GIOVANNI ROTONDI

SCRITTI GIURIDICI

A CURA DI

V. ARANGIO-RUIZ, E. ALBERTARIO, P. DE FRANCISCI

CON PREFAZIONE DI

PIETRO BONFANTE

Volume I.

STUDII SULLA STORIA DELLE FONTI E SUL DIRITTO PUBBLICO ROMANO

A CURA DI

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

ULRICO HOEPLI
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1922

SCRITTI GIURIDICI

AVVERTENZA

La raccolta degli scritti giuridici editi (ad eccezione dei due volumi « Gli atti in frode alla legge » *e* « Leges publicae populi romani ») *e la raccolta o almeno la notizia degli scritti giuridici inediti di Giovanni Rotondi fu deliberata in una adunanza della Facoltà di Messina, alla quale il Nostro apparteneva, tenutasi poco tempo dopo la sua morte. Raccogliemmo quel voto della Facoltà messinese noi, che gli fummo devoti e fraterni amici, e che sentimmo subito come fosse questo il modo di mettere nella sua piena evidenza la elettissima figura di scienziato che splendeva in Giovanni Rotondi.*

Non agevole era provvedere al finanziamento dell'opera, che cominciava in un periodo di tempo in cui al massimo era salito il costo del foglio di stampa. La Cartiera Pirola di Milano ci consentì di iniziare l'impresa fornendoci la carta occorrente a un prezzo sensibilmente al di sotto di quel che era allora (agosto 1920) l'altissimo prezzo di mercato. Il primo contributo della Famiglia fu accresciuto con le quote di sottoscrizione, che molti fra gli estimatori di Giovanni Rotondi versarono per una copia dell'opera. Accanto ai professori degli Atenei d'Italia e dell'estero spiccano molti egregi avvocati del foro milanese, che furono suoi compagni di studi universitari e già da quel tempo suoi ammiratori. Fu accresciuto anche col concorso di uomini promotori del sapere e col contributo della nostra industria lombarda, che le opere dell'ingegno ha sempre aiutato con illuminato fervore.

L'editore Ulrico Hoepli, infine, accondiscendendo benevolmente al nostro invito di rilevare e diffondere le copie dell'opera non sottoscritte, assunse sopra di sè la restante parte del finanziamento.

Diamo qui l'elenco dei finanziatori:

Famiglia Dott. Giacomo Rotondi	L. 7.000
Ditta Giovanni Milani e Nipoti di Busto Arsizio	„ 2.000
Dott. Francesco Castelli e Signora	„ 1.500
Prof. Avv. Pietro De Francisci	„ 1.200
Principe Giberto Borromeo	„ 1.000
Prof. Avv. Filippo Stella Maranca	„ 1.000
Prof. Avv. Alfredo De Gregorio	„ 500
Ditta Galeazzo Viganò di Ponte d'Albiate	„ 500
Ditta Pirelli e C. di Milano	„ 400
Banco di Sicilia	„ 300
Prof. Avv. Paolo Emilio Bensa	„ 100

e qui sotto quello dei sottoscrittori:

Avv. Carlo Accetti
Avv. Carlo Albertario
Prof. Avv. Emilio Albertario
Avv. Ferdinando Albertario
Prof. Avv. Gaspare Ambrosini
Prof. Avv. Ageo Arcangeli
Prof. Avv. Vincenzo Arangio-Ruiz
Avv. Vittorio Arangio-Ruiz
Prof. Avv. Alfredo Ascoli
Avv. Emilio Barbieri
Avv. Stefano Barinetti
Avv. Antonio Baseggio
Avv. Giuseppe Basile
Prof. Avv. Giovanni Baviera
Prof. Avv. Emilio Betti
Avv. Leopoldo Bianchi
Prof. Avv. Biondo Biondi
Prof. Avv. Pietro Bonfante
Prof. Avv. Giovanni Bortolucci
Prof. Avv. Roberto Bozzoni
Prof. Avv. Giovanni Brunetti
Prof. Avv. Pietro Calamandrei
Prof. Avv. Francesco Carnelutti
Prof. Avv. Evaristo Carusi
Prof. Carlo Cassola
Prof. Avv. Arrigo Cavaglieri
Avv. Giuseppe Cettuzzi *(per 2 copie)*
Prof. Avv. Aldo Checchini
Prof. Avv. Giuseppe Chiovenda
Prof. Pietro Ciapessoni
Prof. Ettore Ciccotti
Prof. Avv. Ugo Coli
Prof. Paul Collinet
Prof. Avv. Emilio Costa
Prof. Avv. Leonardo Coviello
Prof. Avv. Angelo Criscuoli

Prof. Avv. Stanislao Cugia
Prof. Avv. Pietro De Francisci
Avv. Cesare Del Corno
Prov. Avv. Vincenzo Del Giudice
Prof. Avv. Pietro Delogu
Prof. Avv. Roberto De Ruggiero
Prof. Avv. Salvatore Di Marzo
Prof. Avv. Benvenuto Donati
Avv. Federico Donati
Prof. Avv. Bartolomeo Dusi
Prof. Dr. Friedrich Ebrard
Prof. Avv. Carlo Fadda
Prof. Marco Fanno
Prof. Avv. Giannino Ferrari
Prof. Avv. Enrico Finzi
Prof. Avv. Ugo Forti
Prof. Gino Funaioli
Prof. Avv. Andrea Guarneri-Citati
Prof. Paul Huvelin
Prof. Avv. Isidoro La Lumia
Prof. Avv. Lando Landucci
Mario Lauria
Prof. Avv. Alessandro Levi
Prof. Dr. Hans Lewald
Avv. Carlo Lovati
Avv. Giuseppe Lovati
Prof. Avv. Luigi Lusignani
Prof. Avv. Ruggero Luzzatto
Avv. Edoardo Maino
Prof. Avv. Flaminio Mancaleoni
Avv. Felice Manfredi
Prof. Avv. Antonio Marchi
Prof. Avv. Teodosio Marchi
Prof. Avv. Filippo Messina-Vitrano
Prof. Avv. Giuseppe Messina
Prof. Avv. Francesco Messineo
Avv. Achille Mocchi
Prof. Paul Moriaud
Prof. Avv. Giuseppe Osti
Prof. Avv. Giovanni Pacchioni
Avv. Patta, Giud. Trib. Messina
Prof. Avv. Silvio Perozzi
Prof. Uberto Pestalozza
Avv. Giovanni Pezzali
Prof. Avv. Silvio Pivano
Prof. Avv. Vittorio Polacco
Avv. Giuseppe Quaglia
Prof. Avv. Luigi Raggi
Prof. Avv. Adolfo Ravà
Prof. Avv. Mario Ricca-Barberis
Prof. Avv. Salvatore Riccobono
Avv. Carlo Ricotti
Fam.ª D.r Giac.º Rotondi *(per 20 copie)*
Prof Avv. Francesco Ruffini
Avv. Luigi Sala
Prof. Avv. Vittorio Scialoja
Avv. Alessandro Scola
Prof. Avv. Carmelo Scuto
Prof. Avv. Gino Segrè
Prof. Avv. Gaetano Semeraro
Prof. Avv. Gioele Solari
Prof. Avv. Siro Solazzi
Prof. Avv. Angelo Sraffa
Prof. Raphael Taubenschlag
Prof. Avv. Edoardo Tommasone
Avv. Antonio Trentani
Prof. Avv. Silvio Trentin
Prof. Avv. Pietro Vaccari
Prof. Avv. Giuseppe Valeri
Prof. Avv. Filippo Vassalli
Prof. Avv. Pier Paolo Zanzucchi
Biblioteca del Senato del Regno
Id. Collegio Borromeo Pavia
Id. Comunale Bologna
Id. Comunale Palermo
Id. Consorzio Universitario Modena
Id. Istituto Studi Super. Firenze
Id. Università Perugia
Id. Università Utrecht
Id. Università Praga

Biblioteca Università Brünn
Id. Università Bratislava
Circolo Giuridico Università Siena
Istituti Giuridici Napoli
Istituto Giuridico Parma
Id. id. Roma
Id. id. Torino
Bibl. Istit. Scienze Sociali Firenze
Salle de travail én droit romain de l' Univers. de Paris
Seminario Giuridico Univers. Bologna
Id. Univers. Padova
Id. Univers. Palermo
Seminario Romanistico Università Lipsia
R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Università Commerciale Bocconi, Milano.

PREFAZIONE

I tre volumi, che presentiamo ai cultori del diritto e in particolare a romanisti e civilisti, rendono di per sè soli alla prima lettura chiara testimonianza di che tempra eletta e veramente impareggiabile e di che altezza di pensiero e armonia di facoltà era lo scienziato che, giovane ancora, si spegneva repentinamente il 19 dicembre 1918. Il modo con cui questi volumi sono stati messi insieme da opere sparse in Riviste e appunti inediti e il modo come n'è stata provveduta e curata in questi duri tempi la stampa dai suoi devoti e dolenti amici e compagni di studio, proff. Vincenzo Arangio-Ruiz, Emilio Albertario e Pietro De Francisci, attestano pure il cuore gentile di chi aveva guadagnato nella sua breve ora così largo tesoro di affetti.

Nei volumi del Bullettino dell'Istituto di diritto romano, che si vollero consacrati alla sua memoria (XXX-XXXI, 1920-1921) e in cui si raccolsero con austero ed intimo sentimento, ispirato dal carattere dell'Estinto, soltanto i contributi dei più stretti colleghi ed amici, abbiamo detto della vita, delle virtù, degli scritti prin-

cipali di Giovanni Rotondi. Qui rievochiamo in breve i dati principali della sua vita esemplare.

Giovanni Rotondi nacque a Milano il 17 febbraio 1885. Fanciullo ancora, si trasferì con la famiglia a Gorla Minore, tranquillo e nitido villaggio nelle vicinanze del gran centro, e quivi compì gli studi elementari e secondari. Dal 1903 al 1907 come allievo del Collegio Borromeo seguì gli studi di legge nell'Università di Pavia, suscitando le più alte e legittime speranze di sè in tutti i suoi maestri, cultori delle più svariate discipline, di diritto privato, di diritto pubblico, di storia, di economia. Alla coltura universitaria egli aggiungeva una coltura tutta sua personale, specialmente in materia di lingue, e sia di lingue vive, tra cui ebbe familiari non solamente le tre lingue degli studi e delle relazioni internazionali, francese, tedesco, inglese, ma anche lo spagnuolo e in più limitata misura il portoghese, l'olandese, il russo; sia di lingue morte, come il greco, l'ebraico, il siriaco. Conosceva anche, oltre i primi rudimenti, l'armeno e l'arabo. Le grandi opere della letteratura mondiale egli le leggeva e le gustava nella lingua nativa degli autori.

Il 15 gennaio 1912 in seguito a concorso egli cominciava la sua carriera universitaria nella libera Università di Camerino in qualità di professore straordinario di diritto romano coll'incarico della storia del diritto romano: nello stesso anno 1912 veniva chiamato come professore straordinario di storia del diritto romano nella libera Università di Perugia. Quivi tenne anche un insegnamento complementare di diritto pub-

blico romano, ramo pel quale egli mostrava una singolare propensione. Nel 1914 in via eccezionale e con plauso veniva promosso al grado di ordinario. Il 15 gennaio 1915 fu chiamato, in base a concorso, nella R. Università di Messina, dove insegnò via via ogni ramo del diritto romano e veniva promosso ordinario nel luglio del 1918. È morto quando, cresciuta la sua fama scientifica e l'estimazione del suo carattere, più Università, e delle maggiori, si disponevano a chiamarlo e a contenderselo.

Il Rotondi era una figura completa di romanista e di giurista: nessuno aveva preparazione storica e filologica pari alla sua, ma egli poneva la sue svariate attitudini e le sue ricchissime cognizioni a servigio dei problemi giuridici. Singolare è la sua maturità di pensiero e di metodo anche negli scritti giovanili, ma più singolare il suo costante e mirabile progresso. L'ultimo scritto ampio, che vide la luce lui vivente, sulla legge Aquilia e la genesi dell'art. 1151, è una indagine magistrale, egualmente ammirevole per la signoria del domma, dell'esegesi e della storia, e dimostra come questi vari indirizzi del pensiero debbano convergere a uno stesso fine, se il risultato vuol essere convincente e definitivo. Lo scritto postumo dal titolo, che non dice tutta l'importanza del lavoro, *Possessio quae animo retinetur*, è, a mio avviso, un capolavoro di finissima fattura.

Pur troppo gran parte del suo lavoro, delle sue ricerche e delle sue meditazioni è andata perduta con lui, gran parte de' suoi propositi sono stati frustrati

dalla morte. Un disegno forse si potrà ancora attuare, ripigliandone l'iniziativa i fedeli amici suoi, che tale culto consacrano alla sua memoria: ed è la compilazione di un indice dei contributi della scienza romanistica italiana redatto secondo l'indice delle fonti.

Il culto severo della scienza era nel Rotondi elevato e ingentilito da una squisita nobiltà di condotta e da una santità esemplare di vita, che ispirava la reverenza e conciliava l'affetto: il suo stesso portamento dignitoso e modesto annunciava una superiorità, alla quale i coetanei s'inchinavano spontaneamente. Con filosofica pace e cristiana fede egli spirava tra le braccia de' suoi a lui veramente così cari, sorridendo alla madre, che adorava.

In questi oscuri tempi, in cui si brancola senza meta, sia sacra la memoria di chi ha lavorato con composto entusiasmo, con altezza di risultati, con spirito indefesso, senza mai affrettare il premio dell'opera sua, anzi senza mai mirare a un premio, ma inseguendo i più puri ideali: la gloria dell'antica Roma e l'austera ricerca del vero e del giusto.

PIETRO BONFANTE

GIOVANNI ROTONDI

STUDII SULLA STORIA DELLE FONTI E SUL DIRITTO PUBBLICO ROMANO

A CURA DI

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

INDICE

Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato (*)

1. — La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato rappresenta nel pensiero odierno una recisa antitesi concettuale tra lo Stato e l'individuo, tra le norme che reggono gli organi e le funzioni della cosa pubblica e quelle che regolano la libera esplicazione dell'attività individuale. Il diverso svolgimento che ebbero presso di noi, per un complesso di vicende storiche, questi due rami del diritto, le tradizioni diverse ed antagonistiche che si rispecchiano nell'uno e nell'altro dànno per noi a quest'antitesi un carattere anche più radicale: è da un lato la tradizione romana elaborata e profondamente trasformata nei secoli intermedi, ma sempre viva negli istituti fondamentali del diritto privato, in cui la dottrina romanistica è signora del campo: dall'altro l'importazione e l'adattamento di istituti stranieri, segnatamente inglesi nel campo del diritto costituzionale e francesi nel campo burocratico ed amministrativo, pervasi gli uni e gli altri da concetti germanici che male a proposito, e imperfettamente, si vogliono talora rivestire di formulazioni romane. L'antitesi non potrebbe essere per noi più profonda e, anche esteriormente, più palese: ma del resto anche presso gli altri popoli moderni, la cui evoluzione storica e politica fu più della nostra spontanea e naturale, l'antitesi rimane come una distinzione fondamentale di concetto.

(*) [Pubblicate nel *Filangieri*, XXXV, 1910, p. 641-670].

Diversamente per il diritto romano: fu infatti rilevato [1] che in esso la distinzione tra *jus publicum* e *jus privatum*, considerata nella sua genesi, non è se non estrinseca: non è l'espressione di un' antitesi immanente, ma il portato storico di una progressiva evoluzione. Essa non rispecchia in origine se non la struttura di quell'organizzazione politica primitiva a gruppi concentrici e sovrapposti (*familia* — *gens* — *tribus* — *civitas*) la quale, se è un fenomeno comune a molte civiltà, ebbe in Roma la sorte singolare — e per la scienza odierna feconda di inapprezzabili vantaggi — di essersi conservata, almeno in parte, intatta per tutto il corso di una evoluzione più che millenaria. Il progredire e l'affermarsi della *civitas* è tutto a danno degli organismi politici inferiori, e l' opera di disgregazione è tanto più rapida e radicale quanto più quei gruppi si trovano con essa in contatto immediato: delle prische tribù romulee l' età storica non conserva che una vaga tradizione: la *gens*, esaurita politicamente nella sua funzione come nella sua unità, non è, salvo scarsi spunti, altro che una sopravvivenza, ma la *familia* perdura nella sua salda costituzione attraverso tutto lo svolgimento del diritto di Roma; solo nell' ultima epoca l' influsso di tendenze eterogenee arriva a minarne le basi, ma — almeno formalmente — l'antico edificio sopravvive ancora nel sistema giustinianeo.

Appunto il dualismo tra la *civitas* e la *familia* si rispecchia nell' antitesi tra *jus publicum* e *jus privatum*, il diritto dello Stato e il diritto della famiglia: soggetto dell'uno è il cittadino, dell' altro il *paterfamilias*: oggetto del primo è l'ordinamento, l' esplicazione, il trapasso della potestà pubblica; del secondo l'acquisto e la perdita, l'attuazione, la trasmissione della sovranità famigliare.

E questa corrispondenza originaria si rispecchia a sua volta in una serie di parallelismi: molti fra i principali e caratteristici istituti del diritto pubblico hanno nel diritto privato un loro corrispondente, da cui spesso ricevono lume ed integrazione.

Ma, in seguito, la lenta ma progressiva invadenza della *civitas* nel campo della sovranità famigliare, e il ridursi gra-

---

[1] Cfr. Bonfante, *La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato*, in *Riv. it. di sociologia*, 1902, pagg. 1-17, e *Diritto romano*, pag. 186.

duale della *familia* a quegli scopi etici a cui noi moderni siamo soliti restringerne il concetto, generò anche per i Romani una antitesi sostanziale tra i due termini *jus publicum* e *jus privatum*, i quali, pur non smarrendo le tracce del parallelismo d'origine, cominciarono ad essere considerati come intrinsecamente diversi (¹).

Un elemento il quale rappresenta per un lato un fattore, per l'altro un indice di quella scissione, è la diversità — nell' epoca storica — delle fonti, ossia degli organi d' evoluzione dell'uno e dell'altro ramo del diritto. Se infatti si prescinde da quegli istituti fondamentali in cui appunto si rispecchia il parallelismo d' origine dianzi accennato, e che trovano la loro fonte comune in vetuste norme pre-statuali, in cui, nel concetto come nella terminologia, l'elemento etico-religioso e il giuridico sono ancora compenetrati e indistinti, e si limita l' esame a quella larga e complessa evoluzione che gli istituti del diritto pubblico e privato subirono nel loro sviluppo storico, non si può a meno di rilevare che essa avvenne in due modi radicalmente diversi.

Lo svolgimento del diritto pubblico ha per sua fonte principale e normale la legge comiziale. Ciò non è naturalmente da intendersi in modo assoluto: sarebbe oltremodo pericoloso, e fonte di gravissimi equivoci, applicare nel campo del diritto pubblico romano i rigorosi criteri odierni della divisione dei poteri e della sovranità popolare. Una precisa determinazione delle materie di competenza legislativa non vi fu mai a Roma, e spesse volte furono le circostanze di fatto che determinarono nel caso concreto l'intervento piuttosto dell'uno che dell' altro dei tre organi che costituiscono la compagine costituzionale della repubblica: magistrato — senato — comizi: ma, come canone generale, è lecito affermare che non una riforma essenziale fu introdotta nel campo del diritto pubblico senza che — oltre il concorso preventivo o successivo del senato — si avesse anche la cooperazione concorde del magistrato e del popolo, ossia la legge comiziale. Così — senza bisogno di

---

(¹) Cfr. Orazio (*ad Pisones*, v. 396-397) che sembra considerare questa diversificazione come una delle prime e fondamentali conquiste della civiltà, parallela alla separazione del campo religioso da quello giuridico: ... *fuit haec sapientia quondam — publica privatis secernere, sacra profanis.*

scendere all' esemplificazione concreta — per l' istituzione di nuove magistrature o la modificazione di competenza delle già esistenti; per l'ammissione alle cariche, ai sacerdozi, al senato; per il conferimento della cittadinanza, o il regolamento del diritto di voto; per le modalità del procedimento legislativo o elettorale; per l' organizzazione della giustizia penale; per la disposizione del patrimonio pubblico; per i più gravi provvedimenti fiscali o di polizia, e così via. È tutta una copiosissima serie di leggi comiziali che rappresentano gli stadi progressivi di sviluppo della costituzione romana.

Il diritto privato presenta il fenomeno opposto: qui l'intervento della legislazione è assolutamente sporadico. Un esame generale di questo fatto, che non è sfuggito agli studiosi [1], può riuscire a mio avviso doppiamente interessante: sia come contributo alla teoria delle fonti del diritto privato, sia come mezzo ad una migliore comprensione della natura e della portata dell' attività legislativa delle assemblee comiziali.

Lo scarso numero delle *leges* relative al diritto privato si rileva a prima vista con un semplice sguardo a un elenco delle leggi romane a noi pervenute [2]: di quasi ottocento rogazioni legislative, dall' inizio della repubblica a tutto il primo secolo dell' impero, di cui direttamente o indirettamente le fonti ci dànno notizia, non arrivano alla trentina quelle che meritano di essere classificate nel campo del diritto privato. Giova qui darne l'elenco, per delimitare fin d'ora il campo dell'indagine ed eliminare gli elementi eterogenei.

---

[1] Bonfante, *loc. cit.*, pag. 12; *Storia del dir. rom.*, 1ª ed., pag. 135; Pacchioni, *Corso del dir. rom.*, I, pag. 119.

[2] Cfr. specialmente Baiter, *Index legum etc.*, nell' *Onomasticon Tullianum* annesso all' edizione di Zurigo delle opere di Cicerone curata da Orelli e Baiter; Rein, in *Pauly's Realencyclopädie*, v. *lex*; Lange, *Röm. Altertümer* (spec. vol. II), e in particolare Gaddi, *Cronologia delle leggi comiziali romane*, nel II vol. delle *Fonti* del Cogliolo; e Cuq, in Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités*, v. *lex*. — Un nuovo e — credo — più completo elenco cronologico a cui attendo da tempo vedrà presto la luce. [Vedi infatti l'opera: *Leges publicae populi Romani: Elenco cronologico con una introduzione sull' attività legislatica dei comizi romani*, estratto dalla *Enciclop. giur. ital.*, voce *Comitialis lex*. Milano, Soc. Edit. Libr., 1911. Le addizioni all' opera citata, che il Rotondi tenne al corrente delle fonti e della letteratura fino agli ultimi giorni di sua vita, sono pubblicate in fine di questo volume].

In ordine, per quanto è possibile, cronologico, e lasciando per ora ogni suddistinzione quanto al contenuto, sono:

leges XII *Tabularum*, 303–304/451–450;
lex Canuleia de connubio patrum et plebis, 309/445;
l. Aquilia de damno, 468/286?;
l. Cincia de donis et muneribus, 550/204;
l. Plaetoria de circumscriptione adolescentium, 561-562/193-192;
l. Furia testamentaria, 550–585/204–169;
l. Voconia de mulierum hereditatibus, 585/169;
l. Atilia de tutore dando, ante 568/186;
l. Maenia de dote? ante 592/162?;
l. Atinia de usucapione, ante 605/149;
l. Falcidia de legatis, 714/40;
l. Iuliā, 736/18, *et Papia Poppaea de maritandis ordinibus*, 762/9;
l. Fufia Caninia de manumissionibus, 752/2;
l. Aelia Sentia de manumissionibus, 757/4;
l. Iunia (Norbana) de manumissionibus, 772/19?;
l. (Asinia Antistia? o Claudia?) de flaminica diali, 777/24;
l. Iunia Vellaea testamentaria, circa 781/28;
l. Claudia de aere alieno filiorum familiarum, 800/47;
l. Claudia de tutela, 797–802/44–49;
lex (?) *Cocceia de nuptiis*, 849/96;

e, di data incerta:

lex Titia e *lex Iulia de tutela*;
l. Scribonia de usucapione servitutum;
l. Licinia de actione communi dividundo;
l. Glitia (de querela inofficiosi?).

Ho inserito nell'elenco anche alcune leggi la cui esistenza è disputata [1], ed ho, d'altra parte, escluse quelle che per il loro contenuto si riferiscono logicamente a materie di diritto pubblico, come quelle in materia di edilizia, di acque e strade,

---

[1] Così la *lex Maenia de dote*; così la *lex Cocceia de nuptiis* di cui è più che dubbia la rogazione comiziale, a cui neppur direttamente accenna l'unica fonte (ZONAR., XI, 20). Non ho elencato la pretesa *lex de nuptiis cognatorum*, supposta dal LANGE, a cui dovrò accennare in seguito; nè la problematica *lex Pesolania* (?) (CUIACIO: *Solonia*) *de pauperie*, citata in un testo forse corrotto di PAOLO (*Sent.*, 1, 15, 1).

di misure e pesi pubblici [1]: quelle in materia fiscale o penale [2], per quanto possano toccar da vicino il diritto privato; nonchè i gruppi, fra loro connessi, delle *leges fenebres, de sponsu* e *sumptuariae*, che esorbitano dal campo strettamente privatistico. Nè potrà parere arbitraria l'esclusione delle leggi relative alla procedura civile (*legis actiones* — *l. Aebutia* e *Juliae* — *l. Hostilia* sulla rappresentanza giudiziale nell'*a. furti*), perchè queste materie, che la tradizione scolastica ha annesso al diritto privato, sono in realtà [3] parte integrante del diritto pubblico, non meno che le corrispondenti *leges iudiciariae* del campo criminale.

Dall'elenco risulta evidente la scarsità numerica. È vero che le nostre notizie in questo campo sono di carattere frammentario e che alle leggi che si son potute raccogliere da accenni sporadici in testi giuridici, epigrafici e letterari molte altre ve ne sarebbero da aggiungere, che noi non conosciamo [4].

Ma questa possibile obbiezione non altera quanto s'è dianzi osservato: perchè, se molte leggi di diritto privato sfuggono alla nostra cognizione, lo stesso deve pur dirsi anche rispetto a leggi relative al diritto pubblico: anzi a maggior ragione: infatti le leggi di diritto privato, anche quelle che rimontano a data relativamente antica, rimangono per lo più in vigore durante l'età imperiale e — oggetto dello studio e del commento dei giuristi — lasciano tracce copiose nelle fonti: invece, delle

---

(1) Così, per tacere d'altre, la *lex Quinctia de aquaeductibus*, 745/9; la *lex Silia de ponderibus publicis*; la più che dubbia *lex Iulia de modo aedificiorum*, 736/18. La cosiddetta *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia de limitibus*, che si soleva riferire a questo gruppo, si può ormai ritenere in rapporto colla *lex Iulia agraria*, 695/59.

(2) Cfr. *lex Manlia de XX manumissionum*, 397/357; *lex Iulia de XX hereditatum*, circa 758/5; *lex Plautia* e *lex Iulia de vi*.

(3) Vedi p. es. GIRARD, *Manuale elementare di dir. rom.*, pag. 14.

(4) All'espressione di CICERONE (*Pro Balb.*, 8, 21): *innumerabiles... leges de iure civili* non è certo da dare eccessivo peso. Più grave potrebbe sembrare, perchè più specifica, l'attestazione indiretta di ULPIANO (l. 18 *ad edictum*) a proposito della *lex Aquilia* (l. 1 pr. D. 9, 2: *Lex Aquilia omnibus legibus quae ante de damno iniuria locutae sunt derogavit, sive XII Tabulis, sive alia quae fuit*. Ma l'inciso finale dimostra, a mio credere, che ULPIANO non sapeva nulla di positivo al riguardo. Nella l. 2 § 1 D. 9, 4 (CELSO, citato da ULPIANO) l'antitesi è appunto solo tra la *lex Aquilia* e le XII tavole.

innumerevoli leggi di diritto pubblico, e specialmente di quelle emanate in contingenze transitorie passate le quali non avevano più efficacia pratica nè interesse per alcuno, è facile argomentare quante ne debbano essere andate dimenticate. Particolarmente ove si consideri che appunto per l'ultimo periodo della repubblica — in cui l'attività legislativa dei comizi si esercitò con maggiore larghezza — ci manca quella che sarebbe la fonte più copiosa ed organica, gli annali di Livio, talchè siamo costretti a racimolare notizie in scrittòri che accennano ai fatti solo di sfuggita, ovvero unilaterali, o tardi e male informati.

Oltre a questa osservazione preliminare sulla scarsità delle leggi di diritto privato, due punti mi sembrano degni di essere particolarmente illustrati: il primo di carattere formale, relativo cioè agli organi della loro formazione — il secondo di carattere sostanziale, ossia relativo al loro contenuto intrinseco.

2. — Quanto al primo, io credo potersi ritenere che le leggi relative al diritto privato siano tutte d'iniziativa tribunizia, siano cioè tutte plebisciti. Questo punto, interessante per le considerazioni a cui può dar luogo, merita di essere posto in chiaro in quel miglior modo che le fonti permettano. Naturalmente non si può sperare una dimostrazione diretta e assoluta: è nota infatti agli studiosi della storia e del diritto la difficoltà di identificare l'autore di una legge menzionata nelle fonti, e la magistratura da lui coperta in quell'occasione. Delle leggi di diritto privato nessuna ci è conservata nel testo originario, dalla cui *praescriptio* si possa rilevare direttamente da chi e in quali comizi sia stata proposta [1]: e sono assai scarse quelle sul cui autore le fonti ci diano almeno qualche notizia — più scarse, anche proporzionalmente, che non quelle di diritto pubblico. E la ragione non è difficile a trovarsi: queste ultime ci sono per lo più riferite dagli storici, i quali si indugiano a narrarne la proposta, e la votazione, e gli incidenti a cui diedero luogo: le prime invece sono in buona parte menzionate unicamente da fonti giuridiche, le quali si interessano di studiarne il contenuto, mentre trascurano quasi sempre ciò

---

[1] L'unica *praescriptio* completa è quella della *lex Quinctia de aquaeductibus*, 745/9, rogata da un console ai comizi tributi: altre *praescriptiones* si hanno affatto frammentarie.

che per loro è superfluo, cioè la designazione estrinseca e formale della legge: così noi ne conosciamo, più o meno largamente, il contenuto, ma dal lato estrinseco non ne sappiamo che il nome: il quale è ben poca cosa [1].

Peraltro si può raccogliere più d'un elemento per dare alla dimostrazione una base sufficiente. Sono indizi di duplice carattere, diretti e indiretti, e i primi — alla loro volta — positivi e negativi.

In primo luogo è caratteristico rilevare che le leggi di diritto privato dell'età repubblicana di cui l'autore è sicuramente attestato sono tutte plebisciti. Si prescinde qui naturalmente sia dalle XII tavole — su cui sarà il caso di soffermarci più oltre — il cui carattere costituzionalmente eccezionale è, del resto, riconosciuto da quanti ne ammettono l'autenticità — sia dalle leggi dell'età augustea e posteriori [2], perchè in quell'epoca tarda, che prelude al completo sfacelo dei comizi legislativi, non si può dar peso all'intervento piuttosto dell'una che dell'altra magistratura, che tutte non sono se non strumenti altrettanto docili quanto insignificanti dell'attività del principe [3].

Quanto alle leggi repubblicane di origine certa, sono:

a) *lex Canuleia* che, abolendo il divieto del *connubium* tra patrizi e plebei, rappresenta in certo modo la definitiva equiparazione delle due classi nel campo del diritto privato. Essa è un plebiscito del tribuno *C. Canuleius* (Liv., 4, 1-3; Dionys., 10, 60; Flor., 1, 17 (= 1, 25); Cic., *de rep.* 2, 37, 63). La data del 309/445 è relativamente sicura: il Girard [4] la considera anzi come l'unica legge di data sicura in quel secolo;

---

[1] Il vezzo di identificare ad ogni costo i proponenti di determinate leggi coi pochi personaggi omonimi che le fonti per caso ci tramandano non è mai abbastanza censurato (cfr. GIRARD, *Manuale*, pag. 48, n. 1), data la scarsità delle notizie e per conseguenza il modo affatto incompleto, fatta eccezione per i consoli, con cui si poterono ricostruire i fasti delle magistrature.

[2] Di esse alcune sono indubbiamente rogate dai consoli: p. es. *lex Iunia Vellaea*, *l. Papia Poppaea*, *l. Aelia Sentia*, *l. Fufia Caninia*.

[3] Del resto, anche in quel periodo, non mancano tracce per noi interessanti. Vedi avanti a pag. 19.

[4] *Manuale*, pag. 48.

b) *lex Aquilia*: l. 1 § 1 D. 9, 2 (Ulpianus *libro* XVIII *ad edictum*): *quae lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit* [1]. La data tradizionale (circa 468/286) basata su attestazioni bizantine (Theoph. 4, 3, 15; Anon. in *Basil.*, 60, 3, 1 *sch.* [Hb., 5, 263]) è ora vivamente controversa [2];

c) *lex Cincia*, plebiscito del tribuno M. Cincius Alimentus nel 550/204 (Liv. 34, 4, 9, cfr. 29, 20, 11);

d) *lex Furia testamentaria*: Varro, *de vita pop. rom. fragm.* l. 3.... " *plebisque scito cautum ne qui legaret causave mortis donaret super asses mille* ". L'autore è un tribuno, C. Furius (Cic., *pro Balb.*, 8, 21), che è vano voler identificare con uno dei Furii conosciuti (Liv., 38, 55; 39, 7; 41, 1; 43, 9). Quanto alla data è assai verosimilmente posteriore alla *lex Cincia*, seguendo un regime più largo a favore dei cognati (cfr. Fr. Vatic. 298, 299, 301): certo anteriore alla *lex Voconia*;

e) *lex Voconia* — plebiscito del tribuno Q. Voconius Saxa nell'anno 585/169 (Liv., *Epit.*, 41; Gell., 7, 13);

f) *lex Falcidia* — plebiscito del tribuno P. Falcidius (Dio C., 48, 33: ὑπὸ Πουπλίου Φαλκιδίου δημαρχοῦντος) nel 714/40.

Per le altre — e sono pur troppo la maggioranza — nulla risulta direttamente: ma è già caratteristico che nessuna delle leggi di diritto privato di quel periodo risulti rogata da altro magistrato che non sia un tribuno. Sono infatti assolutamente estranee al nostro campo le due uniche leggi che si potrebbe essere tentati di addurre in contrario: la *lex Manlia de XX manumissionum*, del console *Cn. Manlius Capitolinus* nel 397/357 [3], e quella a cui si riferisce la *fictio legis Corneliae*, ignota ma riferita dai più al dittatore *L. Cornelius Sulla*. La prima non è per nulla relativa al diritto privato: essa non in-

---

(1) Cfr. § 15 I. 4, 3; Nov. 18, c. 8.

(2) Cfr. Mommsen, *Droit pénal*, 3, pag. 146, n. 3; Pais, *Storia di Roma*, 1, 2, pag. 551, n. 8, e pag. 731. Il tipo della legge non sembra peraltro molto moderno. Che l'attestazione dei bizantini poggi su un equivoco tra il fatto che la *l. Aquilia* è un plebiscito e quello che appunto in seguito alla secessione sul Gianicolo i plebisciti furono equiparati alle *leges* (Girard, *Manuale*, pag. 425, n. 2) è possibile.

(3) Se pure non vi si scorge un'anticipazione (Pais, *St. di Roma*, 1, 2, 147, n. 1).

terviene, come invece le leggi dell'età augustea, per porre un freno alle manomissioni; si limita a stabilire una tassa del 5 % a favore dell'erario sul prezzo di riscatto degli schiavi: ciò, e le circostanze in cui fu votata (nel campo, presso Sutri), rendono plausibile l'opinione dell'Ihne [1] che si tratti di un provvedimento destinato ad assicurare allo Stato una quota dell'ingente guadagno che i soldati traevano dal riscatto dei prigionieri. La seconda che, com'è noto, ammise la validità dell'istituzione d'erede e della nomina di tutore per parte di un cittadino che sia poi caduto *in hostium potestate* e morto in tal condizione [2], sembra esser parte d'un'altra legge di portata più vasta, verosimilmente [3] della *lex Cornelia de falsis*, 673/81, che appunto si occupava in modo particolare di testamenti: se ciò non si vuol ammettere, scorgendovi invece una legge autonoma [4], non c'è neppur ragione di riferirla a Silla, e non piuttosto a qualche tribuno [5].

Più svariati, e nel loro complesso anche più efficaci, sono gli argomenti indiretti che, riguardo alle leggi d'incerto autore, si possono dedurre dal nome, dal contenuto, da considerazioni generali. Anzitutto i nomi gentilizi che qualificano quelle leggi repubblicane d'ignota origine sono tutti plebei (*Plaetoria*, *Maenia*, *Atilia*, *Atinia*, *Titia*, *Scribonia*, *Licinia*, *Glitia*). L'argomento non ha in se stesso un gran peso perchè è noto che nell'età storica, a cui quelle leggi si riferiscono, i plebei hanno libero accesso a tutte le cariche, e le *gentes* patrizie sono numericamente esaurite: ma è pur da osservare che si tratta in massima parte di nomi relativamente oscuri: non di quelle genti plebee (quali *Caecilia*, *Calpurnia*, *Domitia*, *Servilia* etc.) che, per la tradizione di cariche curuli e per l'influenza esercitata, godono nella *nobilitas* degli ultimi secoli un posto non inferiore a quello delle più illustri schiatte patrizie. Mediante l'esame dei fasti conso-

---

(1) *Römische Geschichte*, 4, pag. 25, n. 1.

(2) Cfr. ll. 10; 11 § 1; 12 § 1 D. 49, 15; l. 15 pr. D. 41, 3; § 5 I. 2, 12; PAUL., *Sent.*, 3, 4 a, 8; ULP., *Reg.* 23, 5.

(3) Così RUDORFF, *Röm. Rechtsgeschichte*, 1, 92; VOIGT, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 271.

(4) GIRARD, *Manuale*, pag. 207, n. 3.

(5) Parecchi tribuni della *gens Cornelia* sono menzionati: basti ricordare il C. Cornelius tr. pl. 687/67, che esercitò largamente l'iniziativa legislativa.

lari che, per l'epoca che qui c'interessa, possiamo dire di possedere completi si può mostrare anzitutto che quelle leggi non hanno per autori dei consoli. Limitando l'esame ai consolati posteriori al 467/287 — più addietro del quale anno nessuna di quelle leggi certo risale — e arrestandoci all'epoca d'Augusto, degli otto nomi gentilizi sopra accennati ne troviamo tre soli: *Atilia*, *Licinia*, *Scribonia*. Le altre cinque leggi sono quindi sicuramente non consolari, e anche per queste tre nessun argomento di verosimiglianza intrinseca od estrinseca permette di attribuirle a consoli di tal nome: gli indizi sono, se mai, in senso contrario. A parte — necessariamente — la *lex Licinia*, su cui l'unica menzione fuggevole in Marciano (l. 12 D. 4, 7) non permette nessuna solida congettura [1], quanto alla *lex Atilia de tutela*, che si potrebbe essere tentati d'assegnare ad uno dei numerosi consoli di tal nome, un argomento in contrario di non lieve valore può a mio avviso desumersi dal suo stesso contenuto. Essa regola, com'è noto, la *datio tutoris* in Roma, attribuendola al *praetor urbanus* d'accordo colla maggioranza dei tribuni della plebe [2]: questo intervento dei tribuni in un campo che è fuori delle loro ordinarie funzioni, e a cui non si saprebbe trovare una plausibile giustificazione intrinseca, si spiega in un modo assai semplice se si suppone trattarsi di un plebiscito, e si suppone che i tribuni che lo promossero abbiano voluto con quella clausola assicurarsi un controllo efficace e permanente sulla sua attuazione. Quanto alla *lex Scribonia de usucapione servitutum* è una fra le leggi più oscure: ma certo meglio che ai due unici consoli di tal nome che ci si presentano in quel periodo di quasi tre secoli (L. Scribonius Curio, 678/76 e L. Scribonius Libo, 720/34) [3] si pensa alla instancabile attività legislativa del tribuno C. Scribonius Curio, 704/50, colla cui *lex viaria* non è improbabile che

---

(1) Voigt, *Röm. Rechtsgesch.*, 1, 706, n. 5, vi scorge un capitolo della *lex Licinia de sodaliciis*, del console M. Licinius Crassus, 689/55: l'ipotesi è certo assai ardita: ad ogni modo, per chi la voglia ammettere, la legge esce dal campo del diritto privato: essa si riferirebbe al patrimonio comune della *sodalitas*.

(2) Gai., 1, 185-195; Ulp., XI, 18; Tab. Salp., c. 29. In senso diverso, cfr. Liv., 40, 29.

(3) Il primo è anzi da escludere senz'altro, perchè la legge pare posteriore all'*oratio pro Caecina* che è del 685/69.

essa abbia un rapporto più o meno diretto. Si aggiunga, come rilievo d'indole generale, che l'uso più corretto e diffuso indica le *leges consulares* coi nomi di entrambi i consoli dell'anno [1]: uso a cui le fonti si conformano appunto nel designare le leggi consolari di diritto privato dell' età augustea *(Papia Poppaea — Iunia Vellaea — Aelia Sentia — Fufia Caninia).*

L' ipotesi di leggi pretorie non sarebbe felice. Anzitutto, per quanto i fasti pretorii non ci siano direttamente conservati e si possano ricostruire solo in modo molto imperfetto, è noto che nella più parte dei casi la pretura non era che il passo preparatorio al consolato: personaggi la cui carriera politica si arrestò alla pretura sono ricordati quasi come eccezione [2]. E in secondo luogo è nota la parte assai scarsa presa dai pretori all'attività legislativa. Essi — come *collegae minores* dei consoli — non sogliono indire i comizi legislativi, come anche gli elettorali, se non in assenza o impedimento di quelli: e la statistica delle leggi comiziali dimostra infatti che su quasi ottocento a noi note, o — per essere rigorosi nel calcolo — su circa cinquecento di cui conosciamo gli autori, solo diciassette sono dovute all' iniziativa di pretori, e di esse dieci sole arrivarono all'approvazione. L'ipotesi poi che nel campo del diritto privato i pretori esplicassero di preferenza la loro attività legislativa sarebbe quanto meno gratuita: la vasta e profonda influenza che esercita in quel campo il pretore (si tratta a ogni modo del solo pretore urbano e, coordinatamente, del peregrino: non degli altri, numerosi alla fine della repubblica, preposti alle *quaestiones* penali) si attua nell'esercizio della sua funzione specifica, la *jurisdictio*, e colla proposizione dell'editto: in una forma cioè tutta speciale ed autonoma e — specialmente agli occhi dei Romani — essenzialmente diversa da quella rappresentata dall'iniziativa legislativa.

Ancora: un nuovo argomento che gli ignoti proponenti di quelle leggi siano tribuni è che le altre numerose leggi omonime di cui conosciamo la natura sono effettivamente plebisciti.

Così: *a) lex Plaetoria de praetore urbano* (Censorin., *de die nat.*, 24: *M. Plaetorius tr. pl. scitum tulit...*): incerta è la *l. Plaetoria (de dedicatione?)* citata in C. I. L. VI, 3732;

---

[1] MOMMSEN, *Droit public*, VI, 1, pag. 359, n. 2.

[2] Per esempio il giureconsulto Aquilio Gallo.

b) lex Atinia de tribunis plebis in senatum legendis (Gell., XIV, 8, 2: *Atinium plebiscitum*); degli Atinii *tribuni plebis* sono menzionati nel 555/199 (Liv., 32, 29, 3; 33, 22, 2) e 622/132 (Liv., *Epit.*, 59);

c) *lex Atilia de dediticiis*, 544/210 (Liv., 26, 33: *L. Atilius. tr. pl.... plebem rogavit....*): cfr. *l. Atilia Marcia de tribunis militum XVI a populo creandis*, 443/311 (Liv., 9, 30: *tulere... tribuni plebis L. Atilius C. Marcius*) [1];

d) lex Titia agraria, 655/99 (Cic., *de leg.* 2, 6, 14; 2, 12, 31; Val. Max, 8, 1, *damn.* 3 *S. Titius tr. pl.*) e, forse dello stesso, *l. Titia de provincia aquaria*; *l. Titia de magistrato P. Servilio Cascae abrogando e de III viris reip. constituendae*, 711/43 (Dio C., 46, 49; App. *B. civ.* 4, 7.... ὁ δήμαρχος Πούπλιος Τίτιος) [2];

e) *rog. Maenia agraria*, 344/410 (Liv., 4, 53: *M. Maenius tr. pl.*) [3];

f) lex Scribonia de Lusitanis, 605/149 (Liv., *Epit.*, 49.... *quum L. Scribonius tr. pl. rogationem promulgasset*): e le numerose *leges Scriboniae (de agro campano — de regno Iubae — de C. Memmio restituendo — alimentaria — de itineribus...)* di *C. Scribonius Curio* tribuno nel 704/50.

Per la *lex Licinia* la gran diffusione del nome e la conseguente frequenza di leggi omonime non permette un'argomentazione di questo genere, la quale, se naturalmente ha di per se stessa un valore molto relativo, giova a corroborare l'efficacia delle considerazioni precedenti.

Un indizio può talora anche desumersi dal contenuto della legge, come nel caso dianzi accennato della *lex Atilia de tutore dando*: però non sarebbe lecito, in assenza di altri elementi, argomentare l'origine tribunizia semplicemente dal fatto che si tratta di legge di tendenze democratiche, quantunque sia certo che di tali tendenze i tribuni furono sempre gli interpreti più efficaci. Questo criterio potrebbe applicarsi in genere alle leggi che mitigano la procedura [4], come anche alle *leges de sponsu*,

---

[1] Consolare è la *lex Atilia Furia de C. Hostilio Mancino dedendo*, 618/136.

[2] Affatto incerte d'autore e di data sono le *leges Titiae de nefanda Venere* e *de sponsu*.

[3] Affatto incerte sono la *l. Maenia de patrum auctoritate* e quella *de ludis votivis*.

[4] Per es. la *lex Vallia* (Gai., 4, 25) che mitiga la *manus iniectio* liberando i poveri dalla difficoltà di trovarsi necessariamente un *vindex*.

caratterizzate tutte intrinsecamente da uno spirito democratico, come — estrinsecamente — da una singolare oscurità intorno agli autori e alle date. Anche di quest'ultime leggi, che sono il *trait-d'union* tra il diritto privato e il diritto pubblico, giova accennar di sfuggita che almeno le principali pare siano plebisciti: così — se non per l'incertissima *lex Publilia* e per le *leges Corneliae de sponsu* e *de aleatoribus*, forse di Silla in rapporto colla sua legislazione suntuaria — tanto il contenuto quanto il nome depongono in favore della origine tribunizia delle leggi *Cicereia*, *Crepereia*, *Appuleia*, *Furia*, quand'anche non si vogliano per queste due ultime accogliere le induzioni dell'Appleton [1] che le assegna precisamente ai due noti tribuni L. Appuleius Saturninus (651/103) e L. Furius (654/100).

A questo per dir così monopolio della legislazione di diritto privato da parte della plebe, quale io ho cercato di dimostrare, io non credo però si debba dare una soverchia importanza dal punto di vista costituzionale romano. Infatti la prevalenza dell'iniziativa tribunizia è generale in ogni ramo della legislazione: delle circa cinquecento leggi di cui conosciamo gli autori, oltre trecento sono plebisciti, e se si aggiungono anche quelle di autore ignoto, le varie considerazioni sopra esposte rendono manifesto che la percentuale tribunizia riuscirebbe anche maggiore.

Le ragioni di tale prevalenza sono, io credo, essenzialmente pratiche, e non giova avventurarci nel campo pericoloso delle ipotesi per rintracciarne delle ragioni più intime. La pratica costituzionale romana non conosce, salvo rare eccezioni [2], una distinzione di competenza legislativa in ragione dei vari comizi e delle varie magistrature: la medesima proposta può — di regola — essere presentata sia dal console o dal pretore ai comizi centuriati o tributi, sia dal tribuno ai concili della plebe. Di ciò è prova anzitutto l'esistenza di leggi di identica natura proposte quali dai consoli, quali da tribuni: fra cui è tipico il caso delle *rogationes* per la revoca di Cicerone dall'esilio che tutti, o quasi, i magistrati promulgarono, ciascuno per

(1) *Les lois romaines sur le cautionnement* in *Z. S. St.* XXVI, 1905, pagine 1-48; cfr. *Mélanges Gérardin* (1907), pagg. 1-19.

(2) Le quali sembra si riducano alle cosiddette leggi formali (*l. curiata de arrogatione; de imperio*; *l. centuriata de bello indicendo; de potestate censoria*).

proprio conto [1]: come pure è caratteristica la formola colla quale il senato, dopo avere elaborato un progetto di legge, dà incarico ai consoli, o in loro mancanza ai pretori, o infine ai tribuni di procedere alla promulgazione [2]: la clausola relativa doveva essere usuale, come lo prova l'uso costante della abbreviazione riferita da Probo [3]. Poichè i consoli erano spesso assenti o impegnati negli affari militari o amministrativi, e i pretori — specialmente quello che per la sua funzione deve risiedere in città — gravati dalle cure della *jurisdictio*, si capisce come con maggior frequenza si facesse ricorso ai tribuni che, risiedendo sempre per legge in città, e non avendo altre funzioni fisse ed assorbenti, trovavano maggiore agevolezza di esplicare quella attività.

Io non credo quindi di poter accogliere le idee a cui accenna il Baviera nel suo scritto sulle *leges imperfectae minus quam perfectae et perfectae* [4]. Riferendo la ripartizione ulpianea alle sole leggi di diritto privato o ai gruppi limitrofi, è naturale, dopo quanto sin qui s'è detto, che gli esempi di *leges imperfectae* o *minus quam perfectae* siano tutti, o quasi, plebisciti: ma che la efficacia legale dei plebisciti *(ut quod tributim plebs iussisset populum teneret)* non possa riferirsi al diritto pubblico ma solo

---

[1] I tribuni del 696/58 (cfr. Cic., *ad Att.*, 3, 23) e quelli dell'anno successivo (p. es. C. Messius, Cic., *p. red. in sen.*, 8, 21); il pretore L. Caecilius Rufus (Cic., *p. red. in sen.*, 3, 6; 8, 22); i consoli P. Cornelius Lentulus Spinther e Q. Caecilius Metellus Nepos (Cic., *in Pis.*, 15, 35; Dio C., 39, 8).

[2] Liv., 27, 5; 39, 19; Cic., *ad fam.*, 8, 8, 5.

[3] Prob., *Litt. sing.*, 3, 23: " Si quid mee (melius?) de ea re ad populum plebemve lato opus est, cos. praetores tribuni plebis qui nunc sunt, quod eis videbitur, ad populum plebemve ferant: quod si non tulerint, cos. praetores tribuni plebis qui deinceps erunt, quod eis videbitur, ad populum plebemve ferant ".

[4] In *Studii per Fadda*, vol. II, pag. 203 e segg. Vedi pagg. 215-216: " La fonte unica del diritto pubblico era la *lex* ed alla sua formazione nei comizi centuriati partecipavano anche i plebei che erano, del resto, *cives*. Il pretendere che norme di diritto pubblico si votassero nei *concilia plebis*, e che d'altra parte i plebei volessero imporle al popolo intero senz'altro, senza cioè una ulteriore deliberazione comiziale, è un assurdo cui s'oppone l'intera storia costituzionale romana ". Ripubblicato ora negli *Scritti giuridici*, I, pag. 104 e seg., lo studio del Baviera riguarda si può dire esclusivamente la opinione comune, da lui ritenuta erronea, che riferisce la tripartizione alla *sanctio*.

al privato è affermazione che, così com'è esposta, non può essere accettata. Qualunque concetto si voglia avere dello *jus publicum*, certo è che non si può limitarne la fonte alle leggi centuriate di cui conosciamo pochissime e che ad ogni modo nell'età storica rappresentano numericamente un'eccezione: ed anche a prescindere dalle *leges* votate nei comizi tributi per iniziativa di magistrati patrizio-plebei, è indubitato che moltissime leggi di diritto pubblico sono di iniziativa tribunizia [1]. Il Baviera trova che sarebbe stata assurda la pretesa dei plebei di imporre a tutto il popolo norme di diritto pubblico da loro soli votate — veramente anche nel campo del diritto privato l'assurdità non potrebbe parer minore —: e questa medesima preoccupazione dell'assurdità costituzionale induce altri [2] a ritenere che la *exaequatio* si riferisca alle deliberazioni delle tribù, a cui partecipano patrizi e plebei e questi ultimi hanno naturalmente la prevalenza. Io qui non posso neppur di sfuggita accennare alla controversa questione ed indicare gli argomenti che a mio avviso rendono tuttora preferibile l'opinione secondo la quale i tribuni non hanno mai convocato le tribù patrizio-plebee, e — per conseguenza — i *comitia tributa* e i *concilia plebis* sono due cose distinte in tutto il corso della storia costituzionale di Roma: alcune osservazioni che farò in

---

[1] Esempi sicuri se ne trovano in ogni ramo dello *jus publicum*: p. es. qualifica alle magistrature (*l. Villia annalis*, 574/180) — sacerdozi (*l. Domitia*, 651-103; *l. Atia*, 691, 63) — concessione della cittadinanza (*l. Plautia Papiria*, 665/89) — ordinamento dei suffragi (*l. Sulpicia de novorum civium suffr.*, 666/88) — modo di votazione (le quattro leggi tabellarie) — leggi giudiziarie (*Semproniae, Livia*) — di provocazione (*Sempronia, Furia*) — leggi criminali (*l. Aufidia de ambitu*, 693/61; *l. Calpurnia de repetundis*, 605/149; *l. Appuleia*, 654/100 e *l. Varia*, 664/90 *de maiestate*) etc.: più numerosi ancora nel campo dei cosidetti *jussa specialia* (proroga o abrogazione di magistrature; concessione di onori, dispense, grazie; irrogazione di pene o istituzione di *quaestiones extraordinariae*, etc.) per tacere di tutte le leggi agrarie, coloniarie, frumentarie, *fenebres*, etc.

[2] V. Costa, *Storia del dir. rom. pubbl.*, pag. 84, e specialmente *Storia delle fonti*, pagg. 18-19. Che i plebisciti abbiano valore solo in base alla *l. Hortensia* come le leggi Sillane in base alla *l. Valeria* (Vassalli, *La plebe romana nella funzione legislativa*, in *Studi Senesi*, XXIV, 1907, pag. 131) è vero, ma non credo che questa cosiddetta delegazione del popolo alla plebe

seguito gioveranno per lo meno in parte a togliere le ragioni pratiche di quella preoccupazione. Quanto all'osservazione del Baviera che gli esempi di *leges imperfectae* e *minus quam perfectae* sono, tutti o quasi, sicuramente plebisciti è, a mio avviso, esatta, ed ha anche una notevole importanza: non però forse considerando il plebiscito nelle sue caratteristiche formali, in antitesi alla *lex*, ma considerando la posizione del plebiscito nel sistema delle fonti del diritto privato. Ma di ciò in seguito.

Il fatto che in alcuni rami della legislazione i plebisciti hanno una più notevole prevalenza non è peraltro privo di importanza. Tale è il caso delle leggi agrarie, tutte proposte da tribuni, salvo quelle del leggendario console Sp. Cassio e le due ultime di Cesare: e per queste è notevole come le fonti si mostrino meravigliate — e quasi scandolezzate — che il console si sia, direbbero quasi, abbassato ad una proposta che doveva esser l'affare di un tribuno qualunque: le tendenze democratiche e rivoluzionarie a cui quelle leggi sono di solito ispirate trovavano nei tribuni i loro interpreti naturali. E se anche nel campo del diritto privato, per quella scarsa parte che vi hanno i comizi, l'evoluzione è portata dalla plebe, la ragione non è sostanzialmente diversa. Giova infatti osservare fin d'ora che la scarsa e sporadica produzione legislativa in questo campo ha un carattere prettamente eccezionale: ognuna di quelle leggi rappresenta, qual più qual meno, uno strappo alla salda ed organica compagine dell'*jus civile*. Ora, attraverso l'incertezza delle notizie positive intorno alla condizione originaria della plebe, la tradizione attesta sicuramente che il sistema dell'*jus civile*, colle sue formole arcane e in balìa dell'interpretazione pontificale, era un monopolio patrizio: di qui l'interesse dei plebei di promuovere la determinazione di norme certe e stabili di diritto privato. È caratteristico che l'impulso alla codificazione viene dalla plebe: la tradizione attribuisce bensì la redazione delle XII tavole a decemviri patrizi, e le fa approvate dal *populus* nei comizi centuriati: ma essa riferisce pure, con lusso di particolari leggendari, i lunghi e ostinati tentativi da parte dei *tribuni plebis* per strappare al patriziato la nomina di quella commissione legislativa; e — sempre nella tradizione — questo movimento coincide a un dipresso appunto coll'epoca in cui la plebe comincia ad esercitare la sua attività

sembrano plebisciti anche le scarse leggi rogate dagli imperatori posteriori (cfr. Tac., *Ann.*, XI, 14): così, anche al tramonto dell'attività legislativa dei comizi, sembra che almeno nella forma non si voglia smentire una tradizione secolare ([1]).

3. — La caratteristica sostanziale della legislazione comiziale di diritto privato è la sua natura eccezionale. Essa risulta già dalla rilevata scarsità numerica delle leggi relative a questa materia: meglio assai risulta dall' esame intrinseco delle disposizioni: un rapido sguardo ai vari rami del diritto privato nei suoi istituti fondamentali ed alle varie fonti da cui ripetono l' origine e lo sviluppo è il modo più semplice e migliore per chiarire il concetto. Che gli istituti fondamentali del diritto privato — come quelli del diritto pubblico — abbiano la loro origine in quell' antichissimo fondo di tradizioni etico-giuridiche che — di fronte alle statuizioni positive — i Romani sogliono qualificare come derivanti dai *mores*, come l'*jus quod consensu receptum est*, è stato dianzi osservato: appunto lo sviluppo organico di quegli istituti adattantisi alle nuove funzioni rappresenta il più grandioso fenomeno evolutivo che la storia giuridica offre alle ricerche e alle meditazioni dello studioso.

L' organo normale, tipico, di quest' evoluzione fu la giurisprudenza: presso nessun altro popolo la scienza e la pratica dei giurisperiti ebbe un' influenza così profonda ed energica. Nella giurisprudenza, prima pontificale, poi laica, gli antichissimi istituti quiritari trovarono uno svolgimento graduale ed armonico: di pari passo col progresso civile della società romana, collo svilupparsi dell'attività commerciale, col complicarsi dei rapporti internazionali, la giurisprudenza con prodigiosa facoltà di adattamento elaborava il materiale antico pei nuovi bisogni. Accanto alla giurisprudenza sorge, come nuovo

---

([1]) Anche sull'evoluzione del diritto operata dal pretore esercita un certo influsso la legislazione, e si tratta di plebisciti. — La tradizione fa coincidere la istituzione della pretura colle leggi Licinie Sestie: è un plebiscito la *l. Plaetoria* (Censorin., *de die nat.*, 24) che diede ignote disposizioni al riguardo: probabilmente plebiscito la *l. Aebutia* che aperse al pretore un nuovo campo di attività: plebiscito la *l. Cornelia* del 687/67 che obbligò i pretori ad attenersi alle regole da essi proposte nell'editto (Ascon., pag. 58, Or. = 51, K. e S.).

organo di evoluzione giuridica, una magistratura nuova — il pretore, che avendo come funzione propria speciale la *jurisdictio* esercita un'influenza incalcolabile sul sistema del diritto. Fin dalla sua istituzione in misura a noi dubbiamente nota, e assai più largamente dopo che alla fine del VI o principio del VII secolo di Roma la *lex Aebutia* gli accordò nuove e più ampie facoltà [1], il pretore esercita quella triplice attività di aiuto, di integrazione, di correzione che i giureconsulti romani rilevano nettamente. Dove l'istituto civile è inadeguato allo scopo che deve raggiungere, il pretore provvede con mezzi propri ad assicurarne l'efficacia: dove presenta una lacuna, il pretore interviene a colmarla: dove la sua attuazione sarebbe dannosa, il pretore ne paralizza l'effetto: così, mediante il suo editto annuale, egli si mantiene al corrente colle nuove esigenze sociali e dall'inesauribile attività pretoria si svolge a poco a poco un sistema parallelo ed autonomo, l'*jus honorarium*, di cui pure — non meno che della elaborazione giurisprudenziale — ogni campo del diritto privato offre saggi grandiosi.

Di fronte all'attività di questi due organi, la parte che spetta in questo campo alla produzione legislativa è affatto secondaria, sia quanto al numero che quanto al contenuto: gli istituti fondamentali relativi alla famiglia, alla proprietà, alle obbligazioni, al testamento si sono svolti per opera della giurisprudenza e del pretore, e non ricevettero dai plebisciti altro che dei ritocchi, che sono in sostanza degli strappi, delle deviazioni dallo sviluppo normale [2].

---

[1] Fu osservato (GIRARD, *Nouvelles observations sur la date de la loi Aebutia*, in *Z. S. St.*, XXIX (1908), pag. 166 e seg.) che dopo la *l. Aebutia* è ancora più scarso il numero delle leggi di diritto privato: molte riforme sono compiute dall'editto per le quali prima sarebbe occorsa una legge.

[2] Trattando dell'intervento della legge comiziale a crear norme di diritto privato, si prescinde dall'intervento dei comizi (curiati) in materia d'arrogazione e di testamento. Formalmente si tratta qui pure di legge: le forme estrinseche (*trinundinum* — *rogatio* — votazione) si osservano per l'arrogazione come per qualunque legge comiziale (CIC., *de dom.*, 29, 77; GAI., 1, 19; GELL., 5, 19); e anche nel testamento *calatis comitiis* è verosimile che il popolo in origine votasse (MOMMSEN, *Röm. Forsch.*, 1, 270; *Droit publ.*, 6, 1, 363). Qui non si tratta dell'introduzione di norme giuridiche nuove, ma dell'esercizio da parte dello Stato di un supremo controllo nei due atti individuali più gravi per le loro conseguenze. Del resto il nostro concetto tecnico di legge non si può trasportare nel concetto e nella terminologia romana.

nelle quali non v'è argomento sicuro per scorgere delle leggi comiziali [1].

Nella vastissima materia delle obbligazioni e delle azioni la scarsità dell'opera legislativa è ancora più notevole di fronte alla multiforme produzione della giurisprudenza e del pretore. I comizi non intervengono che o per dettare norme penali o in occasione di speciali necessità economiche e sociali: al primo concetto risponde la *lex Aquilia*, al secondo da un lato la *lex Plaetoria* per salvaguardare i minori [2] e dall'altro la *lex Cincia* col nuovo e severo regime delle donazioni: in sostanza è lo stesso concetto economico che informa le leggi suntuarie e *de sponsu*, mentre a considerazioni democratiche si ispirano le leggi che riducono il tasso dell'usura. Se il divieto dell'*a. communi dividundo* contenuto in una *lex Licinia* si riferisce all'alienazione di quota fatta a un *potentior* [3], le ragioni che l'hanno ispirata sembrano essere analoghe.

Ancora preoccupazioni d'interesse pubblico ispirano — in materia successoria — le leggi che successivamente, in vario modo e con vari effetti, limitarono le liberalità per legato o donazione *mortis causa*. La libertà incondizionata di legare, riconosciuta fin dalle XII tavole, riceve da quelle leggi (*Furia-Voconia-Falcidia*) uno strappo gravissimo, reso necessario dalla viva preoccupazione di tener in piedi il testamento, evitando che l'*heres scriptus* non trovi convenienza ad accettare l'eredità [4]. Nel medesimo campo — per esaurire l'esame — la *lex Iunia Vellaea* (circa 781/18) elimina, in misura più larga che non i precedenti spunti giurisprudenziali, le rigide norme civili sulla rottura del testamento per sopravvenienza di *heredes sui*: riforma che, se fu largamente sorpassata nello sviluppo posteriore, rappresenta peraltro una profonda e grave innova-

---

(1) M. Voigt, *Die römische Baugesetze*, in *Berichte der kön. Sächs. Gesell. d. Wiss, Phil.-hist. Kl.*, LV (1903), pag. 180 e seg., identifica tre leggi, che colloca una verso la metà del VI secolo — una sotto Augusto — una sotto Nerone dopo l'incendio del 64.

(2) Cfr. anche una *l. Claudia de aere alieno filiorum familiarum*, 800/47, che precorse il SC. Macedoniano.

(3) Monnier, in *N. R. H.*, XXIV (1900), pag. 78.

(4) Gai., 2, 224; pr. I. 2, 22. La *l. Falcidia* aveva anche preoccupazioni fiscali.

zione [1]. Non occorre parlare della *lex Iulia de vicesima hereditatum* che è legge fiscale, nè giova insistere sull'oscura *lex Glitia* che, secondo l'opinione più accreditata, avrebbe un contenuto processuale [2].

Riassumendo, l'intervento della legislazione comiziale nel campo del diritto privato è ispirato esclusivamente a ragioni immediate di interesse pubblico. Si comprende perciò come si sia senz'altro sostenuto [3] che nell'antitesi romana tra *jus publicum* e *jus privatum* [4] tutte quelle leggi devono senz'altro assegnarsi al primo membro; il che è forse alquanto eccessivo [5], perchè col dar soverchio peso alle ragioni di interesse pubblico che concorrono colle private si corre rischio di rendere il concetto di *jus privatum* qualcosa di evanescente. Certo è ad ogni modo che, quante volte il magistrato interrogò i comizi legislativi in materia di diritto privato, non si trattò mai nè di formulare statuizioni fondamentali ed organiche, nè di secondare o accelerare l'evoluzione logica del diritto privato sulle sue basi tradizionali; si trattò invece sempre di parziali deviazioni, di strappi imposti da esigenze estrinseche allo sviluppo naturale dell'evoluzione [6].

A quest'eccezionalità dell'intervento comiziale nel campo

---

(1) Anche la norma per cui la disederazione dei postumi, se maschi, dev'essere nominativa (GAI., 2, 134) può essere indizio del ritegno con cui la riforma si è introdotta.

(2) Secondo EISELE (*Zur Querela inofficiosi*, in *Z. S. St.*, XV (1894), pag. 287 e seg.) avrebbe sottratto ai *Cviri* alcuni casi di *querela inofficiosi*, deferendoli a uno speciale tribunale di *VIIviri* (l. 7, 28, 31 D. 5, 2).

(3) PACCHIONI, *Corso di dir. rom.*, 1, 119.

(4) ULP., l. 1 § 4 D. 1, 1; § 4 I. 1, 1. Che l'*jus publicum* abbracci anche norme relative al diritto privato è opinione prevalente: cfr. GIRARD, *Manuale*, pag. 14, n. 2 [n. d. trad.]: per un concetto più ristretto è PEROZZI, *Istituz.*, I, 64. La complicata evoluzione terminologica sostenuta dal VOIGT (*Ueber die privatrechtlichen Rechtsgeschäfte des älteren römischen jus publicum*, in *Berichte der kön. Sächs. Gesell. d. Wiss., Phil. - hist. Kl.*, LV (1903), pag. 7 e seg.) non mi pare per nulla sicura.

(5) BAVIERA, *loc. cit.*, pag. 202.

(6) Questa particolarità di Roma, per cui lo sviluppo del diritto privato è sottratto di regola all'intervento diretto degli organi legislativi, ed ha nella giurisprudenza e nel pretore due organi propri, rappresenta senza dubbio un inestimabile vantaggio. Ridotto a casi affatto eccezionali l'intervento dei comizi, per loro natura troppo influenzati da ragioni politiche, il diritto privato si svolge in modo più uniforme, più graduale, più logico, e

del diritto privato parrebbe potersi muovere, dal punto di vista estrinseco, un'obbiezione fondamentale: le XII tavole e la legislazione augustea, con cui la produzione legislativa del diritto privato si apre e si chiude, non rappresentano statuizioni singole e sporadiche, bensì due complessi organici e grandiosi di norme che si riferiscono a interi rami fondamentali o a tutto quanto il diritto privato. Le prime sono, nella tradizione romana, la fonte del diritto per eccellenza (Liv., 3, 34, *fontes publici privatique juris*); le seconde, abbracciando buona parte del diritto matrimoniale e successorio (oltre le leggi sugli schiavi), sono un vasto corpo intorno a cui si svolge una gran parte dell'attività giurisprudenziale posteriore [1] e che merita, come le XII tavole, l'antonomastica designazione di *leges*. — Il valore di questa doppia obbiezione è più apparente che reale: essa può anzi servire a meglio chiarire, e per un certo verso a riconfermare la tesi.

Quanto alla legislazione d'Augusto sarebbe facile rispondere che mal si argomenta intorno ai rapporti normali e ordinari tra le varie fonti del diritto dalla produzione legislativa di un'epoca affatto anormale come è quella in cui la romanità, esausta da un periodo ininterrotto di guerre civili, affidò ad Augusto il còmpito di gettar le basi di una nuova e salda organizzazione famigliare e sociale. A me importa piuttosto rilevare il suo carattere intrinseco. Essa rappresenta il caso tipico di un sistema di leggi eccezionali, solo spiegate da quel complesso di circostanze che faceva sentire il bisogno di una

---

così più facilmente si conforma al mutarsi delle condizioni. Il diritto pubblico romano, che ha per base la *civitas*, per organo preminente l'assemblea cittadina, non potè andar di pari passo col progresso politico di Roma: di qui — come necessaria conseguenza — la crisi che determinò il sorgere del principato: il diritto privato continuò, dopo l'estinzione delle libertà politiche, il suo meraviglioso progresso, e trovò in sè, per virtù dei suoi organi, una facoltà di adattamento che, plasmandolo alle condizioni ed ai bisogni nuovi, gli permise di adempiere la sua missione civilizzatrice attraverso la storia. Non a torto, insigni giuristi desiderarono anche per il diritto odierno una analoga differenziazione di organi (Filangieri, Savigny, spec. Schrader, *L'editto pretorio dei romani adattato alle nostre circostanze, mezzo principale di riforma adeguata e perpetua del nostro diritto*).

[1] Cfr. i commentarii alla *l. Iulia et Papia Poppaea* di Mauricianus (libri 6); Marcellus (libri 6); Gaius (libri 15); Terentius Clemens (libri 20); Paulus (l. 10); Ulpianus (libri 20). Cfr. Ferrini, in *Rendic. del R. Istit. Lombardo di Sc. e Lett.*, 1901, pag. 303 e seg., 394 e seg.

riforma radicale. La nuova legislazione matrimoniale, con l'obbligo al matrimonio entro determinati periodi di vita, con le pene dei celibi e degli orbi e i corrispondenti premi per i padri e le madri di prole numerosa, col sistema fiscale e delatorio da essa introdotto per assicurarsi esecuzione, rappresenta — intrinsecamente considerata — una fra le più tiranniche ed arbitrarie legislazioni di diritto privato che la storia ci faccia conoscere; e il radicale sconvolgimento da essa portato in tema di diritto successorio doveva ben più che a noi ai Romani parere una formidabile e ripugnante innovazione ad un sistema vetusto che i precedenti plebisciti non avevano intaccato che con statuizioni parziali.

La difficoltà che provò Augusto [1] per strappare ai comizi l'approvazione della sua legge, la fecondità con cui si escogitarono e si attuarono i più svariati ripieghi per eluderla, mostra come queste disposizioni per la coscienza pubblica rappresentavano, come erano realmente, un'anomalia mostruosa. E in sostanza non è a dire diversamente dell'altro lato di questa legislazione, relativo al regime delle manomissioni. La libertà assoluta del *pater familias* di manomettere gli schiavi con piena efficacia giuridica era connaturata all'intima organizzazione della famiglia romana: e questa originaria libertà non aveva avuto nel corso dell'evoluzione che uno sviluppo sempre più liberale, in quanto il pretore, esplicando la sua attività integratrice, aveva, col decadere delle forme quiritarie della manomissione, assicurato una tutela anche alle manomissioni non formali. Mai lo Stato non aveva pensato di invadere la sfera dell'autonomia famigliare al punto di limitare nel *paterfamilias* l'esercizio di quel diritto [2]. Solo in via amministrativa provvedevano i censori ad attenuare gli effetti dannosi col fare ai liberti una posizione inferiore riguardo all'esercizio dell'*jus suffragii*; ma — pure in questa materia dei suffragi — la legislazione comiziale intervenne sempre nel senso più liberale [3].

---

(1) SUET., *Aug.*, 34.

(2) Tale non è, come si è detto, la portata della *l. Manlia de vicesima manumissionum*.

(3) Delle leggi note che regolarono il suffragio dei libertini, sei (*Terentia*, 565/189; *Sulpicia*, 666/88; *Papiria*, 670/84; *Manilia* 687/67; *Manlia ?*, 696/58; *Clodia ?*, 701/53) sono in tal senso: una sola (*l. Aemilia*, 639/115) incerta.

Soltanto la suprema preoccupazione di salvare la romanità dall'imminente pericolo di corruzione indusse Augusto a promuovere le radicali riforme delle *leges Fufia Caninia* (1) e *Aelia Sentia* (2).

Quanto alle XII tavole l'obbiezione può sembrare più grave. E per converso può sembrare che le considerazioni dianzi esposte sul carattere eccezionale e sporadico dell'intervento legislativo nel campo del diritto privato siano un argomento per quanti seguendo l'ipotesi radicale del Lambert negano alle XII tavole il carattere d'opera legislativa. Di fronte alla scarsità, alla timidità con cui l'attività comiziale interviene in quel campo, come ammettere — fin dagli albori dell'epoca storica — un sistema complesso ed organico di legislazione privata? Agli argomenti storici e filologici addotti d'ogni parte contro la tradizione sembra aggiungersi quest'altro: essere più consono al sistema romano delle fonti vedere nelle XII tavole una compilazione di antiche norme, aventi origine nei *mores* ed elaborate dalla prassi pontificale, una raccolta insomma di *ius civile* nel suo significato più genuino e tecnico (3).

Io credo che induzioni di questo genere siano fallaci. Il carattere organico della legislazione decemvirale è, press'a poco

---

(1) Di *L. Caninius Gallus* e *C. Fufius Geminus*, *coss.* 752/2, coppia rivelata da un'iscrizione scoperta nel 1906 a Roma (cfr. GATTI, *La vera data della l. Fufia Caninia rivelata da un'iscrizione*, in *Bull. dell'Istit. di dir. rom.*, XVIII, 115).

(2) Di *S. Aelius Catus* e *C. Sentius Saturninus*, *coss.* 757/4. Mentre le preoccupazioni sociali imponevano quelle leggi eccezionali, un'altra legge di cui non è sicuro il nome nè la data (*l. Iunia* [*Norbana*], 772/19 ?) diede un assetto definitivo al regime delle manomissioni non formali.

(3) Tale è il tipo delle disposizioni conservate, specialmente da Dionigi d'Alicarnasso, sotto il nome di leggi regie: esse infatti, a parte gli elementi estrinseci che denotano la loro redazione relativamente recente, hanno intrinsecamente il carattere di norme tradizionali di tipo religioso formulate dalla giurisprudenza pontificale: una loro sottoposizione ai comizi sarebbe anche intrinsecamente assurda. Per le *leges regiae* e la loro raccolta, che costituisce l'*jus Papirianum* (l. 2 §§ 2-7 D. 1, 2), cfr. spec. GIRARD, *Textes de droit romain*, 1903, pag. 8, e la bibliografia ivi citata: inoltre LAMBERT, in *Mélanges Appleton*, 1903, pag. 555; ZOCCO-ROSA, *Ius civile papirianum*, in *Riv. It. per le sc. giur.*, XXXIX (1905), pag. 73 e seg.; BAVIERA, *I monumenta di Manilio e l'jus papirianum*, in *Arch. giur.*, LXXI, pag. 255 e seg. = *Scr. giur.* 1, 37; COSTA, *Storia delle fonti del dir. rom.*, pag. 2. Le cinquanta leggi che Servio Tullio avrebbe fatto votare ai comizi sui contratti e i delitti sono una mera invenzione.

come il suo preteso carattere civile e progressivo, un'illusione dovuta principalmente al fatto che noi parliamo e discutiamo delle XII tavole sotto l'impressione di quanto ne dicono gli scrittori della tarda epoca repubblicana o dell'impero, Cicerone particolarmente e Tito Livio, i quali, per quell'orgoglio nazionale che è tra i Romani caratteristico, celebrano in quella vetusta opera legislativa la fonte di tutto il diritto, la base di ogni dottrina giuridica [1]. In realtà l'esame diretto e spassionato delle disposizioni delle dodici tavole, che — come a ragione fu osservato — si possono ritenere conservate nella quasi totalità [2], non dura fatica a sfatare quella grandiosa illusione: come il preteso carattere civile cede il posto a un tipo di legislazione abbastanza barbarico, così, in luogo d'un carattere organico e sistematico, si rivela nient'altro che una serie mal connessa di norme speciali.

Formalmente sembra mancare un vero ordinamento sistematico [3]: sostanzialmente, come in genere nelle legislazioni primitive, le norme di procedura e il diritto penale hanno la parte preponderante, e larga parte hanno le norme di polizia ispirate da preoccupazioni edilizie o sanitarie, o più forse da ragioni religiose. Le disposizioni relative veramente al diritto privato si riducono a poca cosa: anzitutto gli istituti più caratteristici e fondamentali dell'*jus civile* nelle XII tavole non sono regolati ma semplicemente presupposti: invano si cercherebbe di trarre dalle XII tavole un disegno sia pure sommario del diritto privato di Roma primitiva, i principî fondamentali che reggono la famiglia, la proprietà, la successione.

La patria potestà è ricordata solo per limitare a tre volte

---

(1) Liv., 3, 34: *fons publici privatique iuris*; Cic., *de or.*, 1, 43: *totam civilem scientiam.*

(2) La scoperta delle Istituzioni di Gaio, in cui pure alle XII tavole è fatta una parte relativamente larga, aggiunse ben poco alle nostre cognizioni precedenti.

(3) Le due ultime tavole sarebbero, stando alla tradizione, una appendice con norme eterogenee (calendario, Macrob., *Sat.*, 1, 13, 21; *jus connubii*, Cic., *de rep.*, 2, 36). I tentativi di ricostruzione (Dirksen, Voigt, Schöll, Nikolski) sono basati specialmente sull'ordine dei commentari di Gaio: criterio certo poco preciso (cfr. Girard, *Textes*, pag. 11) ma almeno largamente approssimativo.

altri vi è senza dubbio una diversità, se non nella sostanza almeno nell'atteggiamento del concetto. Le varie opinioni emesse al riguardo coincidono per lo più, con formulazioni più o meno felici ([1]), nello stesso pensiero: *jus* rappresenta l'essenza del diritto nel suo complesso, *lex* rappresenta la norma nella sua origine concreta e nei suoi termini espressi; *jus* è il sistema giurìdico come tale, *lex* la statuizione positiva speciale che per soddisfare a bisogni nuovi viene ad aggiungersi al corpo preesistente ([2]). La distinzione ha riscontri anche in altri diritti: tipica nel diritto inglese l'antitesi tra il diritto comune *(common law)* e il diritto statutario *(statute law)* ([3]). Dalle considerazioni dianzi svolte riesce palese che il campo in cui quest'antitesi concettuale deve manifestarsi più saliente è quello del diritto privato, perchè ivi appunto, a differenza del diritto pubblico, la *lex* ha, di fronte alle norme di diversa origine, una parte più limitata. Tutto il complesso organico del diritto privato romano, i suoi istituti fondamentali, il suo svolgimento logico, è, come si è detto, quasi completamente al di fuori di ogni diretta ingerenza legislativa; è la evoluzione e l'elaborazione di un patrimonio giuridico primitivo: ora appunto, come già era stato intravisto ([4]) e come recentemente fu meglio chiarito dall'Ehrlich ([5]), a questo complesso di istituti si applica

---

καλλίστῳ τε νόμῳ. Per esempi letterari cfr. specialmente MAY, *Sur quelques exemples de gèmination juridique dans les auteurs littèraires latins*, in *Mèlanges Gèrardin*, 1907, pag. 402 e seg.

([1]) Per la critica delle opinioni divergenti (KUNTZE, *Krit. Ueberschau*, 2, 189, *lex* = elemento patrizio, *jus* = elemento plebeo; HUSCHKE, in *Z. R. G.*, 7, 168, *jus* = diritto anteriore alle XII tavole; KARLOWA, *Röm. Civilproc.*, pag. 9, *lex* = il diritto elaborato dai pontefici, *jus* = quello che si svolge dalla giurisdizione), cfr. MITTEIS, *Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, 1, pag. 31.

([2]) MOMMSEN, *Droit public*, 6, 1, pag. 353; cfr. LAMBERT, in *Mèlanges Appleton*, 1903, pagg. 553 e 558.

([3]) Cfr. BOUTMY, *Psychologie politique du peuple anglais*, p. 255: " La " *statute law* " .... n'est que la branche cadette d'une famille où la jurisprudence et les usages continuent à figurer près d'elle, avec une dignité supérieure sinon avec une autorité égale ".

([4]) Per es., dall'HUGO, *Storia del dir. rom.*, tr. Arlia, Napoli, 1856, pagina 164, citato in PACCHIONI, *Corso*, 1, 156, n. 1.

([5]) *Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen*, 1: *Das jus civile, jus publicum, jus privatum*, Berlin, 1902.

dai romani il termine di *jus civile* nel suo significato più ristretto e più specifico: così Pomponio, attingendo probabilmente da Varrone (l. 2 § 12 D. 1, 2): *est proprium jus civile quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* (¹). L'antitesi originaria sembra essere appunto tra *jus civile* e *lex*, tra *civilis* e *legitimus* (²). Così, per limitarmi ad esempii ciceroniani che desumo dal May (³): Cic., *Orator*, 34, 120: *quid est turpius quam legitimarum et civilium controversiarum patrocinia suscipere, cum sis legum et civilis iuris ignarus?*; *de off.*, 1, 16, 51: *legibus et iure civili*; 3, 17, 69: *aut lege sanciri aut iure civili*; *de legibus*, 1, 21, 56: *civilis iuris et legum*; *de orat.*, 1, 5, 15: *legum ac iuris civilis scientia*; 1, 34, 159: *perdiscendum ius civile, cognoscendae leges*; 1, 43, 193: *iure civili ac legibus*; 1, 10, 40: *ignarum legum, rudem in iure civili* (⁴).

Conforme all'esposto concetto di *jus* e *lex*, l'antitesi non è tanto di correlazione quanto di subordinazione: la *lex* è fonte anch'essa di diritto, perchè il popolo col suo *jussus* appunto non fa se non acconsentire a che la statuizione nuova diventi *jus*, ossia si aggiunga al patrimonio giuridico tradizionale: ma come fonte secondaria ed eccezionale si colloca concettualmente

---

(¹) Cfr. GAI., 3, 82; pr. I. 3, 10: *jus quod consensu receptum est.*

(²) Così talora anche *justus* in antitesi a *legitimus*: cfr. *justa aetas* (l. 16 D. 49, 14) la pubertà: *legitima aetas* i 25 anni della *l. Plaetoria* (l. 32 § 2 D. 26, 2; 1 pr. D. 27, 7; 20 § 1 D. 34, 3; 41 pr. D. 46, 1; 2 C. Th. 8, 12). Quanto all'uso di *legitimae nuptiae*, *l. liberi*, il MITTEIS (*op. cit.*, pag. 37, n. 23), ripudiando in base a *tab. Salp.*, c. 21, l'opinione dell'EHRLICH (*op. cit.*, pag. 55) che lo riferisce alla *l. Iulia et P. Poppaea*, avanza dubitativamente l'ipotesi di un influsso di una *lex* antica, forse il plebiscito Canuleio. *Legitimus* acquista in seguito un significato più largo in antitesi a *honorarius* (cfr. BONFANTE, *Dir. rom.*, pag. 118), per acquistarne poi uno anche più generico. In alcuni casi (p. es. *legitimum tempus*, etc.) è certo trattarsi per lo più di un'interpolazione. Per l'antitesi tra *jus praetorium* e *jus legitimum*, cfr. specialmente GAI., 4, 34. 76. 110. 111. 118.

(³) *Loc. cit.*, pag. 409-410.

(⁴) L'ultimo testo si presta, anche linguisticamente, a dare una conferma all'antitesi accennata: la *lex* è una norma o una serie di norme concrete, di articoli che bisogna sapere materialmente: quindi *ignarus* chi non la sa: l'*jus civile*, come complesso, più che di norme staccate, di criteri generali ed organici richiede, più che *cognizione* in senso stretto, una coltura, un senso, un tecnicismo giuridico di cui chi manca è *rudis*.

in antitesi colla fonte normale [1]. In questo sembra a me inesatta l'opinione dell'Erman [2] il quale, ponendosi il problema da quando il diritto legislativo e il diritto giurisprudenziale siano stati riassunti in un concetto unico, che si è poi designato colla qualifica di *jus civile* in senso più largo, crede che ciò sia avvenuto fin da quando fu riconosciuta la *lex* come fonte di diritto, ossia fin dalle XII tavole, per chi ne ammette l'autenticità [3]: con ciò si esaurisce praticamente l'antitesi sopra accennata, riportandola ad una fase preistorica. Invece la necessità di riassumere quelle due fonti, l'*jus quod consensu receptum est* (= *j. civile*) e l'*jus* che ha sua base nell'*jussus populi* (= *lex*, *j. legitimum*), in un concetto unico e di formularlo per conseguenza con un'espressione unica — poichè qui, come in tante questioni, mal si può scindere il lato concettuale dal lato terminologico — non può esser sorta se non quando si cominciò ad avere una terza nuova fonte di diritto con caratteri propri, in antitesi alla quale le due preesistenti si trovarono unite da caratteri comuni. La nuova fonte fu l'Editto del pretore: la nuova e più profonda antitesi tra il diritto costituito, trovi esso la fonte nelle istituzioni primitive o nelle deliberazioni comiziali, e questo diritto nuovo che il pretore viene creando, con mezzi propri e con efficacia propria, fece necessariamente attenuare l'antitesi primitiva e per lo più, di fronte all'*jus praetorium* o *j. honorarium*, non si ebbe che un membro solo, l'*jus civile* in senso lato. E qui meritamente l'Erman [4] accagiona l'Ehrlich di avere trascurato questo secondo e più ampio significato di *jus civile* [5] in cui si comprende anche la *lex* in antitesi alle creazioni pretorie, e soprattutto di collocare l'origine di questa nuova antitesi in un'epoca

---

(1) Cfr. Cic., *pro Balb.*, 8, 21; cfr. *in Verr.*, 2, 1, 41; *pro Caec.*, 73 — 75: *leges de jure civili* = leggi che riguardano, che intaccano, che modificano l'*jus civile*.

(2) *Recht und Praetor*, in *Z. S. St.*, XXV, 1904, pag. 321.

(3) Anzi *lex publica*, detto genericamente, sono per lo più le XII tavole: cfr. specialmente Mommsen, Δωδεκάδελτος, in *Mél. Boissier*, 1 e seg.

(4) In *Z. S. St.*, XXIV, 1913, pag. 422 e seg.; replica di Ehrlich, in *Grünhut's Ztschr. f. Priv. - und öff. Recht*, XXXI, 1904, pag. 331 e seg.; di nuovo Erman, in *Z. S. St.*, XXV, pag. 316 e seg., e Ehrlich, *Grünhut's Ztschr.*, XXXII, pag. 599 e seg.

(5) *Communi nomine*, Pomponius, l. 2 § 5 D. 1, 2.

troppo recente. Non già solo al tempo di Scevola, ma in giuristi anteriori (1) e perfino in Cicerone (2) di fronte al diritto pretorio si qualifica come *jus civile* in senso largo tanto l'*jus quod ex consensu receptum est* quanto l'*jus legitimum* basato sulle XII tavole e le leggi posteriori. È questo il dualismo di prammatica nel diritto privato dell'età imperiale (3): il che non toglie che, sia prima che dopo di Scevola, continui sporadicamente, specie nel campo delle azioni, la tripartizione completa (*actio honoraria — a. legitima — a. juris civilis*) (4): è naturale che, di fronte all'importanza non solo concettuale ma pratica della distinzione tra *jus civile* in senso lato e *jus praetorium*, l'antitesi prima tra *jus civile* e *jus legitimum* perda valore, tanto più che essa nell'impero, da cui le fonti giuridiche provengono, si riduce a non aver più come base che un lontano ricordo storico. La legge comiziale ha cessato, col principio dell'impero, di essere fonte di diritto: le antiche leggi repubblicane e quelle dell'età augustea sotto l'influsso della giurisprudenza, che appunto in quell'epoca comincia ad assumere un carattere sistematico, si amalgamano per così dire nel complesso delle fonti *juris civilis* e attraverso quest'elaborazione perdono ogni ragione d'antitesi colle altre norme di origine tradizionale che costituiscono l'ossatura del sistema.

La riprova di questo sviluppo è la fase ulteriore di questo processo assimilativo che si delinea già prima della fine dell'età classica riguardo al diritto pretorio. La codificazione dell'Editto sotto Adriano gli toglie quella che era stata la sua caratteristica più singolare di fronte alle altre fonti del diritto privato, e se la sopravvivenza pratica di una serie di particolarità, specie processuali, impedisce un'assimilazione completa,

---

(1) POMPONIO, l. 2 § 10 D. 1, 2 e 27 D. 50, 17 (corrotto?); GAI., 4, 112; PAPINIANO, l. 7 pr. e § 1 D. 1, 1; ULPIANO, 1 § 8, 3 § 1 D. 13, 5.

(2) CIC., *pro Caecina*, 15, 34: "*nam quid agas mecum ex jure civili ac praetorio non habes?*". Un senso affatto generico ha *jus civile* nel noto passo di CICERONE, *Topica*, 5, 28: "*ius civile id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, (iuris)peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistat*".

(3) Cfr. WLASSAK, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen Juristen* (pag. 1-96, *Der Rechtsdualismus in der Kaiserzeit*).

(4) Vedi esempi in ERMAN, *Z. S. St.*, XXV, pag. 327 e seg.

la giurisprudenza, resasi padrona anche di questa fonte, la svolge e la elabora in modo che intorno allo schema edittale si forma un intero corpo organico, il sistema del diritto pretorio, complemento necessario al sistema dell'*jus civile* sulla base di Sabino e di Q. Mucio. Ora appunto, dopo il tramonto dell'età classica, nel periodo romano-ellenico, risorge il binomio *jus* e *lex*. Il valore dei termini è mutato [1], ma il concetto informatore dell'antitesi è ancora lo stesso: l'antitesi cioè tra la massa del diritto preesistente e le disposizioni speciali nuove. L'*jus antiquum* è tutto il complesso del diritto — qualunque ne sia l'origine, o nella prisca consuetudine, o nelle leggi comiziali, o nell'Editto del pretore, o nei senato-consulti a cui si è finito per riconoscere efficacia di legge — che la elaborazione de' giureconsulti imperiali ha tramandato: *leges* sono la nuova fonte del diritto, ossia le *constitutiones* degli imperatori: tale è il valore dei due termini fino a Giustiniano [2].

Forse l'aver rilevato il carattere eccezionale della *lex* tra le fonti del diritto privato romano può contribuire almeno in parte all'intelligenza di un punto della teoria delle fonti che è fra i più disputati e di cui le varie soluzioni proposte non riescono ad appagare completamente. È la famosa distinzione delle leggi in *imperfectae, minus quam perfectae* e *perfectae*, posta esplicitamente in un unico testo lacunoso di Ulpiano [3] e limitatamente alle *leges imperfectae* accennata da Macrobio [4]. Si

---

[1] Anche in *civilis* è svanito l'antico significato: non è più l'antitesi specifica con *legitimus*, e neppure quella più larga con *honorarius*: come non è neppure l'altra antitesi classica, che muove da un diverso punto di vista, tra *civilis* e *naturalis*. Nelle costituzioni giustinianee (cfr. il Vocabolario del LONGO, in *Bull. dell'Istit. di dir. rom.*, X, 1898), *civilis* è quasi sempre in antitesi con *ecclesiasticus*, o con *militaris*, o con *crimen*: è ormai il significato che gli è rimasto nel linguaggio forense moderno.

[2] Cfr. l. 25 C. Th. 11, 13; *Nov. Valent.*, 31, 1 § 5; *Consult. vet. jurisc.*, 6, 2; 7, 2; *const. Deo auctore*, §§ 9, 11: *Pragm. sanct.*, c. 11; vedi KRÜGER, *Histoire des sources*, pag. 347. Sono pure caratteristici il *commonitorium* della *l. romana Wisigothorum* e le *interpretationes* al C. Th. 3, 13, 2 (cfr. C. Greg., 2, 21), in cui la prosecuzione della medesima antitesi tra l'antico e il nuovo fa entrare le costituzioni imperiali nel campo dell'*jus antiquum* di fronte alle fonti novissime.

[3] ULP., *Reg.*, 1 e 2.

[4] MACROB., *de somn. Scip.*, 2, 17. Si ammette generalmente che la tripartizione sia opera della tarda giurisprudenza imperiale e che rimase abolita dalla costituzione di Teodosio II (l. 5 C. 1, 14) del 439.

può dire che regni l'accordo per quanto riguarda i caratteri distintivi di queste tre categorie: *perfectae* sono le leggi che, vietando un determinato atto, lo dichiarano nullo qualora venga compiuto; *minus quam perfectae* quelle che comminano una pena al trasgressore ma non dichiarano nullo l'atto; *imperfectae* quelle che non comminano nessuna sanzione [1]. Un quarto membro, le *leges plus quam perfectae*, che, oltre al dichiarare l'atto nullo, irrogano anche una pena, non ha nelle fonti basi sicure. Ma è assai controverso quali leggi siano da assegnarsi alle singole categorie; più controverso ancora è il nocciolo della questione, ossia il modo con cui spiegare questa distinzione caratteristica. Si ritiene a ragione che la tripartizione rappresenti -- in generale — tre fasi di uno sviluppo progressivo: la *lex imperfecta* rappresenta il tipo più antico, la *minus quam perfecta* uno stadio di transizione, la *perfecta* il punto d'arrivo dell'evoluzione.

Un'opinione diffusa scorge nell'esistenza di *leges non perfectae* una prova del rispetto che aveva l'antica società romana per i diritti individuali, che sarebbero stati menomati da una sanzione completa ed efficace [2]; ma venne giustamente osservato [3] che ogni legislazione positiva suppone sempre e necessariamente una limitazione dei diritti individuali.

L'ipotesi a cui accenna fra noi recentemente il Costa [4], per cui questo progressivo rafforzamento della *sanctio* dipende « dal decadimento nel senso civile, il quale in antico doveva bastare di per se stesso a guarentire alla legge valore ed osservanza, senza bisogno di una *sanctio* appostavi », mi sembra rispecchiare un concetto forse troppo ideale delle condizioni dell'antica società romana.

Neppure sembra sufficiente l'ipotesi del Senn [5], a cui è

---

(1) Cfr. SAVIGNY, *System*, 4, pag. 550; KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, 1, pag. 428. A parte la questione dei rimedi che — pure nel regime delle *leges imperfectae* — possono competere.

(2) HUSCHKE, *Nexum*, pag. 120; *Multa*, pag. 86; WINDSCHEID, *Pandekten*, § 56.

(3) KRÜGER, *Histoire des sources*, pag. 25.

(4) *Storia delle fonti*, pag. 41, n. 3.

(5) *Leges perfectae, minus quam perfectae, imperfectae*, Paris, 1902. Cfr., in senso conforme, GIRARD, *Nouvelles observations sur la date de la loi Aebutia*, in *Z. S. St.*, XXIX, 1908, pag. 118, 134. Il difetto fondamentale della

dovuto lo studio più ampio sull'argomento, il quale mette in correlazione lo sviluppo rappresentato da quei tre termini coi nuovi poteri che la *lex Aebutia* ha accordato al pretore. Che il pretore sia l'organo direttamente incaricato della tutela del diritto, e che quindi ogni ampliamento dei suoi poteri assicuri una più efficace applicazione delle leggi, nessuno ne dubita: ma la tripartizione in parola, quale è esposta dalle fonti, rappresenta non tre gradi diversi di efficacia che possa avere la legge per opera di chi è chiamato ad applicarla, ma tre diversi tipi di legge intrinsecamente caratterizzati dalla diversità della *sanctio* in esse contenuta.

Meglio si mette in rilievo [1] il carattere contrattuale della primitiva *lex* romana; il concetto di un accordo tra i vari e non ancora ben fusi elementi dello Stato esclude di per sè la possibilità di una sanzione efficace. Ma questi concetti trovano la loro sede nel campo della preistoria o ai primi inizi dell'età storica e mal giovano a spiegare la persistenza di leggi non *perfectae* ancora nel VI e VII secolo della repubblica, ossia nel pieno fiore dello sviluppo costituzionale e legislativo di

---

teoria del SENN è appunto — a mio avviso — quello di dare troppo esclusiva importanza all'attività del pretore in rapporto a questa distinzione delle *leges*. Anche ammesso col GIRARD che la facoltà di *denegare actionem* e di concedere l'*exceptio* non risalga assolutamente al di là della *l. Aebutia*, non mi pare si possa negare la possibilità di una *l. perfecta* nel periodo delle *legis actiones*: in concreto, il SENN stesso riconosce essere tale la *l. Voconia* e la ragione da lui data (pag. 105) della impossibilità di una sanzione diversa non è — dal suo punto di vista — molto felice. Nel concetto del SENN pare che la tripartizione sia fatta dai giuristi in base alle risultanze pratiche, indipendentemente dal tenore obbiettivo e formale della legge: così p. es. nella *l. minus quam perfecta* non c'è — secondo lui (pag. 70 e seg.) — una pena comminata *a priori* dalla legge, ma essa risulta praticamente dalla *poena temere litigantium* che (nella *l. Furia de sponsu* e nella *testamentaria*) raggiunge il quadruplo in virtù della ingegnosa interpretazione della *manus iniectio pro iudicato*: così — per conseguenza —, se il convenuto non fa difficoltà a pagare, la pena non interviene e quindi la *lex* non è più *m. q. p.* (pag. 85). Ma quando riconosce (pag. 125) che nelle *leges imp.* o *m. q. p.* il rimedio dell'*exceptio* concesso dal pretore non è che un ripiego di fronte alla nullità *ipso iure* comminata dalle *l. perfectae*, il SENN stesso ammette implicitamente che le tre categorie sono qualche cosa di intrinsecamente distinto.

(1) BAVIERA, *loc. cit.*, pag. 209.

Roma [1]; lo stesso dicasi dell'opinione dell'Huvelin [2] che si richiama alla prisca sanzione della *consecratio*.

Io credo che nell'esaminare i casi sicuri e dubbi di *leges imperfectae* o *minus quam perfectae* giovi tener presente non solo la loro natura formale ma specialmente le materie a cui si riferiscono.

Logicamente — a mio avviso — non ci sarebbe ragione di restringere l'applicabilità della tricotomia ad un limitato gruppo di leggi: in tutte le leggi che vietano un determinato atto giuridico o lo subordinano a determinate condizioni è sempre concepibile la clausola che dichiari nullo ed improduttivo d'effetti l'atto compiuto. Certo vi sono numerose categorie di leggi a cui la tripartizione è assolutamente inapplicabile, quali in genere tutte le cosiddette leggi formali che non hanno come contenuto una norma giuridica: ma nulla vieta di concepire una legge *imperfecta* o *minus quam perfecta* in materia di diritto pubblico; per esempio una legge può vietare al magistrato determinati atti senza dichiarare la eventuale nullità, o magari limitandosi ad irrogare una multa se le si contravviene. Ma l'opinione dominante [3] che limita la tripartizione al campo del diritto privato, se teoricamente può sembrare unilaterale, ha in suo favore le fonti: effettivamente gli esempi sicuri di leggi non *perfectae* sono di diritto privato [4], e al diritto privato sembra riferirsi esclusivamente Ulpiano nella sua formulazione. Questa limitazione sembra avere una ragione sostanziale: la legge — o per meglio dire plebiscito — è fonte scarsa

---

(1) Anche il MITTEIS (*op. cit.*, 1, 248) è d'opinione che quelle categorie siano un indice della inferiorità dei plebisciti e all'obbiezione analoga a quella a cui s'accenna nel testo risponde — dubitivamente peraltro — che può trattarsi del perseverare dello stile legislativo antico, anteriore all'*exaequatio*. Il che mi pare difficile.

(2) *Les tablettes magiques et le droit romain*, in *Annales internat. d'histoire*, 1902, parte II, pag. 31, n. 1.

(3) KARLOWA, *loc. cit.*; PACCHIONI, *op. cit.*, 1, pag. 112, n. 2; SENN, *op. cit.*, pag. 2, n. 2.

(4) L'esempio tipico di *l. imperfecta* è la *l. Cincia de donis et muneribus*; di *l. minus quam perfecta* la *l. Furia testamentaria* (ULP., *loc. cit.*). Si inclina a ritenere *imperfecta* anche la *l. Publicia de cereis*, 545, 209 (?), che, quantunque annoverata tra le leggi suntuarie, è ispirata a concetti analoghi alla *l. Cincia* (SENN, pag. 53); fra le *minus quam perfectae*, dubitativamente, si

e anormale di diritto privato, e rappresenta uno strappo, una deviazione delle norme civili consuetudinarie [1]. Il rispetto per la tradizione di questo *jus quod consensu receptum est* come rendeva affatto eccezionale l'intervento della legislazione comiziale così sembra influisse anche nel misurarne la portata. Gravi ragioni d'interesse pubblico potevano indurre il senato a preparare, il magistrato a proporre e il popolo ad approvare una legge che derogava ai principî fondamentali ed inconcussi del sistema del diritto privato, per esempio alla libertà assoluta del *pater familias* di disporre del suo patrimonio: ma stabilita la massima nuova non si andava oltre. Al più si arrivava a comminare una sanzione penale contro chi avesse violato i li-

---

annovera la *l. Plaetoria de circumscriptione adolescentium* (cfr. FADDA, *Azione popolare*, pag. 27: secondo SENN, pag. 67, è *imperfecta*) e la *l. Voconia* nella parte che limita i legati (v. contro SENN, pag. 113). Come esempi di *leges perfectae* si sogliono addurre la *l. Aelia Sentia* (GAI., 1, 36) e la *Fufia Caninia* (GAI., 1, 46): si aggiunge la *l. Voconia* nella parte relativa all'eredità delle donne (SENN, pag. 190 e seg.), la *Falcidia, Iulia de fundo dotali* e quella *(de maritandis ordinibus?)* che vieta le donazioni tra coniugi. Cfr. anche *l. (data) col. Genetivae*, c. 82. Nell'impero alcune *leges non perfectae* furono rese *perfectae* con senatoconsulti (cfr. PAUL., 16 pr. D. 23, 2). Più disputata è l'assegnazione ai vari gruppi di alcune fra le travagliate *leges de sponsu*: si reputa dal SENN, pag. 117, *perfecta* la *l. Cornelia de sponsu*, ma il testo relativo (GAI., 3, 124) è lacunoso; *minus quam perfecta* la *l. Furia de sponsu* nella parte relativa alla divisione (SENN, pag. 72 e seg., v. però contro APPLETON, *Nouvelles observations sur la loi Furia de sponsu*, in *Mélanges Gérardin*, pag. 6, n. 3). La tricotomia trova forse applicazione anche in qualcuna delle *leges fenebres*: sarebbe (GIRARD, *Manuale*, pag. 950, n. 5) *minus quam perfecta* la *l. Marcia de feneratoribus* (cfr. SENN, pag. 98); *imperfecta*, forse, la *l. Genucia de feneratione* (SENN, pag. 53). Fuori di questi gruppi non si citano se non le due *leges Calpurnia* e *Iunia de repetundis* (*imperfectae*, SENN, pag. 47 e seg.): esse formalmente sono leggi penali in quanto istituiscono un giudizio davanti a una *quaestio*; ma intrinsecamente (cfr. MOMMSEN, *Droit pènal*, 3, 256) si tratta di un procedimento di natura civile *(legis actio sacramento)*. — Se norme con imperfetta sanzione si trovassero nelle XII tavole sarebbe oltremodo interessante conoscere, ma è affatto incerto (MITTEIS, *loc. cit.*, 1, pag. 247, n. 47). Sulla norma relativa alle usure vedi SENN, pag. 7 e seg.: ma nulla si può affermare con sufficiente sicurezza.

[1] Cfr., in senso analogo, LAMBERT (*L'histoire traditionnelle des XII tables etc.*, estratto da *Mèlanges Appleton*, 1903, pag. 15); ma egli dà troppo rilievo al carattere sacro delle norme, che la giurisprudenza profana si limita per lungo tempo a girare e paralizzare indirettamente.

miti solennemente imposti dal plebiscito, ma a dichiarare nulli ed improduttivi di effetti atti che secondo l'*jus civile* tutti sentivano essere perfettamente validi, non si arrivava. La *lex Cincia* vuol limitare gli abusi delle eccessive donazioni: ma quando una donazione sia fatta nelle debite forme civili, anche se eccede la misura, non è per questo meno valida; la *lex Furia* mira ad assicurare una sufficiente quota patrimoniale all'erede limitando l'ammontare dei legati, ed ha già abbastanza forza per punire nella misura del quadruplo chi riceve un legato di somma superiore: ma dichiarare quel legato nullo sarebbe alla rigida coscienza giuridica del tempo parso impossibile, di fronte al solenne riconoscimento della incondizionata libertà di legare: « *pater familias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto* ». Ancora, l'*jus civile* non può considerare come nulli i negozi compiuti da chi ha raggiunto la pubertà, sebbene il suo sviluppo intellettuale non sia in grado di assicurarlo contro i raggiri: la *lex Plaetoria* istituisce un *iudicium publicum rei privatae* contro chi abusa dell' inesperienza giovanile, ma a dichiarare direttamente nella legge la nullità dell' atto non si è pensato: solo dopo che l' atto si è compiuto, si interviene a ripararne le conseguenze, e poi il pretore provvede al solito col rimedio negativo dell'*exceptio* [1]. Non è quindi forse tanto il rispetto alla libertà individuale quanto — a mio avviso — il rispetto al diritto costituito fissato nelle norme tradizionali dell'*jus civile* che fece durare a lungo nell' età romana quelle categorie — strane per noi — di leggi a cui manca una sanzione praticamente adeguata. E veramente il sottentrare delle *leges perfectae*, mentre coincide da un lato col rafforzarsi dello Stato alla fine della repubblica e al principio dell'impero, coin-

---

(1) Sembra essere in un ordine di idee analogo ULPIANO, l. 3 *ad l. Iul. et P. P.* (l. 11 pr. D. 24, 2): " *quod ait lex: divortii faciendi potestas libertae quae nupta est patrono ne esto, non infectum videtur effecisse divortium quod iure civili dissolvere solet matrimonium. quare constare matrimonium dicere non possumus cum sit separatum* ": nonostante la disposizione esplicita della legge *(potestas ne esto)* ULPIANO non può considerare il divorzio come inesistente. Un concetto analogo pare applicarsi in tema di senatoconsulti: così (cfr. GIRARD, *Manuale*, p. 802) il S. C. Vellejano si limita (l. 2 § 1 D. *h. t.*) a incaricare il pretore di provvedere, e non commina la nullità: il S. C. non crea forse ancora diritto civile.

cide dall'altro sia coll'accostamento dianzi rilevato dell'*jus civile* e dell'*jus legitimum* sotto un unico concetto di fronte all'*jus honorarium*, sia col nuovo sviluppo della produzione legislativa, che interviene nel campo del diritto privato in misura più larga ed in forma più radicale.

Ricerche sulla produzione legislativa dei comizi romani (*)

Il materiale raccolto per la compilazione di un elenco delle leggi comiziali romane a noi note (¹) mi ha suggerito, sul carattere e la portata delle nostre cognizioni in materia, alcune considerazioni che possono avere un certo interesse per l'apprezzamento dall'attività legislativa dei comizi nell'età repubblicana. Un simile bilancio — se mi si permette l'espressione — si presenta tanto più conveniente ora che la dottrina storica e romanistica sembra trovarsi, in ordine a questo campo del diritto pubblico, in una specie di stasi. Dopo le opere fondamentali del Mommsen, del Lange, dell'Herzog, del Willems, dopo il pullulare di monografie d'ogni genere sui comizi, sulle leggi in generale o su leggi singole o singoli periodi o campi d'attività legislativa, la dottrina si è, da un ventennio a questa parte, rivolta con manifesta preferenza ad altri campi che offrivano un interesse più vivo e la speranza di risultati migliori. Mentre i più gravi problemi della storia — segnatamente quelli delle origini — sono stati sottoposti a una completa revisione, e nel diritto privato la dottrina interpolazionistica ha operato in più d'un ramo una vera rivoluzione, quella parte del diritto pubblico che riguarda la legislazione comiziale resta sempre — salvo sporadiche trattazioni speciali, e i rapidi cenni nei trattati generali — press'a poco allo *statu quo*.

(*) [Pubblicate nel *Filangieri*, XXXVI, 1911, p. 641-658].

(¹) *Leges publicae populi romani*, nell'*Enciclopedia giuridica italiana*, alla voce *Comitialis lex*.

Ciò sembra dovuto alla constatazione, più intuita forse che non espressa, che — secondo ogni presumibilità — le nostre cognizioni in questo campo non abbiano a sperare molto da nuove ricerche. E veramente la massa delle fonti letterarie, da cui deriva la maggior parte delle notizie relative, è ancora oggi press'a poco qual'era dopo le grandi scoperte del rinascimento, pur tenendo conto dei notevoli, ma rari, ritrovamenti posteriori: nel campo giuridico, anche le scoperte più importanti — basta ricordare le Istituzioni di Gaio — hanno dato a questo campo della storia del diritto un contribnto relativamente esiguo, per una serie di ragioni che dovrò rilevare. Le iscrizioni che di tratto in tratto vengono alla luce dànno pure un contributo assai limitato, tenuto conto che solo le più antiche, e quasi esclusivamente quelle italiche, possono qui interessare [1]. Dai papiri, a cui in questi ultimi tempi si è rivolta con tanto successo l'attività dei filologi e dei giuristi, non è a sperar molto: io non vi trovai che scarsissimi accenni indiretti di leggi: già note — fortunatamente — chè altrimenti sarebbero affatto insufficienti. E poi, la dominazione romana si è radicata in Egitto in un'epoca in cui l'attività comiziale era già esaurita nella metropoli, e d'altra parte la gran massa delle *leges* — quelle di diritto pubblico — non vi poteva avere applicazione nè interesse: più che da documenti privati o amministrativi si potrebbe sperare da frammenti di opere storiche o giuridiche; ma, dato l'ambiente schiettamente ellenistico dell'Egitto romano, i tesori di cui i papiri arricchiscono la letteratura greca non paiono destinati ad avere che un magro riscontro nei riguardi della latina [2].

Lo studio dell'attività legislativa dei comizi non è quindi di quelli in cui l'incalzare di nuovi materiali offra la possibilità, anzi la necessità, di una continua revisione: lo stato delle nostre cognizioni rispecchia necessariamente il carattere stazionario delle fonti.

---

[1] L'ultima veramente importante è la tavola di bronzo, scoperta dal Gatti nel 1908, e un nuovo frammento nel 1911, che porta una *lex data* dell'anno 90 a. C.

[2] L'unica scoperta finora veramente notevole anche per questo campo è quella dei frammenti di una nuova epitome di Livio (libri 37-40 e 48-55) editi in P. Oxy. 4, pagg. 90 e seg., e largamente studiati dal Kornemann, *Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus*, in *Klio*, 2. Beiheft.

Di fronte a questo stato del materiale, è ovvia la domanda: quanta parte della produzione legislativa comiziale noi conosciamo, e di quanta dobbiamo ritenere, per ora almeno, perduta ogni memoria? e dei vari periodi cronologici, dei vari rami organici della produzione legislativa, quali, e in qual diversa misura, le fonti ci fanno meglio conoscere? Il problema importa, come è facile vedere, per poterci formare una idea della valutazione complessiva che dobbiamo fare delle nostre cognizioni, e della legittimità, quindi, delle conclusioni generali che tiriamo da esse. Quando, per esempio, basandoci sui dati delle fonti, diciamo che la produzione legislativa fu scarsa in un dato periodo o in un dato campo, bisogna assumere come premessa che noi conosciamo quella parte in modo completo o per lo meno in ugual misura che le altre, altrimenti quelle conclusioni non sarebbero che il risultato d'un equivoco: salvo, ben inteso, il concorso di argomenti di altra natura. Fatta rilevare l'importanza del problema — che, del resto, può trasportarsi in più d'un altro campo — io mi limito ad esporre alcuni criteri generali, e a tentarne l'applicazione in qualche caso in cui mi è sembrata meno remota la possibilità di giungere ad utili risultati.

Anzitutto, dopo uno sguardo complessivo alle svariatissime fonti da cui provengono le cognizioni relative alle *leges*, il loro carattere frammentario si rivela in questo campo, come, del resto, in tanti altri rami della scienza dell'antichità classica, in un modo impressionaute; si sarebbe quasi tentati di dire umiliante. Narrazioni, più o meno complete, di storici; accenni di giureconsulti, di oratori, di poligrafi; citazioni sporadiche e lacunose in opere grammaticali e lessicali; ecco, oltre le epigrafi e le monete, le fonti in cui siamo costretti a racimolare le notizie per combinarle, integrarle, ordinarle nei limiti del possibile: ma quale sia stato l'autore di ogni singola legge, quale l'occasione storica che l'ha provocata, quale il suo contenuto esatto, sono problemi a cui in un troppo gran numero di casi non è assolutamente possibile dare una risposta esauriente. E — soprattutto — quale parte rappresentano le poche centinaia di leggi che riusciamo a conoscere sulla intiera produzione dei comizi repubblicani? Come tirare, da una congerie di materiali disparati e incompleti, conclusioni complessive? A qualche modesto risultato d'ordine generale io credo si possa

pervenire, e — non sembri un paradosso — lo stesso carattere frammentario e l'origine disparata delle notizie possono essere un sussidio prezioso.

Esso infatti, come permette, entro certi limiti, una specie di controllo sulla attendibilità delle singole notizie, così autorizza ad argomentare il carattere più o meno completo di una singola fonte e, complessivamente, con una sufficiente base di probabilità se non di certezza, la estensione e la natura delle presumibili lacune. È chiaro infatti che se — per ricorrere a una ipotesi estrema — le singole notizie fossero conservate ciascuna in una sola delle fonti da noi utilizzabili, dovremmo pensare che con tutta verosimiglianza non conosciamo che una parte minima della produzione intera, senza neppure essere autorizzati a credere che sia almeno la parte più importante: mentre, per converso, se le leggi fossero a noi note tutte e singole attraverso ciascuna di tali fonti [1], avremmo una fortissima presunzione in favore della ipotesi che le conoscessimo tutte o quasi. Nella realtà, non si verifica nè l'una nè l'altra delle ipotesi estreme: giova quindi entrare più addentro nell'esame della natura delle varie fonti.

Io distinguo, a questo riguardo, fonti dirette e indirette: riferendo alle prime gli storici che svolgono un determinato periodo e i giuristi che espongono un determinato argomento, alle seconde gli oratori che richiamano una legge a suffragio della loro tesi, gli scrittori che ne ricordano un particolare o un aneddoto, le iscrizioni che ne conservano la notizia o il testo. La distinzione — alla quale, ben inteso, io sono lungi dal dare un valore stabile ed assoluto — importa in quanto nelle fonti del primo gruppo è almeno da presumere che lo scrittore dia un'esposi-

---

[1] In questa ricerca le singole fonti si considerano isolatamente, in quanto cioè formano per noi mezzi autonomi di cognizione: è quindi necessario prescindere dall'esame dei rapporti di interdipendenza tra un autore e l'altro; segnatamente — per il periodo di cui mi occuperò — tra Livio e Polibio e tra questi due e i posteriori, specie Plutarco, Valerio Massimo, Dione Cassio. Vedi in argomento p. es. Franzò, in *Riv. st. ant.*, XI, 531 e segg. Poichè qui si fa questione dell'esistenza, non dell'originalità e del grado di attendibilità delle singole attestazioni; e anche ammessa, come si deve, in misura assai larga, la derivazione di quegli ultimi da Livio, dove questo tace, le loro notizie hanno un carattere autonomo in quanto rispecchiano una fonte diversa.

zione intenzionalmente completa, o per lo meno organica, ricordando tutti i fatti — nella specie le leggi — del periodo o del ramo di cui si occupa, o almeno tutte quelle che, secondo le sue cognizioni ed il suo punto di vista, arrivano a un grado di importanza press' a poco uguale; sicchè, constatata una lacuna, si è autorizzati a ricercarne la causa [1]. Nelle seconde invece il richiamo a una singola legge è da considerarsi come casuale, in quanto lo scopo dello scrittore non è di darne notizia ordinata, ma semplicemente di giustificare un'affermazione o ricordare una particolarità: e non diversamente si deve dire delle fonti epigrafiche, perchè solo il caso ha riposto in luce piuttosto l' uno che l' altro frammento di legge comiziale. Se Festo, ad esempio, o Gellio, o anche Cicerone, tacciono di una legge, sia pure delle più importanti, è chiaro che di una lacuna nel senso accennato non si può parlare. Precisamente questo carattere casuale, così inteso, mentre toglie al materiale di questo secondo tipo ogni carattere organico, permette di utilizzarlo come controllo delle fonti organiche, e servirsene di base per induzioni generali.

Delle fonti storiche sulle *leges* la più ampia ed organica sono gli annali di Livio: perciò io mi propongo di limitarmi a un'applicazione degli accennati criteri ad essi, restringendomi anzi alla seconda parte dei libri conservati (21-45): il periodo corrispondente alla prima deca — delle origini e poco prima della *lex Hortensia* — è, specialmente per le rogazioni legislative, così irto di dubbi che offre un terreno troppo malfido a un esame comparativo [2]. Io mi propongo quindi di esaminare la serie delle rogazioni legislative le cui date — secondo le determinazioni più attendibili — cadono tra il 218 e il 166

---

[1] Devo insistere sul valore convenzionale che dò, qui e nel seguito, alla parola *lacune*, intendendo fatti storici — nella specie, rogazioni legislative — avvenuti nel periodo di cui l' A. si occupa e di cui egli, quale che ne sia la cagione, non fa cenno. Prescindo quindi completamente dalle *lacune* in altro, e più tecnico, significato, derivanti da perdita dal ms., o da sua cattiva conservazione, o da omissioni del copista: cfr., per questi vari tipi in Livio, J. Vahlen, in *Sitzungsberichte der k. Preuss. Akad.*, 1909, 1086 e seg.

[2] Può interessare l' indicazione complessiva delle principali fonti per le leggi di quel periodo, a parte l' autenticità delle notizie: la principalissima è sempre Livio; più della metà delle notizie ha lui per fonte unica:

av. C., rilevando anzitutto quali ci siano note esclusivamente attraverso il racconto di Livio, quali da questa e altre fonti insieme, quali da altre soltanto. È chiaro che, limitato il termine di confronto a una fonte unica, servono di controllo tutte le altre, anche di carattere storico, abbraccianti una maggiore o minore porzione di quel periodo medesimo.

Al cinquantennio che corre dall'inizio della 2.ª guerra punica alla fine della guerra macedonica — il periodo culminante nello sviluppo della costituzione romana, prima che scoppii la crisi interna che ha il suo maggior esponente nei moti graccani — si assegnano 102 rogazioni. La data è per moltissime attestata direttamente, per altre argomentata sulla base di indizi di vario genere, per altre infine — di cui devo pur tener conto qui, salvo esaminarle a parte in seguito — circoscritta solo in via approssimativa tra due termini estremi, o anche solo « non oltre » un termine estremo.

Riferisco l'elenco, distinguendo: *a*) *leggi menzionate esclusivamente da Livio*; *b*) leggi menzionate sì da Livio che da altre fonti; *c*) **leggi di cui Livio tace** [1].

218 *l. de bello Carthaginiensibus indicendo*
— l. Claudia de senatoribus
217 *pleb. de lege solvendis consularibus*
— **l. Flaminia minus solvendi ?**
— *rog. de vere sacro vovendo*
— *l. de prodictatore creando*
— *rog. de imperio Q. Fabio abrogando*
— l. Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris jure
— **l. Metilia de fullonibus**
216 *l. de prodictatore creando ?* *
— *l. Minucia de IIIviris mensariis*
215 *l. de imperio procons. M. Marcelli*
— *l. Sempronia de IIviris aedi dedicandae*
— *l. de civitate equitum Campanorum*

---

seguono, a molta distanza, tra le fonti latine, CICERONE, TACITO, VALERIO MASSIMO, FESTO, GELLIO, PLINIO, VELLEIO: le fonti giuridiche ne accennano per lo più di sfuggita, e quasi esclusivamente nel frammento di POMPONIO, *de orig. juris*, solo dodici, su circa 130 in tutto: tra le greche DIONIGI, PLUTARCO, specie nelle vite di *Poplicola* e di *Camillo*, DIONE CASSIO, sì negli scarsi frammenti che nella *Epitome* di ZONARA, DIODORO, APPIANO.

[1] Contrassegno con asterisco nella 1.ª categoria quelle che da LIVIO s'argomentano senza ch'egli ne dia *formalmente* notizia: nella terza, quelle a cui LIVIO, pur tacendone alla sede propria, accenna indirettamente altrove: sono anch'esse, propriamente parlando, delle lacune. Ometto per brevità le citazioni dei rispettivi passi di LIVIO: il lettore le troverà nel mio elenco sopra indicato.

— **pleb. de servis publice emendis**
— **l. Oppia sumptuaria** *
214 **l. de imperio prorogando ?**
212 *l. Carvilia de exilio M. Postumi*
— *pleb. de dilectu militum*
— *pleb. de Vviris et IIIviris*
211 *pleb. de imperio in Hispania*
— pleb. de exilio Cn. Fulvii
— *pleb. (?) de imperio Q. Fulvii* *
— *pleb. (?) de civitate Sosidi et Merico danda* *
— *pleb. de ovatione M. Claudii Marcelli*
— *pleb. de civitate Mutini danda*
210 *l. Atilia de dediticiis*
— *pleb. de dictatore creando*
— *pleb. de agro campano*
209 rog. Publicia de imperio Marcello abrogando
— ? **l. Publicia de cereis**
— ? **l. Fabia de plagiariis**
ante 209 *l. da tribunis et aedil. pl. creandis ?* *
208 *l. de imperio Auruncuteio prorogando*
— *l. Licinia de ludis apollinaribus*
207 *l. de tribunis militum creandis* *
205 *rog. de provincia Africa*
ante 204 **l. alearia**
— **l. Silia de legis actione**
204 **l. Cincia de donis et muneribus** *
— *l. de pace cum Philippo facienda*
— *l. de imperio in Hispania*
— *rog. (?) de imperio P. Scipioni abrogando*
post 204 **l. Calpurnia de legis actione**
203 *pleb. ne C. Servilio fraudi esset etc.*
202 *pleb. de imperio in Africa*
201 *pleb. de imperio in Hispania*
— l. Acilia Minucia de pace cum Carthaginiensibus
— *l. de pace cum Vermina facienda* *
— **l. de regno Massinissae**
200 *l. de bello Philippo indicendo*
— *pleb. de ovatione L. Cornelii Lentuli ?* *
— *pleb. de imperio in Hispania*
— *pleb. de jurejurando C. Valerii Flacci*
198 *l. de foedere cum Achaeis* *
— *l. de creandis praetoribus VI* *
187 *l. Atinia (o Acilia) de V coloniis deducendis*
196 *l. Licinia de IIIviris epulonibus*
195 l. Marcia Atinia de pace cum Philippo facienda
— l. Valeria Fundania de l. Oppia abroganda
— ? **l. Porcia de sumptu provinciali**
circa 195 ? **leges Porciae de provocatione** *
194 **l. Baebia de coloniis deducendis**
— *l. Aelia de coloniis deducendis*
193 *l. Sempronia de pecunia credita*
193-192 **l. Plaetoria de circumscriptione adolescentium**
192 *pleb. de permutatione provinciarum*
— ? **l. Iunia de feneratione**
191 **l. Acilia de intercalatione**
— *l. de bello Antiocho indicendo*
189 l. de pace cum Antiocho facienda
— **l. Terentia de libertinorum liberis**
— **l. de pace cum Aetolis facienda**
circa 189 ? **l. Maevia (de Asia?)**
188 *l. Valeria de civitate Formianis danda*
187 l. Petillia de pecunia regis Antiochi
ante 186 **l. Atilia de tutore dando**
186 *pleb. de P. Aebutio et F. Hispala*
181 **l. Orchia de coenis**
— l. Cornelia Baebia de ambitu
— ? *l. Baebia de praetoribus*
ante 180 ? **rog. Pinaria annalis**
180 l. Villia annalis
179 **pleb. de latrocinio equitum**
— ? **l. de lege Baebia abroganda**
circa 179 **l. de triumpho**
178 *rog. Licinia Papiria de imperio A. Manlio abrogando*
ante 177 *l. de civitate latinis danda* *
177 *l. Claudia de sociis*
— ? **l. de imperio veteris proconsulis**

173 *l. agraria* *
172 *l. Marcia de liguribus*
— *l. Marcia de M. Popillio Laenate*
— *l. Lucretia de agro campano*
— *l. Licinia Cassia de tribunis militum*
171 *l. de bello Perseo indicendo*
204-169 **l. Furia testamentaria**
169 **l. Voconia de mulierum hereditatibus**
— *rog. Rutilia de locatione censoria*
168 **l. de provincia L. Aemilio Paullo danda**
167 l. Sempronia de triumpho L. Ae. Paulli
— rog. Iuventia de bello Rhodiis indicendo

L' importanza straordinaria di Livio si rivela a un primo sguardo; ben 58 rogazioni — più della metà — sono note esclusivamente per mezzo suo ([1]). E si tratta, come si può agevolmente verificare, di leggi appartenenti ai campi più diversi, fra cui ve ne sono di importantissime tanto dal lato storico quanto da quello giuridico.

È poi interessante vedere quanto scarse siano le leggi delle quali, parallelamente a Livio, parlano anche altre fonti; non più di tredici, tenuto conto che di tutte Livio rimane la fonte più ampia, e quasi sempre anche la più sicura perchè, se di alcune poche — 5, di cui 4 relative a vicende della storia

---

([1]) Elimino fin d'ora una possibile obbiezione di fatto. Negli elenchi — il mio compreso — si troveranno, a proposito di queste singole leggi, citazioni più numerose: ma si noti che, accanto ai testi che dànno una più o meno larga notizia della legge, vi sono quelli relativi alle circostanze che la determinarono, alle conseguenze ecc., ma che — da soli — non basterebbero a farne argomentare l'esistenza. Se in un elenco che ha da servire come materiale di studio è necessario tener conto di tutti, è chiaro che nell' indagine di cui mi occupo solo la prima categoria doveva essere considerata. Spesso, p. es., è attestata nelle fonti l'esistenza di una determinata norma, ma solo da Livio ne è formalmente dichiarata l' origine legislativa. Così Velleio (1, 15, 2) parla di una deduzione di colonie, ma solo Livio (32, 29, 3) menziona la relativa *lex Atilia* (o *Acilia*) del 197 a. C.; Cicerone (*de leg. agr.*, 2, 32, 86) accenna alla condizione fatta ai vinti Campani nel 210 a. C., e ne parla anche Zonara (9, 6), ma della rogazione relativa parla solo Livio (26, 33, 12: *lex Atilia de dediticiis*); Asconio (p. 13 Or.) dice che fu concessa a Mutine la cittadinanza, ma senza Livio (27, 5, 7) dovremmo argomentare solo *a priori* l' intervento legislativo. Questi ed altri casi sono tanto più notevoli in quanto, per la mancanza di criteri fissi di competenza legislativa, l'argomentare da una norma l'esistenza di una legge è sempre per lo meno pericoloso.

esterna — abbiamo menzione in Polibio (¹) e di qualche altra in Cicerone (²), in altri casi è da dubitare che Livio non sia sempre la fonte originaria comune da cui attingano gli accenni posteriori.

A parte i problemi di interdipendenza, certo il confronto di questi dati con quelli del periodo che immediatamente precede (287-219) e che corrisponde alla 2.ª deca di Livio perduta autorizza a credere che le lacune delle nostre cognizioni siano, in questa, gravissime. Gli elenchi, sempre coi soliti criteri approssimativi, registrano qui venticinque rogazioni, note attraverso le fonti più svariate; e se si pensa che le magre *Periochae* liviane ne accennano, esse sole, quasi metà, mentre, per i libri 21-45, di quelle menzionate nel testo di Livio ne son passate nelle *Periochae* non più di una quinta parte, si deve argomentare che Livio ne registrasse in ben maggior copia. Conviene però osservare che, tenuto conto dell'indirizzo che ebbe l'evoluzione costituzionale romana, la produzione legislativa dovette essere, in epoche antiche, sempre più scarsa: nè ciò va affermato semplicemente perchè, di fatto, nelle fasi più recenti le fonti attestano leggi più numerose (perchè, siccome appunto le età più recenti sono meglio rappresentate nelle fonti, l'argomento si risolverebbe in un circolo vizioso): ma perchè effettivamente l'ampliarsi, non dirò della competenza in astratto ma in concreto della ingerenza comiziale, va di pari passo collo svolgimento della costituzione repubblicana in senso democratico. Se a datare dal VII secolo di Roma, e specialmente dai Gracchi, la produzione legislativa si presenta più vasta, ciò non dipende solo dall'esservene fonti più abbondanti — chè anzi esse non arrivano a compensare la perdita di Livio (³) —

(¹) *Lex Metilia*, 217 (Polyb., 3, 103, 4); *Acilia Minucia*, 201 (15, 1. 4. 8. 18. 19); *Marcia Atinia*, 195 (18, 25); *de pace cum Antiocho*, 189 (22, 7: cfr. 21, 8); *rog. Iuventia*, 167 (30, 4, 4).

(²) *Lex Claudia*, 218? (Cic., *Verr.*, 2, 5, 18, 45, che è però un accenno assai vago); *Villia*, 180 (*de off.*, 2, 17, 59; *Phil.*, 5, 17, 47; *ad fam.*, 10, 25, 2).

(³) Si pensi che anche qui alcune leggi si son potute argomentare esclusivamente da quelle *Periochae* di cui è noto quanto succintamente e con quanto poco criterio siano raffazzonate. Tali sono: *l. (Cornelia Fulvia) de ambitu*, 159 (*Epit.*, 47); *de regno Aegypti*, 130 (*Epit.*, 59, dubbia); *Papiria de novor. civium libertin. suffragiis*, 84 (*Epit.*, 84). La *l. Sca[n]tinia*, che dai frammenti d'Ossirinco (*Epit.*, 50, lin. 115) pare si possa assegnare con qualche

ma dal fatto che allora per la prima volta i comizi, e soprattutto i *concilia plebis* diretti dai tribuni, s'ingeriscono in singoli rami che un tempo dovevano ritenersi compresi nella larghissima competenza amministrativa del senato e del magistrato. Io credo che non si vada lontano dal vero affermando che, tranne alcune categorie, di cui le più tipiche si riducono alle leggi strettamente formali (curiate e centuriate *de bello indicendo*), l'intervento legislativo rappresenti non tanto una necessità costituzionale quanto una conquista democratica; partendo così da un punto di vista sostanzialmente opposto a quello da cui si pone il Pernice nel suo scritto sulle *leggi formali* [1]. Per queste considerazioni, sebbene a datare dal 166 av. C. le fonti vadano crescendo di numero e di ampiezza [2], io ritengo che le manchevolezze delle nostre cognizioni siano qui anche più gravi, o almeno più numerose, che non per il periodo anteriore al 218, per ciò che riguarda la produzione legislativa.

Tornando al periodo direttamente preso in esame, l'interesse principale è destato da quelle leggi che figurano nell'elenco ma non compaiono in Livio. Sono complessivamente 31, e la cifra appare tanto più ragguardevole se si confronta con quella relativamente esigua delle rogazioni attestate simultaneamente in Livio e in altri. Infatti la maggiore abbondanza delle attestazioni di Livio rispetto a tutte le altre fonti prese insieme avrebbe indotto a presumere che, se rare volte i due gruppi (Livio — altre fonti) convergono, più rare volte ancora le lacune sarebbero dalla parte di Livio; e la constatazione del contrario potrebbe indurre a credere che le omissioni di Livio

---

[1] *Formelle Gesetze*, in *Festg. für Gneist*, 1888. Cfr. più largamente l'introduzione del mio elenco citato, a pag. 46 e seg. dell'estratto.

[2] Giacchè, dopo LIVIO, la fonte principale in questo campo è CICERONE, una indagine analoga potrebbe venir istituita riguardo al periodo della sua vita o, più precisamente, della sua maggiore attività politica e letteraria (67-43). Ma se l'opera di CICERONE, e particolarmente le epistole, rispecchia tutto il movimento politico di quell'epoca per tante ragioni interessante, non è però una narrazione *ex professo*: di qui le eventuali lacune avrebbero un carattere — dovrei dire — meno allarmante che non quelle di LIVIO, e l'analisi comparativa darebbe, io credo, risultati meno caratteristici. Non è però superfluo dare qui gli elementi numerici: su circa 170 rogazioni di quel periodo, circa 120 sono menzionate in CICERONE, e circa 40 da lui solo. I dati sono approssimativi non avendo io riscontrato, come per LIVIO, tutti i singoli accenni di vari autori a ciascuna legge per sceverare quelli che danno una vera notizia concreta e sufficiente della rogazione.

in materia di rogazioni legislative devano essere ben numerose, se il materiale sporadico e scarso delle altre fonti dà modo di rilevarne tante. La constatazione ha certo qualche elemento di verità, ma può essere — per fortuna — ridotta a proporzioni più modeste, e di natura tale da scemare assai la gravità delle conclusioni che si sarebbe indotti a dedurne.

Esaminando infatti più da vicino le singole rogazioni che non risultano da Livio si trova che:

a) di alcune non solo l'autore o il contenuto ma l'esistenza stessa è più che dubbia;

b) di altre, nonostante la collocazione tradizionale negli elenchi, la data non è affatto sicuro che deva cadere entro i limiti del periodo in esame, se pure non vi siano elementi positivi per fissarla o prima o dopo di esso;

c) per altre infine, che sono le vere lacune, si possono trovare al silenzio di Livio delle ragioni generali o speciali che possono eliminare, in parte, il sospetto dell'esistenza di altre lacune a noi ignote.

A. — L'esistenza di una *lex Flaminia minus solvendi*, che avrebbe fissato il rapporto di un denaro d'argento = 16 assi di rame, si suole argomentare da un frammento di Festo (v. *sesterti nota* p. 347 Müll.; 520 Tewr.). L'integrazione comunemente data al passo, che è lacunoso, non ha che un valore molto relativo: e ad assegnare questa disposizione al C. Flaminio *cos.* 217 ostano gravi difficoltà cronologiche, giacchè egli non fu in Roma durante l'anno di carica: che, come fu opinato dal Tartara [1], Flaminio assente abbia fatto proporre la legge dal collega o da un pretore, è inammissibile, perchè una legge porta costantemente il nome di chi l'ha effettivamente rogata.

Ancora in Festo (v. *triginta* p. 352 M.; 350 T.) si trova l'unica menzione di una legge che nel 214 a. C. avrebbe innovato relativamente alla *lex curiata*. Ma, anche a voler ammettere l'integrazione proposta dal Mommsen [2] al testo, che non

---

[1] In *Mem. Acc. Lincei. Classe sc. morali*, serie III, V (1880), p. 239. Se si fa buon viso all'altra integrazione da lui proposta *(parte dimidia minus solvendi* in luogo di *lege Flaminia minus solvendi)*, la *lex F.* sfuma. L'unica altra notizia della riforma, in PLIN., *NH.*, 33 (13), 45, si riferisce al periodo immediatamente successivo della dittatura di Q. Fabio Massimo, ma non accenna a una legge.

[2] *Röm. Forschungen*, 2, 407, cfr. *Rh. Mus.*, 13 (1858), 565.

è meno lacunoso del precedente, l'esistenza di una legge non se ne evince: vi si direbbe infatti che quando Annibale incalzava alle porte di Roma, non potendo i consoli venire in città, si rinunciò alla formalità della *lex curiata* per ratificare la proroga dell'*imperium* ad essi concessa: che la novità, la quale parrebbe essersi da allora perpetuata, siasi introdotta per legge, non è detto, e pare anche poco probabile. L'altra ipotesi, avanzata dal Karlowa [1] in base a una diversa lezione da lui proposta, che i consoli avrebbero mandato a Roma il testo della rogazione coll'ordine (a un pretore?) di convocare le curie, è anche meno verosimile.

Macrobio (*Sat.*, 1, 13, 21, cfr. Censorin., *de die nat.*, 20, 6) riferisce che nel 151 a. C. una legge del *cos.* M. Acilio Glabrione avrebbe regolato l'*intercalatio*, affidandola all'arbitrio dei pontefici. Il Pais, a cui dobbiamo il più recente studio sull'argomento [2], dimostra che questa pretesa legge non è meno dubbia delle precedenti: Macrobio non vorrebbe dir altro se non che Acilio fu il primo ad intercalare, non che egli abbia rogato una legge *ad hoc*: e che Livio taccia di questo caso di intercalazione, che non è del resto neppure il primo, non può far meraviglia.

B. — Gli elementi in base a cui suol essere determinata la data delle leggi hanno spesso un semplice valore di approssimazione: quando la data non risulta direttamente dalle fonti, non è se non rare volte possibile determinarla in base al contenuto e, in mancanza di elementi sicuri, la collocazione è spesso influenzata dalla tendenza di voler identificare l'autore della legge con qualche magistrato noto. Così, delle leggi di cui Livio non parla, più d'una può ben ritenersi in realtà anteriore o posteriore al periodo in esame: così è della *lex Publicia de cereis* che si suol assegnare al 209 a. C. riferendola a un tribuno, C. Publicio Bibulo, mentre niente se ne sa di sicuro, e si dubita anche se sia o no anteriore alla *lex Cincia* [3]: così della *lex Fabia de plagiariis*, per la quale il riferimento

---

[1] In *Festgabe für Bekker*, 1899, p. 76.

[2] *Le leggi Pinaria Furia, decemvirale ed Acilia sull' intercalazione sono esistite?* in *Studii storici per l' antich. classica*, 1909, p. 201.

[3] Cfr. in senso affermativo Mitteis, *Röm. PrivR.*, 1, 154, n. 9: negativo, Girard, *Manuale*, 955, n. 4.

al 209 fatto dal Voigt [1] va accolto con molte riserve. La legge, che, a quanto riferisce Valerio Massimo [2], avrebbe limitato la concessione del trionfo ai generali che avessero in una battaglia lasciato morti almeno cinque mila nemici, ha un interesse storico che non avrebbe dovuto sfuggire a Livio: ma la data è incerta, e il trovarla ripristinata nel 62 (*lex Marcia Porcia*) non è di per sè un argomento di molta antichità.

La *rogatio annalis* proposta da M. Pinarius Rusca e dissuasa da M. Servilio, secondo il racconto di Cicerone [3], si suol ritenere anteriore al 180 a. C. perchè la *lex Villia* di quell'anno è la prima *lex annalis*, ma in realtà ha da essere più recente: forse un tentativo, non riuscito, di modificazione: infatti Cicerone ne parla come di cosa non molto lontana, e Livio (40, 44, 1) dice della *l. Villia* che fu la prima «*rogatio*» *annalis*.

Di una serie di leggi la data è fissata sicuramente ma in modo approssimativo dal fatto che se ne è interessato Catone: ma è noto che l'attività oratoria di lui, come la letteraria, durò fino alla sua età più avanzata, ben oltre il 166 a. C. [4]: è quindi probabile che siano posteriori a tale data alcune se non tutte le leggi di questo gruppo, delle quali Livio non parla, e cioè: *lex Iunia de feneratione* [5], *lex Maevia* [6], *lex de lege Baebia abroganda* [7], *lex (?) ne imperium sit veteri* [*proconsuli*]

---

[1] In *Berichte d. kön. Sächse. Gesellsch.*, 37 (1885), pag. 319 e seg.

[2] 2, 8, 1; cfr. Oros., 5, 47.

[3] *De oratore*, 2, 65, 261.

[4] Cfr. l'*oratio Catonis* in favore della *rogatio Scribonia de Lusitanis* nel 149 a. C. (Cic., *Brut.*, 23, 89).

[5] Dissuasa da Catone (Fest., p. 234, M.; Non. Marc., 1, 86, M): non si sa se sia stata o no approvata. Il riferimento al 192 a C., in base a Liv., 35, 41, è meramente congetturale.

[6] Priscian., 12, 17: *oratio Catonis* in favore di una *lex Maevia*. Non se ne sa proprio nulla: che si riferisse all'ordinamento dell'Asia, è ipotesi del Lange (*Röm. Alt*, 2, 682), basata sul fatto che vi si alludeva al re Seleuco (Philopator) che regnò dal 187 al 175. Prescindo dalla tentata identificazione colla famigerata *lex Maenia de dote*, che avrebbe ad essere anteriore al 162.

[7] La *lex Baebia*, che stabilì la creazione alternativa di 4 e 6 pretori (Liv., 40, 44, 2) e la cui data più verosimile pare il 181 a C., fu abrogata non molto dopo con una legge a cui tentò opporsi Catone (Fest., p. 282, M., v. *rogat*; Non. Marc., 1, 280, v. *largi*). Questa, io credo, deve indubbiamente cadere prima del 166, ed è quindi una vera lacuna di Livio, che, del resto, cacenna solo di sfuggita, e poco chiaramente, alla *lex Baebia* stessa.

ubi novus venerit [1]. Elementi specifici per la data delle singole leggi si può dire che non ve ne siano.

Ancora a Catone, e precisamente al suo consolato (195 a. C.), volle il Lange [2] riferire la *lex Porcia* menzionata, senza alcuna determinazione di data, nel *plebiscitum de Termessibus* (C. I. L. 1, n. 204, lin. 54). Il riferimento, che ha un apparente sostegno in Livio (32, 37), è arbitrario: la legge dev' essere di un periodo più recente, quando il regime dell' amministrazione provinciale — alla quale si riferisce — è più sviluppato.

Un esame più diligente merita la *lex Porcia de provocatione*. Questa legge, o gruppo di tre leggi omonime se si accetta l' unica ma esplicita attestazione di Cicerone [3], è, dopo le leggendarie *leges Valeriae*, quella che diede salda base giuridica all' istituto della *provocatio* ed ha quindi un' importanza storica e giuridica di primo ordine. Livio non ne ignora l' esistenza, anzi vi accenna espressamente là dove parla della *lex Valeria*, l' ultima, del 300 a. C. (10, 9, 4), ma non ne parla nel gruppo di libri 21-45 in esame. Eppure, secondo l'opinione generale, quella legge, o, se tre, almeno qualcuna di esse, dovrebbe cadere in questo periodo: anzi il riferimento più comune le assegna rispettivamente a M. Porcius Cato, pretore nel 198, P. Porcius Laeca, pretore nel 195, L. Porcius Licinus, console nel 184. In realtà gli unici argomenti sicuri per la cronologia sono: 1.° che una *lex de provocatione* fu appoggiata da Catone [4]: che fosse da lui anche proposta non è detto, e se ne è ragionevolmente dubitato. Infatti: 2.° la legge — o una, se tre — deve essere di un Porcius Laeca, perchè vi allude una moneta di questa famiglia [5]. La coincidenza di data del consolato di Catone ha fatto pensare al P. Porcio Leca pretore nel 195, ipotesi a cui può obbiettarsi, se non altro, la notoria scarsità di leggi pretorie. Poichè di P. Laeca consoli non ce

---

(1) Gell., 20, 2: è altrettanta dubbia la data precisa quanto la natura (rogazione legislativa o progetto di senatoconsulto?). Meyer (*Orat. rom.* p. 27) pensa sia del 194, relativa alla controversia insorta quando Scipione succedette a Catone nella Spagna (Nep., *Cato*, 2): ma è mera congettura.

(2) *Röm. Alt.*, 2, 673: cfr. Meyer, *Orat. rom. fragm.*, p. 19.

(3) Cic., *de rep.*, 2, 31, 54: *leges Porciae, quae tres sunt, ut scitis, trium Porciorum*: cfr. però *Verr.*, 2, 5, 69, 163: *lex Porcia legesque Semproniae.*

(4) Fest., p. 234 M., v. *pro scapulis*; Non. M., 1, 121, v. *compluries.*

(5) Mommsen, *Röm. Münzwesen*, p. 552; Costa, *Le figuraz. allusive alle leggi*, ecc., in *B. I. D. R.*, 15, p. 9 estr.

ne sono, a me par molto più verosimile pensare ad un plebiscito, senza che ci sia necessità di riferirsi al 199 a. C. (M. P. Laeca, *tr. pl.*, Liv., 32, 7, 4); 3.° il divieto di battere con verghe un cittadino romano vige nel 134 a. C. [1]: la legge, o le leggi, sono a ogni modo anteriori alla *lex Sempronia* del 123. Trattandosi di legge di notevolissima importanza storica, quale Livio stesso mostra di apprezzare, io sono di parere che il suo silenzio sia di per sè un grave elemento per ritenerla non anteriore al 166 a. C.

Anche di altre lacune di Livio è possibile l'eliminazione col riferirle a prima del 218 o dopo il 166 a. C.: in particolare quelle delle quali le fonti che ne parlano non permettono di fissare altro che un termine *ad quem*. Così la *lex alearia* a cui accenna Plauto [2] pare anteriore al 204, ma può esser anteriore anche al 218 a. C.: analogamente dicasi per la *lex Silia de legis actione* (ante 204), come, d'altro lato, per la *lex Calpurnia de legis actione* (post 204) che può essere più recente di molto, anche senza volerla identificare [3] colla *lex repetundarum* del 149 a. C.

C. — Non si deve però negare che vi sono in Livio lacune vere e proprie: egli tace di parecchie leggi la cui data è incontrovertibile [4]. Per addurre i casi più tipici [5], Livio tace, nell'anno 204 a. C., della *lex Cincia* che pure aveva, ancora ai

---

(1) Liv., *Epit.*, 57: cfr. Plin., *N. H.*, 14, l. (3), 19; Plut., *C. Gracch.*, 9.

(2) *Mil. Glor.*, 2, 2, 9. Altri pensò di identificarla colla *lex Orchia* (Voigt, in *Berichte d. k. Sächs. Ges.*, vol. 42, 248, n. 9; Costa, *Il dir. romano nelle commedie di Plauto*, pag. 50).

(3) Così Mommsen, *Dr. pénal*, I, 220, n. 4; III, 5.

(4) Si ha così una riprova del quanto sia malsicuro — come criterio generale — l'argomentare dal silenzio di Livio che un dato fatto non sia avvenuto in un dato anno: cfr. Fraccaro, in *St. stor. ant. class.*, 4 (1911), p. 1, n. 2.

(5) Della *lex Voconia*, plebiscito del 169, Livio parlava nella 2.ª parte del libro 41, che è andata perduta: se ne è conservato l'accenno nelle *Periochae.* Tace della *lex Furia* che l'aveva preceduta e che, secondo l'opinione comune (da cui dissente però Mitteis, *Röm. PrivR.*, l. 52, n. 30), sarebbe posteriore al 204. A me par verosimile che ne parlasse a proposito della *l. Voconia*, come di un antefatto, allo stesso modo che, mentre non parla della *lex Oppia sumptuaria* quando narra l'anno 215, vi accenna, e largamente (34, 1 e seg.), a proposito della *lex Valeria Fundania* che l'ha abrogata (195).

tempi di Livio [1], una larghissima importanza: tace, nell'anno 181, della *lex Orchia*, la prima *lex de coenis*, che risale fuori di dubbio al 3.° anno della censura di Catone [2]. Ancora, il completo silenzio di Livio non è ragione di dubitare della data 193-192 a. C., quale fu felicemente dimostrata dal Costa [3] per la *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*: convien ammettere che egli non ha creduto di farne menzione. E, dopo tutto, è naturale che, per quanto sia ampio e coscienzioso, uno storico, specialmente se del tipo e cogli scopi di Livio, non ha ragione di insistere su rogazioni di carattere strettamente giuridico, la cui formazione non è collegata a fatti esteriori di speciale rilievo.

Di leggi regolanti casi affatto normali, proposte senza lunghe discussioni, votate senza difficoltà, che esauriscono in una sola volta la loro efficacia, uno storico non si preoccupa. L'esempio tipico è dato dalle cosiddette leggi formali, quali la *lex curiata de imperio* e la corrispondente *lex centuriata de potestate censoria*: noi sappiamo dalle fonti che ad ogni elezione di consoli o di pretori le curie, ad ogni elezione di censori le centurie, dovevano addivenire ad una solenne deliberazione, altrettanto oscura per noi nella sua portata quanto indubbiamente fondamentale nel regime costituzionale romano. Ora è raro il caso che Livio accenni a queste rogazioni, che pure ricorrono periodicamente ogni anno o quinquennio; appunto la loro natura periodica e usuale fa sì che vengano omesse. Già diversamente avviene per le *leges (centuriatae) de bello indicendo*: esse sono bensì leggi formali, ma, per l'intima connessione che hanno con fatti anche storicamente importanti, quali le guerre, frequenti sì ma occasionali, lo storico ha cura di accennarvi [4], sebbene — giova osservarlo — sempre di sfuggita e con espressioni generiche a cui solo viene a dare pienezza di significato

---

[1] Vi accenna lui stesso, indirettamente, a proposito della *lex Valeria Fundania* (34, 4, 9).

[2] MACROB., 3, 16, 2, EYSS.; FEST., v. *percunctatum*, pag. 242; v. *obsonitavere*, pag. 201, M.; *Sch. Bob.*, 310, OR.

[3] *B.I.D.R.*, 2 (1889), pag. 72 e seg.

[4] Per questo periodo cfr. LIV., 21, 17, 4 (2.ª guerra punica, a. 218); 31, 6, 8 (guerra contro Filippo, a. 200); 36, 1, 4-5 (guerra contro Antioco, a. 191); 42, 30, 10-11 (guerra contro Perseo, a. 171): cfr. la *rogatio Iuventia* del 167 (LIV., 45, 21, 1).

il presupposto — la cui portata è del resto incerta — di una necessità costituzionale di intervento legislativo.

Certo, una regolare indicazione, anno per anno, di tutte le singole leggi presupporrebbe anzitutto che lo scrittore avesse a sua disposizione raccolte o per lo meno elenchi ufficiali completi, quali non è facile pensare che esistessero, giacchè è noto che mancò sempre a Roma, come una vera « pubblicazione » delle leggi, così anche un'ordinata conservazione di esse [1]. Anche ammesso che Livio, o gli annalisti da cui attinge, utilizzino largamente le fonti ufficiali, quali i commentari dei pontefici, i fasti consolari ecc., che, per il periodo di cui qui si parla, son ritenuti fonti sicure, non è detto nè che negli annali fosse tenuta nota di tutte le leggi, nè che Livio, dato il genere e lo scopo della sua narrazione, dovesse riferirle tutte. Del resto, delle *tabulae* pontificali di questo periodo Livio non poteva usufruire che di seconda mano, giacchè erano state distrutte da un incendio nel 606/148: quanto agli *acta senatus* — se pure, oltre i senatoconsulti, davano notizia anche della procedura relativa alle leggi — la loro conservazione è attestata solo a datare dal 608/146 [2]. Che — in concreto — egli abbia taciuto di parecchie leggi votate nel periodo 218-166 — a parte la questione se egli potesse averne, o ne avesse di fatto, notizia —, risulta dall'elenco riprodotto di sopra, nel quale le « lacune » restano però ridotte a ben più modeste proporzioni in seguito ai rilievi testè fatti. Di più, le notizie che su quelle « lacune » ci forniscono autori disparati, che siamo autorizzati a considerare in certo modo come scelti a caso, dànno il mezzo di determinare anche più davvicino quali siano i campi della legislazione nei quali Livio offre, relativamente a quel periodo, omissioni più numerose e più gravi.

Nel campo del diritto pubblico propriamente detto giova rilevare subito che l'ampia narrazione liviana trascura ben poche delle rogazioni che vi abbiano avuto appena una certa importanza. Di quelle note, secondo l'elenco, solo per altra via,

---

(1) Cfr. spec. MOMMSEN, in *Ann. dell' ist. di corr. arch.*, 1858, pag. 181: la confutazione tentata dal LANDUCCI, in *Atti R. Acc. Padova*, N. S., vol. 12 (1896), p. 119 e segg., non ha persuaso. Cfr. le mie *Leges publicae*, pag. 168 e segg.

(2) CIC., *ad Att.*, 13, 33, 3.

la *lex de pace cum Aetolis facienda*, 189 a. C., non è che la ratifica formale delle convenzioni fatte sul luogo dal generale vincitore: di essa, mentre Polibio [1] vi accenna espressamente, Livio ha creduto superfluo far parola, mentre pure largamente riferisce le condizioni della pace conclusa [2].

Una legge, che si argomenta da Plutarco [3], mentre Livio ne tace, avrebbe nel 168 a. C. assegnato al console L. Aemilius Paulus la provincia di Macedonia *extra sortem*. Ma in realtà, piuttosto che una lacuna di Livio, tutto fa credere che si tratti di un errore di Plutarco, perchè — parlando appunto di quell'assegnazione — Livio [4], e con lui Valerio Massimo [5], la riconoscono avvenuta regolarmente per sorteggio, e lo stesso si evince chiaramente da un'indiretta notizia data da Cicerone [6].

Delle leggi note per la partecipazione avutavi da Catone, quella che abrogò la *lex Baebia de praetoribus* è l'unica, come s'è osservato dianzi, per cui possa parlarsi con fondamento d'una omissione di Livio, oltre, forse, l'incertissima *lex Maevia*. Lo stesso deve dirsi della *lex Terentia de libertinorum liberis*, di cui unica fonte ci è Plutarco [7]: questa anzi — un plebiscito del tribuno Q. Terentius Culleo, che avrebbe ingiunto ai censori di equiparare, nel censimento, i figli di liberti agli ingenui — rappresenta certo in Livio una omissione notevole, data l'importanza della disposizione. Da qual fonte più o meno attendibile attinga Plutarco la notizia di questa legge non ci è dato determinare: Livio si direbbe che effettivamente l'ignori perchè parlando della censura di quell'anno si limita a dire che fu *mitis admodum* [8].

Altra omissione di Livio in questo campo è la legge che, nel 201 a. C., avrebbe, al dire di Valerio Massimo [9], accordato

---

(1) 22, 15, 1.

(2) Liv., 38, 11. È nota, del resto, la scarsità delle notizie liviane sulle vicende di Grecia: cfr. Niccolini in *St. stor. ant. class.*, 2 (1909), 297, n. 1.

(3) Plut., *Aem.*, 10: οὐκ ἐάσαντες κλῆρον γενέσθαι, καθάπερ εἰώθει περὶ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ' εὐθὺς ἐκείνῳ ψηφισάμενοι τοῦ Μακεδονικοῦ πολέμου τὴν ἡγεμονίαν.

(4) 44, 17, 9.

(5) 1, 5, 3.

(6) *De divin.*, 1, 46, 103.

(7) *Flamin.*, 18, 1.

(8) 38, 28.

(9) 7, 2, 6.

ex senatus sententia l' autonomia al regno di Massinissa: la fonte è sempre poco sicura, e della legge si dubita [1].

Un'altra scarsa serie di casi si raggruppa sotto la categoria che il Lange designa come *iussa specialia*, provvedimenti di indole amministrativa emanati in congiunture specifiche. Data la natura occasionale di queste norme che esauriscono la loro efficacia col fatto stesso che le ha determinate, è anche verisimile che in questo periodo ne siano state emanate alquante più delle poche che le fonti ricordano. Le omissioni accertabili di Livio si riducono però a tre:

1.° Un plebiscito del 215 a. C. avrebbe ordinato l'acquisto, a pubbliche spese, di schiavi per manometterli ed arruolarli: così Valerio Massimo [2]. È una delle misure eccezionali a cui si fece ricorso nel periodo più grave della guerra annibalica; e al fatto accenna anche Livio, nel discorso di Catone contro l'abrogazione della *lex Oppia*, ma dalle sue parole [3] non appare se vi sia stata una legge o un senatoconsulto, perchè di questa come d'altre misure analoghe si dice solo « *si quae tunc temporis causa decrevit senatus aut populus iussit* » [4].

2.° La *lex Baebia de coloniis deducendis* di cui fa menzione la *lex agraria* del 111 a. C. (C. I. L. 200 c. 43) cadrebbe nel 194 a. C. se si accetta la identificazione, assai plausibile [5], colla deduzione di colonie avvenuta in quell' anno e a cui accenna Livio (34, 45) senza parlare della relativa legge: l'autore sarebbe il tribuno M. Baebius, che fu appunto triumviro nell'esecuzione della legge.

3.° I censori M. Aemilius Lepidus e M. Fulvius Nobilior, nel 179 a. C., fecero costruire il macello sull' area delle case di due cavalieri condannati per latrocinio da una apposita *quaestio* istituita da una *lex publica*: la notizia proviene da Catone e da Varrone attraverso due citazioni di Festo [6], ed

(1) Lange, *Röm. Alt.*, 2, 681.

(2) 7, 6, 1. Il Senato decise l'acquisto su proposta del console Ti. Sempronio Gracco: " *eaque de re per tribunos plebis apud populum lata rogatione, tres creati sunt viri qui IV et XX millia servorum compararerunt* ".

(3) 34, 6, 12.

(4) 34, 6, 17.

(5) Cfr. Mommsen, in *C. I. L.* 1, pag. 95.

(6) Fest., v. *cuppes*, pag. 48, M.; 34, Tewr.; v. *macellum*, pag. 125, M.; 90, T. Vedi anche Donat., *ad Ter. Eunuch.*, 2, 2, 25; cfr. Jordan, in *Hermes*, 2 (1867), 89.

è manifestamente tramandata per l'interesse etimologico, in quanto appunto Macellus sarebbe stato il nome d'uno dei due condannati. Nè della legge nè della costruzione del macello Livio fa parola, pur esponendo largamente l'attività edilizia svolta da quei due censori ([1]).

Alquanto più numerose sono le lacune che ci è dato constatare in Livio nella categoria delle leggi suntuarie e affini. Delle cinque che si fanno figurare in questo periodo — *Metilia*, 217 a. C.; *Oppia*, 215; *Publicia*, 209?; *Valeria Fundania*, 195; *Orchia*, 181 ([2]) — Livio parla espressamente solo della *lex Valeria Fundania*, diffondendosi sulle vicende relative che per lui, contemporaneo della legislazione suntuaria d'Augusto, hanno un sapore d'attualità. Della *lex Oppia* discorre, come s'è detto, in occasione dell'abrogazione, mentre ne tace all'anno in cui fu votata: tace affatto, oltre che della *lex Metilia* e della *Publicia*, sulle cui date non è da fare assegnamento, anche della *lex Orchia*, che cade sicuramente nel 181 a. C. È la prima nella serie delle *leges de coenis*, che si susseguono con contenuto analogo ([3]) e con analoga inefficacia: la più nota di questo gruppo è la *lex Fannia* del 161 a. C. e forse Livio, parlando di essa, accennava a quelle che l'avevano preceduta. Del resto, in questo campo delle *leges sumptuariae*, e non solo per il periodo 218-166, ma anche pel successivo, la narrazione ordinata e precisa di Gellio ([4]), derivata dai *Coniectanea* di Ateio Capitone, ricalcata e completata da Macrobio ([5]), permette di credere che l'elenco che possediamo sia abbastanza completo.

Più grave assai, specialmente per gli studiosi del diritto, è la constatazione di parecchie lacune nel campo della legislazione di diritto privato.

Come tace della *lex Cincia* (204 a. C.), della *lex Plaetoria* (192), della *lex Atinia* (circa 186), per non dir che di quelle

---

([1]) Liv., 40, 51-52.

([2]) Analoga è la *lex alearia* (ante 204), a cui ho accennato altrove.

([3]) Cfr. per una disposizione della *lex Fannia* ripetuta in tutte le posteriori, Plin., *N. H.*, 10, 50 (71), 139: *quod... caput translatum per omnes leges ambulavit.*

([4]) Gell., 2, 24; cfr. 20, 1: comincia col S. C. che precedette la *lex Fannia* ed è manifestamente un elenco cronologico intenzionalmente completo.

([5]) Macr., *Sat.*, 2, 13 (3, 16, Eyss.): comprende anche la *lex Orchia.*

di data relativamente sicura [1], non sarà da presumere che vi siano molte altre mancanze di cui, nella scarsità delle altre fonti, non abbiamo neppure modo di accorgerci?

Fortunatamente in questo campo soccorrono altri elementi i quali autorizzano a credere che le nostre cognizioni siano meno incomplete di quel che si potrebbe temere.

Già altrove [2] ebbi occasione di far rilevare alcune caratteristiche formali e sostanziali delle leggi di diritto privato: qui giova insistere sul particolare carattere delle fonti relative. Le notizie sulle leggi di diritto privato ci provengono in massima parte dalle opere giuridiche, pervenuteci sì direttamente che attraverso la compilazione giustinianea. Sulle trenta, o poco più [3], leggi riferibili al diritto privato, mancano accenni in fonti giuridiche solo per l'antichissima *lex Canuleia* del 445 a. C. e per la più dubbia *lex Maenia de dole*, oltre due disposizioni di Claudio e di Nerva, sul cui carattere legislativo non si può essere sicuri [4]: per converso, una buona metà ne son riferite in fonti giuridiche esclusivamente, e non sono fra le meno importanti [5]. Nel campo poi delle *leges de sponsu* le scarse notizie vengono tutte quante da fonte giuridica — anzi quasi tutte esclusivamente da Gaio —; e così le notizie di leggi in materia

---

(1) Le altre sono: *l. Fabia*, 209?; *Sillia*, ante 204; cfr. anche *Junia de feneratione*, 192?.

(2) *Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato*, in *Filangieri*, 1910, pag. 641 e seg. [cfr. sopra, pag. 1 e seg.].

(3) A quelle strettamente riferibili al diritto privato, che ho elencato nelle mie *Osservazioni cit.*, va qui aggiunta la *lex Cornelia de confirmandis testamentis*, se vi si scorge una legge autonoma, e alcune altre leggi dell'età imperiale il cui contenuto oscilla tra il diritto privato e il diritto pubblico, quali la *lex Iulia de vicesima hereditatum*, *Iunia Petronia de liberalibus causis*, *Visellia de libertinis*, *Petronia de servis*, *Hostilia de actione furti*, e la enigmatica *lex Vectibulici* [*veteris reipublicae?*] *(de servis)*. Cfr. anche la *lex Minicia de liberis*, a cui accenna Gaio 1, 78 e Ulp., 5, 8. Alla serie, così copiosa, delle *leges fenebres*, non si può ascrivere, nelle fonti giuridiche, che l'accenno di Gaio, 4, 24, a una *lex Marcia*.

(4) *L. Claudia de aere alieno f. familiarum*, che avrebbe precorso il S. C. Macedoniano (Tac., *Ann.*, 11, 13); *Cocceia de nuptiis* (?) che, al dir di Zonara (11, 20), avrebbe innovato in materia di impedimenti matrimoniali.

(5) Così tutte le leggi in materia di tutela (*Atilia*, *Iulia*, *Titia*, *Claudia*); quelle sul regime degli schiavi (*Fufia Caninia* e *Aelia Sentia*, di cui le fonti letterarie non dànno se non cenni incompleti, *Iunia Norbana*, *Iunia Petronia*, *Visellia Petronia*); ancora la *Cornelia de conf. test.*, *Iunia Vellaea*, *Scribonia de usucap. servitutum*, ecc.

di procedura civile, salvo per la *lex Aebutia* un accenno in Gellio [1], e alcuni per le *leges Iuliae judiciariae* [2].

I giureconsulti ne parlano o in determinati punti di opere generali [3] o in scritti speciali [4], commentandone il contenuto con indirizzo pratico: e se talvolta accennano, quasi *ad abundantiam*, all'autore della legge o all'occasione che l'ha provocata, per lo più questi elementi sono affatto trascurati, e non è raro il caso di leggi di diritto privato delle quali, mentre conosciamo abbastanza bene il contenuto da valutarne l'importanza, ignoriamo affatto da chi e a quali comizi furono proposte, e in che anno, o persino in che secolo [5].

Viceversa, nel campo assai più vasto delle leggi di diritto pubblico, in senso largo, le fonti giuridiche sono, per ragioni ovvie, quasi del tutto mute [6], e le notizie, rispecchiando il carattere storico o letterario delle fonti da cui provengono, sono spesso più copiose sugli elementi estrinseci che non sul contenuto: onde la facilità con cui leggi di importanza giuridica fondamentale vi si trovino toccate di volo.

Nonostante questa deficienza delle fonti letterarie, e la parsimonia anche delle notizie in fonti giuridiche, io ritengo che

---

(1) 16, 10, 8.

(2) Gell., 14, 2; Macrob., *Sat.*, 1, 10; Tac., *Ann.*, 6, 12; Plin., *N. H.*, 23, 1, 7, 30; Suet., *Aug.*, 32; Ascon., pag. 20, Or.; Dio C., 52, 37; 54, 18.

(3) In determinate sedi si parla, nei trattati generali, delle XII tavole, *l. Aquilia, Cincia, Cornelia de postliminio, Falcidia, Aelia Sentia, Iulia et Papia Poppaea, leges de adpromissoribus*; cfr. Lenel, *Paling.*, 2, in fine.

(4) Scrissero commenti speciali: alle XII tavole Gaio (6 libri); *l. Cincia*, Paolo (1); *Glitia?*, Gaio (1); *Falcidia*, Paolo (1) e Rutillio Massimo (1); *Iulia de adulteriis*, Ulpiano (5); *Iulia et P. P.*, Gaio (15), Ulpiano (20), Marcello (6), Mauriciano (6), Paolo (10), Terenzio Clemente (20); *Iulia Velleia*, Paolo (1); *Iulia de XX her.*, Emilio Macro (2); *Iulia (judiciaria?)*, Paolo (2); *Aelia Sentia*, Paolo (3), Ulpiano (4 alm.); *Fufia Caninia*, Paolo (1).

(5) Così per la *l. Aquilia* la cui data, dal tradizionale 286 a. C., si vuol da alcuni far discendere fino al 104, o più oltre. E sono note le controversie sulla data della *l. Aebutia*: cfr. il mio elenco citato, a pag. 304 e seg.

(6) Delle poche ivi ricordate, la più parte proviene da quel frammento di Pomponio (D. 1, 2, 2), che, nonostante le sue gravi inesattezze, resta sempre la fonte principale per tanta parte della storia giuridica. Vi si trovano accennate 15 leggi che segnano gli stadi dello sviluppo costituzionale, specie quanto alle magistrature: sono accennate indirettamente, e tutte, per fortuna, note anche altrimenti: ma una sola *(l. Hortensia)* si trova menzionata anche altrove in fonti giuridiche (Gai., 1, 3). Oltre la legge che as-

nel campo del diritto privato i comizi legislativi non siano intervenuti molte più volte che non siano quelle da noi conosciute. Già altra volta ebbi a richiamare l'attenzione sul carattere eccezionale delle leggi di diritto privato a noi note, le quali tutte, non escluse le XII tavole, sono altrettanti strappi al sistema tradizionale. Tale intervento legislativo è attestato dalle fonti per vari rami del diritto privato, e credo legittima la supposizione che in quei rami in ordine ai quali leggi non sono attestate la legislazione non sia di fatto intervenuta: le eventuali anomalie da essa introdotte non potrebbero, secondo ogni verisimiglianza, essere così concordemente taciute dalle fonti. Quanto ai campi nei quali sappiamo che la legislazione intervenne, sarebbe senza dubbio eccessivo supporre che le nostre cognizioni siano complete: ma che le lacune di esse non siano gravi, vi sono elementi positivi e negativi che lo lasciano argomentare con quel grado di probabilità oltre il quale, in questo tema, non è dato di giungere. In materia di legati, per esempio, dalle fonti si rileva che la prima deroga alla disposizione delle XII tavole fu quella della *lex Furia*; ad essa seguì la *lex Voconia*, poi la *Falcidia*, e la serie è chiusa. Quanto alla *lex Aquilia*, l'accenno ad ipotetiche leggi anteriori che potrebbe evincersi da un testo d'Ulpiano [1] è tanto più inattendibile in quanto la *lex Aquilia* pare, dal tipo arcaico di alcune sue norme, fra le leggi di diritto privato una delle più antiche, anche a prescindere dalla data tradizionale del 286 a. C., che la farebbe proprio coincidere col riconoscimento legale dei plebisciti.

Di più, queste leggi di diritto privato rappresentano un gruppo familiare ai giureconsulti dell'età imperiale, in quanto la loro efficacia — a differenza delle leggi di diritto pubblico — si perpetua per lo più anche nell'impero: basti dire che la maggioranza di esse ci è nota attraverso il *Corpus iuris*, anche

sicurò la cittadinanza a Publicio Menandro (POMP., 5 § 3 D. 49, 15; ma già CIC., *pro Balb.*, 11, 28), la *Clodia de victoriato* (MARCIAN., *ass. distr.*, 45) e gli accenni alla *l. [regia] de imperio*, null'altro dicono le fonti giuridiche in questo campo pur così vasto: i pretesi accenni a due leggi agrarie di Caligola e Nerva, in CALLISTRATO, 3 D. 47, 21, non sono che richiami alla *l. agraria* di Cesare, ben nota per altra via. Quanto alle leggi criminali, si capisce che i giureconsulti dell'età imperiale non parlino che di quelle che hanno vigore ai loro tempi, e cioè, nelle singole categorie, solo dell'ultima.

[1] L. 1 pr. D. 9, 2: cfr. già su di esso le mie *Osservazioni* ecc., p. 5 estr., n. 1 [sopra, p. 6, n. 4].

indipendentemente dalle fonti classiche direttamente conservate. Ora è da notare — e l'argomento mi pare non indifferente — che le Istituzioni di Gaio, le quali rappresentano una trattazione elementare sì, ma organica, del diritto privato, non ci hanno fatto conoscere una sola legge nuova riferibile a questo campo, escluse le *leges de sponsu* e quelle procedurali, a rigore estranee: le diciassette leggi relative al diritto privato in senso stretto, di cui parla Gaio, ci erano già tutte note, se si prescinde dalla problematica *lex Ollinia*, citata in Gai. 4. 109, che secondo ogni verisimiglianza non è che un errore di trascrizione. Per queste ragioni, nonostante la scarsità delle notizie in fonti giuridiche e il silenzio quasi assoluto delle letterarie, io son d'avviso che non è per la legislazione di diritto privato che nelle nostre cognizioni siano da sospettare più gravi lacune.

Riassumendo, l'esame comparativo delle notizie relative alle singole leggi, fatta ragione della rispettiva provenienza, attesta anzitutto, nel periodo a cui ho circoscritto l'indagine, la grande preponderanza dei dati di Livio per tutte quelle rogazioni che non siano di carattere strettamente privatistico, e legittima quindi la presunzione che per il periodo corrispondente ai libri perduti 11-20 e, forse anche più, 46 sgg., le lacune delle nostre cognizioni abbiano ad essere ben gravi. In secondo luogo, nel periodo 218-166 l'elenco che è dato desumere da Livio è, per il campo della legislazione di diritto pubblico in senso largo, se non del tutto, quasi completo: le notizie nuove che si desumono da altre fonti non sono se non integrazioni sporadiche di omissioni variamente spiegabili, sicchè la produzione dei comizi in quel periodo si può, a mio avviso, ritenere nota nella sua grande maggioranza: e se, comparata con quelle di altri periodi posteriori, non può a meno di sembrare modesta, ciò non dipende se non dal fatto che solo appresso, col trionfo delle tendenze democratiche, i comizi presero a legiferare in una serie di rapporti in ordine ai quali, prima, non erano stati interpellati se non affatto eccezionalmente. Quanto, infine, alla legislazione di diritto privato propriamente detta, la scarsità delle notizie in questo come in altri periodi corrisponde, come si disse, a una reale scarsità di produzione, di cui si è vista anche la spiegazione, e che perdura proprio fino all'ultima fase dell'attività comiziale.

" Pápia lex „ e " Papía civitas „

(A proposito di un dubbio di accentuazione) (*)

Sul modo di pronunciare il nome della *lex Papia Poppaea*, la famosa legge matrimoniale d'Augusto, nessuno ch'io sappia aveva mai sollevato il minimo dubbio: e in verità nessuno avrebbe pensato a scorgervi un'eccezione alla notissima regola dell'accentuazione latina *vocalis ante vocalem brevis*. Solo qualche anno fa il Pineles, in una nota pubblicata nella sua rivista *Gaius* (1), richiamava l'attenzione su un testo segnalato dall'Ehrenzweig, che attesterebbe esplicitamente il contrario. Prisciani, *Liber de accentibus*, c. 15: « Notantur autem pleraque quae i longam vocalem, ut *Philosophía, Papía*, quemadmodum unum verbum *fio*, quod solum i productam ante o vocalem habet ».

I romani pronunciavano dunque *Papía?* Lo stesso Pineles, in un numero successivo della stessa rivista (2), avvertiva, dietro una comunicazione dello Jörs, che un altro testo depone in favore della pronuncia tradizionale: precisamente i primi versi dell'epigramma 89 d'Ausonio, ben noto ai romanisti per gli oscuri accenni a talune leggi romane:

" Iuris consulto cui nubit adultera coniux
Papia lex placuit, Iulia displicuit „.

« Papia » rappresenta nel secondo verso un dattilo; e in latino — a differenza del greco — l'argomento metrico è, per l'ac-

(*) [Pubblicato nel *Filangieri*, XXXVII, 1912, p. 346-348].
(1) II, p. 48.
(2) *Ibid.*, p. 120.

centuazione, decisivo. Altri esempi della letteratura poetica non ho trovati: quelli della letteratura in prosa, letteraria o giuridica, naturalmente non contano.

Sarebbero così, conclude il Pineles, direttamente attestate entrambe le pronuncie! A mio avviso la difficoltà — su cui nessuno, ch'io sappia, ha più fermato l'attenzione — non merita di rimanere *sub iudice*, e il testo di Prisciano va senz'altro eliminato.

Già da un punto di vista generale io credo — pur confessandomi affatto incompetente in questa materia così tecnica — che difficilmente si riuscirebbe a trovare una ragione plausibile di questa singolare eccezione. Si potrebbe ben pensare a un influsso greco, come è per " *philosophía* „ che è proprio l'altro esempio testuale, e per altre molte parole, e specialmente nomi propri, d'origine greca: così, per toglier un paio di esempi dallo stesso Prisciano (Keil. 1, 54; 2, 40), *Lampía, Langía, Argía* (Stazio). E veramente, dal punto di vista greco, Παπια come aggettivo femminile avrebbe l'α finale lungo [1] e, per conseguenza necessaria, non potrebbe essere proparossitona, e quindi l'ι, pur restando breve, porterebbe l'accento. Ma *Papius, - ă*, è un nome romano: e ad una ripercussione della pronuncia ellenica è tanto più assurdo pensare in quanto la *lex Papía* passa nelle fonti greche al maschile, νόμος Πάπιος [2], e l'alterazione di accento non c'è.

Io credo che il testo di Prisciano vada riferito non alla *lex Papia* ma alla città di *Papía* = Pavia. È noto che, come l'origine storica del nome è affatto oscura, così dà a pensare la singolarità dell'accentuazione; e per questo appunto il Gorra — che ha trattato a fondo l'argomento [3] — ritiene non inverosimile trattarsi d'influsso greco [4].

---

(1) Cfr. INAMA, *Gramm. greca*, I, § 94. La regola è costantemente applicata nella trdscrizione greca dei nomi latini: così — prendo gli esempi dalla *Vita di Cicerone* di PLUTARCO — *Helvia* = Ἑλβία, *Tullia* = Τουλλία, ecc. Anche *Italia* dà in greco Ἰταλία.

(2) Cfr. p. es. THEOPH., *Paraphr.*, II, 7, *passim*. E lo stesso vale per tutte le altre leggi: *Iúlios, Iúnios, Aélios Séntios*, ecc.

(3) *Il nome di Pavia*, in *Boll. della Soc. pavese di st. patria*, 1904, 524 e seg.

(4) *L. cit.*, 556 e seg.

Qui la pronuncia *Papía*, che ha già una base fortissima nell'accentuazione dell'italiano « Pavia », troverebbe nel passo di Prisciano una conferma testuale: la quale — se il libro *de accentibus* fosse genuino — avrebbe anche una grandissima importanza cronologica, in quanto le tracce, finora conosciute e genuine, del nome di *Papía*, accanto all'antico *Ticinum*, non rimontano più addietro del VII secolo [1]: e, quanto all'accento, delle fonti poetiche la più antica e la più interessante — il ritmo di *Stephanus magister* in occasione del sinodo del 698 — non dà nessun appiglio sicuro [2]. Ma il *liber de accentibus* è concordemente riconosciuto come spurio [3]: l'autore ne è assolutamente ignoto, e i manoscritti non rimontano che all' undecimo secolo. Questa constatazione, se toglie gran parte del suo valore al testo come dato cronologico, è già, a mio credere, un elemento non lieve per il riferimento del passo alla città di *Papia*, non all' antica legge o, in genere, al nome gentilizio romano nella sua pronuncia classica.

Ma anche senza insistere su questo punto, a cui si potrebbe sempre obbiettare la possibilità che l'ignoto autore non faccia che copiare gli esempi di un grammatico più antico a cui il nome della *lex Papia* potesse essere famigliare, io trovo un elemento testuale nel fatto che in quello stesso capitolo la massa degli esempi è desunta proprio da nomi geografici, e — di preferenza — di regioni e città italiane. Segue infatti il passo dopo le parole sopra riportate:

« Ideo autem diximus pleraque quia omnia vocalem i ante vocalem habentia in antepenultima mutant accentum, ut Ve-

---

(1) V. l'elenco in Gorra, *l. cit.*

(2) Cfr. Ferrara, *Il carmen de synodo ticinensi*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XXXVII (1904), 500 e seg. Edito in *Mon. Germ. hist.*, *Script. rer. Langob.*, 1891. La parte che interessa suona:

. . . urbi ubi resedet
Ticino dicta ab amne qui confluet
proprium gerens Papía vocabolum.

La accentuazione *Papía* appare nell' epitaffio di Alcuino († 804) per Ildegarde, nella *Antapodosis* di Liutprando (958-962), ecc. Nei documenti in prosa, è argomento non trascurabile (Gorra, *l. cit.*, pag. 536) il trovare spesso *Papeia* o *Paveia*.

(3) Cfr. Teuffel, *Gesch. d. röm. Literatur*, 2, § 481; Keil, *Gramm. lat.*, 3, 400.

neria, Marcellia, Aricia, Placentia, Ausonia, Turonia, Colonia, Brixia, Sardinia, Teutonia »;

e a poca distanza, a proposito di alre regole, adduce come esempi Mantua, Capua, Corsica, Cretica, Isaurica, Romana, Campana.

Sicchè, a mio avviso, il testo potrà interessare agli storici ed ai linguisti come documento, per quanto tardo e d'incerta fonte, dell'esistenza e dell'accentuazione del nome della città di *Papía*, ma non merita di rimanere come un elemento di dubbio sulla pronuncia regolare, e tradizionale, e positivamente documentata, dell'antico gentilizio romano.

Note sulla tecnica dei compilatori del codice giustinianeo

La struttura e l'origine del titolo I, 4 (*)

Delle parti della compilazione giustinianea, il codice è la meno studiata anche dal punto di vista della elaborazione del materiale. Ciò può anche, fino ad un certo punto, trovare una giustificazione. Quanto alla distribuzione delle costituzioni, il fatto che ciascuna rappresenta come tale un prodotto singolo dell' attività imperiale e l' altro che, nell' interno dei titoli, si è conservato l' ordine cronologico, escludono ogni indagine parallela a quelle che per il digesto hanno il punto di partenza nell' ipotesi del Bluhme. Quanto alle interpolazioni, la natura del materiale di cui il codice è composto rende meno evidente e meno sicura l'applicazione di alcuni fra i criteri più fecondi: trattandosi di costituzioni isolate, non di frammenti d' opere organiche, vien meno, in via generale, il criterio sistematico [1]: sfugge, nella massima parte dei casi, il cosiddetto criterio legislativo, giacchè lo stile imperativo è normale anche nei rescritti dell' età classica; la data — nella grande maggioranza dei casi assai posteriore agli ultimi giureconsulti classici — rende assai guardinghi nell' applicazione sia del criterio linguistico che del criterio storico. Pure è indubitabile che il codice riserva alle ricerche interpolazionistiche un campo fecondo, colla prospettiva di risultati meno copiosi forse, ma non meno sicuri nè meno importanti che non siano quelli ottenuti

(*) [Pubblicato nel *Filangieri*, XXXVII, 1912, p. 543-554].

(1) Per i singoli criteri e i casi più tipici di applicazione alla critica delle Pandette cfr. BONFANTE, *Storia del dir. romano* [2], p. 659 e seg.

in questi ultimi trent' anni sulle pandette: la messe copiosa raccolta dal Marchi dal solo confronto del codice giustinianeo col teodosiano e con le Novelle postteodosiane [2] basterebbe a provare che anche nella compilazione del codice i giustinianei hanno sottoposto i materiali ad una elaborazione profonda e minuta; della quale ci si potrà certo rendere un conto più adeguato quando al prezioso vocabolario delle costituzioni di Giustiniano [3] farà finalmente riscontro quello delle costituzioni antegiustinianee [4].

Una delle manifestazioni più tipiche del lavorio compiuto dai compilatori sulle costituzioni classiche è rappresentata dai casi in cui essi hanno smembrato un' unica costituzione in più parti per distribuirle nelle *sedes materiae* più convenienti [5]. Per le costituzioni antegiustinianee ciò è attestato in molti casi direttamente dal confronto coi testi originali, ma elementi intrinseci permettono di accertarlo anche in altri casi, e segnatamente in rapporto a costituzioni di Giustiniano stesso. Il Krüger nell' edizione del codice ha indicato tutte le costituzioni che egli ritiene frammenti d' una costituzione unica, fondandosi soprattutto sugli elementi formali: ma l'esame *analitico* dell'attività svolta dai compilatori in questo senso, dei criteri seguiti e dei mezzi adottati, riesce una riprova di quella medesima tecnica che essi hanno così largamente applicato nella compilazione del digesto.

L' attività dei compilatori del *Codex repetitae praelectionis* deve essersi naturalmente esplicata — in conformità agli ordini esplicitamente impartiti dallo stesso imperatore [6] — soprattutto

---

(2) In *BIDR.*, XVIII, 1906, 5 e seg.

(3) Longo, in *BIDR.*, X, 1898.

(4) Cfr. v. Mayr, in *Z. S. St.*, XXXII, 1911, 338, che annuncia la compilazione di un *index* completo del Codice: per le costituzioni dell' età classica, fino a Diocleziano, è da augurare venga sollecitamente alla luce il vocabolario già composto dal Berger.

(5) Dei casi inversi in cui, seguendo pure il consiglio imperiale (cost. *Haec quae necessario*, § 2), i compilatori hanno fuso più costituzioni in una sola, è naturalmente assai più difficile la dimostrazione. [Su questi problemi v. ora Rotondi, *Studi sulle fonti del Codice Giustinianeo*, in *BIDR.* 26-29, e in questo volume, p. 110 sgg.: cfr. specialmente il cap. III].

(6) Cfr. cost. *Cordi*, § 3: i poteri non sono minori di quelli conferiti per il primo codice dalla cost. *Haec quae necessario*, § 2 (cfr. Pampaloni, *R. It. Sc. giur.*, 49, 1911, 206); l'accenno (§ 2) alla necessità di modificare persino

in due direttive: nel ritoccare il contenuto delle disposizioni preesistenti per adattarle alle modificazioni introdotte, e nel distribuire le singole norme sotto la sede più opportuna: ma spesso i due criteri si sovrappongono, in quanto il mutamento di sede ha reso necessario un ritocco al contenuto. Di qui la possibilità di rilevare una doppia serie d'interpolazioni; le quali, in quanto siano fatte a costituzioni di Giustiniano stesso — sia già inserite nel primo codice che emanate nell'intervallo 529-534 —, potrebbero chiamarsi autointerpolazioni [1]. — Io mi limito a rilevare alcune tipiche applicazioni del secondo criterio, che potrebbe chiamarsi criterio sistematico, intendendo l'espressione con un valore diverso, anzi inverso, da quello che le è usuale nella terminologia relativa alle interpolazioni nel digesto.

Se pensiamo che di costituzioni giustinianee in redazione originale ed autonoma abbiamo una collezione nelle Novelle — per lo più costituzioni ampie, con larghi preamboli, e con trattazioni, spesso in vari capitoli, di argomenti non sempre intimamente connessi — possiamo pensare che il lavoro compiuto sulle costituzioni anteriori al 534 dalla commissione compilatrice debba essere stato, entro certi limiti, analogo a quello eseguito, con altri intenti, dai glossatori quando, riassunti in breve i singoli capitoli delle Novelle, li hanno distribuiti nelle rispettive sedi del codice; e basta uno sguardo all'elenco delle «autentiche», disposte secondo la sede in cui furono inserite, e alla novella da cui derivano per rilevare come i singoli capitoli abbiano trovato, *ratione materiae*, le collocazioni più disparate [2]. L'esame dei materiali del codice guida spesso a

---

alcune delle *decisiones* emanate negli ultimi anni fa argomentare quanto maggior bisogno ne avessero le costituzioni anteriori; e l'accenno (*ibid.*) alla distribuzione *in singula capitula* si presta ad essere riferito tanto alla assegnazione delle singole costituzioni ai titoli relativi quanto alla divisione di esse costituzioni in capitoli autonomi, ciascuno dei quali possa poi avere una collocazione diversa.

(1) Cfr. — per un accenno ad autointerpolazioni sostanziali — GRADENWITZ, in *BIDR.*, 2, 15.

(2) I riferimenti son fatti non solo a costituzioni diverse di uno stesso titolo, o di titoli di materie affini (p. es. Nov. 123 riferita, nei singoli punti, a C. 1, 2, 13; 1, 3, 2. 7. 8. 9. 10. 14. 17. 22. 25. 30. 33 35. 37. 51; 1, 4, 8); ma anche a titoli di argomento del tutto estraneo, giacchè si capisce come

constatazioni analoghe. L'esempio forse più tipico del metodo con cui i compilatori raccolgono ed elaborano il materiale per la composizione di un titolo del codice è dato dal titolo 1, 4 *de episcopali audientia*, anche perchè lo studio di esso apre l'adito ad alcuni rilievi non privi d'interesse, e ad un'ipotesi, che non credo infondata, sulla genesi del titolo stesso.

Per ciò che riguarda le costituzioni antegiustinianee è anzitutto istruttivo il confronto col Teodosiano.

Delle 12 costituzioni del titolo anteriori a Teodosio II, 11 provengono dal Teodosiano:

1 = Th. 13. 1, *de lustrali conlatione*, 5;
2 = Th. 11. 36, *quorum appellationes non recipiantur*, 20;
3 = Th. 9. 38, *de indulgentiis criminum*, 8 e 6;
4 = Th. 15. 7, *de scaenicis*, 12;
5 = Th. 14. 27, *de Alexandrinae plebis primatibus*, 1;
6 (pr. e fine) = Th. 11. 30, *de appellationibus et de poenis earum*, 57 = 9. 40, *de poenis*, 16;
8 = Th. 1. 27, *de episcopali definitione*, 2 (= Const. Sirm. 18);
9 = Th. 9. 3, *de custodia reorum*, 7;
10 = Th. 9. 16, *de maleficis et mathematicis*, 12;
11 = Th. 5. 5 (7), *de postliminio*, 2:
12 = Th. 15. 8, *de lenonibus*, 2:

si noti che non ve ne sono due sole che siano estratte da un medesimo titolo.

Questo fenomeno va messo fin d'ora in correlazione con l'altro delle numerose geminazioni, evidentemente non casuali. Fermandosi per ora alle cost. antegiustinianee, su 19, 8 sono evidenti geminazioni:

2 = [7. 65. 4] (¹); 15 = 2. 6. 8;
6 = 7. 62. 29; 16 = 5. 1. 5;
12 = 11. 41. 6; [17] = 10. 27. 3;
14 = 11. 41. 7; [18] = 12. 37. 19 § 1 (²);

ed è interessante constatare che, fra quelle di questa serie che

---

disposizioni raggruppate in una sola novella possano interessare sotto qualche aspetto anche materie estranee: così della Nov. 22 troviamo estratti non solo in titoli di materia matrimoniale, ma anche per es. nei titoli 1, 3; 6 40; 6, 56; 6, 60; 7, 6; 8, 55.

(¹) La l. 4 C. 7, 65 è perduta, ma che fosse una geminazione della l. 2 *h. t.* appare dai bizantini.

(²) Le c. 17 e 18 sono conservate solo nella *Coll. const. eccles.*

sono desunte dal Teodosiano, è precisamente la *lex geminata* quella che conserva la sede primitiva:

2 = { 4 C. 7. 65 / 20 Th. 11. 36 } *quorum appellationes non recipiantur;*

6 = { 29 C. 7. 62 (¹) / 57 Th. 11. 30 } *de appellationibus < et consultationibus >* [*et poenis earum*].

12 = { 6 C. 11. 41 / 2 Th. 15. 8 } *de < spectaculis et scaenicis et >* [*de*] *lenonibus.*

A questi vanno aggiunti quei casi in cui non si ha vera geminazione, ma le costituzioni del titolo 1, 4 sono stralciate da altre rimaste in altra sede: così la l. 4 è il § 1 della l. 12 Th. 15. 7 (*de scaenicis*), di cui il pr. è rimasto nella *sedes materiae* in 4 C. 11. 41 (*de spectaculis et scaenicis et lenonibus*); la l. 11 è la parte finale, molto rimaneggiata, della l. 2 Th. 5. 5 (*de postliminio*), mentre la parte iniziale resta, quasi inalterata, in l. 20 C. 8. 50 (*de postliminio et de redemptis ab hostibus*). Anche la l. 1 di questo titolo 1, 4 e la l. 1 C. 4. 63 non sono che diverse derivazioni dalla l. 5 Th. 13. 1.

A questi tre casi vanno aggiunte poi, secondo ogni verosimiglianza, fra le costituzioni posteriori al Teodosiano, la l. 13 di Marciano, che dall' intima analogia dell' argomento appare non essere che una parte della costituzione 25 C. 1. 3 (²): e la l. 19 di Anastasio che dalle fonti greche risulta essere una geminazione della l. 11 C. 1. 55.

Anche più istruttiva è l' analisi delle costituzioni giustinianee: delle quindici inserite nel titolo, quattro sole (20, 29, 30, 34) non offrono riferimenti sicuri ad altre conservate in diversa sede: per tutte le altre, quando non si tratti di geminazioni, è facile dimostrare che si tratta di brani stralciati da altre costituzioni più ampie che si riferivano, nel loro complesso, ad argomenti diversi: brani ai quali solo dai compilatori del codice fu data una veste autonoma, adattandoli alla nuova sede con soppressioni e modificazioni, operando sulle costituzioni giustinianee quello stesso lavoro d'adattamento che s'era compiuto sulle costituzioni anteriori o sui testi dei giureconsulti (³).

(¹) La l. 6 è l'inizio e la fine; la l. 29 dall' inizio arriva fino al punto dove la prima ripiglia; la vera geminazione non è quindi che iniziale.

(²) Vedi in questo senso anche Génestal in *N. R. H.*, 1908, p. 206, n. 1.

(³) La parola *interpolazione*, nel suo valore larghissimo, mi pare si presti anche per questo genere di alterazioni: diversamente Krüger, *Die Interpolationen im just. Codex*, in *Festg. für Güterbock*, pag. 239.

La base per l'indagine comparativa è fornita dal Krüger che, nell'edizione del codice, ha segnato, in nota e nell'indice, i verosimili aggruppamenti: sulla base soprattutto di elementi estrinseci, ossia l'identità di iscrizione e di sottoscrizione, e valendosi solo come criterio sussidiario, e di controllo, dell'analogia di contenuto. Io passerò in rassegna, seguendo gli aggruppamenti proposti dal Krüger, le singole costituzioni giustinianee di questo titolo coi riferimenti relativi, fermando l'attenzione su quelle alterazioni che risaltano dal confronto diretto istituito tra la costituzione inserita in questo titolo 1, 4, e quella che rappresenta il nucleo originario.

I. — Menae p. p. Kal. jun. 428. 1, 4, 21⁀4, 2 (*si certum petatur*), 17⁀4, 20 (*de testibus*), 18⁀4, 21 (*de fide istrumentorum*), 17⁀4, 30 (*de non numerata pecunia*), 14⁀15 ?⁀5, 15 (*de dote cauta et non numerata*), 3⁀10, 22 (*de apochis publicis*), 4.

Tutto questo sistema di costituzioni è in materia di prove: specialmente sulla *exceptio non numeratae pecuniae*. Per la sede e per l'ampiezza il nucleo del gruppo è dato dalla l. 14 C. 4, 30: la l. 21 C. 1, 4 non è che la riproduzione di una parte di essa. Delle interpolazioni introdotte alcune sono puramente formali e stanno a provare la facilità veramente straordinaria con cui i compilatori amano ritoccare i testi che passano loro per mano (*quod* per *quae*; *receptum* per *certum*); altre dovute al desiderio di semplificare (soppresso *vel in hac alma urbe vel* nella 1.ª parte; nella seconda *in provinciis vel*); altre infine alla necessità di spiegar meglio, trattandosi di una norma staccata dal suo contesto (cfr.: *denunciationem ei[dem] < non numeratae pecuniae > mittere*) Quanto al § 1 di questa c. 21, e alla corrispondente ultima parte della cost. 14 C. 4, 30, sono a mio avviso una interpolazione, che dipende dal fatto che s'è voluto mantenere un accenno al caso della dote, mentre s'era stralciata, per collocarla in sede autonoma (3 C. 5, 15), la parte che espressamente vi si riferiva.

II e III. — Μηνᾷ ἐπάρχῳ πραιτωρίων, 15 Kal. febr. 529. 1, 4, 22⁀23⁀9, 4 (*de custodia reorum*), 6⁀9, 5 (*de privatis carceribus inhibendis*), 2⁀9, 47 (*de poenis*), 26.

La l. 22 C. 1, 4, che affida ai vescovi la sorveglianza delle prigioni, è la fusione di due distinte parti della l. 6 C. 9, 4: dalle fonti bizantine (B. 60, 35, 22) sulla cui scorta questa costituzione venne restituita si desume che la c. 22, pr. e § 1,

corrisponde all' *inizio* di quella costituzione, il § 2 (2.ª parte) alla fine (§ 9) [1]: la l. 6 rappresentava una trattazione assai più complessa, ma non possedendone il testo originale non ci è dato rilevare se e in qual misura le parti comuni offrissero delle varianti. — La l. 23 C. 1, 4, che incarica i vescovi di provvedere alla liberazione delle persone abusivamente trattenute in carceri privati, è escerpita dalla l. 2 C. 9, 5, che è nella *sedes materiae*: anche di questa manca l' originale, e il testo dei Basilici (60, 55, 2) permette il confronto solo per le prime parole; ma già in esse notiamo che, mentre nella costituzione originaria si parlava genericamente di vescovi e di magistrati (προνοίᾳ τοῦ ἐπισκόπου καὶ τοῦ ἄρχοντος), nel titolo 1, 4 si è conservata soltanto la menzione dei vescovi (προνοίᾳ τῶν κατὰ τόπον θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων).

IV. — Demostheni p. p. 15 K. oct. 529. 1, 4, 24⌒8, 51 (*de infantibus expositis*), 3. Anche qui la l. 24 è la trascrizione ridotta della prima parte dell'altra costituzione: oltre qualche modificazione di forma (*volumus* per *sancimus*; *observantibus* per *conservantibus*), un intero inciso, omesso come superfluo (*et educationem - habeant*), è supplito riassumendolo (*vel nutriti vel aucti*): nella chiusa, invece del richiamo generico a tutte le categorie di funzionari (3 § 3: *tam praesidibus... quam episcopis... nec non officiis praesidalibus et patribus et defensoribus civitatum et omni civili auxilio*), la l. 24 si limita a richiamare l'attenzione sui vescovi (*haec observantibus non solum praesidibus provinciarum sed etiam viris religiosissimis episcopis*).

V. — Δημοσθένει ἐπάρχῳ πραιτωρίων, 10 Kal. oct. 529. 1, 4, 25⌒3, 43 (*de aleae usu*), 1. Questa costituzione è perduta, se ne conserva un' epitome latina, versione dal greco: ma da questa epitome, e dagli indici di Anatolio e Taleleo nei Basilici, appare che si trattava di un' ampia trattazione, che comminava sanzioni penali contro i giocatori e solo incidentalmente (cfr. §§ 3 e 4 in fine dell' epitome latina, e gli indici greci) accennava alla competenza degli *episcopi*: questo è invece l'unico punto che s' è utilizzato per il titolo 1, 4, interpolando un

---

[1] Cfr. per le varie fonti bizantine Krüger nell' *Editio maior* del Codice, p. 816 (sub C. 9, 4, 6). Rilevo che al § 2 il testo dei B. e gli scolii (*Theodori*) non parlano dei vescovi; vi accennano invece 'Ῥοπαί, 10, 1.

sommario cenno dell' argomento di cui parlava la costituzione originale.

VI. — Ἰουλιανῷ ἐπάρχῳ πραιτωρίων, 8 Kal. iul. 530. 1, 4, 26⌒3, 2 (*de sportulis et sumptibus*), 4 e 5⌒3, 10 (*de plus petitionibus*), 2?⌒7, 45 (*de sententiis et interlocutionibus*), 15?⌒10, 30 (*de discussoribus*), 4⌒12, 40 (*de metatis*), 12⌒12, 63 (*publicae laetitiae* etc.), 2. Ad una prima lettura la cosa qui pare presentarsi diversa, perchè la l. 26 C. 1, 4 è, nel gruppo, la costituzione più ampia, che regola la larga competenza dei vescovi in molti rami dell' amministrazione locale; singoli punti di essa hanno i loro corrispondenti nelle altre, sicchè parrebbe che questa fosse la costituzione originale [1]. Un esame più minuto distrugge questa falsa impressione, determinata dal fatto che della l. 26 abbiamo, verosimilmente dalla *Collectio XXV capitulorum*, l'originale, mentre delle altre possediamo solo riassunti bizantini. Ai §§ 11-13 corrisponde la l. 4, § 3 e seg., C. 3, 2, che, a quanto appare dall'indice dei Basilici (7, 6, 20), presentava gravi varianti: il § 14 non è che un magro riassunto già di fronte al § 6 dell' indice della legge 4, e si pensi che l'indice vuole già essere un riassunto dell'originale.

Anche la l. 5 C. 3, 2, restituita su un accenno di Teofilo (4, 6, 25), corrisponde bensì in generale alla l. 26 § 15 (v. anche 2 C. 12, 63); ma il sunto stesso di Teofilo, e i vari accenni nella costituzione precedente (4 § 8) e nelle novelle [2], dimostrano che la costituzione originale, disponendo in ordine agli *exsecutores litium* (τοῖς τῶν ὑποθέσεων ἐκβιβασταῖς), dava delle norme precise, laddove la l. 26 § 15 non fa che un richiamo generico: e trattandosi — come ha rilevato il Krüger — di una costituzione unica, bisogna supporre che nel testo posto nel tit. 1, 4 i compilatori hanno riassunto questa parte che, nella sede originale, ha subìto la sorte comune delle costituzioni greche, mentre qui ha avuto la fortuna d'esser conservata nelle collezioni ecclesiastiche. Riproducendo alla l. 4 C. 10, 30 l' indice greco (B. 56, 10, 5), il Krüger, rilevando la corrispondenza di molti punti colla cost. 26, nota che in quest'ultima vi sono molti rimaneg-

---

[1] In questo senso, infatti, cfr. Krüger, in *Festg. für Güterbock*, pag. 243.

[2] Vedi i richiami del Krüger in nota alla costit. 5 C. 3, 2.

giamenti: si confrontino p. es. i §§ 1 e 2 della l. 4 col pr. e § 1 della l. 26; § 5 con § 4; § 11, 12 iniz. con § 8; § 14 con § 9: la rielaborazione è spesso tanto profonda che il parallelo non può arrivare ai particolari, ma per converso le alterazioni non sono sostanziali.

VII. — Iuliano p. p. Kal. sept. 530. 1, 4, 27⁀5, 70 (*de curatore furiosi vel prodigi*), 7⁀6⁀6, 22 (*qui facere testamentum possunt vel non possunt*), 9. Dell'ampia costituzione sul *curator furiosi*, che è la fondamentale in questo gruppo, la l. 27 non fa che ripetere una parte (§ 5-6 *c*), relativa al modo di creazione del curatore, introducendola con un proemio composto dai compilatori per l'occasione: (pr.) *de creationibus curatorum, qui furiosis utriusque sexus dantur, necesse nobis visum est constituere, quemadmodum eas celebrari oportet*: la costituzione originale, arrivando a questo punto dopo aver parlato d'altro, lo introduceva con un semplice passaggio (§ 4 in fine: *et priusimponimus*). Le varianti interne sono, al solito, soprattutto formali (*pater* per *parens*; *praesides earum..... eis* per *praesidem eius .....ei*; *depromat* per *edicat*; e l'aggiunta o soppressione di qualche parola insignificante): le alterazioni sostanziali dipendono dal fatto che si è soppressa — come nella l. 21 — la menzione del regime speciale per Costantinopoli, riferendo soltanto quello per le province, il solo a cui si riferisce la competenza dei vescovi: il che ha determinato, nella redazione della l. 27, lo spostamento del § 6 *a* della costit. 7 dopo la prima parte del § 6 *c*.

VIII. — Iuliano p. p. Kal. oct. 530. 1, 4, 28 = 5, 4 (*de nuptiis*), 25. Sono *leges geminatae* e la costituzione originale è la seconda, dove Giustiniano, riferite le controversie dei *veteres* sul matrimonio dei figli del furioso, dava la decisione. I compilatori, riscontrandovi, al § 4, accennato un caso di competenza episcopale, hanno trovato opportuno inserirlo nel titolo relativo: tagliato a metà il § 3, sostituito al congiuntivo *possint*, retto dall'*ut* che è rimasto fuori, l'indicativo, il testo fu pronto per un collocamento autonomo; e non ci fu bisogno di molte alterazioni formali (*tam... quam... nec non...* per *tam... vel... quam...*; *detrimento* per *incremento*). Si noti che, a differenza di quanto fecero altrove, i compilatori non si sono neppure preso la briga di sopprimere la menzione della procedura speciale per Costantinopoli, a cui i vescovi sono estranei.

quella medesima tecnica — soppressioni, aggiunte, fusioni, trasposizioni, ecc. — che in così larga misura hanno adoperato sui testi del digesto: non si potrebbe desiderare una prova migliore [1] della attività paziente, minuta, precisa, dei compilatori del *Codex repetitae praelectionis*: tutti, del resto, ex membri della commissione per il digesto — Triboniano, Doroteo, Mena, Costantino, Giovanni: i due primi anche commissari per le istituzioni — e quindi già consumati nella tecnica delle interpolazioni.

In secondo luogo la struttura di questo titolo 1, 4 presenta una serie di elementi che legittimano, a mio modo di vedere, la supposizione che esso rappresenti una novità del *Codex repetitae praelectionis*. Nessuno, ch'io sappia, dopo i tentativi dell'Asher e dello Zachariae [2], ha più cercato di rintracciare qualche diversità tra le due redazioni: è però riconosciuto che dal lato formale il secondo codice segue meno davvicino le rubriche del codice teodosiano per meglio coordinarsi al sistema

---

(1) Nel titolo preso in esame le alterazioni si ispirano sempre a un criterio metodologico; ma anche in altri gruppi di costituzioni giustinianee sarebbe facile riscontrare l'applicazione di questo e d'altri criteri, attuati colle alterazioni più svariate. Così ad esempio:

1°. semplice separazione di norme, con proemii insitici o accenni reciproci: 3, 28, 30⁀6, 23, 24⁀6, 41, 1; 5, 29, 4⁀5, 35, 3 (*secundum <nostram> [hanc?] constitutionem*); inversioni: 5, 27, 8⁀9: la prima pare fosse la seconda parte della costituzione originaria, che è la seconda; mere separazioni: forse 7, 4, 16⁀17;

2°. ripetizione di norme, colle varianti del caso: 2, 50, 8 = 7, 35, 8⁀6, 21, 17: nella prima si è soppresso *militibus* come superfluo: per converso fu necessario accennare alle *in integrum restitutiones*: perciò *memorata privilegia* per *hoc privilegium*; 7, 24, 1 § 1⁀11, 48, 24 § 1;

3°. estrazione di norme speciali: 1, 3, 49⁀3, 28, 37⁀6, 22, 12;

4°. vere interpolazioni sostanziali: 1, 3, 53⁀9, 13, 1: solo nella cost. del libro IX si arrivò in tempo ad inserire la menzione del *praefectus Africae*, istituito nel 534 (Krüger): l'interpolazione è, storicamente, inversa a quella rilevata dall'Eisele in l. 14 § 3 D. 34, 1. Le altre numerose varianti dipendono dalla necessità d'adattare alla materia speciale del titolo 1, 3 la c. 1 C. 9, 13, che è l'originaria.

(2) Cfr. *K.V.ISchr.*, 16 (1874), 271; *Z.R.G.*, 10 (1871), 48 e seg.: e la critica decisiva del Krüger nella prefazione alla *Editio maior* del Codice, p. XIV e seguenti.

delle pandette (¹). Ora, a parte le pandette che in questa materia non danno riferimenti, il titolo 1, 4 del codice rappresenta proprio una deviazione caratteristica in confronto col Teodosiano. Nei primi undici titoli del libro 1° del codice, che trattano di materia ecclesiastica, i compilatori hanno seguito esattamente l'ordine del libro 16° del Teodosiano, i cui singoli titoli (²) rispondono non solo nelle rubriche, ma in buona parte delle costituzioni, e nell'ordine di esse, ai titoli corrispondenti del codice Giustinianeo (³), giacchè, se delle costituzioni del Teodosiano moltissime sono state scartate, due sole sono quelle trapiantate in sede diversa (⁴). Il titolo 1, 4 invece, nonostante l'intima analogia di materia, non solo non ha cor-

---

(¹) BONFANTE, *Storia del diritto romano*², pag. 551, n. 2. Appunto a questo criterio è ispirato, riguardo al libro IX del codice, il tentativo dell'ASHER: cfr. KARLOWA, *R. RG.*, I, 1017, n. 2.

(²) Si fa eccezione per i brevissimi titoli: 3.° (*de monachis*), 4.° (*de his qui super religione contendunt*), 11.° (*de religione*), i quali non hanno corrispondenti, e dai quali nessuna costituzione fu escerpita dai giustinianei, per quanto la rubrica del titolo 4.° sia stata da essi compenetrata in quella del titolo 1.°.

(³) C. Th. 16, 1 de fide catholica = C. J. 1, 1 < de summa trinitate et > de fide catholica < et ut nemo de ea publice contendere audeat > (cost. 2 = 1); 16, 2 de episcopis ecclesiis et clericis = 1, 2 de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum (cost. 4 = 1; 40 = 5; 45 = 6), e 1, 3 de episcopis et clericis, etc. (cost. 8 = 1; 14 = 2; 15 = 3; 24 = 6; 27 = 9; 31 = 10; 33 = 11; 34 = 13; 35 = 14; 37 = 15; 42 = 17; 43 = 18; 44 = 19); 1, 5 de haereticis = 16, 5 de haereticis < et Manichaeis et Samaritis > (cost. 1 = 1; 5, 24, 28 = 2; 30 = 3; 35, 40 = 4; 65 = 5; 66 = 6); 16, 6 ne sanctum baptisma iteretur = 1, 6 (cost. 1, 2 = 1; 6 = 2); 16, 7 de apostatis = 1, 7 (cost. 5 = 2; 4 = 3; 7 = 4); 16, 8 de Iudaeis, caelicolis et Samaritis = 1, 9 de Iudaeis et caelicolis (cost. 1 = 3; 10 = 9; 18 = 11; 19 = 12; 21 = 14; 22 = 15; 26 = 16; 29 = 17); 16, 9 ne christianum mancipium Iudaeus habeat = 1, 10 ne christianum mancipium < haereticus vel paganus vel > Iudaeus habeat < vel possideat vel circumcidat > (cost. 2, 4 = 1); 16, 10 de paganis sacrificiis et templis = 1, 11 (cost. 4 = 1; 9 = 2; 15 = 3; 17 = 4; 20 = 5; 24 = 6).

(⁴) Th. 16, 2, 25 = J., 9. 29, 1; 16, 5, 55 = 7, 52, 6, oltre tre casi di spostamento entro titoli di questo stesso libro. La l. 45 C. Th. 16, 2 corrisponde a C. J. 1, 2, 6 e 11, 21, 1: delle due, la prima è l'esatta riproduzione della costituzione originale, la seconda ne è un riassunto: su ciò richiamo l'attenzione perchè mi pare istruttiva l'antitesi con tutti i casi di collegamento o geminazione riscontrati nel tit. 1, 4, dove sempre la costituzione originale è quella che si trova non nel tit. 1, 4, ma nell'altra sede: il che dimostra che i compilatori per gli altri titoli del primo libro lavoravano direttamente sul Teodosiano; per il quarto, invece, di seconda mano.

rispondente nelle rubriche del Teodosiano 16°, ma, come si è visto, nessuna delle tredici costituzioni ivi contenute e derivate dal Teodosiano proviene dal libro 16° ; sono tutte racimolate da altri libri non solo ma, per quanto è dato argomentare dai casi di geminazione, racimolate di seconda mano e precisamente dai titoli del codice Giustinianeo che corrispondono per materia alla sede originaria nel Teodosiano: sicchè anche per gli scarsi casi in cui la costituzione del Teodosiano riferita nel tit. 1, 4 non ha lasciato tracce del suo passaggio in altra sede è ovvio pensare che il procedimento non sia stato diverso. Infatti l'esame dei titoli del codice Teodosiano, da cui provengono quelle costituzioni, confrontati coi corrispondenti titoli del codice Giustinianeo, mostra come, a parte le sempre numerose omissioni, le costituzioni del Teodosiano hanno trovato posto nel titolo corrispondente — naturalmente collo stesso ordine progressivo — eccettuate appunto quelle che ora sono nel titolo 1, 4 e che, a quanto io penso, nella prima redazione del codice si trovavano ancora al loro posto normale [1].

Un altro elemento è quello delle geminazioni o delle costituzioni stralciate da altre, che sono, in questo titolo, di una frequenza eccezionale [2]: fra le costituzioni antegiustinianee

---

[1] Th. 11, 36 quorum appellationes non recipiantur = J. 7, 65 (cost. 7 = 2; 17 = 3; 19 = 4; $20 = <^{4}_{1,\,4,\,2;}$ 25 = 5; 26 = 6; 29 = 7; 32 = 8: sola eccezione 4 = 9, 9, 29); 15, 7 de scaenicis e 15, 8 de lenonibus = 11, 41 (cost. 15, 7, 3 = 1; 6 = 2; $12 = <^{4}_{1,\,4,\,4;}$ $15, 8, 2 = <^{6}_{1,\,4,\,12}$); 14, 27 de Alexandrine pl. primatibus = 11, 29 (cost. 1 = 1, 4, 5; 2 = 1); 9, 40 de poenis = 9, 47 (cost. 1 = 16; 2 = 17; 4 = 18; 9 = 19; 13 = 20; 14 = 21; $16 = <^{1,\,4,\,6}_{7,\,62,\,29}$ [in quanto è gemina colla c. 57 Th. 11, 30 = J. 7, 62, dove la corrispondenza è piena]; 18 = 22; 22 = 23; 23 = 24; 24 = 25); 9, 3 de custodia reorum = 9, 4 (cost. 1 = 1; 2 = 2; 3 = 3; 5 = 4; 6 = 5; 7 = 1, 4, 9); 9, 16 de maleficis et mathematicis = 9, 18 (cost. 1 e 2 = 3; 3 = 4; 4 = 5; 5 = 6; 6 = 7; 8 = 8; 11 = 9; 12 = 1, 4, 10); 5, 7 de postliminio = 8, 50 (cost. 1 = 10; $2 = <^{20}_{1,\,4,\,11}$). Solo una utilizzazione indiretta hanno avuto i titoli Th. 13, 1 (cost. 5 = $= <^{4,\,63,\,1}_{1,\,4,\,1}$) e 9, 38 (cost. 5 = 9, 43, 3; 6 e 8 = 1, 4, 3): quanto al tit. 1, 27 de episcopali definitione (cost. 2 = 1, 4, 8), restituito dagli editori del Teodosiano, è ovvio che, accolta la collocazione del MEYER, non si possa pensare ad esso come al corrispondente sistematico del C. J. 1, 4.

[2] Negli altri dieci titoli in materia ecclesiastica di questo 1.° libro del c. Giustinianeo, su ben 150 costituzioni rilevo solo 9 geminazioni (1, 2, 4 = 4, 63, 5; 7 = 11, 75, 4; 8 = 10, 16, 12; 9 = 11, 18, 1; 10 = 11, 4, 2;

s'è visto che su 19 se ne possono assegnare a questa categoria ben 13 e, delle giustinianee, tutte le tre che hanno data sicura, anteriori alla promulgazione del primo codice, le sole che interessino a questo riguardo. E trattandosi di geminazioni manifestamente non casuali è ben più verosimile riferirle al lavoro di revisione che non alla redazione primitiva. In questa infatti, escerpendo il codice Teodosiano, i compilatori assegnavano volta per volta le singole costituzioni alle sedi a cui pareva loro si adattassero meglio: si scostavano così anche, quando pareva opportuno, dal loro modello, allo stesso modo che nelle pandette i frammenti dei giureconsulti non si trovano sempre nella sede che corrisponderebbe al contesto originale: ma, appunto per questo, e appunto come nelle pandette, le geminazioni dovettero essere rare e per la più parte casuali [1]. Nel secondo codice invece si trattava di rielaborare un materiale già raccolto ed ordinato: salvo le costituzioni posteriori alla promulgazione del primo codice, il tenore della costituzione *Cordi* esclude che la commissione abbia inserito costituzioni nuove, e che — in particolare — abbia ripreso in mano il Teodosiano per farne un nuovo spoglio: il materiale antegiustinianeo rimane qual'era; e come, nella sostanza, i compilatori vi hanno dovuto introdurre le modificazioni rispondenti alle riforme degli ultimi anni — cinque anni che nella storia del diritto non hanno riscontro per fecondità di risultati —, così, quanto alla distribuzione della materia preesistente, ogni alterazione non potè avvenire se non spostando una costituzione da un titolo a un altro, o stralciando da una costituzione una parte per darle vita autonoma, o, quando, pur trovando necessario inserire una costituzione in sede nuova, non la si volesse togliere dalla sede primitiva, ricorrendo deliberatamente a delle geminazioni. Di questi tre diversi metodi il titolo 1, 4 offre una serie d'esempi: sicchè io non credo d'andar

11 = 10, 49, 2; 1, 3, 21 = 10, 32, 60; 40 = 6, 23, 23; 53 = 9, 13, 1: quest'ultima sola giustinianea): rari anche i casi che il KRÜGER ritiene collegati ad altre costituzioni: 16 su cui 3 giustinianee (1, 2, 23⁀7, 40, 1; 1, 3, 49⁀1, 5, 22; 3, 28, 37; 6, 22, 12; 1, 3, 53⁀5, 17, 11; 7, 14, 1?; 11, 48, 24?).

[1] Cfr. sul carattere di queste geminazioni, e sulla cura che i compilatori si sono data per eliminarle, DE FRANCISCI, in *Rend. ist. lomb.*, 1911, 185 e seg.

lontano dal vero ritenendo che il titolo 1, 4 non esistesse nel primo codice, ma che tutte le costituzioni ivi inserite — tranne le posteriori al 529 — esistessero già nel primo codice, ciascuna in una sede diversa.

Alle considerazioni sistematiche fin qui svolte a sostegno di quest' ipotesi credo giovi aggiungere anche quella che si desume dalla materia. Non solo la rubrica *de episcopali audientia et de diversis capitulis quae ad jus curamque et reverentiam pontificalem pertinent* rivela in modo tipico il carattere inorganico e raccogliticcio del titolo stesso, ma il contenuto delle singole costituzioni — siano esse antegiustinianee o dello stesso Giustiniano — mostra che esse non riguardano punto, nella quasi totalità dei casi, norme specifiche ed esclusive intorno alla giurisdizione episcopale e a procedimenti relativi, ma piuttosto disposizioni di diritto sostanziale relative ai rapporti più svariati, e che solo questo hanno di comune, che vi si trova accennato — quasi sempre, anche, in via indiretta o sussidiaria — all' intervento dei vescovi. La sola parte del titolo che, pel contenuto come per la mole delle costituzioni, appare notevole — per quanto anch'essa si sia dimostrata un prodotto, dirò così, di seconda mano — è il gruppo delle costituzioni giustinianee posteriori al primo codice [1]. Solo con esse, io credo, si è sentita l'opportunità di dare a questa materia una trattazione autonoma, trasportando o riportando da altre sedi estranee gli accenni più salienti, sì da costituire nel nuovo codice, con questi e cogli stralci delle nuove costituzioni, un titolo nuovo, il cui carattere insitizio credo di avere dimostrato con una serie di argomenti estrinseci ed intrinseci sufficientemente persuasivi.

---

[1] L'istituto della *episcopalis audientia* — sebbene le tracce ne risalgano al IV secolo (cfr. P. Lips. 43, e MITTEIS, *ibid.* p. 147; WENGER, in *Gött. gel. Anz.*, 1907, 309) ed abbia già una certa importanza nel codice Teodosiano e nelle Novelle postteodosiane — acquista una portata larga solo con Giustiniano: un vero privilegio clericale compare anzi soltanto colla Novella 79: cfr. BEAUCHET, in *N. R. H.*, 1883, p. 411; e GÉNESTAL, *ibid.*, 1908, p. 161 e seg.; v. anche PFANNMÜLLER, *Die kirchliche Gesetzgebung Iustinians, hauptsächlich auf Grund der Novellen*, Berlin, 1902.

Sul modo di formazione delle Pandette

(A proposito di una nuova ipotesi) (*)

1. — Tutto ciò che riguarda la formazione delle fonti giustinianee e, in particolare, del digesto, ha un' importanza così fondamentale per la storia del diritto romano e ripercussioni così profonde e molteplici sui problemi della scienza romanistica, che ogni tentativo di gettare su di essa nuova luce non può a meno di essere accolto col più vivo interesse. Ed è a prevedere che una rifioritura di studi sull'argomento sarà provocata dalla memoria pubblicata ultimamente dal Peters nei *Rendiconti dell'Accademia di Lipsia* [1], la quale, per la novità dell'ipotesi sostenuta con caldo convincimento e con profonda padronanza dell'argomento, si impone veramente all'attenzione degli studiosi.

Riassumo rapidamente i capisaldi della nuova dottrina. La compilazione dei digesti di Giustiniano non sarebbe il frutto dello spoglio diretto ed esclusivo dei libri classici: essa avrebbe trovato un modello in una compilazione privata, redatta a scopo prevalentemente scolastico nel periodo immediatamente anteriore, ossia dai maestri appartenenti alla generazione intermedia fra gli ἥρωες beritesi e i contemporanei di Giustiniano. In questa compilazione, sul tipo delle collezioni occidentali a noi note, ma incomparabilmente più vasta e più organica, sareb-

(*) [Pubblicato nel *Filangieri*, XXXVIII, 1913, p. 653-669].

(1) H. Peters, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in *Berichte d. k. Sächs. Gesell. d. Wiss., Phil.-hist. Kl.*, v. 65 (1913), n. 1.

bero stati utilizzati la maggior parte degli scrittori i cui frammenti figurarono poi nelle pandette: divisa essa pure in libri e titoli, entro ciascuno di essi i frammenti si succedevano secondo il noto ordine delle masse bluhmiane — che non sarebbe quindi affatto una novità giustinianea —: anche l'ordine progressivo delle materie, e dei frammenti nei singoli titoli, era assai vicino a quello del digesto, come viene argomentato da alcune coincidenze specifiche. A questa compilazione i maestri bizantini redigevano ampii commenti, a cui non ostavano ancora i draconiani divieti giustinianei: e negli scolii dei Basilici sarebbe possibile sceverare i frammenti di commentari fatti non al digesto, ma a questo che meriterebbe esser chiamato «predigesto», quali il commento di Teofilo e quello di Isidoro.

L'esistenza di siffatta compilazione scema straordinariamente la difficoltà e la novità del lavoro di cui mena tanto vanto nelle sue costituzioni l'imperatore bizantino. Triboniano e i suoi collaboratori non avrebbero avuto che da completare e modificare secondo i nuovi bisogni la compilazione preesistente: essi si sarebbero limitati a collazionare, quando fu loro possibile, i frammenti del «predigesto» cogli originali, ad eliminare i frammenti superflui, segnatamente quelli il cui contenuto coincideva con quello di costituzioni già accolte nel codice; rispettando nei singoli titoli — dopo un vano tentativo iniziale di ordinamento sistematico — l'ordine (bluhmiano) dei frammenti com'era nel modello.

Le novità principali del digesto giustinianeo sarebbero — oltre il numero di 50 libri — da un lato l'inserzione di frammenti di opere non utilizzate nel predigesto, come i *responsa* di Papiniano e Paolo (p. 50) che prima erano oggetto di studio autonomo, e le opere che nel sistema bluhmiano costituiscono la cosiddetta appendice: dall'altro il rimaneggiamento dei testi mediante le interpolazioni, per numero e per importanza superiori a quelle che il Peters riconosce come esistenti già nella compilazione privata anteriore. I quattordici giorni che passarono tra la promulgazione delle pandette e la loro entrata in vigore — termine affatto inadeguato se quella gigantesca compilazione rappresentava qualcosa di radicalmente nuovo (p. 67) — erano unicamente destinati a render possibile la collazione tra la raccolta antica e la nuova, e a prender notizia delle aggiunte e delle modificazioni introdotte.

2. — Si vede subito quanto questa tesi superi, nella gravità delle conseguenze, quella che, avanzata dall' Hofmann, venne concordemente respinta dagli storici del diritto: ma d' altra parte il lavoro del Peters non vuol essere paragonato a quell' audace tentativo, ed è condotto con ben altra ponderazione e sicurezza di metodo. La nuova tesi rimette sul tappeto i problemi più fondamentali in ordine alla formazione del digesto, infirmando le opinioni ormai pacificamente adottate, specialmente quanto al riferimento della teoria bluhmiana, e della relativa divisione del lavoro, ai compilatori giustinianei e alla sostituzione, solo da Giustiniano operata, di una compilazione frammentaria alle opere classiche come oggetto di studio nelle scuole di diritto.

Volendo sottoporre la geniale e brillante ipotesi del giovane collega di Lipsia ad una rapida critica, io devo per necessità sorvolare su alcuni punti del suo lavoro che non sono certo i meno notevoli per la novità e la sagacia dell'indagine, in particolare sul paragone del sistema degli scolii dei Basilici con le cosiddette « catene » teologiche (p. 5 e seg.) e sul tentativo di rivendicare all'Anonimo — tra il 565 e il 612 (p. 16, 24) — il merito d'aver messo assieme quell'organico apparato di scolii che, scompigliato nell' edizione dell' Heimbach, sarebbe forse possibile ricostruire almeno in parte tornando all'esame diretto dei codici [1]: questi rilievi costituiscono per l' autore il punto di partenza per la sua dimostrazione, ma non tanto su questi, quanto sugli argomenti più diretti e più specifici, io credo opportuno fermare l' attenzione.

Gli argomenti ai quali il P. dà un' importanza più decisiva, che in certo modo costituiscono il nucleo della sua dimostrazione, sono quelli coi quali egli arriva al risultato che delle masse « bluhmiane » di frammenti solo l'appendice è una vera e propria novità della compilazione giustinianea. Si tratta, in particolare, dell' esame del commento di Teofilo e dell' indice fiorentino.

Ritiene, anzitutto, il P. che i divieti draconiani di Giusti-

---

[1] Assai notevoli pure i rilievi (p. 21, 36) sulla frequenza delle varianti nei testi del digesto già ai tempi dell'Anonimo e sulla conseguente possibilità di spiegare talvolta in quel modo le divergenze tra la versione dell' Anonimo e il testo fiorentino.

niano (Cost. *Tanta*, § 21) relativi alla pubblicazione di commenti al digesto non potessero essere dai contemporanei così facilmente superati; dove quindi negli scolii dei Basilici troviamo attribuite a contemporanei di Giustiniano delle παραγραφαί, ampie esposizioni e dilucidazioni del testo, si deve pensare a elaborazioni anteriori alla pubblicazione del digesto e dei relativi divieti e si devono, quindi, scorgere dei commenti non al digesto ma al « predigesto ». Tale è, per il P., la natura del commento di Isidoro (p. 99) e sopra tutto di quello di Teofilo (p. 45 e segg.). All'argomento, comune, dell'ampiezza del commento [1], si aggiungono, per Teofilo, altri argomenti di diverso carattere. Esaminando i frammenti riferibili a Teofilo — completando e rettificando in più casi le assegnazioni dell'Heimbach — il P. rileva che Teofilo avrebbe commentato almeno i primi 17 libri del digesto. Ora, il fatto che egli non figura fra i commissari incaricati della seconda edizione del codice e che nella Parafrasi mostra di ignorare tale seconda edizione fa supporre che egli fosse già morto al 16 novembre 534: e nel breve periodo che resta dopo la pubblicazione del digesto l'antecessore bizantino, occupato nel corso sulle Istituzioni, a cui si riferisce la nota Parafrasi, non poteva trovare il tempo per redigere quel suo vasto commentario che, per di più, sarebbe stato in troppo evidente contrasto coi divieti imperiali. Il commento di Teofilo non avrebbe quindi avuto a base il digesto ma il predigesto: e una riprova se ne ha (p. 51, 79) nel fatto che di Teofilo si hanno παραγραφαί riferibili a frammenti di ciascuna delle tre masse, Sabiniana, Edittale e Papinianea, ma nessuna riferibile all'appendice nè a quelle opere (responsi di Papiniano e Paolo) che furono utilizzate soltanto nella elaborazione giustinianea.

---

[1] Nonostante i rilievi del P. io credo che non a torto l'opinione dominante ammetta, con varie sfumature, che le esigenze dottrinali e sopra tutto scolastiche siano state più forti dell'insano precetto legislativo. Del resto per un altro divieto — quello delle sigle — il P. stesso (p. 103, n. 257) riconosce col Krüger (*Mél. Girard*, 2, 37) che non fu fedelmente osservato: e pure quel divieto, certo assai più ragionevole, non era formulato (Cost. *Tanta*, § 22) in termini meno assoluti e la sua violazione si prestava ad esser colpita più facilmente che non quella dell'altro divieto, giacchè gli *indices* e i παράτιτλα non sono termini così rigidamente tecnici da non prestarsi a interpretazione un po' larga.

Si può anche essere disposti ad ammettere che il non figurare fra i compilatori del *Codex repetitae praelectionis* deva far supporre che Teofilo fosse già morto nel novembre 534, sebbene, a dir vero, di quest'assenza potrebbe avanzarsi, sempre in via d'ipotesi, più d'una spiegazione, per esempio che le esigenze dell'insegnamento [1] o del lavoro scientifico gli avessero reso desiderabile non sobbarcarsi a quella nuova fatica. Ma non è punto escluso che prima di quella data, anzi già prima della cost. *Tanta*, Teofilo avesse già condotto a buon punto la sua elaborazione. Il caso di giuristi che, incaricati di curare una nuova codificazione, attendono, durante i lavori preparatorii, al commento della legislazione non ancora entrata in vigore, è troppo frequente, anche ai giorni nostri, perchè non appaia altrettanto verosimile per i commissari giustinianei: Teofilo, a cui il precedente insegnamento aveva già reso famigliari le fonti classiche, e che era *magna pars* nel lavoro di compilazione, forse più d'ogni altro era in grado di redigere con relativa rapidità un commentario, a scopo scolastico, dei singoli libri e titoli man mano che dalla commissione plenaria ottenevano il loro ordinamento definitivo, sicchè non c'è necessità di limitare (P., p. 49) a undici mesi il tempo utile che Teofilo avrebbe avuto a sua disposizione.

Troppo poco sappiamo sul modo con cui fra i singoli commissari fu diviso il lavoro perchè si possa rilevare se e quanto tempo possa essere rimasto libero a Teofilo; ma certo è che, se il digesto non fu promulgato che nel novembre 533, ciò non vuol dire che allora soltanto tutto il materiale abbia trovato il suo assetto: i lavori di coordinamento dei contributi delle masse procedettero necessariamente di titolo in titolo, di libro in libro, e i primi 17 libri dovettero essere licenziati ai copisti abbastanza presto da aver potuto Teofilo farne oggetto di studio già prima di quei mesi del 533 in cui dovette atten-

---

(1) Specie se (P., p. 48) doveva attendere contemporaneamente a più corsi: il che, osservo, spiegherebbe anche come abbia dovuto affrettarsi nell'elaborazione del materiale. Ma dubito però che sia decisiva l'argomentazione del P. dalla notizia di Zaccaria Scolastico, la quale, comunque, non riguarderebbe che due anni. LABORDE (*Les écoles de droit de l'empire d'orient*, p. 84) suppone che il maestro insegnasse normalmente a un sol corso, seguendo i suoi studenti per tutto il *curriculum* universitario. [Così anche ZACHARIAE, *ZSSt.* 8 (1887) p. 1].

dere a redigere le Istituzioni [1]. Anche le indagini del Longo e del De-Francisci sulle costituzioni giustinianee mostrano come l'elaborazione del materiale camminasse speditamente.

Dalla tabella accuratamente redatta dal P. risultano essere stati oggetto del commentario teofilino frammenti delle masse Sabiniana, Edittale e Papinianea; nessuno invece dell'appendice. L'ipotesi — che io credo assai verosimile — che Teofilo abbia condotto a buon punto il suo commento ancora durante i lavori della compilazione potrebbe per avventura far accarezzare l'opinione che da ciò appunto dipenda l'assenza dell'appendice; ma io credo molto più semplice ritenere che tale assenza sia meramente casuale e dipenda, molto naturalmente, dalla scarsità dei materiali di cui l'appendice medesima è costituita. I libri che, secondo le tabelle bluhmiane rettificate dal Krüger, costituiscono l'appendice, sono 122: poca cosa in confronto dei 576 $^1/_2$ della massa Sabiniana, 579 $^1/_2$ dell'Edittale, 292 della Papinianea. Se di Teofilo ci fossero conservati frammenti molto numerosi, l'assenza assoluta di riferimenti all'appendice potrebbe davvero impressionare; ma i frammenti del digesto che figurano in quell'elenco superano di poco la trentina e provengono da un numero molto ristretto di opere classiche [2], e di fronte ai quattro riferimenti alla massa papinianea, che si riducono in sostanza a due soli [3], la citazione

---

(1) Che l'opera di Teofilo sia in intimo nesso col suo insegnamento mi par sicuro: però non è decisivo l'argomento che il LABORDE (*cit.*, p. 114) trae dalle espressioni (ἑνερμηνεύων, ἐξηγούμενος) usate nelle citazioni. Lo scopo scolastico, messo in rapporto colla rotazione delle materie d'insegnamento, può forse anche spiegare perchè i frammenti di Teofilo appartengono nella quasi totalità alla *pars de rebus* (XII, 1 e segg.). Il fatto che la Parafrasi non cita mai costituzioni estranee al primo codice prova che essa fu redatta prima della pubblicazione del *C. rep. praelectionis*: la sopravvivenza di Teofilo non ne è punto esclusa.

(2) ULPIAN., *ad Ed.*; PAUL., *ad Ed.*; GAI., *ad Ed. prov.*: IULIAN., *dig.*; CELS., *dig.*; AFRICAN., *quaest.*; NERAT., *membr.*; ULP., *de off. cons.*; PAUL., *ad Plaut.*; MARCELL., *dig.*; MODESTIN., *differ.* e *resp.*; PAUL., *quaest.* e *sent.*; HERMOG., *epit.* Nei casi, che sono i più, ove l'opinione di Teofilo è citata di seconda mano, non sempre si ha la sicurezza che veramente Teofilo si sia occupato di quel frammento a proposito del quale lo si cita: p. es. le citazioni in Hb. 1, 556 e 722 (a proposito di l. 4 D. 2, 14 e 63 § 10 D. 17, 2) verosimilmente riferiscono opinioni espresse da Teofilo a proposito di altri testi.

(3) Le l. 23-25 D. 17, 1 son commentate in un unico contesto.

di uno o due frammenti dell' appendice sarebbe già, a voler far la proporzione, di troppo! Bisogna poi avvertire che, se complessivamente le citazioni di Teofilo arrivano fino al libro 17°, la gran maggioranza appartiene ai titoli 12, 1-3 e 17, 1 (14 citazioni per il 1° gruppo e 10 per il 2°), e l'assenza dell'appendice considerata di fronte a questi due gruppi più circoscritti appare di gran lunga meno impressionante, giacchè nell' uno e nell' altro gruppo l' *appendix* non è rappresentata rispettivamente che da *un solo* frammento (1). E, del resto, in tutti i titoli di cui risultano elaborazioni teofiline, i frammenti dell' appendice non superano i cinque.

Questo argomento del P. perde poi, a mio avviso, tutta la sua suggestività quando si vede che la medesima completa mancanza di frammenti di quella provenienza si riscontra a proposito di Doroteo, in ordine al quale il P. stesso, sulla base d' argomenti d' altra natura, riconosce (p. 86) non potersi trattare d'un commento pregiustinianeo. Ciò che per i frammenti di Doroteo si riconosce implicitamente esser effetto del caso, come non potrebbe esserlo anche per quelli di Teofilo?

Più grave può sembrare l' altro argomento che il P. desume da un rilievo, veramente interessante, sul contenuto dell'indice fiorentino. Mentre, com'è noto, figurano in quell' elenco opere che i compilatori non hanno utilizzato, e viceversa vi mancano opere delle quali figurano frammenti nelle pandette, l' appendice è, delle masse bluhmiane, la sola per cui la corrispondenza risulti completa: di questo solo gruppo di opere può quindi dirsi con sicurezza che fu effettivamente e per intero escerpito dai compilatori. È quindi estremamente verosimile (P., p. 88) che solo la commissione giustinianea abbia aggiunta questa massa alle tre preesistenti nell' antica collezione: mentre le lacune dell' *index* in ordine alle altre masse si spiegano pensando che non fu possibile ai giustinianei procurarsi tutte quante le opere di cui la compilazione anteriore si era servita.

---

(1) Cfr. la tabella data da P., p. 78-79, e ivi, in nota, la rettifica dell' assegnazione della l. 32 D. 12, 2. Anche i responsi di Paolo e Papiniano — di cui pure il P. rileva l' assenza in Teofilo — non figurano in quei due gruppi di titoli che per 2 e 4 frammenti.

Io credo che sarebbe lecito impugnare questo argomento ripetendo il rilievo che la massa dell'appendice è così scarsa (13 o, secondo il P., p. 78, 11 opere) da non far meraviglia se proprio per essa l'indice non presenta di quelle deviazioni che — in misura, del resto, ben *limitata* — offre per le altre masse di mole straordinariamente maggiore. Ma il fenomeno può ben trovare una spiegazione più specifica anche secondo la dottrina tradizionale. L'*appendix* infatti è ritenuta (1) un gruppo di opere pervenute alla commissione dopo l'inizio dei lavori, e per questa ragione non ripartite fra le tre masse fondamentali, ma escerpite a parte. Sia, quindi, che l'*index* sia stato redatto alla fine dei lavori di spoglio, sia che sia stato composto *ab initio*, come elenco delle opere raccolte (2), sia, infine, — come io ritengo più probabile e spero poter dimostrare prossimamente (3) — che rappresenti la fusione, operata da ultimo, dei tre indici parziali delle masse redatti *ab initio*, si capisce come l'elenco dell'ultimo gruppo di opere — l'*appendix* — sia andato più facilmente immune da alterazioni, se non altro in quanto sottratto al pericolo di omissioni in occasione della trascrizione e rifusione degli indici parziali.

Questi due argomenti mi sembrano quindi sforniti di un valore autonomo veramente decisivo: si tratta, quanto meno, di fenomeni suscettibili di varia interpretazione, e che solo allora potrebbero costituire un sostegno alla tesi del P., quando questa risultasse già solidamente fondata sulla base di altri argomenti più immediati.

Il P. crede di poter rilevare alcune tracce specifiche della compilazione pregiustinianea: ma io non credo assolutamente possibile convenire in questo punto con lui. Una citazione del predigesto sarebbe (P., p. 70) il *de iudiciis libro secundo* che figura in calce al frammento berlinese *de iudiciis*. Ciò perchè alla fine del V secolo le designazioni πρῶτα, *de iudiciis*, *de*

---

(1) BLUHME, in *Z. für. g. RW.*, IV, 317; KRÜGER, *Geschichte*², p. 383; BONFANTE, *Storia*², p. 553.

(2) Così PUCHTA, in *Rh. Mus. f. Iurisprud.*, III 365: *contra*: JÖRS, in PAULY-WISSOWA, 5, col. 494 (v. *Digesta*).

(3) [Cfr. lo studio: *L'Indice fiorentino delle Paudette e l'ipotesi del Bluhme*, stampato fin dal 1916 per gli *Studii in onore di S. Perozzi* ma rimasto finora inedito: vedilo ora nel seguito di questo volume].

rebus, non si riferivano più ai commenti edittali, come invece in Vat. 266 — e ancora in Sch. Sin. § 35 — ma alla nuova compilazione, e il fr. berlinese è del principio del VI secolo. La premessa maggiore del sillogismo poggia sull' interpretazione dei richiami della cost. *Omnem*, su cui dovrò tornare: quest' applicazione speciale poi appare tanto più difficile a sostenersi in quanto il P. stesso non disconosce (p. 72, n. 198) che a quel tempo si continuava a citare anche direttamente gli originali, e il frammento deriva proprio, a quel che pare [1], da un commento *ad Edictum*, e molto verosimilmente dal l. 16° di Ulpiano [2], che, secondo la partizione tradizionale, corrisponde precisamente al 2° libro *de judiciis*.

In Hb. 2, 107 il P. (p. 65) rileva che Teofilo, commentando la l. 26 § 6 D. 17, 1 di Paolo, rinvia alla successiva l. 27 § 4 di Gaio, indicandola precisamente come legge successiva (ἀπὸ τοῦ ἑπομένου ἀναγνώσματος): per il P. ciò prova, naturalmente, che quei frammenti esistevano già nel predigesto in quell' ordine; ma, una volta scossa la sicurezza della dimostrazione che Teofilo non possa aver commentato altro che il predigesto, questa citazione troppo facilmente si ritorce a conferma che veramente Teofilo lavora sul digesto giustinianeo [3]. Analogo è, a mio avviso, il valore dell' argomento che si desume (p. 99) da un passo di Isidoro in Hb. 2, 396, dove troviamo citati i fr. 18 D. *de testibus* (22, 5) e 20 D. *de testamentis* (28, 1): dunque già nella raccolta pregiustinianea i frammenti 1-18 e 1-20 di quei titoli si trovavano in quest'ordine. La coincidenza sarebbe davvero impressionante, e farebbe supporre una ana-

---

(1) Cfr. Krüger, *Geschichte* [2], p. 282 e ivi le indicazioni della dottrina anteriore; v. anche Girard, *Textes* [3], p. 469; Pacchioni, l. 356; Costa, *St. delle fonti*, p. 153; dubita Bonfante, *Storia* [2], p. 817; non fa assegnazioni Baviera, *Fontes*, p. 519.

(2) Lenel, *Paling.*, 2, p. 510, 2; Krüger, *l. cit.*

(3) Anche in Hb. 2, 105 Teofilo commenta tre frammenti (23, 24, 25 D. 17, 1) nell' ordine in cui figurano nel digesto. Si noti che quei tre frammenti rappresentano una anticipazione di fronte al posto che la massa Papinianea occupa in quel titolo; ora, rimettendo al seguito i rilievi generali sulla applicabilità o meno della teoria bluhmiana al predigesto, noto che tali spostamenti interni sono assai meglio spiegabili nell' affrettata compilazione legislativa di Triboniano che non nella calma elaborazione d' una crestomazia scolastica.

logia ben intima tra le due compilazioni: ma è poi dimostrato, anzi è poi possibile che quei due gruppi di frammenti derivino, in quell'ordine, dal predigesto? La l. 3 D. 28, 1 è un passo delle *quaestiones* di Papiniano. Di queste, Giustiniano dichiara (*Omnem*, § 4) che non erano studiate nelle scuole prima di lui: dichiarazione che io non credo potersi intendere nel senso che quest'opera non fosse oggetto di studio autonomo, al pari degli otto libri di responsi, pur essendo utilizzata nella compilazione generale, giacchè a questa stregua nulla imporrebbe di riconoscere, col P., esclusi dal predigesto i responsi dello stesso autore: Giustiniano parla infatti di un *non uso* assoluto: è quindi ben difficile ammettere, colle premesse del P., che questo frammento non sia per la prima volta inserito da Giustiniano. Il fr. 2 dello stesso titolo è estratto dall'epitome di Giavoleno ai *posteriores* di Labeone: opera che dalle tabelle bluhmiane risulta far parte dell'appendice [1] e che quindi rappresenta una novità del digesto giustinianeo. Queste due citazioni di Isidoro mi sembrano quindi provare piuttosto che si tratta di un commento alla compilazione giustinianea: ad esse, per altro, io non vorrei dar molto valore neppure in favore della tesi tradizionale, giacchè, ammesso — in ipotesi — che Isidoro commentasse il predigesto, nulla di più normale che l'Anonimo, o chi altri abbia raccolto gli scolii, abbia sostituito alle citazioni antiche le nuove, così come le citazioni dei vecchi codici furono sostituite con quelle del nuovo, e come, più spesso ancora, le citazioni del *corpus iuris* sono state sostituite, dai tardi elaboratori, con quelle dei Basilici [2].

A me pare che queste coincidenze specifiche che il P. si sforza di trovare finiscano per ritorcersi contro di lui in quanto,

---

[1] Il rilievo del P. (p. 76, n. 202) circa l'assenza nell'*Index* di questa come delle altre epitomi non toglie che veramente esse spettino all'"appendice" agli effetti del sistema bluhmiano. In *ZSSt.*, 1911, 466, il P. spiegò il fatto dell'essere nell'indice citati gli originali coll'obbligo di collazione degli originali imposto dalla legge delle citazioni.

[2] Il P. mi comunica di riconoscere — almeno per il fr. 2 *h. t.* — la fondatezza del mio rilievo: la citazione (κα in luogo di κ) sarebbe stata alterata in occasione dell'inserzione del frammento nella *Digestenkatene*. Ma è chiaro che, eliminata quell'impressionante coincidenza, il rilievo perde tutta quanta la sua efficacia, e da elemento di prova diventa una semplice conseguenza dell'ipotesi, che dovrebbe essere dimostrata per altra via.

facendo apparire sempre più intima e precisa la corrispondenza del predigesto col digesto, rendono per questo più diffidenti verso l'arditissima tesi. Un caso solo in cui si potesse documentare una *divergenza* tra la compilazione antica e la nuova riuscirebbe di gran lunga più probante di queste coincidenze, che provano troppo.

Così, prova veramente troppo l'argomento che il P. desume dall'Indice al titolo *de pactis* recentemente pubblicato nei Papiri della Società italiana [1], in quanto (p. 102) egli propende, sia pure dubitativamente, a scorgervi un commento alla raccolta pregiustinianea. Quel frammento non solo parafrasa parecchie leggi del tit. *de pactis* nel preciso ordine in cui si trovano nelle pandette (2, 14), ma commentando la l. 7 § 6 D. 2, 14 rinvia al libro 18° (ὡς β. ιη' εὑρήσεις), alludendo alle l. 2 D. 18, 5 e 72 D. 18, 1 [2]. Questo rinvio è parso, e giustamente, agli editori un argomento decisivo per assegnare il commento al periodo post-giustinianeo: il P. troppo agevolmente se ne sbarazza col dire (p. 102) che il l. 18 è nella *pars de rebus*, parte che, come le due precedenti, c'era già nel predigesto, e nello stesso ordine, sicchè anche le due leggi a cui si allude figuravano nel predigesto al libro 18! Questa coincidenza persino nel numero dei libri non può a meno di parere eccessiva.

3. — A prescindere dalle obbiezioni specifiche che possono muoversi agli argomenti del P., sembra a me che all'accoglimento della sua tesi ostino ragioni di carattere generale. Anzitutto, per chi ammetta quella tesi, la cost. *Tanta* = Δέδωκεν *de confirmatione digestorum* e la cost. *Omnem* sulla riforma degli studi sarebbero un complesso di reticenze e di falsità. Il silenzio di Giustiniano sul predigesto, di cui non lascia

---

(1) Cfr. anche VASSALLI in *BIDR.*, XXIV, p. 180 e seg.; DE FRANCISCI, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1912, p. 209 e seg.

(2) La seconda credo avesse più specialmente di mira l'indicenta, giacchè è proprio quella a cui alludeva Ulpiano nel § precedente, mentre il testo di Pomponio in l. 2 D. 18, 5 è diverso da quello a cui s'allude nel § 6 *l. cit.* La legge di Papiniano è poi anche quella su cui, a questo proposito, più insistono i bizantini: cfr. la mia *Natura contractus*, in *BIDR.*, XXIV, p. 107 e seg. [ed ora nel vol. II di questi *Scritti*]. Trattandosi di un fr. delle *quaestiones* rinvio all'osservazione fatta poc'anzi quanto alla non utilizzazione di quest'opera nelle scuole pregiustinianee.

neppure sospettare l'esistenza, appare tanto più singolare se lo si confronta colla esattezza delle notizie che egli fornisce sulle fonti del codice e delle istituzioni: il primo composto sulla falsariga, assai fedelmente seguita [1], del Gregoriano e del Teodosiano, integrati il primo dall'Ermogeniano e il secondo dalle costituzioni posteriori: le seconde messe assieme collo spoglio di quasi tutte le Istituzioni classiche, affermazione (cost. *Imperatoriam*, § 6) che gli studi recenti hanno mostrato non eccessivamente iperbolica [2]. Ma, anche a parte queste reticenze, le notizie che troviamo sparse nelle costituzioni premesse al digesto hanno tutte per presupposto che i commissari imperiali elaborarono direttamente le opere classiche e che fino allora l'insegnamento ebbe a base lo studio, sia pure parziale e cumulativo, di singole opere o parti di opere classiche, non già di una compilazione sul tipo del digesto. In Giustiniano si può ben capire qualche vanto eccessivo dei propri meriti [3], ma non si può supporre che egli si illudesse di ingannare i suoi lettori, ai quali non poteva certo sfuggire l'analogia intima tra il nuovo digesto e l'anteriore: e l'insistenza con cui si afferma la difficoltà straordinariamente maggiore della compilazione del digesto di fronte a quella del codice (cost. *Deo auctore*, § 2; *Tanta*, § 1) sarebbe, nell'ipotesi del P., troppo scarsamente giustificata, trattandosi di poco più d'una semplice revisione, sia pure con modificazioni ed aggiunte.

Il P. insiste sul confronto tra l'ordine degli studi introdotto da Giustiniano e quello che, secondo le notizie — scarse,

---

(1) Vedasi su ciò il mio scritto sulle fonti del codice giustinianeo, in corso di pubblicazione nel *BIDR.* [ora in questo volume, pag. 110 e sgg.]. La sincerità sostanziale di queste notizie già rilevava il Di Marzo nella sua critica all'Hofmann (*Circ. giur.*, 1901, 315).

(2) Al rilievo (P., p. 73) che Giustiniano menziona solo i precedenti *ufficiali* e quindi, per il digesto, solo l'Editto di Giuliano, è ovvio osservare che il codice Gregoriano — modello diretto del c. Giust., libri 2-8 (o anche 9) — è opera privata, e private le Istituzioni che l'imperatore dichiara d'aver seguito. In una privata comunicazione il P. insiste sul fatto che nella cost. *Imperatoriam* Gaio è citato non come "modello" ma come "elemento": si tratta però d'una fonte a cui si attinge in modo diretto e autonomo, mentre pel digesto non si sarebbe fatto che rivedere materiali già elaborati.

(3) Cfr. i rilievi di Mommsen, in *Z. S. St.* 22, p. 1 e seg. = *Ges. Schr.*, 2, p. 97 e seg.

per vero, ed oscure — della cost. *Omnem*, era in vigore prima della riforma, e ne argomenta (p. 51 e seg., 64) che le differenze veramente essenziali consistono solo nell'aver abolito, nel terzo e quarto anno, lo studio autonomo dei responsi di Papiniano e di Paolo, oltre l'aver sostituito le Istituzioni imperiali a quelle di Gaio e, nel 2° semestre, la parte introduttiva (πρῶτα) ai quattro μονόβιβλα (dote, tutela, testamenti, legati): per il resto si sarebbero semplicemente sostituite le parti della compilazione nuova a quelle corrispondenti dell'antica.

Il P. è certamente nel vero per ciò che riguarda l'analogia dell'ordine delle materie svolte: non così, credo, per ciò che riguarda la natura delle *partes* (πρῶτα, *de iudiciis, de rebus*) nello studio pregiustinianeo. Quando esamina il valore della parola *leges*, che Giustiniano usa a più riprese a proposito dell'oggetto su cui verteva lo studio, il P. le nega a ragione quel senso specifico che alcuno aveva voluto attribuirle, e rileva che essa è indifferentemente usata ora per un giureconsulto singolo (*leges Papiniani*, § 4), ora per tutto il materiale nel suo complesso (*ex tanta legum multitudine*, § 1) o parte di esso (*prior pars legum quae de judiciis nuncupatur*), ecc.: ma non c'è veramente nessun passo in cui vi sia la necessità di intendere *leges* nel senso di «frammenti» giusta l'uso che è tradizionale per il digesto, giacchè vien sempre opportuno il senso generale di «fonti del diritto», come il P. stesso finisce per riconoscere (p. 60) in base al confronto col valore corrispondente di νόμοι in fonti greche pregiustinianee. E, parimenti, dalle cost. *Omnem* e *Tanta* si rileva bensì che le parti πρῶτα, *de judiciis, de rebus* non sono novità, ma non già che esse indicassero già prima d'allora delle raccolte di estratti e non semplicemente le parti che, nei commenti di uno o più giuristi, corrispondono alle rispettive partizioni dell'Editto[1].

---

[1] Il nome di *edictales* dato agli studenti del 2° anno non è certo una prova decisiva che in quell'anno si prendesse a base dello studio un commento *ad edictum* (P., p. 59), ma certo meno bene si concilia con l'ipotesi di una compilazione, di cui parte già era studiata nel 1° anno e di cui i commenti *ad edictum* costituivano semplicemente una parte, sia pure la più copiosa, del materiale. Appropriatissimo appare il nome se si suppone — come gli scolii sinaitici farebbero pensare — che i quattro libri studiati nella 2ª parte del 1° anno fossero di Ulpiano *ad Sabinum*.

L'antitesi, così spesso ribadita, tra le condizioni precedenti e le nuove, non sembra lasciar posto affatto per un predigesto avente quel carattere organico che il P. gli attribuisce. Se veramente nei primordi del VI secolo lo studio del diritto era imperniato su quella compilazione, come mai Giustiniano può dire (c. *Tanta*, § 17) che, prima, poche erano le opere dei giuristi classici che fossero note e utilizzate? Se si allude a utilizzazione diretta, il predigesto l'avrebbe esclusa nella quasi totalità; se a utilizzazione indiretta, il predigesto conteneva già, secondo il P., la enorme maggioranza del materiale svariatissimo che figura oggi nel digesto giustinianeo. L'imperatore dichiara (*ibid.*) che i pratici si limitavano a valersi di poche *leges propter inopiam librorum*: se anche gli *eruditissimi homines* conoscevano magari solo di nome buona parte delle opere messe assieme da Triboniano, il predigesto doveva pur fornire una crestomazia, per dire così, di contenuto assai copioso e svariato, e a tutti nota, come base dell'insegnamento: e di fronte ad essa riuscirebbe anche poco esatta l'altra affermazione (*ibid.*, § 12) che procurarsi le fonti del diritto fosse, prima, estremamente costoso, giacchè, esistendo un predigesto di quel tipo e con quel valore, nessuno sentiva il bisogno di procurarsi gli originali. Come spiegare poi l'affermazione (*ibid.*, § 10) che l'insegnamento anteriore vertesse su molte *leges desuetae*? I compilatori del predigesto sarebbero stati così noncuranti delle esigenze pratiche e didattiche da farvi larga parte a norme che non hanno più valore? Giacchè il predigesto sarebbe troppo recente per potersi pensare a una «desuetudine» posteriore. A me pare sia nel vero il P. nell'interpretazione del passo della cost. *Omnem*, § 1, ove si parla di «*VII libris semotis*», intendendo che si tratti della omissione, nell'insegnamento, di sette libri (pag. 58). Se ben intendo, si tratterebbe quindi di sette libri del predigesto: e allora può sembrar strano che pochi anni dopo la sua redazione, e a scopo essenzialmente scolastico, ben sette libri venissero regolarmente saltati.

Io vorrei poi anche osservare che una compilazione così vasta e formata dallo spoglio di una così ingente massa di autori attesterebbe un rifiorimento di attività che non corrisponde a quel pochissimo che sappiamo della dottrina beritese agli albori del VI secolo. Dopo gli ἥρωες, che lavorano ancora

sugli originali classici [1], e prima dei contemporanei di Giustiniano, troviamo una generazione di maestri su cui sono quasi mute le fonti: eppure a loro dovrebbe essere assegnata la paternità di un'opera che segna una trasformazione nel metodo degli studi, sostituendo una compilazione frammentaria agli originali classici, e che aggiunte ed alterazioni non radicali trasformarono di lì a pochi anni in quel monumento di importanza senza pari che sono le pandette giustinianee. Come mai, se non Giustiniano, neppure gli scoliasti, anche i più eruditi e i più loquaci, non fanno di tutto ciò neppure una parola? Sia pure che una mera compilazione non attesti, come tale, altezza di pensiero giuridico: ma una compilazione siffatta rappresentava, per la scuola e per la scienza, una benemerenza troppo grande per poter essere subito dimenticata. Poco, e non certo del meglio, aggiunse del suo Accursio alle glosse dei suoi predecessori, eppure ha oscurato gli altri colla sua fama, cui l'importanza dell'opera giustifica pienamente: e l'opera degli autori del predigesto non sarebbe stata nè meno difficile nè meno importante.

4. — La difficoltà d'ordine più generale che si oppone all'ipotesi del P., e che, a mio avviso, non è superabile, consiste precisamente in quel punto in cui la nuova teoria diverge più chiaramente da quella dell'Hofmann.

L'Hofmann impugnava la tesi del Bluhme; il Peters l'ammette, riferendola, nelle sue linee fondamentali, al predigesto [2]. Ma è possibile questo riferimento? Io non lo credo.

Anzitutto non si sa vedere come una compilazione avente carattere privato e scopo scolastico abbia potuto, per la raccolta e la sistemazione del materiale, ricorrere a un metodo siffatto. Dividere in tre masse — giacchè l'appendice è fuori causa — l'ingente copia delle opere classiche, e provvedere, separatamente e parallelamente, allo spoglio di ciascuna, per poi raggruppare sotto le singole rubriche, in buona parte predisposte, i gruppi ricavati, e in modo che per ogni titolo si

---

(1) P., p. 69: cfr. su questi ἥρωες da ultimo Laborde, *op. cit.*, p. 46 e seg.

(2) Cfr. già l'ipotesi di Ehrenzweig in *Grünh. Z.*, XXVIII, p. 320, 328, cit. da P., p. 56, n. 155. Alla privata comunicazione di questo mio rilievo il P. riconosce che l'adozione di questo sistema rimane inesplicata, e promette di ritornare sul tema.

ripetano normalmente le tre masse e che anche nell'interno dei titoli si mantenga per ciascun gruppo l'ordine risultante dallo spoglio, è un metodo che poteva riuscire opportuno per una commissione a cui il legislatore ha affidato l'incarico di allestire, in un tempo assai ristretto, una elaborazione completa del materiale classico. La divisione del lavoro facilita, infatti, il compito — giacchè l'esistenza delle tre masse difficilmente ormai può concepirsi separata dall'ipotesi delle tre sottocommissioni lavoranti di conserva — e nel lavoro di fusione dei prodotti parziali, fallito il tentativo di un ordinamento sistematico, la giustaposizione quasi meccanica dei singoli contributi rappresenta pure l'indice d'un lavoro affrettato. Ma, in una elaborazione del tipo del predigesto, come tutto ciò è possibile? È già difficile pensare, non trattandosi di un'opera eseguita per incarico ufficiale, a una così intima e così impersonale collaborazione di più *antecessores*: più difficile che nella collaborazione il lavoro sia stato diviso per opere da escerpire e non per materia da svolgere: più difficile ancora che l'opera venuta fuori da tale collaborazione conservi così appariscenti e così costanti le tracce di siffatto modo di formazione e che entro i singoli titoli non si sia operato un ordinamento più razionale, quale le opportunità dell'insegnamento consigliavano, ed a cui non ostava nessuna esigenza di tempo limitato.

Ancora più malagevole è ammettere che i giustinianei, rivedendo e completando il predigesto, abbiano potuto seguire l'ordine medesimo delle masse bluhmiane. Trascuriamo pure di rilevare che di quest'ordine così singolare e che, nell'ipotesi del P., sarebbe stato così scrupolosamente rispettato, Giustiniano doveva pure far cenno nella costituzione introduttiva per vincolare i compilatori a seguirlo [1]: ma ognuno rimarrà impressionato nel vedere che la teoria del Bluhme trova la sua applicazione, come per le tre masse del predigesto, così per l'appendice aggiunta dai compilatori e, che è ancor più strano,

---

[1] L'ordine bluhmiano è un ordine prettamente meccanico che risulta dall'essersi fusi senza ordinarli i materiali raccolti distintamente, e che quindi non ha richiamato come tale, nè lo poteva, l'attenzione dei compilatori. Solo pei titoli a cui vanno messi in testa dei fr. di Papiniano l'imperatore dà disposizioni specifiche (c. *Omnem*, § 4).

per quelle altre opere che i compilatori escerpirono, come i *Responsa* di Paolo e di Papiniano. Se veramente l'appendice rappresentasse un'aggiunta ai titoli già completi nelle tre masse, noi ci aspetteremmo o di trovarla sempre in fine del titolo o di vederne i singoli frammenti distribuiti senz'ordine fisso, entro le varie masse, secondo che alla distribuzione di quel materiale avesse presieduto un criterio meccanico o uno di opportunità sostanziale. Invece, com'è noto, i frammenti dell'appendice costituiscono bensì nei singoli titoli una massa autonoma, ma tanto in fine che nel corpo dei titoli; per lo più in seguito alla massa papinianea, ma spesso anche prima di essa [1]: fenomeno naturalissimo se l'inserzione di questa massa avvenne contemporaneamente a quella delle altre, strano se questa è invece un'intrusione in titoli per la massima parte già formati. Quanto poi ai responsi di Paolo e di Papiniano, se i lavori fossero proceduti come il P. suppone, dovremmo trovarne i frammenti o sparsi secondo l'opportunità della materia, o in coda alla massa papinianea, trattandosi di opere viste solo in sede di revisione, o magari anche in testa, per la loro importanza: mentre invece le tabelle bluhmiane li mostrano nell'interno di quella massa e, per giunta, notevolmente discosti l'uno dall'altro [2].

Si rifletta poi quanto sia problematica la possibilità pratica di quella revisione degli originali che il P. ammette per la maggior parte delle opere usate nel predigesto. Sia infatti che i compilatori giustinianei, preso a base il predigesto, per ogni singolo frammento dovessero rileggere l'intero libro classico

---

[1] Cfr. p. es. D. 40, 5 (EAPS); 46, 1 (SEAP); 46, 3 (SEAP); 50, 17 (SAPE).

[2] Il P. — secondo quanto mi comunica — ritiene che l'ipotesi di Bluhme non sia applicabile all'*appendix*, la quale rappresenterebbe un gruppo di opere aggiunte, titolo per titolo, senza ordine costante di spoglio, alle masse preesistenti. Ma l'esame dei singoli frammenti di questa massa, specialmente nei titoli in cui sono abbastanza numerosi da potersi istituire il confronto, mostra che anche qui — salvo qualche eccezione — lo spoglio avvenne secondo l'ordine dato dalle tabelle del Bluhme. V. p. es. i titoli 6, 1 (268, 275); 21, 1 (269, 273); 29, 2 (267, 270); 34, 4 (267, 273); 35, 2 (267, 271); 40, 12 (265, 270, 273); 41, 1 (269, 273); 42, 8 (267, 271, 274); 43, 20 (263, 264); 44, 3 (271, 274); 46, 3 (267, 268, 269, 271); 46, 7 (267, 271); 50, 16 (263, 264, 265, 267, 268, 269): ho indicato tra parentesi le opere dell'*appendix* che vi figurano, secondo i numeri delle tabelle del Bluhme, rettificate dal Krüger.

che lo contiene, sia che — come il P. (p. 74) crede più probabile — abbiano riletto i singoli libri classici confrontando volta per volta i rispettivi frammenti, il lavoro vuol essere stato terribilmente improbo. Si pensi alla straordinaria dispersione che i frammenti di ciascun libro di autore classico hanno subito, disponendosi nei titoli più disparati: per quanto versati nell'insegnamento e nello studio, io dubito che per i compilatori del digesto tale lavoro abbia potuto essere più agevole e più rapido che non eseguire essi stessi direttamente lo spoglio secondo quella che è l'opinione tradizionale [1]: alla sottocommissione «edittale» era, per esempio, infinitamente più comodo escerpire direttamente il commento di Ulpiano che non l'andarne a rintracciare e collazionare gli innumerevoli frammenti sparpagliati per ogni dove.

È noto anche che, come appare dall'Indice fiorentino, i compilatori avrebbero letto, o per lo meno esaminato sommariamente, parecchie opere senza punto utilizzarle: si tratta di una quindicina di scritti, o poco meno se di alcuno — come dei *tres libri* di Sabino — si vuol supporre che siano citati *honoris causa* senz'essere stati effettivamente veduti. Ora, se le opere utilizzate *ex novo* dai compilatori si riducono a quelle dell'appendice e ai responsi di Papiniano e Paolo, si arriverebbe alla constatazione veramente curiosa che lo spoglio delle opere nuove ha dato risultati utili per una metà appena di esse! Mentre invece il fatto che, su centinaia d'opere direttamente e per la prima volta escerpite, una quindicina sia risultata inutile non è certo tale da far meraviglia.

Potrebbe sembrare che il P. limiti il predigesto alla trattazione delle materie svolte nelle scuole, ossia le tre prime parti del sistema edittale e i quattro μονόβιβλα: e veramente la elaborazione di tutta quanta la materia sarebbe andata troppo al di là delle esigenze di una compilazione scolastica. Ma d'altra parte la elaborazione dei materiali secondo il metodo bluhmiano in tanto è possibile in quanto sia completa: che i compilatori del digesto abbiano continuato lo spoglio, lasciato in tronco dai predecessori, con un metodo così identico che l'occhio del

[1] Che non occorra esagerare le difficoltà del lavoro di cernita operato coi criteri bluhmiani rilevò molto giustamente il MOMMSEN, *Z. S. St.* cit., p. 6 = *Ges. Schr.*, 2, 101-102.

critico non sa riscontrare nessuna diversità, sarebbe cosa semplicemente inconcepibile. E d'altra parte il Peters, considerando come aggiunte giustinianee solo l'*appendix* e i *responsa* di Papiniano e Paolo, deve ritenere che le altre opere — segnatamente i commenti *ad Edictum* e *ad Sabinum* — fossero state già in antecedenza sfruttate per intero [1].

Col supporre che i giustinianei abbiano collazionato i frammenti del digesto cogli originali, il P. (p. 74) cerca d'eliminare l'obbiezione che gli si potrebbe muovere in base ai risultati ottenuti dal Longo coll'esame delle costituzioni giustinianee, mentre coll'ammettere l'esistenza di un vero « predigesto », e non semplicemente di testi glossati, si sbarazza dell'altra relativa alla derivazione dei frammenti brevi, sui quali Hofmann troppo leggermente aveva fatto assegnamento per la sua tesi. Interpolazioni, pensa il P., ne esistevano già nel predigesto, e non fa quindi meraviglia se questi frammenti brevi sono, con impressionante frequenza, interpolati. Ma, anche ammettendo con una certa larghezza la possibilità di interpolazioni pregiustinianee, certo è che non poche di quelle interpolazioni rappresentate dai frammenti brevi si riferiscono a riforme giustinianee, sicchè solo da Triboniano tali frammenti possono essere stati inseriti: valga per tutti il caso delle ll. 41 e 42 D. 30 che [2], presupponendo l'equiparazione dei legati ai fedecommessi, non possono essere state così accostate prima del 531 [3].

5. — Un ultimo rilievo. Ritiene il P. (p. 67) che i quattordici giorni decorsi tra la pubblicazione del Digesto e la sua entrata in vigore fossero destinati a un semplice controllo della

---

[1] Il P. mi conferma che veramente ritiene che il predigesto rappresentasse un'elaborazione completa: lo argomenta — dal suo punto di vista con tutta ragione — dal fatto che anche nei libri 19-50 figurano frammenti delle opere che mancano nell'*Index*. Il predigesto avrebbe servito, oltre che alla scuola, alla pratica (cfr. P., p. 104): peraltro, di fronte alla legge delle citazioni, a cui il P. si richiama, appare più normale il tipo delle note compilazioni occidentali: delle numerosissime opere utilizzate nel "predigesto" soltanto poche rientrano nelle categorie a cui la legge delle citazioni ha riconosciuto valore.

[2] Longo, *BIDR.*, XIX, 185.

[3] Il P. (p. 95) spiega colla sua ipotesi il fenomeno dei frammenti che appaiono di sana pianta interpolati: si tratterebbe però non di interpolazioni eseguite dai compilatori del predigesto, bensì di frammenti già alterati

compilazione nuova colla preesistente: diversamente quel breve termine sarebbe stato affatto insufficiente. — Se veramente in quei 14 giorni i pratici e gli insegnanti dovevano collazionare il loro « predigesto » col nuovo, anche a tener conto soltanto dei materiali aggiunti (Appendice, responsi di Papiniano e Paolo, e qualche altra opera) e di quelli soppressi, quel termine era affatto insufficiente: ma, peggio ancora, si doveva tener conto delle innumerevoli alterazioni di forma e di sostanza operate da Triboniano entro i singoli frammenti: ad una siffatta collazione, intesa sul serio, occorreva ben altro termine. Come, del resto, era affatto inadeguato il termine di nove giorni fissato per la 1.ª edizione del codice, se veramente doveva bastare perchè fosse possibile rendersi ragione delle novità in esso contenute rispetto ai codici antichi. Il vero è che Giustiniano non può, nè per il digesto nè par il codice, aver avuto quella pretesa: appena compiuta la codificazione egli volle che entrasse subito in vigore, e il termine fu fissato senza nessuna preoccupazione di rendere possibile lo studio preventivo, ma forse appena sufficiente a che copia dei nuovi testi e delle stesse costituzioni promulgatrici pervenisse dalla capitale alle più importanti sedi dell'insegnamento e dell'amministrazione della giustizia.

6. — Spero di essere riuscito ad esporre abbastanza chiaramente alcune delle principali difficoltà di varia natura che si oppongono all'accoglimento della tesi messa avanti dal giovane romanista di Lipsia: nella sicurezza che altri, ribattendo, o per avventura accettando o mitigando questa tesi, porterà all'interessante problema un contributo migliore che non siano queste modeste osservazioni di carattere esclusivamente negativo.

Io, del resto, non nego che la tesi del P. possa contenere un largo fondo di verità, senza che per altro occorra abbandonare l'opinione tradizionale sulla formazione del digesto, nè,

---

nel contesto classico, da cui i compilatori del predigesto li avrebbero isolati. Ma questo isolamento, colla falsità di iscrizione che ne deriva, può ben attribuirsi direttamente ai compilatori giustinianei: se pur si vuol ritenere veramente impossibile che i compilatori, nella loro attività interpolatrice, abbiano finito talora per rifare un testo da cima a fondo, il che in verità non ha nulla di anormale.

quindi, la esattezza sostanziale delle notizie che Giustiniano fornisce in proposito, e il riferimento esclusivo alla compilazione giustinianea dell'ipotesi del Bluhme. Io ritengo estremamente probabile che, come in occidente, così anche in oriente si fossero elaborate, dal quarto al sesto secolo, delle compilazioni a scopo scolastico in cui un largo apparato di luoghi paralleli, con citazioni di giureconsulti o di costituzioni imperiali, si raccogliesse intorno a un commentario classico per agevolare l'insegnamento e lo studio di cui quel commentario rappresentava la base ufficiale [1]: che anzi, trasportato in oriente il focolare della coltura giuridica, le compilazioni furono ivi indubbiamente più larghe e meglio elaborate di quelle sorte in occidente.

E credo pure verosimile che i singoli libri o gruppi di libri classici usati nelle scuole dovessero venir trascritti e diffusi in modo autonomo, senza l'ingombro di libri non studiati, e che, reso ormai sempre più largo l'uso della pergamena, i gruppi di libri formanti l'oggetto dello studio d'un anno venissero raccolti in volume, al che verosimilmente allude Giustiniano quando parla (cost. *Omnem*, § 1) di *sex libri* contenenti tutte le *leges* che si studiavano nella scuola. Ma non arrivo ad ammettere nè che oggetto dell'insegnamento pregiustinianeo fossero delle compilazioni a mosaico, anzichè singole opere di giuristi, sia pure largamente integrate, nè meno ancora che vi fosse una compilazione organica che abbia servito di modello immediato al digesto giustinianeo; rimane sempre vero, come concludeva il Mommsen ribattendo il tentativo dell'Hofmann [2], che i digesti « sono una compilazione ma non una compilazione da compilazioni ».

La molla intima della ipotesi del Peters, come già di quella

---

(1) Gli scolii sinaitici mostrano assai bene il rapporto tra l'elaborazione scolastica e il testo che le sta a base: questo è un'opera classica, di cui parte si commenta e parte si omette. I richiami, sia di costituzioni imperiali, frequentissimi, che di altri giureconsulti (§ 4, PAUL. 15 *resp.*; § 11, MARCIAN. ἐν τῇ ὑποθηκαρίᾳ; § 12, MODESTIN. 2 *diff.*; § 18, PAUL. 7 *ad Sab.*; § 31, PAUL. 8 *resp.*; § 34, PAUL. 7 *ad Sab.*; § 35, FLORENTIN. 3 *inst.*, MODESTIN. 1 *regul.*; PAUL. 5 *ad Sab.*), è lo scoliasta che li fa, e non li trae dal testo che commenta.

(2) *Z. S. St.*, 1901, p. 8-9 = *Ges. Schr.*, 2, 103.

dell' Hofmann, è l'impressione di meraviglia suscitata dalla mole e dalla difficoltà del lavoro che i compilatori giustinianei avrebbero compiuto: lavoro che appare tanto più prodigioso quanto più le indagini esegetiche aumentano la massa delle interpolazioni che si scoprono nei testi del digesto. Certo è che l'attività spesa dai commissari nell'interpolare deve riconoscersi straordinariamente superiore a quella impiegata a raccogliere e ordinare il materiale, per quanto vaste siano le fonti escerpite, per quanto lento possa sembrare il metodo adottato per lo spoglio. Più, quindi, che dalla problematica utilizzazione di una o più compilazioni anteriori, il loro lavoro sarebbe stato singolarmente agevolato se avessero trovato già eseguita nei testi una parte non trascurabile di quelle alterazioni che essi hanno poi riprodotte: e veramente in questi ultimi anni le ricerche hanno cominciato ad avviarsi su questo campo delle interpolazioni pregiustinianee, e la messe sarà indubbiamente preziosa semprechè i lavori procedano colla più oculata prudenza. La quale è in questo caso tanto più necessaria sia per la mancanza o l'insufficienza degli elementi di controllo, di forma e di sostanza, quali per i tribonianismi offrono le costituzioni giustinianee, sia perchè a compilatori o annotatori scolastici possono essere imputate solo alcune — non le più numerose nè le più gravi — delle molte categorie in cui le interpolazioni sogliono essere divise secondo il tipo e lo scopo. Copisti e scoliasti orientali possono bene aver aggiunto note, chiarimenti, enumerazioni esemplificative, accenni ad altre opinioni, paragoni con altri istituti, richiami a formole dogmatiche generali; possono anche aver aggiunto alla formula classica quella venuta in uso più tardi o al regime classico il regime che riforme posteriori gli hanno sostituito; ma non possono, ad esempio, aver capovolto il senso di frammenti di giureconsulti o, peggio, di costituzioni imperiali, nè deciso con un taglio netto e senza richiamo a nuove fonti di diritto le controversie agitate fra i classici, nè sostituito bruscamente al criterio di decisione classico un criterio nuovo: non possono, in una parola, essersi arrogato un compito che è proprio del legislatore. Qualora si tengano presenti questi limiti, è certo che una più adeguata conoscenza delle condizioni giuridiche del IV e V secolo e dello studio del diritto in quelle scuole, un esame, che giustamente il P. (p. 94) consiglia, dello stile delle fonti

di quel periodo [1], porteranno utili risultati e permetteranno di sceverare, nella massa delle interpolazioni, quelle non poche che i giustinianei trovarono già eseguite nei loro modelli [2], e gioveranno, anche, a quegli studi sul metodo seguito dai compilatori nell' interpolare che sono ancora, si può dire, tutti da fare [3].

---

[1] Per il rilievo della diversità sensibilissima di stile tra le costituzioni giustinianee e quelle degli imperatori immediatamente anteriori, cfr. il mio studio sul *Dolus ex delicto* ecc. in *Annali dell' Univ. di Perugia*, 1913, p. 48 in nota [ed ora nel vol. II di questi *Scritti*]: l'ampollosità di certe costituzioni di Zenone, di Leone, di Anastasio, fa quasi parer tollerabile il latino giustinianeo. Senonchè quei nessi intimi che è ben naturale vi siano fra i tribonianismi e le costituzioni giustinianee saranno evidentemente meno normali fra lo stile della curia imperiale del V secolo e quello delle alterazioni scolastiche indotte nei testi in quell' epoca.

[2] Ad ammettere in larga misura interpolazioni pregiustinianee il P. è naturalmente portato dalla sua ipotesi: tale sarebbe la nota alterazione in L. 8 § 1 D. 25, 1 in rapporto a *Sch. Sin.*, § 18, e una serie di casi (p. 96) in cui si argomenta dal fatto che il testo alterato è già commentato da Teofilo: argomento quest'ultimo che troppo facilmente si presta alla ritorsione.

[3] [Gli argomenti toccati in questo studio, e specialmente quelli a cui si accenna nel n. 6, erano oggetto di più vaste ricerche cui il Rotondi attendeva negli ultimi mesi di vita: si veda in proposito, in fine del presente volume, la esposizione riguardante le indagini, rimaste inedite, sulla *struttura del digesto* e sui relativi *paralleli patristici*, nonchè quelle su *Le Opiniones di Ulpiano e le Sententiae di Paolo*].

Studi sulle fonti del codice giustinianeo (*)

La natura dei materiali su cui ebbero a lavorare i compilatori del codice e il sistema seguìto nella elaborazione del materiale raccolto fa sì che non possano riproporsi per questa parte del *Corpus Iuris* molti dei problemi che hanno affaticato gli studiosi della formazione del digesto: i compilatori, infatti, non ebbero da escerpire una serie di opere autonome, bensì tre organiche collezioni preesistenti, oltre le quali non rimaneva che tener conto delle costituzioni posteriori; e, dentro i singoli titoli, le costituzioni trovarono posto automaticamente secondo la data. Ma per ciò che riguarda la provenienza del materiale nei riguardi dei due primi fra i codici anteriori, il Gregoriano e l'Ermogeniano, la misura e il metodo d'utilizzazione di ciascuna di quelle fonti, l'imitazione dell'una o dell'altra di esse e le influenze perturbatrici che possono essersi esercitate sui criteri normali, si affaccia tutta una serie di problemi i quali offrono un doppio interesse: sia per la conoscenza delle compilazioni pregiustinianee, e soprattutto del Gregoriano e dell'Ermogeniano, sui quali tanto scarse sono le notizie dirette; sia per un più adeguato apprezzamento del modo di formazione del codice di Giustiniano e, da un punto di vista più generale, del metodo che è proprio dei compilatori: metodo che, diverso

(*) [Pubblicati nel *Bullettino dell' Istituto di diritto romano*, XXVI, 1914, p. 175-246; XXIX 1918, p. 104-180). Gli estratti della prima parte portano la data del 1913, quelli della seconda parte la data del 1916. Oltre le postille manoscritte aggiunte posteriormente dall'Autore, sono qui rifuse quelle pubblicate nello stesso *Bullettino*, XXVI, p. 359-360].

nelle singole parti del *Corpus Iuris* in ragione della diversità del materiale e dello scopo, rimane sostanzialmente lo stesso nelle linee fondamentali: sicchè studiarlo rispetto al codice può per avventura giovare a confermare, o completare, o rettificare, quanto altri studi hanno da tempo chiarito per il digesto.

1. Rapporti cronologici tra il codice Gregoriano e l'Ermogeniano.

SOMMARIO: 1. Esame delle fonti. — 2. Le costituzioni dioclezianee nei due codici. — 3. La data di prima pubblicazione dell'Ermogeniano e le appendici. — 4. La data originaria del Gregoriano. La derivazione delle costituzioni del 291-292 e del 295-300. Ipotesi per le costituzioni del 293-294.

1. — Alcuni dei problemi relativi agli antichi codici, come la determinazione del nome degli autori e del luogo d'origine, sono stati oggetto, specie per parte del Mommsen [1], di studio esauriente: non così può dirsi per ciò che riguarda il problema cronologico e i rapporti tra le due compilazioni, problema che ha importanza fondamentale per determinare la derivazione dei materiali che figurano nel c. Giustinianeo. Non soltanto regnano, in proposito, incertezze e dispareri anche sui punti fondamentali, ma si trascura persino di porre questi problemi, dal che con-

---

[1] *Die Benennung der Constitutionensammlungen*, in *ZSSt.* X (1889), 345 = *Ges. Schr.* 2. 359; *Ueber das Heimath des Gregorianus*, in *ZSSt.* XXII (1901)), 139 = *Ges. Schr.* 3. 366. La letteratura sui due codici è piuttosto scarsa: per le opinioni degli antichi v. STRUVIUS, *Hist. iur. romani* etc. 1. 248 sg.; poi POHL, *Dissert. de Codicibus Greg. atque Herm.*, Lipsia 1774 (a me irreperibile); JACOBSON, *Diss. critica de Codicibus Gr. et Herm.*, Königsberg 1826; HUGO, *Röm. Rechtsgesch.*, p. 1017 sg.; HAENEL, nella prefazione alla sua edizione (Bonn 1837, p. V. sg.; 62 sg.); HEIMBACH, in *Leipziger Repertorium*, 1845, p. 11 sg., 45 sg.; HUSCHKE, *Ueber den Greg. und Herm. Codex*, in *ZRG.* VI (1867), 279 sg.; fra i moderni soprattutto KRÜGER, *Collectio* etc., 3, p. 223 sg.; *Gesch. der Quellen*², p. 316 sg.; KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* 1. 941 sg.; JÖRS in PAULY-WISSOWA, *s. h. v.*; KIPP, *Gesch. der Quellen*³, p. 88 sg.; BONFANTE, *Storia del. d. rom.*², p. 517 sg.; 802 sg.

seguono la inesattezze in cui inavvertitamente incorrono talvolta anche i maggiori nel discorrere della materia [1]. Eppure, per quanto scarse e sporadiche, le notizie che possediamo su quei due codici possono essere sfruttate con profitto.

Le principali fonti di notizie sono, com'è noto, le compilazioni postclassiche, come i Frammenti Vaticani, e in più larga misura la *Collatio*, la *Consultatio*, gli Scolii Sinaitici, nonchè, e specialmente, la *lex Burgundionum* e la *lex Wisigothorum*.

Non prive d'importanza sono, al riguardo, le fonti bizantine, le quali, come gli studi recenti hanno sempre meglio accertato, conoscono ed utilizzano le elaborazioni pregiustinianee. Il Gregoriano e l'Ermogeniano erano, insieme col Teodosiano, oggetto diretto dell'attività scientifica degli *antecessores* pregiustinianei: degli ἥρωες beritesi, Donnino e Demostene, come già ebbe a rilevare il Reitz [2], e verosimilmente anche Eudossio e Patricio, commentarono i codici per la scuola [3]. Che anzi fu rilevato che di questi antichi ricorrono piu frequenti, attraverso il resoconto di Taleleo e di Teodoro, i commenti a costi-

---

(1) P. es. Mommsen, in *ZSSt.* 1901. 141 = *Ges. Schr.* 2. 367, argomentando per la derivazione beritese del Gregoriano, non si preoccupa della possibilità — che è, vedremo, quasi certezza — che alcuna delle costituzioni di cui si occupa derivi dall'Ermogeniano. Krüger, in *Cod. ed. maior, praef.*, p. XXII, assegna parimenti al Gregoriano delle costit. del 293-294 che devonsi presumere derivanti dall'altro codice. Zachariae, in *BIDR*, V. p. 6, dà per certa la derivazione dal Gregoriano della l. 14 C. 5, 4, che è invece sicuramente dell'altro codice come risulta dall'esame della l. 17 *h. t.* che dovrò fare in seguito. E anche ultimamente, p. es., Vernay, nelle *Études d'hist. juridique* per Girard (1. 269), fa derivare dal Gregoriano la maggior parte dei rescritti diocleziani, mentre dal Gregoriano vedremo che non proviene se non una ben scarsa parte di essi.

(2) *Ad Theoph. excurs.* XX, p. 1243; cfr. Mortreuil, p. 261; Heimbach, *Manuale*, p. 10; Laborde, *Les écoles de droit de l'empire d'Orient*, p. 56.

(3) Dalla *Vita Severi* di Zaccaria Scolastico il Peters ha recentemente rilevato (in *Berichte d. k. Sächs. Ges.*, 1913, p. 63 dell'estr.) che lo studio delle *constitutiones*, nei tre codici, pare fosse oggetto di un ultimo anno di studio anche prima del riordinamento giustinianeo. Laborde (*Les écoles*, etc., pag. 66) crede invece che le costituzioni venissero spiegate nel 4° anno, in via facoltativa. Comunque, gli scolii sinaitici provano che anche nei commenti alle opere dei giureconsulti si facevano larghi richiami ai tre codici.

tuzioni imperiali che non a frammenti di giureconsulti (1) e, dalle indicazioni raccolte dall'Heimbach (2), appare trattarsi per la quasi totalità di costituzioni dell'età dei Severi e provenienti quindi dal Gregoriano.

Anche sotto Giustiniano Teodoro, commentando le l. 18 e 43 C. 2, 4, fa allusione ai due antichi codici (3): è, però, un'allusione generica; e anche Taleleo, nei numerosi passi (4) in cui rileva le interpolazioni operate nelle costituzioni, non indica mai se la costituzione originaria derivasse dall'una o dall'altra delle antiche compilazioni. Le quali peraltro erano ancora, a lui e ai giuristi di poco posteriori, abbastanza famigliari, giacchè la compilazione del nuovo codice non poteva avere d'un colpo sprofondato nell'oblio raccolte di uso così antico e diffuso. Una traccia di tale conoscenza ci è fornita da quelle costituzioni che in mss. antichi si trovano aggiunte al c. Giustinianeo e che tutte, come vedremo, derivano dal Gregoriano: un'altra

---

(1) Ciò può in parte dipendere dal caso (Krüger, *Gesch.*², p. 362), o più precisamente dal fatto che Taleleo è, dei contemporanei di Giustiniano, quello che più ama richiamare lo stato della dottrina anteriore.

(2) *L. cit.*, pp. 10-11. Si tratta di cost. di Severo (4 C. 2. 11: Hb. 2. 454 [Eudoxius, Patricius]); Caracalla (2 C. 4. 35: Hb. 2. 146 [Patricius]; 3 C. 5. 53: Hb. 3. 782 [Patricius]; 1 C. 4. 65: Hb. 2. 369 [Patricius]; 4 C. 4. 30: Hb. 2. 657 [Patricius]; Alessandro (6 C. 2. 12: Hb. 1. 403 [Domninus, Demosthenes, Eudoxius, Patricius]: 3 C. 2. 4: Hb. 1. 692 [Demosthenes, Eudoxius, Patricius]; 10 C. 2. 12: Hb. 1. 405 [Demosthenes, Patricius]; 2 C. 4. 1: Hb. 2. 542 [Patricius]; 9 C. 2. 3: Hb. 1. 649 [Patricius]; 1 C. 9. 46: Hb. 5. 252 [Patricius]); Gordiano (8 C. 2. 4: Hb. 1. 696 [Eudoxius]). Per le cost. dioclezianee v. 18 C. 3. 28 (a. 286): Hb. 4. 35 [Patricius]; 5 C. 3. 29 (a. 286): Hb. 4. 157 [Patricius]; 4 C. 4. 10 (a. 290): Hb. 3. 22 [Patricius]; 3 C. 8. 54 (a. 290): Hb. 4. 593 [Eudoxius]; 13 C. 9. 47 (ante 293): Hb. 5. 873 [Patricius]; 18 C. 2. 4 (a. 293): Hb. 1. 704 [Eudoxius, Patricius]; 6 C. 4. 10 (a. 293): Hb. 3. 23 [Patricius]; 1 C. 7. 22 (a. 293): Hb. 4. 789 [Patricius]; 4 C. 2. 21 (a. 293): Hb. 2. 488 [Eudoxius]; 20 C. 3. 28 (a. 294): Hb. 4. 35 [Patricius]. Solo le ultime cinque possono riferirsi all'Ermogeniano, secondo i criteri che determinerò in seguito. Per costituzioni posteriori, gli antichi non sono citati che per l. 27 C. 8. 53 = Th. 8. 12. 5 (a. 333): Hb. 4. 585 [Domninus], e 16 C. 4. 2 (a. 408; *deest* in Th.): Hb. 2. 652 [Patricius].

(3) Hb. 1. 704 e 706.

(4) v. Bonfante, *Storia*², p. 659, n. 1: *adde* Hb. 1. 413 per l. 20 C. 2. 12 (13) e *Suppl.* Zach. 163 sch. 44. Alla l. 43 C. 2. 4 in Hb. 1. 726 si trova avvertito che la costituzione contraddice a molte altre antiche, " μάλιστα ἐν τῷ ποτε Ἑρμογενιανῷ κώδικι ": delle quali nessuna, com'è naturale, fu accolta nel c. Giustinianeo.

che finora, ch'io sappia, è rimasta inosservata si ha in alcuni testi bizantini dove le varie designazioni stereotipe dei *fundi* fatte nelle fonti classiche sono sostituite con « Gregoriano ed Ermogeniano ». Vedasi:

35 pr. D. 28. 5: ... unum ex fundo Corneliano, alterum ex fundo Liviano....	Hb. 3. 570 (dalla Πεῖρα 41. 13, e con parole quasi identiche nel Tipucito): ἢ σὲ μόνον εἰς τὸν Γρηγοριανὸν ἀγρόν, ἕτερον δὲ εἰς τὸν Ἑρμογενιανόν.
86 § 1 D. 31 ... Seianum superiorem .... Seianum inferiorem	Hb. 4. 369 (dal Tipucito): τὸν μὲν ἄνω Γρηγοριανὸν τὸν δὲ κάτω Γρηγοριανόν.
41 § 3 D. 32 ... fundum Gargilianum....	Hb. 4. 379 (dal Tipucito): Γρηγοριανὸν ἀγρόν.
91 § 3 D. 32 ... appellatione Seianorum Gabiniana quoque continentur....	Hb. 4. 386 (dal Tipucito): πότε ληγατεύων σοι τοὺς Γρηγοριανοὺς ἀγροὺς καὶ τοὺς Ἑρμογενιανοὺς δοκῶ ληγατεύειν.
1 D. 34. 5: Fundum Maevianum aut Seianum....	Hb. 4. 434: τὸν Γρηγοριανὸν ἢ τὸν Ἑρμογενιανὸν ἀγρόν... (1).
[159 D. 50. 17: Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit nostrum esse].	[sch. *ad h. l.*, Hb. 1. 79: Ἐπηγγείλω μοι πωλῆσαι τὸν Γρηγοριανὸν ἀγρὸν, τὸν αὐτὸν ἐληγάτευσέ μοι Πέτρος κτἔ.] (2).

Questa utilizzazione dei due nomi a scopo esemplificativo ne mostra la popolarità secolare.

---

(1) Cfr. anche uno scolio all'*Hexabiblos* di HARMENOP. (p. 643 Hb., n. *yy*). Nel testo dell'Armenopulo le nozioni sulla storia delle fonti sono così confuse che i due antichi codici, come anche il Teodosiano, vengono — sia pure dubitativamente — assegnati allo stesso Giustiniano! (l. 1 § 4: οὗτος ὁ Ἰουστινιανὸς καὶ τοὺς τρεῖς ἐξέθετο κώδικας, τόν τε Γρηγοριανὸν, τὸν Ἑρμογενιανόν, καὶ τὸν Θεωδοσιανόν. καὶ τοὺς τοιούτους κώδικας τοῖς νόμοις τοῖς διὰ Θαλελαίου καὶ Ἀνατολίου καὶ Ἰσιδώρου συνάψας, ἕτερον δωδεκάδελτον (ταὐτὸν δ' εἰπεῖν δωδεκάβιβλον) καὶ αὐτὸς ἀπεπλήρωσε. Τινὲς δὲ τοὺς λεχθέντας κώδικας εἶναι μέν φασι πρὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, πλὴν ἀλλὰ καὶ συγκεχυμένους καὶ διεσπαρμένους· παρ' αὐτοῦ δὲ ἐπισυναχθῆναι καὶ τεθῆναι εἰς τὸ δωδεκάδελτον). Esatte notizie sui tre codici sa invece dare Teofilo, integrando con cenni storici, nella Parafrasi, il § 2 della Cost. *Imperatoriam*.

(2) [Dalla *postilla* in *BIDR*. 26, p. 359].

A parte questi accenni, che forniscono pochi dati precisi, è possibile ricavare elementi decisivi dallo stesso codice Giustinianeo, che di queste due antiche compilazioni contiene, sebbene disperso e rimaneggiato, un copiosissimo materiale.

2. — Come base dell'indagine io pongo l'elenco delle costituzioni dioclezianee di cui conosciamo *con sicurezza* la derivazione dal Gregoriano o dall'Ermogeniano [1].

285. [Gr. XIX?, tit. *de accusationibus*] Coll. 3. 4: pp. non. Dec. Diocletiano A. III et Aristobulo coss.

286. Greg. Wis. III. 6 *de rei vindicatione* 4: pp. 13 K. Mai. Maximo et Aquilino coss.
ibid. III. 7 *si sub alterius nomine res empta erit* 2: pp. 4 id. Mai. Max. II et Aq. coss.
[Gr. III] Cons. 2. 7: pp. 6 Kal. Iul. Maximiano II et Aquilia coss.
[Gr. XIII] Vat. 285 ... Maximo et Aquilino coss.

287. Greg. Wis. III. 6 *de rei vindic.* 5: pp. 8 Kal. Mart. Diocletiano III et Maximiano coss.
[Gr. tit. *de nuptiis* c. 32] Coll. 6. 6. 1: pp. 5 id. Iun. Diocl. III et Max. AA. coss.
Greg. Wis. X. 13 *quibus res iudicata non noceat* 2: pp. K. Sept. Diocl. III et Max. coss.

290. [Gr. III] Cons. 2. 6 (= C. J. 3. 38. 3): pp. 17 K. Iul. ipsis IIII et III AA. coss. [2].
[Gr. II] Cons. 1. 9: pp. 8 id. Sept. Diocl. V et Maxim. III coss. [3].
[Gr. XIII] Vat. 286 (= C. J. 8. 54. 3): pp. 11 Kal. Oct. Augg. IV e' III coss.
[Gr. IV tit. *ad l. Corneliam de sicariis*] Coll. 1. 10. 1 (— C. J. 9. 16. 4): d. pr. K. Dec. Diocl. A. IV et Max. coss.

---

(1) La tabella è eseguita collo spoglio diretto delle fonti, non essendo completa (trascura, p es., la *Collatio* e il *Greg. Wis.*) quella di KRÜGER in *Collectio* 3. 307: dalla quale viceversa vanno qui eliminate le costituzioni inserite nei fr. Vaticani senza indicazione di provenienza.

(2) Il consolato è riferito dal c. Giust.: in Cons. *cit.* è erroneo: v. KRÜGER, *Coll.* 3, p. 205.

(3) La data — dovendosi il consolato emendare — può essere o il 290 o il 293: per la prima si pronuncia MOMMSEN, *Ueber die Zeitfolge der Verordnungen Diokletians*, in *Abh. d. k. Preuss. Akad.* 1860, 369 sg. = *Jur. Schr.* 2. 195, *ad h. l.*: il presente studio conferma pienamente l'attribuzione.

291? [Herm.? tit. *de nuptiis*] Coll. 6. 5. 1: pp. id. Mart. [Tiberiano] et Dione coss.?

293. [Herm. tit. *ubi agi debeat*] Cons. 6. 15: pp. 7 id. Ian. AA. coss.
[Herm. tit. *de pact. et trans.*] Cons. 6. 19 (= C. J. 6. 30. 7): pp. 10 Kal. Mart. iisdem AA. coss.
[Herm. tit. *de don. int. vir. et ux.*] Cons. 6. 10 (= C. J. 8. 53. 11): d. pr. K. Mai. Heraclea ipsis AA. coss.
[Herm. tit. *ad exhib.*] Cons. 6. 14 (= C. J. 4. 20. 7): pp. K. Mai. AA. [et CC.] coss.
[Herm. tit. *de pact. et trans.*] Cons. 4. 9 (iunge C. J. 7. 16. 24): pp. 4 K. Iun. iisdem coss.
[Herm. tit. *depositi*] Coll. 10. 3. 1: s. 8 K. Iul. Serdica Augustis coss.
Herm. Wis. 2 (*ex delictis defunctorum* etc.) 1: s. 7 K. Oct. Sirmio AA. coss.
[Greg.?] Cons. 9. 9: pp. 3 non. Octob. ipsis AA. coss.
[Herm. tit. *de calumniator.*] Cons. 6. 13: pp. 11 K. Nov. AA. coss.
[Herm. tit. *de pact. et trans.*] Cons. 4. 11: pp. 18 K. Ian. ipsis AA. coss.
[Herm. tit. *de pigneribus*] L. Rom. Burg. 14. 3 (= C. J. 8. 24. 2): s. 5 K. Ian. AA. coss.
[Herm. tit. *de pact. et trans.*] Cons. 4. 10: pp. id ... AA. coss.
[Herm. tit. *de instrum.*] Cons. 6. 16 (iunge C. J. 3. 19. 1): pp. dd. Diocl. A. V et Max. A. coss.

294. [Herm. tit. *depositi*] Coll. 10. 4. 1: s. 6 K. Apr. Sirmi Caess. coss.
[Herm. tit. *de success.*] Cons. 6. 18 (iunge C. J. 3. 31. 8; 6. 59. 4; 7. 16. 27): pp. 3 K. Apr. Sirmio CC. coss.
[Greg.] Cons. 9. 18: pp. 8 id. Apr. Caes. coss.
Herm. Wis. 1 (*de cauta et non numerata pecunia*) 1: s. 7 id. Apr. Sirmio Caesaribus coss.
[Herm. tit. *de donationibus*] Vat. 270: s. 5 K. Mai. Sirmi Caes. coss.
[Herm. tit. *depositi*] Coll. 10. 5. 1: s. 14 K. Nov. Appiaria.
[Greg.] Cons. 9. 19: pp. 14 K. Nov. Caes. coss.
[Herm. tit. *de testamentis*] Cons. 6. 17: pp. 7 K. Nov. Marcianopoli CC. coss.
[Herm. tit. *de calumn. et plus petendo*] Cons. 5. 6: pp. 4 id. Dec. Nicomedia Costantio et Maximo coss.

[Herm. tit. *depositi*] Coll. 10. 6. 1 (= C. J. 4. 34. 10): s. prid. id Dec. Nicomedia CC. coss.
[Herm. tit. *de don. inter vir. et ux.*] Cons. 6. 11: d. 8 K. Ian. Caes. coss.
[Herm. *eod. tit.*] Cons. 6. 12: d. sub die 8 K. Ian. Nicomedia Caes. coss.
[Herm. tit. *de iure fisci*] (Krüger, *Coll.* 3. 244): s. 10 K. Mart. Sirmio.

295. [Herm. tit. *de calumn. et plus pet.*] Cons. 5. 7: pp. Mediolano 12 K. Apr. Tusco et Aquilino (¹) coss.
[Greg. V tit. *de nuptiis*] Coll. 6. 4 (§ 4-5 = C. J. 5. 4. 17): d. K. Mai. Damasco Tusco et Anullino coss.

296 (o 302). [Greg. VII tit. *de maleficis et Manichaeis*] Coll. 15. 3. 1: d. pr. K. Apr. Alexandriae.

(Senza data) [Herm. tit. *de pigneribus*] (L. Rom. Burg. 14. 1 sg.) const. ad Viventium Herennium Antigonum.
[Herm. *eod. tit.*] (*ibid.*) const. ad Septimum data.

Riassumendo, e prescindendo dalle due di data incerta, si avrebbe:

a. 285	dal Gregoriano	cost.	1	dall'Ermogeniano cost.	—
» 286	»	»	4	» »	—
» 287	»	»	3	» »	—
» 290	»	»	4	» »	—
» 291	»	»	—	» »	1
» 293	»	»	1	» »	12
» 294	»	»	2	» »	11
» 295	»	»	1	» »	1
» 296 (o 302)	»	»	1	» »	—

Alcuni rilievi si presentano subito come ovvii: il c. Gregoriano dà nel complesso un contingente più modesto di costituzioni dioclezianee, le quali, sebbene disperse, si può dire, un po' per anno, sono meno infrequenti nel periodo anteriore al 291: d'altra parte non troviamo nessuna costituzione « *ex Hermogeniano* » prima del 291 (²), e di questo una sola, e, come vedremo,

(¹) Recte " Anullino ".

(²) Non so come Rudorff (*RRG.* 1, p. 276) attribuisca al c. Ermogeniano la cost. di Antonino in *Greg. Wis.* XIV. 1. Contro il tentativo di Zachariae di trovare nell'Ermogeniano la fonte della l. 9 (8) C. 2. 3 v. Alibrandi, *Sopra alcuni frammenti greci di annotazioni ai libri di Ulpiano ad Sabinum*, in *Opp.* 1. 426.

assai dubbia: invece sono quasi tutte «*ex Hermogeniano*» le costituzioni del 293-294. E ancora: questi due anni, rappresentati nell'elenco da 26 costituzioni, dànno un contingente assai maggiore che non tutti gli altri presi insieme. Questa condizione di cose si rispecchia con un singolare parallelismo nelle costituzioni dioclezianee inserite nel codice di Giustiniano: basta uno sguardo alle tabelle cronologiche nell'edizione del Krüger per rilevare come gli anni 293-294 siano, di fronte agli altri, rappresentati da una massa di costituzioni straordinariamente abbondante; mentre invece è caratteristica, nel codice, la estrema scarsità delle costituzioni degli anni che immediatamente precedono o seguono quel biennio (1).

Questi rilievi, a cui la perfetta corrispondenza tra il materiale giustinianeo e quello autonomo dà un grande valore, devono costituire una base per l'indagine sulla cronologia dei due codici.

3. — Per ciò che riguarda la data di pubblicazione del c. Ermogeniano, due opinioni si contendono il campo. Il Mommsen ha ritenuto che la pubblicazione del codice vada collocata nel periodo 314-323, dando rilievo al fatto — da lui messo in luce — che all'Ermogeniano e non al Teodosiano vogliono essere riferite alcune costituzioni che troviamo nel c. Giustinianeo e che conservano il nome di Licinio (2). Di fronte a quest'opinione, autorevolmente condivisa da insigni autori (3), venne sostenuto dal Kipp (4) e dallo Jörs (5) che la pubblicazione risale a poco

(1) Anno 291: costit. 15; 292: 4; 295: 5; 296-298: nessuna; 299: 7; 300: 3; 301: 2; 302: nessuna; 303: 3; 304: 2.

(2) Cfr. *Hermes*, XVII, 532 = *Ges. Schr.* 6. 312. Però in *ZSSt.* 10 (1889) 360 = *Ges. Schr.* 2. 360. egli dichiara che almeno nella prima elaborazione il c. Erm. risale a Diocleziano: mentre nella prefazione al c. Teodosiano (p. XXIX) riafferma che fu pubblicato sotto Costantino, e arriva al 314. Cfr. anche *ZSSt.* 21. 177 = *Ges. Schr.* 2. 394.

(3) Krüger, *Gesch. der Quellen*², p. 321; Girard⁵, p. 74; Bonfante, *Storia*², p. 804. Costa (*St. delle fonti*, p. 114) ritiene che il c. Erm. abbracci costituzioni posteriori al 295, ma non credo che con quell'espressione intenda escludere le cost. anteriori; Pacchioni (*Corso*, 1. 443) non decide tra le varie opinioni. Nel senso dell'opinione dominante (prima metà del IV secolo) da ultimo Peters, *Die oström. Digestenkomm.* etc., p. 104.

(4) *Geschichte der Quellen*³, p. 88, ripudiando l'antecedente adesione (*KVJ.* 1890. 28) all'opinione del Mommsen.

(5) In Pauly-Wissowa, s. v. *Codex Hermogenianus*, 4. 166 sg.

dopo il 294: tesi a cui fa adesione, senza per altro entrare a fondo nella questione, lo Schanz (1). Queste due opinioni antitetiche — abbandonata la vecchia tendenza di far discendere la data fino al 365 (2) — implicano una diversa valutazione della notizia data da Sedullio, e su cui dovrò tornare, di tre edizioni del c. Ermogeniano: mentre pel Krüger (3), ad esempio, la prima edizione sarebbe del 314-323 e alle due posteriori — fra le quali sarebbe poi difficile far distinzione — si riferirebbero i rescritti del 364-365 conservati in *Cons.* 9. 1 sg., per lo Jörs dovrebbero riferirsi alla seconda edizione i rescritti del 295-305 e alla terza quelli del 312-313, lasciando fuori questione le aggiunte più tarde; laddove il Kipp sembra propendere a ritenere che appartenga alla seconda edizione il gruppo 312-313 e alla terza quello 364-365.

Lasciando ora da parte il problema delle aggiunte e delle tre edizioni, io ritengo essere più vicina al vero l'opinione del Kipp e dello Jörs. La dimostrazione da essi fornita non fu certo definitiva, come le critiche del Krüger hanno mostrato, ma credo che una più accurata disamina dei dati che possediamo permetterà di raggiungere risultati più sicuri e più precisi.

Anzitutto, la tabella delle costituzioni dioclezianee ci mostra che dal c. Ermogeniano ne deriva una sola, e dubbia, del 291, ben ventitre del 293-294, una del 295 e nessuna degli anni posteriori. Di costituzioni di Costantino, la derivazione dall'Ermogeniano non è direttamente attestata per nessuna, giacchè l'attribuzione ad esso delle costituzioni col nome di Licinio A. è semplicemente ipotetica (sicuro è, soltanto, che non derivano dal Teodosiano): per trovare materiali che dall'Ermogeniano derivino sicuramente bisogna arrivare alle dette costituzioni del 364-365, del cui carattere avventizio nessuno ora dubita, sia per la forte differenza di tempo che per la provenienza occidentale.

---

(1) *Röm. Literaturgeschichte*[2], 3, p. 225.

(2) In questo senso Huschke, *ZRG.* VI. 291; Rudorff, *RRG.* 1. 276; Padelletti-Cogliolo, p. 627; Bender, *Lett. Latina*, p. 170, tr. it. — Landucci (*St. delle fonti*, p. 250) attribuisce genericamente all'Ermogeniano le costituzioni da Diocleziano a Valentiniano II.

(3) *Op. cit.*, p. 321: già Jacobson (*op. cit.*, p. 16) assegnava entrambi i codici, Gregoriano ed Ermogeniano, al 312 o poco dopo.

Di più, ho rilevato la straordinaria abbondanza, nel codice Giustinianeo, di costituzioni dioclezianee degli anni 293-294, le quali da sole costituiscono una massa di gran lunga superiore a tutte le altre di questo imperatore prese insieme [1], e quella che, in più limitate proporzioni, ma in modo perfettamente parallelo, mette in luce, per il c. Ermogeniano, la tabella surriferita: ciò basta già a far pensare che per questo biennio i compilatori giustinianei abbiano attinto a una fonte speciale, e precisamente al codice Ermogeniano.

Un elemento che lo Jörs ha il merito d'aver illustrato è che le costituzioni di questo anno sogliono essere date coll'indicazione abbreviata:

AA. conss. (293) in luogo di *Diocl. V et Max. IV AA. conss.*
CC. conss. (294) in luogo di *Constantio et Galerio CC. conss.*

Già il Mommsen aveva rilevato, nel suo classico studio sulle costituzioni dioclezianee, che tale indicazione è caratteristica di questi anni [2]: lo Jörs ha fatto notare come questo metodo di datazione può essere stato adottato soltanto in una raccolta che a quei due anni sia immediatamente successiva. Non solo, ma — aggiungo — la raccolta deve riferirsi *esclusivamente* a quei due anni.

La designazione abbreviata, e vorrei dire antonomastica, *AA.* e *CC. conss.* riuscirebbe infatti equivoca qualora nella stessa collezione fossero contenute costituzioni di più anni in cui gli Augusti e i Caesares coprirono ugualmente il consolato: se dalla sigla *CC. conss.* il 294 potrebbe ritenersi sufficientemente identificato perchè [3] è il primo anno in cui i Caesares, Costanzo e Galerio, sono colleghi nel consolato, la sigla *AA. conss.* è assolutamente inidonea a individuare il 293, giacchè si adatta egualmente bene ad altri anni, e particolarmente al 287, in cui Massimiano è per la prima volta console col collega. Le due sigle si spiegano invece ove si tratti di indicare nel modo più

---

(1) Inesatto Krüger, p. 318: nessuno degli anni antecedenti, anche all'epoca, pur così largamente rappresentata, di Alessandro Severo, può gareggiare con quei due per abbondanza di materiali: basti rilevare che, su circa 2000 rescritti contenuti nel c. Giustinianeo, quasi un migliaio appartiene á questi due anni.

(2) *Ueber die Zeitfolge* etc., in *Ges. Schr.* 2. 278.

(3) Mommsen, *l. cit.*, p. 285: cfr. già Huschke, *l. cit.*, p. 285.

sommario l'appartenenza all'uno o all'altro di due anni preventivamente determinati, in quanto la raccolta non ne abbraccia altri.

Cercò il Krüger [1] di togliere valore al rilievo dello Jörs coll'osservare che questa designazione è bensì prevalente ma non esclusiva nel c. Giustinianeo, e che anzi nelle costituzioni di questi anni conservate fuori del codice non è più frequente della designazione completa. Ma l'obbiezione cade di fronte a due considerazioni. Anzitutto, il fatto che nel c. Giustinianeo quel modo di datazione non figuri come esclusivo non prova contro l'ipotesi dello Jörs, giacchè lo Jörs non pensa d'escludere che talune costituzioni di quei due anni possano derivare dal c. Gregoriano — anzi, come vedremo, la diversità del modo di datare può essere un criterio per questa attribuzione —, nè d'altra parte può escludersi che la data sia stata in qualche testo alterata o nei mss. dell'Ermogeniano o durante il lavoro di compilazione o nella tradizione posteriore dei mss. che, per il codice, e in particolare quanto agli elementi formali delle costituzioni *(inscriptiones* e *subscriptiones)*, fu tutt'altro che fortunata. Del resto, le costituzioni del 293-294 che nel codice portano la data coi consolati per intero sono scarsissime. Quanto poi al rilievo che la data *AA., CC. conss.*, nelle costituzioni direttamente conservate, non sia più frequente di quella completa, si tratta di un rilievo inesatto se, com'è pur necessario, fermiamo l'attenzione sulle sole costituzioni di cui sappiamo positivamente da qual fonte derivino, in quanto esse sole dànno un elemento di controllo. Ora precisamente l'elenco di tali costituzioni mostra che due sole delle ventitre costituzioni del biennio tolte dall'Ermogeniano hanno la data consolare completa [2].

---

(1) *Op. cit.*, p. 321, n. 22.

(2) Non è privo d'interesse rilevare come nei fr. Vaticani, mentre hanno la sigla *CC. conss.* le costituzioni del 294 (n. 43 = C. 3. 33. 11; 270 [ex Herm.]), quelle del 293 hanno la indicazione completa " *Augg. V et IIII conss.* " (n. 42, 293, 312, 325-326 [nei quali peraltro l'iscrizione non corrisponde alla data]). E ciò perchè l'indicazione completa era necessaria per evitare equivoci, laddove non fu necessaria ai compilatori della *Collatio* e della *Consultatio*, i quali indicano costantemente la sede da cui la costituzione fu attinta, a differenza dei fr. Vaticani, ove tale indicazione non figura che nel titolo *de donationibus*, e di seconda mano. Ciò a prescindere dalla derivazione o

Il Krüger obbietta ancora essere estremamente inverosimile una così stretta coincidenza cronologica del c. Gregoriano col c. Ermogeniano che ne è un'integrazione. L'obbiezione ha un certo valore di fronte all'opinione dominante, che pone la data del c. Gregoriano al 295: svanisce se si ammette, come io credo di poter dimostrare, che questo codice fu pubblicato fin dai primi mesi del 291.

Tolte di mezzo queste obbiezioni, resta, come dato di fatto sicuro, che la totalità delle costituzioni sicuramente « *ex Hermogeniano* » è del 293-294, prescindendo dall'unica del 291, su cui tornerò, e da quella del 295, su cui pure dovrò tornare, ma che, di data occidentale, deve perciò solo ritenersi un'aggiunta seriore, come lo sono quelle assai più tarde di Valentiniano e Valente.

Un altro rilievo è necessario di fare sulle costituzioni di questo biennio. Esse si presentano, sia negli elenchi delle costituzioni direttamente conservate, sia, e più, nel codice giustinianeo, come una massa compatta, nettamente separata, per la straordinaria copia di materiale, dalle scarsissime costituzioni degli anni che immediatamente la precedono o la seguono. E, dentro quel biennio, le costituzioni si seguono con una continuità cronologica regolarissima: dal 1° gennaio 293 al 30 dicembre 294 ci si svolge davanti, quasi giorno per giorno, tutta l'attività della concelleria imperiale; una siffatta abbondanza e regolarità non la troviamo per nessun altro anno, neppure nei regni di Alessandro Severo, o di Valentiniano e Teodosio, o degli altri la cui legislazione è più largamente rappresentata nel codice: neppure con Giustiniano medesimo. Ciò può dipendere solo in modesta parte da una particolare abbondanza di produzione legislativa in quel biennio, ma questo non basta a spiegare il contrasto stridente colla scarsità delle leggi del 291-292, del 295 e seg., e, in proporzione, anche del 285-290, nei quali anni non c'è davvero ragione di supporre che la cancelleria imperiale sia rimasta inoperosa. Se un'attività legislativa in senso proprio può bene procedere a sbalzi, ciò non può avvenire per un'attività che è sostanzialmente giudiziaria,

---

meno di queste costituzioni dai due codici: si noti come la costituzione in Vat. 266 *a* era desunta da Ulpiano (Vat. 266): in questo caso quindi la citazione del Gregoriano indica la corrispondenza ma non la fonte.

qual'è quella che si esplica nell'emanazione dei rescritti [1]. Tal fenomeno non può dipendere se non dal modo con cui Ermogeniano raccolse il suo materiale, e dallo scopo che egli si propose colla sua collezione.

È noto che le costituzioni imperiali venivano regolarmente trascritte nei commentari della concelleria, e che, a quanto pare, ogni anno tali raccolte ufficiali costituivano un *codex* autonomo [2]: l'autore dell'Ermogeniano — che sicuramente dovette attingere il suo materiale dall'archivio imperiale [3] —

---

[1] Non si pensi che nel 293-294 la maggior copia di materiale dipenda dall'essersi col nuovo regime raddoppiata (o quadruplicata, se si ammette la facoltà di dar rescritti anche nei *Caesares*) la produzione: basta infatti osservare che, quantunque le costituzioni portino normalmente l'iscrizione completa (*Impp. Diocl. Max. et CC.*), tutte quelle conservate nel c. Giustinianeo sono emanate dal solo Diocleziano, salvo rare e assai dubbie eccezioni. Se poi Diocleziano avesse la facoltà di emanare rescritti anche su domanda di persone appartenenti alle *partes occidentis*, o quanto meno alle province rette dal *collega minor* Galerio, è problema discusso fra gli storici (cfr., p. es., COSTA in DE RUGGIERO, *Diz. epigr.* 2. 1821) e che non intendo approfondire. Gioverebbe, per risolverlo, uno studio, che è ancora da fare, sui destinatari delle costituzioni imperiali, in quanto il nome renda possibile identificarne con qualche probabilità la patria. Osservo, per ora, come la straordinaria frequenza di *Aurelii*, attestata dalle *inscriptiones* della seconda parte del IV libro — uniche complete (cfr. KRÜGER, *Cod. ed. maior*, praef. p. XV) —, basta di per sè a far comprendere come gran parte di quei rescritti siano effettivamente diretti ad orientali, per lo più, forse, a egiziani. [Il GOYAU, in *Ét. d'hist. jur.* citate, I. 71, dice che di Massimiano si hanno solo rescritti per casi concreti (Vat. Fr.): le disposizioni generali sono tutte di Diocleziano: ritiene invece (p. 75) che taluni rescritti del C. Just. datati dalla fine del 294 siano di Galerio].

È superfluo insistere sulla vecchia congettura dell'HUSCHKE (*ZRG.* VI, 298) che scopo del c. Ermogeniano fosse di assicurare l'unità di diritto nell'impero dopo l'instaurazione della tetrarchia dioclezianea: il codice è sorto in oriente e con materiali orientali; solo più tardi ebbe delle aggiunte in occidente, anzi, parrebbe, soltanto qui.

[2] Cfr. KRÜGER, p. 119, n. 127. Cfr. nel decreto di Gordiano ad Scaptoparenos „ *ex libro libellorum rescriptorum a domino nostro imp.* etc. „: cfr. pure BRESSLAU, *ZSSt.* VI (1885), p. 243; HIRSCHFELD, *Die kais. Verwaltungsbeamten*, p. 325.

[3] Altrimenti (KRÜGER, p. 318, n. 12) non avrebbe potuto il compilatore trovare una così gran massa di rescritti diretti a privati. V. ivi la confutazione della contraria opinione avanzata, con riferimento, per altro, al Gregoriano, da MOMMSEN in *ZSSt.* 22 (1901), 139 sg. Per l'Ermogeniano, poi, il rilievo del KRÜGER acquista maggior valore tenuto conto della rapidità con cui quel codice dovette essere compilato.

si servì precisamente dei due *codices* di quei due anni: ciò solo spiega, in modo assai semplice, come entro quel periodo il materiale copiosissimo appaia regolarmente distribuito, in tutti i mesi e quasi in tutti i giorni, e come invece subito prima e subito dopo risaltino impressionanti lacune.

E ciò spiega anche la regolarità con cui Ermogeniano potè compiere il suo lavoro, non tanto di fronte alla recente pubblicazione del c. Gregoriano — giacchè questo, vedremo, è del 291 — quanto di fronte al fatto che, pubblicato all'inizio del 295, il codice è in grado di tener conto con tanta abbondanza dei rescritti emanati fino agli ultimi del dicembre 294. Convien credere che i commentari fossero tenuti in regola coll'inserzione delle costituzioni via via che venivano emanate, sicchè agli inizi dell'anno fosse completo il *codex* dell'anno precedente: il còmpito di Ermogeniano si è ridotto in sostanza a ordinare secondo rubriche desunte, o talora riassunte [1], dal Gregoriano, le costituzioni di quel biennio: il numero enorme di costituzioni del biennio conservate da Giustiniano e il fatto che moltissime ne furono da lui eliminate [2] m'induce all'ipotesi che il compilatore abbia inserito nel codice tutto quanto il materiale che i regesti gli fornivano: così, risparmiando ogni lavoro di cernita, e trovando nel Gregoriano un modello quanto alla distribuzione delle materie, la compilazione potè ben essere compiuta con tanta celerità [3].

---

(1) Cfr. per questo punto il c. 2.°

(2) V. pure più oltre al c. 2.°

(3) Anche questo rilievo conferma la mia convinzione che l'autore non abbia deliberatamente alterato le costituzioni da lui pubblicate: cosa che a me sembra assolutamente da escludere già per il fatto che si tratta di una compilazione privata di costituzioni imperiali, e tutte di freschissima data: cfr. le osservazioni sulle interpolazioni pregiustinianee in *Filángieri* 1913, 668 [sopra, p. 108 sg.] e già il rilievo fatto in *Dolus ex contractu* ecc., p. 26 n. 2 dell'estr. [cfr. il vol. II di questi *Scritti*] contro l'itp. di Coll. X. 5 affermata da ALBERTARIO (in *BIDR*. XXV, p. 28 sg.: v. ora, pure in senso contrario, PACCHIONI in *R. D. Comm.* 1913, 2, 423). Il fatto che Teodosio II solo alla 2ª commissione compilatrice die' facoltà di alterare depone pure contro l'ammissibilità di larghe interpolazioni nei due codici anteriori. Sospetto di alterazione può sorgere per *Herm. Wis.* 2. 1, dov'è affermata la responsabilità dagli eredi “ *ex delictis defunctorum* „ con espressioni molto simili a quelle della l. 1 C. 4. 17, pure “ *ex Hermogeniano* „ ma diversa per destinatario e per data, e che a me pure (*l. cit.*, p. 25 n. 1)

Perchè poi Ermogeniano non abbia pensato a raccogliere anche le costituzioni del 291-292, è problema che lascia l'adito a svariate ipotesi: sia che, come in parte potrà constatarsi in seguito, le edizioni del Gregoriano fossero state, per quanto incompletamente, aggiornate con materiale di quel periodo sì da far sentire meno vivo il bisogno di una raccolta complementare: sia che per quel biennio l'autore non avesse opportunità di disporre di un materiale ufficiale.

---

parve interpolata. L'Albertario (*Nota sulle az. penali*, in *BIDR.* 26, p. 40 e sg. estr.) pensa ad una comune interpolazione risalente, se non ad Ermogeniano, ad elaborazioni pregiustinianee, delle quali anche i Visigoti possano essersi valsi. Ma pensare all'edizione in cui furono inseriti i rescritti di Valentiniano non mi par possibile, giacchè essa fu a Giustiniano ignota. Di più, la costituzione dell'Ermogeniano visigoto non offre elementi formali di sospetto e, se alterata, lo sarebbe in misura ben più radicale di quanto possa ammettersi come opera di compilatori o elaboratori privati. Può sembrare alquanto forzata la spiegazione che di questa costituzione diede il De Francisci (*Az. penali*, p. 87), al quale è sfuggita la costituzione del codice: ma forse in suo favore potrebbe, a mio avviso, addursi l'alterazione che i giustinianei hanno fatto subire alla rubrica. Il c. Ermogeniano aveva " *ex delictis defunctorum* quemadmodum *conveniantur successores* ", ossia " come ", " con quale azione " possano convenirsi gli eredi, contro cui non può esperirsi l'azione penale: il c. Giustinianeo ha " *ex del. def.* in quantum *her. conv.* ", ossia " in qual misura " (cioè, *in id quod pervenit*) possa esperirsi contro l'erede quella stessa azione che *in solidum* poteva esperirsi contro il defunto: il rilievo dell'A., *l. cit.*, p. 40, n. 1, mi pare decisivo per la l. del codice, ma non per quella dell'*Herm.* Ciò ammesso, la l. 1 C. 4. 17, dove il regime giustinianeo è formulato in modo esplicito, e con aggiunte anche formalmente rilevabili, potrebbe per avventura rappresentare una specie di *contaminatio*, ossia essere stata interpolata con elementi tratti dall'altra costituzione che nell'Ermogeniano immediatamente la precedeva; la coincidenza formale del ⟨*ne ditentur*⟩ (l'⟨*iuris-est*⟩ non impressiona, essendo in Diocleziano comunissimo anche non come chiusa) riuscirebbe spiegata. Ma forse è preferibile un'opinione più prudente, che riconosca già spuntato con Diocleziano quel regime che trionfa nella legislazione giustinianea.

[Postilla in *BIDR.* XXVI, p. 359: Sull'interpolazione di *Herm. Wis.* 2. 1, di cui a p. 19 nella nota, vedi di nuovo Albertario, *Nota al fr. 10 pr. D. 10. 3*, in *BIDR.* 26, p. 281 e sgg. (su questo testo, e le eleborazioni bizantine in Hb. 1. 806, v. il mio *Dolus ex delicto* ecc. in *Ann. Univ. Perugia* 1913, p. 12 estr. [= nel vol. II di questi *Scritti*]). L'A dà ora all'itp. del rescritto dioclezianeo una portata assai minore di quella ritenuta nella *Nota sulle azioni penali*, p. 40, n. 1 dell'estr.: non si tratterebbe più di avere capovolto il rescritto dal significato negativo al positivo, ma semplicemente di aver soppressa la menzione della *condictio* e specificata la

L'elenco che ho posto in principio di questo studio assegna dubitativamente all'Ermogeniano una costituzione del 291 (Coll. 6. 5. 1), che rappresenterebbe in certo modo un elemento perturbatore. Ma in realtà essa non intacca la tesi da me sostenuta, e assai verosimilmente va del tutto eliminata. Quella costituzione, a quanto attestano le edizioni della *Collatio*, rappresenta una geminazione di fronte al Gregoriano:

Coll. 6. 6. 1: *Hanc quoque constitutionem Gregorianus titulo de nuptiis inseruit quae est trigesima et secunda, aliis tamen et die* [*et cons.*], *idest: constitutio prop. V. id. Iun. Diocletiano ter et Maximiano Augustis.*

Quest'attestazione, che manca in due dei tre mss. della *Collatio* [1], sembra dovuta [2] non all'autore di essa ma ad un antico annotatore che, avendo trovato nel Gregoriano la costituzione qui assegnata all'Ermogeniano, avverte del singolare fenomeno. Potrebbe pensarsi o che le due costituzioni siano veramente una sola, duplicata nei due codici per erronea indicazione di data, o che, realmente diverse non solo per la data ma per il destinatario (diversità, questa, per avventura sfuggita all'annotatore), avessero lo stesso contenuto sostanziale, espresso con parole identiche o quasi. Del resto la data di Coll. 6. 5. 1 non è sicura: l'integrazione « *Tiberiano et Dione coss.* » è, dallo Schulting in poi, usuale, ma il ms. berlinese ha « *Diogene* », e a quest'indicazione si attiene il Mommsen [3]. Comunque, a torto l'Heimbach [4] credette di poter generaliz-

---

misura dell'*id quod pervenit* (*l. cit.*, p. 7 estr.). Entro questi limiti l'attività di elaboratori privati può anche parere ammissibile: per quanto io proprio non creda necessario ammettere qui l'interpolazione. Quanto al mio rilievo circa le rubriche, se dalla diversità tra quella del c. Erm. e quella del c. Giust. qualche cosa si può argomentare, è a favore del mio punto di vista, non contro. Quanto alla costituzione, è vero che non dice espressamente quale sia l'azione (*condictio?*) esperibile contro l'erede, ma la netta antitesi tra il primo comma (*licet.... non possint poenali actione conveniri*) e il secondo (*tamen.... eos quoque.... teneri*) sembra proprio dire che questa seconda azione ha natura diversa dalla prima: la costituzione non è quindi in disaccordo colla rubrica genuina, ma in perfetta armonia].

(1) Cfr. Krüger, *Coll.* 3. 160.

(2) V. già Huschke, *loc. cit.*, p. 286.

(3) *Zeitfolge, ad h. l.*

(4) *Loc. cit.*, p. 58.

zare negando che l'Ermogèniano contenga un materiale diverso dal Gregoriano: l'attestazione della *Collatio* prova anzi che questa geminazione, apparente o reale che fosse, era una eccezione.

La anomalia di questa unica cost. del 291 « *ex Hermogeniano* » autorizza anche il sospetto più radicale che si tratti di un errore nel ms. della *Collatio*. Espongo le ragioni che mi fanno ritenere probabile tale supposizione. Dei tre codici, la assegnazione di Coll. 6. 5. 1 all' Ermogeniano e il conseguente rilievo dell' esistenza di una costituzione identica nel Gregoriano si trova unicamente nel Berlinese: negli altri due manca affatto il c. 6. 6. 1, e alla costituzione del 291 è preposta unicamente la rubrica « *de nuptiis* » nel Vercellese, e nessuna in quello di Vienna. La mancata indicazione della provenienza non fa di per sè impressione, essendo tale lacuna, in quei due codici, assai frequente [1]: ma l'assenza di tutto il c. 6. 6. 1 non può riferirsi a semplice omissione dei due copisti, che di siffatte omissioni non si sono resi colpevoli, e deriva quindi dall' archetipo comune. Nel quale in tanto essa poteva, e doveva, mancare in quanto la cost. 6. 5. 1 era designata come derivante dalla stessa fonte da cui deriva la precedente, ossia appunto dal Gregoriano. E viceversa si capisce come la falsa attribuzione all' Ermogeniano abbia determinato il copista dell' archetipo da cui deriva il Berlinese [2] ad avvertire che questa costituzione c' era *anche* nel Gregoriano.

---

(1) Nel Vercellese — che potei collazionare per cortesia del rev. conservatore di quell'archivio capitolare, a cui rendo qui vive grazie — la citazione del Gregoriano si è conservata soltanto nei capitoli 9 (= Coll. 1. 8. 1); 10 (1. 9. 1); 11 (1. 10. 1); 51 (6. 4. 1). Il più grossolano errore di intestazione è nel cap. 13, dove dalle parole " *Inter Claudium, optime imperator, et Evaristum....* " di Coll. 1. 11. 2 si è foggiata una rubrica " *Imp. Evaristus!* " Che il V[ercellese] e il W[indobonese] derivino da un comune archetipo par sicuro: il 2° è spesso assai più corrotto del 1°; tale è appunto il caso per Coll. 6. 5. 1, dove il manoscritto di Vienna ribocca d'errori. Ma d'altra parte (cfr. Krüger, *Coll.* 3. 123) anche il manoscritto berlinese è tutt'altro che esente da pecche.

(2) La menzione del Gregoriano (Coll. 6. 6. 1) è un'aggiunta posteriore: ma non è certo una novità del manoscritto berlinese, giacchè nel IX secolo era da tempo perduta ogni notizia diretta dell'uno e dell'altro degli antichi codici.

Quanto al 295, che alcune costituzioni, almeno dei primi mesi, abbiano trovato posto nell'edizione originaria dell'Ermogeniano non potrebbe escludersi assolutamente, ma certo una siffatta inserzione avrebbe alterato il carattere organico della raccolta: quanto alla costituzione in Cons. 5. 7, essa non riesce affatto in favore di tale possibilità perchè la sua data occidentale *(Mediolani)* prova trattarsi di un'aggiunta seriore [1].

Aggiunte sono, senza dubbio, le costituzioni del 314 e quelle del 364-365.

L'attestazione formale di derivazione « *ex Hermogeniano* » che c'è per queste ultime (Cons. 9. 1 sg.) manca, a dir vero, in modo assoluto per le prime [2], e se la conservazione del nome e della qualifica imperiale di Licinio giustifica l'asserzione, dal Mommsen in poi pacifica, che esse non derivino dal Teodosiano, per considerarle come aggiunte all'Ermogeniano piuttosto che al Gregoriano non può invocarsi, in realtà, se non il riflesso molto generale che l'Ermogeniano è il codice posteriore e di cui sono attestate aggiunte più recenti: riflesso il quale perde non poco del suo valore di fronte alla verosimiglianza che, come si vedrà, derivino piuttosto dal Gregoriano le costituzioni del 295-304.

Questo nucleo di costituzioni del 314 acquisterebbe una importanza assai maggiore se fosse possibile aggiungere, come s'è da qualche scrittore tentato, un gruppo di altre costituzioni costantiniane che figurano nel c. Giustinianeo e che, si dice, non possono provenire dal Teodosiano. Il carattere troppo spesso frammentario del c. Teodosiano quale ci è pervenuto ha impedito che si pensasse ad attribuire senz'altro all'Ermogeniano le costituzioni postdioclezianee che non trovano in quel codice il loro corrispondente: per qualche costituzione, anzi, l'Huschke ha felicemente ribattuto l'inesatta affermazione messa avanti,

---

(1) Cfr. Krüger, *Geschichte*², p. 322.

(2) Si tratta delle ll. 3 C. 6. 1; 41 C. 7. 16; 8 C. 3. 1; 3 C. 7. 22: la medesima derivazione si suppone (Mommsen, *C. Theod. praef.*, p. CIX e CXI) per Vat. 34. 274, in quanto diretti a privati. Nella l. 2 C. 5. 40 il nome di Licinio rappresenta invece una erronea aggiunta dei compilatori: confronta Krüger, *ad h. l.*; Mommsen, *Inschrift von Hissarlich*, in *Hermes* XVII (1882), 532, n. 1.

in questo senso, dall'Hugo [1]. Ma l'Huschke stesso crede [2] di poter rivendicare all'Ermogeniano le seguenti costituzioni:

10 C. 7. 32 ad Maternum;
2 C. 8. 52 (53) ad Proculum;
7 C. 5. 17 ad Dalmatium;

in quanto si tratterebbe di rescritti processuali diretti a privati: un tipo di costituzioni che dal c. Teodosiano sono notoriamente escluse. Ma in realtà che si tratti di rescritti non è affatto vero: il Seeck, a cui è dovuto lo studio più completo, per quanto non sempre persuasivo, delle costituzioni di Costantino [3], ha rilevato che il Proculus destinatario della seconda delle citate costituzioni era *proconsul Africae* [4], e che il Dalmatius destinatario della terza è secondo ogni verosimiglianza il fratello di Costantino, in quell'anno (324 secondo Seeck) rivestito di una carica a noi ignota [5]. Mancano notizie specifiche sul destinatario della prima costituzione (Maternus), ma il tenore di essa non implica per nulla che dovesse esser diretta ad un privato [6].

Comunque, pur dovendo lasciare *sub iudice* il problema della derivazione, dal Gregoriano o dall'Ermogeniano, delle costituzioni che conservano il nome di Licinio, certo è che bisogna intendere in modo alquanto diverso dal consueto la

---

[1] Hugo, *Rechtsgesch.*, p. 1018, riferisce al C. Herm. le l. 20 e 23 C. 5. 37 che invece (Huschke, *loc. cit.* p. 310) corrispondono alle l. 1 e 6 C. Th. 3. 19 (nella ediz. Mommsen, 1 e 5 Th. 3. 30).

[2] *Loc. cit.*, p. 311.

[3] In *ZSSt.* X (1889), p. 201 sg.

[4] *Ibid.*, p. 222: Mommsen, *C. Th. proleg.*, p. CCXIII.

[5] *Ibid.*, p. 231, e in Pauly-Wissowa, 4. 2455, s. v. *Dalmatius*.

[6] La pessima conservazione delle *inscriptiones*, come delle *subscriptiones*, ha fatto sì che in molti casi non sia rimasto del destinatario altro che il nome, sparita la menzione della carica, che per lo più il Seeck riesce a restituire con altri elementi: cfr., p. es., 2 C. 11. 62 ad Dracontium [*magistrum rei privatae Africae*]; 14 C. 10. 32 ad Euagrium [*p. p.*]; 1 C. 12. 32 ad Paternum Valerianum [*agentem vicariam praefecturam*] ecc. Quanto alla derivazione dall'Ermogeniano di taluni rescritti di Costantino contenuti nei fr. Vaticani, ammessa da Huschke (*loc. cit.*, p. 291) e da Mommsen *cit.*, rimane dubbia, anche per l'incertezza sulle fonti a cui ha attinto il compilatore dei frammenti.

nota attestazione di Sedullio relativa alle « tre edizioni » del codice Ermogeniano ([1]).

Infatti, se tra il 314 e il 323 cadesse veramente una « 2ª edizione », essa avrebbe dovuto rappresentare un « aggiornamento », per così dire, del codice dal 295 a quel periodo: alla quale ipotesi osta anzitutto il rilievo che del periodo 295-314 scarsissime sono le costituzioni conservate, e di queste non una sola che all' Ermogeniano sia sicuramente riferibile; e di più il fatto che, se nel c. Ermogeniano, in una 2ª edizione, fossero state accolte le costituzioni del primo periodo del regno di Costantino, Teodosio II avrebbe dovuto esprimersi assai diversamente nelle costituzioni introduttive del suo codice. Egli infatti dichiara a più riprese che il suo codice vuole essere la continuazione dei due precedenti, e che deve abbracciare le costituzioni di Costantino e dei suoi successori:

(Th. 1. 1. 5 pr.) *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus*...

(1. 1. 6 pr.) *Omnes edictales generalesque constitutiones*... ([2]) *quas divus Constantinus posterioresque principes et nos tulimus*,

il che implica che il corpo dei due codici precedenti si arrestava col termine del regno di Diocleziano ([3]). E le stesse pa-

---

([1]) *Praef. ad Pasch. Opus*: ... *cognoscant Hermogenianum doctissimum iuris latorem tres editiones sui operis confecisse*. Che però s' alluda al c. Ermogeniano e non all'epitome del giurista omonimo, mi par certo: l'epitome era certo assai meno notoria del codice, e la qualifica di *iuris lator* non osta al riferimento a una collezione di *leges*, trattandosi di un attributo personale dell'autore ed essendo d'altra parte noto che nella legge romano-visigota l' Ermogeniano, col Gregoriano, figura fra gli *iura*, non fra le *leges*.

([2]) Cf. la cost. di promulgazione (§ 3): compendiosam divalium constitutionum scientiam *ex divi Constantini temporibus*.

([3]) [*Postilla in BIDR.* 26, *p.* 360: V. anche Isidoro, *Orig*. 5. 1, ove si ricorda che Teodosio II raccolse, *ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicum*, le *leges novae* da Costantino in poi, che giacevano fino allora disordinate. Isidoro peraltro attinge queste notizie verosimilmente alle citate costituzioni del Teodosiano].

role di Giustiniano nelle cost. *Haec quae necessario* pr. [1] e *Summa* § 1 [2] fanno supporre la consecuzione cronologica dei tre codici precedenti; la quale, dimostrata nei rispetti dei due primi, deve pure ammettersi fra il secondo ed il terzo.

Questa considerazione non esclude che alcune singole costituzioni di Costantino — fra cui appunto le quattro di Cost. e Licinio — possano essere state inserite nell'Ermogeniano come aggiunte sporadiche; essa esclude semplicemente che in una seconda edizione il codice fosse stato « aggiornato » fino a quell'epoca.

Lo stesso carattere di aggiunta isolata deve pure riconoscersi al gruppo di costituzioni del 364-365 in Cons. 9. 1-7, giacchè troppo ampia è la lacuna tra questo gruppo e le precedenti [3].

Che le tre diverse redazioni dell'Ermogeniano — l'originale e le due con aggiunte — si sian potute scambiare da Sedullio con tre edizioni curate dallo stesso autore (giacchè questo è indiscutibilmente il pensiero di Sedullio), non deve far meraviglia ove si pensi che lo scrittore difficilmente poteva aver esatte notizie dell'autore orientale, mentre, viceversa, facilmente poteva conoscere l'opera e le elaborazioni che precisamente in occidente essa aveva subite.

4. — Per determinare la data di pubblicazione del codice Gregoriano in modo più preciso e alquanto diverso da quello comunemente accettato [4] soccorrono vari criteri, parecchi dei

---

[1] ... *multitudine ... constitutionum quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam quae post eosdem codices ...*

[2] ... *tam trium veterum Gregoriani et Hermogeniani atque Theodosiani codicum constitutiones quam plurimas alias post eosdem codices ...*

[3] Certa è l'origine occidentale di questo gruppo di costituzioni; dubbia invece, mancando la data di luogo, per le costituzioni di Costantino e Licinio. Ma solo ove anch'esse, e le altre contemporanee che si fossero inserite in una seconda edizione dell'Ermogeniano, potessero considerarsi come aggiunte occidentali, potrebbe riuscir comprensibile che Teodosio II mostri d'ignorarne l'esistenza. Anche Giustiniano nella cost. *Cordi* (§ 3) pare che ignori le tre edizioni dell'Ermogeniano, giacchè quello sarebbe stato l'esempio tipico da citare.

[4] Si può dire opinione pacifica che il c. Gregoriano sia stato pubblicato nel 294 o 295 (Krüger[2], p. 318; Mommsen, *C. Th. praef.*, p. XIII; *ZSSt.* X (1889) 245 = *Jur. Schr.* II. 359; Huschke, in *ZRG.* VI 287; Kipp[3],

quali sono stati fino ad ora o completamente trascurati o non sufficientemente sfruttati.

Che il Gregoriano preceda cronologicamente l'Ermogeniano è pacifico: ciò risulta sia dall'ordine costante con cui i due codici vengono citati e utilizzati, p. es., nel *Breviarium*, sia dal carattere di integrazione che — anche formalmente, colla semplice divisione in titoli — il c. Ermogeniano presenta, sia infine dal materiale che ce ne è conservato, che abbraccia per il Gregoriano costituzioni predioclezianee e prevalentemente dei primi anni di Diocleziano, per l'Ermogeniano costituzioni esclusivamente dioclezianee, e con prevalenza di anni più tardi.

Ma si deve anche ammettere che, a prescindere da aggiunte posteriori, le due raccolte non coincidono per nessun anno; che cioè la seconda comincia a raccogliere materiali dopo il periodo utilizzato dalla prima [1]. Il periodo predioclezianeo è fuori questione: per Diocleziano la tabella posta più sopra mostra come il compilatore del Gregoriano ha utilizzato costituzioni dal 285 al 290, del qual periodo nulla ci è conservato che provenga dall'Ermogeniano. Questo rilievo non sarebbe di per sè decisivo, dato il carattere sporadico e la scarsità degli elementi su cui la tabella è formata: ma un altro elemento soccorre per negare l'appartenenza all'Ermogeniano delle costituzioni del 287 e 290, escludendone così *a fortiori* le costituzioni di anni anteriori.

S'è visto come la designazione normale degli anni 293 e 294 nelle costituzioni dell'Ermogeniano è *AA. conss.* (293), *CC. conss.* (294); s'è visto anche come con ragione lo Jörs abbia argomentato da queste indicazioni abbreviate che il codice dovette esser composto in quegli anni o ben poco dopo; e si è anche dimostrato come la designazione direi quasi antonomastica dell'anno 293 [2] (*AA. conss.*) in tanto è concepibile in

---

p. 87; Girard[5], p. 74; Bonfante[2], p. 517; Pacchioni, I, 443; Costa, p. 114, pur non dichiarandolo espressamente: il dubbio, se mai, è se possa essere posteriore: sempre sotto Diocleziano come risulta dalla qualifica "*domini nostri*" in Coll. 1. 10: cfr. Karlowa, p. 941; Schanz, *op. cit.*[2], 3, p. 224.

[1] *Contra*, dovendo conciliare la sua ipotesi sulla data dell'Ermogeniano con quella dominante sulla data del c. Gregoriano, Kipp[3], p. 88, n. 14: il c. Ermogeniano sarebbe non posteriore ma parallelo al Gregoriano.

[2] Non interessa il 294, sufficientemente individuato dell'essere il consolato affidato per la prima volta ai Caesares, cioè Flavius Valerius

quanto la raccolta ove figura non abbracci altre costituzioni emanate in anni portanti la stessa eponimia, giacchè diversamente sarebbe inevitabile il pericolo di confusioni. Distinguere, nel corpo di un'unica collezione. costituzioni del 287, del 290 e del 293 come, per gli anni posteriori, del 299, 303, 304, sarebbe stato possibile solo apponendo al nome dei consoli, che è costante, il rispettivo ordinale:

Diocletiano III et Maximiano AA. conss. (a. 287).
Diocletiano IV et Max. III AA. conss. (o *ipsis IV et III conss.*) (a. 290).
Diocletiano V et Max. IV AA. conss. (o *ipsis V et IV conss.*) (a. 293).
Dioclet. VII et Maxim. VI AA. conss. (a. 299).
Dioclet. VIII et Maxim. VII AA. conss. (a. 303).
Dioclet. IX et Maxim. VIII AA. conss. (304).

A questo spediente avrebbe dovuto ricorrere il c. Ermogeniano se avesse contenuto costituzioni di tutti questi anni e non solo di quello che per essa era l'ultimo: allo stesso modo che, come si vedrà, si dovette dare di regola l'indicazione completa in quelle costituzioni del 293 che sembrano essere state inserite, come aggiunte, al Gregoriano. Questo rilievo conferma quindi, per via autonoma, la conclusione a cui già ci guida lo spoglio delle fonti, che cioè le costituzioni fino a tutto il 290 devono derivare esclusivamente dal Gregoriano.

Il dubbio rimane per i due anni successivi (291-292), dei quali il materiale conservato è così scarso che difficilmente sembra offrire l'adito a valutazioni complessive. Ma anche qui non mancano elementi di notevole valore.

La tabella delle costituzioni di provenienza sicura sembrerebbe dare un argomento in favore della derivazione dall' Er-

---

Constantius e Galerius Valerius Maximianus (cfr LIEBENAM, *Fasti consulares*, p. 32, che, in nota, ritiene col MOMMSEN generale ai libri giuridici la designazione abbreviata di questi due anni, la quale è invece, per il primo, esclusiva all'Ermogeniano). Perchè tutte le cost. del 293 portino nell'*inscriptio* e nella *subscriptio* l'indicazione dei *Caesares*, mentre questi non furono assunti al potere che al 1° marzo, è un problema che gli storici non hanno ancora del tutto approfondito: forse (cfr. COSTA G. in *Diz. epigr.* di DE RUGGIERO, 2, 1805) già prima Costanzo e Galerio erano stati posti in una posizione privilegiata.

mogeniano: ma a quel caso unico anomalo e più che sospetto non si può certo dar peso. Di più, è certo che la scarsità così impressionante delle costituzioni di questo biennio utilizzate da Giustiniano non dipende da una antipatia dei compilatori per le costituzioni di quegli anni, nè da scarsità di produzione, come già si è osservato, ma da una analoga condizione del materiale nei due codici antichi: ora è più agevole pensare che, alla fine del suo lavoro, Gregorio abbia potuto raccogliere ed inserire solo poche delle costituzioni recentissime, piuttosto che Ermogeniano, il quale mirava a completare il codice precedente, e del biennio 293-294 dava una raccolta così completa ed omogenea, si occupasse anche del biennio precedente, accontentandosi di una messe tanto modesta. Ermogeniano si propone, come si è visto, di integrare il c. Gregoriano colla collezione dei rescritti del 293-294: si può capire che vi abbia aggiunto qualche costituzione del 295 prima di licenziare al pubblico la sua compilazione, ma è assai meno probabile che abbia creduto opportuno farvi precedere un magro florilegio di costituzioni anteriori.

La derivazione delle costit. 291-292 dal c. Gregoriano può però provarsi, almeno per una buona parte di esse, anche con argomenti diretti: essi permettono di sceverare quella pure scarsa serie in due masse, a cui si deve, secondo me, assegnare una origine sotto un certo aspetto diversa, ma che riconduce, come fonte comune unica, al c. Gregoriano.

Riporto dal Krüger la serie delle costituzioni di quegli anni:

a. 291. 5. 16. 15 pp. 4 K. Febr.
8. 50. 6 pp. K. Febr.
8. 50. 7 pp. 3 non. Febr.
4. 1. 6; 8. 50. 8 pp. 5 id. Febr.
5. 16. 16 pp. 6 id. Mart.
5. 31. 8; 8. 48. 2; 9. 9. 24 pp. 5. id. Mart.
6. 56. 1 pp. 10 K. Apr.
7. 43. 10; 9. 41. 12 pp. 3 id. Mai.
6. 35. 9 pp. sine die
8. 47. 5 s. prid. non. Dec.
8. 54. 4 d. K. Oct.

a. 292. 7. 35. 4 pp. 4 K. Mart. *Crispino.*
1. 23. 3 d. pr. K. Apr. *Crispino praes. prov. Phoenice.*
9. 2. 11 d. 8 id. Apr. *Have Crispine K. n.*
10. 10. 1 d. pr. id. Apr. *Scyrioni rationali.*

Nel gruppo del 291 due fatti si rilevano subito: una prima e più ampia serie abbraccia costituzioni dal gennaio al maggio: due sole, isolate, rappresentano l'ottobre e il dicembre: le prime sono, formalmente, caratterizzate nella *subscriptio* dalla sigla PP. *(proposita)*, che è comune anche alla costituzione non datata: le due altre, e 3 delle 4 del 292, hanno invece la sigla d. *(data)* o s. *(scripta)*. Su questa sigla PP. nelle costituzioni dioclezianee occorre dire qualche parola, per poter utilizzare per la mia tesi alcuni rilievi fatti già dal Mommsen, e che non hanno, come tali, bisogno di ulteriore dimostrazione.

Il Mommsen ha rilevato [1] che questa indicazione, nelle costituzioni dioclezianee dirette a privati, non può avere, almeno normalmente, carattere ufficiale: essa può dipendere da particolarità nel modo di insinuazione di tali rescritti o, come il Mommsen stesso ritenne più verisimile, dall'adozione arbitraria di quella formula per parte di coloro che raccolsero le costituzioni da inserire nella raccolta.

Ora si noti che, come questa sigla PP. è quasi costante nelle costituzioni dioclezianee fino al maggio 291, poi diventa d'un tratto affatto eccezionale: nel 293-294, in ispecie, sono scarsissime le costituzioni portanti tale sigla: la quasi totalità porta le indicazioni, perfettamente normali, *d(ata)*, *s(cripta)*, *s(ub)s(cripta)*. Si tratta quindi di due diversi metodi di sottoscrizione che, non potendo riferirsi alla redazione ufficiale delle costituzioni negli archivi, nè potendo d'altra parte assegnarsi a una duplicità di criteri dei commissari giustinianei, i quali anzi dovevano essere portati — e non ne mancano tracce, come vedremo — ad una regola uniforme, è da riferirsi alla diversità delle collezioni da cui i commissari stessi attinsero.

E precisamente si può affermare con sicurezza che l'indicazione *pp.* era quella normale nelle costituzioni del codice Gregoriano: essa è infatti quasi costante nelle cost. predioclezia-

---

(1) *Op. cit.* p. 264, però anche *ZSSt.* XXII (1901), 142; cfr. Krüger, in testa all'*Index constitutionum* nell'edizione del Codice e *Geschichte der Quellen*², p. 106, n. 47: se anche la *propositio* c'era stata, la data indicata nella *subscriptio* è quella dell'emissione, e quindi la sigla *PP.*, in quanto premessa alla data, non corrisponde a realtà.

nee sia del codice Giustinianeo che conservate direttamente [1]: è normale — salvo due eccezioni [2] — nelle costituzioni di Diocleziano che derivano sicuramente dal Gregoriano, e in quelle del Codice fino al maggio 291 [3]. Questo elemento formale corrobora l'altro indizio cronologico che induce a fissare poco dopo il maggio 291 la pubblicazione del codice Gregoriano.

Meno decisivi sono gli elementi che soccorrono per l'attribuzione delle sei costituzioni dall'ottobre 291 all'aprile 292: se cioè, escluso che facciano parte della redazione originaria dell'uno e dell'altro codice, esse rappresentino delle aggiunte al primo ovvero al secondo. Il carattere di aggiunte isolate risulta, per tre di queste costituzioni, dal fatto che sono dirette allo stesso funzionario, Crispino preside della provincia di Fenicia: il che getta anche luce sulla assai probabile derivazione beritese delle aggiunte medesime [4]. Il fatto che esse recano, salvo una, la sigla D. o S. nella *subscriptio* non è de-

---

[1] Credo superfluo riferire esempi: basta scorrere le costituzioni predioclezianee inserite nel codice, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei fr. Vaticani.

[2] Coll. 1. 10. 1 (d. pr. k. Dec. 290) e 15. 3. 1 (d. pr. k. Apr. 296 o 302): quest'ultima è un'aggiunta posteriore.

[3] Le eccezioni che la regola subisce nel codice Giustinianeo non possono impressionare se si pensa alle alterazioni a cui i mss. del codice andarono soggetti, specie quanto alle *subscriptiones* (cfr. Krüger *cit.*, p. 107, n. 47): particolarmente prezioso dovette essere, per questo lato, il ms. Egnaziano, di cui si valse Aloandro, disgraziatamente perduto (cfr. Krüger, *Zur Kritik des Just. Codex*, p. 19 sg.; 61 sg.). Ma anche le eccezioni, non frequenti del resto, trovano in buona parte dei casi una spiegazione generale nel fatto che in parecchi titoli del codice le ultime costituzioni “*ex Gregoriano*” anticipano le sigle D., S. delle costituzioni “*ex Hermogeniano*” immediatamente successive, come viceversa la sigla PP. delle costituzioni del Gregoriano si trova ripetuta spesso, per analogia meccanica, sotto le prime costituzioni dell'Ermogeniano che seguono. Il primo fenomeno, nelle costituzioni 285-291, si verifica dodici volte per la sigla D, due volte per la assai meno frequente sigla S.

[4] Della *subscriptio* della l. 3 C. 1. 23, come di quella delle l. 9 C. 9. 41; 6 C. 7. 33; 20 C. 2. 12 (*Pr. Syriae*), già si è valso il Mommsen (*ZSSt.* XXII (1901) p. 141) per corroborare la sua dimostrazione dell'origine beritese del c. Gregoriano. Ma sia lecito rilevare almeno per le due ultime costituzioni citate (del 293 e del 294) che nessun elemento vi è che legittimi l'attribuzione al Gregoriano piuttosto che, come per tali anni deve ritenersi normale, all'Ermogeniano. Il M., d'altra parte, accanto alla l. 3 C. 1. 23 ha trascurato di citare le due altre costituzioni dello stesso anno 292 (C. 7. 35. 4; 9. 2. 11),

cisivo contro l'appartenenza al Gregoriano, giacchè in aggiunte posteriori, fatte volta per volta, sarebbe eccessivo pretendere una uniformità di criteri formali [1].

Quanto alle costituzioni dioclezianee posteriori al 294, qui pure può sorgere il dubbio sull'assegnazione all'uno o all'altro dei due codici: come aggiunte posteriori, beninteso, in quanto la materia normale del c. Ermogeniano non oltrepassa la fine del 294, e la sua prima pubblicazione dev'essere, come si vide, posteriore di ben poco a quella data.

Dalle *subscriptiones*, nelle quali si alternano omai senza criterio costante le sigle PP. e D., non si ricava un elemento decisivo: peraltro questa promiscuità appare, da un punto di vista generale, meno inverosimile se si tratta di aggiunte al Gregoriano, giacchè la sigla PP. è tipica ad esso, e la sigla D. potrebbe rappresentare, analogamente al caso studiato dianzi, una influenza, nei mss. del c. Giustinianeo, della sigla delle costituzioni del 293-294 [2], laddove più difficilmente potrebbe spiegarsi il fenomeno inverso; ma questo rilievo non ha valore assoluto, giacchè anche in aggiunte all'Ermogeniano potrebbe per avventura essersi sporadicamente adottato un criterio diverso dal consueto: cosa che, per un caso almeno, è positivamente attestata [3].

---

il cui destinatario Crispino, quantunque manchi la indicazione della carica, è secondo ogni verosimiglianza la stessa persona. Per la latinità di Berito e dell'insegnamento ivi tenuto nel III secolo cfr. SCHEMMEL in *N. Jhb. für kl. Altert.*, XXV, 2. 446.

[1] Io, del resto, non voglio escludere che quest'ultimo gruppo di costituzioni sia stato aggiunto al c. Gregoriano anche prima di renderlo di pubblica ragione: si tratterebbe, comunque, sempre di un materiale avventizio, distinto da quello su cui si esercitò il lavoro normale di compilazione. A quest'ipotesi potrebbe indurre la constatazione che queste costituzioni tarde figurano tutte nel c. Giustinianeo in libri molto avanzati (7. 35. 4; 8. 47. 5; 8. 54. 4; 9. 2. 11: per la l. 3 C. 1. 23 rimetto a quanto dirò sulla struttura del libro I) che, come si vedrà, corrispondono ai libri più avanzati (9 e sg.) del Gregoriano: forse solo in questi ebbe il compilatore del Gregoriano il tempo di inserire *alcune* costituzioni recentissime.

[2] Su ventidue costituzioni — secondo l'elenco del KRÜGER — del periodo 295-304, la sigla PP. appare sette volte: la sigla D. può rappresentare la ripetizione inconscia della sigla di costituzioni precedenti in otto casi: per alcune di queste costituzioni, la cui data fu emendata dal MOMMSEN, è certo (p. es., C. 4. 50. 7) che i compilatori lessero una data diversa.

[3] Cons. 5. 7.

Delle costituzioni di fonte sicura — secondo la solita tabella — in questo periodo due derivano dal Gregoriano e una dall' Ermogeniano: sicchè anche da questa parte un risultato positivo non è raggiungibile.

Per questo periodo 295 sg. si presenta, del resto, non irragionevole l'ipotesi che costituzioni singole possano essere state aggiunte ora al Gregoriano, ora all' Ermogeniano: queste due collezioni, diffuse largamente fra i pratici e gli insegnanti di diritto, si prestavano per loro natura ad accogliere aggiunte di costituzioni che sembrassero, volta per volta, particolarmente interessanti: e che aggiunte vi siano effettivamente state è, del resto, notorio, giacchè è pacifico tale carattere per la costituzione del 296 (a. 302) nel Gregoriano [1] e per quelle del 364-5 nell' Ermogeniano [2]. Che anzi, la dimostrazione che la pubblicazione del Gregoriano non è posteriore alla metà circa del 291 mette in chiaro il carattere di aggiunte di tutte le costituzioni posteriori ad esso riferibili.

Che rescritti del 295, e posteriori, siano stati aggiunti in appendice al Gregoriano piuttosto che all' Ermogeniano, che pure contiene i rescritti del biennio immediatamente precedente [3], non deve far meraviglia. L'idea anzi appare ben naturale se si pon mente a diverse considerazioni.

Anzitutto il Gregoriano rappresenta la compilazione più importante e, di fronte all'Ermogeniano, non solo più vasta ma più organicamente elaborata. Solo esso, infatti, offre la completa sistemazione in libri e titoli, con rubriche molto specializzate, che rendono facile la determinazione della sede più opportuna in cui inserire le nuove costituzioni che si vogliono trascrivere in appendice [4]. Il c. Ermogeniano all'incontro non

---

[1] KRÜGER², p. 318, n. 11.

[2] *Ibid.*, p. 320; BONFANTE, *cit.*, p. 519.

[3] Per questa considerazione BONFANTE, *Storia*², p. 519, propende a riferire all' Ermogeniano le costituzioni di quest'anno; in via, peraltro, di semplice ipotesi; lo afferma invece recisamente JÖRS, *loc. cit.* p. 165.

[4] Era anzi naturale che, a scopo di consultazione pratica o di studio, si cercasse di aggiornare — passi la parola — la compilazione di cui si faceva uso. Di Severo d' Antiochia sappiamo da Zacharias Scholastikos che, studente a Berito, raccolse tutte le costituzioni imperiali fino al suo tempo (cfr. su ciò da ultimo PETERS, *loc. cit.*, p. 61): certo, studiando sulla fine del V secolo, egli potè limitarsi a raccogliere le costituzioni posteriori all' ultima compilazione, ossia al Teodosiano.

solo manca della divisione in libri, ma presenta titoli molto comprensivi nei quali si accumulano le numerosissime costituzioni del 293-294: talora — se la citazione in Sch. Sin. § 5 non è fallace — ben 120 in un titolo unico.

Di più, che proprio al c. Gregoriano siano state fatte delle appendici anche ben più tarde di quelle di cui ci occupiamo, risulta esplicitamente da preziose notizie che gli scolii sinaitici ci hanno conservato.

Sch. Sin. § 10. Σαβ. σημείωσαι τοῦτο καὶ μὴ συναρπαγῇς ἀπὸ τῆς..... διατάξεως τοῦ... μετὰ τὸν Gregorianòn κώδικα·

Allude ad una costituzione, di cui il numero e l'autore è sgraziatamente perduto, che veniva dopo — come aggiunta — al c. Gregoriano.

E nel § 52, secondo la restituzione proposta dallo Zachariae [1], dovrebbe rilevarsi un accenno a una costituzione di Teodosio II, che sarebbe la 126 in un'appendice del Gregoriano:

ἀνάγνωθι Θεοδωσίου μανδάτα κατὰ τὴν ρκσ διάταξιν μετὰ τὸν Gregorianòn κώδικα.

Se, dunque, come appendici al Gregoriano figuravano persino costituzioni di Teodosio II, aggiunte sia prima della pubblicazione del Teodosiano, sia anche dopo, in quanto si trattasse di costituzioni non accolte nel Teodosiano o ad esso

---

(1) *BIDR.* 5, p. 2 sg.: sarebbe la l. 2 C. 1. 50 (a. 427). Il Krüger, leggendo ἀνάγνωθι Θεοδωσιανόν ..., pensa a una c. 126 di un qualche titolo del c. Teodosiano. La scelta fra le due integrazioni è forse destinata a rimaner dubbia, giacchè la recente collazione dei papiri sinaitici fatta dal Winstedt (*Class. Philology*, 2, 1907, 201 sg.) non ha potuto gettare nuova luce su questo, come neppure sugli altri punti interessanti per la storia dei due codici. Se peraltro può parer strano che in una semplice appendice si arrivasse a un numero così elevato di costituzioni, noterò, in favore dello Zachariae, che l'*inscriptio* della l. 2 C. 1. 50 — con cui lo Z. identifica questa citazione — non ha l'aria di derivare dal Teodosiano, ma sembra piuttosto una trascrizione autonoma, forse parziale, del testo (*Mandata impp. Theodosii et Valentiniani AA. missa ad Antiochum pp. per referendarium, quae sic habent:....*). Si noti che anche questa costituzione è orientale (*Constantinopoli*) e diretta a un *p. p. orientis* (cfr. Mommsen, *C. Th. Proleg.*, p. CLXXVII.

posteriori, nulla di più naturale che vi figurassero costituzioni emanate nell'intervallo che va tra la pubblicazione del Gregoriano e il periodo utilizzato per il Teodosiano, e più particolarmente in quel decennio che neppure l'Ermogeniano fece oggetto speciale di raccolta.

Tornando all'esame delle costituzioni del 295-304, non voglio passare sotto silenzio un rilievo che mi induce a propendere per la derivazione *ex Gregoriano* di queste costituzioni *post* 294, contrariamente all'opinione che prevale nella dottrina.

L'argomento si desume dalla data di luogo, che alcune costituzioni fortunatamente conservano. Le tre costituzioni di provenienza sicura sono così datate:

295 Cons. 5. 7 (Herm.) *Mediolano.*
Coll. 6. 4. 1 (Greg.) *Damasco.*
296 o 302 Coll. 15. 3. 1 (Greg.) *Alexandriae.*

Si ricordi che i due codici sono entrambi di origine orientale, e che nella compilazione giustinianea i rescritti di Diocleziano sono tutti orientali, salvo tre sole eccezioni, e fortemente sospette [1]: il fatto poi che il frammento dell'Ermogeniano in Cons. 5. 7, e altri di provenienza meno sicura, sono di origine occidentale, fu già giustamente riferito [2] ad aggiunte a edizioni occidentali dell'Ermogeniano ignote ai compilatori bizantini: come precisamente di origine occidentale sono le note costituzioni di Valentiniano e Valente (Cons. 9. 1 sg.) che costituiscono per quel codice le più recenti delle addizioni conosciute.

Aggiunte di origine orientale risultano invece attestate esclusivamente pel c. Gregoriano: ora precisamente città orientali figurano nelle date delle costituzioni del c. Giustinianeo appartenenti al decennio di cui ora mi occupo:

Nicomediae: 5. 72. 3; 2. 30. 4; 3. 28. 26;
Damasco: 5. 4. 17;
Antiochiae: 8. 53. 24; 9. 21. 1; 3. 3. 3; 7. 22. 2; 3. 28. 25;

---

[1] Krüger, p. 321, n. 24.
[2] *Ibid.*, p. 322.

Trimontii (1): 6. 20. 14;
Dorostolo (2): 5. 73. 4.
[*Dechioppe?*] (3): 3. 4.

Questa coincidenza così completa dà a pensare che lo scarso materiale di quest'anno sia stato trovato dai giustinianei piuttosto in aggiunte al Gregoriano che non all'Ermogeniano.

E conferma questa congettura anche il fatto che, mentre per nessuna costituzione del periodo è attestata la derivazione dal secondo di tali codici, la derivazione dal primo è sicura per una di esse:

C. 5. 4. 17 = Coll. 6. 4. 5 (*Greg.* V, *de nuptiis*) (4).

Per due delle tre costituzioni dell'anno 300 (5) è poi da rilevare la datazione « *CC. conss.* », in luogo di « *Constantio III*

---

(1) Forse l'odierna Filippopoli (cfr. Plin., *N. H.* 4. 11. 41; Ptolem., 3. 11. 12): peraltro MOMMSEN (*Zeitfolge*, p. 288) crede corrotta la data, perchè le l. 15 e 16 *h. t.* sono del 294.

(2) Città nella Mesia, circa l'odierna Silistria.

(3) La *subscriptio* si emenda in *X kal. Dec. Joppe* (in Siria): ma MOMMSEN (*loc. cit.*, p. 290) avverte che la data (a. 303) dev'essere falsa, perchè ai 20 novembre di quell'anno Diocleziano fu a Roma.

(4) La derivazione dal Gregoriano spiega una singolarità formale di questa costituzione, su cui richiamo l'attenzione. Di regola, quando in un titolo figurano più costituzioni di uno stesso imperatore — qui, di Diocleziano —, l'*inscriptio* completa si ha solo nella prima, e le successive vi si richiamano con *idem*, salvo poi a mutare le qualifiche se del caso. Così in questo titolo C. 5. 4: cost. 10 *Impp. Diocletianus et Maximianus AA*: c. 11-12 *Idem AA.* (a. 285); c. 13-16 *Idem AA. et CC.* (a. 293-294). Ma la c. 17 ripete l'*inscriptio* completa. Non si può pensare ciò dipenda dall'avere i compilatori portato qui la costituzione da un'altra sede, in cui fosse per avventura fra le costituzioni dioclezianee la prima (e perciò coll'*inscriptio* intera), giacchè sappiamo (*Coll. cit.*) che anche nel Gregoriano essa si trovava nell'identico titolo "*de nuptiis*": l'ipotesi più plausibile è che in quel titolo, dove altre costituzioni dioclezianee pur c'erano (Coll. 6. 6. 1; a. 287), questa rappresentasse una aggiunta: carattere che contribuiscono a farle assegnare anche la data (295) e la inusitata ampiezza. Dall'*inscriptio* ("*nobilissimi Caesares*") il KARLOWA (*RRG.* 1. 942) vuol trarre una conferma che nel 295 fu composto il Gregoriano: l'argomento — del cui valore, del resto, dubita KRÜGER (*Geschichte*² p. 317, n. 9) — depone, se mai, per la data in cui fu fatta l'aggiunta.

(5) C. 9. 21. 1; 3. 3. 3 (data emendata dal MOMMSEN). Il carattere di aggiunta risulta talora anche formalmente dall'*inscriptio* anormale (p. es., 9. 1. 17 [299]: *pars sententiae*, ecc.).

et Maximiano III CC. conss. » : essa esclude in modo assoluto che derivino dal corpo originale dell'Ermogeniano, dove quella indicazione significa univocamente il 294, ma anche trattandosi di aggiunte rende meno verosimile il riferimento a quel codice, giacchè in esso la possibilità dell' equivoco rimaneva sempre più grave.

Risultano così da vari indizi confermate le probabilità che le costituzioni 295–304 nel c. Giustinianeo derivino dal Gregoriano: il che, indirettamente, giova a confermare anche l'ipotesi che l'altro gruppo di costituzioni dioclezianee *extravagantes* (ottobre 291 — aprile 292) abbia la medesima fonte.

Per sceverare completamente, nei limiti del possibile, la provenienza delle costituzioni dioclezianee del codice di Giustiniano, rimane aperto il problema per le costituzioni del 293–294 che possono derivare dal Gregoriano.

Sebbene possa tenersi per certo che la quasi totalità di quella ingente massa di costituzioni derivi dall' Ermogeniano, non può escludersi che i compilatori bizantini si siano serviti anche di materiali derivati dall'altro codice. Il rilievo che questo codice conteneva aggiunte del 291–292 e del 295 sg. rende anzi *a priori* verosimile che qualche aggiunta vi potesse essere anche pel biennio intermedio: e veramente la tabella delle costituzioni di certa origine ne attesta, in questi due anni, tre « *ex Gregoriano* », per quanto non immuni da dubbi [1].

---

[1] Cons. 9. 9 (293): la data dubbia (Krüger, *Coll.* 3. 219): nella *subscriptio* c'è l'indicazione *ipsis AA. conss.*, che non è l'abbreviazione tipica pel 293, e può riferirsi anche al 296.

Cons. 9. 18-19 (294). I due frammenti furono assegnati da Cuiacio al c. Gregoriano solo nell'edizione del 1586; in quella del 1566 [2. 125 sg.] all'Ermogeniano: Cuiacio infatti (*Paratitla ad Codicem, praef.: Opp.* 2. 2) erroneamente supponeva che derivassero dal Gregoriano le costituzioni fino a Valeriano e Gallieno, e dall'Ermogeniano le posteriori fino a Costantino, e quindi tutte le dioclezianee (*...ut perperam codici Gregoriano adscribantur quaedam Diocletiani et Maximiani, cum fuerint omnes in codice Hermogeniano*): cfr. la confutazione in Struvius, *Hist. iur. rom.* 1. 250. La mia indagine mostra come in quella erronea opinione vi fosse un piccolo fondo di vero. Quanto alle costituzioni in Cons. 9, 18–19, la perdita del ms. della *Consultatio* impedisce di riesaminare la questione. La conservazione dei due rescritti è particolarmente infelice: l'*inscriptio* ha “ *Diocl. et Max. AA.* ” che, di fronte alla *subscriptio* “ *CC. conss.* ”, si è dovuta integrare “ *et CC.* ”. Si noti in Cons. 9. 17 l'assenza di qualunque designazione.

L'enorme numero delle costituzioni di questo periodo non deve peraltro alimentare il sospetto che tali aggiunte possano essere particolarmente numerose: giacchè quel biennio fu utilizzato da Ermogeniano in modo assai largo, e collo spoglio diretto delle collezioni ufficiali, sì da lasciar poco da spigolare a chi venisse dopo di lui, e pertanto l'opportunità di aggiunte al Gregoriano per questi due anni appare estremamente minore che non per il periodo precedente e per il seguente che, non avendo formato oggetto di spoglio per parte di alcuna delle due compilazioni, naturalmente offrivano qualche materiale meritevole d'inserzione [1].

Questo rilievo deve rendere, a mio avviso, particolarmente guardinghi nella valutazione dei criteri che potrebbero invocarsi per l'assegnazione delle costituzioni di questo periodo al primo codice piuttosto che al secondo.

Così, ad esempio, non credo di poter dare un peso decisivo al fatto che talune costituzioni portano anche in questi due anni la sigla PP., mentre la grande maggioranza è contrassegnata da D. o da S.: giacchè la prima sigla, per quanto usuale nel Gregoriano, non è del tutto estranea all'Ermogeniano [2], e per di più può essere in parecchi casi influenzata dalla sigla analoga di costituzioni anteriori, come l'esame delle singole costituzioni permette di documentare [3]. Questo fatto può tutt'al più concorrere a corroborare elementi di altra natura.

---

[1] Aggiunte copiose potrebbero supporsi solo se fatte in quegli stessi due anni, prima cioè della pubblicazione dell'Ermogeniano: ma da un lato la pubblicazione dell'Ermogeniano le avrebbe rese superflue, e presto o tardi avrebbero forse finito per sparire, nella lunga tradizione manoscritta del codice Gregoriano; e dall'altro lato Ermogeniano avrebbe meno sentito la necessità e l'urgenza del suo codice integrativo se già si fosse provveduto con una certa larghezza a tener conto nel Gregoriano delle costituzioni nuove, via via che si pubblicavano.

[2] Cfr. Cons. 6. 15; 6. 19; 6. 14; 4. 9; 6. 13; 4. 10; 6. 16; 6. 18; 6. 17; 5. 6; 5. 7; non può peraltro escludersi che anche nella *Consultatio* la *subscriptio* sia talora alterata.

[3] In costituzioni del 293 nel Codice la sigla PP. ricorre quarantadue volte: di queste, venticinque volte ripete la sigla di costituzioni precedenti, mentre per lo più le costituzioni seguenti adottano l'altra indicazione. Nè si può pensare che ciò dipenda dalla data di queste costituzioni, perchè sono dei mesi più svariati: il fenomeno dipende unicamente dalla collocazione che esse hanno nel titolo. Pel 294 il fatto si riscontra rispettivamente nove volte su ventiquattro.

Maggior valore deve, a mio avviso, attribuirsi al modo di designare l'anno nella *subscriptio*.

Si è visto che la designazione *AA. conss.* (293) è esclusiva del c. Ermogeniano, giacchè il Gregoriano, che comprende costituzioni di altri anni aventi gli stessi consoli, doveva per necessità contraddistinguerli col numero del consolato rispettivo. Ora appunto nel c. Giustinianeo talune costituzioni del 293 [1] portano questa indicazione completa: vedansi, p. es., C. 1. 18. 5; 1. 22. 1; 2. 4. 17; 2. 12. 17; 3. 28. 19. Si noti nella l. 5 C. 1. 18 la insolita *inscriptio* col nome per intero dei Caesares e nella l. 17 C. 2. 4 la *subscriptio* « *PP. ipsis AA. V et III conss.* » contrastante colle precedenti e successive dello stesso titolo che hanno, giusta la consueta formula, « *S. AA. conss.* ». Lo stesso fenomeno si verifica per la l. 17 C. 2. 12, che è anzi l'unica di cui la *subscriptio* completa sia portata da tutti i mss. [2]. Quando, come spesso avviene, la data intera è conservata solo nella edizione aloandrina, può sempre rimanere il dubbio se essa risalga all'autorevolissimo manoscritto egnaziano o non piuttosto a integrazioni dell'editore. Comunque, il fatto che almeno in qualche caso il codice Giustinianeo ha, per costituzioni del 293, la sottoscrizione completa, deve mettere in guardia contro il pericolo di adottare rigidamente il metodo abbreviato nelle eventuali integrazioni [3].

Un elemento non trascurabile può essere pure fornito dagli spostamenti nella serie cronologica. L'ordine in cui le costituzioni si succedono nell'interno di un titolo appare più volte alterato: spesso la deviazione non è che apparente, in quanto dipende da erronea conservazione delle date, ma non rare volte è reale, in quanto le date sono sicure, e originaria, in quanto confermata dall'ordine corrispondente tenuto dalle fonti bizan-

---

[1] Nel 294 l'abbreviazione non era equivoca: trovo peraltro la coppia consolare indicata *in extenso* in C. 6. 22. 2.

[2] MOMMSEN, *loc. cit.*, p. 277.

[3] P. es., in C. 4. 38. 4 la *subscriptio* " *AA. conss.* „ è integrata dagli editori, mentre il corrispondente fr. Vat. 293 ha l'indicazione completa. Ciò non toglie che, nel caso specifico, la derivazione dall'Ermogeniano sia verosimile, giacchè ho già osservato come in quella collezione occidentale si segua nelle *subscriptiones* un metodo più esatto (cfr. anche MOMMSEN, *loc. cit.*, p. 278).

tine [1]. Ora è singolare come a tali deviazioni il contributo di gran lunga più copioso è dato da costituzioni dioclezianee, e del biennio 293-294. Vedansi, p. es., C. 2. 4. 33; 2. 18. 22; 2. 19. 6; 2. 20. 4; 3. 3. 2; 3. 31. 7; 4. 2. 7; 4. 9. 1; 4. 10. 12; 4. 13. 3; 4. 20. 6; 4. 26. 9-11; 4. 29. 14-15; 4. 35. 16-17; 4. 65. 19; 5. 12. 14; 5. 17. 4; 6. 30. 10; 6. 31. 3; 6. 42. 22; 6. 58. 6-7; 6. 59. 1; 6. 59. 4-8; 7. 14. 4; 10. 32. 12. In buona parte dei casi elementi esteriori — specialmente la data di luogo — hanno permesso al Mommsen di emendare le date, restituendo l'ordine normale: ma in alcuni casi almeno (p. es., 6. 31. 3) la data è esatta [2] e gli spostamenti, così numerosi in questo biennio, possono dipendere dal fatto che appunto questo biennio è l'unico periodo per cui i compilatori attingono il materiale, sebbene in ben diversa misura, a due fonti diverse [3], e nella fusione delle due masse l'esattezza cronologica può più facilmente scapitare. A questi singoli criteri formali che ho esposti non pretendo di attribuire un valore definitivo od esclusivo: determinare con precisione quali, delle costituzioni del biennio, derivino dal Gregoriano invece che dall'Ermogeniano, che è la fonte normale, è — allo stato attuale delle nostre cognizioni — impossibile, ed a me basta aver accennato ai limiti in cui il problema va posto e ad alcuni possibili criteri per avvicinarsi alla soluzione.

---

(1) Per alcuni esempi di tali spostamenti, sicuramente imputabili ai giustinianei, cfr. KRÜGER, *Cod. ed. mai. praef.* p. XXII.

(2) Si vede quindi come non sia lecito emendare le date esclusivamente per preoccupazione di ripristinare l'ordine cronologico esatto.

(3) È dubbio, per conto mio, se alla derivazione dai due codici possa riferirsi qualche caso di geminazione, analogo a quello che, per le fonti antegiustinianee, sarebbe attestato in Coll. 6, 5-6, se si presta fede al codice berlinese. Il confronto, p. es., fra l. 3 C. 5. 42 (PP. a. 287) e l. 4 C. 2. 40 (S. a. 294) parrebbe deporre in favore della derivazione "*ex Gregoriano*" per la prima e "*ex Hermogeniano*" per la seconda. La data reale è il 294 (cfr. 11 C. 4. 6), per quanto la *subscriptio* della prima fosse già alterata quando i compilatori la inserirono nel Codice (cfr. MOMMSEN, *Zeitfolge, ad h. l.*, in *Ges. Schr.* 2. 270); la prima costituzione è d'altra parte la più completa, forse un'aggiunta al Gregoriano di cui andò corrotta la data. Altre geminazioni riferibili al periodo 293-294 sono 38 C. 2. 4 e 8 C. 6. 31; 4 C. 2. 6 e 1 C. 6. 19; 6 C. 4. 16 e 7 C. 7. 72, ma gli elementi formali depongono per la derivazione dall'Ermogeniano. Di queste e delle altre geminazioni dovrò occuparmi in altra parte del lavoro.

Riassumendo, io credo che l'esame delle fonti permetta di affermare, con quel grado di certezza che siffatte ricerche consentono, che:

a) tutte le costituzioni del codice Giustinianeo fino al maggio 291 derivano dal Gregoriano, il quale fu pubblicato subito dopo quell'epoca;

b) le costituzioni del 293-294, salvo qualche eccezione sporadica e in qualche caso determinabile, derivano dall'Ermogeniano, che fu pubblicato al principio del 295. e, nella redazione originaria, abbracciò esclusivamente costituzioni di quel biennio;

c) le costituzioni ottobre 291-aprile 292 e quelle 295-304 hanno carattere avventizio: assai probabilmente esse provengono da aggiunte orientali al codice Gregoriano.

2. Rapporti tra il c. Giustinianeo e i suoi modelli.

SOMMARIO: 1. Le materie di diritto pubblico: rilievi sulla corrispondenza col c. Teodosiano e la provenienza dei materiali anteriori. — 2. Rapporti tra il c. Gregoriano e il Giustinianeo per i libri di diritto privato: l'ordine nelle materie del Gregoriano. — 3. Ampiezza e misura di sfruttamento dei c. Gregoriano ed Ermogeniano. — 4. L'ordine di spoglio dei codici; sdoppiamenti e *contaminationes*.

1. Sul modo di compilazione del Codice, e in particolare sui criteri seguiti nella distribuzione delle materie nei rapporti coi codici anteriori, non esistono ricerche monografiche [1], e i trattatisti della storia delle fonti si limitano a rilevare come nelle grandi linee il c. Giustinianeo imiti il Teodosiano specialmente nelle materie di diritto pubblico [2], mentre in quelle

---

[1] La dissertazione di AUG. HENR. OBERG (*De ordine quo constitutionum codex, quem in corpore iuris habemus, compositus sit* etc., Göttingen, Deuerlich, 1831), che illustra le ragioni sostanziali dell'ordine sistematico delle materie, com'è resa affatto inservibile dalle moderne ricerche sulla struttura dell'Editto, così non offre addentellati coll'indagine che io mi propongo.

[2] Cfr. KRÜGER, *Geschichte*², p. 388, che per i rapporti col Gregoriano rinvia all'infida tabella del MOMMSEN, di cui più oltre [p. 153]; COSTA, *Storia delle fonti*, p. 130; BONFANTE, *Storia*², p. 551, n. 2; PACCHIONI, 1. 405, ove si

di diritto privato la prevalenza del materiale preteodosiano fa supporre che il c. Gregoriano abbia esercitato una maggiore influenza: ma ad istituire un parallelo più preciso, a studiare i criteri seguiti, non s'è pensato finora. Il confronto del c. Giustinianeo sia col Teodosiano sia, soprattutto, con quanto ci è dato conoscere dei due codici anteriori, mi ha fornito gli elementi per una serie di constatazioni che valgono ad illustrare sia la struttura dei codici antichi che il modo di formazione del codice di Giustiniano.

Io mi sono fatto scrupolo di distinguere con cura i risultati sicuri da quelli che non possono avanzarsi se non come congetture, giacchè credo che nelle ricerche di carattere storico non siano mai soverchie le cautele per non eccedere nelle conclusioni al di là delle premesse: d'altra parte, i materiali raccolti ed illustrati sotto nuovi punti di vista rappresentano, a mio avviso, un contributo non trascurabile, anche in quanto lascino la possibilità di uno sfruttamento più vasto [1].

La corrispondenza quasi completa nell'ordine delle materie di diritto pubblico tra il c. Giustinianeo e il Teodosiano balza all'occhio da un semplice confronto dei due codici: è superfluo quindi che io vi insista, rinviando senz'altro alle tabelle pubblicate dal Mommsen nei prolegomeni al Teodosiano (p. XIII sg.) e, per questa parte, veramente preziose. Nelle linee generali la concordanza può stabilirsi schematicamente così:

C. J. libro I = C. Th. XVI + I.
» » IX = » IX.
» » X = » X, XI, XII.
» » XI = » XIII, XIV, XV.
» » XII = » VI, VII, VIII (prima parte).

Ma esaminando un po' da vicino questa corrispondenza,

---

richiama, come prototipo per il diritto privato, l'Editto: il quale è qui, per altro, come pel digesto, un modello di seconda mano. Inesattamente JÖRS, in PAULY-WISSOWA, 4. 169, richiama come modello esclusivo il Teodosiano.

[1] Mi valgo, naturalmente, in questa indagine, dei risultati acquisiti nel capitolo precedente quanto alla derivazione delle costituzioni dal Gregoriano o dall'Ermogeniano. Il fatto che l'adozione di questi risultati non contrasta mai, anzi in più casi collima perfettamente con quanto risulta in modo autonomo dai nuovi rilievi, mi pare un indizio non trascurabile della bontà dei risultati medesimi.

al cui rilievo s'arrestano finora gli scrittori (1), devo fare alcune constatazioni che saranno preziose per l' indagine da istituirsi in appresso sul c. Gregoriano.

Per il l. I C. J. le deviazioni dal C. Th. sono irrilevanti: e veramente la prima parte di esso, di diritto ecclesiastico (tit. 1-13), rispecchia nella quasi totalità il C. Th. XVI (2), salvo qualche alterazione di cui l'unica veramente grave ho già illustrato in altra occasione (3). Il materiale preteodosiano vi è rappresentato da un' unica costituzione di Caracalla (1. 9. 1) estratta evidentemente da sede diversa, forse da un titolo in materia ereditaria. Nella seconda parte (tit. 14-57) il materiale antico è più largamente utilizzato, ma la base è sempre costituita dal Teodosiano (4). Dubbio può essere se le costituzioni anteriori che si trovano disseminate in quei titoli avessero anche negli antichi codici una sede corrispondente: se cioè, in particolare, il c. Gregoriano destinasse alcuni dei primi titoli a materie di diritto pubblico. Mancano elementi decisivi per risolvere il problema, ma ragioni di vario genere mi inducono a propendere per una risposta negativa. Che tutti i titoli del C. J. libro I che contengono materiali *« ex Gregoriano »* avessero corrispondenti nel libro I del Gregoriano, è escluso dalla considerazione che al tit. Greg. 1. 10 [*de pactis*] corrisponde già il C. J. 2, 3: i nove titoli precedenti erano appena sufficienti ad abbracciare le rubriche edittali anteriori alla *« de pactis »*, tanto più che nella divisione dei titoli il Gregoriano era, di regola, particolarmente minuto. Si ricordi anche che in seguito alla trasformazione della procedura, e allo sparire della distinzione classica dei due periodi, *in iure* e *in iudicio*, il c. Giustinianeo ha spostato, portandole al l. 3º, alcune rubriche che nell' Editto, e quindi anche nel Gregoriano, come ancora nel Teodosiano, precedevano la rubrica *« de pactis »*. Per qualcuna delle costituzioni preteodosiane del C. J. libro I, 2ª parte, è poi agevole riscontrare che si tratta di estratti da costituzioni

---

(1) Cfr. per tutti Krüger, *loc. cit.*

(2) Th. XVI, tit. 1 e 4 = C. J. I. 1; 2-3 = 2-3: 5-7 = 5-7: 8-9 = 9-11.

(3) *Note sulla tecnica dei compilatori del Codice*, in *Filangieri*, 1912, p. 543 sgg. [cfr. sopra, p. 71 sgg.].

(4) Th. I. 1 = C. J. I. 14; 2 = 23; 3 = 15; 4 = 17; 5 = 26; 6-11 = 28-33; 12-15 = 35-38; 16 = 40; 18 = 43; 20-21 = 45-46; 22 = 48; 29 = 55; 34 = 51.

situate in altra sede [1]: per una [2] è attestato che nel Gregoriano si trovava in sede affatto diversa: un'altra — assai tarda — pare figurasse nel Gregoriano soltanto come appendice [3].

Nei *tres libri* (X-XII) il materiale preteodosiano è poco copioso. Ciò può in parte spiegarsi col rilievo che alle nuove condizioni del diritto pubblico difficilmente si confacevano norme emanate nel secondo o nel terzo secolo: ma in massima parte deriva indubbiamente dal fatto che queste materie avevano nel Gregoriano e nell' Ermogeniano una trattazione molto limitata. Però l' analisi della collocazione di questo materiale getta luce sul rapporto che passa tra quei due codici e il Teodosiano relativamente a tale materia.

Il l. XII C. J. è la quasi perfetta riproduzione, quanto all' ordine dei titoli, dei libri teodosiani

VI = C. J. XII. 1-32,
VII = C. J. XII. 35-48,
VIII *partim* = C. J. XII. 49-63 [4].

Ora, costituzioni anteriori a Costantino figurano precisamente *nei primi titoli* di ciascuna delle due prime masse:

C. J. XII. 1 *de dignitatibus* [= Th. VI. 1] c. 1, Alexander;
XII. 35 *de re militari* [= Th. VII. 2] c. 1-3, Antoninus; 4, Alexander; 5-7, Gordianus; 8, Philippus;

e vi figurano in questi soli, tranne titoli che, non avendo corrispondenza nel Teodosiano, stanno alla fine delle masse rispettive [5].

---

(1) Cfr. 1. 19. 1 ⌢ 7. 13. 1; 1. 18. 5 ⌢ 2. 3. 10; 1. 18. 3 ⌢ 3. 44. 8? Questo argomento, isolatamente preso, non è decisivo; già nel Gregoriano è probabile, come si vedrà più oltre, che qualche costituzione fosse smembrata sotto diverse sedi.

(2) C. 1. 18. 2 = *Gr. Wis.* 8. 1 § 3 [*de fam. hercisc. et comm. dividundo*]. Il titolo C. J. 1. 18, *de iuris et facti ignorantia*, che non ha corrispondente neanche nel Teodosiano, è assai verosimilmente una creazione dei compilatori.

(3) 1. 50. 2 = *Sch. Sin.* § 52: cfr. retro [p. 140].

(4) Th. VI. 1 = C. J. XII. 2; 4 = 2; 5 = 8; 6-10 = 3-7; 11-14 = 9-12; 16-17 = 13-14; 21-35 = 15-28; 37-38 = 30-32. Th. VII. 1 = C. J. XII. 35; 4-6 = 37-39; 8-9 = 40-41; 12-13 = 42-43; 16 = 44; 18 = 45; 20 = 46; 22 = 47; 24 = 48. Th. VIII. 1 = C. J. XII. 49; 3 = 54; 4 = 57; 5-6 = 50-51; 7-8 = = 59-60; 9-10 = 61; 11 = 63.

(5) C. J. XII. 33; 36 (è in sostanza un'aggiunta al tit. 35); 62.

Questa corrispondenza dello scarso materiale antico coi punti di partenza dei libri del Teodosiano non è casuale: essa non può dipendere che dal modo con cui i giustinianei preparavano il materiale ovvero dalla originaria condizione del materiale medesimo.

Potrebbe supporsi che, dopo avere escerpito dai libri VI e VII del Teodosiano il materiale opportuno, i compilatori avessero creduto bene di collocare in testa alle due masse le scarse costituzioni del c. Gregoriano che potevano interessare per questa materia, traendole dalle sedi originarie più diverse. Ma almeno le costituzioni classiche del tit. XII. 35 hanno tutte un riferimento specifico all'argomento indicato nella rubrica, sì da essere ovvio supporre che anche nel Gregoriano stessero sotto la rubrica medesima « *de re militari* ». La seconda ipotesi appare quindi assai più probabile: come in materia di diritto privato le rubriche del Teodosiano spesso imitano, riassumendole, quelle del Gregoriano, così viceversa è ben naturale che nel campo del diritto pubblico il Teodosiano avesse preso come punto di partenza gli scarsi spunti offerti dal Codice preesistente, integrandoli, giusta il bisogno, con una serie di titoli o addirittura con un libro nuovo: del che è un indice la priorità lasciata in ciascun libro alla rubrica che già esisteva nella compilazione più antica.

Anche nel l. X del c. Giustinianeo contengono elementi preteodosiani tutti i tre titoli (1, 16, 32) a cui corrispondono gli inizi dei libri X, XI, XII del Teodosiano, ai quali quel libro si è direttamente ispirato [1].

Un fenomeno diverso ma non meno interessante ci presenta il C. J. XI. Tre gruppi di titoli riproducono con regolarità titoli dei tre libri corrispondenti del Teodosiano:

C. J. XI. 1- 6 *ex Th.* XIII
14-29 » » XIV
41-47 » » XV [2].

---

[1] Th. X. 1 = C. J. X. 1; 8-9 = 10; 10 = 11-12; 11 = 13; 14 = 14; 16-17 = 2-3; 18 = 15; 24 = 6. Th. XI. 1 = C. J. X. 16; 5-9 = 17-21; 10 = 24; 12 = 25; 14-15 = 26-27; 16 = 48; 20-21 = 28-29; 26 = 30. Th. XII. 1 = C. J. X. 32; 2 = 37; 3 = 34; 4 = 36; 5 = 43; 6-9 = 72-75; 12 = 65; 13-14 = 76-77; 17 = 52; 18 = 38.

[2] Th. XIII. 1 = C. J. XI. 1; 5-9 = 2-6; 10-11 = 58. Th. XIV. 1-4 = C.

A ciascuna di queste masse, rappresentanti in certo modo l'impalcatura del libro, e provenienti dallo spoglio ordinato dei libri teodosiani, si aggiunge un'appendice, che ha la sua origine ora dal Teodosiano stesso, ma in sede diversa, ora dal Gregoriano:

tit. 7-13 *ex Th.* lib. X [1]
30-40 *ex Gregoriano* [2]
48 sg. *ex Th.* lib. V, VII, IX, XI, *passim.*

È facile distinguere l'elemento, dirò così, « base », e le aggiunte, e il riferimento di queste aggiunte ai singoli nuclei dello spoglio originario.

Qui, naturalmente, nulla può risultare quanto ai rapporti originari tra Gregoriano e Teodosiano; e poco illumina a questo riguardo anche il rilievo fatto sul l. X C. J., giacchè costituzioni preteodosiane vi figurano anche, sia sporadicamente che in gruppi, in altri titoli oltre quelli accennati. Invece, il rilievo fatto sul libro XII è tanto più interessante in quanto spiega una anomalia nella struttura del c. Teodosiano. In esso infatti i libri VI e VII e la prima parte dell'VIII rappresentano quasi un'intrusione del diritto pubblico in mezzo alla trattazione del diritto privato, la quale riprende, e finisce, colla 2ª parte del l. VIII stesso. Perchè Teodosio II non ha sentito l'opportunità, che sentirono poi invece i giustinianei, di dare a tutta la materia del diritto pubblico — salvo quella del libro I — una sede a sè? Precisamente perchè anche in questa

---

J. XI. 14-17; 7 = 18; 9 = 19; 12-13 = 20-21; 15-18 = 23-26; 21 = 27; 26-27 = = 28-29. Th. XV. 2 = C. J. XI. 43; 5, 7-8 = 41; 6 = 46; 9 = 42; 11-12 = = 45 e 44; 15 = 47.

Avverto, per completare, che relativamente scarsi sono i titoli spostati, sempre in tema di diritto pubblico, dall'uno all'altro dei libri a cui dovrebbero normalmente corrispondere (Th. I. 32 = C. J. XI. 7-8; VI. 4 = I. 39?; VII. 7 = XI. 61; 11 = I. 47; VIII. 2 = X. 71; IX. 44 = I. 25; 45 = 12; X. 3-4 = XI. 71-72; 6 = 76; 19-22 = 7-10; 23 = 13; 25 = 75; 26 = 72; XI. 19 = = XI. 65; 24 = 64; 25 = I. 42; XIII. 2 = X. 78; 3 = 53; 4 = 66; XV. 4 = = I. 24). Più rari assai, e taluni dubbi, i titoli che da sedi di diritto privato furono dai giustinianei trapiantati nel diritto pubblico (Th. V. 12? = C. J. XI. 62; 13? = 66; 14? = 70; 15? = 59; 16? = 68; 17 = 64; 18 = 48).

(1) Il tit. 11 ha materiale teodosiano d'incerta provenienza: il 12 contiene una costituzione unica post-teodosiana.

(2) L'unica costituzione *ex Theodosiano* in questo gruppo (XI. 34. 2 = Th. XIII. 11. 2) è, per la sua provenienza, una *lex fugitiva*.

materia Teodosio seguiva il modello del Gregoriano, salvo che per la straordinaria mole del materiale postdioclezianeo, quasi tre libri abbisognarono dove al Gregoriano erano bastati pochi titoli, occasionalmente insinuati fra le rubriche privatistiche del libro corrispondente.

Per il libro IX del c. Giustinianeo [1], il materiale gregoriano è, invece, notevolmente copioso, e neppure mancano, come vedremo, punti sicuri di riferimento. I compilatori dovettero quindi in questo caso tener conto del c. Gregoriano direttamente e non a titolo di semplici aggiunte integrative. Credo opportuno far notare come proprio l'aver trascurato questa considerazione indusse l'Asher, nel suo opuscolo sulle tracce della prima edizione del codice [2], a dare un'interpretazione arbitraria ai fatti da lui pure sagacemente messi in luce. È infatti vero che parecchi titoli del C. Just. IX non hanno corrispondenti nel Teodosiano, ma si tratta precisamente di titoli contenenti esclusivamente costituzioni preteodosiane, desunte dal Gregoriano o dall'Ermogeniano (p. es. vedansi i titoli 32. 33. 34. 35), dei quali titoli fino a contraria prova vuolsi presumere che avessero già negli antichi codici rubriche corrispondenti [3]. A ciò l'Asher non ha pensato, supponendo invece una ipotetica rielaborazione in occasione della *repetita praelectio*. Ma quest'ipotesi, da quel poco che sappiamo sui rapporti tra le due edizioni, potrebbe ritenersi possibile solo ammettendo, con estrema inverosimiglianza, che quella massa di costituzioni classiche, riferentisi — si noti — a una materia così tecnica quali sono le singole figure di reato, si trovassero nel primo codice disperse in sedi eterogenee; giacchè è certo che nel secondo codice i materiali classici poterono ben essere

---

(1) Riassumo, al solito, la concordanza col Teodosiano: Th. IX. 1-3 = C. J. IX. 2-4; 4-5 = 7-8; 7-10 = 9-12; 11 = 5; 12-18 = 14-20; 19 = 22; 20 = 31; 21 = 24; 24-25 = 13; 26-28 = 26-28; 29 = 39; 32 = 38; 33 = 30; 34 = 36; 35 = 41; 36 = 44; 37 = 42; 39-42 = 46-49; 43 = 51.

(2) *De vestigiis primae editionis codicis Justinianei quae in nono huius codicis libro inveniuntur*, in *Disp. de font. iur. rom. hist.*, fasc. I, Heidelberg, Mohr, 1855.

(3) Anche il tit. IX. 1 che, pur contenendo qualche costituzione "*ex Th.*" (19-21), non ha nel Teodosiano un riferimento diretto, deriva probabilmente da rubriche corrispondenti dei codici anteriori, dai quali attinge rispettivamente 11 e 6 costituzioni.

rimaneggiati e spostati, ma di nuovi non ne furono aggiunti. Del resto, anche il fatto, su cui l'Asher insiste [1], della corrispondenza di talune rubriche di questo libro più alle corrispondenti del digesto che a quelle del Teodosiano, non esclude affatto che esse risalgano al codice del 529: sia che rispecchino, come è sempre molto probabile, le rubriche del Gregoriano, sia anche che fin dal 529, e non soltanto più tardi per il digesto e il 2º codice, i compilatori sentissero l'opportunità di talune alterazioni. Sicchè, nonostante l'acume dimostrato dall'Asher, pare a me che all'adesione completa del Karlowa [2] sia da preferire, corroborandolo con questi nuovi rilievi, il parere negativo del più profondo conoscitore del codice, il Krüger [3].

2. — Nelle materie di diritto privato che occupano i libri II–VIII del c. Giustinianeo le deviazioni dall'ordine del Teodosiano sono tanto frequenti da rappresentare quasi la regola: ed è ben naturale pensare che dipendano, nella maggior parte dei casi, dal diverso ordine seguito dal Gregoriano, il quale per queste materie forniva il materiale più copioso.

La verifica dell'applicazione di questo principio e dei suoi limiti non è però agevole. Anzitutto è da avvertire come non bisogni lasciarsi trarre in inganno dalla concordanza che il Mommsen ha premesso all'edizione del Teodosiano (I, p. XIII sg.) ed a cui il Krüger fa rinvio: quegli schemi infatti, oltre al difetto, per questo speciale problema poco importante, di conglobare il materiale che deriva dall'Ermogeniano, non facendogli un posto autonomo, hanno anche quello di limitarsi a riportare nella colonna destinata al Gregoriano i titoli del c. Giustinianeo in cui figurano costituzioni anteriori a Costantino. Ciò può essere utile per mostrare quali titoli contengano materiale classico, ma non deve far credere che sempre quelle costituzioni avessero nel Gregoriano una sede corrispondente. Occorre invece mettere in confronto le rubriche del Teodosiano, o del Giustinianeo, secondo i casi, con quelle dei due codici precedenti che siano direttamente note: il confronto non potrà certo essere completo, ma almeno poggerà su elementi sicuri,

---

(1) Cfr. *op. cit.*, p. 10, per C. J. IX. 17 e 19 rispetto a Th. IX. 15 e 17.
(2) *RRG.* I, p. 1017, n. 2.
(3) *Op. cit.*, p. 388, n. 2.

e permetterà forse quella ricostruzione approssimativa dell'ordine del Gregoriano che il Mommsen stesso augura [1].

Prendo a base lo schema edito dal Krüger nella *Collectio librorum* etc., 3. 236 sg.: trascuro però necessariamente, per non incorrere in una *petitio principii* [2], le rubriche che il Krüger ricostruisce argomentando dall'analogia della materia colle rubriche corrispondenti del c. Giustinianeo: mi limito a quelle che sono testualmente conservate, o delle quali il contenutó e la sede si possano determinare in modo indipendente.

Lib. I	tit. 10	*de pactis* (App. Wis. 1. 3; Cons. passim) =	C. J. 2. 3
» I	» 11	*de transactionibus* (Gr. Wis. 1. 1; Cons. passim)	» 2. 4
» I	» 12	*de postulando* (App. Wis. 1. 1-2)	» 2. 6
» II		*si adversus donationes sponsis factas in integrum quis restitui velit* (Greg. Wis. 2. 1)	» 2. 29
» II	» 17	*si ut se hereditate abstineat* (App. Wis. 1. 4)	» 2. 38
» II		*si maior fuerit probatus* (Greg. Wis. 3. 1)	» 2. 42
» II		*de inofficioso testamento* (Greg. Wis. 4. 1-2)	» 3. 28
» III		*de petitione hereditatis* (Gr. Wis. 5. 1)	» 3. 31
» III		*de rei vindicatione* (Gr. Wis. 6. 1-5)	» 3. 32
» III		*familiae herciscundae et communi dividundo* (Gr. Wis. 8. 1-2; Cons. 2. 6-7)	» 3. 36-37
» III	» 12	*si certum petitur* (App. Wis. 1. 5)	» 4. 2
» III		*quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur* (Greg. Wis. 9. 1)	» 4. 26

---

[1] *Proleg.* cit., p. XXVIII.

[2] Questo difetto, a proposito delle edizioni di BIENER (in HUGO, *Ius civ. anteiust.*) e di HAENEL, notava già l'HEIMBACH G. E. in *Leipz. Repert.*, 1845, p. 14.

Lib. III	*ad senatus consultum Macedonianum* [1] (Gr. Wis. 10. 1)	C. J. 4. 28
» IV	*si debito persoluto instrumentum apud creditorem remanserit* (Gr. Wis. 11. 1-2)	
» IV	*si omissis vel debitori redditis instrumentis creditum petatur* (Gr. Wis. 12. 1-2)	» 4. 21
» IV	*de deposito* (Coll. 10. 8)	» 4. 34
» V [2]	[*de sponsalibus*] (Sch. Sin. § 3): la rubrica, non testualmente conservata, risulta con sufficiente sicurezza dall'argomento	» 5. 1
» V	*de nuptiis* (Coll. 6. 4 e 6)	» 5. 4
» V	tit. paenult. [*de fundo dotali*] (Sch. Sin. § 9-10). Questa rubrica, finora non identificata, risulta sicura dall'esame del contenuto dello scolio. Lo riproduco, secondo la lezione del Krüger, a cui nulla innova l'ultima collazione del Winstedt:	» 5. 23

τὸ πλέον μάθε. κἂν ἰδικῶς γραφῇ ἐν τῷ προικῴω μὴ ἐξεῖναι τῷ ἀνδρὶ ἐνεχυράζειν τὰ ἐπαρχιακὰ κτήματα, καὶ οὕτω συνέστηκεν ἡ αὐτῶν ὑποθήκη ἡ ἐν γάμῳ γινομένη κατὰ τοῦ ἀνδρός, ὡς βιβλίῳ ε′ τοῦ Gregorianu κώδικος τίτλῳ παρατελεύτῳ ἡ γ′ τοῦ τίτλου φησί. Σαβ. σημείωσαι τοῦτο, καὶ μὴ συναρπαγῇς ἀπὸ

---

(1) Krüger, *op. cit.* p. 238, n. 1 crede che l'indicazione del libro vada corretta, per questo tit. e pel precedente, in "IV": così anche Mommsen, *Cod. Theod. praef.* p. XXVIII, con erroneo richiamo all'Editto: la correzione non mi pare necessaria.

(2) Di riferimento affatto incerto è la citazione del Gregoriano (*libro quinto*) in una glossa al ms. torinese del Teodosiano, al titolo I, 2: cfr. Mommsen, *Proleg. cit.*, p. XLII.

τῆς ... διατάξεως τοῦ δ... ῳ... μετὰ τὸν Gregorianon κώδικα, ἢ τῆς ἐν τῷ ια´ βιβλίῳ τοῦ Gregorianu τίτλῳ ια´, ιβ´ τοῦ τίτλου.

Delle materie di diritto matrimoniale, svolte nel l. 5°, il titolo « *de fundo dotali* » è il solo in cui possa trovare la sua sede il problema a cui lo scolio accenna. L'induzione è corroborata in modo decisivo dalla perfetta corrispondenza, che si vedrà, colla serie dei titoli nel c. Giustinianeo.

Lib. VI tit. 18 *arbitrium tutelae* (App. Wis. 1. 6) — C. J. 5. 51

» X — *quibus res judicata non noceat* (Gr. Wis. 13. 1) — » 7. 56

» XI » 11 [*quae res pignori obligari possunt*] (Sch. Sin. § 9-10, sopra riportato) — » 8. 16

Anche questa rubrica, finora non identificata, risulta dalla materia. I problemi relativi alla costituzione di diritti di garanzia su fondi dotali potevano trattarsi o in tema di dote (come infatti al l. 5° tit. penult.) o in tema di garanzie reali, cioè in quel gruppo di titoli a cui nel c. Giustinianeo corrispondono i titoli VIII, 13 e sg.: che poi questa da me indicata sia la rubrica a cui con maggior probabilità allude lo scolio, risulterà all'evidenza dal confronto colla serie dei titoli giustinianei.

» XII — *de sponsoribus et fideiussoribus* (L. Rom. Burg. 14. 7) — » 8. 40

Lib. XIII	*de patria potestate* (Gr. Wis. 14. 1)	C. J. 8. 46
» XIII	*de donationibus* (Fr. Vatic. *s. h. tit.*). Che la materia fosse svolta nel Gregoriano in titoli diversi è certo assai probabile, ma non direttamente attestato, giacchè le rubriche dei frammenti Vaticani hanno carattere autonomo: elimino quindi le rubriche dettagliate date dal Krüger.	» 8. 53
» XIV	*de accusatoribus* (Coll. 3. 4) L'iscrizione «*libro* XVIIII», data da due mss. della Collatio (il Vercellese ne manca), è concordemente ritenuta erronea: l'emendaz. in «XIIII» si presenta anche paleograficamente come la più probabile.	» 9. 2
» XIV	*ad legem Corneliam de sicariis et veneficis* (Coll. 1. 8-10)	» 9. 16
» XIV	*de maleficis et manichaeis* (Coll. 15. 3) Qui pure occorre emendare (Krüger *cit.*, p. 242, n. 2) la indicazione «VII» o «VI» data dai codici ([1]).	» 9. 18

([1]) Per l'Ermogeniano, stabilire uno schema di concordanza è anche più difficile, sia per la scarsità dei materiali, sia perchè, essendo un libro unico e mancando — tranne due casi, di cui uno dubbio — il *numero* delle rubriche, manca una base autonoma per il riordinamento dei singoli titoli. La considerazione che quasi certamente l'Ermogeniano segue l'ordine stesso del Gregoriano permette di istituire la tabella seguente, che elimina dall'elenco del Krüger (*Coll.* 3. 242) le rubriche non testuali, e introduce qualche parziale modificazione. La successione delle rubriche ha un valore

La concordanza generale del c. Giustinianeo libri II-IX col Gregoriano I-XIV può dirsi completa, entro i limiti in cui il confronto è possibile : il confronto col Teodosiano invece, non ostante la copia ben maggiore di dati, mostra non solo che l'ordine delle rubriche è ad ogni passo diverso [1], ma

---

relativo, e perciò rinuncio completamente a servirmene per la ricostruzione dell'ordine del Gregoriano:

tit. *de pactis et transactionibus* (Cons. *passim*) = C. J. II. 3-4.
de [*calumniatoribus et*] *plus petendo* (Cons. *passim*) = III. 10.
ubi agi debeat (Cons. 6. 15) = III. 21 sg.
ad exhibendum (Cons. 6. 1-4) = III. 42.
ex delictis defunctorum quemadmodum conveniantur successores (Herm. Wis. 2) = IV. 17.
de instrumentis (Cons. 6. 16) = IV. 21.
de eorum contractibus qui alieno iuri subiecti sunt (L. Rom. Burg. 14. 6) = IV. 26.
de cauta et non numerata pecunia (Herm. Wis. I) = IV. 30.
de deposito (Coll. 10. 3-6) = IV. 34.
de nuptiis? (Coll. 6. 5?) = V. 4.
de donationibus inter virum et uxorem (Cons. 6. 10-12) = V. 16;
41. *de repudiis* (Sch. Sin. § 5) = V. 17.
de testamentis (Cons. 6. 17) = VI. 23.
de successionibus (Cons. 6. 18) = VI. 59.
de pignoribus (L. Rom. Burg. 14. 1-3) = VIII. 13 sg.
de donationibus? (fr. Vat. 270-271) = VIII. 53.
de iure fisci (Krüger, *Coll.* 3. 244) = X. 1.
69? di argomento incerto: v. però più oltre per una proposta di emendazione.

[1] Per agevolare al lettore ogni riscontro, ecco la tabella riassuntiva dei titoli di materie privatistiche del Teodosiano coi corrispondenti nel Giustinianeo: Th. II. 1 = C. J. III. 13; 2 = III. 5; 3 = II. 57; 5 = III. 40; 7-8 = III. 11-12; 9 = II. 3-4; 10 = II. 6; 11 = II. 9; 12-14 = II. 12-14; 15-16 = II. 20-21; 17 = II. 44; 18 = III. 1; 19-23 = III. 28-32; 24-25 = III. 36-37; 26 = III. 39; 27 = IV. 2; 28 = IV. 4; 29 = IV. 3; 30 = IV. 24; 31-32 = IV. 26; 33 = IV. 32. — III. 1 = IV. 38; 2 = VIII. 34; 3 = IV. 43; 4 = IV. 58; 5 = V. 1 e 3; 6 = V. 2; 7 = V. 4; 8-9 = V. 9-10; 10 = V. 8; 11 = V. 7; 12 = V. 5; 13 = V. 12; 15 = V. 20; 16 = V. 17; 17 = V. 28-30; 18 = V. 31; 30 = V. 37-38; 31 = V. 62; 32 = V. 71. — IV. 1 = VI. 9-13; 2 = VI. 14; 3 = VI. 17; 4 = VI. 23 e 36; 5 = VIII. 36; 6 = V. 27; 8 = VII. 16; 9 = VII. 10; 10 = VI. 7; 11 = VII. 33; 12 = VII. 24; 13 = IV. 61; 16 = = VII. 52; 17 = VII. 44; 18 = VII. 51; 19 = VII. 54; 20 = VII. 71; 21 = VIII. 2; 22 = VIII. 4 — V. 1 = VI. 58; 2, 6 = VI. 62; 7 = VIII. 50; 9-10 = VIII. 51; 20 = VIII. 52. — VIII. 12 = VIII. 53; 13 = VIII. 55; 14 = VIII. 49; 16 = VIII. 57; 17 = VIII. 58; 18 = VI. 60; 19 = VI. 61. — X. 15 = II. 8. — — XI. 3 = IV. 47; 29 = VII. 61; 30 = VII. 62; 31 = VII. 63; 34 = VII. 67; 35 = VII. 66; 36 = VII. 65; 37 = VII. 69; 39 = IV. 20-21. — XV. 1 = VIII. 11.

ancora che dai singoli titoli le costituzioni vennero estratte per collocarle in sedi affatto differenti [1]: la straordinaria frequenza delle deviazioni, fusioni, scissioni, inversioni ecc., rileva il carattere di semplice integrazione che ha, per questa parte del codice Giustinianeo, il materiale proveniente dal Teodosiano.

È però da avvertire che il c. Giustinianeo, mentre segue, quanto alla serie progressiva, l'ordine del Gregoriano, ne diverge profondamente nella divisione dei singoli libri.

Determinare con qualche precisione la corrispondenza dei singoli libri del Gregoriano col c. Giustinianeo si presenta disagevole specialmente per i libri più avanzati, nei quali i punti di riferimento sono estremamente scarsi: lo schema che mi accingo a formare ha quindi, per alcuni libri, un valore congetturale; ma nel suo complesso non può discostarsi sostanzialmente dal vero, perchè tutti i singoli riferimenti sporadici vi si inquadrano con perfetta regolarità, e parecchi indizi d'altro genere ne confermano con piena sicurezza le parti essenziali.

Le coincidenze specifiche sono così decisive e così minute da escludere anche la possibilità che esse dipendano semplicemente dal fatto che tanto il c. Gregoriano quanto il Giustinianeo seguono, come modello comune, l'Editto: l'accenno, nella cost. *Deo auctore*, § 5 [2], all'ordine del Codice e a quello dell'Editto come a due distinti cui i compilatori del digesto dovessero, secondo i casi, ispirarsi, fa anzi supporre che buona parte delle deviazioni che si riscontrano nel codice di fronte al sistema edittale derivino dai codici anteriori e quindi, per la materia privatistica, dal Gregoriano [3].

Devo poi osservare che io qui mi limito a mettere in luce

---

[1] P. es., del Th. II. 1 nessuna costituzione è passata nel C. J. III. 13 che gli corrisponde quanto a materia; così dicasi per Th. II. 30 rispetto a C. J. IV. 24. Vedausi anche, come saggio di spostamenti dalla sede normale. Th. II. 7. 2 (= J. II. 52. 6); II. 8. 26 (= I. 9. 13); II. 12. 2 (= III. 40. 2); II. 16. 2 (= II. 52. 5) ecc.

[2] *Tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui ordinationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit.*

[3] Nelle costituzioni introduttive del codice, Giustiniano — a differenza di quanto fa per il digesto — non parla affatto dell'ordine delle materie: il che si spiega benissimo in quanto si trattava di seguire molto da vicino i modelli che ai compilatori si erano proposti, ossia i codici anteriori.

le concordanze generali tra i singoli libri, o parti di libri, non intendendo affatto di estenderle alle singole rubriche: in un successivo capitolo cercherò di mostrare come, all'infuori dei casi a cui soccorre il confronto diretto, vi siano elementi per determinare la derivazione delle singole rubriche del c. Giustinianeo dall'uno o dall'altro dei suoi modelli, ovvero la loro creazione o alterazione giustinianea, in occasione della prima o della seconda elaborazione del Codice.

C. Greg. libro I = C. Giust. II tit. 1-18.

Dei materiali preteodosiani sparsi nel c. Giustinianeo al libro I ho parlato più sopra: al probabile spostamento di qualche titolo del c. Gregoriano l. I al c. Giustinianeo l. III dovrò di nuovo accennare. Il punto di separazione nel II libro c. Giust. lo fisso congetturalmente al tit. 18 perchè col tit. 19 *(de his quae vi metusve causa,* ecc.) comincia un gruppo di titoli (19-54) che tutti hanno la loro base nella rubrica X dell'Editto, secondo la ricostruzione leneliana *(de in integrum restitutionibus)*, per tre dei quali (29, 38, 42) è attestata, come appare dalla tabella sopra esposta, la derivazione dal Gregoriano, libro II.

C. Greg. lib. II = C. Giust. II 19 sg.; III (1-)30.

Al II libro del Gregoriano risulta riferibile, oltre i tre titoli dianzi accennati, la rubrica *de inofficioso testamento* (= C. J. 3. 28), mentre la *petitio hereditatis* (= C. J. 3. 31) figurava già nel libro III: par quindi certo che la rubrica "*de inofficioso*" era, nel II libro, l'ultima o la penultima [1], corrispondendo colla chiusa della parte prima dell'Editto: infatti la trattazione della *querela inofficiosi* aveva, nei commentari edittali [2], la sua sede normale tra il "*de judiciis*" e l' "*hereditatis petitio*". Vuolsi però ricordare che nel c. Giustinianeo figurano nella prima parte del III libro rubriche che, in collezioni più ligie all'ordine dell'Editto e al sistema classico dei giudizi, avevano una sede molto anteriore (cf. p. es. Th. II. 1, 2, 5, 7, 8 = C. J.

[1] Anche il tit. C. J. 3. 29 *(de inoff. donat.)* ha materiale gregoriano, il successivo invece *(de inoff. dotibus)* è di origine teodosiana.

[2] Ciò indipendentemente dal problema sull'esistenza di una simile rubrica nell'Editto: contro la tesi negativa del Lenel v. da ultimo Naber in *Mnemosyne*, 1912, p. 327 sg.

III. 13, 5, 40, 11, 12): ciò attenua la meraviglia che potrebbe destare il riferimento a un unico libro del Gregoriano di una così vasta materia.

C. Greg. lib. III = C. Giust. III, 31 sg. [1]; IV, 1-38.

Dalla tabella suesposta i punti di controllo risultano per questo libro abbastanza frequenti e sicuri. Delle divergenze tra c. Giustinianeo e Gregoriano quanto all'aggruppamento delle materie nei libri è questa per avventura la più saliente, e tanto più notevole in quanto col Gregoriano concordava qui anche il Teodosiano. Infatti i punti di separazione del Gregoriano III-IV e del Teodosiano II-III corrispondono alla separazione tra le rubriche edittali XVIII (*quod cum eo...*) e XIX (*de b. f. iudiciis*):

Greg. III. 12 *si certum petitur* [2]	Th. II. 27 *si certum petatur*
	30 *de pigneribus*
» III. - *quod cum eo....* [2]	31 *quod jussu*
	32 *de peculio*
» III. - *ad SC. Macedonianum*	
	33 *de usuris.*

Nel Giustinianeo invece la separazione avviene in corrispondenza all'inizio della rubrica edittale XVII (*de rebus creditis*). Non è senza interesse notare come la scelta di questo criterio di divisione corrisponda a quella fatta nel Digesto (cost. *Tanta*, § 3-4) tra la *pars 2ª de iudiciis* e la *pars 3ª de rebus*, la quale a sua volta coincide col punto in cui comincia, nel sistema bluhmiano, la serie dei libri edittali (Ulpian. 26 sg.; Paul. 28 sg.; Gai. 9 sg.) assegnati alla massa sabiniana. Mentre d'altra parte la diversa divisione adottata dal Gregoriano prova come la divisione delle *partes*, non estranea agli stessi com-

---

[1] Si noti che i titoli 41-44 rappresentano, di fronte al normale ordine edittale, uno spostamento analogo a quello che presentano i libri di Ulpiano *ad edictum* (21-23): che già nel Gregoriano lo spostamento esistesse, mi pare probabile, ma mancano indizi positivi.

[2] Non credo quindi opportuno modificare col KRÜGER le citazioni di questi titoli: mentre piuttosto la corrispondenza costante col sistema giustinianeo mi fa dubitare non siano per avventura alterate (IV in luogo di III) quelle dei due titoli relativi agli *instrumenta*.

mentari classici o quanto meno alla loro utilizzazione posteriore [1], non fosse esattamente seguita nelle compilazioni che pur seguono, come il c. Gregoriano, il sistema edittale: forse — come vedremo — si ebbe un maggiore rispetto alle cinque sezioni fondamentali in cui l'Editto è diviso.

C. Greg. lib. IV = C. Giust. IV, 34 sg. [2].

Il riferimento sicuro è uno solo (Coll. X, 8 *de deposito*), ma il punto di partenza è, come si vide, rappresentato dall'inizio dei *b. f. judicia*, e l'inizio del V libro C. Giust. è, anche per la materia, un punto d'arrivo insormontabile.

C. Greg. lib. V = C. Giust. V, 1-27.
» » VI = » V, 28-57.

Nel quinto libro del c. Giustinianeo è agevole distinguere due parti: la prima (tit. 1-27) in materia matrimoniale, la seconda (tit. 28 sg.) in materia di tutela. Le citazioni del Gregoriano elencate più addietro dimostrano che a quelle due parti corrispondevano nel Gregoriano due libri: ma la coincidenza può qui rilevarsi in assai più minuti particolari. Il tit. penultimo C. Greg. lib. V (*de fundo dotali*: cf. Sch. Sin. § 9 e la identificazione da me fatta) corrisponde al C. Giust. V, 23, che è precisamente, nella prima parte del libro V, il *penultimo* titolo che possa sicuramente derivare dal Gregoriano: infatti, dei quattro titoli successivi, solo il 25 (*de alendis liberis et parentibus*) si è servito, e in modo esclusivo, del Gregoriano (lib. V tit. *ultimo*?): il tit. 24 ha una costituzione unica « *ex Hermogeniano* », e i titoli 26-27 constano di materiali teodosiani o posteriori. Quanto poi alla seconda parte, al C. Greg. VI, 18 (*arbitrium tutelae*) corrisponde il C. Giust. V, 51 che è, nella seconda parte del libro, il XXIV: se si tien conto che di

---

(1) Cfr. fr. Vat. 266 (Ulp. I *ad Ed. de reb. creditis* = l. 26); Sch. Sin. § 35 (τοῦ *de in integrum restitutione* τῶν α' *Ulpiani*); fr. Berlin. *de iudiciis* (*de iudiciis* lib. II = l. 16 *ad E.*); cfr. su queste citazioni Peters, *op. cit.* p. 70, e i miei rilievi in *Filangieri*, *cit.*, p. 8 e seg. dell'estr. [sopra, p. 94 sg.].

(2) Questa seconda parte del libro quarto del c. Giustinianeo è formalmente caratterizzata da una assai più completa conservazione delle *inscriptiones*: la quale peraltro dipende (cfr. Krüger, *Cod. ed. mai. praef.* p. XV) dall'avere la *Summa Perusina* utilizzato, per questa sola parte, un ms. più completo.

questi qualcuno o comprende solo materiali postdioclezianei (p. es. 5. 33), o fu foggiato dai compilatori (p. es. 5. 35) [1], la coincidenza nella serie numerica si avvicina ad essere completa.

Se, oltre alla tutela (E. P. XXII), il libro sesto del Gregoriano comprendesse anche le materie corrispondenti a E. P. XXIII *(de furtis)* e XXIV *(de iure patronatus)* o se invece queste figurassero all'inizio del libro settimo, deve rimanere dubbio: a favore della seconda ipotesi sta il fatto che nel c. Giustinianeo tali materie figurano appunto all'inizio del libro VI: a favore dell'altra la più stretta corrispondenza che in tal caso si avrebbe tra il Gregoriano e il sistema dell'Editto, dove quelle due rubriche chiudono la parte seconda. Del titolo « *de bonis libertorum* » sappiamo che nel Gregoriano esisteva (*L. Rom. Burg.* 44, 4), ma non in qual libro: il sussidio, infido del resto, del Teodosiano, non soccorre, non essendosi in esso conservata nessuna rubrica relativa.

C. Greg. lib. VII	=	C. Giust.	VI, 1-21 ? o 36 ?
» » VIII	=	»	VI, 22 ? o 37 ? sg.
» » IX	=	»	VII, 1-41

Per questi tre libri del Gregoriano manca qualsiasi riferimento diretto, nè giova il confronto coi libri IV e V del Teodosiano, la cui struttura è, in questa materia, straordinariamente irregolare, in parte — forse — anche per la sua imperfetta conservazione.

Solo in via ipotetica, in vista della corrispondenza generale accertata per i libri precedenti e per i successivi, può supporsi che corrispondano ad essi nel c. Giustinianeo il libro sesto e la prima parte del settimo. Come il quinto, così il sesto libro abbraccerebbe così due intieri libri del Gregoriano, che esauriscono il diritto successorio: se delle tre rubriche edittali riferibili alla materia (XXV-XXVI-XXVII) vadano assegnate due al primo o al secondo di quei libri, e se quindi il punto di divisione corrisponda al C. Giust. VI, 22 *(qui facere testa-*

---

[1] *Quando mulier tutelae officio fungi potest.* La l. 1 *h. t.* è estratta dal Gregoriano, dove stava evidentemente sotto ben altra rubrica, giacchè essa afferma semplicemente la massima classica: la rubrica fu foggiata da Giustiniano per adattarla al regime introdotto nel 390 colla cost. 2 *h. t.*, la quale nel c. Teodosiano stava sotto la rubrica " *de confirmando tutore* ".

mentum ecc.) o al VI, 37 (*de legatis*), è per me assai dubbio: tanto più che nell'un caso e nell'altro la massa dei materiali «*ex Gregoriano*» nelle due parti rimane poco proporzionata (1). Può anche essere, per altro, che il punto di separazione fra i due libri non coincidesse affatto coll'inizio di una delle rubriche edittali. L'esame dei commentari classici *ad edictum* e delle altre opere che, pur non avendo carattere di commento, seguono l'ordine edittale, mostra che la divisione in libri non è strettamente vincolata alle partizioni della materia, e che l'autore non si fa scrupolo di cominciare a metà di un libro un argomento nuovo pur di conservare a ciascun libro quell'ampiezza media che gli è caratteristica (2). Se nei commenti maggiori, d'Ulpiano e di Paolo, la trattazione è così vasta che normalmente è possibile far corrispondere la fine dell'argomento colla fine del libro, nelle opere di mole minore si passa, nel corso d'uno stesso libro, non solo dall'una all'altra rubrica, ma dall'una all'altra delle parti fondamentali in cui l'Editto si divide (3): nulla di più facile quindi che lo stesso sia talora avvenuto anche per il c. Gregoriano, il quale alla trattazione di materie edittali non consacrava più di dodici libri.

La parte prima del libro settimo C. Giust., che corrisponderebbe, in ipotesi, al nono libro del Gregoriano, può supporsi arrivare — sempre in ipotesi — al tit. 41, abbracciando così la rubrica XXXI dell'Editto nonchè i titoli in materia d'usucapione: la determinazione di questo punto, oltre a coincidere colle divisioni edittali, ha il vantaggio di dividere in due parti

---

(1) Sarebbero rispettivamente 68 e 148 o 128 e 88 rescritti. Ma la misura di utilizzazione delle singole fonti del Codice è, nelle varie materie, così varia, che non si può far gran conto di questi rilievi. Se e qual sede avessero nel c. Gregoriano le rubriche *de op. n. nunciatione* (E. P. XXVIII), *de damno infecto* (XXIX) e *de aqua et aquas pluviae arcendae* (XXX), è oscuro: nel c. Giust. la prima di queste è rappresentata, in alcuni manoscritti, in testa alla l. 14 (di Giustiniano) C. 8. 10 *de aedificiis privatis*.

(2) Cfr. KRÜGER, *ZSSt.* VIII. 78; *Geschichte*[2], p. 150.

(3) Cfr. Gai. *ad Ed. prov.* 14 (E. P. pars 2ª e 3ª); Tryphonin. *disput.* 15 (E. P. pars 2ª e 3ª); Callistr. *ad Ed. monit.* 3 (E. P. pars 2ª e 3ª); Hermogen. *iur. epit.* 5 (E. P. pars 3ª e 4ª); Papin. *quaest.* 12 (E. P. pars 2ª e 3ª); *resp.* 2 (E. P. pars 1ª e 2ª), 10 (E. P. pars 3ª e 4ª); Paul. *quaest.* 7 (E. P. pars 2ª e 3ª); *resp.* 15 (E. P. pars 3ª, 4ª e 5ª). V. anche, nonostante la maggior mole, Julian. *dig.* 45 (E. P. pars 3ª e 4ª).

quasi equivalenti (95 e 91) la massa delle costituzioni « *ex Gregoriano* » contenute nel libro settimo: comunque, non è lecito in questo punto uscire dal campo delle semplici congetture.

Quanto ai titoli in materia di possesso e d'usucapione, è da tener presente che il farli succedere al commento delle rubriche edittali XXXI-XXXIII non è una novità giustinianea, bensì era già il sistema del Teodosiano, come attesta la sede del tit. IV, 11 *de longi temporis praescriptione*, e già del commento di Paolo *ad edictum* (lib. 54) e di Giuliano (*digest.* lib. 44) [1]: che quindi anche il c. Gregoriano seguisse questo metodo può ammettersi senza difficoltà.

C. Greg. lib. X = C. Giust. VII, 42 sg.

Abbiamo per questo libro un unico riferimento (*Greg. Wis.* 13 = C. Giust. 7. 56): la materia corrisponde, a grandi linee, colla *pars quarta* del sistema edittale. Se la materia extraedittale, per dir così, *de appellationibus* (C. Giust. VII, 62-70), trovasse anche nel Gregoriano la sua sede nel l. X, ovvero, come poi nel Teodosiano (XI, 29 sg.) e già in parecchi commentari classici, in luogo assai più avanzato, rimane per me incerto.

C. Greg. lib. XI = C. Giust. VIII, 1-34 (o 36)
» » XII = » » 35 (o 37)-45
» » XIII = » » 46-58.

Tre libri del Gregoriano sono fusi nell'ottavo libro del c. Giustinianeo, che è di tutti il meno organico nella sua struttura. Non è disagevole discernere in questo libro tre masse distinte, e richiamarle, col controllo dei riferimenti sicuri, ai tre libri del Gregoriano che ne furono il modello. I titoli 1 (*de interdictis*), 35 (*de exceptionibus*), 37 (*de contrahenda et committenda stipulatione*) rappresentano rispettivamente l'inizio delle rubriche XLIII, XLIV, XLV, che costituiscono l'ultima parte dell'Editto: alla prima parte, sia nel c. Giustinianeo (tit. 13 e sg.) che nel Gregoriano (Sch. Sin. § 9-10 coll'identificazione

---

[1] Non così Ulpiano, che del possesso parla solo più tardi, e incidentalmente, nella trattazione degli interdetti (lib. 69): osservo *en passant* come questo fatto, e non già una speciale predilezione per Paolo da parte dei compilatori, spiega come a quest'ultimo sia fatta nel digesto una parte preponderante in materia possessoria: [cfr. in proposito ROTONDI, *BIDR.* 30, p. 2 sg. = *Scritti*, III, p. 95 sg.].

da me fatta), segue la trattazione del diritto di pegno, occasionata dall'accenno all'*interdictum Salvianum*; alla terza fa seguito un gruppo poco organico di titoli relativi a materie che anche nel Gregoriano occupano precisamente il libro successivo (XIII) a quello in cui figurano le obbligazioni verbali (XII). Tali materie, del resto, occupano l'identico posto anche in quelle opere di giureconsulti classici che, non essendo semplici commenti all'Editto, seguono però fin dove è possibile l'ordine edittale. Si tratta dei titoli c. Giust. VIII. 46-58, che comprendono tre gruppi distinti:

patria potestà e postliminio	tit. 46 sg.
donazioni	» 53 »
regime del celibato e *ius liberorum* .	» 57 »

Solo dei due primi è direttamente attestata la sede corrispondente nel Gregoriano (Gr. Wis. 14. 1; Fr. Vatic.: v. tabella); ma anche della *lex Iulia et Papia* quel codice doveva trattare in questa sede: infatti lo stesso trinomio di materie figura, sebbene non sempre completo nè sempre nello stesso ordine, nei Digesti di Celso (lib. 30 sg., 28, 39), di Giuliano (60, 62, 68 sg.), di Marcello (22, 26 sg.), di Scevola (31, 33); nelle *quaestiones* di Papiniano (29, 31, 32) e nei suoi *responsa* (12, 14); in Paolo *responsa* (18, 19), *quaestiones* (21), *sententiae* (5, 11): in Modestino *responsa* (15).

Precisamente in queste materie, che direi « posteditali », si trovano, già nelle opere classiche, quegli spunti di diritto pubblico che, accolti nel Gregoriano, furono, come ho mostrato, ingigantiti dal Teodosiano e finalmente spostati dai compilatori bizantini [1].

Quanto ai libri del Gregoriano XI e XII, la corrispondenza è sicura: e la identificazione, che ho più addietro illustrato, tra C. Greg. XI. 11 e C. Giust. VIII. 16 conferma anche qui

---

[1] Cfr. Papin. *resp.* 19 (*de re militari* e *de tributis*); id. *quaest.* 35 (*de peculio castrensi*); id. *resp.* 13; Ulp. *disput.* 8; Paul. *resp.* 16; *sent.* 5. 12; Modestin. *resp.* 18 (*de iure fisci*). Anche per le leggi criminali era questa la sede classica, e il Gregoriano difatti vi consacra il libro seguente (XIV). Nel Teodosiano, la sede di questi tre gruppi di materie (VI. 7-10?; VIII. 12-14; VIII. 16-17) è perfettamente normale, una volta che sia chiarita la ragione storica per cui tra il primo e il secondo gruppo è intrusa una così ampia trattazione di diritto pubblico.

l' intimo e, in questo caso, perfetto parallelismo — che non può essere meramente casuale — delle due raccolte: giacchè precisamente questo tit. 16° è, nel libro ottavo, l'*undecimo* che sicuramente derivi dal Gregoriano, in quanto gli altri cinque (3, 5, 6, 11, 12) non contengono che materiali posteriori. Soltanto può rimanere dubbio se assegnare al primo o al secondo di quei tre libri la materia corrispondente alla rubrica edittale « *de exceptionibus* » [1]. Tutti e tre questi libri (XI-XIII) può sembrare che abbiano, in confronto coi precedenti, un contenuto troppo limitato [2], ma anche qui torna opportuno ricordare che in queste sedi si trovavano quelle rubriche di diritto pubblico (*de dignitatibus; de re militari*) che nel c. Giustinianeo figurano in diversa sede.

C. Greg. lib. XIV = C. Giust. IX.

Ammesse col Krüger le rettifiche delle iscrizioni in Coll. 3. 4 e 15. 3, la corrispondenza dei due libri è chiara. Mancando ogni indicazione numerica dei titoli del Gregoriano, non è possibile un controllo più analitico: di più s'è visto come per questa materia anche il Teodosiano sia stato largamente usato e imitato.

Dei libri posteriori al XIV mancano per il c. Gregoriano notizie. Il riferimento al libro XV di una rubrica « *quorum appellationes non recipiantur* » è una semplice ipotesi del Krüger [3]: tale rubrica — che testualmente non è attestata, ma assai verosimilmente esisteva — potrebbe riferirsi anche al libro X: il fatto che nel Teodosiano la materia « *de appellationibus* » figura non nel quarto ma nell' undicesimo libro non è affatto decisivo, giacchè in materie privatistiche le divergenze fra Teodosiano e Gregoriano sono frequentissime, e qui come in quasi tutti gli altri casi l'ordine del c. Giustinianeo costituisce almeno una presunzione per una analoga sede nel codice che gli fu così fedele modello. Non nego peraltro che l' analogia della materia avrebbe potuto indurre i giustinianei a traspor-

---

(1) Nel commentario di Gaio *ad Ed. prov.* le rubriche edittali XLIV-XLV sono invertite.

(2) Sono 88 rescritti nel gruppo VIII. 1-34; 64 in 35-45; 41 in 46 sg.: i rescritti *ex Gregoriano* in C. J. XII sono 19.

(3) *Collectio*, 3 p. 242.

tare i titoli VII, 62 sg. lontano dalla sede originaria a cui li assegnava il fatto del non essere materie « edittali ».

Non credo in ogni modo doversi supporre che col decimoquarto libro il c. Gregoriano si chiuda. Se le materie di diritto pubblico che corrispondono ai libri VI-VIII del Teodosiano erano disperse nel Gregoriano ai libri XII-XIII, nel libro X del c. Giustinianeo, nei titoli che trattano di materia fiscale o di *excusationes* dai *munera*, le costituzioni « *ex Gregoriano* » sono troppo numerose (96) e per di più, come vedremo, raggruppate in titoli di tipo originario, perchè possano rappresentare delle integrazioni raccogliticce [1]; è quindi estremamente verosimile che almeno un libro (XV) fosse consacrato dal Gregoriano a tale materia, sebbene precisarne la struttura non sia possibile anche perchè il modello immediato del libro X C. Giust. fu, come si disse, il Teodosiano. Ad ammettere l'esistenza almeno di un XV libro [2] induce anche il fatto che nel Teodosiano la materia di diritto pubblico, oltre il libro I, figura come sdoppiata in due sedi distinte (l. VI-VIII e l. X e sg.): come la prima corrisponde a spunti esistenti nel Gregoriano in sede corrispondente, così è ovvio supporre per la seconda [3].

Riassumo ora i risultati di quest'analisi in una tabella dove ai singoli libri del c. Gregoriano fanno riscontro le rubriche edittali che corrispondono e i libri, o parte di libri, del c. Giustinianeo: ho indicato anche — a parziale rettifica della tabella mommseniana — i riscontri col Teodosiano, limitandomi però alla corrispondenza generale dei libri e trascurando per necessità le frequenti deviazioni nell'ordine interno, non sempre fa-

---

(1) Nel c. Ermogeniano, da cui pure il c. Giust. lib. X trasse un materiale abbastanza copioso, esisteva un titolo “ *de iure fisci* ”.

(2) All'elemento formale del numero dei libri d'un'opera, gli antichi davano non poca importanza; e il XV o il XVI figurano assai più spesso del XIV. E di più i XVI libri del Teodosiano corrisponderebbero così pienamente al complesso dei libri dei codici anteriori (Greg. 15 + Herm. 1), che Teodosio II espressamente dichiara di voler imitare (C. Th. 1. 1. 5 pr.). Che il c. Gregoriano fosse in sedici libri opina, senza addurre motivi ma verosimilmente per questa considerazione, LANDUCCI, *St. delle fonti*, p. 249.

(3) Anche nelle opere dei giureconsulti classici la trattazione “ *de iure fisci* ” suole venire per ultima, dopo le accennate materie post-edittali e dopo, anche, il regime dei *publica iudicia*: cfr. nella *Palingenesi* l'ordine della materia in Hermogenian. *Iur. epit.*; Modestin. *Resp.*; Papin. *Resp.*

cilmente spiegabili anche quando sono documentabili in modo diretto [1].

E. P.	C. Greg.	C. Theod.	C. Just. [2]
Pars prima:			
I sq.	I		II. 1-18
X sq.	II	II	II. 19 sq.; III. (1-) 30
Pars secunda:			
XIV sq.	III		III. 31 sq.; IV. 1-33
XIX	IV		IV. 34 sq.
XX sq.	V	III	V. 1-27
XXII (e sq.?)	VI		VI. 28 sq.
Pars tertia:			
XXV (e XXVI?)	VII		VI. 1-21 (o 36?)
XXVI?, XXVII (sq.?)	VIII		VI. 22 (o 37?) sq.
XXXI sq.	IX	IV-V	VII. 1-41
Pars quarta:			
XXXVI sq.	X		VII. 42 sq.
Pars quinta:			
XLIII (XLIV?)	XI		VIII. 1-34 (o 36?)
(XLIV e) XLV	XII	VI-VII-VIII	VIII. 35 (o 37?)-45 [e XII *passim*]
—	XIII		VIII. 46 sq.
—	XIV	IX	IX
—	XV	X sq.	X-XI.

(1) In questi casi, in materia di diritto privato, è il Gregoriano che servì di modello ai giustinianei. Cfr., p. es., quanto alla collocazione, Greg. IV (o III) *si debito persoluto instrumentum* etc.; *si amissis vel debitori redditis instrumentis* etc. = Th. XI. 39 *de fide testium et instrum.*, ma C. Just. IV. 20 *de testibus*, 31 *de fide instrum.* Lo stesso deve dirsi anche per la struttura dei titoli: p. es., Greg. I. 10 *de pactis*, 11 *de transactionibus* = Th. (come già Herm.) II. 9 *de pactis et transact.*, ma C. Just. II. 3 *de pactis*, 4 *de transact.*; e viceversa: Greg. III *quod cum eo* etc. = Th. II. 31 *quod iussu*, 32 *de peculio*, ma C. Just. IV. 26 *quod cum eo* etc. Per una semplice sfumatura formale: Greg. III *de petitione hereditatis* = Th. II. 22 *de her. petit.*, ma C. Just. III. 31 *de pet. hered.*

(2) Ancora avverto che la corrispondenza del c. Giustinianeo è formulata in modo da dare la serie completa dei titoli; perciò anche quelli che di fronte al Gregoriano rappresentano delle aggiunte.

3. — Oltre alla ricostruzione approssimativa dell'ordine delle materie, il confronto del c. Giustinianeo coi residui del Gregoriano e dell'Ermogeniano permette di illuminare qualche altro punto circa la struttura di quei due codici, particolarmente quanto alla loro ampiezza originaria, e alla misura con cui furono da Giustiniano utilizzati.

È facile infatti constatare quanto rigorosa cernita abbiano operato i compilatori, lasciando da parte, entro i rispettivi titoli, una buona parte delle costituzioni.

P. es. nel C. Giust. II. 3 *de pactis* occupa il sesto posto una costituzione di Caracalla (a. 213) che nel corrispondente C. Greg. I. 10 era per lo meno la nona, giacchè all'ottavo posto (*App. Wis.*, 1. 3) figurava una costituzione di data anteriore. Del resto, delle otto costituzioni di questo titolo che ci son note [1], due sole figurano nella raccolta giustinianea.

Nel Greg. V, tit *de nuptiis*, vi erano più di 32 costituzioni [2]: nel corrispondente C. J. V. 4 le costituzioni desunte dal Gregoriano non sono che 13 (1-12; 17).

Così anche nel C. Greg. I. 12 *de postulando* la cost. 33 (*App. Wis.* 1. 1) è di Gordiano (238): nel C. Giust. II. 6, quattro in tutto sono le costituzioni precostantiniane, e la terza è già del 240.

In C. Greg. III. 12 *si certum petitur* la cost. 8 (*App. Wis.*, 1. 5) è di Caracalla (213): il C. J. IV. 2 ha quattro costituzioni « *ex Gregoriano* » e la seconda è del 214.

La cost. 13 del C. Greg. VI. 18 *arbitrium tutelae* (*App. Wis.*, 1. 6) figura nel C. J. V. 51 come quarta.

---

(1) Krüger, *Coll.* 3. 236. Per qualche rilievo in materia cfr. anche Huschke, *loc. cit.*, p. 318; Krüger, *Geschichte*², p. 320, n. 17.

(2) Coll. 6. 6. 1 (32ª: giugno 287); Coll. 6. 4 (del 295 = C. J. 5. 4. 17: v. retro [p. 141]). Da questo stesso titolo pare derivare anche una costituzione di Valeriano che figura come aggiunta nei mss. del codice Giust. 5. 4 fra le cost. 11 e 12: cfr. Krüger, *Cod. ed. maior*, *ad h. l.* È uno dei rari esempi (cinque in tutto: cfr. Krüger cit., p. XXII; 409. 15; 415. 1; 766. 1; 807. 2; 825. 1) di aggiunte derivanti dagli antichi codici: cfr. anche Conrat, *Gesch. der Quellen*, p. 91, n. 4. Di queste, due sono di Gordiano, una di Valeriano, una di Diocleziano (PP. 286) e una finalmente attribuita ad Arcadio ma, dalla sede in cui è inserita (C. 9. 9. 22 o 24) e dallo stile, indubbiamente dioclezianea, e precisamente — per il posto che occupa — del 290-292: tutte quindi sicuramente dovute al Gregoriano.

Lo Sch. Sinait. § 3 cita una cost. 17 del C. Greg. V, quasi certamente nel titolo « *de sponsalibus* » [1], mentre il C. J. V, 1 non ha nessuna costituzione che possa provenire dal Gregoriano. Anche le due citazioni in Sch. Sin. § 9-10, che ho discusso più sopra, si prestano alla stessa considerazione, giacchè in C. J. 5. 23 e 8. 16 non vi sono rispettivamente che 2 e 6 costituzioni « *ex Gregoriano* », mentre dei titoli originari sono citate le cost. 3ª e 12ª.

Più d'un caso analogo si riscontra anche per l'Ermogeniano. Per es. delle tre costituzioni dioclezianee citate in *Lex. Rom. Burg.* 14. 1-3, tolte dal tit. *de pigneribus*, una sola è passata nel c. Giustinianeo (8. 24. 2).

La cost. 14 Herm. tit. 41 *de repudiis* (Sch. Sin. § 5) non credo poterla collo Zachariae [2] identificare colla 3 C. J. 5. 17: ma si deve sempre notare come, in quel titolo, di costituzioni dioclezianee non ve ne siano che quattro.

Parimenti impossibile è l'identificazione dell'altra citazione ivi contenuta: Herm. tit. 69 const. 120; ma certo nessun titolo o gruppo di titoli, che nel C. Giust. possa corrispondere a un titolo unico dell'Ermogeniano, abbraccia l'ingente numero di 120 costituzioni dioclezianee [3].

Taleleo, commentando la l. 43 C. 2. 4 (Hb. 1. 726) [4], osserva che questa non contraddice a molte altre costituzioni, inserite specialmente nel c. Ermogeniano (tit. *de pactis et transactionibus?*), che sanciscono la nullità delle transazioni « *de statu* »:

> ... ἵνα μὴ ἐναντιωθῇ σοι ἡ παροῦσα διάταξις εἰς πολλὰς διατάξεις, μάλιστα ἐν τῷ ποτε Ἑρμογενιανῷ κώδικι, λεγούσας τὴν περὶ τύχης διάλυσιν μὴ ἐρρῶσθαι:

di siffatte costituzioni nessuna ci è conservata.

---

(1) Krüger, *loc. cit.*, p. 239.

(2) *BIDR.* V, p. 2.

(3) A proposito di questa citazione devo osservare che la costituzione a cui si allude è in materia matrimoniale e, se l'Ermogeniano segue l'ordine del Gregoriano e la materia *de repudiis* occupa il tit. 41, è verosimile che vi sia un errore nel ms. sinaitico o nella sua trascrizione, e che invece di ξθ' (69) deva leggersi λθ' (39). L'ultima collazione del Winstedt non getta luce su questo punto.

(4) Cfr. Bertolini, *Transazione*, p. 145.

Potrebbe qualcuno, di fronte a questi rilievi numerici, obbiettare che questa scarsità di utilizzazione non sia che apparente, e che molte costituzioni dei codici antichi, se risultano escluse dalle rubriche corrispondenti del c. Giustinianeo, siano state invece inserite sotto rubriche diverse. Che ciò sia qualche volta avvenuto è verissimo ed è ben naturale, giacchè i compilatori, se imitano il Gregoriano nell'ordine generale delle materie, spesso trovano conveniente di collocare costituzioni singole in sedi diverse [1]. Ma ciò non altera il risultato complessivo dell'indagine comparativa da me istituita: infatti le costituzioni spostate, se nei titoli ove figuravano in origine attestano la superiorità numerica del Gregoriano, dovrebbero viceversa determinare una prevalenza apparente a favore del c. Giustinianeo nei titoli dove sono state poste dai compilatori. Il fatto che, nei casi abbastanza numerosi che ho esaminato, si verifica sempre il primo fenomeno ma non mai il secondo, esclude che il fenomeno medesimo possa avere una interpretazione diversa da quella generale, che io gli ho assegnato.

Gli indizi così raccolti attestano che entrambi i codici dovevano avere una mole cospicua. Non sarà possibile confermare e completare questa induzione riferendoci alle notizie che gli studi recenti hanno fornito sulla struttura e l'ampiezza dei « *libri* » nelle opere classiche? Le indagini del Birt [2], com-

---

(1) Cfr. Cons. 9. 8 [Greg. 1. 11 *de transactionibus*] = C. 5. 53 (*de in litem iurando*) 3; Gr. Wis. 8. 1 § 3 [*tit. de fam. hercisc.*] = C. 1. 18 (*de iuris et facti ignorantia*) 2; App. Wis. 1. 1 [Greg. 1. 12 *de postulando* 33] = C. 2. 11 (*de causis ex quibus infamia...*) 14; Cons. 6. 19 [Herm. tit. *de pactis et transact.*] = C. 6. 30 (*de iure deliberandi...*) 7; Cons. 4. 9 [Herm. ibid.] = C. 7. 16 (*de liberali causa*) 24; Coll. 6. 14 [Herm. tit. *ad exhibendum*] = C. 4. 20 (*de testibus*) 7; Cons. 6. 16 [Herm. tit. *de instrumentis*] cfr. C. 3. 19 (*ubi in rem actio exerceri debeat*) 1; Cons. 6. 10 [Herm. tit. *de donat. inter virum et ux.*] = C. 8. 53 (*de donationibus*) 11. Il fatto che siffatti spostamenti sono, per quanto conosciamo, più frequenti rispetto all'Ermogeniano che al Gregoriano, conferma per nuova via la mia opinione che il Gregoriano sia stato un modello rare volte abbandonato e, forse, anche l'altra — di cui in appresso — circa gli sdoppiamenti delle costituzioni già negli antichi codici. L'unico caso in cui il confronto con altra fonte permette di rilevare che due costituzioni, che sono consecutive in un titolo del c. Giustinianeo, lo erano anche nella fonte originaria (c. Ermogeniano), è forse rappresentato, come vide l'Haenel, dalle l. 6-7 C. 8. 41 (42), cfr. *Ed. Theod.* art. 127.

(2) *Das antike Buchwesen*: cfr. pure Landwehr, *Studien über die antike*

pletate, per le opere dei giureconsulti, dal Krüger [1], hanno permesso di stabilire che i *libri* in cui esse sono divise hanno un numero di linee (στίχοι) press'a poco costante, determinato, almeno in origine, dall'ampiezza massima del rotolo di papiro che li contiene. Ora, dal punto di vista della struttura materiale, il c. Gregoriano presenta un interesse speciale perchè, come il nome stesso indica, esso non consta di singoli *libri* isolati ma di un unico *codex* e rappresenta quindi per avventura il più antico esempio sicuro in cui al papiro appaia sostituita in opere giuridiche la pergamena; verosimilmente, come bene ebbe a rilevare il Krüger [2], il carattere di opera più di consultazione che di lettura determinò l'adozione di questo tipo destinato a diventare rapidamente generale [3].

Tale struttura fa sì che l'ampiezza dei singoli libri non sia più necessariamente vincolata ai limiti che fossero imposti dalla natura del materiale scrittorio, e che ciascun libro possa giungere a una mole ben superiore al *maximum* dei rotoli classici: se i libri interi del c. Teodosiano, giusta i computi del Krüger [4], ancora oscillano da 1500 a 4000 linee, quelli del Giustinianeo da un *minimum* di 4500 arrivano a un *maximum* di 11700.

Questa maggiore ampiezza e questa sproporzione si spiegano col fatto che oramai la divisione per libri viene a dipendere sempre più esclusivamente dalle partizioni della materia svolta, indipendentemente dal materiale che per l'una o per l'altra di essa può occorrere. Si noti però come, mentre i libri del c. Giustinianeo presentano tra l'uno e l'altro una spropor-

---

Buchterminologie, in *Arch. f. latein. Lexikographie* VI. 219 sg. Le divergenze tra i due autori non interessano direttamente per il punto di cui io mi occupo.

[1] *Ueber die Verwendung von Papyrus und Pergament für die juristische Literatur der Römer*, in *ZSSt.* VIII (1887) 81 sg. Crf. Paul. *Sent.* 3. 6. 87: il *liber* è "*scripturae modus qui certo fine concluditur*".

[2] *Loc. cit.*, p. 81: contra Mommsen, *ZSSt.* X (1889) 349, ma non in modo decisivo.

[3] Il c. Gregoriano cade precisamente in quell'epoca (fine del secolo III) in cui l'uso della pergamena comincia a divenire frequente; cfr. Dziatzko in Pauly-Wissowa 3. 948.

[4] *Loc. cit.*, p. 82: linee 1500 (libro 15); 1550 (14); 1750 (13); 2000 (10): 2500 (7); 3000 (8); 3100 (6); 3500 (9 e 16); 3650 (12); 4000 (11).

zione fortissima, e di più la loro mole si aggira sempre molto al disopra dell'ampiezza massima di un libro classico, ciò non può già più dirsi pel Teodosiano, dove alcuni libri hanno una mole corrispondente a quella di un rotolo classico, altri pur superandola non superano mai il *maximum* che per quello era possibile ([1]). Ciò mostra che, come era del resto più che naturale, la mole del libro, anche essendo determinata in origine dalle esigenze del materiale scrittorio, era divenuta un' unità relativamente costante che si conservava, almeno nei primi tempi, anche indipendentemente dalle ragioni che l' avevano determinata: precisamente allo stesso modo che, per pura forza d'inerzia, si continuò a lungo ad indicare l'inizio e la fine dei libri colle espressioni tecniche per i rotoli papiracei ([2]). Nel c. Gregoriano, che per il primo ci si presenta non scritto su singoli rotoli di papiro ma pur sempre diviso in *libri*, sarebbe poco verosimile supporre che a questi libri si fosse data una ampiezza radicalmente diversa da quella che si era sempre considerata come normale, tanto più che, richiamando i criteri della partizione delle materie esposti poc' anzi, si vede come essi non siano talmente rigorosi da doversi essere a loro subordinata qualsiasi considerazione estrinseca. Il c. Gregoriano fu scritto su un codice unico per maggior comodità di consultazione, utilizzando la crescente diffusione dell' uso della pergamena, ma fu diviso in tanti libri quanti a un dipresso ne avrebbe richiesto in opere anteriori una materia di siffatta mole.

Questo rilievo preliminare dimostra come sia possibile confermare e completare per questa via le induzioni formulate più sopra. Le costituzioni conservate nel c. Giustinianeo e derivanti dal Gregoriano, secondo i criteri che io credetti di poter fissare, ammontano complessivamente a 1675: l' ampiezza media di tali rescritti, che sono notoriamente brevi assai più delle costituzioni più tarde, credo poterla fissare, come media generale, a 7-8 στίχοι, quindi complessivamente circa 12500 στίχοι, che a mala pena riempirebbero 7-8 libri di mole appena mediocre. Poichè il Gregoriano consta di oltre 14, forse 15 o 16,

---

([1]) Il Birt (p. 309), con una ingegnosa argomentazione dai libri della *Graeciae descriptio* di Pausania, ha potuto fissare il *maximum* delle linee d'un libro di prosa appunto a circa 4500 linee.

([2]) Cfr. Birt, *op. cit.*, p. 372.

libri, questo rilievo estrinseco conferma pienamente e per via autonoma la constatazione già fatta, che forse meno della metà del materiale gregoriano è passato nel codice Giustinianeo. Pel c. Ermogeniano non è possibile argomentare su queste basi, perchè era un libro unico, di mole assai superiore all'unità di misura normale: basti pensare che il tit. 41° corrisponde ancora al 6° libro del Gregoriano; che in un titolo (69 o 39) pare ci fossero almeno 120 costituzioni; che nel c. Giustinianeo, che pure è ben lontano dal riprodurlo completamente, figurano quasi mille rescritti che derivano da esso.

Non voglio abbandonare quest'argomento senza un altro rilievo, pure interessante per la storia della formazione del codice. Ho osservato che l'ampiezza dei singoli libri del codice è oltremodo oscillante, e arriva nel 1° libro, secondo il computo del Krüger, a una mole (11700 linee) straordinariamente superiore a quella che siamo abituati a trovare nei singoli libri di un'opera, anche a quell'epoca. Nel digesto, infatti, sempre secondo i calcoli del Krüger, il libro più ampio non supera le 5480 linee, e il fatto che la materia *de legatis* venne distribuita non soltanto in tre titoli, ma in tre libri, è la migliore prova del come anche i compilatori non fossero insensibili alle esigenze di una certa regolarità.

Tanto più strana appare quindi l'irregolarità che ci si presenta nel codice. Io mi sono proposto il dubbio se questa straordinaria ampiezza di taluni libri non dipenda dal cumulo dei vari materiali che li costituiscono, e se in particolare le sproporzioni tra i vari libri non dipendano dalla maggiore o minor mole delle aggiunte fattevi in occasione della *repetita praelectio*. L'esame dei singoli libri ha confermato pienamente questa mia supposizione: eliminando il contributo portato dalle costituzioni giustinianee posteriori al VII *id. Apr.* 529, la mole di ciascun libro viene a ridursi a limiti più normali, e soprattutto si riavvicinano all'ampiezza media quei libri (1°, 6°, 5°, 4°) che, nello stato attuale, la superano per essere stati più abbondantemente integrati con materiali nuovi. Questa constatazione ha per me un doppio interesse. Anzitutto essa costituisce una riprova della scarsa rielaborazione che il codice ebbe a subire nella sua 2ª edizione: nel piano originario, e nella compilazione primitiva, i compilatori non hanno voluto prescindere dalle proporzioni normali per ciascun libro, ma nella riedizione

hanno semplicemente aggiunto punto per punto le costituzioni opportune, senza darsi pensiero delle sproporzioni formali che così in taluni libri si venivano a verificare. In secondo luogo essa, mostrando che ancora nella prima edizione del codice, come anche nelle pandette, i giustinianei si preoccupano di una aliquale isometria dei libri, conferma il valore dei rilievi sticometrici da me svolti in ordine ai codici antichi: rilievi i quali del resto non sono destinati se non a corroborare quanto si è potuto già dimostrare per altra via.

4. — Nello studio dei rapporti tra il c. Giustinianeo e i suoi precursori — in particolare il Gregoriano e l'Ermogeniano — non è privo d'interesse determinare se, in quei numerosi casi in cui una costituzione originariamente unica appare suddivisa in rubriche diverse, questa divisione sia stata operata dai bizantini o si trovasse invece già, almeno in parte, nei loro modelli. È questo per avventura l'unico caso in cui elementi più decisivi ci si offrono per il c. Ermogeniano che non per il Gregoriano.

L'esame delle costituzioni «*ex Hermogeniano*» conservateci direttamente nelle fonti pregiustinianee — e precisamente nella *Consultatio* — ci mette sott'occhio, anzitutto, con una certa frequenza, il fenomeno di costituzioni che non presentano nessuna relazione sostanziale colla rubrica dalla quale sono desunte [1]: il che dipende evidentemente dal fatto che il compilatore della *Consultatio* cita, per i suoi fini pratici, soltanto una parte delle singole costituzioni, e bene spesso non precisamente quella parte che all'originario compilatore del codice apparve come la più importante ai fini della collocazione.

Che il compilatore della *Consultatio* citi per lo più soltanto dei frammenti delle costituzioni inserite nell'Ermogeniano, risulta anche formalmente dalle formole che egli suol far precedere o seguire al testo riportato:

inter cetera et ad locum: Cons. 5. 6; 6. 12; 6. 15; 6. 16; 6. 17; 6. 18; 6. 19; 9. 3; 9. 7;
et reliqua: 4. 9; 4. 10; 6. 10;
et cetera: 6. 11;

---

[1] Cfr. Cons. 6. 12; 6. 15; 6. 16; 6. 19 (la rubrica è "*de pactis et transactionibus*"; ma l'autore della Cons. riporta semplicemente una regola di diritto ereditario); 9. 7 (cfr. però KRÜGER, *Coll.* 3. 242, n. 3).

queste formole, inserite rispettivamentre fra l'*inscriptio* e il testo o fra il testo e la *subscriptio*, provano che il compilatore ha davanti, nell'originale del codice, dei rescritti più ampii, dai quali estrae la parte che gli interessa (1).

Non è poi da trascurare un altro elemento, che si desume dal confronto delle costituzioni *ex Hermogeniano* conservate direttamente con quelle che loro corrispondono nel c. Giustinianeo. La corrispondenza - a differenza di quanto vedremo pel Gregoriano - non è quasi mai completa (2): talora i giustinianei hanno omesso l'inizio del rescritto riferendo solo la parte finale (3), talora invece hanno conservato la prima parte soltanto (4) ovvero una serie di massime distinte (5): procedimenti i quali tutti dimostrano che essi avevano davanti, nell'Ermogeniano, una raccolta di rescritti piuttosto complessi, che si prestavano ad essere scissi in vario modo secondo le esigenze di una più accurata sistemazione del materiale. La rapidità colla quale — secondo quanto s'è visto — Ermogeniano compilò la sua raccolta spiega molto agevolmente come egli non abbia potuto darsi pensiero di isolare le parti di ciascun rescritto per modo che sotto ciascuna rubrica venisse a cadere la massima corrispondente. Perciò, quando nei titoli del c. Giustinianeo troviamo disperse le parti di costituzioni uniche che per la loro data si desumono derivare dall'Ermogeniano, è lecito supporre che

---

(1) Se tali clausole fossero esistite già nel c. Ermogeniano, dovrebbe arrivarsi a conclusioni antitetiche a quelle da me prese nel testo. E tale è, infatti, l'opinione dominante per le clausole " *post alia* ", " *et cetera* " che ricorrono nel c. Teodosiano: si vedano per questo gli *Studi storico-critici sulla interpretatio al c. Teodosiano* del CHECCHINI, negli *Scritti in memoria di Monticolo* (pag. 17 dell'estratto): egli limita la derivazione di tali clausole dal c. originale appunto ai casi di costituzioni sdoppiate, riferendo gli altri alle successive copie più ristrette su cui avrebbero poi lavorato i Visigoti. Ma il CH. riconosce che le formole " *inter cetera et ad locum* ", " *et reliqua* ", non possono riferirsi, nella *Consultatio*, che all'autore di essa: e il fatto che in ordine al c. Ermogeniano la *Consultatio* usi unicamente (salvo un'eccezione: 6. 11) questo secondo tipo di clausole fa sì che la sagace dimostrazione del CH. corrobori pienamente la mia.

(2) Tale è C. 4. 20. 7 = Cons. 6. 14; 4. 34. 10 = Coll. 10. 6.

(3) C. 7. 16. 24 cfr. Cons. 4. 9 [*et reliqua*].

(4) C. 8. 19. 1 cfr. Cons. 6. 16 [*inter cetera et ad locum*].

(5) C. 3. 31. 8; 6. 59. 4; 7. 16. 27, cfr. Cons. 6. 18 [*inter cetera et ad locum...*; *et reliqua*].

la scissione delle varie parti sia, di regola, opera dei compilatori bizantini.

In ordine al c. Gregoriano l'assenza di questi elementi e qualche altro rilievo specifico mi fanno dubitativamente propendere verso l'ipotesi che con maggiore frequenza già il suo compilatore avesse provveduto a scindere i rescritti di natura più complessa per collocarne le singole massime sotto le rubriche più direttamente corrispondenti. Infatti l'esame delle costituzioni derivanti « *ex Gregoriano* » ci mostra assai meno frequente il caso di costituzioni il cui contenuto, nella parte riferita, non corrisponde alla rubrica da cui dipendono [1], e meno frequente pure il caso di riferimenti frammentari per parte del compilatore della *Consultatio* o di altri [2]. Come pure assai più frequente è il caso che le costituzioni conservate in fonti pregiustinianee coincidano — a parte i ritocchi compilatorii — con quelle del c. Giustinianeo [3], il che fa supporre che in entrambi i casi non si sia fatto altro che riprodurre, senza omissioni, la costituzione originale, che già nel c. Gregoriano figurava nelle medesime proporzioni [4].

Ciò farebbe supporre nel Gregoriano, di fronte all'Ermogeniano, un grado più elevato di elaborazione, che il diverso

---

(1) Cfr. Cons. 1. 9; App. Wis. 1. 5; 1. 6.

(2) Nella Cons. la formola " *inter cetera et ad locum* „ o " *ad locum* „ ricorre in Cons 9. 18 — la cui attribuzione al Gregoriano genera imbarazzo — e 1. 8, dove non si ha che la citazione, a senso, di una frase contenuta nella cost. genuina in Cons. 9. 11: " *et cetera* „ in Cons. 1. 7.

(3) Cfr. p. es. C. 2. 4. 7 = Gr. Wis. 2. 1; 3. 32. 7 = Gr. Wis. 6. 3; 4. 28. 5 = Gr. Wis. 10. 1; 4. 21. 1 = Wis. Gr. 12. 1; 4. 21. 5 = Gr. Wis. 12. 2; 4. 34. 1 = Coll. 10. 8 etc.

(4) In qualche caso lo sdoppiamento di un rescritto originariamente unico può riferirsi al Gregoriano in base alla considerazione che i giustinianei non avrebbero avuto nessun motivo di scinderlo. Per es. le l. 1 C. 2. 34 e 1 C. 2. 36 sono parti di un medesimo rescritto, come risulta dall'identità della data (*id. oct.* a. 200) e del destinatario (*Longino*), nonchè dall'intima analogia di contenuto. Lo sdoppiamento difficilmente può riferirsi ai bizantini, giacchè le due rubriche provengono — come meglio si vedrà in seguito — dal Gregoriano, e sono, giusta lo stile di questo codice, molto dettagliate e abbraccianti poche costituzioni: se nel Gregoriano quelle due costituzioni fossero state ancora unite, i compilatori proprio non avevano ragione di scinderle. Lo stesso io penso per l. 1 C. 2. 49 e 4 C. 2. 50 se, come il KRÜGER a ragione sospetta, l'*inscriptio* di quest'ultima va emendata e le due costituzioni devono per conseguenza congiungersi.

loro modo di compilazione giustifica pienamente. Certo è, per altro, che anche per le costituzioni anteriori al 293 un buon numero degli sdoppiamenti che figurano nel c. Giustinianeo sono dovuti esclusivamente ai compilatori bizantini: a me basta per ora aver dimostrato come qualche volta essi risalgano più addietro e come, verosimilmente, anche su questo fenomeno non sia senza influenza la derivazione del materiale dall'uno o dall'altro dei due codici antichi.

La posizione autonoma che, come fonti del c. Giustinianeo, hanno rispettivamente il Gregoriano e il Teodosiano per le materie di diritto privato e di diritto pubblico, conferma la supposizione — già, del resto, *a priori* assai verosimile — del Krüger [1], che ciascuno di essi, come anche il c. Ermogeniano, sia stato escerpito in modo autonomo. Solo così, anche, si spiega come si sia potuto spogliare il c. Teodosiano secondo l'ordine suo proprio e non secondo l'ordine, in più casi diverso, e per il c. Giustinianeo più fondamentale, del Gregoriano. Il rilievo su cui il Krüger poggia questa sua opinione, che cioè non si riscontrano nel c. Giustinianeo fusioni di costituzioni che derivassero da codici diversi, non mi sembra per altro decisivo, soprattutto perchè anche l'esistenza di tali fusioni non sarebbe una prova in contrario, poichè possono benissimo essere avvenute in occasione del riordinamento definitivo del materiale escerpito: allo stesso modo che gli spostamenti dell'ordine delle masse non distruggono la regola formulata dal Bluhme per la composizione del digesto.

E veramente qualche caso di *contaminatio* fra Gregoriano ed Ermogeniano sembra si sia avuto. Tale non credo essere il caso della l. 1 C. 4. 18, che ha nell'*inscriptio* « *Imp. Gordianus A. Felici* » e nella *subscriptio* « *D. VII k. Iul. Sirmi CC. conss* » (= 294): giacchè qui si tratta di un semplice equivoco nell'iscrizione, che va rettificata riferendo la costituzione a Diocleziano (a. 294: *ex Herm.*) [2]; ma piuttosto quello della l. 3 § 1 C. 3. 33. La cost. è di Caracalla (213), ma il § 1 coincide

---

[1] Cfr. *Codex, ed. maior*, p. XXXVII, n. 7.

[2] L'equivoco dipende probabilmente dall'essersi soppressa una costituzione di Gordiano che doveva precedere: e, posto che la materia " *de constituta pecunia* " fu rimaneggiata nel 531 (l. 2 *eod.*), quella soppressione, e il conseguente errore, vanno forse imputati ai redattori del secondo codice.

col fr. Vat. 42, che è una cost. dioclezianea del 293: la coincidenza è talmente perfetta da non lasciare dubbi sull'identità del testo:

3 § 1 C. 3. 33 [213] Usufructuario autem superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, jus utendi fruendi non tollitur.	Vat. 42 [293] Fructuario superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, jus utendi fruendi non tollitur.

Che questo § costituisca un' aggiunta alla costituzione originaria risulta anche da una considerazione sostanziale. Antonianus, il destinatario del rescritto di Caracalla, era succeduto al padre titolare d'un legato di usufrutto e pretende di succedere anche in questo diritto: l'imperatore risponde respingendo la sua pretesa. Col caso della morte dell' usufruttuario che ci aveva a fare quello, a cui allude il § 1, della morte del *dominus proprietatis?* I compilatori trovano opportuno, per la solita preoccupazione di riuscire completi, parlare anche di questo caso, e appiccicano così al testo di Caracalla una costituzione di Diocleziano che, a giudicare dalla data, è presumibilmente tolta dall'Ermogeniano [1].

Un caso analogo, anzi inverso, in quanto l'aggiunta deriva da un rescritto di data anteriore, è quello della l. 15 C. 3. 32 confrontata col fr. Vat. 315:

l. 15 § 2 C. 3. 32 [a. 283] Erit sane in arbitrio tuo pretium quod dedisti cum usuris recipere, ita tamen ut perceptorum fructuum et sumptuum ratio habeatur:	Vat. 315 [a. 291]
cum et si ex causa donationis utrique dominium rei vindicetis, eum, cui priori possessio soli [2] tradita est, haberi potiorem convenit.	Cum ex causa donationis uterque dominium rei tributariae vindicetis, eum cui priori possessio vel soli tradita est, haberi potiorem convenit.

---

(1) Il fatto che il Vat. 42 ha nella *subscriptio* la designazione completa non esclude la derivazione *ex Hermogeniano*, per le ragioni vedute.

(2) Si avverta l'equivoco sul significato di " *soli* ", di cui è indice la soppressione del " *vel* ". [Cfr. il κατὰ πόδα di Taleleo (Zachariae, *Z. S. St.* 8, p. 26), dove pure *soli* è inteso come genitivo].

La coincidenza anche qui è troppo letterale perchè possa pensarsi a due rescritti diversi, e di più il caso della donazione era affatto estraneo alla fattispecie di cui il principe doveva decidere in base al ricorso di Aurelio Proculino: i compilatori, al solito, credettero bene di completare la trattazione [1].

Casi in cui costituzioni del Gregoriano o dell'Ermogeniano siano fuse con costituzioni del Teodosiano non ne ho riscontrati [2]: almeno un caso è invece sicuro in cui materiali del Teodosiano sono riportati in costituzioni posteriori. La l. 26 C. 3. 36 *familiae erciscundae*, di Costantino (a. 321), deriva dal Teodosiano, quantunque il titolo corrispondente II. 24 sia conservato solo in parte e non permetta il confronto: il § 1 di questa costituzione fu riprodotto nella l. 21 § 3 *a* C. 6. 23, tratta da una novella di Teodosio II (a. 439). Questi due esempi bastano a provare come in realtà contaminazioni di materiali provenienti da fonti diverse non manchino; pur non costituendo esse per nulla una prova contro l'ipotesi dello spoglio separato dei materiali medesimi.

Che effettivamente il Gregoriano e il Teodosiano, per non parlare che delle due fonti maggiori, siano stati escerpiti in modo autonomo, risulta anche dal fatto che ciascuno di essi costituisce, come si è visto, la base di distinte parti del c. Giu-

---

[1] Si noti come in questa e nella precedente fusione si conserva la data che corrisponde all'*inscriptio* della parte fondamentale del rescritto: che è il metodo normale: cfr. KRÜGER, *Cod. ed. maior. praef.*, p. XXVII.

[2] Un caso si avrebbe nella l. 3 C. 2. 10 se, accogliendo la dimostrazione del CHECCHINI nel suo recentissimo scritto sull'*Interpretatio* al c. Teodosiano (p. 46), dovesse ritenersi che i giustinianei vi hanno fusa la *l.* 1 C. Th. 2. 11: ma l'ingegnoso tentativo non mi persuade. La soppressione operata nella l. 1 *h. t.*, come attesta Taleleo (Hb. 1. 355), fu resa necessaria dal fatto che solo nel c. Giustinianeo la l. 3 (*ex Hermogeniano*) si trova a così poca distanza dalla l. 1 (*ex Gregoriano*) ed era quindi superfluo l'inciso comune. Se quell'inciso i compilatori dovevano poi andarlo a prendere in una costituzione del Teodosiano, tanto valeva lasciarlo in quella c. 1 in cui già era. Tanto più che il CHECCHINI riterrebbe (pag. 47) che l'inciso in questione fosse stato inserito nella l. 1 C. Th. 2. 11 dai compilatori del Teodosiano, traendolo dalla costituzione del Gregoriano che è la 1 C. Giust. *h. t.*: ipotesi che a me pare assolutamente insostenibile. Il c. Teodosiano non mirava affatto — come il CH. pare propenso a credere — a sostituirsi ai due anteriori, nonostante le espressioni usate in Nov. Postth. 1 § 1 e 3, ma ad esserne un semplice complemento, la cui importanza non è tanta per il diritto privato quanta per il pubblico.

stinianeo: dei libri di diritto privato il primo, di quelli di diritto pubblico il secondo. Però, mentre l'ordine delle materie del Gregoriano fu, nelle grandi linee almeno, rispettato, quello del Teodosiano ebbe invece a subire notevoli spostamenti: due soprattutto, in quanto

a) la materia di diritto ecclesiastico, che nel Teodosiano occupa l'ultimo libro (XVI), è divenuta nel c. Giustinianeo la 1ª parte del libro 1°;

b) la materia « *de dignitatibus, de re militari* » ecc., che nel Teodosiano occupa, per le ragioni vedute, i libri VI-VII-VIII partim, è nel c. Giustinianeo portata al libro finale (XII).

Per meglio approfondire il metodo di spoglio seguito dai compilatori, sarebbe quindi interessante conoscere se il Teodosiano fu escerpito secondo l'ordine originale, salvo a spostare poi i materiali raccolti, o se invece già nello spoglio si seguì l'ordine che si era divisato di adottare nel nuovo codice.

Un indizio — l'unico per avventura [1] — che possa servire per la soluzione di questo problema, è dato, a mio avviso, dallo studio delle *leges geminatae* del Teodosiano e dei loro riflessi nel Giustinianeo. È noto che, nonostante la cura che anche i commissari di Teodosio II dovettero darsi per eliminare ogni geminazione, questo fatto si è avverato con una certa frequenza, sì da presentarcisi circa trenta volte, che più sarebbero se il Teodosiano ci fosse pervenuto in modo meno incompleto.

Non di tutte queste geminazioni possiamo seguire le sorti nel c. Giustinianeo, giacchè in molti casi nè l'una nè l'altra delle *leges geminatae* vi ha trovato accoglimento. Talora i compilatori hanno riprodotto la geminazione, conservando le due costituzioni uguali nelle due sedi che rispettivamente loro competevano, così per es.:

Th. III. 30 *de adm. et per. tut.* 2 = VIII. 12 *de donat.* 1 = J. V. 37 *de adm. tut.* 21 = VIII. 53 *de donat.* 25.

Th. VIII. 4 *de cohortalibus* 30 = XII. 1 *de decurionibus* 187 = J. XII. 57 *de cohort.* 12 = X. 32 *de decur.* 55.

---

[1] Qualche spunto potrà forse fornire l'esame, promesso dal De Francisci, delle costituzioni giustinianee anteriori alla cost. *Summa*. Non entro nell'argomento: osservo però che la scarsità della produzione di quel periodo contrasta colla multiforme abbondanza delle innovazioni sancite durante l'elaborazione del digesto.

Ma nella maggior parte dei casi i giustinianei hanno provveduto ad eliminare la geminazione, e precisamente, dopo aver inserita nel codice, alla sede corrispondente, la prima delle due *leges geminatae*, arrivati, nello spoglio, all' altra l' hanno senza altro omessa.

Che veramente sia questo criterio, dirò così, della prevenzione, quello che determina in tal caso la scelta dei compilatori, risulta con sicurezza dall' esame dei casi in cui le due costituzioni *ex Theodosiano* presentano tra loro qualche divergenza che permetta di controllare quale precisamente delle due sia riprodotta nel c. Giustinianeo. Vedasi, p. es.:

Th. VI. 30 *de palatinis* { 8 = J. XII. 23 *de palatinis* 8
{ 9

XII. 1 *de decurion.* { 140 = J. X. 32 *de decurion.* 46
{ 148

XII. 1 { 157 = J. X. 32. 49
{ 158

Qui, trattandosi di geminazioni entro lo stesso titolo, l' unico criterio per la identificazione è quello fornito dalle lievi differenze del testo: per le geminazioni che ricorrono fra titoli diversi, soccorre il criterio della corrispondenza del titolo in cui la costituzione figura: e qui pure risulta seguito il criterio della prevenzione. Per titoli diversi di un medesimo libro vedasi infatti:

Th. { I. 5 *de off. pr. pr.* 10 = J. I. 26 *de off. pr. pr.* 4
{ I. 7 *de off. mag. mil.* 2

Th. { VI. 14 *de com. rei mil.* 1 = J. XII. 12 *de com. rei mil.* 1
{ VI. 22 *de honor. codic.* 4

Per titoli di libri diversi lo spoglio del Teodosiano mi dà i seguenti risultati:

Th. { I. 2 *de div. rescr.* 9
{ XI. 1 *de annona et trib.* 20 = J. X. 18 *de ann. et trib.* 7

{ II. 8 *de feriis* 18 = III. 12 *de feriis* 6
{ VIII. 8 *de executoribus* 3
{ XI. 7 *de exactoribus* 13

II. 8 *de feriis* 26 = [I. 9 *de judaeis etc.* 13 ([1])]
VIII 8 *de executoribus* 8

III. 7 *de nuptiis* 2 = [I. 9. 6 ([1])]
IX. 7 *ad l. Iul. de adult.* 5

VIII. 2 *de tabulariis...* 1 = X. 71 *de tabulariis...* 1
XII. 1 *de decurionibus* 31

IX. 40 *de poenis* 16
XI. 30 *de appellationibus* 57 = VII. 62 *de appellationibus* 29
XVI. 2 *de episcopis etc.* 32 = I. 4 *de ep. aud.* 6 ([2]).

XI. 17 *de equor. coll.* 4 = X. 49 *de quibus muneribus* 1 ([3])
XV. 1 *de op. publ.* 49

XV. 39 *de fide test. et instr.* 1
XVI. 7 *de apostatis* 4 = I. 7 *de apostatis* 3

Appare da questo specchietto che anche qui, normalmente, la costituzione conservata è quella che si presenta per prima nell'ordine teodosiano; se ne può quindi argomentare che i libri del Teodosiano furono escerpiti dai compilatori secondo il loro ordine originario. L'ultimo dei casi sopra elencati potrebbe indurre a credere che il Th. l. XVI possa essere stato escerpito per primo, conforme alla sede che quella materia ha avuto dai compilatori; ma faccio osservare che il fatto che delle due costituzioni Th. { XI. 39. 1 / XVI. 7. 4 } sia stata conservata, contro la regola generale, la seconda, più facilmente dipende da ciò che il titolo Th. XI. 39 ha il suo corrispondente non, come i più dello stesso libro, nel C. J. X, ma in sede affatto diversa, e fuori della materia di diritto pubblico (= C. J. IV. 20 *de testibus*; 21 *de fide instrumentorum*), e quindi nello spoglio di questo libro fatto per raccogliere i materiali di diritto pubblico fu probabilmente lasciato da parte per utilizzarlo solo a

---

([1]) Rimane dubbio il riferimento specifico.

([2]) Su questa costit. e la sua derivazione cfr. le mie *Note* cit., p. 5 dell'estr. [= sopra, p. 74 sg.]: a torto Biener, *Beiträge* etc., p. 207, pone come sicura la corrispondenza Th. IX. 40. 16 = J. I. 4. 6.

([3]) Nonostante la diversità di rubrica, le sedi si corrispondono: cfr. infatti Th. XI. 16 = J. X. 48. Su queste coincidenze meccaniche v. largamente al c. 3.°

integrazione del materiale privatistico raccolto, per quei titoli, dai codici Gregoriano ed Ermogeniano. La stessa considerazione potrebbe spiegare perchè non appaia seguito il criterio normale nel gruppo Th. $\left\{\begin{matrix}\text{IX. 40. 16}\\ \text{XI. 30. 57}\\ \text{XVI. 2. 32}\end{matrix}\right\}$: anche il libro IX del c. Giustinianeo ha una prevalente base preteodosiana. Piuttosto, il gruppo Th. $\left\{\begin{matrix}\text{I. 2. 9}\\ \text{XI. 1. 20}\end{matrix}\right\}$, da cui, applicando il consueto principio, risulterebbe essere stato spogliato il Th. XI prima del Th. I, può suggerire l'ipotesi che i compilatori abbiano effettivamente spogliato questo libro I per ultimo, ossia dopo il libro XVI, a cui di fatto fa seguito nella elaborazione giustinianea. Certo è però che lo spostamento di questo gruppo di materiali (Th. XVI + I) dall'ultimo al primo posto — dovuto al rilievo che Giustiniano volle dare alla materia ecclesiastica — è posteriore alla raccolta del materiale medesimo: non mi pare però probabile che esso dati soltanto dalla *repetita praelectio*, anche perchè dell'introduzione di un'alterazione così radicale, e ispirata a una considerazione religiosa, io penso che difficilmente Giustiniano avrebbe taciuto nella costituzione introduttiva (*Cordi*).

3. Ancora sui rapporti tra il c. Giustinianeo e i suoi modelli.

SOMMARIO: 1. Corrispondenze sostanziali e corrispondenze meccaniche. — 2. Geminazioni, sdoppiamenti e fusioni. — 3. Se i tre codici siano l'unica fonte per il periodo anteriore al 438.

1. — Il fatto di aver avuto a propria disposizione materiali già sistemati organicamente in ampie collezioni rese particolarmente agevole ai compilatori la redazione del codice: il Gregoriano per le materie di diritto privato e il Teodosiano per quelle di diritto pubblico sono per loro modelli da cui non amano scostarsi, salvo ragioni specifiche. Di ciò si è data ampia documentazione nel capitolo che precede. Ma è anche possibile dimostrare, almeno nei rispetti del Teodosiano, non solo la corrispondenza generale delle materie e anche, come si è ultimamente veduto, l'ordine materialmente seguito nello spoglio, ma

persino una corrispondenza formale nelle rubriche, talora affatto indipendente dalla corrispondenza effettiva del materiale. Vi sono infatti dei casi in cui un determinato titolo del c. Giustinianeo corrisponde perfettamente, e per collocazione e per rubrica, a quello del Teodosiano, mentre non contiene nessuna costituzione « *ex Theodosiano* », o quelle che contiene derivano da titoli affatto diversi; laddove, per converso, quel titolo del Teodosiano ha fornito materiali per tutt' altra sede, o non ne ha fornito affatto.

Così — per limitarmi a pochi esempi — vedasi:

Th. 1. 1 *de const. principum et edictis* = J. 1. 14 *de legibus et const. princip. et ed.*: del titolo teodosiano due costituzioni risultano utilizzate dai giustinianei, ma per sedi diverse (1 = 1. 23. 4; 2 = 1. 18. 2), e nel titolo giustinianeo l'unica costituzione per cui il confronto è possibile deriva da altra sede (1 = 1. 2. 3).

Th. 1. 2 *de diversis rescriptis* = J. 1. 23: nessuna costituzione del primo è passata nel secondo; alcune bensì in titoli diversi.

Th. 6. 1 *de consulibus etc.* = J. 12. 3: questo titolo è composto esclusivamente di materiali post-teodosiani.

Lo stesso dicasi per Th. 10. 18 *de thesauris* = J. 10. 15 (nessuna costituzione del primo utilizzata), e per tanti altri che balzano all'occhio scorrendo i due codici in quei libri ove l'uno servì di modello all'altro: si scorge che la derivazione delle costituzioni è svariata, mentre la corrispondenza formale dei titoli è perfetta. — Questo fenomeno induce a supporre che i compilatori abbiano predisposto le rubriche del loro codice sulla falsariga dei codici precedenti, prima e indipendentemente dallo spoglio delle singole costituzioni: giacchè, diversamente, dei titoli che non fornirono materiali non avrebbe dovuto rimaner traccia e quelli i cui materiali furono spostati o dispersi avrebbero subìto anche nelle rubriche uno spostamento o, più facilmente, sarebbero spariti.

Non è peraltro da escludere che in qualche caso la conservazione delle rubriche del Teodosiano senza nessuna costituzione che ne derivi non sia originaria, ma dipenda da soppressioni operate nella seconda edizione del codice: talora, anche, la impossibilità di riscontrare nel Teodosiano le costituzioni del periodo 313-438 dipende dalle numerose lacune di quel codice; ma nei casi in cui il c. Giustinianeo conserva la

rubrica del Teodosiano senza nessuna costituzione che da quella sede possa derivare, in quanto tutte hanno riscontro in sedi diverse, questa ipotesi sarebbe fuori di luogo. In qualche caso, specialmente nei libri di diritto privato (p. es. J. III. 31, 32, 36 = Th. II. 22, 23, 24), la corrispondenza delle rubriche, e non del materiale, va interpretata nel senso che le rubriche non derivano nel C. J. dal Th., ma in entrambi dal Gregoriano [1]. In questa materia del diritto privato è anche, com'è naturale, più frequente il caso di rubriche del Teodosiano che non hanno trovato corrispondenza, mentre qualche costituzione fu utilizzata a integrare i titoli già predisposti su altro modello. Tale fu, ad esempio, la sorte dei titoli

Th. 2. 4 *de denuntiatione vel editione rescripti* (l. 1 = J. 5. 40. 2; 6 = J. 8. 1. 4).

2. 6 *de temporum cursu et reparationibus denuntiationum* (l. 5 = J. 3. 11. 6) [2].

Un fenomeno diverso, ma che risale ad analoga preoccupazione, è dato riscontrare nel libro 12 del C. J. Già si è visto con quanta regolarità esso riproduce il modello teodosiano: ora, due dei tre soli titoli che in quel libro non hanno corrispondenze col Teodosiano occupano precisamente il posto che sarebbe spettato a titoli del Teodosiano, che i compilatori invece in un caso soppressero e nell'altro caso fusero con quello precedente:

Th. 7.	1 *de re militari*	=	J. 12. 35.
	[2 *quid probare debeat...*		36 *de castrensi peculio...*
	3 *quis in gradu praeferatur*]		
	4 *de erogatione mil. ann.*	=	37
	5 *de excoct. et translat. ann.*	=	38, ecc.
Th. 8.	9 *de lucris officiorum*	=	J. 12. 61 *de lucris advocatorum et comm.*
	10 *de commissionibus...*		
			62 *de primipilo*
	11 *publicae laetitiae...*	=	63.

[1] La rubrica J. 3. 13 *de iurisdictione*, p. es., deriva con tutta verosimiglianza dal Gregoriano l. I°: il Th. corrispondente (2. 1) ha fornito tre costituzioni ma per altre sedi (7 = 10. 40. 9, 12. 1. 13; 8 = 8. 4. 8, 9. 37. 1, 9. 2. 16; 10 = 1. 9. 8): peraltro le costituzioni J. 3. 13. 4-6, di cui ora mancano i riscontri, potrebbero essere state contenute esse pure in quel titolo.

[2] È singolare come il Th. 2. 30 *de pigneribus*, che nell'ordine corrisponde perfettamente a J. 4. 24 *de actione pigneraticia*, non ha fornito nes-

Anche questo conferma che i compilatori avevano predisposto di sul Teodosiano lo schema ed ebbero non di rado cura di colmare con materiali estranei le lacune lasciate dalle necessarie soppressioni, evitando così gli spostamenti che ne sarebbero conseguiti [1].

Nei confronti del c. Gregoriano una documentazione è, naturalmente, impossibile: ma non c'è ragione di supporre che il meccanismo della compilazione sia per esso diverso, giacchè esso è per i libri di diritto privato un modello altrettanto regolarmente seguito quanto il Teodosiano per il diritto pubblico. Del resto, per un lavoro di compilazione quale è quello dei giustinianei, è quasi una esigenza imprescindibile la determinazione delle rubriche in cui, come in altrettante caselle, vadano collocati i materiali via via che si raccolgano. Diversamente, dopo un primo spoglio bisognerebbe cominciare quasi da capo il lavoro per tutte quelle costituzioni che, non essendo state inserite nella sede corrispondente a quella originaria, avrebbero dovuto essere messe in disparte per riprenderle poi tutte insieme in esame: invece la sistemazione o — per dir così — lo smistamento del materiale procede con celerità se le singole costituzioni vengono assegnate immediatamente — sia pure in via provvisoria — alla sede che per esse si ritiene

---

sun contributo a questo, che è tutto composto di materiali preteodosiani, bensì ai titoli 8. 15 e 16, derivati essi pure dal Gregoriano quanto all'ordine (= Gr. 11. 10-11 ?) e alla maggior parte dei materiali. Anche Th. 4. 5 *de litigiosis* ha ripreso nel C. J. (8. 36) la sede normale di fronte al sistema edittale che è la base.

(1) Fenomeni non dissimili si riscontrano persino nell'interno di singoli titoli. In taluni titoli di diritto pubblico, per i quali l'assenza o la scarsità o la inservibilità del materiale classico fa sì che i compilatori attingano quasi esclusivamente al Teodosiano, lo spoglio ha proceduto con regolarità tanto scrupolosa da integrare spesso con costituzioni tolte da altra sede i vuoti lasciati nella serie dalla soppressione di costituzioni che non si vollero accogliere. Basti anche qui un esempio tipico:

Th. 11. 30 *de appellationibus* [*et poenis earum*] *et consultationibus* = J. 7. 62. 12-31: c. 2 = 12: 5 = 13; 7 = 14; 9 = 15; 11 = 16; 12-13 soppresse: ma al loro posto è inserita Th. 3. 32. 2 = 17; 14 = 18; 16 = 19; 17-24 spostate o soppresse: ma al loro posto Th. 11. 36. 5 = 20; 25 = 21; 26 = 22; 27-31 spostate o soppresse: ma Th. 1. 6. 1 = 23; 32 = 24 etc.

Se il lettore vorrà ripetere il confronto per altri titoli, vedrà che il fenomeno è tutt'altro che raro e non meramente casuale.

opportuna. Io sono anzi d'avviso che una simile predisposizione dei singoli titoli dovette aver luogo anche per la compilazione del digesto, prima che le singole sottocommissioni — secondo l'ipotesi del Bluhme — procedessero allo spoglio delle tre masse. Solo così si spiega forse il fenomeno — più singolare di quanto a prima vista non sembri — per cui i frammenti delle singole opere o gruppi di opere escerpite si trovano distribuiti in tutta la serie dei libri e dei titoli in modo che in ogni titolo tutte e tre le masse siano di regola rappresentate. Questa straordinaria dispersione dei materiali può apparire naturale se si pensa alle opere della terza massa, di carattere pratico e relative ai più disparati argomenti: ma fa veramente impressione il vedere, per esempio, come frammenti '*ad Sabinum*' siano disseminati — colla consueta regolarità formale — in titoli di contenuto prettamente edittale; o come, viceversa, la massa edittale sia costantemente rappresentata anche nelle sedi relative a quelle materie delle quali la stessa trattazione nei libri *ad edictum* fa parte della massa sabiniana [1].

Io penso che ciascuna sottocommissione, come aveva a sua

---

[1] Sono, com'è noto, i libri di Ulpiano *ad Ed.* 26-51; Paul. *ad Ed.* 28-48; Gai. *ad ed. prov.* 9-18, che abbracciano la materia *de rebus creditis*, le *actiones adiecticiae*, i *b. f. iudicia*, dote, tutela, furto, patronato, *bonorum possessio* e testamento. — La singolarità del fatto che quasi in ogni rubrica figurino le singole masse anche quando, fatta ragione del contenuto, si dovrebbe supporre che la quasi totalità dei frammenti derivi da una massa sola, è stata intravvista dal REIMARUS (*Bemerkungen und Hypothesen über die Inscriptionenreihen der Pandektenfragmente*, Göttingen 1830), ma alcune sue buone osservazioni sono rese inservibili dalla falsità dell'ipotesi centrale, che cioè per la compilazione del digesto si fosse originariamente escerpita solo la massa papinianea, fusa poi coi materiali che si erano raccolti dalle masse sabiniana e edittale per la compilazione delle istituzioni. Certo non può a meno di impressionare la grande frequenza con cui i frammenti dei libri classici si trovano dai compilatori collocati fuori dei titoli in cui, per la piena corrispondenza di materia, avrebbero la loro sede più ovvia: v., per es., Ulp. *ad Ed.* 10: nella sede corrispondente per materia (D. 4, 1-2) ha 32 frammenti, in altre sedi 11; *ad Ed.* 31 (massa S): in sede corrispondente (D. 17, 1-2) fr. 17, fuori fr. 4; così per Paul. *ad Ed.* 11 rispettivamente frammenti 25 e 7; 32 (massa S), 12 e 7. E, viceversa, nei singoli titoli del digesto, accanto ai frammenti derivanti da corrispondenti sedi classiche, non mancano mai, e spesso sono assai numerosi, i frammenti derivanti da sedi diversissime, in cui le massime così stralciate non potevano avere che un

disposizione l'elenco dei libri da spogliare (¹), così possedesse uno schema preventivo dei titoli, a ciascuno dei quali essa portava il suo contributo. Alla revisione di questo schema preventivo, operata dopo lo spoglio delle opere classiche e prima della redazione definitiva, vanno riferite quelle alterazioni che sono ben note agli studiosi dell' ipotesi bluhmiana, come la scissione di un titolo unico in tre, rappresentanti ciascuno una massa (l. 30-32), e la fusione di più titoli in uno (l. 3; 21. 2).

2. — Esorbitano dal campo di questi studi le ricerche tendenti a determinare la misura e la portata delle alterazioni introdotte dai compilatori nelle costituzioni attinte dai tre codici precedenti: tali ricerche entrano nell' àmbito della critica interpolazionistica, la quale si vale di criteri formali e sostanziali di altra natura e mira al raggiungimento di scopi diversi. Qui, per completare lo studio dei rapporti tra il codice Giustinianeo e i suoi modelli, non rimane che da esaminare i casi in cui le costituzioni si presentano ripetute in due sedi diverse, o scisse in due o più parti, ovvero fuse due o più in una sola. L'esame di questi fenomeni — geminazioni, sdoppiamenti, fusioni — gioverà a chiarire anche in più minuti particolari il metodo seguito dai compilatori (²). È facile com-

---

carattere incidentale (v. per una constatazione analoga Perozzi, nella trad. di Glück-Czyhlarz, 41. 1, § 1726, p. 2, contronota c). I frammenti sono, sotto ciascuna rubrica, racimolati da ogni parte in modo che sia sempre salva, nelle grandi linee, la regolarità dell'ordine bluhmiano, anche dove le esigenze della materia sembrerebbero imporne l'abbandono. Una nuova e più minuta indagine sulla struttura dei singoli titoli, messi in rapporto colle sedi in cui si trovavano le corrispondenti trattazioni classiche, potrebbe approdare a risultati 'rimunerativi'?

(¹) Dalla fusione dei tre elenchi iniziali risultò, alla fine dei lavori, l'*index* che attualmente possediamo. V. sul tema il mio scritto '*L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*', negli *Scritti in onore di S. Perozzi* [e nel seguito di questo volume].

(²) Faccio notare che si tratta sempre di mettere in luce i criteri meccanici o sistematici seguiti nello spoglio e nella distribuzione del materiale: rimangono quindi fuori questione le singole alterazioni di sostanza o di forma. Tutti questi rilievi singoli troverebbero la loro sede opportuna in una palingenesi delle costituzioni imperiali, della quale ogni giorno più si avverte il bisogno (cfr. da ultimo Krüger, in *ZSSt.* 34, p. 6). Tale palingenesi dovrebbe comprendere — disposte in ordine cronologico — non solo le costituzioni del c. Giustinianeo e quelle dei tre codici preesistenti, ma anche

prendere come l'analisi sia possibile quasi esclusivamente per le costituzioni desunte '*ex Theodosiano*', per le quali soccorre molto spesso il confronto diretto: dei criteri generali assodati con questa analisi si tenterà l'applicazione nei rapporti col Gregoriano e coll'Ermogeniano, cercando se queste induzioni trovino per avventura una conferma in elementi di altra natura.

Cominciando a considerare le costituzioni che, originariamente uniche, figurano nel c. Giustinianeo scisse in due o più [1], e confrontandole — per il periodo 313-438 — col c. Teodosiano, si constata anzitutto che nella grande maggioranza dei casi la scissione risale al Teodosiano, e che i compilatori giustinianei non hanno fatto altro che riprodurre le singole parti, ciascuna nella sede a cui già i compilatori precedenti le avevano assegnate.

---

quelle conservate per via indipendente, per le quali la nota raccolta dell'HAENEL è affatto insufficiente, tanti sono i recenti contributi epigrafici e — soprattutto — papirologici: anche gli atti conciliari, le altre fonti canoniche e gli scritti dei padri dovrebbero essere più largamente sfruttati. Le costituzioni in materia ecclesiastica, infatti, per lo più omesse dall'HAENEL, sono spesso interessanti pel contenuto e sempre — non meno delle altre — per i problemi di lingua e di stile, pei quali i promessi indici di GRADENWITZ pel c. Teodosiano e di VON MAYR pel c. Giustinianeo forniranno uno strumento prezioso: la necessità di tener conto di questi materiali è riconosciuta, in rapporto a Giustiniano, anche recentemente dal WENGER (*Ueber Papyri und Gesetzesrecht und den Plan eines Wortindex zu den griech. Novellen Justinians*, in *Sitzb. d. k. bayr. Ak., Phil. Kl.*, 1914, p. 25 estr.). Assai meno poderosa, e pur sempre la più interessante per gli studiosi del diritto romano, sarebbe una palingenesi limitata al materiale classico, ossia fino a Costantino: la sola palingenesi delle costituzioni dioclezianee riuscirebbe di grande interesse, specialmente per gli anni 293-294 di cui, attraverso il c. Ermogeniano, tanto numerosi sono i rescritti conservati. Essa gioverebbe sia a lumeggiare in modo autonomo nei vari istituti fondamentali il diritto dioclezianeo, che le odierne ricerche vanno dimostrando più classico di quanto fino a qualche anno addietro non si credesse; sia a fissare — col sussidio dell'*index* di v. MAYR — lo stile e la lingua dioclezianea, in così singolare e brusca antitesi con quelli degli immediati successori (v. sul tema l'acuta ma non sufficiente spiegazione di VERNAY, in *Ét off. a P. F. Girard*, 2. 263); sia anche, collo studio della data d'emissione delle costituzioni, a gettare qualche spiraglio di luce sul funzionamento interno della cancelleria imperiale e sulle regole della sua attività.

[1] Prendo a base la tabella del KRÜGER; il criterio di congiunzione è fornito essenzialmente dalla identità di destinatario e di data e, per lo più, anche da analogia di contenuto. Lo scopo specifico che mi propongo mi dispensa dal discutere le emendazioni di talune date, e la discordanza da alcune di quelle del Teodosiano.

Indico le *constitutiones jungendae* in senso verticale per opportunità tipografica, e risparmio la trascrizione delle rubriche, avvertendo che *sempre* quella giustinianea corrisponde a quella teodosiana: il segno di uguaglianza apposto alle costituzioni indica, beninteso, la derivazione, non la identità assoluta del testo, giacchè le eventuali interpolazioni restano fuori questione.

314. 6 id. nov.	J.	2. 8. 3	=	Th.	10. 15. 1.
		10. 19. 1	=	»	11. 7. 1.
		12. 61. 1	=	»	8. 10. 1.
316. 3 k. febr.	»	9. 22. 21	=	Th.	9. 19. 1.
		10. 32. 15	=	»	12. 1. 3.
320. pr. k. febr.	»	8. 34. 3	=	Th.	3. 2. 1.
		8. 57. 1	=	»	8. 16. 1.
		10. 19. 2	=	»	11. 7. 3.
321. pr. id. iam.	»	3. 1. 9	=	Th.	2. 18. 1.
		7. 62. 16	=	»	11. 30. 11.
323. 4 k. mai.	»	12. 35. 9	=	Th.	7. 1. 1.
		12. 42. 1	=	»	7. 12. 1.
325. 13 k. aug.	»	10. 72. 1	=	Th.	12. 6. 2.
		10. 73. 1	=	»	12. 7. 1.
326. id. mart.	»	2. 27. 2	=	Th.	2. 16. 1.
		5. 37. 22	=	»	3. 30. 3.
333. 4 non. mai.	»	4. 21. 14	=	Th.	11. 39. 2.
		8. 53. 27	=	»	8. 12. 5.
349. 5 non. oct.	»	8. 11. 2	=	Th.	15. 1. 6.
		10. 37. 1	=	»	12. 2. 1.
359. k. nov.	»	1. 31. 1	=	Th.	1. 9. 1.
		12. 22. 3	=	»	6. 29. 3.
362. 4 non. dec.	»	8. 11. 3	=	Th.	15. 1. 9.
		8. 11. 4	=	»	15. 1. 8. [1]
367. 6 id. ian.	»	10. 72. 5	=	Th.	12. 6. 13.
		11. 7. 2	=	»	10. 19. 4.
368. id. mart.	»	11. 62. 4	=	Th.	5. 13. 18.
		11. 66. 2	=	»	5. 14. 4. [2]

[1] La strana inversione è rilevata dagli edd. dei due codici; forse la l. 9 Th. 15. 1 esisteva anche in greco e sparì senza lasciare traccia.

[2] La R. è lacunosa, ma l'identificazione mi pare sicura.

368.	15 k. sept.	J.	2. 6. 6	= Th.	2. 10. 5.
			7. 65. 4	= »	11. 36. 19.
372.	3 non. iul.	»	12. 4. 1	= Th.	6. 7. 1.
			12. 12. 1	= »	6. 14. 1.
380.	15 k. iul.	»	5. 1. 3?	= Th.	3. 5. 10.
			5. 2. 1	= »	3. 6. 1.
			9. 49. 8	= »	9. 42. 8.
			12. 7. 1	= »	6. 10. 1.
»	8 k. iul.	»	12. 4. 2	= Th.	6. 7. 2.
			12. 6. 1	= »	6. 9. 2.
»	3 k. ian.	»	9. 3. 2	= Th.	9. 2. 3.
			9. 4. 5	= »	9. 3. 6.
381.	8 k. mai.	»	11. 41. 2	= Th.	15. 7. 6.
			11. 41. 3	= »	15. 7. 7.
384.	15 k. febr.	»	8. 11. 7	= Th.	15. 1. 23.
			10. 76. 1	= »	12. 13. 5.
»	15 k. mart.	»	7. 62. 26	= Th.	11. 30. 45.
			7. 65. 7	= »	11. 36. 29.
386.	pr. k. mart.	»	12. 19. 1	= Th.	6. 26. 4.
			12. 21. 1	= »	6. 28. 3.
»	8 k. nov.	»	11. 59. 7	= Th.	5. 13. 30.
			11. 64. 2	= »	5. 9. 2.
»	8 k. dec.	»	10. 34. 1	= Th.	12. 3. 1.
			10. 72. 9	= »	12. 6. 21.
391.	6 k. iun.	»	1. 18. 12	= Th.	1. 1. 2.
			4. 38. 14	= »	3. 1. 6.
393.	pr. id. apr.	»	10. 19. 5	= Th.	11. 7. 14.
			10. 32. 43	= »	12. 1. 134.
»	5 id. aug.	»	9. 7. 1	= Th.	9. 4. 1.
			10. 32. 44	= »	12. 1. 137.
395.	17 k. iun.	»	7. 62. 27	= Th.	11. 30. 53.
			10. 32. 45	= »	12. 1. 142.
398.	6 k. aug.	»	1. 3. 11	= Th.	16. 2. 33.
			7. 62. 29	= »	11. 30. 57.

399.	12 k. sept.	J.	4. 44. 17	= Th.	3. 1. 8 [1].
			9. 41. 17	= »	9. 35. 6.
			10. 32. 51	= »	12. 1. 161.
400.	15 k. dec.	»	2. 14. 1	= Th.	2. 14. 1.
			10. 30. 2	= »	11. 26. 2.
			12. 50. 18	= »	8. 5. 60.
»	pr. k. ian.	»	9. 26. 1	= Th.	9. 26. 2.
			10. 72. 12	= »	12. 6. 27.
			12. 61. 3	= »	8. 10. 3.
409.	12 k. febr.	»	4. 20. 11	= Th.	11. 39. 13.
			9. 44. 2	= »	9. 36. 2.
»	14 k. aug.	»	10. 74. 1	= Th.	12. 8. 1.
			11. 2. 5	= »	13. 5. 33.
410.	pr. non. sept.	»	8. 57. 2	= Th.	8. 17. 2 [2].
			8. 58. 1	= »	8. 17. 3.
413.	12 k. apr.	»	12. 11. 1	= Th.	6. 13. 1.
			12. 12. 2	= »	6. 14. 3.
			12. 13. 1	= »	6. 16. 1.
			12. 14. 1	= e	6. 17. 1.
422.	10 k. apr.	»	1. 51. 7	= Th.	1. 34. 2.
			2. 7. 4	= »	2. 10. 6.
»	5 id. iul.	»	2. 13. 2	= Th.	2. 13. 1.
			4. 4. 1	= »	2. 28. 1.
			4. 26. 13	= »	2. 31. 1.
			12. 60. 4	= »	8. 8. 10.
»	3 non. nov.	»	5. 1. 4	= Th.	3. 5. 12.
			5. 18. 11 5. 19. 1	= »	3. 13. 3 [3].
423.	3 k. apr.		7. 51. 3	= Th.	4. 18. 2.
			7. 62. 31	= »	11. 30. 67.
426.	16 k. febr.	»	9. 48. 1	= Th.	9. 41. 1.
			9. 49. 10	= »	9. 42. 24.

---

[1] La corrispondenza della rubrica è approssimativa.
[2] Idem.
[3] Anche qui la corrispondenza non è perfetta.

426. 8 id. nov.	J.	6. 60. 3	= Th. 8. 18. 9.
		6. 61. 1	= » 8. 19. 1.
		8. 55. 9	= » 8. 13. 6.
428. 10 k. mart.	»	2. 57. 2	= Th. 2. 3. 1.
		5. 3. 17	= » 3. 5. 13.
		5. 4. 22	= » 3. 7. 3.
		5. 11. 6	= » 3. 13. 4.
436. pr. non. iun.	»	10. 32. 56-59	= Th. 12. 1. 189-191.
		11. 28. 2	= » 14. 26. 2.
		11. 29. 1	= » 14. 27. 2.

La facoltà di scindere una costituzione in più parti era stata espressamente consentita ai compilatori del Teodosiano:

Th. 1. 1. 5: *si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est collocetur*: cfr. 1. 1. 6 sgg.;

e di questa facoltà — resa tanto più necessaria dall'ampiezza delle costituzioni imperiali del basso impero — essi si valsero largamente, come risulta talora dal confronto cogli originali conservati per altra via, e anche dalla frequenza con cui nel Teodosiano ricorrono le sigle '*post alia*', '*et cetera*' (1), in principio o in fine delle costituzioni riferite: i giustinianei trovarono così in buona parte già fatto questo lavoro e se ne valsero senz'altro, conservando i singoli frammenti nelle sedi rispettive (2).

Sappiamo che il c. Teodosiano ci è giunto molto lacunoso, e quindi non ci è lecito considerare senza più come eccezioni alla corrispondenza suindicata i casi in cui delle due o più

---

(1) Su queste v. particolarmente Checchini nei suoi già citati *Studi sull'Interpretatio al codice Teodosiano*, e la recente critica del Ferrari, *Osservazioni sulla trasmiss. diplomatica del C. Teod. e della Interpretatio visigotica* (Padova 1915). Numerosi poi sono i casi, dei quali l'edizione del Mommsen avrebbe dovuto tener conto, in cui le costituzioni intere sono conservate in atti conciliari o altre collezioni ecclesiastiche.

(2) Le geminazioni, rimaste nel Teodosiano probabilmente per mera svista, sono state dai giustinianei regolarmente soppresse, tranne due soli casi (Th. 3. 30. 2 = 8. 12. 1 = J. 5. 37. 21 = 8. 53. 25; Th. 12. 1. 188 = 8. 4. 30 = J. 10. 32. 55 = 12. 57. 12). Di questa soppressione ebbi già ad occuparmi sopra [p. 182 seg.] per argomentarne l'ordine seguito nello spoglio.

constitutiones jungendae una o tutte non hanno più nel Teodosiano l' originale con cui essere confrontate: e anche i casi, non molto numerosi, in cui la corrispondenza — di una o più — esiste nel Teodosiano ma in sede diversa [1], non infirmano la regolarità generale.

Nello scindere le costituzioni complesse sotto diverse rubriche, i giustinianei furono più minuziosi che i loro predecessori: numerosi infatti sono i casi in cui essi hanno sdoppiato costituzioni che nel Teodosiano sono uniche, mentre rare volte si riscontra l'opposto fenomeno delle fusioni.

L' esame analitico dei vari tipi di sdoppiamento operati dai giustinianei esorbita dai limiti che io mi son tracciato: per l' esame del metodo dei compilatori in rapporto al loro modello non è a far questione se la stessa costituzione sia stata ripetuta due volte [2], o divisa nettamente in due parti, e se le due parti abbiano qualche punto in comune, o se l'una sia un estratto o un sunto dell'altra [3]. Ma è invece importante rilevare se a queste manipolazioni presieda un criterio metodico comune. E precisamente in quei casi — e sono i più — in cui dei due testi riferibili ad un'unica costituzione originaria

---

[1] Ecco i casi:

1. 1. 1 = Th. 16. 1. 2.	4. 46. 3 = Th. 11. 9. 2.
9. 29. 1 = „ 16. 2. 25.	11. 59. 2 = „ 11. 1. 4.
1. 21. 2 = Th. 11. 30. 6.	7. 62. 23 = Th. 1. 6. 1.
7. 62. 13 = „ 11. 30. 5.	12. 1. 7 = „ 15. 1. 7.
1. 21. 3 = Th. 11. 30. 17.	9. 40. 3 = Th. 10. 10. 29.
7. 62. 19 = „ 11. 30. 16.	10. 1. 10 = „ 10. 10. 30.
8. 36. 2 = „ 4. 5. 1.	10. 10. 4 = „ 10. 10. 30.
1. 55. 7 = Th. 9. 2. 5.	10. 22. 2 = Th. 12. 1. 185.
1. 55. 9 = „ 11. 8. 3.	11. 59. 16 = „ 12. 1. 186.
2. 21. 8 = Th. 2. 16. 3.	11. 48. 14 = Th. 4. 23. 1.
3. 6. 3 = „ 4. 22. 6.	11. 66. 6 = „ 12. 19. 2.
3. 31. 11 = Th. 11. 39. 12.	11. 58. 7 = Th. 13. 11. 16.
6. 23. 17 = „ 4. 4. 3.	11. 59. 15 = „ 6. 2. 24.
4. 19. 24 = Th. 11. 39. 7.	11. 75. 4 = Th. 15. 3. 6.
9. 31. 1 = „ 9. 20. 1.	12. 37. 15 = „ 7. 4. 35.

[2] Delle geminazioni *lato sensu* v. un elenco in BIENER, *Beiträge zur Revision des Just. Codex*, p. 203 sg.: v. anche lo stesso in *Z. f. gesch. R W.* 7 (1830), p. 342 sg.

[3] Questo più complesso tipo di elaborazione sembra affatto estraneo all'attività dei compilatori del Teodosiano.

uno rappresenta una parte o una riduzione o comunque una derivazione dell'altro, *solo* quest'altro ha il suo corrispondente — *sia per contenuto che per sede* — nel Teodosiano. Il fenomeno merita di essere documentato cogli esempi, che indico nella forma consueta.

J. { 12. 28. 2 = Th. 6. 35. 3.
12. 1. 3: è l'inciso centrale della costituzione del Teodosiano, trapiantato in sede autonoma.

» { 9. 24. 1 = Th. 9. 21. 2.
7. 13. 2: parte centrale isolata.

» { 5. 37. 22 = Th. 3. 30. 3.
5. 72. 4: corrisponde al § 6 della l. 22 *cit.*

» { 3. 39. 3 = Th. 2. 26. 1.
8. 4. 5: è la parte finale della cost. del Teodosiano.

» { 7. 65. 4 = Th. 11. 36. 20.
1. 4. 2: le costituzioni di questo titolo sono tutte estratte da altre; v. c. 4°, § 2.

» { 1. 28. 3 = Th. 1. 6. 7.
12. 58. 1: parte centrale isolata.

» { 3. 5. 1 = Th. 2. 2. 1.
4. 20. 10: rifacimento libero.

» { 12. 45. 1 = Th. 7. 18. 4.
7. 13. 4: riproduce la prima parte della costit. originale.

» { 9. 9. 31 = Th. 9. 7. 4.
9. 16. 8: il principio della cost. del Teodosiano fu portato qui: il seguito rimane alla sede corrispondente.

» { 12. 19. 2 = Th. 6. 26. 5.
1. 48. 3: riproduzione parziale.

» { 11. 41. 4 = Th. 15. 7. 12.
1. 4. 4: la cost. originale fu scissa in due, e qui portato l'inizio.

» { 11. 2. 4 = Th. 13. 5. 32.
11. 6. 6: seconda parte dell'originale.

» { 8. 50. 20 = Th. 5. 7. 2.
1. 4. 11: estratto.

J.	1. 2. 6	= Th. 16. 2. 45.
	11. 21. 1	: estratto.
»	6. 7. 3	= Th. 4. 10. 2.
	9. 1. 21	: riproduzione parziale.
»	9. 2. 17	= Th. 9. 1. 19.
	9. 46. 10	: estratto.
»	6. 36. 8	= Th. 4. 4. 7.
	6. 13. 2	: estratto dal centro della cost. originale.
»	10. 16. 12	= Th. 11. 1. 33.
	1. 2. 8	: estratto rimaneggiato.
»	12. 59. 6	= Th. 8. 7. 21.
	12. 49. 7	: riproduzione parziale.
»	11. 41. 6	= Th. 15. 8. 2.
	1. 4. 12	: estratto dalla prima parte del testo.
»	1. 5. 5	= Th. 16. 5. 65.
	1. 6. 3	: è la seconda parte del testo originale.
»	10. 72. 15	= Th. 12. 6. 32.
	12. 60. 5	: riproduce la seconda parte del testo.

Difficilmente si potrebbe sperare una conferma più eloquente a quanto già altri elementi ci hanno permesso di constatare, ossia alla regolarità con cui sono proceduti i lavori di spoglio e l'assegnazione dei materiali relativi: le singole costituzioni del Teodosiano hanno trovato — di regola — una prima collocazione alle sedi che ad esse corrispondono per rubrica; quando, nel lavoro di revisione, i commissari ritennero che alcune delle massime contenute in queste costituzioni dovessero venir riprodotte sotto rubriche diverse, provvidero a geminazioni o scissioni od estratti, ma il nucleo rimase in quella sede a cui era stato da principio assegnato. Il fenomeno è tanto costante, e tanto conforme anche alle esigenze pratiche di una compilazione, che io credo potersi senza esitazione ricondurre alla regola anche parecchi casi apparentemente eccezionali.

Talora infatti l'unica costituzione del Teodosiano a cui corrispondono nel c. Giustinianeo le *constitutiones jungendae* si trova in sede affatto diversa da quella di ciascuna di esse: ma anche in questi casi essa dovette prima essere provvisoriamente assegnata alla sede normale, e solo in seguito trasportata, brano a brano, in altre sedi, senza lasciare traccia in quella

primitiva. E che veramente così sia avvenuto me lo dà a credere il fatto che in questi casi le *const. jungendae* giustinianee non sono fra loro in rapporto di derivazione — in quanto una sia una parte o un sunto dell'altra — ma sono due parti indipendenti [1]: manca un nucleo o, comunque, una costituzione-base, appunto perchè nella sede originaria nulla si credette opportuno lasciare.

L'analisi delle fusioni offre materiali meno copiosi e meno interessanti.

Noi ignoriamo infatti se i compilatori del Teodosiano abbiano già in qualche caso fuse più costituzioni in una, e dobbiamo limitarci al confronto fra c. Giustinianeo e c. Teodosiano, considerando come costituzioni originariamente uniche quelle contenute in quest'ultimo: del resto, siccome i compilatori giustinianei lavorano esclusivamente sul Teodosiano, questo confronto è sufficiente [2]. D'altronde i casi in cui più costituzioni del Teodosiano siano state fuse dai giustinianei in una sola non sono nè molto numerosi nè particolarmente istruttivi, giacchè, com'è naturale, le fusioni sono determinate da ragioni sostanziali, varie caso per caso e quindi irriducibili a criteri generali. È del Krüger [3] l'interessante rilievo che le costituzioni giustinianee risultanti da fusione conservano l'*inscriptio* e la *subscriptio* di quella fra le costituzioni del Teodosiano che ne costituisce la parte iniziale: ma questa constatazione puramente formale vuol essere integrata con un'altra di maggiore importanza per la tecnica della compilazione: cioè che questa costi-

---

(1) Si veda infatti: Th. 4. 8. 6 = J. 8. 46. 10 + 7. 18. 3; Th. 8. 18. 5 = J. 6. 14. 3 + 6. 30. 15; Th. 9. 37. 3 = J. 9. 46. 9 + 4. 19. 25; Th. 13. 10. 8 = J. 10. 25. 1; 11. 48. 9 (due estratti sovrapposti); Th. 9. 17. 7 = J. 1. 2. 3; 3. 44. 14 (rifacimenti quasi identici); Th. 2. 1. 7 = J. 10. 40. 9 = 12. 1. 13; Th. 2. 1. 8 = J. 8. 4. 8 + 9. 37. 1 + 9. 2. 16; Th. 10. 1. 15 = J. 7. 38. 3 = 11. 67. 2; Th. 4. 22. 5 = J. 7. 32. 11 + 8. 5. 2; Th. 5. 1. 9 = J. 6. 24. 11 + 6. 18. 1. In Th. 12. 9. 3 = J. 10. 75. 3 = 11. 65. 5 § 1, delle due cost. del c. Giustinianeo la 1ª è quella che per sede corrisponde all'originale, mentre la 2ª è la più ampia: ma neppure qui si tratta di un'eccezione, giacchè la prima parte della 2ª legge non deviva da quella costituzione del Tendosiano.

(2) Per le fusioni operate tra contributi di codici diversi v. sopra [p. 279] (Greg. + Herm.; Herm. + Greg., ma nessuna Gr. (H.) + Th. nè viceversa).

(3) *Cod. ed. mai. praef.* p. XXVII; v. anche *Festg. für Güterbock*, p. 248, n. 1.

tuzione '*ex Theodosiano*' è anche precisamente quella che per sede corrisponde alla costituzione del c. Giustinianeo. Riproduco secondo il solito i casi in cui il fenomeno si verifica con piena regolarità.

C. J. 1. 9. 12 = Th. 16. 8. 19 + 16. 5. 43.
» 3. 12. 6 (7) = » 2. 8. 19 + 15. 5. 5 (+ 2. 8. 18?) [1].
» 2. 6. 6 = » 2. 10. 5 + x [2].
» 11. 72. 1 = » 10. 26. 1 + 10. 4. 1.

Se tanto scarsi sono i casi in cui si verifica la coincidenza del criterio del Krüger col mio, la ragione è ovvia, e tale da accrescere piuttosto che scemare valore alla constatazione da me fatta. Gli è che nella grande maggioranza dei casi le costituzioni che i compilatori fusero in una si trovavano già nel Teodosiano in un medesimo titolo. Si veda infatti:

C. J. 1. 4. 3 = Th. 9. 38. 8 + 6 [3].
» 1. 5. 2 = » 16. 5. 5 + 24 + 28.
» 1. 6. 1 = » 16. 6. 1 + 2.
» 1. 10. 1 = » 16. 9. 1 + 2 + 4.
» 3. 12. 7 = » 2. 8. 21 + 1.
» 4. 61. 5 = » 4. 12 (13). 2 + 3.
» 8. 53. 27 = » 8. 12. 5 + 8.
» 9. 24. 1 = » 9. 21. 2 + 4.
» 9. 24. 2 = » 9. 21. 3 + 5.
» 9. 26. 1 = » 9. 26. 2 + 3.
» 9. 28. 1 = » 9. 28. 1 + 2 [4].
» 9. 39. 1 = » 9. 29. 1 + 2.
» 9. 42. 3 = » 9. 37. 3 + 2 + 4 + 2.
» 9. 49. 9 = » 9. 42. 15 + 1.

---

[1] Questa cost., trigemina con Th. 8. 8. 8; 11. 7. 13, risulta qui utilizzata solo per la frase esplicativa (*quem dominicum rite dixere maiores*): è forse anche una mera reminiscenza, magari agevolata dalla tipica clausola metrica.

[2] La derivazione della seconda parte è ignota, ma basta il confronto possibile per la prima a documentare tanto il rilievo del Krüger quanto il mio.

[3] La ℞. del Teodosiano è affatto diversa: ma il tit. C. J. 1. 4 è di natura eccezionale.

[4] In questo caso, come il Krüger (*l. cit.*) ha notato, subisce un'eccezione il criterio formulato da lui.

C. J. 9. 49. 10 = Th. 9. 42. 24 + 6.
» 10. 53. 6 = » 13. 3. 3 + 1 + 2.
» 10. 72. 4 = » 12. 6. 11 + 22.
» 12. 45. 1 = » 7. 18. 4 + 5 (1).

Questa frequenza di fusioni i cui materiali provengono da un medesimo titolo è assai naturale: i compilatori infatti trovano molto spesso conveniente fondere in un dettato unico più norme emanate in tempi diversi sullo stesso argomento, e dai compilatori teodosiani già collocate nello stesso titolo.

Può perfino avvenire che i compilatori di Giustiniano facciano a ritroso il lavoro dei loro predecessori, tornando a riunire le sparse membra di costituzioni che i teodosiani avevano creduto bene di dividere. Tale è il caso per

C. J. 4. 26. 13 = Th. 2. 31. 1 + 2. 32. 1.

Si tratta di una costituzione di Onorio e Teodosio diretta a Giovanni p. p. ed emessa a Ravenna in data 5 id. Iul. 422. I compilatori del Teodosiano, avendo ritenuto conveniente assegnare due rubriche distinte all'*a. quod jussu* (Th. 2. 31) e all'*a. de peculio* (2. 32), ebbero cura di scindere la costituzione in due parti, secondo che si riferiva specificamente all'una o all'altra azione. I giustinianei invece — imitando, come di solito in questa materia, il c. Gregoriano (2) — hanno una rubrica unica « *quod cum eo...* » (4. 26): e in essa le due parti della costituzione tornano a riunirsi insieme.

Vi sono alcuni casi in cui la corrispondenza da me notata manca: ma, a parte che scarse eccezioni non possono impressionare, va rilevato che può ben trattarsi di fusioni operate di seconda mano, riunendo cioè materiali già predisposti per una collocazione in sede diversa. Così p. es. è da riconoscere col Bonfante (3) che C. J. 8. 51. 2 risulta da una *contaminatio* di Th. 9. 14. 1 con Th. 5. 9. 2. Le sedi non corrispondono, ma il suo vero riscontro la l. 1 C. Th. 9. 14 l'ha con C. J. 9. 16. 7,

(1) Forse a questo stesso gruppo appartengono C. J. 2. 12. 21 = Th. x + 2. 12. 4; 8. 4. 6 = Th. x + 4. 22. 2, dove le seconde parti attestano corrispondenza di sedi nell'originale.

(2) Cfr. Greg. Wis. 9. 1, Unica pure è la R. nella elaborazione visigota del Teodosiano (Brev. 2. 31).

(3) *Istit.*[5], p. 154, n. 6.

in sede corrispondente: la parte iniziale della l. 2 C. J. 8. 51 deriva dal Teodosiano non direttamente ma attraverso questa altra costituzione di cui riproduce — e con espressioni generiche — il contenuto.

Una corrispondenza esatta manca pure per

C. J. 5. 16. 24 = Th. 9. 42. 1 + x:

anche qui la costituzione del Teodosiano fu utilizzata di seconda mano, ossia attraverso la sua riproduzione — in sede normale — in C. J. 9. 49. 9: dobbiamo naturalmente rinunciare a conoscere quale sia la fonte da cui deriva la 2ª parte del testo [1].

Vediamo ora se e in quale misura si possano applicare nei confronti del codice Gregoriano e dell'Ermogeniano le conclusioni fin qui accertate rispetto al Teodosiano.

a) Le geminazioni rimaste nel Teodosiano sono state regolarmente eliminate dai compilatori, salvo due sole eccezioni. Non v'è ragione di credere che la stessa cura non si siano dati i commissari incaricati dello spoglio dei due antichi codici se, come non è improbabile, qualche geminazione vi era rimasta. Più facili sarebbero le sviste da parte dei compilatori se la stessa costituzione figurasse ripetuta una volta nel Gregoriano e una nell'Ermogeniano: specialmente se le due compilazioni erano affidate per lo spoglio a commissari diversi. Il fenomeno non è da escludere, perchè sappiamo che nel Gregoriano esistono anche costituzioni del periodo che è proprio dell'Ermogeniano, per quanto l'unico caso che sarebbe documentato dalla *Collatio* riposi quasi sicuramente su di un equivoco [2]. Io credo invece sia da spiegare in questo modo [3] la geminazione

2. 40. 4 = 5. 42. 3.

La prima porta la data del 294 (confermata anche dalla *constitutio jungenda* 4. 6. 11), la seconda invece figura del 287: la prima quindi deriverebbe dall'Ermogeniano, la seconda dal Gregoriano, derivazione confermata dagli elementi formali (S. nella *subscriptio* della prima, PP. in quella della seconda).

---

[1] Irregolare è la derivazione di C. J. 3. 26. 9: nella 1ª parte da Th. 10. 4. 1, largamente manipolata, e nella 2ª da costituzioni ignote.

[2] Coll. 6. 5. 6: v. sopra [p. 126 seg.].

[3] V. sopra [p. 145 n. 3].

Quali che siano state le cause che determinanoro l'errore di data, e tenuto fermo col Krüger e col Mommsen che quella esatta è il 294, si avverta come precisamente sia ben possibile che una costituzione di quest'anno figurasse *anche* nel Gregoriano, mentre sarebbe inammissibile, in base ai rilievi fatti a suo luogo, che l'Ermogeniano contenesse rescritti del 287.

b) Le costituzioni '*ex Theodosiano*' che figurano nel c. Giustinianeo scisse in più parti già lo erano quasi sempre nel Teodosiano, e le singole parti si trovavano già sotto rubriche corrispondenti alle attuali. Per i due altri codici il problema è particolarmente difficile, perchè un confronto diretto non ci è possibile, salvo un unico caso [1]. E di più non si è sempre sicuri che effettivamente due o più costituzioni del codice rappresentino le parti di un unico rescritto originario: l'identità della data di per sè non fa affatto prova, e l'identità del destinatario è bene spesso dubbia, se si pensa che i nomi sono sovente corrotti e quasi sempre mutilati: quando si tratta di nomi estremamente comuni, e quando le due o più costituzioni non hanno nessuna connessione sostanziale, la proposta di congiunzione lascia sempre molto perplessi. Ancora, noi ignoriamo in qual misura i due privati compilatori si ritenessero autorizzati a operare tali scissioni, a cui i commissari teodosiani procedettero in base ad autorizzazione esplicita: sicchè nella maggior parte almeno dei casi io non so trovare elementi sicuri di decisione [2]. Certo è però che l'analogia col Teodosiano indurrebbe a pensare che le scissioni in molti casi preesistessero, specialmente nel c. Gregoriano che, colle sue rubriche

---

[1] 3. 29. 4 ⁀ 8. 53. 6: sono due parti successive di un rescritto unico, conservatoci attraverso il c. Gregoriano da Vat. Fr. 282. Il confronto coi fr. Vaticani prossimi e con la derivazione dimostra che delle due sedi è la seconda quella che corrisponde alla sede originaria.

[2] In alcuni casi le difficoltà sono accresciute da elementi intrinseci: o perchè le costituzioni *jungendae* o geminate hanno, per errore, due date diverse (p. es., 2. 3. 10 *Idem* (= *Alexander*) = 5. 14. 1 *Severus et Antoninus*: l'equivoco proviene forse dall'analogia delle coppie consolari); o perchè delle due costituzioni una non è conservata direttamente ma *restituta* di su altra (p. es. 2. 12. 11 = 5. 61. 1 (ΒΣ. 8. 2. 85): sul fatto che molte geminazioni andarono perdute v. BIENER, *Z. f. gesch. RW*. 7. 348. Il fatto che delle due costituzioni una sia interpolata e l'altra no è pure suscettibile, ai fini della presente indagine, di interpretazioni contraddittorie.

molto minuziosamente specificate, deve per necessità avere elaborato assai minutamente anche il materiale. Le cost. 1 C. 2. 34 e 1 C. 2. 36, per esempio, in testa a due titoli di rubrica indubbiamente classica, dovettero già essere scisse dall'antico compilatore; in altri casi, pur trattandosi originariamente di rescritti unici, i punti in essi decisi sono così ben distinti che in una compilazione non potevano a meno di venir sdoppiati (cfr. p. es. 4. 39. 6 — 7. 10. 3; 6. 2. 10 — 7. 32. 6).

L'Ermogeniano all'incontro ebbe, come sappiamo, una redazione più affrettata e un'elaborazione più sommaria, e le citazioni conservate nella *Consultatio* ci attestano che conteneva rescritti piuttosto complessi. Il rescritto imperiale diretto ad Aurelio Asterio in data 3 k. april. 294 e inserito nell'Ermogeniano sotto la generica rubrica '*de successionibus*' decideva una serie di questioni in materia successoria: un frammento ne è utilizzato in Cons. 6. 18 (*Ex corpore Hermogeniani... inter cetera et ad locum*), tre altri nel codice (3. 31. 8; 6. 59. 4; 7. 16. 27): qui è documentata, almeno indirettamente, l'attività dei compilatori giustinianei.

c) Quando delle costituzioni *jungendae* una è una riduzione o un frammento dell'altra, che ne costituisce la base, questa sola ha, di regola, il suo corrispondente nel Teodosiano, mentre l'altra è frutto dell'opera dei compilatori. Qui pure è a priori verosimile che rispetto agli altri due codici si sia seguito lo stesso sistema: e argomenti di sostanza e di forma confortano non di rado l'induzione.

Così, per esempio:

5. 31. 6⌒5. 35. 1. La massima contenuta nella seconda costituzione non è che un inciso che giustifica la decisione contenuta nella prima: soltanto i giustinianei le hanno dato una posizione autonoma, collocandola in una rubrica che, come vedremo, è di loro esclusiva fattura.

5. 36. 3 = 5. 62. 11. Le rubriche delle due costituzioni sono entrambe classiche: ma delle due costituzioni la prima non fa che riprodurre la seconda, con qualche alterazione e riduzione di quelle che amano fare i compilatori: l'inciso ⟨*tutelam — administranti*⟩ sta a supplire una parte soppressa [1].

---

[1] [Lo nega Solazzi, *Curator impuberis*, p. 182: non vedo il perchè].

8. 13. 8⌒8. 26. 1: un semplice inciso della decisione concreta contenuta nella seconda costituzione è stato isolato per farne una massima autonoma: l'aggiunta (*adversus reum vel fideiussores seu mandatores eius*) è di tipo prettamente compilatorio e rivela quella che il Beseler chiama la 'completomania' dei Bizantini.

5. 3. 5 = 9. 9. 18. La prima è un rimaneggiamento della seconda, trasportato dalla seconda persona alla terza per dargli carattere impersonale: l'intervento compilatorio è attestato da Taleleo [1].

4. 30. 1 = 8. 32. 1. Entrambe le rubriche potevano esistere nel Gregoriano, e le varianti sono irrilevanti: però crederei probabile che la sede unica originaria fosse la seconda: il « *redditae pecuniae* » sarebbe stato dai compilatori modificato in '*numeratae p.*' per meglio adattare il testo alla sua seconda sede, laddove di un'alterazione in senso inverso non si vedrebbe la ragione.

8. 10. 3⌒8. 52. 1. È sicuro che si tratta di due parti di un rescritto unico: ma quale è la sede originaria? Io credo la prima, giacchè da un titolo *de aedificiis privatis* (Greg. l. XI?) è verosimile che derivino le costit. 1-5 dell'omonimo titolo giustinianeo (8. 10), mentre nel Teodosiano una rubrica simile non è documentata. Dal Teodosiano invece possono i compilatori aver attinto la ℞. « *quae sit longa consuetudo* » (8. 52 = Th. 5. 20 *de longa consuetudine*): la costituzione in esame è l'*unica* '*ex Gregoriano*' che vi figuri e basta una semplice lettura per convincersi che essa ha colla materia della consuetudine considerata come fonte di diritto (questo è infatti il punto di vista delle costituzioni successive, di Costantino e di Leone) un riferimento puramente verbale [2].

In alcuni casi però gli elementi sostanziali ci possono lasciare perplessi. P. es.

---

(1) Hb. 3. 161, sch. ἐπερωτηθέντα :.. τὸ μὲν οὖν παλαιὸν ῥητὸν ἄλλως εἶχε ... νῦν δὲ τοῦ ῥητοῦ ἑτέρως ἔχοντος...

(2) Analogo sarebbe il caso delle cost. 1. 18. 5⌒2. 3. 20 se, come io propendo a credere, il titolo *de iuris et facti ignorantia* è opera dei compilatori. Però in questo come in simili casi è difficile pòter escludere che il rescritto fosse già sdoppiato in due sedi, fosse pure una di esse diversa da quella attuale.

2\. 3. 11 = 4. 47. 1. È evidente che si tratta dell'identica costituzione, a cui nella seconda sede i compilatori hanno fatto subire una inversione di significato (' *sed et si.... non competit* ', invece di ' *sed si.... competit* ') (1). Il fatto che la prima sia rimasta inalterata può far supporre che la scissione preesistesse nel Gregoriano, e che solo in una delle due sedi i commissari abbiano pensato all'alterazione. Ma d'altra parte appare più che verosimile che nel Gregoriano il rescritto figurasse *soltanto* in questa sede. Infatti, mentre sappiamo che nel Gregoriano la rubrica ' *de pactis* ' esisteva, la rubrica di C. 4. 47 deriva direttamente dal Teodosiano (11. 3: *sine censu vel reliquis fundum comparari non posse*), dove figurava in una sede che esclude una più remota derivazione classica: i compilatori giustinianei se ne sono serviti, spostandola per analogia di materia e anteponendo una costituzione del Gregoriano già altrove sfruttata, e qui adattata, interpolandola, alle costituzioni seriori.

Altre volte soccorrono elementi formali. P. es.

3\. 28. 8⁀6: 30. 2. La costituzione originaria è del 223, dell'imperatore Alessandro: ma nella l. 8 C. 3. 28 l'*inscriptio* ' *Idem A.* ' la farebbe attribuire a Caracalla. L'equivoco dipende probabilmente dal fatto che si tratta di uno spostamento operato dai compilatori.

Lo stesso dicasi per

6\. 54. 8 = 11. 31. 2. Anche qui nel primo testo l' ' *idem* ' dell'*inscriptio* la farebbe attribuire ad Alessandro, mentre dalla *lex gemina* e da entrambe le *subscriptiones* risulta essere di Diocleziano. Anche qui è a supporre che il primo testo sia una duplicazione dei compilatori: e precisamente l'intervento di costoro è documentato da alcune aggiunte e dall'aver portato il discorso dalla seconda alla terza persona (2).

---

(1) Per l'alterazione, e pel suo rapporto colla l. 2 *h. t.*, v. KRÜGER *ad h. l*

(2) In altri casi è sicuro che si tratta di estratti o di riduzioni, ma non vi sono — o almeno io non so trovare — serii argomenti specifici per dimostrare l'intervento dei compilatori giustinianei o invece già di Gregorio o d'Ermogeniano. V. p. es. 4. 39. 3, parte di 8. 41. 1; 6. 6. 1, parte di 5. 51. 1; 2. 22. 1⁀4. 13. 1; 6. 42. 20 estratta da 4. 1. 5; 2. 19. 9⁀2. 20. 6⁀2. 31. 2⁀4. 44. 8, punti singoli di una decisione unica; 5. 59. 1 derivata da 8. 37. 7.

Vi è anche qualche caso in cui si riscontra il fenomeno di una scissione di doppio grado. Così nelle costituzioni 2. 4. 38⌒2. 6. 4⌒6. 19. 1⌒6. 31. 3. L'identità di data (12 *k. ian.* 294) e di destinatario (*Theodotiano*) e la corrispondenza sostanziale prova che il rescritto originario era unico. La prima cost. non è che un estratto della quarta:

	Suus heres exceptione pacti, qui testamentum iniustum adseverans postea nihil se de paterna successione petiturum non ex causa donationis, sed transigendi animo in iure professus est, cum respuere quaesitam nequiret hereditatem et
Transactio nullo dato vel retento seu promisso procedere non potest.	transactio nullo dato vel retento seu promisso minime procedat, submoveri non potest.

E rispettivamente la seconda cost. è un estratto della terza:

Velamento absentiae patroni causae rursum ad finitas quaestiones redire quis frustra conatur.	Emancipatus repudiata bonorum possessione absentiae patroni causae velamento rursum ad eandem redire quaestionem frustra conatur.

È assai verosimile che l'aver isolato le due massime sia opera dei compilatori: e forse non è casuale il fatto che, mentre le due massime hanno la data completa, le altre due costituzioni figurano '*sine die et consule*'. Se veramente la data in queste due mancava all'Ermogeniano, non potevano i giustinianei inventarla per i loro due estratti: si vede, invece, che in occasione della confezione dei due estratti la data rimase cancellata nelle due costituzioni-base. Se poi la scissione di queste due costituzioni risalga a Giustiniano o all'Ermogeniano, è questione da lasciare indecisa [1].

4. Per quanto riguarda, finalmente, le fusioni, le consta-

---

[1] Il criterio del Krüger (*ed. maior. praef.* p. XXII) relativo alla collocazione originaria delle costituzioni *sine die et consule* servirebbe a confermare che quelle due costituzioni sono la base delle due altre, ma non chiarisce quale rispettivamente delle due sia la sede originaria, nè se anche il primo sdoppiamento è opera dei compilatori.

tazioni fatte per il Teodosiano si possono parimenti applicare nei rapporti del Gregoriano e dell' Ermogeniano (1). Naturalmente, la documentazione testuale non è altrettanto frequente, anzi il confronto diretto soccorre, in modo sicuro, soltanto in un caso:

C. J. 9. 16. 1 = Coll. 1. 8 + 1. 9:

entrambi i rescritti, di Caracalla e di Alessandro, figuravano già nel Gregoriano sotto la rubrica '*ad l. Corneliam de sicariis*': la costituzione del codice, sotto la stessa rubrica, conserva, regolarmente, l' *inscriptio* e la *subscriptio* della prima.

Non c' è ragione per credere che il fenomeno delle fusioni si deva riscontrare con minor frequenza nelle derivazioni 'ex Gregoriano' o 'ex Hermogeniano' che non in quelle 'ex Theodosiano', ma è da riconoscere che una dimostrazione sicura è rare volte possibile, mentre è assai facile lasciarsi trarre in abbaglio da elementi che sembrano ma non sono probanti. Infatti, tranne il caso accennato del confronto diretto, e quello in cui la fusione sia attestata dai bizantini, come avviene per la l. 1 C. 2. 18 (2), bisogna mettere in guardia contro il pericolo di supporre fusioni nei casi in cui le costituzioni del c. Giustinianeo trovano nelle fonti anteriori una corrispondenza soltanto parziale. Giacchè la spiegazione del fenomeno può dipendere da altre ragioni; sia che la parte aggiunta sia opera dei compilatori, sia che i giustinianei riproducano dal Gregoriano o dall' Ermogeniano la costituzione intera, mentre le fonti pregiustinianee a noi pervenute la conservino soltanto in parte. Dubbi siffatti sorgono per alcuni casi, indicati come esempi di fusione dal Krüger (3):

C. J. 4. 46. 2 = Vat. 22 + x? Il pr. della costituzione corrisponde al Vat. 22 che, a parte le attuali lacune, non andava certamente più oltre: ma io non saprei escludere che il compilatore dei frammenti Vaticani si sia in qualche occasione limitato a riprodurre, da un originale più ampio, quella parte che faceva al caso suo.

---

(1) Per le fusioni di rescritti del c. Gregoriano con quelli dell' Ermogeniano o viceversa, v. già sopra [p. 179 sg.].

(2) Basil. Suppl. p. 155 (Thal.) ... ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τὸ ῥητὸν ἐξ ἄλλης διατάξεως παρήγαγον καὶ συνέμιξαν οἱ περιφανέστατοι κωδικευταί.

(3) *Die Interpolationen im justinianischen Codex*, in *Festg. für Güterbock*, p. 243.

Nella costituzione in esame, poi, la parte aggiunta desta in me gravi sospetti di interpolazione *(sin autem; nulla justa auctoritate praecedente; ut.... indemnitati.... consulatur)*.

C. J. 3. 29. 4 = Vat. 282 + *x*. Anche qui nulla escluderebbe che la parte finale potesse esistere nello stesso rescritto originale, o che — come elementi formali farebbero credere — quella finale *(ideoque-testamenti)* sia il frutto d'una interpolazione.

Così pure io dubito assai che si possa parlare di fusione per C. J. 2. 4. 12 in rapporto a Cons. 9. 14. La corrispondenza sostanziale è troppo intima perchè si deva pensare a due rescritti che i compilatori avrebbero fusi: io penso piuttosto che si tratti del rescritto identico, variamente manipolato. La differenza nella *subscriptio* quanto al giorno e al mese non è un ostacolo insuperabile, giacchè sappiamo quanto disgraziata ne sia sempre la conservazione: la differenza poi dell'*inscriptio* quanto al destinatario — *Primo* nella costituzione del codice, *Aurelio* nella *Consultatio* — non è che apparente. Sappiamo infatti che uno dei più tipici effetti della infelice tradizione dei mss. del codice fu la semplificazione dei nomi dei destinatari, e dal confronto colle costituzioni della 2ª parte del libro 4° conservate, per merito della *Summa Perusina*, in modo più completo, si rileva che con straordinaria frequenza è andato soppresso il gentilizio « *Aurelio* » [1]. Nulla di più probabile che, nel rescritto in esame, il destinatario fosse '*Aurelius Primus*': i nostri manoscritti del codice, in applicazione di un criterio costante, conservarono il secondo; quelli — a noi ora ignoti — della *Consultatio* conservarono invece il primo.

Nella impossibilità del confronto, e nella estrema fragilità degli altri elementi formali, non restano a mio avviso per l'esame critico delle fusioni se non elementi intrinseci, di sostanza: in quanto cioè la critica del testo permetta di dimostrare che la costituzione del codice consti di due o più parti le quali non potevano coesistere in un unico rescritto classico, e che d'altra parte siffatta incongruenza non sia da ascrivere ad in-

[1] Cfr. sopra [p. 123 n. 1]; proprio per i rescritti di questo anno 259 vedi C. 4. 65. 13, *Aurelio Heraclidae*; 14, *Aurelio Iulio*; 15, *Aureliae Euphrosynae*; C. 4. 35. 8, *Aurelio Lucio*.

terpolazioni. Come il lettore ben vede, si entra qui in un campo che è estraneo a quello delle ricerche presenti, e nel quale non sarebbe quindi qui il caso di entrare: tanto più che il nostro insigne esegeta, promettendo di occuparsi — ai fini delle sue ricerche sostanziali — di fenomeni simili, lascia sperare una abbondante documentazione (¹).

Mi si permetta piuttosto di aprire qui una parentesi per far rilevare, a proposito di fusioni, come l'identico scopo pratico venga dai compilatori raggiunto, nel codice e nel digesto, con mezzi diversi in ragione del diverso tipo delle due compilazioni. Anche nell'elaborare i frammenti dei giureconsulti i compilatori sentono spesso il bisogno di integrare una trattazione con massime od esempi desunti da altra fonte: in tal caso essi interrompono il testo per inserirvi a mo' d'inciso l'altro, colla relativa iscrizione. Basti ricordare gli innumerevoli casi in cui il dettato di Ulpiano è integrato con brevi incisi delle opere corrispondenti di Paolo: metodo tanto regolare e famigliare ai compilatori che, fu rilevato in più occasioni, essi amano apporre questa etichetta paolina ad aggiunte dovute esclusivamente all'opera loro (²). Nel codice, invece, quando massime contenute in più rescritti originali si vogliono dai compilatori presentare come organicamente unite, essi le fondono senz'altro in un contesto unico, che conserva gli elementi formali (*inscriptio* e *subscriptio*) solo del rescritto che rappresenta la base. La diversità di metodo è facilmente spiegabile. Nel codice i compilatori sono vincolati a rispettare, entro i singoli titoli, l'ordine cronologico, che riuscirebbe ad ogni passo turbato se delle singole massime congiunte artificialmente si dovesse precisare la fonte: cosa che è invece possibile nel digesto, dove, entro i singoli titoli, i compilatori non hanno da seguire nessun ordine vincolativo (³).

(¹) Cfr. RICCOBONO, in *ZSSt.* 35, 216, n. 2, a proposito di C. 4. 31. 6; [vedi ora *Dal dir. rom. classico al dir. moderno*, p. 108, a proposito di C. 2. 18. 20].

(²) Cfr. ROTONDI, *Di alcune riforme giustinianee relative al pactum de non petendo* (Perugia, 1913), p. 40, n. 2 [ora nel vol. II di questi *Scritti*].

(³) Il cosiddetto ordine bluhmiano, infatti, non è che il risultato meccanico del modo con cui furono elaborati i materiali. Sul tema vedi da ultimo — per gli evidenti rapporti tra l'ordine bluhmiano e l'*index florentinus* — il mio scritto negli *Studi in onore di S. Perozzi* [e nel seguito di questo volume].

3. — Si è visto fin qui con quali metodi i compilatori giustinianei abbiano elaborato e distribuito i materiali contenuti nel codice Gregoriano, nell'Ermogeniano e nel Teodosiano: ma può sorgere il dubbio che questi tre codici non siano stati pei compilatori la fonte *unica* per il periodo che essi riguardano.

Non esistono per avventura nel codice Giustinianeo delle costituzioni, anteriori al 438, delle quali si deva ritenere che non fossero contenute nei codici antichi e che siano invece desunte da altre raccolte, o dagli archivi, o comunque da fonte diversa? È chiara l'importanza del problema, e per la storia della formazione del codice e per il valore delle conclusioni a cui si è pervenuti nei capitoli precedenti: anzi si potrà forse osservare da alcuno che questo problema avrebbe dovuto essere affrontato all'inizio della ricerca, come problema preliminare. Io però credetti differirne fin qui la trattazione perchè alcune delle constatazioni già fatte possono tornare utili come elementi per risolvere il problema medesimo: d'altra parte la soluzione di questo, qualunque sia per essere, non può intaccare nella sostanza i risultati anteriormente conseguiti, giacchè resta fuor di dubbio che tale utilizzazione di altre fonti avrebbe avuto un carattere affatto secondario e sporadico.

Il problema ci si presenta soprattutto nei confronti del codice Teodosiano: sia perchè questo si è assai meglio conservato che non i due più antichi e permettendo confronti più frequenti e più minuti fa risaltare anche meglio le divergenze, sia perchè esso abbraccia un periodo meno remoto, del quale poteva essere meno difficile ai giustinianei trovare materiali anche altrove [1]. Ed infatti nella sua edizione del Teodosiano il Mommsen, elencando [2] una serie di costituzioni di Teodosio 2° e Valentiniano 3° inserite nel codice Giustinianeo e sprovviste di data, avverte che in parte possono essere derivate da altra fonte che non sia il codice Teodosiano. La stessa possibilità, in base a considerazioni diverse, è ammessa dal

---

[1] Dei 20 libri *de constitutionibus* di Papirius Iustus i compilatori si servirono — assai scarsamente — nel digesto: e pare (cfr. KRÜGER, *Geschichte*², p. 214) che le costituzioni vi fossero elaborate in modo da poter difficilmente servire per essere inserite in un *codex constitutionum*.

[2] *Cod. Theod. Proleg.* (1, 1, p. CCCV-CCCVI).

Bonfante [1]. Io non credo che vi siano, allo stato attuale delle nostre cognizioni, ragioni sufficienti per aderire a questo punto di vista: credo anzi che tutta una serie di argomenti deponga a favore della tesi contraria: riconoscendo, ben inteso, che una dimostrazione perentoria non può essere, per la natura stessa del problema, possibile.

Noi dobbiamo sempre tener presente lo stato assai ridotto in cui il codice Teodosiano ci è pervenuto: dei primi cinque libri, giusta i calcoli del Mommsen [2], noi non possediamo più di un terzo, e in parecchi libri intere rubriche si sono perdute: mentre invece può tenersi per certo che i compilatori giustinianei ebbero a loro disposizione un esemplare completo, quale non poteva mancare sia nell'insegnamento e nell'uso forense, sia negli stessi archivi imperiali. Dal semplice fatto che moltissime costituzioni del codice Giustinianeo del periodo 313–438 mancano di un riscontro nel Teodosiano quale noi lo possediamo, nessuno vorrebbe certamente argomentare una derivazione diversa. E in particolare, quanto alle costituzioni *sine die et consule* elencate dal Mommsen, è da osservare che alcune possono appartenere ad anni posteriori al 438, e restano quindi fuori discussione; e per le costituzioni che, per il nome e la carica del destinatario, risultano di anni anteriori, il semplice fatto della mancanza di data non autorizza a ritenerle non derivate dal Teodosiano: tanto più se si pensa che appartengono nella quasi assoluta totalità agli ultimi libri del codice, dei quali è noto che la tradizione manoscritta è stata particolarmente disgraziata, specie per gli elementi formali dell'*inscriptio* e della *subscriptio*. In buona parte dei casi poi l'Hermann o il Krüger rilevano, nelle loro edizioni del Codice, che queste costituzioni vanno congiunte con altre del Teodosiano, il che fa credere che pure in esso esistessero, tanto più tenendo presente quanto si è testè rilevato riguardo al metodo tenuto negli sdoppiamenti.

Un altro elemento di carattere generale, e che non è privo

---

[1] *Storia del d. rom.*², p. 543: in quanto il c. Giustinianeo, a differenza del Teodosiano, non ha escluso i rescritti. Di ciò più oltre nel testo.

[2] *L. cit.* p. XXXVIII; KRÜGER, *Geschichte*², p. 330, n. 30. Nel l. 3° il tit. 15 pare fosse l'attuale tit. 5; il tit. 30 l'attuale 19. Per la restituzione delle rubriche del l. 5° v. KRÜGER, *ZSSt.* 34, 1 sg.

di valore, è l'assoluto silenzio di Giustiniano sull'utilizzazione di altre fonti. Si tenga presente che, quanto più gli studi recenti hanno messo in chiaro il modo di formazione delle singole parti del *Corpus iuris*, tanto più si sono rivelate esatte le attestazioni fornite in proposito da Giustiniano stesso nelle rispettive costituzioni introduttive, rivelandosi infondati i dubbi che critici troppo avventati avevano sollevato in proposito. È ben vero che nel caso in questione le altre fonti eventualmente utilizzate avrebbero, di fronte ai tre antichi codici e alle novelle post-teodosiane [1], un'importanza così limitata da poter essere passate sotto silenzio: ma d'altra parte sarebbe proprio stato il caso di farne parola, non foss' altro per esaltare l'attività dei compilatori, per mettere in evidenza la superiorità del nuovo codice di fronte agli antichi.

Ancora: di qual natura sarebbero queste supposte aggiunte? Se si pensa che il c. Teodosiano comprende soltanto *leges generales* [2], mentre nel c. Giustinianeo, che congloba anche i più antichi, hanno larga parte i rescritti, si sarebbe indotti a pensare che i compilatori possano aver inserito dei rescritti dell'epoca post-diocleziana. Ed in realtà alcuni pochi rescritti di Costantino non mancano: ma precisamente di questi rescritti è ormai comunemente ammessa la derivazione dal codice Ermogeniano [3]: rescritti di data posteriore, per i quali una tale derivazione, più difficilmente potrebbe ritenersi, non se ne trovano. Infatti non sarebbe lecito considerare come rescritti a privati le costituzioni nelle quali l'*inscriptio* conserva solamente la qualifica senza designazione di pubblico ufficio, giacchè l'*inscriptio* è stata molto spesso riassunta e mutilata [4]. E del resto è naturale che i rescritti conservati nel codice si arrestino a Costantino, giacchè proprio con questo imperatore

---

(1) Cfr. cost. *Haec quae nec.*, pr.; *Summa*, § 1.

(2) [Per alcuni pretesi rescritti v. sopra, p. 129].

(3) V. in particolare MOMMSEN, in *Hermes*, XVII, p. 532 = *Ges. Schr.* 6. 312; *C. Theod. Proleg.*, p. CIX, CXI: sono le l. 3 C. 6. 1; 41 C. 7. 16; 8 C. 3. 1; 7 C. 3. 22.

(4) Gli stessi nomi dei destinatari furono ridotti, come risulta dalla 2ª metà del libro 4°, nella *Summa Perusina*. Si noti che le costituzioni di Teodosio II, sulla cui derivazione si è sollevato il dubbio, sono tutte quante dirette a magistrati. V. nell'elenco dei destinatari nell'edizione mommnesiana l'elenco (*Proleg.* p. CCIII) dei magistrati di cui non è indicata la carica.

comincia la reazione contro i rescritti, prima [1] negandosi ad essi valore quando contraddicono alle norme generali, poi — con Arcadio se non forse già prima — limitandosi la loro efficacia al caso concreto [2]: reazione che va di pari passo col progressivo affermarsi dell'autorità legislativa del principe in modo autonomo.

Un'altra categoria di costituzioni esclusa dal Teodosiano è quella ricordata al § 6 della relativa costituzione di promulgazione, e abbraccia, in generale, le disposizioni di carattere interno, militari, fiscali o — comunque — amministrative, conservate negli archivi dei rispettivi uffici e, per loro natura, inadatte ad essere incorporate in un codice avente efficacia generale e duratura.

(§ 6: *exceptis his quae habentur apud militum sacra principia, vel in titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt).*

Anche nel c. Giustinianeo siffatte costituzioni sono escluse, pur restando naturalmente in vigore:

Cost. *Summa*, § 4: *Sed et si qua regesta in tui culminis judicio* [3] *vel in aliis judiciis civilibus vel militaribus, vel apud principia numerorum pro publicis expensis vel quibuscumque titulis ad publicum pertinentibus posita sunt, ea etiam, prout communis rei commoditas exigit, firma esse censemus.*

L'esclusione è altrettanto naturale che nel Teodosiano, e giustificata dalle identiche ragioni: ma con ciò si elimina precisamente l'unica altra categoria di costituzioni di cui la presenza nel c. Giustinianeo proverebbe di per sè sola lo sfruttamento di fonti estranee.

Per ciò che riguarda, finalmente, le *leges generales*, vi è poi un altro rilievo da fare. Teodosio II dichiara esplicitamente, e a più riprese, che di queste leggi egli intende dare una rac-

---

(1) C. Th. 1. 2. 2: *contra ius rescripta non valeant*; cfr. l. 7 C. 1. 19; 6 C. 1. 22.

(2) C. Th. 1. 2. 11: KRÜGER, *Geschichte*[2], p. 305, n. 28, ritiene con buon fondamento che per i rescritti provocati da *preces* di privati, e non da *consultationes*, la limitazione esistesse già.

(3) La costituzione è diretta al *praef. praetorio* Mena.

colta completa: non nel senso che si devano raccogliere tutte quante quelle emanate da Costantino fino a lui [1], bensì nel senso che nessuna *lex generalis* deve restar in vigore fuori di quelle da lui codificate:

> Th. 1. 1. 5: *omni generalium constitutionum diversitate collecta, nullaque extra se, quam jam proferri liceat, praetermissa*;
>
> 1. 1. 6 § 3: *nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata.*

Nella vastissima compilazione, contenente parecchi materiali già superflui al tempo della sua promulgazione, è naturale che i compilatori giustinianei abbiano operato una cernita assai rigorosa, omettendo quanto non faceva al caso loro [2]: estremamente improbabile, per non dire del tutto inverosimile, che negli archivi imperiali o in altre fonti essi siano andati a scovare altre costituzioni sfuggite ai compilatori teodosiani e che abbiano creduto opportuno di richiamarle in vigore, dopo che per quasi un secolo, in base alle esplicite disposizioni sopra riferite, esse erano rimaste destituite di qualsiasi efficacia legislativa.

In conclusione, l'affermazione che nel c. Giustinianeo si contengano costituzioni anteriori al 438, attinte all'infuori dei

---

[1] Per costituzioni che certo non figuravano nel Teodosiano v. Haenel, *Corpus legum*, p. 186 sg.

[2] Un semplice confronto fra i due codici permetterà al lettore quelle constatazioni che ho svolto, a proposito dei due altri codici assai meno noti, [a p. 170 sgg.]. I rilievi sticometrici ivi accennati ([p. 172 sgg.]) non mi sembrano menomamente scossi dalla critica mossa recentemente alla dottrina del Birt da B. Romano, in *Riv. di filol. e istr. classica*, 1915, 454 sg., il quale sembra ignorare l'applicazione che di tale dottrina fu fatta ai libri giuridici dal Krüger in *ZSSt.* 1887, 84 sg. Il R. ha forse buon gioco nell'impugnare alcune affermazioni troppo rigide del Birt, e insiste nell'affermare che il *liber*, in antitesi al *volumen*, non è una partizione meccanica, ma una unità astratta di contenuto. Ma le due affermazioni non sono antitetiche, giacchè la distribuzione e lo sviluppo degli argomenti è naturale che si ispirino alle esigenze del materiale: e le constatazioni del Birt rimangono, nelle loro grandi linee, decisive. Per me, del resto, i rilievi sticometrici non erano — come ho affermato a suo luogo — che una riprova dei risultati già sicuramente ottenuti per altra via.

modelli consueti, è *a priori* estremamente inverosimile: non ha a suo favore nessun argomento di carattere generale e non potrebbe diventare plausibile se non qualora ricorressero, nel caso concreto, degli elementi di prova specifica. In un sol caso, per quanto io so, tali elementi intrinseci furono invocati, e precisamente, a proposito della l. 19 C. 5. 4, dal Gaudenzi, nelle sue fondamentali ricerche su 'L'opera di Cassiodoro a Ravenna' [1]. Si tratta del regime delle nozze tra cugini: vietate e punite da Teodosio I con una costituzione che non si è conservata, ma il cui contenuto ci è tramandato da Libanio e da S. Ambrogio [2]; vietate ancora con Arcadio che nel 396 ne conferma la nullità pur riducendo la pena [3], e ancora con Onorio che, nel 409 [4], ammettendo la possibilità di dispensa, presuppone la sussistenza del divieto. Nel diritto giustinianeo all'incontro tali nozze sono lecite, « *revocata prisci juris auctoritate* » [5], in virtù di una costituzione di Arcadio del 405, che è la l. 19 C. 5. 4, la quale non ha corrispondente nel Teodosiano. Il Gaudenzi ne argomenta che questa legge non poteva esistere nel Teodosiano, il quale diversamente avrebbe contenuto disposizioni contraddittorie: i compilatori giustinianei devono quindi averla estratta da una fonte diversa.

La singolarità del caso non era sfuggita agli antichi, i quali avevano pensato a due distinte spiegazioni: o ritenendo [6] che la legge del 405 sia un'invenzione o manipolazione di Triboniano, o invece ritenendo [7] alterate dai compilatori visi-

---

[1] In *Atti e mem. della Dep. di st. patria per la Romagna*, s. 3, v. 4 (1886), p. 458.

[2] V. le fonti in GOTOFREDO, *ad C. Th.* 3. 10. 1. Cfr. però già Firm. Matern., *Math.* 3. 6. 30.

[3] C. Th. 3. 12. 3: riprodotta, nella parte che riguarda la pena ma senza riferimento alle nozze tra cugini, in C. J. 5. 5. 6.

[4] C. Th. 3. 10. 1: cfr. Cassiodoro, *Variae*, 7. 46. Generico è l'accenno di Ennodio (*Ep.* 5. 24: *MGH., AA.* 7. 252) al divieto tra persone '*cognationis indiculo comprehensae*', non risultando nel caso di qual grado si trattasse.

[5] Cfr. anche § 4 I. 1. 10 (Gai. *r. cott.* ?): è il principio classico che torna diritto vigente: nonostante la testimonianza di Teofilo, è indubbiamente inesatta la lezione che inserisce la negativa.

[6] SIRMONDI, *Opp.* 4. 262; CONTIUS, *Subsec. lect.* l. 1 c. 9; FLORENS, *Op. iurid.* 1. 389 sg.: v. la bibliografia pro e contro in GLÜCK, l. 23, tit. 2, § 1213, tr. it. p. 275.

[7] BRISSONIO, *Lib. sing. de iure connub.*; BROUWER, cit. in GLÜCK.

goti le due leggi in senso contrario. Ma l'una e l'altra supposizione poggiavano sul presupposto, che tanto la legge del 405 quanto quella del 409 fossero dovute cumulativamente ai due imperatori di cui portano il nome nell'*inscriptio*, Arcadio ed Onorio. Fu invece merito di Gotofredo aver rilevato [1] che la duplicità nell'*inscriptio*, costante nel formulario della diarchia, non rileva, mentre invece dalla *subscriptio* risulta che la prima costituzione, datata da Nicea, è dell'imperatore d'Oriente, Arcadio, mentre la seconda, emessa a Ravenna, è di Onorio, imperatore d'Occidente. L'antinomia si ridurrebbe quindi a una diversità di regime tra oriente e occidente: in oriente Arcadio, dopo avere già nel 396 ridotto la pena, abolisce nel 405 completamente il divieto, che invece Onorio lascia sopravvivere in occidente, pur mitigato dalla possibilità di dispensa [2]. Che in oriente si sia sentito il bisogno di togliere il divieto di Teodosio può forse dipendere dal minor rigore che nel costume orientale è sempre esistito quanto al matrimonio tra congiunti [3]: che in occidente invece persistesse il divieto lo si argomenta positivamente dalla testimonianza di Cassiodoro [4]. Esegeticamente

---

[1] *Ad C. Th.* 3. 12. 1 [v. nello stesso senso CUQ, in *Atti del Congr. Internaz. di sc. storiche* (Roma 1903) v. 9 p. 344].

[2] La possibilità di dispensa sembra peraltro anteriore, accennandovi già S. Ambrogio in un'epistola del 393 (*Ep.* 60. 9: ed. BALLERINI, v. 5, p. 551).

[3] Persino il matrimonio tra fratelli è in uso in Egitto e nei popoli dell'Asia Minore: è noto che anche per diritto attico c'è chi lo ritiene lecito: cfr. BEAUCHET, *Hist. du dr. privé de la rép. ath.* 1 p. 166. 176: e di tali costumanze erano al fatto i Romani: cfr. Minucius, *Octav.* c. 31. Per notizie generali di diritto comparato v. POST, *Giurispr. etnol.*, tr. it. 2, p. 43: nel diritto islamitico i divieti — che del resto non arrivano ai cugini — non sembrano originari ma probabilmente determinati da influenze ebraiche e cristiane (cfr. JUYNBOLL, *Manuale*, trad. BAVIERA, p. 139). Anche in diritto canonico, delle norme più restrittive furono iniziatori i concilii d'occidente (Agde 506, can. 61; Epaon 517, c. 30; C. Arvern. a. 535, c. 12): nè mancherebbero attestazioni più antiche, ma sono spurie (cfr. Eutychiani *Exhortatio*, in MIGNE, *P. L.* 5. 167: v. JAFFÉ, *Reg.* I. 24, n. 156). [Per l'incesto rituale persiano, v. le citazioni in SACHAU, *Syr. Rechtsbücher*, III, 366].

[4] Alla fine del VI secolo, invece, Gregorio Magno attesta per l'Italia il vigore della norma giustinianea, mettendola in viva antitesi col divieto canonico: v. *Epist.* XI, 56 a, c. 5 (*MGH., Epist.* 2, p. 325): Et quidem *terrena lex* in romana republica permittit ut sive fratris et sororis seu duorum fratrum germanorum vel duarum sororum filius et filia misceantur. Sed...

fra le due costituzioni contraddittorie del Teodosiano deve prevalere quella di data più recente: l'unica seria difficoltà è data dal fatto che Teodosio II nel suo codice redatto in oriente possa aver inserito entrambe le costituzioni. Ma è da osservare che questa materia dei divieti matrimoniali per causa di parentela è di quelle in cui la legislazione presenta le oscillazioni più frequenti, e, poichè la tendenza canonistica era nel senso restrittivo — trionfato definitivamente anche in oriente nel VI Concilio ecumenico (1) —, io non trovo strano che l'imperatore, di cui — e della cui ispiratrice Pulcheria — son note le tendenze profondamente religiose, abbia effettivamente voluto ribadire il divieto. Il fatto poi che il codice Teodosiano contenesse su questo tema disposizioni contraddittorie è tutt'altro che singolare: numerosi casi di contraddizioni erano rilevati già da Gotofredo nei suoi prolegomeni (c. 2 § 5), come ora dai moderni studiosi delle fonti (2): particolarmente nella copiosa legislazione restrittiva a carico degli eretici, Teodosio II non s'è data la briga di ridurre a una regola unica le numerose oscillazioni (3), lasciando all'interprete di determinare, in base al confronto ed al criterio cronologico, quale fosse il diritto vigente.

Io non escluderei che nella prassi orientale del periodo post-teodosiano la norma più larga abbia ripreso il sopravvento (4): Giustiniano, tenendo ferma questa norma, che è poi quella classica, ha trovato modo di utilizzare tutte e tre le costituzioni del Teodosiano, giacchè le due del 396 e del 409, soppresso il riferimento specifico alle nozze tra cugini, gli servono ad esporre il regime generale delle nozze vietate (5).

---

(1) Costantinopoli a. 692, can. 54: norma accolta nelle leggi civili da Leone Isaurico. Ciò spiega perchè nei Basilici ricompaia il divieto.

(2) V. Krüger, *Gesch. der Quellen*², p. 326; Bonfante, *Storia*², p. 525. Agli esempi addotti dal Krüger, *adde* Th. 8. 12. 8 e 9, in tema di *usufructus retentio*: ora v. anche, per Th. 2. 15. 1, De Francisci, Συνάλλαγμα, 2. 262.

(3) Cfr. Th. 16. 5. 17, 23, 25, 27, 36, 49, 58.

(4) Qualche elemento potrebbe forse trovarsi nella letteratura extragiuridica dell'epoca.

(5) Th. 3. 12. 3 (396) = J. 5. 5. 6, in cui l'esordio e la finale sono mutilati; Th. 3. 10. 1 (409) = J. 5. 8. 1: *exceptis his* [*quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit, exceptisque his*] *qui*...

Non potrebbe, del resto, escludersi neppure l'ipotesi che la legge del 405 sia manipolata da Triboniano: non nel senso, ritenuto da alcuni antichi, di una creazione *ex novo* — difficile sempre ad ammettere, e qui anche inutile giacchè di fronte al regime classico che permette queste nozze era più che sufficiente cancellare i divieti —, ma nel senso che la costituzione genuina di Arcadio subordinava la liceità alla dispensa imperiale, di cui Triboniano sopprime l'accenno.

Nell'una e nell'altra ipotesi l'assenza della legge di Arcadio nel Breviario Alariciano si spiega ugualmente bene: se, infatti, collimava nel testo originario con quella di Onorio, bastò ad Aniano accogliere la seconda, occidentale e più recente; se ammetteva la liceità incondizionata, in occidente, e specialmente in Francia, era troppo vivamente sentita la ripugnanza di questa norma, perchè Aniano non si accorgesse della necessità di eliminarla (¹). Nell'un caso e nell'altro, nulla esclude che la costituzione incriminata potesse esistere nel Teodosiano genuino.

4. — I materiali post-teodosiani.

SOMMARIO: 1. L'elaborazione delle Novelle post-teodosiane. — 2. Le costituzioni di Giustiniano: le *L decisiones*. — 3. Rapporti tra la prima e la seconda edizione del codice. — 4. La derivazione delle rubriche. — 5. Schema della formazione del libro 5 C. Just.

1. Alle costituzioni estratte dai tre codici precedenti fanno seguito, nella compilazione giustinianea, quelle emanate da Teodosio II dopo la promulgazione del suo codice e dai suoi successori fino a Giustiniano: le quali vanno sotto il nome di Novelle post-teodosiane. Lo studio delle costituzioni di questo periodo di circa novant'anni non può essere fatto cogli stessi metodi che ci hanno servito nei capitoli precedenti, nè può

(¹) La libertà dei compilatori visigoti nell'omettere le costituzioni del Teodosiano è ammessa anche da quanti, con rigore a mio avviso eccessivo, tendono a negare o a restringere la possibilità che essi abbiano operato riduzioni o interpolazioni. Contro questa tendenza troppo rigida v. ora FERRARI, *Osservazioni cit.*, p. 17.

condurre a risultati altrettanto abbondanti, per la ragione che noi ignoriamo nel modo più assoluto a quali fonti abbiano attinto per esse i compilatori, e come in queste fonti le novelle fossero disposte ed elaborate.

È noto infatti che delle novelle post-teodosiane noi possediamo alcune collezioni che abbracciano complessivamente, sebbene in misura molto disuguale, il periodo che corre da Teodosio II ad Antemio (1): ma si tratta di collezioni redatte in occidente e che ebbero infatti sorte comune colla tradizione, prettamente occidentale e particolarmente francese, del codice Teodosiano (2).

Ma queste raccolte — di fronte alle quali un confronto sarebbe possibile — furono ignote ai compilatori del codice. E ciò non può fare meraviglia: sia perchè a partire dalla promulgazione del Teodosiano si va sempre più accentuando la separazione, nella vita e nella coltura giuridica, tra l'oriente e l'occidente: sia e soprattutto perchè l'efficacia stessa delle *novellae constitutiones* viene sempre più a limitarsi alla *pars imperii* nella quale sono state emanate. Almeno a partire da Teodosio II vige infatti la regola (3) che le costituzioni emanate da un imperatore non abbiano valore nell'altra metà dell'impero se non siano da lui trasmesse al collega: ora di tali trasmissioni ne conosciamo alcune partite dall'oriente verso l'occidente (4), ma nessuna dall'occidente all'oriente: del che una riprova è fornita dal fatto che delle novelle post-teodosiane contenute nel codice Giustinianeo nessuna è di provenienza occidentale. Solo per il gruppo delle costituzioni — orientali — di Teodosio II potrebbe affacciarsi il dubbio che la collezione a noi pervenuta in occidente sia la stessa che ebbero in mano i bizantini, ma tale ipotesi è smentita dal confronto dei materiali: nella serie, pure relativamente esigua, delle co-

---

(1) Per la storia di queste raccolte v. MEYER, nei *Prolegomena* alla sua edizione, p. XI sg.; KRÜGER, *Gesch. der Quellen*[2], p. 331 sg.: v. anche HAENEL, nella prefazione alla sua edizione.

(2) È anche questa una delle tante prove della maggiore resistenza de diritto pregiustinianeo in occidente: cfr. PACCHIONI, *Corso*, I, p. 447.

(3) Cfr. l'*auctoritas* del C. Th., § 5-6. Se la regola vigesse già prima è controverso: v. in senso affermativo CUQ, in *Atti del Congresso Internaz. di sc. stor.* 1903, 9, p. 34: *contra* KRÜGER, *op. cit.*[2], p. 331, n. 3.

(4) Con Teodosio II: poi con Marciano: da ultimo con Leone.

stituzioni di questo principe, troppo numerose sono quelle esistenti *unicamente* nel codice perchè si possa supporre che la nostra collezione di 26 novelle ne sia stata la fonte, se anche non unica, per lo meno normale. E allo stesso risultato conduce l'analisi delle rubriche delle novelle teodosiane, confrontate colle corrispondenti del codice Teodosiano e del Giustinianeo: da essa infatti risulta che, com'è naturale, le rubriche delle Novelle si ispirano per lo più al Teodosiano [1], salvo quando si tratti di materie assolutamente nuove [2], e quelle del codice Giustinianeo hanno come loro modello diretto il Teodosiano, non le Novelle, in tutti i casi in cui è possibile il confronto con entrambe le fonti, e non mai le Novelle anche per materie da esse desunte [3].

È però certo che anche in oriente esistevano delle raccolte di Novelle. Esse erano indispensabili ai bisogni della pratica e della scuola alla quale, col rifiorire degli studi per merito dei maestri beritesi, non potevano mancare tali indispensabili mezzi di studio, indubbiamente non inferiori per grado di elaborazione alle raccolte occidentali. A tali raccolte, del resto, accenna Giustiniano medesimo quando parla delle fonti del suo codice.

> cost. *Haec quae nec.* § 2: *si quae (constitutiones).... in veteribus codicibus vel in his in quibus novellae constitutiones receptae sunt....*;

ma non c'è che questo semplice accenno: e negli scolii antichi dei Basilici, mentre non rare sono le tracce dei tre codici antichi, non trovo che mai sia fatto cenno a collezioni di data

---

(1) 3 cfr. Th. 16. 8; 5 cfr. Th. 5. 12-13; 6 cfr. Th. 10. 22; 8 cfr. Th. 13. 7; 10 cfr. Th. 2. 10; 11 cfr. Th. 3. 17; 12 = Th. 3. 16; 14 cfr. Th. 8. 18; 16 cfr. Th. 4. 4; 18 = Th. 15. 8; 21 cfr. Th. 6. 13; 22 cfr. Th. 5. 2; 25 = Th. 7. 8.

(2) P. es. tit. 2.

(3) Così: Nov. 7 (R. *de amota militantibus fori praescriptione*) è largamente sfruttata per R. preesistenti (3. 23. 2; 3. 25. 1; 7. 62. 33; 12. 54. 3); 9 (R. *ne curialis praedium alterius conducat aut fideiussor conductoris existat*) cfr. 1. 14. 5; 4. 65. 30; 17 (R. *de competitionibus*) cfr. 10. 12. 2; 26 (R. *de relevatis adaeratis vel donatis possessionibus*) cfr. 10. 28 (*de collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum*: la R. è foggiata *ex novo* dalla Novella, non di su una R. preesistente) 1; 11. 59. 17. La R. *de adluvionibus* (N. 20: cfr. C. J. 7. 41) esisteva forse già negli antichi codici.

posteriore. Soltanto in un inciso di una Novella giustinianea può per avventura trovarsi un accenno indiretto ad una di tali raccolte: si tratta, in ogni modo, di una semplice mia congettura, la quale peraltro rappresenta forse l' unico modo di dare a quell' inciso una spiegazione plausibile.

Nov. 105 pr. Μαρκιανῷ μὲν οὖν τῷ τῶν αὐτοκρατόρων ἀρίστῳ γέγραπται νόμος, ὃς ἐβούλετο μὴ διαρρίπτειν χρήματα τοὺς ὑπατεύοντας, καὶ αὕτη γε αὐτῷ τῶν διατάξεων πρώτη καθέστηκε.

Si allude, come rilevano le edizioni, alla l. 2 C. 12. 3 *de consulibus et de non spargendis ab his pecuniis*, in cui precisamente Marciano pone un termine a quell' antica consuetudine. Ma come mai i redattori delle Novelle considerano questa come *la prima* delle costituzioni di Marciano?

L. 2 C. 12. 3, sebbene sprovvista di data, è da riferire al 452 (1): Marciano salì al trono nel 450, e pur nel codice Giustinianeo sono contenute parecchie sue costituzioni del 450 e 451 (2). Non si può dunque pensare a una priorità cronologica: meno che mai a una priorità nell' ordine delle costituzioni nel codice, dove è anzi la penultima per sede; e del resto il richiamo così inteso sarebbe incomprensibile, e le espressioni usate non consentirebbero tale interpretazione (3). Si può piuttosto supporre che quella costituzione figurasse come la prima nella raccolta autonoma delle costituzioni di Marciano, di cui i redattori della Novella — che è del 537 — potevano benissimo aver presente il ricordo: non è infatti inverosimile che, al pari delle collezioni occidentali (4), anche quelle orientali fossero divise per imperatori (5), e che di ciascun imperatore le

---

(1) È diretta *Sporacio, comiti domesticorum* [cfr. Grossi-Gondi, in De Ruggiero, *Diz. epigr.* 2. 1. 486] *et consuli*: cfr. anche 3 C. 12. 17. V. anche la Cronaca di Marcellinus Comes *ad h. a.* [(*MGH.*, *AA.* XI. 84)].

(2) Ciò fu notato, meravigliandosi della affermazione di Giustiniano e senza tentare una spiegazione, da Wesenfeld, *De sparsione missilium*, in Oelrichs, *Thesaur. diss. iurid.* 2. 1, p. 163.

(3) [Il valore strettamente cronologico dell' espressione della Novella parrebbe confermato dalle parole usate da Teodoro Anagnoste (*Hist. Eccl.* l. 1 c. 2; Migne, *P. gr.* 86. 1. 167), secondo cui Marciano, eletto imperatore, εὐθὺς ἐκέλευσεν ἄρχοντα ἐπὶ δόσει μὴ γίνεσθαι: d'altra parte Marcellinus, *l. cit.*, pone la legge al 452].

(4) Sul loro ordinamento v. Krüger, *op. cit.*², p. 382.

(5) Per l'uso di raccogliere le costituzioni di un imperatore in un libro v. *Nov. Just.* 25 epit.; 26. 5. 1.

costituzioni fossero distribuite per materie, nel qual caso è anche naturale che una costituzione in tema di diritto pubblico potesse esser la prima [1].

Quale che sia il valore di questa congettura, certo è che noi restiamo completamente all' oscuro su quanto riguarda l'ampiezza di tali raccolte, il loro grado di elaborazione, il loro carattere più o meno ufficiale. Affatto infondata è l' opinione emessa dal Winckler [2], che lo stesso Teodosio II abbia aggiunto al suo codice una collezione di novelle sue e di Valentiniano III: a parte l' assenza d' ogni notizia in proposito, basterebbe ricordare che tale raccolta avrebbe avuto un carattere ufficiale, e, quindi, ugual vigore in oriente e in occidente: mentre si è già messo in chiaro il carattere esclusivamente occidentale delle collezioni di Novelle di questi due imperatori a noi giunte, le quali sarebbero state niente altro che un inutile duplicato della raccolta ufficiale; e l' assenza nel codice Giustinianeo di costituzioni di Valentiniano III è del pari eloquente [3]. Parimenti destituita di ogni fondamento è l' attribuzione di un tentativo di codificazione all' imperatore Giustino. Il Beneschewitz ha richiamato alcuni anni addietro l' attenzione su una notizia in proposito contenuta nella vita di un monaco bizantino edita allora dal Gedeon [4]:

οὗτος ὁ πιστότατος βασιλεὺς Ἰουστινιανός, πρὸ τῆς αὐτοῦ αὐτοκρατορίας, ἔτι ζῶντος Ἰουστίνου τοῦ αὐτοῦ θείου, ἡνίκα καὶ οἱ παλαιοὶ

---

(1) Le *Summae* di Atanasio (HEIMBACH, *Anecd.* 2. 181) e di Teodoro Ermopolitano (ZACHARIAE, *Anecd.* p. 102) sorvolano sull'inciso in questione: così pure l'*Epitome Iuliani* (const. 98: ed. HAENEL, p. 119).

I Basilici non gettano luce in proposito perchè la Nov. 105 non vi è conservata (cfr. HEIMBACH, *Ueber die in den Basiliken aufgenommenen und nicht aufgenommenen Novellen*, in *ZRG*. 8 (1869), p. 461) come non vi è conservata la l. 2 C. 12. 3: e ciò perchè colla *Novellà Leonis* 95 fu abolito il consolato: cfr. la Σύντομος διαίρεσις τῶν νεαρῶν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, in HEIMBACH, *Anecd.* 2. 235.

(2) *Opusc. min.* 1. 416, citato in HAENEL, *Leges Novellae* etc., p. XXIX, n. 248.

(3) Dalla vita di Severo d' Antiochia scritta da Zaccaria Scolastico, già altrove ricordata (sopra [p. 138 n. 4]), risulta che gli studenti beritesi alla fine del V secolo raccoglievano per conto loro le costituzioni imperiali: il che proverebbe che non esistevano, dopo il Teodosiano, raccolte ufficiali e che, forse, neppure le raccolte private avevano grande diffusione.

(4) *De S. Theodoro monacho hegumenoque Chorensi* (a. 504-595): v. la nota di BENESCHEWITZ in *ZSSt.* 1903, 409.

νόμοι ἀπεκαινίσθησαν καὶ ἡ νεαρὰ νομοθεσία ἐγράφη καὶ ἡνώθησαν πάντα ἐν μιᾷ βίβλῳ (ἐπικληθὲν τὸ βιβλίον ἡ νέα κέλευσις τῶν βασιλευόντων), τότε...

Si tratterebbe quindi di una codificazione risalente al periodo della coreggenza di Giustiniano con Giustino. Ma lo stesso Beneschewitz rileva nella medesima vita altre notizie non meno strane ed infondate: e questa — quale che sia la fonte a cui l'ignoto autore attinge — è evidentemente il frutto di un equivoco colla codificazione realmente operata da Giustiniano nei primi anni del suo regno. Se l'agiografo si limitasse ad attribuire a Giustino l'inizio dei lavori per la codificazione attuata poi dal suo successore, potremmo essere tentati di prestargli fede: ma che *già* sotto Giustino fosse stato redatto e promulgato un codice, di cui il Giustinianeo — a soli due anni di distanza — non conserva neppure il ricordo, è una assurdità tale che non merita una confutazione.

Giustiniano ha quindi attinto i materiali post-teodosiani alle raccolte correnti nella prassi e nelle scuole del tempo o, verosimilmente, specie per le costituzioni più recenti, direttamente agli archivi imperiali in cui erano conservate [1].

L'indagine comparativa, che non può riguardare la distribuzione del materiale nelle rubriche, per l'accennata mancanza di termini di confronto, deve limitarsi alle costituzioni isolatamente prese, e fra queste a quelle poche le quali ci sono conservate anche nelle raccolte occidentali: si può però affermare che riguardo alle novelle post-teodosiane i compilatori hanno applicato sostanzialmente gli stessi criteri di elaborazione che abbiamo visto per il materiale anteriore.

Non mancano esempi di geminazioni [2], e gli sdoppiamenti sono assai frequenti, come è naturale ove si pensi alla sempre maggiore ampiezza e complessità di contenuto che le costituzioni imperiali vengono assumendo nell'ultima epoca: mi limito per questo punto a rinviare all'elenco dato dal Meyer [3] delle

---

(1) Così giustamente Jörs in Pauly-Wissowa, 4, 169.

(2) C. J. 1. 2. 10 = 11. 4. 2: cfr. Nov. Theod. 8 § 1; 1. 31. 3 = 12. 29. 1 partim: cfr. Nov. Theod. 21; 1. 2. 9 = 11. 18. 1; 1. 2. 11 = 10. 49. 2; 1. 51. 11 partim = 12. 9. 1.

(3) *L. cit.* p. LV; e v. a p. XLVI sg. l'elenco completo delle costituzioni post-teodosiane.

costituzioni del codice che hanno riscontro nelle collezioni occidentali.

Un esempio di fusione di più distinte novelle in una sola lo fornisce la

l. 8 C. 5. 17, *Impp. Theod. et Val. AA. Hormisdae p. p.* (a 449).

Questa legge non è conservata indipendentemente: ma il pr. di essa *(consensu-liberorum)* non fa che riprodurre un frammento della Nov. 12 dello stesso Teodosio II. che è di dieci anni anteriore.

Analogo pure il caso di

l. 3 C. 6. 61, *Impp. Theod. et Val. AA. Florentio p.p.* (a. 439),

di cui solo il principio ha riscontro in Nov. Th. 14. 1 § 8: ma per il § 1 rimaniamo all'oscuro, se provenga dalla medesima novella — a noi per avventura pervenuta meno completa —, da altra fonte, o dai compilatori: ipotesi, questa, a cui elementi formali farebbero propendere se anche il presunto originale non appartenesse già ad un'epoca le cui costituzioni non hanno nulla da guadagnare dal confronto con lo stile giustinianeo.

Il caso, che frammenti derivati da novelle post-teodosiane siano inseriti in frammenti derivati dal Teodosiano, è certo raro nel codice Giustinianeo, ma pure ricorre almeno una volta, tanto da provare infondata la negazione assoluta del Krüger [1]. Si veda infatti [2]:

Nov. Theod. 6 §§ 5-6 = 21 § 3 *a* C. 6. 23 (*Impp. Theod. et Val. AA. Florentio p.p.* (a. 439)).	26 § 1 C. 3. 36 (*Imp. Costantinus ad Bassum* (a. 321)) senza corrisp. nel C. Th.
Ex imperfecto autem testamento voluntatem tenere defuncti, nisi inter solos liberos (a parentibus utriusque sexus)	

[1] *Cod. ed. maior. praef.* p. XXVII, n. 7.

[2] V. già sopra [p. 193], ma con errato apprezzamento, che qui rettifico.

habeatur, non volumus. *Si vero in huiusmodi voluntate liberis alia sit extranea mixta persona, certum est eam voluntatem, quantum ad illam dumtaxat permixtam personam, pro nullo haberi, sed liberis adcrescere.* Per nuncupationem quoque...	*Si vero in huiusmodi voluntate designatis liberis alia sit mixta persona, certum est eam voluntatem, quantum ad illam dumtaxat permixtam personam, pro nullo haberi.*

È chiaro peraltro che questa coincidenza non menoma la verisimiglianza dell'ipotesi che codice Teodosiano e novelle siano state oggetto di spoglio distinto da parte di commissioni autonome, giacchè la riproduzione suindicata è da riferire, come in generale tutte le elaborazioni di questo tipo, al lavoro di sistemazione successivo alla raccolta dei materiali.

Un altro caso analogo dovrebbe ravvisarsi con Gotofredo [1] in

> l. 12 C. 8. 11 (= Th. 15. 1. 34), *Idem (Arcad. et Hon.) AA. Caesario p. p.* (a. 396). *Omnes provinciarum rectores litteris moneantur, ut sciant ordines atque incolas urbium singularum muros vel novos debere facere vel veteres firmius renovare... nemini excusatione vel alia praesumptione ab huiusmodi immunitate praebenda.*

L'inciso finale, che manca nel Teodosiano, deriverebbe dalla *Nov. Valentiniani* 5. 1 § 3. La derivazione è negata dal Krüger [2], e credo a ragione: infatti la lettura del paragrafo citato della Novella prova tutt'al più che ad essa risale, nella sostanza, l'abolizione di ogni *excusatio* sancita da Giustiniano in aggiunta alla legge d'Arcadio, ma non prova affatto che i compilatori abbiano materialmente avuto sott'occhio la Novella nell'eseguire l'aggiunta: si tratta quindi non di una *contaminatio* ma di una semplice interpolazione, la quale — è bene ricordarlo — non perde il suo carattere per il fatto d'essere determinata non da riforme giustinianee ma da innovazioni già operate da leggi anteriori.

2. — Nell'esame progressivo dei vari gruppi di materiali di cui il codice è composto, arriviamo così alle costituzioni di

---

[1] *Ad C. Th.* 15. 1. 34.

[2] *Geschichte*², p. 332, n. 9.

Giustiniano. Anche di esse, naturalmente, io mi posso occupare solo per quei problemi che toccano il metodo di compilazione del codice, trascurando quelli che riguardano le singole costituzioni, sia quanto allo stile sia quanto al contenuto, e — in particolare — i rapporti tra queste costituzioni e la compilazione del digesto, già studiati in modo esauriente nelle ricerche del Longo [1] e in quelle, tuttora in corso, del De Francisci [2].

Anche quei fenomeni che abbiamo largamente studiato in ordine ai materiali più antichi — geminazioni, sdoppiamenti, fusioni — non meritano qui più che un accenno: l'elenco delle costituzioni dato dal Krüger nella sua edizione mostra di per sè abbastanza chiaramente quanto spesso i compilatori abbiano distribuito un'unica costituzione giustinianea in varie sedi, talora anche ripetendone singoli brani; mentre, non possedendo noi costituzioni giustinianee fuori del codice — a parte, s'intende, le Novelle — se non in scarsissima misura [3], non ci è dato di scendere ai particolari rispetto alle scissioni e ci manca qualunque strumento sicuro di indagine per rilevare le eventuali fusioni di più costituzioni in una.

Due problemi meritano invece di essere qui esaminati: quello delle *quinquaginta decisiones* e quello dei rapporti tra la prima e la seconda edizione del codice. Due problemi non facili, per la scarsità e la tenuità degli elementi su cui ci dobbiamo fondare, ma non tali da togliere la speranza di qualche utile risultato.

La notizia che — tra la promulgazione del primo codice e quella del secondo — sia stato emanato un gruppo di '50 decisioni' [4] ci è fornita in modo esplicito da Giustiniano medesimo in

> Cost. *Cordi* § 1: Postea vero, cum vetus jus considerandum recepimus, tam *quinquaginta decisiones* fecimus quam alias... :

---

[1] *BIDR.* 19. 132 sg.

[2] *BIDR.* 22. 155; 23. 39, 186; 27. 5.

[3] Le prefazioni al digesto (cost. *Deo auctore* e *Tanta*), riprodotte in C. 1. 17. 1-2, e parecchie costituzioni in materia ecclesiastica conservate in compilazioni di diritto canonico greco.

[4] Non si è mancato di pensare perfino ad un rapporto tra il numero delle *decisiones* e quello dei libri del digesto: v. sul tema Hofmann, *Die Zahlenspielerei in der Eintheilung der Digesten*, in *Z. für Rechtsgeschichte*, 11 (1874), 342.

in altri testi egli, senza più ricordare il numero di cinquanta, allude a queste '*decisiones*' come a una categoria speciale di costituzioni:

> *ibid.* § 2: Sed cum novellae nostrae *tam decisiones quam constitutiones*...
>
> § 3 I. 1. 5:.. per constitutionem.... quam promulgavimus *inter nostras decisiones*, per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui juris altercationes placavimus [1].

L' oggetto di tali *decisiones* risulta chiaro da questa attestazione, ma di più le fonti non ci dicono nulla, e siamo costretti, non dirò proprio ad indovinare, ma a trar partito dagli argomenti più indiretti, e a colmare con induzioni le inevitabili lacune. E il tentativo di una precisa determinazione è stato fatto più volte — giacchè il tema è di quelli che invogliano — sia nella letteratura antica che nella recente [2]: ultimamente dal Di Marzo [3], il quale, in una accurata monografia, ha cercato di isolare fra le costituzioni giustinianee del codice cinquanta a cui spetterebbe la qualifica di *decisiones* e che sarebbero precisamente le cinquanta a cui allude l' imperatore. Il Krüger [4] ha sottoposto a minuta critica i risultati del Di Marzo, e altri studiosi delle fonti convengono nel ritenere inattendibile questa determinazione precisa, giudicandola un' impresa

---

(1) Il μονόβιβλον di leggi spedito ad Atene e a Berito, di cui parla Malalas, *Chronogr.* 18, p. 448 DINDORF = MIGNE, *P. L.* 97. 657, a parte la evidente inesattezza della notizia, non è certo la raccolta delle 50 *dec.* Notizia analoga, con una anche più grave confusione tra la compilazione e le Novelle, dà Cedrenus (in MIGNE, *P. graec.* 121. 704): τοὺς δὲ παλαιοὺς νόμους πάντας ἀνενέωσε, ποιήσας μονόβιβλον ὃ καὶ Νεαρὰς Διατάξεις ἐκάλεσε. Per le notizie fornite da Marcellinus Comes e dalla Glossa Torinese delle Istituzioni v. più oltre nel testo.

(2) Per la letteratura antica v. STRUVIUS, *Hist. iuris*, 1. 315; il lavoro principale è quello di ED. MERILLIUS. *Exp. in L decis. Just.* (Parigi, 1618), il quale però cautamente dichiara di non voler garantire che le 50 costituzioni da lui esposte siano proprie le *L decisiones*: il suo elenco è riprodotto da WIELING, *Jurispr. restituta*, 2, 144, avvertendo però in nota che le decisioni furono più di cinquanta, e non tutte inserite nel codice. Per la letteratura più recente v. JÖRS, in PAULY-WISSOWA, 4. 2775 sg.

(3) *Le quinquaginta decisiones di Giustiniano*, Palermo, 1899-1900.

(4) In '*Aus röm. und bürg. Recht*' (*Festg. f. Bekker*, 1907), p. 3 sg.

quasi disperata (1). E veramente, nel numero — assai superiore a 50 — di costituzioni giustinianee che decidono delle controversie (2), è raro trovare criteri sicuri che dimostrino trattarsi di una '*decisio*', giacchè mancano elementi su cui fare sicuro affidamento. Di più, per quanto possa aver l'aria di un paradosso, il difetto fondamentale della dimostrazione del Di Marzo è, a mio modo di vedere, quello di essere troppo riuscita, cioè di avere identificate le cinquanta decisioni proprio in cinquanta costituzioni del *codex repetitae praelectionis*. Giacchè, se una cosa può dirsi *a priori* sicura, è che anche queste decisioni subirono, nella elaborazione del codice, la stessa sorte delle altre costituzioni, furono cioè oggetto di manipolazioni e di scissioni (3) e anche — assai probabilmente — di omissioni. Allo stesso modo, infatti, che la cost. Δέδωκεν § 14 vieta, come regola generale, che si ripetano nel digesto regole già sancite in costituzioni del codice — s'intende, della 1ª edizione —, così, in occasione della 2ª edizione del codice, è naturale che siano state omesse alcune delle costituzioni nuovamente emanate, il cui contenuto s'era già in certo modo trasfuso nelle alterazioni che, in base ad esse, i compilatori del digesto avevano operate (4).

Io prescindo, comunque, dalla possibilità di identificare con sicurezza un maggiore o minor numero di decisioni, per restringermi ai due punti che offrono maggiore interesse e anche, a mio credere, migliori probabilità di risultato.

Le '*quinquaginta decisiones*' furono oggetto di una raccolta ufficiale autonoma? In quale periodo furono emanate?

Se per la seconda domanda io divergo radicalmente, come si vedrà, dal Di Marzo, per la prima invece non esito a dichiararmi d'accordo con lui, pur divergendo nella valutazione di qualche argomento. Così io non credo si possa prestar fede a quella che sarebbe la più esplicita delle attestazioni, quella

(1) Costa, *Storia delle fonti*, p. 131, n. 4; Bonfante, *Storia del d. rom.*², p. 551 n. 1.

(2) Il Krüger, *l. cit.* p. 4 sg., ne elenca ben 94, giustamente rilevando che non è detto che le controversie decise devano essere classiche.

(3) Cfr. su questo punto Krüger, *l. cit.*, e *Gesch. der Quellen*², p. 369, n. 23.

(4) È ben vero che, come osserva il Di Marzo (*l. cit.* p. 90), qualche volta i compilatori del digesto, per fretta od altro, non tennero conto delle *decisiones*; ma di regola queste hanno ben raggiunto il loro scopo.

cioè contenuta nella Glossa torinese, ove, al n. 241 (*ad* § 2 I. 3. 1), alludendosi alla l. 10 C. 8. 47, si avverte '*sicut in libro L constitutionum invenies*'. Io penso col Dirksen [1] che, qualunque sia la data della Glossa e la fonte a cui essa attinge, è troppo inverosimile che essa citi, come tuttora vigente ed utilizzabile, una collezione che, per quanto si possa oscillare nella determinazione, non può esser rimasta in vigore che da due a quattro anni: tanto più che, in tutti gli altri casi in cui la Glossa cita delle costituzioni, rinvia sempre al *Codex repetitae praelectionis* [2], anche in un caso in cui si tratta sicuramente di una *decisio* [3]. Le varie emendazioni proposte (*libro* VIII *const.*; *libro C(aesarearum) const.*; *libro I(mperialium) const.*; *libro const.*) su per giù si equivalgono e sono tutte paleograficamente plausibili: se poi si tratti di un mero errore, o di un inopportuno sfoggio d'erudizione di un copista che ha falsamente interpretato la sigla, non si può decidere.

Ma in favore dell'esistenza di una compilazione autonoma depongono in modo perentorio i testi giustinianei: i quali meritano tanto maggiore fiducia in quanto abbiamo fin qui controllato la piena esattezza delle loro affermazioni riguardanti la compilazione. Si vedano infatti — lasciando da parte le attestazioni più generiche [4] — i due stessi testi già dianzi ricordati (Cost. *Cordi*, § 1, 2; § 3 I. 1. 5), in cui è indiscutibile l'allusione ad una raccolta autonoma: in particolare di fronte alla Cost. *Cordi*, § 1, si avverta come, dal momento che le costituzioni decidenti antiche controversie furono ben più di cinquanta, come risulta dal codice e come dichiara lo stesso imperatore [5], l'indicazione di 'L decisiones' come qualche cosa di autonomo non si comprenderebbe se non in quanto fossero state oggetto di una speciale raccolta. D'altra parte il fatto che, della vasta produzione legislativa corrente tra il primo ed il secondo co-

---

[1] *Hinterlassene Schr.* 2. 163 sg.: in senso contrario Savigny, *Gesch. des röm. R. im Mittelalter*, 2. 202; 6. 62; Di Marzo, p. 16; Jörs, *l. cit.*

[2] Cf. n. 171, 272, 277, 278, 353, 424, 425, 433, 480.

[3] N. 480, *ad* § 16 I. 4. 1, alludendo a l. 22 C. 6. 2. Mentre, come vedremo, il carattere di *decisio* della l. 10 C. 8. 47 è tutt'altro che sicuro.

[4] § 16 (18) I. 4. 1; l. 1 § 10 *b* C. 6. 51.

[5] *C. Cordi* § 1: *tam... decisiones... quam alias ad commodum propositi operis pertinentes plurimas constitutiones...*

dice, fossero state raccolte solo cinquanta leggi — ammesso che il numero di cinquanta sia esatto e non soltanto approssimativo — basta a giustificare l' espressione generica della Cost. *Cordi*, § 2 (tam decisiones quam constitutiones, quae... extra corpus eiusdem codicis *divagabantur*), alla quale non è lecito dare un eccessivo peso [1].

Del periodo in cui furono emanate le *decisiones* sono fuori di contestazione i due termini estremi: non prima della promulgazione della prima edizione del codice (7 *id. Apr.* 529) [2] e non dopo la promulgazione, non già solo del secondo codice (16 *K. dic.* 534), ma delle istituzioni, che ad esse accennano come a un gruppo di leggi già promulgate (11 *K. dec.* 533). Il Di Marzo [3] riduce questo periodo ad assai più precisi confini — da *K. Aug.* 530 a *K. Nov.* 532. Che non ci siano decisioni posteriori a questa data è sicuro: uno sguardo alle tabelle cronologiche del Krüger mostra che quella data segna un arresto nella produzione legislativa, che si fa straordinariamente scarsa, e la lettura delle pochissime costituzioni emanate in quel periodo mostra che non si può trattare di decisioni. Nel periodo tra l'aprile 529 e l'agosto 530, alcune costituzioni potrebbero far sorgere sospetti, ma il Di Marzo [4] adduce, per escluderle dall' elenco, ragioni che sono in complesso persuasive.

Ma io credo che anche questa determinazione cronologica sia troppo estesa, e che le *L decisiones* vadano cercate in un periodo di tempo assai più limitato.

Il Krüger [5] propenderebbe a collocare le *decisiones* non oltre il 530, soprattutto in base al fatto che le costituzioni de-

---

(1) Così Di Marzo, p. 16; Krüger, *Gesch.*[2], p. 369. L'edizioné autonoma è ammessa anche da Landucci, *Storia del d. rom.* 1. 284, n. 1.

(2) Vanno quindi escluse anche quelle costituzioni emanate il giorno prima della cost. *Summa* (8 *id Apr.* 529), sebbene possa a prima vista parer difficile che già il giorno appresso fossero inserite nel nuovo codice. Ma troppo poco noi sappiamo sui rapporti tra la redazione effettiva delle costituzioni e la loro promulgazione: sul fatto che le costituzioni giustinianee figurano per lo più emanate a gruppi, v. alcuni rilievi in Krüger, *ZRG.* XI (1878), 172.

(3) *Op. cit.* p. 11.

(4) *L. cit.* p. 13, per 21 C. 4. 21; 24 C. 5. 4: v. per questa i rilievi in contrario di Krüger, *l. cit.* p. 10.

(5) *L. cit.*

cisorie sono ben più di cinquanta, e non si vedrebbe perchè solo cinquanta fossero state raccolte, se non per il fatto che erano cronologicamente le prime: ma trova difficoltà in due costituzioni (10 C. 8. 47; 20 C. 6. 30), che appaiono essere *decisiones* e appartengono a un'epoca successiva. Il Gradenwitz [1] assegna le *decisiones*, incidentalmente, al 531, senza fornirne nessuna prova. Io credo possibile dimostrare, con un sufficiente grado di sicurezza, che le *decisiones* si riferiscono esclusivamente agli ultimi mesi del 530, e precisamente dal 1° agosto al 17 novembre, conservando così il *dies a quo* del Di Marzo, ma anticipando di molto il *dies ad quem*, ed eliminando per conseguenza una ventina circa di costituzioni dall'elenco che il Di Marzo fornisce.

Gli argomenti sono vari, e — naturalmente — di diverso valore. Anzitutto un rilievo terminologico. Se proviamo ad esaminare le singole costituzioni di Giustiniano riferite dal Di Marzo, troviamo che quelle anteriori al X *K. Mart.* 531 contengono, con una regolarità quasi assoluta, l'espressione '*decidere*', '*decisio*':

decidentes sancimus 12 C. 3. 33; 7 C. 4. 28; 24 C. 4. 29; 13 C. 5. 51; 1 C. 7. 7; 16 C. 3. 33; 11 C. 4. 5; 25 C. 5. 4; 24 C. 2. 18; 23 C. 6. 37;

(*nobis*) **decidentibus placet* (*placuit*) 10 C. 4. 5; 20 C. 6. 2; 15 C. 3. 33; 22 C. 6. 2.

decidentes censemus 15 C. 4. 38;

decidentes 2 C. 8. 21; 13 C. 8. 37; 6 C. 5. 70; 13 C. 3. 33; 14 *eod.*; 26 C. 5. 4; 6 C. 6. 57; 4 C. 6. 27; 4 C. 6. 29;

decidimus 3 C. 6. 29;

per hanc decisionem 1 C. 7. 25 [2].

Nelle costituzioni posteriori le formole sono ben lontane dall'essere altrettanto regolari; in alcune troviamo bensì rilevato espressamente che si decidono controversie classiche (*ex libris Sabinianis*: 17 C. 3. 33; 12 C. 7. 32; 14 C. 3. 34: o ci-

---

[1] *BIDR.* 2. 15: *contra* Di Marzo, *l. cit.* p. 81. Al periodo 529-531 pensa pure Girard, *Manuale*, tr. it. p. 89.

[2] L'assenza dell'espressione in alcuni casi è compensata con espressioni equivalenti: in 1 C. 7. 5, come già ha rilevato il Di Marzo (p. 59), dipende dall'esserci il testo conservato solo parzialmente.

tazioni più specifiche), senza che però ricorra la tipica formola della decisione: per parecchie il Di Marzo deve limitarsi ad invocare elementi sostanziali [1], i quali, in una materia come questa, sono troppo pericolosi.

In secondo luogo è da osservare che le Istituzioni giustinianee ben sette volte, citando costituzioni del Codice, avvertono che si tratta di *decisiones*: e si tratta sempre di costituzioni che appartengono a questo ristretto periodo di tempo:

§ 3 I. 1. 5 per 1 C. 7. 5 (a. 530) [2].
pr. » 1. 10 » 25 » 5. 4 (1 ott. 530).
§ 5 » 2. 5 » 13 » 3. 33 (1 ott. 530).
§ 1 » 3. 23 » 15 » 4. 38 (1 agosto 530).
§ 3 » 3. 28 » 2 (3) » 4. 27 (17 nov. 530).
§ 8 » 4. 1 » 20 » 6. 2 (17 nov. 530).
§ 16 » 4. 1 » 22 » 6. 2 (1 agosto 530).

Particolarmente istruttivo è il § 3 I. 1. 5, dove si fa successiva menzione di due costituzioni di Giustiniano, dirette entrambe alla riforma di istituti antichi (1 C. 7. 5 *de dediticia libertate tollenda*: 1. C. 7. 6 *de latina libertate tollenda, etc.*):

> Et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus *inter nostra decisiones*, per quas suggerente nobis Triboniano viro excelso quaestore antiqui iuris altercationes placavimus: latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerit observantiam *alia constitutione* per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, *quae inter imperiales radiat sanctiones.*

Alla prima è espressamente attribuita la qualifica di *decisio*, mentre per la seconda si usa una diversa qualifica: la prima è del 530, la seconda del 531.

L'importanza di questi argomenti di carattere formale non è di per sè sola decisiva [3]: nè forse basterebbe da sola a cor-

---

[1] *Op. cit.* p. 11 e 61.

[2] Manca il mese e il giorno: ma l'applicazione stessa dei criteri del Di Marzo escluderebbe che sia anteriore al 1° agosto. Del resto, come appare dal seguito, più importante è la determinazione del termine finale che di quello iniziale.

[3] Di *decisiones* parla Giustiniano in due testi del Codice, alludendo a costituzioni che alle *L. decisiones* non credo appartengano (5 C. 6. 27 cit. in 6 pr. C. 6. 27; 20 C. 6. 30 cit. in 1 § 10*b* C. 6. 51).

roborare l' argomento che pur si potrebbe desumere da una notizia di Marcellinus Comes, cronista contemporaneo di Giustiniano, il quale sotto l'anno 531 ricorda che « his consulibus codex Iustinianus orbi promulgatus est » (1). Si potrebbe infatti supporre che l' evidente equivoco possa essere stato provocato dal fatto che in quell' anno — nei primi mesi — fosse stata emanata la raccolta delle *decisiones* che rappresenta, nella legislazione giustinianea, il primo nucleo di vere e radicali innovazioni. Tanto che non è mancato chi, sulla fede di questa notizia e di altre che da essa dipendono (2), ritenesse che il codice veramente sia stato di nuovo promulgato nel 531 dopo avervi incorporato le *decisiones* (3). Il che è evidentemente falso, perchè porterebbe ad ammettere tre edizioni del codice, contro le esplicite attestazioni delle fonti. L' ipotesi che Marcellino alluda alle *decisiones* è assai meno assurda: ma meglio è forse limitarci a constatare l' errore, tanto più inescusabile in uno scrittore che viveva e scriveva proprio in quegli anni in Costantinopoli, e che per di più era funzionario della Corte imperiale (4).

L' argomento più decisivo va tratto, a mio avviso, dall' esame dei rapporti tra le *decisiones* e i lavori preparatorii alla compilazione del digesto. I rapporti tra la legislazione di Giustiniano e la compilazione del digesto furono messi in chiaro dal Longo e dal De Francisci, e si è dimostrato che a cominciare dal X *K. Mart.* 531 la produzione legislativa, per la parte che concerne la decisione di controversie classiche, va di pari passo collo spoglio dei libri classici, distribuiti nelle tre note masse bluhmiane. Dal punto di vista del contenuto, moltissime di tali costituzioni meriterebbero la qualifica di decisioni, ma d' altra parte è certo che una gran parte di esse, e non certo le meno tipiche, non appartengono alle cinquanta decisioni. Del gruppo in data X *K. Mart.* 531, per il quale la connessione collo spoglio dei libri classici è documentata dal Longo

---

(1) *Mon. germ. hist., auct. antiquiss.* XI. 103; MIGNE, *P. L.* 51. 941.

(2) Beda, *Chron.* in *Mon. germ. hist., Auct. antiq.*, XIII. 307.

(3) V. le note al *Chronicon paschale* ad a. 529 (MIGNE, *P. G.* 92. 869).

(4) A una semplice svista pensa pure CONRAT, *Gesch. der Quellen* etc. p. 99. Su Marcellinus e le sue fonti v. HOLDER-EGGER, in *N. Arch. der Gesellsch. f. ält. deutsche Geschichtskunde*, 1 (1876), 250 sg.; 2 (1877), 49 sg.; per i rapporti con Giustiniano v. p. 54 e i prolegomeni di MOMMSEN all' edizione nei *MGH*.

nel modo più evidente, *nessuna* costituzione figura come *decisio* nell'elenco del Di Marzo, e nessuna difatti ne presenta i contrassegni: e nei gruppi posteriori illustrati dal De Francisci solo poche sarebbero, per il Di Marzo, *decisiones*, mentre dal punto di vista del contenuto il carattere 'decisorio' è per molte sicuro. Come mai, di molte costituzioni di uno stesso periodo, aventi lo stesso carattere e la stessa funzione, Giustiniano ne avrebbe scelto solo alcune da inserire in una raccolta, lasciando le altre, come *extravagantes*, in attesa della futura rielaborazione del codice? Non è assai più verosimile che le *decisiones* sienó tutte quante appartenenti al periodo anteriore, e che la loro pubblicazione rappresenti in certo modo il preludio dei lavori di compilazione del digesto? Le altre costituzioni posteriori, emanate a lavoro già iniziato, non furono per il momento raccolte, anche perchè, quando la loro produzione fu esaurita — nell'ottobre 532 —, verosimilmente si vedeva già la necessità di pubblicare il codice in una seconda edizione.

Si osservi, a suffragio di queste considerazioni, come Giustiniano stesso, nel passo fondamentale della cost. *Cordi*, § 1, accenna, come a due gruppi distinti e successivi, alle '*decisiones*' e alle altre '*constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*':

> Postea vero, cum vetus ius considerandum recepimus, tam quinquaginta decisiones fecimus quam alias ad commodum propositi operis pertinentes plurimas constitutiones promulgavimus, quibus maximus antiquarum rerum articulus emendatus et coartatus est:

il secondo gruppo è rappresentato dalle costituzioni a partire dal X *K. Mart.*, il cui preciso e progressivo riferimento al '*propositum opus*' delle pandette è ormai dimostrato: il primo abbraccia invece decisioni preliminari, verosimilmente non ancora riferibili a singole fasi dello spoglio [1], ma emanate in

---

[1] Delle costituzioni di questo periodo ha promesso di occuparsi il De Francisci (*BIDR.* 27, p. 25, n. 2), ed io non dispero che dalle sue indagini abbia a scaturire qualche nuova indiretta conferma dell'ipotesi qui da me avanzata. Di fronte agli elementi raccolti non è il caso di conservare dei dubbi per le cost. 20 C. 6. 30 e 10 C. 8. 47; perchè per la prima l'accenno in l. 1 § 10 *b* C. 6. 51 è generico, e per la seconda la testimonianza della Glossa Torinese è più che dubbia, come si è rilevato.

vista dell'imminente inizio dei lavori e con lo scopo di facilitare l'opera della commissione.

Si osservi, ancora, il modo in cui si distribuisce sotto le singole date la produzione legislativa di Giustiniano. Dopo l'abbondante produzione dai primi mesi del 529 fino alla promulgazione del primo codice (7 *id. April.*), si ha una lunga stasi che arriva fino ai 15 *K. Oct.*: un'analoga stasi è segnata dall'inizio dei lavori del digesto, e cioè tra il gruppo in data 15 *K. Dec.* 530 e quello 10 *K. Mart.* 531: un'altra è rappresentata, si può dire, da tutto l'anno 533 [1], in cui tutta l'attività pare assorbita dalla confezione del digesto e delle istituzioni. Il fenomeno non è meramente casuale: è ben naturale che a periodi di larga produzione succedano periodi di preparazione e di raccoglimento, e che queste stasi si verifichino proprio in quei periodi in cui cade la preparazione e la promulgazione delle compilazioni. Se vi fu epoca in cui l'imperatore potè trovare opportuno pubblicare in raccolta autonoma un gruppo di cinquanta sue costituzioni, non fu certamente alla fine del 532, quando il materiale nuovo legislativo era già enorme e la necessità di una revisione del codice si imponeva, e neppure nel periodo subito precedente, in cui la produzione legislativa si svolgeva ininterrottamente di pari passo colla elaborazione dei digesto, bensì tra il dicembre 530 e il febbraio 531, prima di aggredire l'opera grandiosa della compilazione dei *iura*.

Delle cinquanta costituzioni elencate dal Di Marzo solo le prime trenta — tutte dirette al prefetto del pretorio Giuliano — risulterebbero così vere e proprie '*decisiones*' [2]: dobbiamo, naturalmente, rinunciare all'indagine delle altre venti, sia che alcune altre decisioni possano riscontrarsi nelle costituzioni di quel periodo, sia che, come è in ogni modo probabile, siano

---

(1) Accettando le date e le *iunctiones* proposte dal KRÜGER, risultano emesse in tutto l'anno solo cinque costituzioni, oltre quelle introduttive delle istituzioni e del digesto.

(2) Non sarebbe qui il luogo di esaminarle partitamente: del resto la dimostrazione del DI MARZO è, per i singoli casi, persuasiva. Se, per avventura, qualche *decisio* sia da rintracciarsi in costituzioni dei mesi anteriori all'agosto 530, pure dirette *Juliano p. p.*, io non saprei nè escludere nè affermare con sicurezza. Si noti però che il criterio terminologico ('*decidere*', '*decisio*') non soccorre mai fuori del periodo da me delimitato (per C. 4. 28. 7 accetto col DI MARZO la rettifica di data proposta dal KRÜGER).

state omesse in occasione della *repetita praelectio* del codice. Si potrebbero, pertanto, le cinquanta *decisiones* qualificare come 'lavori antipreparatorii' alla compilazione del digesto, in antitesi alle costituzioni '*ad commodum propositi operis pertinentes*', che prepararono, passo passo, le singole fasi della compilazione.

3. — Sul problema dei rapporti tra la prima e la seconda edizione del codice noi ci troviamo in cattive condizioni, e l'*ars nesciendi* deve essere largamente esercitata. Non possediamo la costituzione giustinianea che nominò la commissione per il secondo codice, e ignoriamo anzi se una costituzione sia stata emanata: la cost. *Cordi*, con la quale il nuovo codice fu promulgato, ci fornisce bensì alcune notizie relative al cómpito assolto, ma nulla ci dice quanto ai particolari del lavoro fatto e del metodo seguito. Che nel nuovo codice dovessero comprendersi le costituzioni emanate dopo la promulgazione del primo (*Cordi*, § 2), e che si dovessero escludere le costituzioni a cui le nuove riforme avevano tolto vigore (*ibid.*, § 3) [1], potevamo bene immaginarlo anche senza una espressa attestazione: ma come conoscere se ed in quale misura il codice nuovo differisca nella sua struttura dell'antico? Sulle fonti letterarie dell'epoca non è da fare assegnamento: è anzi veramente caratteristica l'inesattezza, se non addirittura l'assenza, delle notizie riguardanti la compilazione in cronisti che pur consacrano lunghe pagine al regno di Giustiniano e magnificano con parole mirabolanti altre sue opere indubbiamente meno grandiose del *Corpus iuris* [2].

Speranza di migliori risultati sembrano dare le fonti giuridiche bizantine: e questa è difatti la via seguita dallo Zachariae in vari scritti sul codice e sulle sue elaborazioni bi-

---

(1) [E' omessa p. es. la seconda delle due costituzioni di Giustiniano ricordate in 22 pr. C. 6. 30].

(2) Per la documentazione di questo fenomeno singolarmente istruttivo [cfr. Rotondi, *La codificazione giustinianea nelle fonti extragiuridiche*, in *Riv. it. sc. giur.*, 60, p. 239 e sgg., ripubblicata nel seguito di questo volume]. Del codice, l'unica fonte che dia notizie — salvo qualche inesattezza cronologica — conformi al vero, è il *Chronicon Paschale ad a.* 520 (τούτῳ τῷ ἔτει ὁ Ἰουστινιανὸς κῶδιξ ἀνεπληρώθη) e 534 (ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ὁ Ἰουστινιανὸς κῶδιξ ἀνενεώθη, προστεθεισῶν αὐτῷ καὶ τῶν μετ' αὐτὸν διατάξεων).

zantine [1]. Ma le argomentazioni dell' insigne studioso sono ben lontane dall'essere decisive. Lo Zachariae parte dalla supposizione che il κατὰ πόδας e il πλάτος di Taleleo [2] alle costituzioni del codice, nonchè la *summa* da lui prima identificata coll'ἴνδιξ di Taleleo [3], poi attribuita ad altro scrittore ignoto [4], e forse anche il commento di Isidoro [5], fossero stati composti sulla prima edizione del codice, e solo più tardi messi al corrente con la seconda edizione del 534 [6]. E ciò per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, infatti, si troverebbero in quelle fonti delle attestazioni che non si convengono se non a commenti scritti prima della *repetita praelectio*: dall'altro, quelle fonti presentano, di fronte all'odierno testo del codice, delle divergenze che troverebbero la loro spiegazione appunto nella diversità tra le due edizioni. L'una e l'altra serie di argomentazioni non mi sembrano del tutto efficaci, sia per le ragioni già rilevate dal Krüger [7] e dal Heimbach [8], sia per altre considerazioni d'indole più profonda e di portata più generale.

Appare impressionante l'attestazione dell'ἑρμηνεῖα alla l. 16 C. 2. 7 (Hb. 1. 347), in cui è dichiarato

> ἀνύεσθαι ἐκ τῶν χρόνων τῆς διατάξεως ὑπὲρ τοὺς πεντήκοντα καὶ πλέον ἐνιαυτούς:

giacchè la costituzione è del 474, se eran passati cinquanta e più anni — quindi non ancora sessanta — vuol dire che l'ἑρμηνεῖα è anteriore al 534. Il Heimbach [9] ha notato che

---

(1) *Ueber die griechischen Bearbeitungen des Just. Codex*, in *ZRG.* 10 (1871), 48; *Zu den griechischen Bearbeitungen des Just. Codex*, *ZSSt.* 8 (1887), 1; v. anche le recensioni critiche all'*editio maior* del Krüger, in *Krit. VJSchr.* 14 (1874), 221; 18 (1878), 188 sg.

(2) Sui reciproci rapporti v. *Krit. VJSchr.* 14, 229.

(3) *Beiträge zur Kritik und Restitution der Basiliken* in *Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg*, v. 7, t. 23, n. 6.

(4) *ZSSt. cit.*, p. 9.

(5) Appunto a Taleleo e ad Isodoro il Peters attribuiva recentemente commenti al preteso 'predigesto'.

(6) Cf. *ZSSt. cit.* p. 36; *Krit. VJSchr.* 16, 230, n. 4, dove giustamente richiama la frequenza di tali rielaborazioni. Che Taleleo abbia commentato 'anche' la 2ª edizione, è fuor di dubbio (cf. Hb. 4. 537), come (Hb. *Proleg.* p. 73) commentò il digesto e le istituzioni.

(7) *Cod. Iust. editio maior*, p. XIV sg.

(8) *Prolegomena Basil.*, p. 72 sg.

(9) *L. cit.*

questa attestazione può essere riferita alla costituzione successiva (19), ora perduta, dell'anno 486: e a quest'ordine di idee sembra accedesse lo stesso Zachariae in uno scritto che per me rimane irreperibile [1].

Analogamente si è pensato ad eliminare l'altra attestazione in Hb. 1. 337, sch. αὕτη a l. 6 C. 2. 6, dove si allude a una

τοῦ εὐσεβεστάτου δι' ἡμῶν βασιλέως νομοθεσία μετὰ τοῦτον ἐξενεχθεῖσα τὸν κώδικα.

Il testo sarebbe decisivo se fosse sicura l'allusione alla l. 13 § 9 C. 3. 1, emanata nel 530 (1 *K. Apr.*), ma anche qui lo stesso Zachariae [2] non sa escludere l'altra possibilità, affacciata dal Heimbach [3], che si alluda invece ad una novella giustinianea di cui non ci è conservata altra traccia.

Quanto poi al fatto [4] che Taleleo ed Isidoro chiamino talvolta νεαραὶ διατάξεις delle costituzioni posteriori al primo ma non al secondo codice [5], non credo che alcuno vi vorrà dar peso, giacchè l'espressione è ben lontana dall'essere tecnica: e meno ancora si vorrà trovare collo Zachariae [6] un accenno univoco al primo codice nell'espressione 'οὗτος ὁ κῶδιξ' da essi usata in antitesi ai tre codici antichi, giacchè con questa si allude semplicemente al codice giustinianeo, attualmente in vigore e da essi commentato, e non si può cavarne nessun argomento nè pro nè contro il riferimento alla prima piuttosto che alla seconda edizione di esso.

In ordine ai due testi fondamentali (Hb. 1. 347 e 1. 337), io, per vero, non sarei alieno dall'accostarmi allo Zachariae, ammettendo che essi forniscano la prova che si tratta di commenti alla prima edizione. Quanto meno, è questa, di fronte ad entrambi i testi, l'interpretazione più ovvia. Nel primo caso, infatti, sebbene sia noto come le edizioni dei Basilici male ri-

---

[1] *Wiener Jahrbücher*, v. 87, p. 100, n. 182. Altrove (*ZSSt.* 8. 43) suppone che l'indicazione cronologica data dallo scolio possa anche considerarsi molto aliquale.

[2] *ZSSt. cit.* p. 11.

[3] *L. cit.* p. 73.

[4] *ZRG. cit.* p. 61.

[5] Cf. Hb. 4. 591 (C. 8. 53. 34, ottobre 529); 2. 501, 502 (C. 4. 21. 30; 8. 53. 35, marzo 530).

[6] *ZSSt. cit.* p. 39.

specchino l'assetto originario dell'apparato di scolii [1], non si vede una seria regione per attribuire l'inciso dell'ἑρμενεία ad un passo distinto da quello a cui si riferisce la parte iniziale: e nel secondo caso l'allusione alla l. 13 § 9 C. 3. 1 mi pare abbastanza perspicua perchè si debba pensare ad un'ipotetica Novella di analogo contenuto e della quale si sarebbe perduta ogni traccia.

Comunque, anche il sapere che queste elaborazioni sono anteriori al 534 gioverebbe di per sè assai poco ad accrescere le nostre cognizioni sui rapporti tra le due edizioni del codice.

Di gran lunga più interessanti sarebbero gli argomenti intrinseci, desunti dal confronto tra la lezione del codice e quella che risulta dai bizantini. Lo Zachariae ha rilevato [2] una larga serie di casi in cui il κατὰ πόδας diverge dalla *repetita praelectio* e, quando il confronto è possibile, si accosta al modello più antico: in molti casi si trovano nel testo greco espressioni che nel latino mancano, e si tratterebbe precisamente di soppressioni in esso operate dalla seconda commissione. Il Krüger [3] ha sottoposto questi singoli casi ad una critica minuta e stringente e riesce per lo più persuasivo nel dare alle lacune del testo latino un'interpretazione diversa — come, ad esempio, per la l. 32 §§ 4-5 C. 1. 3 — o nel tenerne ferma la lezione — come in l. 8 § 2 C. 1. 5 — o nel rilevare che non può trattarsi di alterazioni dovute alla revisione del 534, e che quindi l'ipotesi dello Zachariae non troverebbe, comunque, applicazione — come per l. 15 C. 1. 5 (la l. 19 è ancora del 529).

Ma nell'analisi dei casi non ci convien neppure d'entrare. Infatti, quando anche risultasse sicuro che le divergenze del testo greco da quello del codice dipendono da alterazioni operate in quest'ultimo colla *repetita praelectio*, non sarebbe ancora

---

(1) V. su ciò i preziosi rilievi del Peters, *Die oström. Digestencommentare*, p. 26 sg. dell'estr. (La *ZSSt.* 1915 mi apprende la morte del giovane collega, di cui il Mitteis traccia con nobili parole la figura scientifica. La sua energia di lavoro e il suo entusiasmo per l'indagine rendono la sua perdita particolarmente dolorosa alla scienza d'ogni paese).

(2) *Krit. VJSchr.* 16. 231 sg.; *ZSSt. cit.* p. 31 sg. Lo Z. censura, quindi la generale utilizzazione che di quelle fonti greche fa il Krüger per integrare nel codice supposte lacune, che sarebbero invece il frutto di deliberate soppressioni.

(3) *L. cit.* p. XVI sg.

provato che in quei casi il modello del testo greco sia stata la prima edizione. Noi siamo autorizzati, in tal caso, a risalire più addietro. Lo stesso Zachariae non disconosce [1] che Taleleo aveva a propria disposizione i tre antichi codici, coi quali in più occasioni dimostra avere familiarità: e le più recenti indagini, per merito soprattutto dei noti lavori del Riccobono, hanno messo in chiaro che non di rado nelle elaborazioni bizantine si conservano tracce della redazione classica dei testi, quali figuravano rispettivamente nelle opere dei giureconsulti o nei tre codici. Come sarebbe quindi possibile dimostrare, nei casi singoli, se le divergenze fra Taleleo e il *Codex rep. prael.* dipendano dall'aver egli sotto mano la prima edizione, o non addirittura da reminiscenze della redazione classica dei testi? Un criterio discretivo si potrebbe avere solo quando nel testo greco si trovassero tracce di interpolazioni giustinianee già operate nella prima edizione del codice; ma di un'applicazione di questo criterio io, nei casi discussi, non trovo la possibilità. Giova quindi riconoscere che, ove pure fosse nel vero lo Zachariae nella valutazione delle singole varianti, l'interpretazione da lui datane non sarebbe forse la più probabile [2] e — in ogni caso — non sarebbe punto sicura [3].

---

[1] *ZRG. cit.*, p. 61, n. 20; *ZSSt. cit.*, p. 36.

[2] L'utilizzazione dei codici classici avrebbe infatti anche altri elementi a suo favore.

[3] Analoga osservazione devo fare sull'ultima applicazione che di questo criterio dello ZACHARIAE ha fatto il PARTSCH (*Studien zur Neg. gestio*, I, 21). Dalla integrazione, altrettanto ingegnosa quanto persuasiva, che il P. fa dello scolio a l. 14 C. 2. 18 edito in *Suppl.* ZACH. p. 162, n. 38, risulterebbe che nella l. 14 citata Taleleo trovava ancora menzionata l'*a. utilis*, sparita invece, colla relativa distinzione classica, nella seconda edizione del codice. Anche qui io non saprei escludere che Taleleo avesse presente il testo genuino del codice Gregoriano: e questa, come le non poche altre reminiscenze classiche, non mi sembra decisiva perchè lo scolio deve essere, per così dire, retrodatato. [Contro PARTSCH ora anche RICCOBONO, *Dal dir. rom. class. al dir. moderno*, p. 222-23]. (Rivedendo le bozze posso tener conto del recente scritto del KRÜGER, *Ueber wirkliche und scheinbare Ueberlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentare des Thalelaeus zum Codex Justinianus*, in *ZSSt.* 1915, 82 sg., e godo trovarvi (p. 84) lo stesso rilievo da me fatto nel testo. I due scolii esaminati sono anche dal K. eliminati come dal HEIMBACH e dallo stesso ZACHARIAE: quanto alle singole deviazioni fra il testo del codice e quello dei Basilici, il K. osserva, con alcuni esempi, come siano suscettibili delle più svariate interpretazioni).

Altre tracce della prima edizione del codice credette lo Zachariae di trovare nella *Summa Perusina* [1], ma questa è indubbiamente la parte più facilmente vulnerabile della sua dimostrazione, ed il Krüger ne ebbe facilmente ragione. La maggiore completezza delle *inscriptiones* nelle costituzioni della seconda parte del libro 4⁰ deriverebbe dal fatto che per essa l'archetipo dipende dal primo codice [2], in cui le iscrizioni si sarebbero conservate complete, mentre nella *repetita praelectio* i compilatori le avrebbero semplificate: ma, anche a non voler dar peso alla circostanza che pure in quei titoli figurano costituzioni giustinianee che nel primo codice mancavano — qui infatti lo Z. potrebbe dire che si tratta d'aggiunte —, non c'è proprio nessuna ragione al mondo per credere che i compilatori del secondo codice si preoccupassero di abbreviare le *inscriptiones*: fatica inutile e a tutto scapito della perfezione formale del lavoro, di cui Giustiniano si dimostra geloso [3]. L'altro particolare — che nella *Summa Perusina* le costituzioni di Giustiniano che si susseguono in uno stesso titolo non portano di solito, nell'*inscriptio*, a partire dalla seconda, *Idem A.*, ma ripetono il nome — dipenderebbe dal fatto che si tratterebbe di aggiunte fatte isolatamente nei margini dell'archetipo che corrispondeva alla prima edizione del codice: ipotesi distrutta molto semplicemente dal Krüger col rilevare che questo fenomeno si verifica anche per costituzioni giustinianee anteriori alla promulgazione del primo codice. È poi bene osservare anche qui che lo Zachariae troppo facilmente ammette la possibilità che le copie della prima edizione potessero, con correzioni ed aggiunte, essere 'aggiornate' alla seconda: mentre il numero

[1] *Krit. VJSchr.* 16 (1874), p. 233 sg.

[2] Anche qui — analogamente a quanto s'è detto a proposito delle fonti bizantine — nulla vieterebbe di credere che la maggiore esattezza dipenda dall'essersi utilizzata non la prima edizione del codice, ma addirittura i tre codici classici: e in questo senso infatti si è espresso il GUNDERMANN, *Das Kölner Fragment des Codex Justinianus*, in *Rhein. Mus.* 45 (1890), 369. Ma non è questa certo l'ipotesi più verosimile.

[3] Tutto fa credere, invece, che la cancellazione di uno dei due nomi (non sempre il secondo, come a torto MOMMSEN, in KRÜGER, *Kritik des just. Kodex*, p. 241; anzi — nel caso più frequente degli *Aurelii* — il primo) dipenda dalla tradizione del codice nel primo medioevo. Il MOMMSEN, *l. cit.*, richiama l'analogo fenomeno avvenuto per i manoscritti delle lettere di Plinio il giovane.

grande delle aggiunte e quello, di gran lunga più grande, delle alterazioni, rende questa possibilità praticamente inammissibile, anche a non voler tener conto dei precisi divieti imperiali (cost. *Cordi*, § 5).

Non è mancato anche il tentativo di raggiungere qualche risultato coll'esame della struttura stessa del codice, e giova riconoscere che la via tentata era seducente. Esaminando la struttura del libro 9° e confrontando la disposizione delle materie con quella del corrispondente libro 9° del Teodosiano, l'Asher (1) ha rilevato che in molti casi il codice Giustiniano si distacca dall' ordine seguito dal Teodosiano per seguire quello del digesto, ravvisando in ciò il frutto di una revisione operata in occasione della *repetita praelectio*, mentre la 1ª edizione sarebbe stata più fedele al suo modello. Ma in altra parte di questi stessi studi (2) io ebbi occasione di mostrare come questa argomentazione poggi su un falso presupposto. L' ordine seguito nel digesto nelle sedi corrispondenti al libro 9° del codice è sostanzialmente l' ordine dei libri classici: ora precisamente le più notevoli deviazioni del 2° codice dal Teodosiano riguardano materie già trattate, come nelle opere dei giuristi classici, così nei codici classici, il Gregoriano e l' Ermogeniano, da cui appunto derivano in buona parte le costituzioni.

Non c'è quindi nessuna ragione di rinnegare in questo caso quello che è, per la distribuzione delle materie nel codice, il criterio fondamentale: che cioè, a seconda della derivazione del materiale, ora il c. Teodosiano ora il c. Gregoriano sono i modelli quasi sempre fedelmente seguiti: se, nei casi in questione, i giustinianei si scostano dal Teodosiano, non si ha già un posteriore coordinamento al digesto bensì una maggiore fedeltà al Gregoriano, modello più antico. Giova ancora osservare che, se effettivamente i compilatori del secondo codice si fossero proposti di coordinare l' ordine delle materie a quello del digesto, avrebbero compiuto il loro disegno con maggiore coerenza, mentre è noto che nel codice parecchie materie conservano una sede affatto diversa: p. es.

---

(1) *De vestigiis primae editionis codicis Justiniani* etc., Heidelberg 1855: aderisce a lui KARLOWA, *RRG*. 1. 1017, n. 2; cf. anche BONFANTE, *St. del d. rom.*² p. 551, n. 2; *contra*, ma senza sufficienti ragioni, KRÜGER, *Geschichte*², p. 338, n. 2; JÖRS, in PAULY-WISSOWA, 4, 169.

(2) [Sopra p. 152].

C. 6. 2 *de furtis et de servo corrupto*, lasciato in sede corrispondente a quella edittale, mentre nel digesto la materia è portata insieme alle altre figure di delitti privati; un riordinamento sistematico avrebbe portato questa R nel libro 9°.

C. 6. 38 *de verborum et rerum significatione*, lasciato come appendice alla materia '*de legatis*', mentre adottando il piano del digesto avrebbe dovuto figurare in una sede più generale.

Un' altra traccia di non larga rielaborazione può finalmente trovarsi nel rilievo, da me fatto più addietro [1], relativo alla mole dei singoli libri. I materiali posteriori al 7 *id. Apr.* 529, dispersi sotto le singole rubriche a seconda della materia, hanno determinato una notevole disparità di mole tra libro e libro, distruggendo quella quasi completa uguaglianza che si riscontra computando i soli materiali del primo codice: una elaborazione più radicale avrebbe forse avuto anche cura di ristabilire l' equilibrio turbato.

Nulla autorizza a credere che in occasione della *repetita praelectio* i compilatori abbiano ripreso in esame gli antichi tre codici o le novelle postteodosiane per estrarne nuovi materiali sfuggiti alla prima cernita; esclusa anche — almeno come regola generale — una diversa distribuzione del materiale preesistente, le novità vengono così a ridursi alle alterazioni nelle rubriche e alle alterazioni dei singoli testi.

Lasciando al paragrafo successivo l'esame di questo argomento delle rubriche, mi limito qui a ricordare che all' opera dei compilatori del secondo codice devono attribuirsi tanto rubriche nuove per materiali nuovi, quanto soppressioni di rubriche antiche divenute inservibili, quanto infine alterazioni di rubriche antiche per adattarle ai nuovi materiali.

Vi è forse un unico caso in cui una rubrica nuova fu creata per inserirvi, accanto a materiali nuovi, anche materiali antichi stralciati o duplicati da altre sedi preesistenti. Si tratta del tit. 1. 4 *de episcopali audientia*, che, come ho avuto occasione di mostrare altra volta [2], è tutto quanto composto di frammenti di costituzioni la cui sede primitiva e principale è un'altra, e

---

(1) [Sopra p. 175].

(2) *Note sulla tecnica dei compilatori del C. Giustinianeo: la struttura e l'origine del titolo* 1, 4, in *Filangieri*, 1912, p. 543 sg. [cfr. sopra, p. 71 sgg.]. Già il HERMANN — allora sfuggitomi — osservava, a proposito della l. 4 C.

di cui la parte più importante è costituita da costituzioni giustinianee posteriori alla cost. *Summa*. Io credo probabile che solo i compilatori del secondo codice abbiano sentita la necessità di riunire sotto questa rubrica le norme relative all' *audientia episcopalis*, riproducendo, dalle sedi più svariate, gli incisi o i passi che a questo istituto si riferivano. Vero è che anche nel c. Teodosiano pare esistesse una rubrica '*de episcopali definitione*', ma è da osservare in primo luogo che essa non ci è conservata nel corpo del Teodosiano bensì, nel ms. berlinese, in un accenno in fine delle costituzioni Sirmondine ('*lex de Theodosiano sub titolo XXVII de episcopali definitione*'), e in secondo luogo che, se con Haenel e Mommsen [1] si assegna — per ragioni di materia — questo tit. 27 al libro primo, viene meno ogni corrispondenza col C. J. 1. 4, giacchè tutta la prima parte del C. J. libro 1° ha il suo corrispondente sistematico nel C. Th. libro 16°. A ogni modo io non credo di dover insistere su questo punto, sia perchè si tratta d' una congettura di cui riconosco i lati deboli e di cui non si può sperare una più sicura dimostrazione, sia anche perchè [2] questo titolo di carattere eccezionale non si presta, in ogni modo, ad illazioni generali.

L' unico punto che, in questa spinosa materia, offre una larga messe di risultati è proprio quello che deve rimanere al di fuori dell' orbita della presenti ricerche, ossia lo studio delle alterazioni introdotte nei testi.

Se è certo che già i compilatori del primo codice fecero uso della facoltà di interpolare, loro espressamente conferita dalla cost. *Haec quae necessario*, § 2 [3], certo è però anche che le più numerose e più importanti interpolazioni contenute nel codice sono opera della seconda commissione. Infatti fu nel periodo intermedio che la legislazione giustinianea operò le ri-

---

7. 65, che " universus fere titulus de episcopali audientia ex geminatis constitutionibus compositus est ", senza però trarne nessuna illazione: analogamente anche BIENER, in *Z. f. gesch. RW.* 7 (1830), 346.

(1) HAENEL, p. 173; MOMMSEN e MEYER *ad h. tit.*

(2) Così giustamente RICCOBONO, *ZSSt.* 1914, p. 242; v. *Rend. Ist. Lomb.* 1915, 727, n. 1 [ora in questi *Scritti*, III, p. 31 n. 4].

(3) [Al primo codice riferisce RICCOBONO, *Dal dir. rom. class.* etc., p. 329 e sg., la interpolazione della l. 5 C. 3. 32, perchè ignora il nuovo regime dello *ius tollendi*].

forme più numerose e più radicali, sia colle *L decisiones* sia, dopo l'inizio della compilazione del digesto, colle costituzioni '*ad commodum propositi operis pertinentes*', che ne seguirono passo passo le singole fasi. E appunto questo sviluppo graduale delle riforme spiega come dovettero essere oggetto di interpolazioni nel secondo codice non solo le costituzioni pregiustinianee ma le stesse costituzioni di Giustiniano: già un caso — non però sicuro — ne aveva segnalato il Gradenwitz (1) da tempo e altri casi via via furono messi in luce dalla critica interpolazionistica di questi ultimi tempi (2). Naturalmente non sempre è possibile determinare se una interpolazione risalga o no al primo codice, giacchè anche alcune alterazioni che avrebbero già potuto esser fatte nel 529 possono, per la fretta e l'incuria dei primi compilatori, essere state realmente operate soltanto nella *repetita praelectio*. Viceversa — e questo è più importante rilevare — i compilatori del secondo codice possono per inavvertenza aver lasciato soppravvivere delle modificazioni precedentemente operate e che, in seguito a nuove e più radicali riforme, non avevano più ragione d'essere. Tale è il caso — l'unico, ch'io sappia, finora segnalato — della l. 2 C. 5. 57. L'equiparazione, ivi fatta al § 2, della *stipulatio rem pupilli salvam fore* alla *fideiussio indemnitatis*, contraddice al regime attestato dai testi classici (3) ed anche per elementi formali si rileva appiccicata (4). L'aggiunta poteva parere opportuna, nell'interesse del pupillo, ai compilatori del primo codice, per escludere nel caso speciale l'applicazione del principio generale classico, tuttora vigente, per cui la *litis contestatio* col reo principale ha efficacia estintiva anche di fronte al garante. Abolita questa efficacia nel 531 colla l. 28 C. 8. 40, i compilatori del

---

(1) Cf. *BIDR*. 2, 15 per l. 7 C. 4. 51: *contra* Di Marzo, *Le L decisiones*, p. 81; De Francisci, *BIDR*. 27, p. 52, n. 3.

(2) Cf. da ultimo Riccobono, *ZSSt*. 1914, 304 (l. 4 C. 2. 55 (56)).

(3) Non solo è escluso — fino alla Nov. 4 — il *beneficium excussionis*, ammettendosi la *libera electio* (1 C. 5. 57) o la *conventio* simultanea (6 D. 27. 7), salvo accordo speciale (7 D. 27. 7), ma anche alla *possibilità* di un'escussione successiva del garante in questo caso contraddice oltre alla struttura della *stip. rem p. s. f.*, la l. 7 D. 27. 7: v. pure l. 1 C. 5. 57 e, per i rapporti tra l'*a. tutelae* e l'*a. ex stipulatu* esperibile contro il tutore, l. 9 pr. D. 46. 2.

(4) *Plane si ...; ad supplendam ... indemnitatem*. Senza dire che la riserva è superflua in un rescritto che decide un caso concreto.

secondo codice vi hanno coordinato la costituzione coll' interpolazione, già da tempo riconosciuta, del § 1 [1]: non accorgendosi che, alterato così il regime generale, non aveva più ragion d' essere la riserva dianzi inserita nel paragrafo successivo [2]. Questo, e altri casi che per avventura potessero trovarsi, hanno evidentemente carattere eccezionale, giacchè di regola i compilatori del secondo codice, ormai esperti nel lavoro d' interpolazione, hanno cura di eliminare ogni incongruenza che potesse risultare fra le alterazioni antiche e le nuove.

4. — I risultati raggiunti e l' applicazione dei criteri dianzi illustrati dànno spesso il modo di determinare con sufficiente sicurezza se le rubriche che troviamo in testa ai singoli titoli del c. Giustinianeo riproducano le corrispondenti rubriche, classiche o postclassiche, o siano invece alterate dai compilatori o loro esclusiva fattura.

Il confronto diretto è possibile nella quasi totalità dei casi di fronte al Teodosiano, ma assai più raramente per il Gregoriano e l' Ermogeniano.

Per ciò che riguarda il Gregoriano, il confronto delle rubriche conservate, di cui mi dispenso dal ripetere l' elenco [3], permette la constatazione, molto importante, che la coincidenza è per lo più completa: in alcuni casi peraltro i compilatori hanno introdotte alterazioni, o formali, come p. es.

> Greg. 2, tit. *si maior fuerit probatus* = J. 2. 42 *si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit* (dove si potrebbe anche pensare alla fusione di due rubriche classiche in una),

o corrispondenti a novità sostanziali, come

> Greg. 13, tit. *de sponsoribus et fidepromissoribus* [4] = J. 8. 40 *de fideiussoribus et mandatoribus*:

---

(1) Faber, *Coniect.* 11, 412; Rudorff, *Das Recht der Vormundschaft*, 3, p. 138, n. 15; Savigny, *Obl.* I, § 19, n. 9.

(2) Cf. su tutto questo tema i miei *Appunti sulla stipulatio rem pupilli salvam fore* (Pavia, 1912), p. 25 sg. [ora nel vol. II di questi *Scritti*]. Per le obbiezioni mosse da Pflüger e da Solazzi (*Minore età*, p. 158) v. l' altro scritto *Di alcune riforme giustinianee relative al pactum de non petendo* (Perugia, 1913), p. 47, n. 2 [*ibid.*]: concorde nella critica a Solazzi quanto alla l. 23 D. 27. 3 è Lenel, *ZSSt.* 1914, p. 159 sg.; di cui peraltro la critica generale alla dottrina del Solazzi mi sembra eccessiva.

(3) [Vedi sopra, p. 154 sgg.].

(4) Una rubrica *de fideiussoribus* non doveva però nel Gregoriano mancare.

in altri hanno sdoppiato un titolo unico in più: p. es.

Greg. 3, tit. *de fam. ercisc. et communi dividundo* = J. 3. 36-37,

ovvero, e in misura certo più frequente, fuso più titoli in uno: p. es.

Greg. 3, tit. *si debito persoluto instrumentum apud creditorem remanserit*
Greg. 3, tit. *si amissis vel debitori redditis instrumentis...* } = J. 4. 21.

Altre volte la derivazione dal Gregoriano può argomentarsi dal modo con cui la rubrica è redatta o dalle costituzioni sotto di essa elencate. Avverto subito come quest'ultimo criterio, isolatamente preso, sia ben lontano dall'essere sicuro. Da un lato, infatti, può avvenire che i compilatori, pur conservando l'antica rubrica, non conservino nessuna delle costituzioni che figuravano sotto di essa: l'assenza di materiali a torto farebbe supporre per la rubrica una derivazione diversa. Così — gli esempi devo desumerli dal Teodosiano — J. 7. 63 corrisponde, con qualche alterazione, a Th. 11. 31, mentre l'unica costituzione *ex Th.* che contiene deriva da altro titolo; J. 9. 13 corrisponde nella rubrica a Th. 9. 24-25: dal fatto che contiene una sola costituzione, del 533, si sarebbe potuto argomentare a torto che la rubrica fosse foggiata ex novo dai compilatori del *codex repetitae praelectionis*. Dall'altro lato, la presenza di materiali appartenenti al codice più antico non basta a far ritenere che ad esso risalga pure la rubrica: può trattarsi di costituzioni situate originariamente in sede diversa e spostate o messe in posizione autonoma solo dai compilatori. Un esempio veramente tipico è fornito da J. 5. 35. *quando mulier tutelae officio fungi potest*: come ho altrove accennato [1], questo titolo, che non può essere che di origine postclassica in quanto la riforma a cui allude è del 390, manca nel Teodosiano ed è quindi sicuramente di fattura giustinianea: esso contiene bensì una costituzione *ex Gregoriano*, di Alessandro Severo, ma questa, in cui non è formulata che la massima classica, è semplicemente un frammento di un rescritto, la cui parte più ampia costituisce la l. 6 C. 5. 31, *qui petant* etc.: e questa era anche la sede originaria.

---

[1] [Sopra, p. 163, n. 1].

Dove alla derivazione del materiale si aggiungono altri criteri sostanziali, formali o sistematici, il terreno si fa più sicuro. Così può dirsi sicura la derivazione di gruppi di titoli, con costituzioni estratte dal Gregoriano, o talora con aggiunte dall'Ermogeniano, in cui sono contenute pochissime costituzioni, talora una sola, e di cui la rubrica specifica molto minutamente la materia. Tali sono i titoli 5. 63-69 in tema di *excusatio* dalla tutela, per i quali soccorre anche un criterio intrinseco e che dovrò esaminare più oltre; i titoli 2. 65 sg. in tema di *restitutio in integrum*, dove pure si rivela il carattere analitico delle rubriche del Gregoriano che i compilatori hanno conservato. Parimenti, e per le medesime ragioni formali, derivano assai probabilmente dal Gregoriano le rubriche dei titoli 10. 48 sg., e specialmente 57 sg., in tema di *excusatio* dai *munera*.

Un altro tipo di induzione può farsi per il titolo J. 6. 38 *de verborum significatione*: le costituzioni giustinianee che esso contiene sono tutte posteriori alla prima edizione del codice: se la rubrica fosse anch'essa nuova, le si sarebbe data una sede diversa, in conformità a quanto si era già fatto nel digesto (50. 16).

Assai più difficile è determinare i casi in cui la rubrica giustinianea derivi dall'Ermogeniano: giacchè nella massima parte dei casi i titoli di quest'ultimo avevano nel Gregoriano il loro corrispondente, sicchè anche quando un titolo del c. Giustinianeo contiene soltanto costituzioni '*ex Hermogeniano*' non è lecito argomentare che la rubrica derivi proprio direttamente da questo (1): e anche il confronto delle rubriche genuine dell'Ermogeniano (2) non è, per le stesse ragioni, probante. Frequente, poi, deve essere stato il caso che il contenuto dei titoli più complessi dell'Ermogeniano venga ripartito, secondo l'argomento, sotto le singole rubriche più particolareggiate: così

---

(1) Non è, ad esempio, concepibile che mancassero nel Gregoriano rubriche così fondamentali quali *pro socio* (C. J. 4. 37), *de sponsalibus* (C. J. 5. 1), *uti possidetis* (C. J. 8. 6), mentre i rispettivi titoli del c. Giustinianeo non contengono rescritti anteriori al 293. In dubbio si può restare per C. 4. 17 = Herm. Wis. 2, 1: per la itp. della B) cf. [sopra, p. 124 n. 3 e *Postilla* ivi]: al mio punto di vista aderisce ora LEVY, *Privatstrafe und Schadensersatz im klass. röm. Recht* (Berlin, 1915), p. 112 in n.

(2) V. l'eleneo [sopra, p. 158 in n.].

p. es. dal titolo generico '*de pignoribus*' (*Lex Rom. Burg.* 14. 3) una costituzione fu estratta per collocarla sotto la rubrica specifica '*de partu pignoris*' (C. J. 8. 24. 2) [1]. La diretta derivazione dall'Ermogeniano può congetturarsi solo quando ricorrano altri elementi.

Il titolo J. 6. 59, *communia de successionibus*, ad esempio, contiene esclusivamente costituzioni del 293-294, oltre una giustinianea, aggiunta in occasione della *repetita praelectio*; e precisamente un titolo generico '*de successionibus*' esisteva nell'Ermogeniano (Cons. 6. 18, cf. C. J. 6. 59. 4). Una rubrica così generica si addice al c. Ermogeniano, non al Gregoriano, dove la materia delle successioni era distribuita in ben due libri [2]: i giustinianei hanno seguito, riassumendolo, il piano del Gregoriano in tutto il loro libro 6°, inserendo nei singoli titoli, secondo l'opportunità, anche costituzioni '*ex Hermogeniano*'; ma, giunti alla fine della materia, hanno riprodotto in blocco, colla relativa rubrica, un gruppo di costituzioni dell'Ermogeniano che non avevano provveduto a inserire in singole sedi specifiche. Che veramente questo titolo abbia, nella struttura del 6° libro, un carattere avventizio, risulta dal rilievo che esso apre una serie di quattro titoli, gli ultimi, in cui il c. Gregoriano non è rappresentato: e precisamente, se qui il modello è l'Ermogeniano, nei tre successivi è il Teodosiano [3].

L'impresa di un confronto analitico tra le rubriche del c. Giustinianeo e quelle del Teodosiano corrispondenti è semplice, e mi credo autorizzato a dispensarmene, dal momento che qui io non intendo se non studiare da un punto di vista generale i criteri adottati dai compilatori e i metodi da seguire per determinarli: tanto più essendomi deciso a far seguire, a titolo di saggio, la ricostruzione delle rubriche di un intero libro del codice. La corrispondenza è in moltissimi casi letterale: in altri

---

[1] Anche all'Herm. *de pactis et transactionibus* corrispondono nel C. J. due titoli (2. 3-4), in conformità al vero modello che è il Gregoriano. La divergenza delle R. nel Greg. e nell'Herm. non può essere invocata per determinare l'originaria rubrica edittale — su cui v. da ultimo MANENTI, *Pacta conventa*, in *St. Senesi*, 1915, p 37, 48 dell'estr. —: infatti tanto può ammettersi che il Greg. scinda una R. unica quanto che l'Herm. fonda due R. distinte.

[2] Libri 7-8, v. [sopra, p. 163].

[3] J. 6. 60 = Th. 8. 18; 6. 61 = Th. 8. 19; 6. 62 = Th. 5. 2 e 6.

vi sono divergenze formali o divergenze sostanziali, dovute al fatto che il titolo contiene materiali alterati o, insieme coi materiali teodosiani, anche altri diversi. Per lo più la causa dell'alterazione andrà, naturalmente, ricercata nei materiali postteodosiani che contengono istituti o norme nuove di cui nella rubrica occorre far cenno: ma qualche volta va ricercata, invece nei materiali classici, come quando la rubrica giustinianea rappresenta il risultato di una *contaminatio*. Così J. 8. 34, *de pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda*, rappresenta la fusione di una parte preteodosiana (Gregor. 1. 11 ?) relativa ai *pacta* (v. infatti l. 1, 2 *cod.*) e di una teodosiana (Th. 3. 2. *de commissoria rescindenda*), quella in cui Costantino formula il noto divieto.

Riguardo ai titoli il cui nucleo è costituito da frammenti di Novelle postteodosiane, nulla si può affermare con sicurezza, giacchè ignoriamo, come già si è rilevato, qual grado di elaborazione avessero raggiunto tali novelle nelle collezioni che servirono di modello ai giustinianei, e, in particolare, se alla elaborazione sistematica corrispondessero — come nelle collezioni occidentali — delle rubriche, e se di esse i compilatori si siano serviti. Noi siamo quindi costretti a *supporre* che le rubriche dei titoli così costituiti siano diretta fattura giustinianea.

Fattura giustinianea sono pure, con sicurezza, le rubriche di quei titoli che, non solo per le costituzioni che contengono ma anche per la loro natura, non possono essere se non novità giustinianee, risalgano esse alla prima ovvero solo alla seconda edizione del codice. È ovvio, a questo riguardo, distinguere:

a) titoli nuovi nel primo codice o desunti dai precedenti ma alterati dai compilatori in quell'occasione, quali p. es.

4. 64 *de rerum permutatione* ⟨*et praescriptis verbis*⟩ [1];
5. 33 ⟨*de tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum*⟩:

le costituzioni del titolo derivano dal Teodosiano, ma la rubrica è nuova, giacchè nel Teodosiano figurano in un titolo unico

[1] Ammettendo col De Francisci l'origine postclassica dell'*a. praescriptis verbis*, bisogna ritenere che i compilatori abbiano così completato la R, relativa originariamente solo alla permuta: cf. De Francisci, Συνάλλαγμα, 2, p. 3, n. 4; p. 525.

(3. 17, *de tut. et cur. creandis*) costituzioni che i giustinianei distribuiscono in sedi più specifiche, e al Gregoriano non è da pensare [1];

7. 3 *de lege Fufia Caninia* ⟨*tollenda*⟩:

ai compilatori è dovuta solo la parola ⟨*tollenda*⟩: della *lex F. C.* dovevano infatti occuparsi gli antichi codici in rubriche del cui contenuto è naturale non sia rimasta traccia.

A questa categoria appartengono pure i titoli, che si esamineranno nel paragrafo seguente, in cui alla classica menzione del *tutor* fu aggiunta quella del *curator*: giacchè la parificazione era già attuata nella prassi pregiustinianea, essa può ben essere stata operata già nella prima edizione del codice;

b) titoli completamente estranei al primo codice, in quanto non solo contengono soltanto costituzioni posteriori all'8 *id. Apr.* 529, ma trattano di istituti nuovi, che quindi non implicano soppressione o trasformazione di corrispondenti trattazioni classiche o, comunque, preesistenti. Tali sono:

1. 17 *de veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur*;

1. 27 *de officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu* [2];

4. 11 *ut actiones ab herede et contra heredem incipiant*;

5. 13 *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita*;

7. 7 *de servo communi manumisso* [3];

7. 25 *de nudo ex iure Quiritium tollendo*;

7. 31 *de usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi*.

Del tit. 1. 4 *de episcopali audientia* si è già parlato;

---

[1] La qualifica di *illustris* appare solo nel 307 sporadicamente, e non diventa normale che nella seconda metà del quarto secolo: v. BERGER, s. v. *illustris*, in PAULY-WISSOWA.

[2] Il *praef. praet. Africae* è creato per la prima volta da Giustiniano dopo la guerra vandalica: prima del 529 l'Africa dipendeva dalla prefettura d'Italia.

[3] Prima della nota riforma, che è la cost. unica del titolo, la *manumissio* del servo comune non pare meritasse di formare oggetto di un titolo autonomo. [In verità, costituzioni imperiali in proposito esistevano; ma Giustiniano (l. 1 C. *h. t.*) le ricorda solo attraverso le opere dei giureconsulti].

c) titoli certo già esistenti nel primo codice, ma la cui rubrica dovette essere modificata in occasione della *repetita praelectio*. Tali, limitandomi ad alcuni esempi:

5. 3 *de donationibus ante nuptias* ⟨*vel propter nuptias*⟩ *et sponsaliciis*:

solo colla cost. 20 *h. t.* (a. 531-533) Giustiniano riconobbe le donazioni fatte *post nuptias*, modificando per conseguenza anche la terminologia tradizionale.

6. 25 *de institutionibus* ⟨*vel substitutionibus seu restitutionibus*⟩ *sub condicione factis*:

è assai probabile, per quanto non assolutamente sicura, l' ipotesi del De Francisci ([1]) che le parole ⟨*vel restitutionibus*⟩ siano inserite nella ℞. unicamente in vista della l. 7 *h. t.* (a. 530). A questo stesso gruppo vanno riferiti i titoli che nella rubrica fanno menzione dell' abolizione di determinati istituti rimasti fino allora, sia pure formalmente, in vigore: nella maggior parte dei casi è da supporre che tali istituti avessero nei tre codici antichi o ancora nella prima edizione del codice Giustiniane o rubriche corrispondenti, sicchè l' innovazione è formalmente limitata all'accenno della soppressione: così

5. 17 *de repudiis* ⟨*et iudicio de moribus?*⟩ ⟨*sublato*⟩:

l'*i. de moribus* abolito nel 533 (l. 11 *h. t.*) poteva figurare nella prima edizione del codice, ma è forse più probabile che già non vi figurasse trattandosi di istituto caduto in desuetudine (l. 11 § 2 *b* cit.): sia il Teodosiano (3. 16) che l' Ermogeniano (cf. Sch. Sin. § 3) e certo anche il Gregoriano avevano la rubrica '*de repudiis*';

6. 33 *de edicto divi Hadriani* ⟨*tollendo*⟩ *et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur*: l' abolizione è del 531, 12 *K. Apr.*;

6. 40 ⟨(?) *de indicta viduitate et*⟩ ⟨*de lege Iulia miscella tollenda*⟩:

non è improbabile che a Giustiniano risalga non solo la seconda parte, in base alla l. 3 *h. t.*, ma anche la prima, che ha il suo

———

([1]) In *BIDR.* 23, p. 7 n. 1 dell' estratto.

riferimento alla l. 2, pure del 531: la l. 1, unica estratta dal Gregoriano, tratta di altro argomento e doveva trovarsi sotto altra rubrica.

6. 51 *de caducis* ⟨*tollendis*⟩: la riforma è del 534 *K. Jun.*;
7. 5 *de dediticia libertate* ⟨*tollenda*⟩: *decisio* del 530;
7. 6 *de latina libertate* ⟨*tollenda et per certos modos in civitatem romanam transfusa*⟩: riforma del 531 *K. Nov.*;
7. 24 *de senatus consulto Claudiano* ⟨*tollendo*⟩: abolito nel 531-534;
7. 40 ⟨*de annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum*⟩:

questa farraginosa rubrica non comprende che costituzioni del 530-531, e la enigmatica *exceptio italici contractus* è per me più che dubbio che fosse ancora regolata positivamente nella prima edizione del codice, quantunque Giustiniano nella costituzione abolitiva (l. 2 *h. t.*) ne parli come di un istituto fino a quel tempo in vigore.

Pure a questo gruppo credo riferibile il costante accoppiamento dei legati e dei fedecommessi in parecchie rubriche del libro 6° (33-37; 53-54), giacchè, sebbene nella pratica i due istituti si fossero venuti sempre più intimamente accostando, la parificazione formale non avvenne che dopo la promulgazione del primo codice (ll. 1-2 C. 6. 43).

5. — Trovo opportuno dare qui uno schema analitico della struttura dei singoli titoli di un libro del codice Giustinianeo. Scelgo il quinto, perchè contiene materiali copiosi di tutte le varie fonti e variamente distribuiti, sicchè si presta forse meglio di ogni altro come esempio dimostrativo. Del resto è solo per amore di brevità che rinuncio a dare anche lo schema degli altri libri, che naturalmente dovetti redigere per mio conto nel corso di questi studi. Nella trascrizione delle rubriche ho incluso fra uncini (⟨ ⟩) ciò che, certamente estraneo ai tre codici precedenti, è opera di Giustiniano: tra doppi uncini (« ») quelle parti che non poterono essere inserite che nella seconda edizione. E riproducendo le rubriche corrispondenti degli antichi codici ho incluso tra parentesi ([ ]) quelle parti che i compilatori hanno mutato o soppresso. Entro ciascun titolo ho distinto le costituzioni secondo che derivano dal Gregoriano, dal-

l'Ermogeniano, dal Teodosiano, dalle Novelle postteodosiane o da Giustiniano. In base ai risultati del cap. 1° e del cap. 3° n. 3 ho riferito al Gregoriano tutte le costituzioni predioclezianee e quelle di Diocleziano fino al 292 e posteriori al 294; all'Ermogeniano quelle del 293–294, salvo quelle per cui ragioni specifiche facciano pensare al Gregoriano: del Gregoriano ho indicato la sede, fra parentesi quando è solo congetturale. Quanto al Teodosiano, a cui riferisco tutte le costituzioni fino al 438 salvo le note eccezioni, ho distinto con spedienti tipografici i casi in cui il materiale è tratto dalla sede sistematicamente corrispondente (p. es. 5. 1. 2–4 = Th. 3. 5. 4, 10, 12) da quelli in cui tale corrispondenza non c'è (p. es. 5. 16. 24 = Th. 9. 42. 1): la corrispondenza è sempre indicata per le costituzioni conservate. Con N. indico le Novelle postteodosiane: con J. le costituzioni giustinianee che figuravano già nel primo codice, in quanto anteriori al 529, 7 *id. Apr.*: con J² quelle posteriori, aggiunte nella *repetita praelectio*.

5. 1 *de sponsalibus* (*et arris sponsaliciis et proxeneticis*).
   1 Herm.; 2–4 = Th. 3. 5 (15) (¹) *de sponsalibus* [*et ante nuptias donationibus*] 4, 10, 12; 5 N.; 6 incerta.

È ovvio che gli argomenti accennati nella seconda parte della §., che manca nel Th., non potevano figurare in rubriche di codici classici.

5. 2 *si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint.*
   1 = Th. 3. 6 *si provinciae rector vel ad e. p. sp. d.* 1.

5. 3 *de donationibus ante nuptias* « *vel propter nuptias* » *et sponsaliciis.*
   1–7 Greg. (l. 5); 8–14 Herm.; 15–17 = Th. 3. 5 [*de sponsalibus et*] *ante nuptias donationibus*, 2, 6, 13; 18–19 N.; 20 J².

5. 4 *de nuptiis.*
   1–12 Greg. 5, tit. *de nuptiis*; 13–16 Herm. tit. *de nuptiis*; 17 Greg. tit. cit. (Coll. 6. 4. 5) (²); 18–22 = Th. 3. 7 *de nuptiis* (18 = 1; 19–21 desunt; 22 = 3); 23 N.; 24–29 J².

(¹) Cf. Sch. Sin. § 2.
(²) [Cf. sopra, p. 141].

5\. 5 *de incestis ⟨et inutilibus⟩* (?) *nuptiis.*
1-2 Greg. (l. 5); 3-6 = Th. 3. 12 *de incestis nuptiis* (6 = 3; 4-5 desunt; 3 = Th. 12. 1. 6); 7-9 N.

La ℞. del Teodosiano parla solo delle *nuptiae incestae*, ma nel c. Giustinianeo occorreva una ℞. comprensiva anche delle altre ipotesi a cui attendono parecchie delle costituzioni ivi elencate. Esisteva già forse nel c. Gregoriano una ℞. '*de inutilibus nuptiis*'? Io non saprei escluderlo, per quanto l'aggettivo '*inutilis*' non ricorra in alcuna delle costituzioni *ex Gregoriano* del titolo, anzi — secondo le accurate tabelle del Hellmann [1] — non figuri mai con riferimento a '*nuptiae*' nel linguaggio dei classici, come però — del resto — neppure in quello delle costituzioni giustinianee.

5\. 6 *de interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem ⟨seu curatorem⟩ liberosque ⟨eorum⟩ [eius].*
1-6 Greg. (l. 5); 7 Herm.?; 8 N.

Per l'aggiunta del *curator* v. Solazzi, *La minore età*, p. 48.

5\. 7 *si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni suae adspirare temptaverint nuptias.*
1 = Th. 3. 11 *si quac. praed. pot. nuptias petat invitae*, 1.

La ℞. giustinianea ha subito un rimaneggiamento che non tocca la sostanza, giacchè l'elemento dell' '*invita*' è decisivo anche nel testo giustinianeo.

5\. 8 *si nuptiae ex rescripto petantur.*
1 = Th. 3. 10 *si nuptiae ex rescr. pet.* 1; 2 N.

5\. 9 *de secundis nuptiis.*
1-4 = Th. 3. 8 *de sec. nuptiis* (2 = 1; 3 = 2; 1 e 4 desunt); 5-7 N.; 8-9 J.; 10-18 J².

5\. 10 *si secundo nupserit mulier cui maritus usumfructum reliquerit.*
1 = Th. 3. 9 *si sec. nups. mulier cui mar. us. rel.* (deest).

5\. 11 *de dotis promissione ⟨vel nuda pollicitatione⟩ [vel dictione].*
1-3 Greg. (l. 5); 4-5 Herm.; 6 Th. (= 3. 13. 4); 7 J².

---

[1] HELLMANN, *Terminologische Untersuchungen über die rechtliche Unwirksamkeit im röm. Recht*, p. 117 sg. Bene ha osservato il MITTEIS (*Röm. Privatrecht*, I, 238) che '*inutilis*' è detto con preferenza di negozi *iuris civilis* (*stipulatio*, legato, *heredis institutio*).

La ℞. del Gregoriano doveva accennare alla *dictio*, che ancora nel c. Teodosiano è ricordata [1]), per quanto non risulti se non la rubrica generica *de dotibus*: in oriente era un istituto già spento.

5. 12 *de iure dotium.*
1-10 Greg. (l. 5 tit. *de dote?* cfr. Sch. Sin. § 8; 11-27 Herm.; 28 N.; 29 J.; 30-31 J².

Il Teodosiano ha pure un titolo *de dotibus*, ma non fu utilizzato per questa sede.

5. 13 « *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita* »
1 J².

5. 14 *de pactis* [*dotalibus*?] 〈*conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis*〉.
1-5 Greg. (l. 5); 6-7 Herm.; 8-9 N.; 10 J.; 11 J².

Della *don. ante nuptias*, istituto che acquista importanza solo nell'età postclassica, si comincia a parlare nella l. 8; e ivi pure (a. 450) si accenna per la prima volta ai παράφερνα ([2]).

5. 15 〈*de dote cauta et non numerata*〉.
1-2 Greg. (l. 5); 3 J.

La ℞. allude all'estensione dell'*exc. non numeratae pecuniae* alla dote, operata da Giustiniano nel 528: la semplice lettura delle ll. 1-2 le rivela estranee al tema specifico.

5. 16 *de donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis* 〈*et de ratihabitione*〉?
1-16 Greg. (l. 5); 17-23 Herm.; 24 Th. (= 9. 42. 1); 25-26 J.; 27 J².

Non è improbabile che si abbia qui, con metodo non nuovo pei compilatori, la fusione di due distinte rubriche del Gregoriano: della ratifica, in base all'*oratio Severi*, certo le costituzioni '*ex Greg.*' parlavano, ma il termine appare solo nella l. 25 e nella ℞. può ben essere interpolato.

([1]) Cfr. COLLINET, *Études historiques*, I, 291 sg.

([2]) L'espressione è itp. in l. 9 § 8 D. 23, 3; cfr. sul tema CASTELLI, I παράφερνα, p. 59, 68.

5. 17 *de repudiis « et iudicio de moribus sublato ».*
1-3 Greg. (l. 5); 4-6 Herm. (tit. 41 *de repudiis*; cf. Sch. Sin. § 5) (¹); 7 = Th. 3. 16 *de repudiis* (deest); 8-9 N., 10 J.; 11-12 J².

Già ho notato come il *i. de moribus*, soppresso nel 2° codice, non dovesse già più figurare nel primo: se nel Gregoriano gli fosse dedicata parte della ℞. *de repudiis* o una autonoma, rimane oscuro.

5. 18 *soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.*
1-5 Greg. (l. 5); 6 Greg. o Herm.?; 7-10 Herm.; 11 Th. (= 3. 13 *de dotibus*, 1 partim).
5. 19 *si dos constante matrimonio soluta fuerit.*
1 Th. (= 3. 13 *de dotibus*, 1 partim).
5. 20 *ne fideiussores « vel mandatores » dotium dentur.*
1 = Th. 3. 15 *de fideiussoribus dotium* (deest); 2 J².

A parte il confronto diretto colla ℞. Th., si ricordi che l' equiparazione del *mandator* al *fideiussor* è particolarmente cara ai bizantini.

5. 21 *rerum amotarum.*
1 Greg. (l. 5); 2-3 Greg. o Herm.
5. 22 *ne pro dote mulieri bona mariti addicantur.*
1 Herm.
5. 23 *de fundo dotali.*
1-2 Greg. (l. 5 tit. *paenultimo*; cf. Sch. Sin. § 9) (²).
5. 24 *divortio facto apud quem liberi morari vel educari debeant.*
1 Herm.
5. 25 *de alendis liberis ac parentibus.*
1-4 Greg. (l. 5 tit. *ultimo*?).
5. 26 *de concubinis.*
1 Th. (sede incerta: l. 3?).

La cost. unica di questo titolo non è conservata nel Teodosiano,

---

(¹) ZACHARIAE, in *BIDR*. 5, p. 3, integrando la lacuna dello scolio, identifica la citazione colla l. 3 *h. t.* (a. 290), ma l' interpretazione più che dubbia è respinta dal KRÜGER e non v' è quindi sufficiente motivo per credere che l' Ermogeniano contenesse anche costituzioni del 290.

(²) V. la identificazione da me fatta [sopra, p. 155].

e una ℞. *de concubinis* non vi è attestata: si è visto peraltro come, proprio in questo l. 3°, le lacune di interi titoli siano numerose.

5. 27 *de naturalibus liberis et matribus eorum* ⟨*et ex quibus causis iusti efficiuntur*⟩.
1–2 = Th. 4. 6 *de nat. liberis et matr. eor.* 3, 6; 3–7 N.; 8–9 J.; 10–11 J².

Se delle varie figure di *legitimatio* alcune risalgono al diritto teodosiano, essa è ordinata in istituto normale solo da Giustiniano: l'ampliamento della ℞. ne è una conferma. Il Teodosiano trattava dei *l. naturales* in tema di diritto successorio: solo Giustiniano fa loro un posto autonomo nella trattazione del diritto di famiglia.

5. 28 *de tutela testamentaria.*
1–5 Greg. (l. 6: tit. 1?); 6–7 Herm.; 8 N.

Per la corrispondenza della materia della tutela col l. 6 del Gregoriano [v. sopra, p. 162 sg.].

5. 29 *de confirmando tutore.*
1–3 Greg. (l. 6); 4 J².
5. 30 *de legitima tutela.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.; 3–4 N.; 5 J².
5. 31 *qui petant tutores* ⟨*vel curatores*⟩.
1–8 Greg. (l. 6); 2 Herm.; 11 N.

Sostanzialmente la menzione del *curator* non è impugnabile [1]: il che non esclude peraltro che la menzione nella ℞. sia compilatoria. Tanto più che il titolo corrispondente del Teodosiano, non utilizzato dai compilatori, ha nella ℞. (3. 18) semplicemente '*qui petant*'.

5. 32 *ubi petantur tutores* ⟨*vel curatores*⟩.
1 Greg. (l. 6).

L'alterazione della ℞ è rilevata da Solazzi, *loc. cit.* p. 15.

5. 33 ⟨*de tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum*⟩.

---

[1] Cfr. Solazzi, *La minore età*, p. 221. Su tutto il problema della *cura minorum* v. anche, ma in senso eccessivamente conservativo, Lenel, *ZSSt.* 1914, 129 sg.

1-2 Th. (1 = Th. 3. 17. 3; 2 deest).

5. 34 *qui dare tutores ⟨vel curatores⟩ et qui dari possunt.*

1-4 Greg. (l. 6); 5-10 Herm.; 11-13 Th. (11 = Th. 3. 17. 1; 12-13 desunt).

Se l' istituto della *datio curatoris* è in più ipotesi classico, la menzione nella ℞. è verosimilmente il frutto della tendenza equiparatrice dei compilatori [1].

5. 35 ⟨*quando mulier tutelae officio fungi potest*⟩.

1 Greg. (l. 6); 2 Th. (= 3. 17. 4); 3 J^2.

Come s' è già detto, la ℞. non poteva ancora esistere nel Gregoriano, e nel Teodosiano la costituzione relativa era sotto una ℞. più generale.

5. 36 *in quibus causis tutorem habenti tutor ⟨vel curator⟩ dari potest.*

1-4 Greg. (l. 6); 5 Herm.

Vedi Solazzi. *Diritto ufficiale e diritto popolare nella rappresentanza processuale dei pupilli*, in *Rend. Ist. Lomb.* 1916, p. 210 n. 3: [v. anche lo stesso Solazzi, *BIDR.* 28, p. 159, e *Curator impuberis*, p. 33. Evidentemente i compilatori hanno dovuto racimolare da varie parti i testi per questa ℞].

5. 37 *de administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda.*

1-15 Greg. (l. 6); 16-19 Herm.; 20-24 = Th. 3. 30 *de administratione* [*et periculo*] *tutorum et curatorum* 20-22 = 1-3; 23-24 = 5-6); 25-28 J^2.

Si tratta di due ℞. fuse insieme o di un'aggiunta compilatoria (*et de - deponenda*) per precisare il contenuto del titolo? È superfluo rilevare che '*curatorum*' non è itp., trovandosi nel Teodosiano, e già con riferimento al *curator minorum* [2].

5. 38 *de periculo tutorum et curatorum.*

1-5 Greg. (l. 6); 6 Herm.

---

[1] Per le itp. nei testi v. GRADENWITZ, *Grünh. Z.* 18. 342; SOLAZZI, *op. cit.* p. 85 e *passim*.

[2] Cfr. DE FRANCISCI, *Saggi romanistici*, I, p. 40, a proposito della l. 3 Th. 3. 30.

La ℞. deriva dal Th. 3. 30 *de [admin. et] peric. tut. et curatorum*, utilizzata nel suo contenuto solo per il titolo precedente.

5. 39 *quando ex facto tutoris ⟨vel curatoris minores⟩ [pupilli] agere vel conveniri possunt.*
1-3 Greg. (l. 6); 4-5 Herm.

Per la critica dei testi del titolo v. Solazzi, *Le azioni del pupillo*, ecc., estr. dal *BIDR.*, passim; *Minore età*, p. 90-91; dalla classicità o meno dei casi singoli in cui al pupillo o contro il pupillo il diritto classico dava azione, qui naturalmente si prescinde.

5. 40 *si ex pluribus tutoribus ⟨vel curatoribus⟩ omnes vel unus agere pro ⟨minore⟩ [pupillo] vel conveniri possunt.*
1 Greg. (l. 6); 2 Th. (= 2. 4. 1 § 1).

A parte la sostanza, il sospetto di una generalizzazione mi pare grave [1].

5. 41 *si tutor ⟨vel curator⟩ vectigal conducat.*
1 Greg. (l. 6).

Per l'itp. dell'unica costituzione del titolo v. Solazzi, *Minore età*, p. 91.

5. 42 *de tutore ⟨vel curatore⟩ qui satis non dedit.*
1-3 Greg.; 4 Herm.; 5 Greg.?

Per le itp. v. Solazzi, *Minore età*, p. 151.

5. 43 *de suspectis.*
1-8 Greg. (l. 6); 5 Herm.

5. 44 *de in litem dando tutore ⟨vel curatore⟩.*
1-4 Greg. (l. 6); 5 Herm.

Per le itp. nei testi v. Solazzi, *Minore età*, p. 92, 248 e citt. ivi [ed ora *Curator impuberis*, p. 151].

5. 45 *de eo qui pro tutore negotia gessit.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.

5. 46 *si mater indemnitatem promiserit.*
1-2 Greg. (l. 6); 3 Herm.

---

[1] Cfr. Solazzi, *Minore età*, p. 219.

Alla critica di Beseler (*Beiträge*, 2. 106 sg.) a *indemnitas* difficilmente si può dare valore assoluto per una ℞. di origine dioclezianea.

5. 47 *si contra matris voluntatem tutor datus sit.*
1 Greg. (l. 6).
5. 48 *ut causae post pubertatem adsit tutor.*
1 Greg. (l. 6).
5. 49 *ubi pupilli educentur.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.
5. 50 *de alimentis pupillo praestandis.*
1-2 Greg. (l. 6).
5. 51 *arbitrium tutelae.*
1-6 Greg. l. 6, tit. 18 *arbitrium tutelae* (4 = 13: cfr. App. Wis. 1. 6); 7-12 Herm.; 13 J².
5. 52 *de dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur.*
1-2 Greg. (l. 6); 3 Herm.
5. 53 *de in litem iurando.*
1-4 Greg. l. 6 (3 = Cons. 9. 8); 5 Herm.
5. 54 *de heredibus tutorum.*
1-4 Greg. (l. 6).
5. 55 *si tutor non gesserit.*
1-2 Greg. (l. 6).
5. 56 *de usuris pupillaribus.*
1-3 Greg. (l. 6); 4 Herm.
5. 57 *de ⟨fideiussoribus⟩ [sponsoribus] tutorum ⟨seu curatorum⟩.*
1-2 Greg. (l. 6).

Per l'intervento *esclusivo* di *sponsores* v. il mio scritto sulla *stipulatio rem pupilli salvam fore* (Pavia 1912), p. 7 [ora in questi *Scritti*, II, p. 270]; per l'itp. del *curator* nei testi, Krüger in *Festg. für Güterbock*, p. 248; Solazzi, *Minore età*, p. 151. Gravi mi sembrano i rilievi del Lenel, *ZSSt.* 1914, p. 181 sg. specialmente riguardo a Gaio, 1. 199-200, e al frammento berlinese di Papiniano: ma la genuinità dell'istituto lascia sussistere una forte verosimiglianza per l'alterazione della rubrica.

5. 58 *de contrario iudicio.*
1-2 Greg. (l. 6); 3 Herm. [1].

---

[1] *Idem* è un errore occasionato dal fatto che sotto la ℞., certo più complessa, dell'Herm. questa non era la prima costituzione.

La ℞. potrebbe restare genuina anche peril Partsch il quale con argomenti altamente suggestivi, ritiene giustinianea l'*actio contraria* come figura autonoma [1]: *iudicium contrarium* sarebbe per i classici, e ancora nella rubrica in esame (a differenza di quella itp. del D. 27. 4), l'*arbitrium tutelae* con *intentio* reciproca (*alterum alteri*). Può solo dubitarsi se, trattandosi così di un semplice speciale atteggiamento dell'*a. tutelae*, esso meritasse in una sistemazione classica una sede autonoma: forse il carattere estremamente analitico delle rubriche del Gregoriano permette di ritenerlo.

5. 59 *de auctoritate praestanda.*
1–3 Herm.; 4–5 J[2].
5. 60 *quando* ⟨*curatores vel*⟩ *tutores esse desinant.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.; 3 J.

La menzione del *curator* nella l. 1 è classica: propenderei però a credere che solo i compilatori abbiano operato nella ℞. il consueto accostamento.

5. 61 *de actore a tutore* ⟨*seu curatore*⟩ *dando.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.

Per l'itp. dei testi v. Solazzi, *BIDR.*, 22, p. 30; *Minore età*, p. 217.

5. 62 *de excusationibus et temporibus earum.*
1–17 Greg. (l. 6); 18–23 Herm.; 24 = Th. 3. 31 *de excusatione tutorum*; 1, 25 N.
5. 63 *si falsis excusationibus excusatus sit.*
1–3 Greg. (l. 6).
5. 64 *si tutor reipublicae causa aberit.*
1–2 Greg. (l. 6).
5. 65 *de excusatione veteranorum.*
1–2 Greg. (l. 6).
5. 66 *qui numero liberorum se excusant.*
1–2 Greg. (l. 6).
5. 67 *qui aetate.*
1 Greg. (l. 6).
5. 68 *qui morbo.*
1 Greg. (l. 6).

---

(1) *Studien zur Negotiorum gestio*, I, p. 47 sg.

5\. 69 *qui numero tutelarum.*
1 Greg. (l. 6).

Per tutte queste ℞. 62-69 si può affermare con sufficiente sicurezza che derivano dal Gregoriano: è notevole infatti non soltanto il carattere tipicamente analitico e la composizione esclusiva — tranne le aggiunte nel primo titolo — di rescritti '*ex Gregoriano*', ma soprattutto il fatto che, se le avessero foggiate o elaborate i compilatori, non avrebbero mancato di inserirvi, particolarmente nelle ℞. 64 e 69, la consueta menzione del *curator* [e della cura] (1).

5\. 70 *de curatore furiosi vel prodigi.*
1-3 Greg. (l. 6); 4 Herm.; 5 N.; 6-7 J².

5\. 71 *de praediis* ⟨*vel aliis rebus*⟩ *minorum sine decreto non alienandis* ⟨*vel obligandis*⟩.
1-11 Greg. (l. 6); 12-17 Herm.; 18 = Th. 3. 32 *de praed. minorum sine decr. non alien.*, 2 (2).

Esistendo, salvo le aggiunte, già nel Teodosiano la ℞., non può parlarsi di itp., pure ammettendo con Albertario (3) e Solazzi (4) non classica l'estensione dell'*oratio Severi* ai minori (5).

5\. 72 *quando decreto opus non est.*
1-3 Greg. (l. 6); 4 Th. (= 3. 30. 3 = C. J. 5. 37. 22 § 6).

5\. 73 *si quis ignorans rem* ⟨*minoris*⟩ *[pupilli] esse sine decreto comparavit.*
1-2 Greg. (l. 6); 3 Herm.; 4 Greg.?

5\. 74 *si* ⟨*maior*⟩ *[pubes] factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit.*
1 Greg. (l. 6); 2 Herm.; 3 J.

---

(1) Per l'origine postclassica dell'estensione al *curator minoris* del regime delle *excusationes* v., indipendentemente e con risultati sostanzialmante concordi, ALBERTARIO, *Lo sviluppo delle excusationes* etc., Pavia 1912, e SOLAZZI, *Minore età*, p. 171 sg.

(2) Per l'errore nell'*inscriptio* v. KRÜGER *ad h. l.*

(3) In *Studi per Chironi*, v. 2, p. 1 sg.

(4) *Op. cit.* p. 110 sg.

(5) Una ℞. *de curatore minorum* è naturale che manchi nel c. Giustinianeo, dove dell'istituto si tratta sempre accoppiandolo colla tutela: ma non poteva mancare nel Gregoriano, e vi figurava assai verosimilmente presso *(dopo)* di quella, conservata dai giustinianei, '*de curatore furiosi vel prodigi*'.

In queste due rubriche la sostituzione del *minor* al *pupillus*, del *maior* al *pubes*, deve riferirsi ai compilatori, in quanto rubriche corrispondenti mancano nel Teodosiano e il modello è quindi direttamente quello classico.

5. 75 *de magistratibus conveniendis.*
1-4 Greg. (l. 6); 5 Herm.; 6 N.

APPENDICE DELL' EDITORE. — Fra gl' innumerevoli schemi di ricerche e le raccolte, più o meno complete, di materiali che il ROTONDI ha lasciate, una non piccola cartella contiene *materiali residui sulle fonti del Codice.* La raccolta è preziosa, tante sono le indagini che vi si trovano in qualche modo tentate o iniziate; ma purtroppo è assai più facile scorgere quali problemi il nostro indimenticabile studioso si fosse posti, anziché prevedere quali risultati gli si venissero prospettando.

Per qualche parte, l'opportunità che questi materiali rimanessero inediti sembra fosse nel pensiero dell' Autore stesso. Troviamo, ad es., lo schema analitico della struttura della maggior parte fra i libri del c. Giustinianeo (II-IV; VI-VIII; XII), conforme a quello dato sopra, a p. 254 sgg., per il libro V; ma, poiché a p. 254 lo stesso ROTONDI ci avvertiva che, pur avendo dovuto redigere per suo conto gli schemi degli altri libri, tuttavia vi rinunciava " per amore di brevità ", crederemmo di turbare con una pubblicazione postuma di essi quel senso della economia delle trattazioni monografiche che era in lui così squisito.

Altre volte, la direzione della ricerca si intravvede appena. Così, ad es., nei pochi appunti sulla clausola ritmica della prosa della cancelleria dioclezianea, dove un numero assai ristretto di costituzioni, estratte tutte dal C. 2. 2 e 2. 3, è esaminato alla stregua dei risultati dello ZIELINSKI, *Das Ausleben des Clauselgesetzes*, in *Philologus*, Suppl. X, 1907, p. 432. E lo stesso direi per gli scarsi appunti riguardanti la formulazione dei rescritti dioclezianei. Anche qui, come in molti altri casi, l' ordine d' idee dell' autore si può cogliere, in germe, in uno dei suoi scritti più giovanili; e precisamente a p. 26-27 (e ivi n. 1) degli *Appunti sulla stipulatio rem pupilli salvam fore* (1912: ora in questi *Scritti*, II, p. 286). Si notava quivi come, nella redazione genuina di C. 5. 57. 2 (Alex., a. 225), l'imperatore ponesse la regola generale (pr.) e ne facesse poi l'applicazione al caso sottopostogli (§ 1), e come lo stesso schema ritornasse in altre costituzioni dello stesso imperatore e dello stesso anno, accolte in C. 4. 55. 5; 6. 25. 4; 8. 16. 4; 8. 17. 4; 10. 4. 1. " Altre volte " — notava il R. — " si decide direttamente il caso concreto senza riferire la massima; ovvero si espone solo la massima, la cui applicazione consegue di per sè: cfr. 6 C. 6. 54; 7 *ibid.*; 10 C. 9. 9; 8 C. 6. 42; 2 C. 5. 34 ". Secondo gli stessi criteri, lievemente modificati con l' aggiunta della non lunga serie dei rescritti contenenti istruzioni al magistrato, sono ora classificati tutti i rescritti dioclezianei contenuti nel libro II del Codice:

a) *regola e conseguenze pratiche:* C. 2. 5. 1; 2. 9. 3; 2. 12. 15, 16, 18; 2. 17. 4; 2. 18. 18; 2. 19. 6;

β) *pura regola:* C. 2. 6. 4; 2. 11. 22; 2. 12. 17, 20; 2. 17. 3; 2. 18. 17, 19, 22, 23; 2. 19. 9; 2. 21. 5; 2. 24. 5; 2. 26. 5; 2. 32. 1, 2; 2. 35. 1; 2. 39. 2; 2. 45. 1, 2; 2, 50. 7;

γ) *pura decisione, con premesse di fatto:* 2. 18. 21; 2. 19. 8; 2. 20. 4, 5, 7; 2. 21. 3, 6, 7; 2. 24. 4; 2. 25. 1; 2. 28. 2; 2. 29. 2; 2. 31. 2; 2. 34. 2; 2. 40. 4; 2. 42. 3; 2. 51. 2; 2. 52. 4; 2. 53. 5; 2. 54. 1; 2. 55. 3; 2. 56. 1;

δ) *istruzioni al magistrato:* 2. 12. 19; 2. 19. 7; 2. 21. 4; 2. 36. 3; 2. 42. 3, 4.

Accanto alle citazioni delle singole costituzioni, il R. era anche venuto qua e là appuntando le espressioni caratteristiche con le quali la cancelleria imperiale afferma l'esistenza della regola o ferma la decisione concreta o segna il trapasso dall'una all'altra. Ed è veramente doloroso che di questa indagine rimanga soltanto l'inizio: certo sarebbe opportuno ch'essa fosse metodicamente ripresa, in modo da determinare, accanto a quello *Juristenlatein* che dal KALB in qua è oggetto delle più assidue cure degli studiosi, anche il *Kaiserlatein*: premessa indispensabile, se si vuole che la ricerca delle interpolazioni si svolga anche nei riguardi del Codice con criteri linguistici meno imprecisi. Purtroppo, le attuali condizioni degli studii sono particolarmente dannose a quelle parti della nostra scienza alle quali non erano stati apprestati prima della guerra gl'indispensabili sussidii; e nessuno - io credo - potrebbe oggi prevedere quando sia per essere usufruibile l'*Index* preparato dal VON MAYR per il Codice Giustinianeo, o almeno il più modesto vocabolario delle costituzioni dioclezianee che ALBERTARIO e BERGER hanno da più anni indipendentemente preparato.

La vasta inquadratura di una ricerca cosiffatta non appariva del resto sufficiente al ROTONDI; il quale pensava proprio ad attuare quella *Palingenesia constitutionum*, dei cui metodi e dei cui fini è già qualche cenno a p. 190 n. 2, e la cui preparazione è fra i compiti più urgenti della nostra scienza. Negli appunti che abbiamo sott'occhio vediamo impostarsi, a questo riguardo, problemi numerosi: così quello della frequenza delle costituzioni secondo i mesi (dove si avverte la sensibile prevalenza dal luglio nella cancelleria di Settimio Severo e di Caracalla, e quella assai più accentuata dell'aprile nella cancelleria dioclezianea, pei due anni in cui grazie all' Ermogeniano possiamo seguirne da vicino la copiosa attività); così quello delle ferie, che non appaiono osservate nei riguardi dei divieti pagani (nel 293-294, 42 costituzioni risultano emanate nei *dies postridiani*, sui quali cfr. MARQUARDT, *Le culte*, tr. fr. 1 p. 352) nè nei riguardi delle feste cristiane, che pure furono oggetto di così ampia legislazione da Costantino in poi (cfr. C. Th. 2. 8, 3. 8, c. 3 *de exsecut.*, 13 *de exact.*; C. J. 3. 12). Specie per i *dies postridiani*, la cosa è tale da fare impressione, e si comprende il dubbio metodico del nostro autore, il quale si domandava se non fossero in questi casi da emendare tutte le date: se questo dubbio sia fondato, vedranno gli studiosi (e certo una *fin de non recevoir* che colpisse un così forte gruppo di date potrebbe suscitare ben più vasti sospetti sulla credibilità della tradizione manoscritta in tema di *inscriptiones* e *subscriptiones*); ma forse sarà anche da proporsi la questione, se il fenomeno non derivi per avventura dal considerarsi l'attività

imperiale in materia di rescritti come attività anzi privata che pubblica, non diversa nella sua struttura formale dall' attività di un giurista rispondente.

Ben più innanzi erano stati condotti dal Rotondi i lavori per la compilazione di un indice dei nomi dei destinatarii delle costituzioni imperiali da Diocleziano in poi: senonchè, mentre per l'epoca dioclezianea lo spoglio del materiale mi risultò completo, e l' indice stesso in gran parte compilato, per l'epoca da Costantino in poi lo spoglio era rimasto troncato a men che mezza strada. Assai volentieri lo avrei condotto a termine io stesso, se non fosse intanto venuta alla luce l'opera di O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit* (Stuttgart 1918-1919): dalla quale, e soprattutto dai ricchissimi indici, lo studioso potrà facilmente ricavare tutti i dati che quello spoglio avrebbe raccolti. Ma, appunto per aver così bene risolto il problema pel tempo da Costantino in poi, i regesti del SEECK faranno desiderare altrettali mezzi di studio per l' epoca anteriore; e mi è quindi parso tanto più opportuno dar l' ultima mano a questo indice dei destinatarii delle costituzioni dioclezianee, e pubblicarlo. Il modo della pubblicazione non ha bisogno di illustrazioni: avverto soltanto che ho segnati i nomi multipli o i gruppi di nomi tante volte quanti sono i nomi singoli contenuti in ciascuna *inscriptio*, segnando tra parentesi quelli che escono dall'ordine alfabetico; e che ho ordinate le costituzioni indirizzate a ciascun nome in serie cronologica *di anni*, e quelle di ciascun anno secondo l'ordine del codice, premettendo le indicazioni delle fonti pregiustinianee. .

Non è questo il luogo di tentare lo sfruttamento dell' indice nelle varie direzioni in cui gli studiosi potranno giovarsene: tanto più che è ben difficile prevedere quante ricerche possano essere favorite o eventualmente suggerite dalla disponibilità di siffatto mezzo di studio. Se ne avvantaggerà, io credo, perfino l' esegesi: in quanto potrà spesso stabilirsi con sufficiente sicurezza l'identità del destinatario di più rescritti, e illuminare questi l' uno con l'altro in guisa da ricostruire con maggiore esattezza le fattispecie sulle quali gl'imperatori ebbero a rispondere. E inoltre si potrà forse tentare di avvicinare ai personaggi cui i rescritti sono diretti i personaggi omonimi che le fonti epigrafiche e papirologiche ci presentano come parti di negozii e di processi coevi.

Su un solo punto le note del R. traggono dall' indice le conclusioni più interessanti: ed è quello, da lui già toccato a p. 123 e altrove, riguardante la completezza della *inscriptiones* conservateci dai giustinianei. Che infatti il prenome *Aurelius* (o *Aurelia*) si ritrovi con grandissima frequenza nei rescritti dioclezianei del libro IV, tit. 31 sgg., era già stato notato: ma ora il risultato si precisa osservando che in questa seconda metà del libro IV si hanno ben 52 Aurelii nelle sole costituzioni dioclezianee, mentre ad es. nel libro V le costituzioni dioclezianee indirizzate ad Aurelii sono tre sole (nelle quali, poi, è questo l'*unico nome* del destinatario), e nel libro III, a parte le poche integrate in base a fonti pregiustinianee o a *leges geminae* del libro IV, una sola (*aurelio proculino*: C. 3. 32. 15 del 293).

Che del resto le *inscriptiones* siano, tranne in quella piccola parte del Codice, abbreviate, risulta dal confronto con le fonti pregiustinianee:

3. 6. 2	= Vat. 326 (294?):	omesso *Aurelio* (— *ae*)
2. 1. 3. 33. 11	= „ 43 (298):	„ *Claudio*
3. 39. 7	= „ 280 (286):	„ *Aurelio*
3. 38. 8	= Cons. 2. 6 (290):	„ „
3. 39. 1	cfr. Cons. 6. 16 (293):	„ *Iulio*
4. 20. 7	= Cons. 6. 14 (293):	„ *Aurelio*
4. 34. 10	= Coll. 10. 6 (294):	„ *Quadratillae* (2° nome)
8. 53. 11	= Cons. 6. 10 (293):	„ *Septimio*
8. 54. 2	= Vat. 283 (286):	„ *Aurelio*
8. 54. 3	= „ 286 (290):	„ *Iuliae*

Più singolare è il rilievo che, fra le 52 costituzioni di C. 4. 31 sgg. contenenti i prenomi Aurelia e Aurelius, cinque soltanto (4. 33. 3, 286; 4. 38. 2, 286; 4. 44. 2, 285; 4. 48. 5, 285; 4. 58. 1, 286) sono anteriori al 293, e derivano quindi, secondo le conclusioni degli studi che precedono, *ex Gregoriano*. Ma non sembra che il fenomeno si spieghi attribuendo a Gregorio minor diligenza che ad Ermogeniano: fra le costituzioni sopra elencate le cui *inscriptiones* hanno l'Aurelio nelle sole fonti pregiustinianee, ben 3 su 5 sono *ex Gregoriano*, e, fra quelle che nel Codice mancano, troviamo Aurelii ed Aurelie in Vat. 316 (s. d.), 278, 281, 285 (tutte del 286); in Coll. 3. 4 (285); in Cons. 1. 9 (290); in Gr. Wis.: 6. 4. (286), 6. 5 (287). D'altra parte, gli stessi titoli 31 sgg. del libro IV, mentre contengono una sola costituzione postdioclezianea indirizzata a un Aurelio, ci presentano ben 22 Aurelii predioclezianei, e specie in rescritti di Valeriano.

Indice dei nomi dei destinatarii dei rescritti di Diocleziano.

A

B

C

G

H

I

L

N

O

P

T

U

V

Z

Un nuovo esempio di innovazioni pregiustinianee

L'exceptio veluti pacti ex compromisso [*]

La costituzione di Giustiniano in data VI Kal. April. 530 — nella quale si concede l'*a. in factum* per la esecuzione del lodo arbitrale che sia stato accettato dalle parti espressamente, colla *subscriptio*, o tacitamente, col non impugnarlo entro dieci giorni — contiene una notizia relativa allo stato del diritto anteriore:

> 5 pr. C. 2. 55 [56]. Cum antea sancitum fuerat in arbitris eligendis, quos neque poena compromissi vallabat neque judex dederat, sed nulla praecedente sententia communis electio, ut in illorum sententia stetur, procreabat, si quidem pro parte pulsata forma arbitralis procederet, exceptionem ei veluti pacti generari, sin autem pro actore calculus poneretur, nihil ex eo procedere ei praesidii; sancimus.... non solum reo exceptionem veluti pacti generari, sed etiam actori ex nostro numine in factum actionem...

La novità giustinianea consiste quindi esclusivamente nella concessione dell'*a. in factum* per il caso in cui la sentenza dell'arbitro sia stata a favore di chi si vanta creditore: se la sentenza era a favore dell'altro compromittente, costui già prima era tutelato da una *exc. veluti pacti*, con cui paralizzare la domanda che, contro il divieto dell'arbitro, si volesse intentare contro di lui.

---

[*] Pubblicato negli *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia*, 29, 1914, p. 223-238. La pubblicazione in questo volume ci è suggerita dal particolare rilievo che è dato in questo studio al problema metodologico].

L' esistenza di questa medesima exceptio ci sarebbe attestata già nell'età dei Severi da un testo d' Ulpiano.

l. 1 § 1 D. 4. 8, Ulp. *l.* 13 *ad Ed.* Idem Pomponius scribit, si de meis solis controversiis sit compromissum et de te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compromissum. Sed cui rei moveatur non video: nam si ideo quod de unius controversiis solum compromissum est, nulla ratio est: licet enim et de una re compromittere: si vero ideo quia ex altera dumtaxat parte stipulatio intervenit, est ratio. Quamquam si petitor fuit qui stipulatus est, possit dici plenum esse compromissum, quia is qui convenitur tutus est veluti pacti exceptione, is qui convenit, si arbitro non pareatur, habet stipulationem. Sed id verum esse non puto: neque enim sufficit exceptionem habere ut arbiter sententiam dicere cogatur.

Sulla base di queste due attestazioni è insegnamento pacifico [1] che tale fosse già lo stato delle cose nel diritto classico. Senonchè sembra finora essere stata completamente trascurata l' esplicita attestazione contraria di una fonte a cui l'essere di data avanzata non fa, questa volta, che aggiungere importanza.

Consultatio 9. 17. Item ex Corpore Gregoriani. Qui contra arbitri sententiam petit, sola in eum poenae actio ex com-

---

(1) Cfr. Glück, *Comm. al tit.* 4. 8, tr. it. p. 342 e Landucci, *ibid.* n. *b*, che esclude, anche per diritto classico, ogni possibilità di dubbio; fra i pandettisti Windscheid, § 415 (tr. it. 2. 2. 212); Arndts, § 270; Thibaut, § 521. Tra i più recenti, alcuni parlano di questa *exceptio* senza distinguere nettamente fra diritto classico e giustinianeo (Perozzi, *Ist.* 2. 299; v. anche incidentalmente Bornhak, in *Z. f. deutsch. Zivilproz.* 1902 p. 6): i più, nella trattazione molto sommaria del compromesso, ne tacciono (cfr. Girard, *Manuel*[5] p. 608 = tr. it. 622; Ferrini, *Pandette* p. 713; Bonfante, *Istit.*[5] p. 478). A influssi di dottrine postclassiche sembra si sia pensato fin qui solo per il caso del giuramento, di cui alla c. 4 C. *h. t.*, abrogata da Nov. 82 c. 11: cfr. Costa, *St. del d. rom. priv.* p. 414 n. 3; v. Mayr, *Röm. RG.* 2. 2. 2. 86; 4. 129. In P. Mon. 14 (a. 594) il lodo arbitrale pronunciato dal sacerdote Sereno è trasfuso nell' accordo che le parti stringono a titolo di transazione, garantita con giuramento e ipoteca generale (l. 93-96: v. le illustrazioni di Wenger a p. 163): la transazione ha quindi, di fronte al lodo, efficacia ricognitiva; cfr. 4 § 6 C. 2. 55.

promisso competit, non etiam exceptio [1] pacti conventi: lib. 1 tit. X.

La conservazione del rescritto è assai infelice dal punto di vista formale, mancando ogni indicazione di autore o di data [2], ma il contenuto non dà luogo a dubbi; l'exceptio pacti a favore di chi è convenuto contra sententiam arbitri è esplicitamente negata. Questa costituzione figurava nel c. Gregoriano al titolo decimo del libro primo, il quale portava precisamente la rubrica « *de pactis* » [3]: quanto all'autore, difficilmente si può risalire più indietro dei Severi, nè certo si può discendere oltre Diocleziano e Massimiano, e l'esame degli altri rescritti « ex Gregoriano » che la Consultatio conserva ci fa appunto pensare che anche questo appartenga al periodo dei Severi o a quello dioclezianeo. Nel terzo secolo, quindi, lo stato del diritto era diverso, in questa materia, da quello che il frammento di Ulpiano e la costituzione giustinianea sembrerebbero attestare.

Supporre che Ulpiano, colla l. 13 § 1 *cit.*, rappresentasse nel diritto classico una tendenza isolata, rimasta estranea anche alla legislazione imperiale del terzo secolo e venuta a trionfare solo più tardi, è ipotesi già *a priori* poco verosimile: ma la si deve scartare soprattutto in base ad un elemento testuale, di cui la trascuranza del passo della *Consultatio* ha impedito finora di riconoscere il giusto valore.

l. 2 D. 4. 8, Ulp. *l.* 4 *ad Edictum.* Ex compromisso placet exceptionem non nasci sed poenae petitionem.

---

(1) L'edizione di CUIACIO, che fa testo in assenza del ms., legge *conceptio*, e così KRÜGER nella *Collectio*: SCHULTING, e con lui GIRARD, emenda " *exceptio* ". Il senso non può esser dubbio: *conceptio pacti*, che rappresenta nelle fonti un ἅπαξ λεγόμενον, pur non mancando (cfr. *Voc. Iur. Rom., s. h. v.*) accezioni affini, può esser il frutto di una alterazione avvenuta nella tradizione, a noi ignota, del ms. di Loisel. *Conceptio* nel senso di *exceptio* non è infatti estraneo al latino medievale: cfr. DUCANGE, *Glossar. mediae et infimae latin., s. h. v.*, n. 3.

(2) Il paragrafo manca nell'edizione di CUIACIO del 1566 e in quella del 1577, ove mancano anche i due successivi: c'è invece in quella del 1586: la perdita del ms. non ci permette di indagare il perchè di queste variazioni.

(3) Vedi lo schema generale delle materie del C. Gregoriano nei miei *Studi sulle fonti del C. Giustinianeo*, in *BIDR.* 26 p. 216 [cfr. sopra, p. 154].

Dalla Glossa in poi la dottrina è stata concorde nel riferire il testo all'*exc. rei iudicatae* [1], ed a questa già pensavano i Bizantini, richiamando a questo proposito la differenza tra l'arbitro e il giudice ordinario [2]. Quest'interpretazione è necessaria nel sistema dal diritto giustinianeo, ma è manifestamente difforme dal pensiero di Ulpiano. Anzitutto non sarebbe molto esatto porre il problema dell'exc.° rei iudicatae in rapporto al *compromissum*, giacchè sorgerebbe, se mai, solo di fronte alla pronuncia dell'arbitro [3] [o altrimenti potrebbe solo funzionare come exc.° rei in iud. deductae]: mentre invece l'exc.° pacti — ove la si potesse ammettere — nascerebbe precisamente, come tale, dall'accordo delle parti. Lo stretto parallelismo con Cons. 9. 17, ove è specificato di quale exceptio si tratti, basta a mettere sull'avviso: ma non meno decisivo è l'indizio che si desume dalla sede che il frammento occupava nell'opera d'Ulpiano. Esso infatti è desunto non, come gli altri numerosi del titolo, dal libro 13 *ad Edictum*, che è la *sedes materiae* del compromesso e del *receptum arbitrii*, ma dal libro 4, in cui Ulpiano trattava dei *pacta*: e precisamente, come già fu rilevato [4], la l. 2 D. 4. 8 va congiunta colla l. 10 D. 2. 14, dove, al § 1, si discute appunto dei rapporti che corrono tra l'*exc. pacti* e l'*a. ex stipulatu* diretta al conseguimento della penale. Ivi si rileva, seguendo Sabino, che normalmente i due rimedi concorrono elettivamente, ma, aggiungeva Ulpiano, per quella speciale figura che è il compromesso, l'unica garanzia è l'azione per il conseguimento della pena stipulata; l'exc.° pacti non è ammissibile.

Di fronte a questo testo, così rettamente inteso, come prestar fede alla dichiarazione contraria che, in armonia colla notizia data da Giustiniano, il medesimo Ulpiano farebbe nella l. 13 § 1 D. 4. 8, che abbiamo riferita?

Il sospetto di un'alterazione si affaccia irresistibile, e vera-

---

(1) Cfr. Glossa, *ad h. l.*: Cuiacio, *Opera* 1415 C; 10. 1205 B; Fabro, *Ration.* 1. 733. Un dubbio già affacciai nello scritto sul *Pactum de non petendo*, p. 12 n. 3 [= *Scritti*, II, p. 316 n. 1].

(2) Hb. 1. 248: B. 7. 2. 2, *sch.* 2 παραγραφήν] σημείωσαι τὴν διαφορὰν τοῦ ὀρδιναρίου δικαστηρίου, ἣν εὑρήσεις....

(3) Cfr. Paul. 5. 5.a 1.

(4) Lenel, *Palingen.*, Ulpian. n. 250; Krüger, *Dig. ed.* XII *ad h. l.*

mente anche dal punto di vista della forma il testo offre più di un lato alla critica. Nella brutta forma « cui rei moveatur », con cui si apre la discussione, già un antico [1] ha creduto dover ravvisare un grecismo; nel periodo « quamquam etc. », il più direttamente interessante, se anche non è il caso di insistere sull' uso del congiuntivo [2], si vuol però rilevare il « *possit dici* », il « *veluti* pacti exceptione », su cui dovrò tornare, il « *petitor* » che non è sempre sospetto ma non manca in testi interpolati [3], e da ultimo l'elittico « *habet stipulationem* » in luogo di « habet actionem ex stipulatu »: forma perfettamente parallela a quella con cui, in un testo sicuramente interpolato, si parla di « pactum » in luogo di « exceptio pacti » [4].

Ma l' importanza degli elementi formali passa in seconda linea di fronte alla contraddizione coi due testi sopra ricordati e ad altri elementi intrinseci non meno decisivi. Proviamoci, infatti, a seguire il ragionamento fatto nel testo. Pomponio si domanda se sia valido il compromesso che verta soltanto sulle pretese che una delle parti vanta contro l' altra [5], quando la penale sia stata stipulata esclusivamente a favore di colui che si vanta creditore. Ulpiano, cercando la giustificazione del diniego, ne passa in rassegna due: 1° che non si possa compromettere « de unius controversiis », 2° che la stipulazione deva intercedere da ambe le parti. La prima è senz' altro scartata: quanto alla seconda si osserva, nel periodo < quamquam - stipulationem >, che l'essere la stipulazione intervenuta a fa-

---

(1) JENSIUS, *Strictur. ad Pand.* p. 28, cit. in SCHULTING, *ad h. l.*: BRENCMANN (in GEBAUER-SPANGENBERG) corregge " *cuius* ".

(2) Con " *quamquam* ", infatti, congiuntivo e indicativo sono già usati promiscuamente da Nepote e da Livio (KREBS, *Antibarbarus der latein. Sprache* 2. 403).

(3) Cfr. p. es. — e proprio nella contrapposizione con *is qui excipit* — l. 9 D. 22. 3 itp. LENEL, e *Dig.* ed. ital., e il mio scritto *Di alcune riforme giustinianee relative al pactum de non petendo* (Perugia 1913), p. 17 [= *Scritti*, II, p. 320]. Nelle costituzioni giustinianee la parola è assai frequente: v. LONGO, *s. h. v.*

(4) L. 27 § 10 D. 2. 14 itp., cfr. *P. de non pet.* p. 27 [= *Scritti*, II, p. 328 sg.]. L' intimo nesso tra la riforma in esame e quelle in tema di *pacta* dà un rilievo speciale a questi riscontri.

(5) Ciò si vuol significare coll'espressione " *de meis solis controversiis* ", dove la controversia si considera unicamente dal punto di vista di chi vanta la pretesa che vi è inclusa.

vore d'una sola parte non toglie che il compromesso sia *plenum* [1], perchè l'altra parte ha a sua tutela l'exc.° veluti pacti: senonchè, si conchiude, questa tutela meramente negativa dell'exceptio non basta: essa non rappresenta quel minimum di garanzia che il pretore esige per intervenire e costringere l'arbitro a giudicare.

Ora vi sono gravi elementi che inducono ad escludere che questo ragionamento possa essere classico. Noi possediamo fortunatamente un altro frammento in cui lo stesso Ulpiano, ancora con riferimento a Pomponio, discute del pactum de non petendo in rapporto al compromesso: un frammento interessante perchè mostra in qual caso e in qual senso il p. de non petendo e l'exc.° relativa venissero in considerazione per i classici in questa materia e — di riverbero — quale fosse la vera ragione che nel caso della l. 13 § 1 costringeva i classici alla soluzione negativa.

l. 11 § 3 D. 4, 8, Ulp. *l.* 13 *ad Ed.* Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet compromissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt ne petat quod sibi debetur qui sententiae arbitri non paruit.

Per comprendere la portata del passo giova risalire ai principii generali, ossia agli scopi e ai presupposti dell'intervento pretorio in questa materia. È noto che il pretore non si preoccupa direttamente del rapporto che il compromesso crea tra le parti [2], nè pensa a obbligare le parti a stare alla sentenza; bensì, colla nota clausola « si arbitrium, pecunia com-

---

[1] Qui, come in l. 11 § 2, *c. plenum* è quello che realizza i presupposti dell'intervento pretorio, ma lo stesso Ulpiano sembra usare la parola in più d'un altro significato: cfr. l. 21 § 6 (compromesso generale " *de rebus controversiisve* ": dal contesto parrebbe questo il significato tecnico); 31 (compromesso che menziona la *doli clausola*).

[2] Sulla netta distinzione fra il rapporto tra le parti e quello delle parti coll'arbitro v. Matthiass, *Die Entwicklung des röm. Schiedsgerichts*, Rostock 1888, e su di esso Mitteis in *KVJSchr.* 1891, 343. Ma tutta la dottrina del compromesso merita una revisione. [Da ultimo l'argomento fu studiato dal Delin, *Sullo svolgimento dell'istituto del giudizio arbitrale nel d. antegiustinianeo* (in svedese), Wexiö 1905. Per il compromesso in diritto greco v. Matthiass, *Der griech. Schiedsvertrag*, in *Festg. Ihering*, Rostock 1892; in diritto tolemaico Semeka, *Ptolem. Prozessrecht* 1, 42 n. 1].

promissa, receperit, eum sententiam dicere cogam [1] », si limita a promettere il suo intervento per costringere l'arbitro, che abbia accettato, a giudicare. Ma questa promessa è subordinata alla condizione che l'impegno delle parti abbia una garanzia di serietà, che cioè sia l'una che l'altra parte si siano vincolate in modo da dover subire uno svantaggio patrimoniale qualora non obbediscano alla decisione [2]. Il caso tipico a cui alludono le parole dell'editto [3] è quello di due reciproche stipulazioni penali: ad esso la giurisprudenza equipara [4] quello in cui la somma sia stata depositata presso l'arbitro: il caso fatto da Pomponio nella l. 11 § 3 rappresenta un ulteriore progresso, ma sempre sulle medesime basi logiche. I compromittenti, che nel caso sono reciprocamente creditore e debitore, si impegnano, con due *pacta de non petendo*, a non far valere le loro pretese in caso di disubbidienza alla pronuncia arbitrale: è ben chiaro — e giova tenerlo presente — che non si tratta di patto de non petendo inerente o sottinteso nell'accordo diretto a rimettere la lite all'arbitro ma di due patti de non petendo veri e propri, autonomi e distinti dal patto di compromesso, e che hanno la funzione di garantire l'osservanza del compromesso medesimo.

E, poichè nel caso fatto da Pomponio questi due patti raggiungono lo stesso risultato pratico a cui di solito si arriva colle stipulazioni penali, la giurisprudenza classica ha ragione di riconoscere realizzati anche in questo caso i presupposti voluti del pretore: la garanzia ha un atteggiamento negativo ma non è meno piena, sia quanto alla bilateralità che quanto all'efficacia, di quella tipica [5].

---

(1) Cfr. LENEL, *Edictum*², p. 126.

(2) Perciò è escluso l'intervento se una delle parti non si è affatto vincolata (l. 11 § 4 *h. t.*) o se ad una delle parti fu fatta l'*acceptilatio* della pena (13 pr.). E, se la *stip. poenae* è condizionale, la coazione pretoria non interviene che a condizione avverata.

(3) " *pecunia compromissa* „ nel significato etimologico; cfr. già nel *SC. de Bacchanalibus*, l. 13-14 " neue convovise neue conspondise neue compromesise „.

(4) L. 11 § 2 *h. t.* La classicità dell'ipotesi fatta nelle l. 27 § 7, 28 *h. t.* mi pare assai dubbia.

(5) Si ha infatti il reciproco assoggettamento a uno svantaggio patrimoniale: cfr. DERNBURG, *Pand.*, tr. it. I. 508 n. 6; SCIALOIA, *Procedura civile*

Ora sono precisamente questi — efficacia e bilateralità dell'impegno — i due momenti presi in considerazione nella l. 13 § 1: e vi è dichiarato che il compromesso non è *plenum non* perchè manchi la bilateralità della garanzia, giacchè vi è da un lato l'a. ex stipulatu e dall'altro l'exc. veluti pacti, ma perchè questa garanzia rappresentata dall'exceptio non è quella che il pretore esige. Ma questa giustificazione non regge, dal momento che nella l. 11 § 3 abbiamo visto riconosciuta la piena efficacia di un compromesso garantito esclusivamente da due patti *de non petendo* e quindi da *exceptio*: non è quindi vero che la garanzia negativa dell'exceptio non sia sufficiente. E veramente già qualche antico ha avvertito l'antinomia fra le due leggi [1], pur non arrivando a darne una spiegazione soddisfacente: giacchè è ben vero che l'exc. pacti della l. 11 § 3, derivante da un *p. d. n. p.* con funzione penale, è altra cosa dall'exc. veluti pacti che nascerebbe, secondo la l. 13 § 1, dal compromesso [2];

---

romana (1894), p. 474. Ed esattamente il VOET (*ad Pand.*, *h. t.*, § 3): basta il patto « si modo termini habiles inveniantur ut pactum ad poenam consequendam sufficere possit „.

[1] Fin dalla Glossa la legge in questione fu oggetto di vive discussioni: fra i glossatori alcuni (MARTINO e AZONE) negavano risolutamente che il compromesso implichi un tacito *p. de n. p.*: GIOVANNI BASSIANO lo riconosceva: l'opinione intermedia e prevalente, di fronte alla l. 13 § 1, riteneva che in quel caso il compromesso *non tenet* quanto alla possibilità di costringer l'arbitro a giudicare, *tenet* quanto alla necessità di stare al lodo da lui spontaneamente proferito: questa è pure la spiegazione di MATTHIASS, *op. cit.*, p. 40. Fra i culti, v. in particolare il DUARENO (sul valore di lui, e sul pregio del suo metodo anche di fronte a quello di CUIACIO, v. specialmente JOBBÉ-DUVAL, in *Mél. Girard*, p. 31 estr.), il quale osserva (*Opp.* p. 187, ed. Lione 1584) che “ haec videntur mirabiliter pugnantia „, e nota che nel caso della l. 13 § 1, a differenza della l. 11 § 3, “ non est poena aliqua cuius metu possit deterreri a lite actor „. L'ordine d'idee accennato più che svolto dal DUARENO potrebbe suggerire l'ipotesi che l'*exc. veluti pacti* dal compromesso non nasca, o, per meglio dire, non sia opponibile, se non quando manchi altro rimedio, sia l'*a. ex stipulatu* sia l'*exc. pacti* vera e propria nascente da un *p. de non petendo* in funzione di pena. Così si arriverebbe ad armonizzare alla meno peggio i materiali eterogenei di cui anche qui è composta la compilazione giustinianea, compresa la l. 2 *h. t.*: ma questo tentativo (a cui accenna FABRO, *Rat.* 1. 786) non meriterebbe seguito, giacchè tanto la l. 5 pr. *h. t.* quanto soprattutto la giustificazione “ *neque-habere* „ della l. 13 § 1 dànno a quell'exc. veluti pacti un carattere e un'applicabilità generale.

[2] La distinzione è fatta molto bene dal FABRO (*Ration.* 1. 783): l'exc. non è contro l'azione che sia esperita contra sententiam arbitri, “ sed ad-

ma resta pur sempre che in quest'ultima legge è dichiarato che alla pienezza del compromesso « non sufficit exceptionem habere ». In realtà chi ha steso o rimaneggiato la l. 13 § 1 ha dovuto per necessità ricorrere a una giustificazione che non regge [1], perchè ha dovuto rinunciare all'altra che per diritto classico era perfettamente buona. Nel caso prospettato da Pomponio si doveva negare l'efficacia del compromesso per la ragione che, mentre l'inosservanza di una delle parti aveva per sanzione la penale stipulata, quella dell'altra non aveva *nessuna* sanzione, non essendosi essa impegnata esplicitamente a nulla, nè con una stipulazione nè con un patto de non petendo: non è, quindi, che l'avere l'exceptio non basti; è che, dal semplice compromesso, l'exceptio non nasce. Eccoci quindi giunti, anche di fronte a questo testo, al risultato che la l. 2 *h. t.* di Ulpiano e la costituzione del Gregoriano ci avevano additato.

La stessa terminologia usata nella l. 13 § 1, e — con una corrispondenza già di per sè sintomatica — nella costituzione di Giustiniano, è assai istruttiva, giacchè ci mostra quale sia il pensiero che presiede alla concessione dell'exceptio in questo caso da parte dei bizantini. A una vera e propria *exceptio pacti* non si è potuto pensare, perchè il compromesso come tale non è affatto un *p. de non petendo* [2]: la dichiarazione di volontà

---

versus eam actionem per quam petitur id de quo non petendo convenit poenae nomine „. E già la Glossa avvertiva che il debito a cui si riferisce il *pactum de n. p.* è (per quanto, a mio avviso, non necessariamente) diverso da quello su cui s'impernia la controversia oggetto del compromesso.

[1] I bizantini, semplificando al solito il testo, dànno risalto esclusivo appunto a questa giustificazione: HB. 1, 250: ἐὰν ὁ ἐνάγων μόνος ἐπερωτήσῃ ποινήν, τοῦ μὲν ἐναγομένου μὴ ἐμμένοντος, ἔχει τὴν ἀπαίτησιν. εἰ δὲ αὐτὸς μὴ ἐμμένει τοῖς κριθεῖσιν, ἔχει ὁ ἐναγόμενος τὴν τοῦ συμφώνου παραγραφήν. ἀλλ' οὐκ ἀρκεῖ ἡ παραγραφὴ εἰς τὸ ἀναγκασθῆναι τὸν αἱρετὸν δικαστὴν ψηφίσασθαι. La l. 5 C. *h. t.* manca nei Basilici.

[2] Il compromesso, come bene osserva il PEROZZI (*Ist.* 2, 298), non ha di comune col *p. de n. p.* se non il fatto dell'accordo. Che per diritto giustinianeo la rinuncia ad agire deva ritenersi implicita in base ai due testi in esame, non dal momento del compromesso (v. infatti l. 30 *h. t.* e su di essa la nota seguente), ma da quello in cui l'arbitro ha pronunciato il lodo in cui “ *vetuit petere* „, mi sembra non potersi negare: dal punto di vista dogmatico ha però certo ragione il WINDSCHEID (§ 415, tr. it. 2. 2. 213 n. 5) di richiamarsi piuttosto al concetto di ricognizione che a quello di remissione.

delle parti verte sulla nomina dell'arbitro, e sul deferire alla sua decisione una o più controversie, ma non riguarda affatto la rinuncia a far valere giudizialmente le proprie pretese [1]. L'impegno delle parti non va oltre quello esplicitamente assunto stipulando la penale, quello cioè di pagare una somma se contravverranno alla decisione. Soltanto attraverso ad una presunzione di volontà si può arrivare a scorgere nel fatto di aver compromesso la rinuncia a dedurre in giudizio la controversia relativa quando dall'arbitro si sia avuta sentenza contraria e, configurando questa volontà tacita come *quasi* un patto de non petendo, far discendere dal semplice compromesso, in quel caso, l'*exceptio veluti pacti* [2]. Questa tipica espressione [3], che richiama le costruzioni, tante volte sospette, col « *quasi* » [4], è di per sè un'indice di origine postclassica, giacchè rivela la tendenza, caratteristica nei bizantini, a formulazioni indeterminate per cui, nell'elaborazione di istituti nuovi e sostanzialmente autonomi, si ha cura di riconnetterli, con quelle formole d'approssimazione, cogli istituti classici a cui si ritengono più affini. Un classico avrebbe, se mai, discusso la possibilità di accordare nel caso l'exc. pacti, ma ad un'ibrida exc. *veluti* pacti non avrebbe certo pensato.

Che se vogliamo cercare il movente dell'innovazione, esso ci si presenta molto chiaro. La tendenza dei compilatori post-

---

(1) Cfr. la l. 30 D. *h. t.* (itp. in fine: FABRO, *Conject.* XII. 17; KALB, *Juristenlat.*[2] p. 72; e verosimilmente manipolata anche nel resto): si discute soltanto se l'intentare l'azione, implicando desistenza dal compromesso, faccia o non faccia scadere la penale stipulata. Ma — a differenza di quanto sarebbe avvenuto per diritto greco — l'azione intentata in questo caso non è, neppure per diritto giustinianeo, improcedibile.

(2) Il *veluti* della Fiorentina, mancante in altre lezioni, indiscutibilmente rappresenta la lezione esatta; l'exc.° a cui s'allude non può essere l'exc. pacti vera e propria. CUIACIO, *Opp.* 2 139 C; 10. 914 C, parla infatti di un'*exc. quasi taciti pacti*.

(3) Per altre applicazioni v. p. es. 20 D. 8. 1, itp. PEROZZI *RISG.* 23, 1897, p. 43; 1 § 2 D. 43, 18, itp. ALBERTARIO, *Il possesso del superficiario*, Pavia 1911, p. 9.

(4) Anche qui, come per tanti altri costrutti caratteristici dei compilatori, vuolsi però ripetere quanto altra volta osservavo a proposito della forma *nisi-tunc enim* (*P. de non pet.*, p. 89 n. 2 [= *Scritti*, II, p. 340 n. 1]): trattarsi cioè di criteri di interpolazione piuttosto logici che formali; rilievo che, nella critica dei testi, costituisce al tempo stesso una guida ed un freno.

classici a dar risalto alla volontà tacita o presunta delle parti è troppo nota, nelle sue svariate applicazioni, perchè sia necessario qui insistervi, e in questa stessa materia dei pacta de non petendo non ne mancano altri esempi ([1]). Nel caso in esame, il ritenere nel compromesso implicito un pactum de non petendo si presentava per i bizantini tanto più opportuno in quanto raggiungevano così il risultato di intensificare l'efficacia del compromesso vincolando le parti in modo diretto, anche in assenza di stipulazione penale, a stare alla pronuncia arbitrale: tendenza che — per influenza, a mio credere, del diritto greco ([2]) — è caratteristica del diritto postclassico ([3]) come poi, e in più larga

---

([1]) Della tendenza a ravvisare un *p. de n. p.* tacito in negozi giuridici d'altra natura, il PEROZZI ha sagacemente rilevato — senza peraltro proseguire la dimostrazione — un esempio nei testi in cui è dichiarato che l'*acceptilatio utilis* può valere come patto, ritenendo interpolate (*Ist.* 2, 317 n. 2) le l. 19 pr. D. 46, 4 e 5 pr. D. 18, 5. Nel primo testo, se genuina può essere l'*exc. doli*, è certo insiticio il < *vel pacti conventi* >, giacchè se questa exc.° fosse stata concessa non occorreva la prima (cfr. p. es. 21 § 1; 25 § 2; 40 § 3 D. 2, 14, su cui *P. de non pet.*, p. 26, 41, 56, 11 [= *Scritti*, II, p. 328, 341 n. 3, 355, 314]: v. anche 4 pr. D. 8, 1, ove è itp. l'*exc. pacti:* PEROZZI, *Ist.* 2, 297 n. 2): il secondo è certo corrotto, se anche la *natura* non vi è usata nel senso più tipicamente bizantino (cfr. la mia *Natura contractus*, in *BIDR.* 24, p. 109 n. 2 [= *Scritti*, II, p. 261 n. 2]). Ai due testi è da aggiungere la l. 27 § 9 D. 2, 14 (*tacita pactione*). L'*acceptilatio* classica non è, come finiscono per intenderla i bizantini, una remissione di debito formale, in antitesi a quella, non formale, per patto, bensì una formale dichiarazione di ricevuta. [V. anche, per la probabile itp. dell'*exceptio* in l. 44 § 2 D. 44, 7, FERRINI, *Pand.* p. 174 n. 3].

([2]) In diritto attico (MEIER-SCHOEMANN-LIPSIUS, *Das attische Recht* etc., p. 222), se si porta in giudizio una controversia già deferita alla decisione di arbitri, può opporsi una παραγραφή (Isocr. XVIII. 11: ὡς οὐκ εἰσαγώγιμος ἦν ἡ δίκη διαίτης γεγενημένης): *a fortiori* deve ammettersi l'exceptio nel caso che il lodo sia già pronunciato. E per l'obbligatorietà fra le parti, salvo mutuo dissenso, v. Demosth., *adv. Mid.* 94: BEAUCHET, *Hist. du droit privè de la rèp. Athèn.*, 4. 322 n. 1. Il materiale papirologico non offre, per quanto io trovo, interesse speciale al riguardo: al P. Mon. 14 ho già accennato. [Per la corrispondenza dei compromessi riferiti nei papiri con le norme del diritto romano cfr. BERGER, *Die Strafklauseln in den Pap.*, p. 212].

([3]) È assai notevole il fatto che, a giudicare dalle espressioni usate nella Nov. 82, Giustiniano, con una singolare inversione del punto di vista classico, concepisce la *poena compromissi* non come un modo, anzi l'unico, per assicurare efficacia all'accordo e al lodo, ma come un mezzo per le parti di sottrarsi, sacrificando la penale, all'esecuzione del lodo; quasi un'applicazione del tipico *ius poenitendi*. Cfr. Nov. 82 c. 11 § 1: πάντως οἱ τὸν δικα-

misura, del diritto intermedio [1], e che, attuata prima dalle scuole d'oriente entro i limitati confini dell'exceptio, viene poi da Giustiniano ulteriormente sviluppata — come forse solo un legislatore poteva fare — colla concessione dell'azione [2].

Oltre all'interesse dogmatico che offre l'alterazione della l. 13 § 1 D. 4. 8 per la teoria classica e la bizantina del compromesso e dell'exc.° pacti, in questo caso noi siamo particolarmente fortunati per ciò che riguarda la determinazione del tempo e del luogo in cui la riforma è avvenuta. Giacchè da un lato Giustiniano ci attesta nella l. 5 pr. C. *h. t.* che alla concessione della exc. veluti pacti si era già giunti prima di lui, e dall'altro la *Consultatio* ci prova che il regime classico vigeva ancora in occidente tra il quinto e il sesto secolo [3]: giacchè l'autore della *Consultatio* riferisce i rescritti classici in quanto servono a sostegno delle tesi pratiche di cui si occupa, e quindi solo in quanto siano ancora diritto vigente.

στὴν ἢ τοὺς δικαστάς αἱρούμενοι μετά ποινῆς αὐτοὺς ἐπιλεγέσθωσαν.... καὶ ἀνάγκην ἐχέτωσαν ἢ ἐμμένειν τῇ κρίσει ἤ, εἴπερ ἀναψηλαφῆσαι βουληθεῖεν, πρότερον δοῦναι τὸ πρόστιμον, οὕτω τε ἄδειον ἔχειν ἀναχωρεῖν τῶν κεκριμένων. V. anche, per la stessa tendenza, lo scolio ad Harmenop. 1. 4. 57 (ed. Heimbach, p. 88 n. *d*).

(1) V. da ultimo Cognetti de Martiis, *Il compromesso*, Torino 1908, p. 41, e larga letteratura di diritto comune ivi, *passim*. Nel Brachilogo (4. 6. 1) si dichiara che, se l'arbitro ha pronunciato sentenza d'assoluzione, *exceptio ex sententia parabitur*: l'espressione e il contesto attestano, a mio avviso, che l'autore pensa senz'altro all'*exc. rei iudicatae*.

(2) Dall'espressione usata da Giustiniano nella l. 5 pr. (*sancitum fuerat*) non credo doversi argomentare una riforma legislativa di imperatori orientali, che i compilatori del Codice non avrebbero trascurata: il carattere e i limiti della innovazione depongono piuttosto per l'origine dottrinale.

[È notevole che nel canone 9° del concilio di Cartagine, a. 397 (riferito da De Francisci, *Per la storia della episcopalis audientia*, in *Annali Univ. Perugia*, 1916, p. 16 sg. estr.), è presupposta la possibilità che una parte, dopo aver instaurato il giudizio davanti al vescovo, abbandoni questa procedura per iniziare il procedimento ordinario: poichè — come bene ritiene il De Francisci — il vescovo non funge che da arbitro, ciò prova che ancora dal compromesso non nasceva l'*exc.° rei in iudicium deductae*. La riforma di Onorio (2 C. Th. 1, 27 = 8 C. J. 1, 4), che dichiara inappellabili ed esecutivi i lodi pronunziati dai vescovi (De Francisci, p. 23 estr.), rappresenta il primo spunto della tendenza giustinianea].

(3) Cfr. Krüger, *Gesch. der Quell.*[2], p. 337; Jörs, in Pauly-Wissova, 5. 1145.

Se quindi in altri casi di riforme postclassiche io stesso ho dovuto riscontrare un singolare parallelismo tra l'oriente e l'occidente — spiegabile o per influenze scolastiche orientali sui centri minori di studio d'occidente o per analogia di condizioni giuridiche o di coltura [1] —, qui la riforma ha indubbiamente radici orientali e rimase a quel che pare affatto estranea all'occidente pregiustinianeo: è un caso in cui il carattere orientale della legislazione giustinianea, quale il Collinet viene illustrando col coordinare sotto questo punto di vista i risultati delle recenti indagini, appare in tutta la sua evidenza. I compilatori, mentre hanno escluso dal Codice il rescritto che trovavano nel Gregoriano 1. 10, non ebbero difficoltà ad inserire nel Digesto il frammento di Ulpiano (*l.* 4 *ad Ed.*: 2 D. 4, 8) che diceva sostanzialmente lo stesso, perchè lo interpretarono in senso diverso: ma l'altro testo d'Ulpiano (*l.* 13 *ad Ed.*: 13 § 1 *h. t.*) che, nel dettato genuino, doveva esporre nettamente il regime classico, lo si doveva necessariamente alterare.

Col riconoscere l'origine postclassica ma pregiustinianea della massima accolta nella l. 13 § 1 *h. t.*, non si pregiudica però la questione se l'alterazione del testo sia materialmente imputabile a elaborazioni delle scuole d'oriente o soltanto ai commissari di Triboniano: le due questioni non si devono confondere. Nel caso presente la prolissità dell'elaborazione, di cui riuscirebbe difficile segnare i confini precisi [2], e soprattutto il carattere, dirò così, didascalico che essa presenta possono far propendere per la prima ipotesi. Osservo per altro che da un punto di vista generale, pur non essendo alieno dal riconoscere l'esistenza di numerose alterazioni pregiustinianee nei frammenti dei giureconsulti [3], io credo che più frequentemente le riforme sostanziali fossero operate dalla pratica e dalle scuole senza che materialmente venissero alterati i testi classici rela-

---

[1] Cfr. sul tema *Teorie postclassiche sull'a. legis Aquiliae*, in *Annali Univ. Perugia*, 1914, p. 66-67 dell'estr. [ora in *Scritti*, II, p. 463 sg.].

[2] La classicità dev'essere esclusa per la parte finale < *quamquam-cogatur* >. Anche l'inciso precedente < *sed-ratio* > fa nascere dei dubbi, per l'andamento troppo slegato, sebbene Ulpiano non sia sempre un modello di concatenazione logica nè di concisione.

[3] Alcuni caratteri e limiti cercai fissarne nella nota *Sul modo di formazione delle Pandette*, in *Filangieri* 1913, p. 18 dell'estr. [cfr. sopra, p. 108 sg.].

tivi: l'insegnamento orale del maestro, o opportune glosse marginali [1], avvertivano quando il dettato dell'antico giureconsulto non era più conforme al diritto del tempo. E invero gli scolii sinaitici, l'unico scarno esempio di apparati scolastici delle scuole pregiustinianee, e lo stesso Giustiniano nella cost. *Omnem*, ci attestano che nelle opere studiate v'erano brani numerosi e intere parti aventi omai valore puramente storico, quali, del resto, non mancano nella stessa compilazione giustinianea [si pensi per es. al testo dell'interdetto *utrubi*], in cui pure, dovendo ogni singolo frammento avere un proprio ed immediato valore legislativo, si sarebbe dovuto cercare di eliminare dai testi classici ogni traccia di quanto non fosse più diritto vigente. Ma è certo che la elaborazione compiuta con tanta celerità dai compilatori sui testi classici dovette essere da quegli apparati scolastici straordinariamente agevolata: e, nel frammento in esame, io propendo a credere che i compilatori non abbiano fatto che attribuire ad Ulpiano i dubbi, le distinzioni e le conclusioni a cui, nelle scuole d'oriente, il testo classico era servito di spunto. Questa precisa determinazione dell'origine non può avere, del resto, che il valore d'un'ipotesi, nè io credo dovervi insistere. A me basta che il concorso di elementi di varia natura abbia permesso di dimostrare come quella concessione dell'*exceptio veluti pacti* non corrisponda al regime classico, ma sia una costruzione dottrinale — al solito, non rigorosamente logica ma praticamente non inopportuna — delle scuole bizantine, fissatasi nella pratica del diritto pregiustinianeo soltanto nell'oriente, per essere poi da Giustiniano accolta e completata.

---

[1] Che da glosse marginali passate nel testo derivino molte alterazioni pregiustinianee, è ben verosimile: ma evidentemente non può essere stata questa la regola. E d'altra parte non è da trascurare la probabilità che di queste glosse, esistenti nei loro esemplari, si siano serviti non di rado i commissari giustinianei per interpolare: il che può spesso spiegare il carattere scolastico di certe alterazioni, quali difficilmente si sarebbero dato la briga di introdurre di propria testa i commissari imperiali.

L' Indice fiorentino delle Pandette e l' ipotesi del Bluhme (*)

1. La brillante monografia di H. Peters sull' origine del digesto (1), in cui dall' indice fiorentino è tratto uno degli argomenti a favore della esistenza di un predigesto, mi ha dato occasione di approfondire l' esame dell' indice medesimo e di rilevare così nella struttura di esso alcune caratteristiche finora inosservate, le quali offrono, a mio credere, un interesse storico di non scarso rilievo. Esse infatti, mentre gettano nuova luce sulla composizione del digesto quale il Bluhme ha illustrata nel suo scritto che ormai ha subìto vittoriosamente la prova del fuoco, permettono di rettificare e precisare la tesi bluhmiana nei punti in cui la natura stessa degli elementi di cui il Bluhme si valse non consentiva risultati precisi.

(*) [Stampato a Palermo nel 1916, per essere compreso fra quegli *Studii in onore di S. Perozzi*, la cui pubblicazione è poi rimasta disgraziatamente sospesa. Conformemente al programma di questa edizione, rinunziamo a rilevare i rapporti fra i risultati raggiunti dal Rotondi e quelli cui perviene l'Ebrard in uno studio recente (*ZSSt.* 40, 1919, p. 113 sgg.) che con questo s'incontra in più punti].

(1) *Die oström. Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, in *Sitzb. d. kön. Sächs. Gesell. d. Wiss.*, Phil.-hist. Kl., 65 (1913), n. 1: su cui vedi la mia nota in *Filangieri*, 1913, 653 sgg. [cfr. sopra, p. 87 sgg.] e poi, in senso sostanzialmente concorde, Lenel in *ZSSt.*, 1913, 373; Mitteis, *ibid.* 402; De Francisci, Συνάλλαγμα, 1, 347 sg.: Pacchioni, in *Scritti per Chironi*, 1, 219. Conservo la denominazione di predigesto, che tanto al Mitteis quanto al Peters stesso parve appropriata.

2. Il manoscritto delle Pandette conserva, com'è noto, un elenco degli scrittori e delle opere rispettive da cui derivano i materiali raccolti nel digesto:

« ἐξ ὅσων ἀρχαίων καὶ τῶν ὑπ' αὐτῶν γενομένων βιβλίων σύγκειται τὸ παρὸν τῶν ' digeston ' ἤτοι τοῦ πανδέκτου τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Ἰουστινιανοῦ σύνταγμα » (¹).

L'indice, che ci si presenta redatto con un singolare miscuglio di greco e di latino (²), offre un elenco di 38 autori che, a prescindere dalla precedenza ' honoris causa ' data a Giuliano e a Papiniano (³), si susseguono in un ordine grossolanamente cronologico: le opere di ciascun autore sono disposte secondo la mole in ordine decrescente, salvo anche qui alcune deviazioni (⁴). A parte questi difetti specifici di sistemazione, è pur noto che l'indice non rispecchia fedelmente il complesso dei materiali di cui il digesto è costituito, giacchè da un lato vi figurano opere di cui il digesto non conserva alcun frammento, e vi mancano, dall'altro, opere effettivamente utilizzate.

(¹) Cfr. Const. *Tanta* = Δέδωκεν, § 20.

(²) Da alcuni si ritiene che l'*index* fosse originariamente in latino (Puchta, *Bemerkungen über den Index florentinus* in *Rh. Mus. für Jurispr.*, 3, 1829, 365; Landucci, *Storia delle fonti*, p. 289 n. 10): da altri (Lintelo de Geer, *Der Index florentinus der Digesten*, negli Atti della R. Accademia di Amsterdam, sez. letter., serie 2, v. 6, p. 353; Hofmann, *Die Compilation der Digesten*, p. 24) in greco; altri (Karlowa, *RRG.*, 1, 1009) pensa a un'originaria redazione bilingue. Il problema, finora insoluto (cfr. Krüger, *Gesch. der Quellen*², p. 371 n. 4), va connesso con quello, pure controverso, dei rapporti fra la cost. *Tanta* e la Δέδωκεν: v. Krüger *cit.*, p. 367 n. 12: che — a parte questi rapporti — la cost. Δέδωκεν abbia, per il fatto solo d'essere redatta in greco, maggior valore, ben vide Girard, *NRH.*, 1910, p. 18 n. 1, ed io pure nel corso della presente indagine constatai più d'una volta l'esattezza del rilievo.

(³) Per il primato di Giuliano cfr. c. Δέδωκεν, § 18: ὁ πάντων τῶν ἐν νομοθέταις εὐδοκιμηκότων σοφώτατος Ἰουλιανός, e Lintelo de Geer, *op. cit.*, p. 335; per Papiniano sono noti gli speciali riguardi dei compilatori: v. le copiose citazioni in Balóg, *Skizzen aus der röm. Rechtsgesch.*, in *Études d'hist. jurid. offertes à P. F. Girard*, 2, 527 n. *a*.

(⁴) Vedi Lintelo, *l. c.*, *passim*; Krüger, *l. c.*, p. 372; Bonfante, *Storia del diritto romano*², p. 548. Le deviazioni dall'ordine cronologico sono particolarmente frequenti nella parte finale dell'*index* (n. 32-38), dove figurano giuristi sulla cui personalità i compilatori erano verosimilmente, in qualche caso, meno informati di noi, e delle cui opere fu scarsa e sporadica l'utilizzazione.

L'attenzione degli studiosi si è fin qui rivolta quasi esclusivamente — e, del resto, piuttosto di sfuggita — alla spiegazione di questo duplice ordine di difetti, sui quali avrò occasione di fare tra breve alcune osservazioni di carattere più generale. Si osservi però fin d'ora che la presenza nell'*index* di opere che non risultano affatto escerpite fa sorgere il dubbio che esso risalga — se non direttamente, almeno nelle sue fonti — al periodo iniziale dei lavori, ossia ad elenchi che inizialmente si fossero redatti delle opere che i compilatori avevano a disposizione. E, poichè il lavoro dei compilatori si impernia sulla divisione dei materiali nelle tre masse bluhmiane, viene spontaneo anche il pensiero che tali elenchi rispecchiassero questa divisione e il relativo ordinamento.

Nell'Indice che noi possediano non possono per avventura riscontrarsi dei rapporti coll'ordinamento bluhmiano? L'esame dell'Indice mi permette di dare una risposta esplicitamente affermativa: *l' ordine bluhmiano riesce palese nell' index tutte le volte che non l'abbiano sconvolto i criteri speciali con cui l'indice stesso fu redatto.*

È chiaro, infatti, che i due criteri che l'indiceuta si è proposto — ordine cronologico degli autori e ordine di mole delle rispettive opere — sono come tali indipendenti dall'ordine bluhmiano, dove opere dello stesso autore spettano a masse diverse o sono nella stessa massa disgiunte, e dove opere brevi possono talora precedere altre, pure dello stesso autore, di mole maggiore. Se quindi — in ipotesi — l'indiceuta aveva a base degli elenchi redatti secondo l'ordine blumiano, egli ha dovuto necessariamente rimaneggiarli da cima a fondo per mettere in attuazione il duplice criterio sistematico da lui escogitato. Ma è pur chiaro che v'è una categoria di casi in cui l'ordine bluhmiano, se c'era, può essere ancora riconoscibile, e precisamente quando ad uno stesso autore appartengano opere della stessa mole, ossia aventi lo stesso numero di libri: qui infatti i criteri specifici dell'indice fiorentino non intervengono, e l'ordine dei modelli a cui esso attinge può essersi meccanicamente conservato.

Ora precisamente, con una regolarità veramente impressionante, io ho riscontrato che le opere *di ugual autore e di ugual mole e appartenenti alla stessa massa* si succedono nell' Indice collo stesso ordine che hanno, rispettivamente, nelle tabelle del

Bluhme. Ciò si verifica sia per le opere di una certa mole che per quelle di un sol libro. Si vedano i casi seguenti, che sono i più tipici [1]:

XXIV Οὐλπιανοῦ	4	*disputationon* βιβλία δέκα	Sab. n. 10 Bl.
	5	*protribonalion* βιβλία δέκα	11
	6	*de officio proconsulis* βιβλία δέκα	47
	7*	πανδέκτου βιβλία δέκα	[85 [2]]
XXV Παύλου	22	*de jure fisci* βιβλία δύο	Ed. n. 133
	24	*de censibus* βιβλία δύο	158 [3]
XXVII Καλλιστράτου	1	*de cognitionibus* βιβλία ἕξ	Ed. n. 159
	2	*edicton monitorion* βιβλία ἕξ	175
XXXIII Μακροῦ [4]	2	*publicon* βιβλία δύο	Sab. n. 52
	3	*de officio praesidis* βιβλία δύο	61
	5	*de appellationibus* βιβλία δύο	65

Non minore efficacia dimostrativa hanno i casi in cui, fra tali opere di ugual autore mole e massa, si trovano, per evidente errore dell'indiceuta o di un copista [5], interposte opere

---

(1) Ho creduto doveroso procedere nella dimostrazione con ogni cautela, specialmente perchè le notorie inesattezze di cui l'*index* abbonda giustificherebbero un certo scetticismo: ma gli elementi positivi sono a mio avviso tali da dover vincere ogni dubbio.

(2) L'indiceuta menziona solo le Pandette in 10 libri, mentre nel digesto appare utilizzata solo l'opera omonima in un libro: checchè si pensi del rapporto fra le due opere, su cui tornerò, certo è che l'indiceuta ne fece un'opera sola, e perciò è legittima la numerazione apposta nel testo.

(3) Il n. 23 *regularion* βιβ. ἕν è un'anticipazione, duplicata per giunta (v. n. 9).

(4) Un'eccezione è rappresentata dal n. 1 *militarion* βιβ. δύο, Sab. n. 86 Bl.: forse fu messo per primo per influenza dell'opera che immediatamente precede (XXXII, Ταρρουντηνοῦ Πατέρνου, *militarion* βιβ. τέσσαρα). Per altro i 7 frammenti di quest'opera di Macro non garentiscono affatto l'esattezza della collocazione bluhmiana: sicuro è solo che essa viene dopo le Istituzioni di Marciano (Bl. 22) e i *libri sing. regularum* di Paolo (35) e Pomponio (45); cfr. D. 49, 16, 12-13; 49, 17, 11; 35, 2, 92; 38, 12, 1. La sede bluhmiana poggia solo su D. 48, 19, 14 e 29, 1, 26. Vedremo anche in seguito come gli ultimi numeri della massa sabiniana siano in blocco estremamente incerti.

(5) Possedendo l'*index* in un manoscritto unico, è difficile distinguere le due ipotesi: ma in qualche caso risulta che l'errore dipende da successive trascrizioni, come per Ulpiano, *respons. libri duo* (F²: cfr. Mommsen, *Dig. ed. maior*, I, p. LII sg.). Che, poi, degli incisi prima omessi e poi aggiunti in margine passino in copie successive nel testo a un posto che non è il loro, è fenomeno dei più naturali e dei più famigliari agli studiosi di paleografia.

di mole diversa: l'ordine bluhmiano infatti anche qui è rimasto dove poteva e doveva rimanere. Così:

XXIV Οὐλπιανοῦ	10 *opinionon* βιβλία ἕξ	Sab. n. 12
. . . .		
	16 *de censibus* βιβλία ἕξ	13 (1)
Eiusd.	14 *institulon* βιβλία δύο	Sab. n. 23
. . . .		
	17 *responson* βιβλία δύο	41
XXV Παύλου	16 *de adulteriis* βιβλία τρία	Sab. n. 31
. . . .		
	21 *ad legem Aeliam Sentiam* βιβλία γ	70

Ugual forza probante hanno anche i casi in cui di due opere di ugual mole ma di massa diversa vediamo precedere nell'Indice quella che appartiene alla massa da cui proviene l'opera precedente: giacchè anche in questi casi l'ordine è rispettato fin dove era possibile.

II Papinianu	2 *responson* βιβλία δεκαεννέα	Pap. n. 181
	3 *definition* βιβλία δύο	Pap. n. 182
	4 *de adulteriis* βιβλία δύο	Sab. n. 29
	5 *de adulteriis* βιβλίον ἕν	Sab. n. 30
	6 ἀστυνομικὸς βιβλίον ἕν	Ed. n. 110
XX Γαίου	9 *fideicommisson* βιβλία δύο	Pap. n. 197
	10 *de casibus* βιβλίον ἕν	Pap. n. 215
	11 *regularion* βιβλίον ἕν	Pap. n. 224
	* 12 *dotalicion* βιβλίον ἕν	
	13 ὑποθεκαρίας βιβλίον ἕν	Sab. n. 58
XXV Παύλου	2 *quaestionon* βιβλία εἴκοσι ἕξ	Pap. n. 183
	3 *responson* βιβλία εἴκοσι τρία	Pap. n. 186-192
	4 *brebion* βιβλία εἴκοσι τρία	Sab. n. 6; Ed. n. 97-103

---

(1) Il BLUHME ha dato un valore decisivo per la collocazione a D. 41, 1, 34, ma non è improbabile che questo fr., come il fr. 14 *eod.*, rappresenti uno spostamento interno nella massa: io credo che a quest'opera spetti, pur nella stessa massa, un posto assai più avanzato, dopo il 46 o anche dopo il 54. Vedasi, infatti, indicando coi rispettivi numeri bluhmiani i frammenti che precedono a quello (x) in esame: D. 47, 15, 7 (.... 47, 52, 53, 54, x); 44, 7, 26 (.... 10, 14, 19, 20, 45, 46, x). Del resto, anche per il *de censibus* di Paolo la collocazione bluhmiana (Ed. n. 158) è arbitraria: l'unico frammento, D. 50, 15, 8, non può giustificare se non l'attribuzione di massa.

Mentre l'ordine bluhmiano riappare nell'Indice, non appena ciò è possibile, per ciò che riguarda l'interno delle singole masse, lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda i rapporti tra masse diverse. Come nei titoli del digesto è costante l'ordine dei frammenti entro ciascuna massa ma è arbitrario l'ordine delle masse, così nell'Indice a parità d'autore e di mole le masse si succedono nell'ordine più vario, e non di rado anche s'intersecano fra loro [1].

Nè ciò deve far meraviglia o apparire un'anomalia di fronte alla ipotesi che io sto svolgendo, alla stesso modo che il vario rapporto delle tre masse nei titoli non menoma punto il valore della dottrina bluhmiana. Ciò infatti non è altro che la naturale conseguenza del modo con cui a mio avviso l'indiceuta avrebbe lavorato. Sua fonte erano gli elenchi delle opere spettanti a ciascuna massa, che egli deve scorrere simultaneamente per ogni singolo autore per potere attuare il suo doppio criterio, cronologico e quantitativo; i contributi di ogni singolo elenco si dispongono quindi, nei rapporti reciproci, senza nessun criterio costante, nè meccanico — perchè la disposizione degli autori e delle opere non ha, tra massa e massa, nessuna simmetria — nè intenzionale — perchè l'indiceuta non si preoccupa se non dei due criteri d'aggruppamento che ha posto a base del suo lavoro. Mentre invece entro ogni singola massa i contributi conservano — meccanicamente, non intenzionalmente, beninteso — l'ordine originario, semprechè i due criteri accennati non portino dei turbamenti.

3. Se questa constatazione, che cioè l'*index florentinus* ri-

---

[1] V. p. es. Ulpian. 8 *regularion* βιβ. ἑπτά Sab.
9 *fideicommisson* βιβ. ἕξ Pap.
10 *opinionon* βιβλ. ἕξ Sab.
Paul. 11 *sententiοn* βιβ. πέντε Pap.
12 *ad Vitellium* βιβ. πέσσαρα Ed.
13 *ad Neratium* βιβ. τέσσαρα Pap.
15 *decreton* βιβ. τρία Pap.
16 *de adulteriis* βιβ. τρία Sab.
17 *manualium* βιβ. τρία Pap.
Macer 3 *de officio praesidis* βιβ. δύο Sab.
4 εἰκοστῶν βιβ. δύο Ed.
5 *de appellationibus* βιβ. δύο Sab.:
il fenomeno si presenta ad ogni passo nella congerie dei μονόβιβλα di Paolo.

specchia, nei limiti del possibile, l'ordinamento bluhmiano, non servisse che come nuova e inaspettata conferma dell'ipotesi del Bluhme, io potrei arrestarmi a questo punto, e non crederei di aver fatto opera inutile: ma certo le nostre cognizioni non ne avrebbero un incremento concreto, e d'altra parte la dottrima del Bluhme, vero modello di lavoro metodico e circospetto [1], è omai così solidamente fondata che nuove conferme indirette non sembrano necessarie.

Ma il lettore comprende agevolmente come, una volta appurato questo rapporto fra l'Indice e il sistema bluhmiano, riesce possibile anche gettare qualche maggiore luce sui punti che il lavoro del Bluhme lasciò, necessariamente, nell'ombra. E questi risultati sono tanto più notevoli ove si pensi che, come io tengo per certo, nel sistema bluhmiano sta celato in gran parte il mistero della compilazione del digesto: mistero che è forse per il momento insolubile, ma che non per questo è lecito dissimulare.

Fu forse un male, e il Krüger l'ha autorevolmente rilevato [2], che il Bluhme non abbia reso di pubblica ragione tutto quanto il lavoro d'analisi che l'ha condotto ai risultati esposti nella sua monografia: certo è che chi si accinga, come io dovetti fare assai largamente, a rifare il lavoro, determinando, testo per testo, la posizione relativa delle singole opere, si convince che nell'ordine delle tabelle bluhmiane, accanto alla massa dei risultati assolutamente sicuri, vi è una larga parte di collocazioni congetturali e una, non esigua, di collocazioni arbitrarie [3]. Infatti, per determinare a qual posto della serie vada collocata una determinata opera, occorre esaminare i singoli frammenti che di essa sono sparsi nel digesto, e caso per caso stabilire a quali opere essa segua, a quali preceda: colla coordinazione e il confronto dei singoli dati parziali si arriva gradatamente alla determinazione definitiva. Se si tratta di opere che hanno fornito al digesto una larga serie di frammenti, l'analisi sarà più lunga, ma il risultato è assolutamente sicuro,

---

(1) Così il MOMMSEN in *ZSSt.*, 1901, p. 1.

(2) *ZSSt.*, 1901, p. 16.

(3) Il BLUHME stesso (*Z. f. gesch. RW.*, 4. 439) riconosce queste dubbiezze, e la necessità di ricorrere in questi casi a criteri accessorii (analogia di contenuto, identità d'autore, mole): ma questi criteri eterogenei sono sempre pericolosi, e in molti casi poi non soccorrono affatto.

giacchè i numerosissimi riferimenti parziali permettono di circoscrivere entro confini sempre più ristretti la sede che spetta all'opera in esame. Ma se dell'opera sono conservati pochi frammenti o, come spesso avviene, uno solo, è ben difficile che la collocazione di questi pochi o di questo solo dia elementi decisivi. Essa potrà attestare che l'opera x fu escerpita dopo di a e prima di b: ma in qual punto preciso dell'intervallo, che può anche essere assai ampio, i mezzi di cui il Bluhme dispone non permettono di mettere in chiaro [1].

Talora invece si tratta di gruppi di due opere, di cui i criteri del Bluhme permettono di determinare con sicurezza la posizione complessiva di fronte a tutte le altre, ma non la posizione reciproca, in quanto i frammenti delle due opere non ricorrono mai insieme in un medesimo titolo, sicchè vien meno fra essi ogni elemento di comparazione [2].

A noi che abbiamo constatato come l' Indice rispecchi fin dove può la serie bluhmiana entro le masse riesce naturale il

---

[1] Qualche esempio non sarà inopportuno, onde non appaiano eccessivi i rilievi a carico delle tabelle bluhmiane.

Modestinus *de ritu nuptiarum*: due soli frammenti, anzi lo stesso in due sedi diverse (D. 23, 2, 42 = 50, 17, 197). Supponendo accertata la collocazione delle opere da cui derivano i frammenti circostanti, e indicandola per ciascuna tra parentesi, abbiamo: D. 23, 2.... 39 (123); 40 (130); 41 (134); 42 (x); 43 (161); 44 (162); 45 (161); 46 (164); 47 (162); 48 (163); 49 (166); 50 (166); 51 (174). — D. 50, 17..... 192 (134); 193 (133); 194-195 (136); 196 (138); 197 (x); 198 (151); 199-202 (152); 203-205 (153); 206 (155); 207 (161); 208 (162); 209 (161); 210 (174) ... Risulta quindi che il *de ritu nupt.* è della massa edittale e va collocato fra il 134 e il 171 o, secondo i dati più circoscritti del secondo schema, fra il 138 e il 151: una determinazione precisa è, coi soli criteri bluhmiani, impossibile, perchè in nessun caso si può confrontare il *de ritu nupt.* con alcuna delle opere che occupano lo sedi intermedie: la assegnazione bluhmiana (139) è quindi altrettanto possibile che qualunque altra delle dieci successive.

Per Modestinus *de differentia dotis* l'unico frammento (D. 23, 3, 13) non consente neppure una collocazione approssimativa, giacchè è evidentemente intruso fra opere che nell' ordine bluhmiano sono lontanissime: D. 23, 3..... 9-10 (1); 11 (3); 12 (1); 13 (x): 14 (*1); 15 (2); 16 (1).... L'analogia di materia col μονόβιβλον dianzi esaminato (l'*index* li pone anzi di seguito su una sola linea) fece pensare al Bluhme alla massa edittale, ma la collocazione (140) è perlomeno altrettanto incerta quanto quella dell'altro.

[2] Vedi p. es. Arcadius Charisius *de off. pr. praet.* (D. 1, 11, 1: unico del titolo, e che quindi si sottrae ad ogni comparazione); *de muneribus ci-*

pensiero di ricorrere, in quei casi assolutamente dubbi, a quel criterio estrinseco, il solo che fornisca qualche elemento, introducendo nella soluzione del problema un fattore di cui il Bluhme non aveva potuto valersi.

Nei gruppi esaminati più sopra, in cui l'ordine dell'Indice coincide, nei limiti segnati, colla collocazione bluhmiana, si tratta di casi in cui questa è sostanzialmente sicura: qui noi possiamo ora constatare che negli altri casi in cui l'ordinamento dato dal Bluhme contrasta con quello dell'Indice le deviazioni non sono che apparenti, giacchè la collocazione bluhmiana dev'essere rettificata. Ecco gli altri gruppi di opere di mole superiore a un libro, i quali, insieme cogli altri già riferiti come *tipici*, esauriscono *tutti* i casi in cui la coincidenza in esame può essere ricercata, e mettono quindi sotto gli occhi del lettore il materiale in tutta la sua integrità.

XX Γαΐου 7. *de verborum obligationibus* βιβλία γ Pap. n. 246 Bl.: *recte* 245.

8. *de manumissionibus* βιβλία τρία Pap. n. 245 Bl.: *recte* 246.

La collocazione del gruppo è sicura, ma l'ordine rispettivo dato dal Bluhme non poteva essere che arbitrario, giacchè in nessun caso uno dei dodici frammenti *de verb. obl.* si trova in un medesimo titolo con uno dei cinque *de manumiss.*

XXV Παύλου 14. *fideicommisson* βιβλία τρία Pap. n. 198–204

15. *decreton* βιβλία τρία 222 Bl.: *recte* 218 *bis* (¹)

. . . .

17. *manualium* βιβλία τρία 220

---

vilibus (D. 50, 4, 18: *post* n. 206): quale dei due preceda, nessuno dei criteri usati dal Bluhme permette di precisarlo. Che Paul. *ad SC. Tertullianum* e *ad SC. Orfitianum* (Bl., n. 239-240) possano essere invertiti, vide già Krüger, *l. c.*, p. 35.

(¹) Avverto, a scanso d'equivoci, che indico col *bis* queste assegnazioni unicamente per non dover alterare la numerazione di tutto il resto della serie bluhmiana: cosa possibile solo quando si procedesse a una revisione completa delle tabelle.

Qui lo stesso Krüger dall'esame dei frammenti venne alla conclusione (1) che la collocazione può essere invertita, giacchè per esempio da D. 26, 7, 53-55 e D. 46, 1, 68-69 può argomentarsi che i *libri decretorum* di Paolo precedono, nell'ordine di spoglio, le *disputationes* di Trifonino (Bl. n. 219-220), le quali a lor volta sono state escerpite, almeno in parte, prima dei *libri manualium* di Paolo.

Eiusd. 18. *institulon* βιβλία δύο Sab. 27
19. *de officio proconsulis* βιβλία δύο Sab. 90 Bl.: *recte* 47 bis?
20. *ad legem Iuliam* [Iuniam F.²] (2) βιβ. δύο Sab. 50.

I cinque frammenti dei libri *de off. proconsulis* non legittimano punto la collocazione ad un posto così avanzato quale il Bluhme vorrebbe (3): piuttosto l'analogia di materia coll'opera omonima d'Ulpiano (Bl. n. 47), di cui Paolo è sovente

---

(1) *L. cit.*, p. 37. Queste coincidenze dei rilievi del KRÜGER — lo studioso che dopo il BLUHME ha più approfondito il tema — stanno a provare come nelle rettifiche proposte non sia fatto luogo a preconcetti, e come da altra parte, indipendentemente dai criteri forniti dall'Indice, i tecnici già avvertissero che le tabelle bluhmiane avevano bisogno di ritocchi. Però sia il REIMARUS (*Bemerkungen und Hypothesen über die Inscriptionenreihen der Pandektenfragmente*, Göttingen 1830) che l'EYSSENHARDT (*Justinians Digesten nach Dritttheilen* etc., Leipzig 1845) conservarono inalterate le tabelle del BLUHME, sebbene il primo di questi due scrittori faccia alcuni rilievi e critiche non prive di valore: affatto arbitraria è però la sua ipotesi fondamentale, a cui anche i successivi studi sulle fonti delle Istituzioni hanno tolto ogni base.

(2) [Il ms. dell'Indice è interpretato variamente: MOMMSEN crede che si sia inteso correggere *Iuliam* in *Iuniam*: contra KNIEP, *Gai Inst. comm. secundus*, 1, 257: la correzione che si riscontra nel ms. mirerebbe solo a spostare la collocazione dei *libri ad legem Ael. Sent.*].

(3) Veda il lettore i frammenti: D. 27, 10, 2 [1 (1); 2 (*x*)]; 50, 12, 7 [1 (88: evidente anticipazione); 2-3 (10); 4 (22); 5 (41); 6 (47); 7 (*x*)]; 48, 2, 14 [... 11 (52); 12 (53); 13 (55); 14 (*x*)]; 48, 8, 5 [1 (22); 2 (28); 3 (22); 4 (47); 5 (*x*)]; 48, 18, 11 [1 (47); 2-3 (4); 4 (10); 5 (22); 6 (29); 7 (28); 8 (31); 9 (55); 10 (62); 11 (*x*)]. Analoga anticipazione dovrei consigliare anche per Venuleius *de off. procons.* (BL., n. 91): ma non voglio per ora dilungarmi dal tema.

un' integrazione, fa pensare ad assegnarle il posto successivo, o quanto meno uno non molto lontano [1].

4. — È naturale che la singolare corrispondenza dell' Indice coll' ordine bluhmiano si riveli in tutta la sua regolarità nelle opere di una certa mole, superiori cioè ad un libro. Per i μονόβιβλα da un lato la collocazione bluhmiana è sempre meno sicura, scarso essendo il materiale, e dall'altro essi erano per lo più — secondo ogni verosimiglianza — a disposizione dei compilatori già materialmente riuniti parecchi in un volume [2], il che fa entrare in campo un nuovo e non trascurabile elemento di perturbazione. Per altro anche in questo campo le coincidenze sono frequentissime: anzi io credo di poter affermare che le uniche vere eccezioni si ravvisino nel gruppo farragginoso dei quarantasette μονόβιβλα di Paolo, di fronte ai quali, ad onta di parecchie coincidenze parziali [3] e della indubbia possibilità di copiose rettifiche all'ordine bluhmiano, io ritengo di dover rinunciare ad istituire un' analisi, i cui risultati potrebbero avere l' apparenza di essere forzati. In questo gruppo di libri, in cui più che mai spesseggiano nell' Indice le inesattezze e le lacune [4], già il Krüger ha ri-

---

(1) Per Macer *militarion* βιβ. δύο v. retro. L' *unico* caso realmente anomalo è rappresentato da Marcianus *de appellationibus* βιβ. δύο (Sab. n. 66), che nell' Indice precede l' opera di ugual mole *de publicis judiciis*, mentre nell' ordine bluhmiano la segue. Forse l' opportunità di escerpire simultaneamente gli scritti d'ugual contenuto di Ulpiano e di Macro (Sab. n. 64–65) ha determinato uno spostamento di fronte all' ordine che ab initio si era divisato di seguire, e che nell' Indice continua a rispecchiarsi. Del resto un' unica deviazione, quand' anche inesplicabile, non infirma un' ipotesi che tanti altri elementi confermano da ogni parte.

(2) Già lo sospettava Bluhme, *l. cit.*, p. 282.

(3) V. p. es.

30 *de jure codicillorum*	Sab.	75	
31 *de excusat. tutelae*		82	
35 *ad SC. Silanianum*	Sab.	48	
36 *ad SC. Bellejanum*		79	
32 *ad regulam Catonianam*	Pap.	234	
33 *ad SC. Orfitianum*		240	Bl.: *recte* 239
34 *ad SC. Tertullianum*		239	" " 240
37 *ad SC. Libonianum*	Pap.	230	
38 *de officio praef. vigilum*		256	
39 *de officio praef. urbi*		259	

Per l' inversione dei n. 33-34 cfr. Krüger, *ZSSt.*, 1901, 35.

(4) Vi figurano 10 opere che non risultano dal digesto, e altrettante ne mancano di cui i compilatori si servirono.

levato [1] accostamenti dovuti ad analogia di materia o puramente di titoli, i quali hanno contribuito, insieme con l'incuria del copista, a scombuiare le tracce dell'ordine primitivo.

Il gruppo meno numeroso dei μονόβιβλα di Ulpiano dà affidamento di migliori risultati.

I due μονόβιβλα di massa Sabiniana seguono infatti la regola:

XXIV Οὐλπιανοῦ 18 *de sponsalibus*	Sab.	32 [2]
21 *de off. curat. reipublicae*	»	88 [3].

È ben vero che appartiene alla massa Sabiniana anche

15 *regularion* βιβλίον ἕν	Sab. 46,

ma il fatto solo che esso non figura, come dovrebbe, tra i μονόβιβλα, ma, alterando la serie, tra le opere di maggior mole, prova che la sua collocazione dipende da una svista di redazione o di copia, allo stesso modo del n. 16, *de censibus* (βιβλία ἕξ !), che gli viene appresso. Quando le deviazioni rivelano così chiara la propria anomalia, si può ben dire che sono eccezioni che confermano la regola.

Nella massa Papinianea si ha:

19 *de off. praef. urbi*	Pap.	258 Bl.:	*recte* 257
20 *de off. praef. vigilum*	»	257 »	» 258
23 *de off. quaestoris*	»	262	

Per questi libri è il Krüger stesso che, nell'*ordo librorum* in appendice all'edizione del digesto, avverte che l'ordine bluhmiano non risulta sicuro dai frammenti: tanto più -- aggiungo — che nei primi titoli del digesto, in cui i frammenti di queste opere figurano, l'ordine bluhmiano fu profondamente alterato da un tentativo di sistemazione organica che non pro-

---

[1] *Gesch. der Quellen*², p. 372: per analogia di materia i n. 45-46; 62-*63; 68-*69; per analogia di titolo i n. 25-27 (*de poenis*...); 33-37 (*ad SC*...); 38-40 (*de officio*...); 49-50 (*ad orationem*...); 51-53 (*ad legem*...).

[2] La collocazione precisa è incerta: i due frammenti (D. 23, 1, 2 e 12) provano che l'opera viene dopo il n. 21, ossia — poichè le varie Istituzioni furono escerpite insieme — al n. 27; se il gruppo dei libri *de adulteriis* (n. 28-31) preceda o segua non risulta, e ai fini della dimostrazione in corso è irrilevante.

[3] Qui pure io proporrei una forte anticipazione, ma la posizione rispettiva non muta.

cedette più oltre. Certo il fatto che nel titolo D. 1, 15 *de off. praef. vigilum* l'opera omonima di Ulpiano, insieme con quella di Paolo, abbia la precedenza, non dimostra affatto una priorità di spoglio di fronte al libro *de off. praef. urbi* da cui deriva il fr. 4 *eod.*: anzi il vedere che nel digesto la rubrica *de off. praef. urbi* (D. 1, 12) ha la precedenza farebbe, se mai, presumere quel diverso ordine che l'Indice conferma [1].

Un interesse particolare offre il gruppo dei μονόβιβλα di Modestino, i quali, appartenendo, come le altre opere di questo autore, tutti ad una unica massa (E), fanno presumere una maggiore fedeltà all'ordine della tabella originaria. E infatti l'ordine con cui i *libri singulares* di questo autore si seguono nell'Indice è un'eccellente guida per controllare le assegnazioni, talora meramente ipotetiche, del Bluhme.

Io risparmierò al lettore — a cui omai, del resto, il controllo è agevole [2] — di riportare i singoli testi d'ogni libro e la comparazione coi singoli testi della stessa massa che in ciascuna sede precedono o seguono: mi limito ad elencare secondo l'Indice i μονόβιβλα, indicando accanto a ciascuno la collocazione fissata dal Bluhme e appresso, sempre secondo la numerazione bluhmiana, i due punti *prossimi e sicuri* di riferimento, quelli cioè entro i quali la collocazione può oscillare, non fornendo la teoria bluhmiana alcun dato più preciso.

XXXI Μοδεστίνου 7 *de praescriptionibus* (Bl. 147) 147 [3]
8 *de inofficioso testamento* (Bl. 150) 95–134
9 *de manumissionibus* (Bl. 137) 137 [4]
10* *de legatis et fideicommissis*
11* *de testamentis*
12 *de eurematicis* (Bl. 149) 145–151
13 *de enucleatis casibus* (Bl. 146) 146 [5]

---

[1] Della massa Edittale l'unico μονόβιβλον ulpianeo nell'*index* è il *de off. praet. tutelaris* (E. 142); per l'assenza del *liber sing. excusationum* (E. 143) vedi più oltre.

[2] Basterà applicare il metodo che ho mostrato [a p. 305 n. 1] per due di questi stessi μονόβιβλα.

[3] La collocazione di questo libro è sicura: cfr. D. 42, 1, 20; 50, 16, 106.

[4] Cfr. D. 40, 5, 12; 50, 1, 33.

[5] Cfr. D. 48, 10, 29; 49, 1, 19.

14 *de differentia dotis* (Bl. 140) incerto ([1])
15 *de ritu nuptiarum* (Bl. 139) 138-151.

Si vede subito che l'ordine assegnato dal Bluhme diverge assai notevolmente da quello dell' Indice; ma si vede anche come, salvo tre casi, la determinazione precisa che il Bluhme dà sia meramente arbitraria, in quanto essa può oscillare tra confini più o meno larghi, o, come per il *de diff. dotis*, è completamente *ad libitum*, salvo solo la fortissima presunzione per ciò che riguarda la massa. Ora questi confini possono essere tutti rispettati assegnando a ciascun libro una sede che sia anche in armonia con la disposizione progressiva segnata dall' Indice: e precisamente, omettendo i due libri a cui la teoria bluhmiana non si applica, perchè non risultano utilizzati:

7 *de praescriptionibus*	147
8 *de inoff. testamento*	non oltre 133 bis
9 *de manumissionibus*	137
12 *de eurematicis*	145 bis
13 *de enucleatis casibus*	146
14 *de differentia dotis*	150 bis
15 *de ritu nuptiarum*	150 ter ([2]).

Le singole assegnazioni sono giustificate pienamente dagli elementi che i frammenti forniscono, e concordano a perfezione coll' ordine dato dall' Indice. Vi è una eccezione: il *lib. sing. de praescriptionibus*, il quale, giusta l'ordine bluhmiano — che per esso è sicuro — dovrebbe anche nell'Indice trovarsi dopo parecchi degli altri. Ma questo che parrebbe un ostacolo alla sicurezza della dimostrazione si risolve in un argomento a favore, giacchè di questa deviazione la spiegazione è evidente. Modestino infatti scrisse due opere col titolo *de praescriptionibus*: una in quattro libri (Bl. n. 144) ([3]) e una in un solo (Bl. n. 147):

([1]) Per questo e il successivo vedi la nota dimostrativa citata dianzi.

([2]) Per le designazioni con *bis* e *ter* rinvio alla giustificazione pratica già data [p. 306 n. 1].

([3]) L'unico frammento (D. 45, 1, 101) giustifica approssimativamente la sede (138-145), la quale è per lo meno nettamente distinta da quella del μονόβιβλον omonimo: il che è buon elemento per l'ipotesi (Bluhme, *l. cit.*,

l'autore dell' Indice, commettendo un errore che, come vedremo, gli è famigliare in casi consimili, indicò delle due opere una sola, e precisamente il μονόβιβλον, ma lo collocò al primo posto, proprio dove avrebbe dovuto trovarsi l'opera di maggior mole:

. . . .
5 *excusationum* βιβλία ἕξ
6 *de poenis* βιβλία τέσσαρα
Τοῦ αὐτοῦ μονόβιβλα·
7 *de praescriptionibus.*

Anche qui, dunque, l'eccezione è di quelle che confermano la regola.

Se finalmente consideriamo gli altri casi di μονόβιβλα di ugual massa e appartenenti allo stesso giurista, sono tutti perfettamente regolari:

XX Γαΐου	10 *de casibus*	Pap. 215
	11 *regularion*	Pap. 224
XXIX Μαρκιανοῦ	5 *de delatoribus*	Sab. 63
	6 ὑποθηκαρίας	Sab. 67 (¹)
XXXIV 'Αρκαδίου	2 *de off. praef. praetorio*	Pap. 260 (²)
	3 *de muneribus civilibus*	Pap. 261.

Anche nel campo dei μονόβιβλα la dimostrazione non potrebbe, credo, essere più esauriente (³).

5. — Dimostrato così il rapporto intimo che esiste tra l' ordine seguito dall' *Index florentinus* e quello bluhmiano, non è privo d' interesse esaminare a questa stregua i più gravi fra gli errori che nell' Indice stesso ricorrono, giacchè il nuovo

---

p. 405; KRÜGER, *Gesch. der Quellen*², p. 254 n. 28: contra LENEL, *Paling.*, Modestin. fr. 10 in n.) che i compilatori abbiano realmente escerpito entrambe le opere, sebbene possa parer strano che il *lib. sing.*, escerpito per ultimo, abbia fornito un contributo maggiore (4 frammenti).

(¹) La collocazione bluhmiana merita di rimanere nonostante i dubbi di KRÜGER, *ZSSt.*, 1901, 33.

(²) Per l' inversione vedi retro.

(³) Perchè il lettore possa avere sott' occhio nel loro complesso i casi, di cui le necessità della dimostrazione hanno imposto un esame separato, servirà la riproduzione completa dell' *index* che dò nell' appendice.

strumento d' indagine che s' è acquistato può giovare a confermare spiegazioni già proposte, o a proporne di nuove [1].

Che, ad esempio, quando uno stesso scrittore ha più opere dello stesso titolo, il compilatore dell' Indice ne segni una sola, costituisce una causa d'errore a priori assai verosimile, e, del resto, già sospettata [2]: ma solo ciò che fin qui s' è venuto esponendo permette di controllare la bontà dell' ipotesi. Se, infatti, quella fra le due opere omonime che è elencata dall' indicata figura al posto che, secondo i criteri indicati, dovrebbe spettare all' altra, ciò conferma nel modo più decisivo quale sia stata la causa della lacuna. E precisamente

Πομπωνίου ἐγχειριδίου βιβλία δύο (Ind. XI, 9)

è al posto che spetterebbe all' omonimo *liber singularis* che manca, giacchè viene dopo il *liber singularis regularum*;

Μοδεστίνου *de praescriptionibus* μονόβιβλον (Ind. XXXI, 7)

fu sostituito, come si vide, all'opera omonima in quattro libri;

Οὐλπιανοῦ πανδέκτου βιβλία δέκα (Ind. XXIV, 7),

che nel digesto non risulta escerpito, occupa nell' Indice il posto che, secondo la serie bluhmiana, spetterebbe all' opera omonima in un libro unico [3]. Analogo è il caso di Gai. *regularum libri tres*, che manca, e *liber singularis* (Ind. XX, 11) [4].

---

[1] Vedi sul tema finora specialmente PETERS, *l. cit.*, p. 75 sg.: a ragione DI MARZO, in *Circ. giurid.*, 1901, 315, lamentava che HOFMANN, pur cercando di trar profitto per la sua tesi dalle lacune dell'*index*, non abbia loro dedicato un' analisi accurata: v. *Die Compilation etc.*, c. 8° *Der Index florentinus*, p. 23 seg.

[2] Cfr. BONFANTE, *Storia*², p. 549; LENEL, *ZSSt.*, 1913, 386 n. 1.

[3] All' ipotesi che delle due opere i compilatori ne abbiano escerpita una sola, ossia quella in dieci libri, utilizzando solo il primo (KARLOWA, *RRG.*, 1, 742; LENEL, *Paling.*, 2, 1013 n. 5), credo preferibile quella del JÖRS (in PAULY-WISSOWA, 5, 1447: con lui PETERS, *l. cit.*, p. 76 n. 202), che la seconda sia un sunto: i due frammenti (LENEL, n. 2360-2361) appartengono ad argomenti troppo diversi perchè possano figurare in uno stesso libro di un' opera che ne ha dieci, quale che si fosse l'ordine delle materie.

[4] Può dirsi pacifico che non tutte (così HOFMANN: contra KRÜGER, *ZSSt.*, 1901, 42), ma alcune di queste opere mancanti nell'*index* siano state utilizzate dai compilatori solo di seconda mano. Così forse l' opera di Elio Gallo, le *excusationes* di Ulpiano (che i compilatori isolano dal contesto di

Non è meno interessante notare come in parecchi casi le opere che nell'Indice mancano figurano nell'ordine bluhmiano a gruppi, l'una accanto all'altra. Gli esempi sono, data la scarsità dei casi, di un'abbondanza sorprendente:

Gai.	*lib. sing. de tacitis fideicommissis*	Pap.	242
»	*lib. sing. ad SC. Tertullianum*	»	243
»	*lib. sing. ad SC. Orfitianum*		244 (¹)
Paul.	*lib. sing. de dotis repetitione*	Sab.	33
»	*lib. sing. de adsignatione libertorum*		34
Paul.	*lib. sing. de variis lectionibus*	Sab.	84
Ulp.	*lib. sing. pandectarum*		85
Gai.	*lib. tres regularum*	Pap.	223
Paul.	*lib. sing. de cognitionibus*		225 (²)

In altri casi, se anche i libri che nell'Indice mancano non costituiscono nell'ordine del Bluhme una serie ininterrotta, si trovano assai prossimamente accostati. Prescindendo dalle Epitome, per la cui assenza vedansi i rilievi del Peters (³), abbiamo:

Paul.	*lib. sing. ad legem Fufiam Caniniam*	Sab.	69 (⁴)
Ulp.	*lib. IV ad l. Aeliam Sentiam*		71
Paul.	*lib. sing. de liberali causa*		73

Modestino: v. D. 27, 1, 7, cfr. *eod.* 15 § 16, v. però Vat. 189; 8 § 9; 10 § 8: Krüger, *Gesch. der Quellen*², p. 247 n. 191). Valens *libro VII de actionibus* (D. 36, 4, 15) non è che un equivoco per Venuleius: cfr. Krüger, *l. cit.*, p. 189 n. 79; e l'ordine bluhmiano lo conferma: dubbio resta il caso di Gai. *lib. sing. ad l. Glitiam* (D. 5, 2, 4): su questa legge v. le mie *Leges publicae*, p. 482.

(¹) L'ipotesi del Kniep (*Der Rechtsgelehrte Gaius*, p. 6), che di quest'opera i compilatori abbiano potuto servirsi solo alla fine dei lavori di compilazione, è infondata: in tal caso l'opera dovrebbe spettare all'Appendix bluhmiana; e, di più, le opere dell'Appendix sono proprio, come vedremo, quelle rappresentate nell'*index* nel modo più completo. Arbitraria è pure l'ipotesi che in D. 38, 17, 8 debba leggersi nell'*inscriptio* " idem ", cioè Paulus (così Longinescu, *Gaius der Rechtsgelehrte*, p. 51; Kalb in *Bursian's Jahresber.*, 109 (1901), 40: contra, da ultimo, Balòg, *Ueber das Alter der Ediktskommentare des Gaius*, p. 11.

(²) Pap. 224 è l'omonimo *lib. singularis* di Gaio.

(³) *ZSSt.*, 1911, p. 465 sg.; *Die oström. Digestenkommentare* etc., p. 76.

(⁴) Si noti che anche Sab. 70 (Paul. *l. III ad l. Aeliam Sentiam*) è nell'*index* un'aggiunta fuor di posto: v. la riproduzione fototipica delle Pandette fiorentine: con annotazioni marginali un revisore ha cercato di ristabilire l'ordine [v. su questo punto Kniep, *Gai instit. comm. secund.*, 1, 257].

Ulpian.	*lib. sing. de officio consularium*	Sab.	89 [1]
Maecianus	*ex lege Rhodia*		93
Paul.	*lib. sing. de articulis liberalis causae*	Pap.	251
»	*lib. sing. de officio adsessorum*		255

Anche queste sono altrettante conferme, più o meno dirette, della mia supposizione che l'autore dell'Indice dovesse attingere ad elenchi in cui le opere erano disposte secondo l'ordine bluhmiano: infatti solo così si può spiegare adeguatamente l'impressionante parallelismo sia nelle citazioni che nelle lacune [2].

6. — Sul fatto che, a prescindere dalle Epitome, tutte le opere appartenenti all'Appendix figurano nell'Indice, ha già richiamato l'attenzione il Peters, argomentandone che precisamente quelle sole fossero le opere escerpite ex novo dai compilatori giustinianei. L'illazione è eccessiva, come altra volta ho mostrato [3], ma la constatazione di fatto, che è giusta, mi apre l'adito ad un interessante rilievo. E cioè le opere dell'Appendice sono quelle che presentano nell'Indice le maggiori anomalie di collocazione: le quali appunto rappresentano la ripercussione, per così dire, nell'Indice del carattere avventizio che è proprio di quella categoria di opere.

Le due opere di Labeone,

1 πιθανῶν βιβλία ὀκτώ	App.	268
2 *posteriorum* βιβλία δέκα	»	265,

---

[1] Le opere che, nelle tabelle bluhmiane, costituiscono gli ultimi numeri della massa Sabiniana, sono per lo più di collocazione assai dubbia, come per alcune ho già rilevato. S. 90 va probabilmente subito dopo il 47, e 91 va spostata in modo analogo; 92 è una manifesta intrusione; 87, venuto meno il riferimento (D. 49, 16, 14) con Macer *de re milit.*, risulta semplicemente post 61, e 88 pure risulta solo post 64. Io credo che un esame analitico di queste opere — che qui non mi è possibile — condurrebbe alla constatazione che le opere che costituiscono realmente la fine della massa Sabiniana sono tutte estranee all'*index*: e ognun vede quali induzioni sarebbero possibili su questa base. Potrebbe trattarsi, p. es., di opere sopraggiunte a lavoro iniziato (una specie di Appendix Sabiniana), estranee quindi agli elenchi iniziali da cui l'*index* dipende e, a differenza dell'Appendix vera e propria (App. Papinianea), non registrate nell'Indice definitivo.

[2] Dove l'*index* omette in blocco più μονόβιβλα escerpiti di seguito, è assai probabile che questi costituissero un unico volume.

[3] Cfr. lo scritto citato, in *Filangieri*, 1913, p. 7 sg. estr. [= sopra, p. 93 sg.]: v. anche LENEL, *ZSSt.*, 1913, 385; MITTEIS, *ibid.*, 409.

figurano nell'Indice in un ordine che è contrario sia a quello che dovrebbe essere determinato dalla mole che a quello bluhmiano, e fanno pensare ad una aggiunta affrettata dell'ultima ora: lo stesso pensiero sorge, del resto, anche al vedere Labeone collocato dopo Sabino e Proculo, giacchè le cognizioni storiche dei compilatori, ove anche si fossero limitate al noto frammento di Pomponio, non potevano lasciar dubbi sul rapporto cronologico tra quegli autori.

Venuleio 6 *de interdictis* βιβ. ε̅ξ̅, App. 274

figura nell'ultimo posto, dopo altre opere di minor mole (Ind. XXI, n. 3-5).

Le opere di Q. Mucio (ὅρων) e di Furio Anziano (*ad edictum*), essendo per ciascun autore una sola, non dànno nessun riferimento utile: si avverta però che il secondo, come gli altri scrittori collocati nell'Indice dopo Modestino, rappresenta una deviazione dall'ordine cronologico [1].

È chiaro che siffatte anomalie [2] non provano nè pro nè contro la tesi del Peters in ordine al *predigesto*: contro la quale i rapporti tra l'*index* — indubbiamente fattura giustinianea — e le tre masse — che per il Peters sarebbero pregiustinianee — costituiscono un nuovo argomento non facilmente superabile. Piuttosto, sarebbe interessante saggiare alla stregua di questi miei nuovi rilievi la seconda parte dell'argomentazione del Peters sulle imperfezioni dell'Indice.

Le opere che nell'Indice figurano senza che risultino effettivamente escerpite apparterrebbero secondo il Peters esse pure all'Appendix, giacchè soltanto delle opere che i compilatori si procurarono ex novo si sarebbe redatto l'elenco esatto e completo, senza riguardo alla utilizzazione effettiva. A parte la possibilità o meno che la menzione di queste opere che non servirono sia stata intenzionale [3], la struttura dell'In-

---

[1] Per Valens *l.* 7 *actionum* (App. n. 272) v. retro [p. 313 n. 4].

[2] È naturale che non manchino anche nell'Appendice casi di collocazione regolare, come le due opere di Scevola e le due di Pomponio: ma non per questo meno preziose e significative sono le anomalie indicate nel testo.

[3] Contra, e a ragione, Lenel, *l. cit.*, p. 386, che argomenta dall'*inscriptio* dell'*index* e dalla cost. *Tanta* § 20; Mitteis, *l. cit.*, p. 410.

dice [1] potrebbe offrire degli spunti per argomentare se queste vadano o no raggruppate con quelle dell'Appendice. Il fatto che, tranne due eccezioni spiegabili [2], si tratta sempre di μονόβιβλα rende a priori assai scettici sulla possibilità di constatazioni decisive, tanto più che ben dieci sono, in questo gruppo, i μονόβιβλα di Paolo, che s'è visto quanto siano disordinati: e non soccorre neppure il criterio, del resto sempre malfido, della materia, perchè all'Appendix, data la sua natura avventizia, possono spettare opere degli argomenti più disparati. Peraltro vi hanno tra questi μονόβιβλα alcuni per i quali difficilmente si potrebbe pensare all'Appendice: così il *lib. sing. dotalicion* di Gaio (Ind. XX, 12) [3], giacchè le opere di Gaio dovettero essere ab initio tutte quante presenti [4], e i due lib. sing. *(de legatis et fideicommissis; de testamentis)* di Modestino (Ind. XXXI, 10-11), giacchè le opere di questo giurista rispecchiano nell'Indice con tanta regolarità l'ordine bluhmiano da indurre a credere che anche queste due appartengano, come tutte le altre, alla massa Edittale, e proprio nel posto che corrisponde alla loro collocazione. Di più, si può sempre ripetere da un punto di vista generale l'osservazione da me fatta altra volta [5], che cioè, se veramente tutte le opere che l'Indice elenca e che non risultano utilizzate si dovessero assegnare all'Appendice, si giungerebbe alla constatazione abbastanza curiosa che proprio di quel gruppo di scritti che i compilatori arrivarono a procurarsi all'ultima ora, e di cui con tanta cura

---

(1) Il BLUHME naturalmente ha rinunciato alla collocazione di queste opere (*op. cit.*, p. 439 n. 1), giacchè egli non studia se non la composizione effettiva del digesto.

(2) Sabinus *l.* III *juris civilis* (v. LENEL, *l. cit.*, p. 386 n. 2: diversamente PETERS, *ZSSt.*, 1911, 466 n. 1); Ulpianus πανδέκτ. βιβ. δέκα, su cui v. retro nel testo: questa ultima opera non è, comunque, riferibile all'Appendix.

(3) Gratuita è la supposizione che questo μονόβιβλον gaiano sia quel *liber de re uxoria* a cui si allude nella cost. *Omnem* § 1, che i compilatori avrebbero inteso di utilizzare, smettendone poi il pensiero (ZIMMERN, *Gesch. des röm. R.*, I, 359; KNIEP, *Der Rechtsg. Gaius*, p. 25.

(4) Si noti che, tranne i *libri imperialium sentent.* di Paolo, di titolo e natura non ben chiari, non compare nell'Appendix nessun'opera di alcuno dei cinque giureconsulti contemplati in prima linea dalla legge delle citazioni: il *corpus* dei rispettivi scritti doveva essere più facilmente accessibile per intero.

(5) *Filangieri cit.*, p. 15 estr. [= sopra, p. 104].

tennero nota nell'Indice, una buona metà fu letta inutilmente, senza trovare neppure un frammento che meritasse di essere inserito nella compilazione. Il che è tanto più inverosimile se si pensa che le opere dell'Appendice non sono affatto utilizzate, a parità di mole, meno di altre, come può mostrare un rapido sguardo alla *Palingenesia* del Lenel. Mentre invece nulla di più facile che nel vasto materiale delle tre masse alcune operette siano state escerpite invano [1] o, più spesso, io penso, addirittura saltate o perdute di vista, non lasciando di sè alcuna traccia se non negli elenchi che ab initio, come vedremo, si erano predisposti.

Io credo che anche qui il fatto di trovare queste opere quasi tutte riunite a gruppi di 2, 3, 4 di seguito (Ind. XXV, 40-43; 63-64; 67-68; XXXI, 10-11) dipenda da ciò che vari μονόβιβλα erano materialmente riuniti in un unico volume, e perciò più facilmente trascurati in blocco: questo rilievo contribuisce a rendere la mia ipotesi di un'omissione assai più verosimile di quella, usuale, di uno spoglio infruttuoso, giacchè sarebbe ben strano che questo fenomeno abbia a verificarsi proprio per gruppi di libri successivi. Tanto più che, delle opere che i compilatori ricordavano d'aver letto senza estrarne neppure un frammento, meno facilmente si sarebbero scordati di cancellare, come dovevano, il titolo nell'elenco finale [2].

7. — Non rimane ora che cercare l'interpretazione del fenomeno così rilevato, e le possibili conseguenze di carattere storico.

Anzitutto la coincidenza da me fin qui illustrata tra l'ordine bluhmiano e quello dell'Indice permette per la prima volta di valutare nella loro giusta luce gli argomenti che sono stati addotti per riferire la redazione dell'Indice all'epoca iniziale della compilazione o a quella finale.

---

(1) Cfr. la dichiarazione di Giustiniano stesso in cost. *Tanta*, § 17.

(2) Questo mio rilievo contribuisce a rafforzare quello fatto recentemente dal Berger (in *KVJSchr.*, 1914, 101) sull'estrema inverosimiglianza che i compilatori interpolino il titolo di un'opera che non utilizzano (Paul. ὑποθηκαρίας μονόβιβλον): questo μονόβιβλον sta infatti in un gruppo di quattro di cui nessuno ha fornito frammenti e di cui io ritengo che i compilatori non abbiano conosciuto altro che il titolo, dimenticando o perdendo la possibilità di farne lo spoglio.

Che l' Indice fiorentino risalga all' inizio dei lavori di spoglio fu sostenuto da parecchi, a cominciare da Puchta [1]: e, se l' argomento generico — a cui i più si sono limitati — dell' esserci nell' *index* degli errori è veramente poco concludente [2], ben altrimenti deve dirsi di due indizi specifici: la presenza nell' Indice di opere che non risultano escerpite dai compilatori, e il fatto che per talune opere il numero dei libri figura nell' Indice superiore a quello che risulterebbe raccogliendo le singole *inscriptiones* relative nei frammenti sparsi nel digesto [3]. Ma d'altra parte si è giustamente osservato che la presenza nell' *index* delle opere dell' Appendice depone per la redazione finale [4]: e le parole stesse con cui Giustiniano parla dell'*index* nella costituzione Δέδωκεν [5] sono a mio avviso un elemento non trascurabile a favore di questa seconda ipotesi [6].

Noi siamo ora in grado di sapere come in realtà siano andate le cose. L' Indice completo e definitivo fu redatto, per ordine imperiale, alla fine dei lavori; ma non fu già redatto ex novo, raccogliendo le singole opere effettivamente escerpite, in base a uno spoglio diretto delle *inscriptiones* [7], bensì fon-

---

(1) *Rh. Mus. für Jurispr.*, 3, 369: nello stesso senso PADELLETTI-COGLIOLO, *Storia del d. romano*, p. 639; BUONAMICI, in *Annali delle Univ. Toscane*, XX (1896), p. 9.

(2) Il JÖRS difatti (in PAULY-WISSOWA, 5, 494) crede poter utilizzare lo stesso argomento per la tesi opposta.

(3) Così BONFANTE, *Storia del d. rom.*², 550 in nota. V. anche PUCHTA, *l. cit.*, per il modo in cui è citata l' opera di F. Anziano.

(4) JÖRS, *l. cit.*

(5) § 20: καὶ τοῦτο δὲ ἄριστον εἶναι κρίνοντες τὸ προθεῖναι τοῦ τῶν Digeston βιβλίου καὶ τοὺς ἔμπροσθεν νομοθέτας καὶ τὰ τούτων βιβλία καὶ ὅθεν ἡ συλλογὴ τῶν νῦν ἡμῖν ἀθροισθέντων ἐγένετο νόμων, τοῦτό τε γενέσθαι προσετάξαμεν καὶ δὴ καὶ γέγονεν.

(6) Nello scritto citato di LINTELO DE GEER, pur essendovi parecchie buone osservazioni, la tesi centrale è certo errata. Per lui (*l. cit.*, p. 353-354) l'*index* non è da considerare come un semplice elenco delle opere utilizzate, bensì come un quadro completo della letteratura giuridica ancora nota ed esistente al tempo di Giustiniano. Questa ipotesi, se può spiegare una parte delle inesattezze dell' *index*, rende ancor più inesplicabili le altre: la mia dimostrazione del nesso intimo tra l' *index* e il meccanismo della compilazione ne dimostra anche meglio l' infondatezza.

(7) Questo metodo — il solo che poteva garantire risultati esatti — sarebbe stato troppo laborioso: che effettivamente non lo si sia seguito risulta

dendo in uno solo, completando coll' Appendix e parzialmente riordinando con nuovi criteri gli indici che delle masse erano stati preordinati ab initio per servire ai compilatori. Solo così possiamo renderci ragione delle larghe tracce che l' ordine bluhmiano ha lasciato nell' Indice. Non si deve infatti dimenticare che l' ordinamento bluhmiano dei materiali si è conservato nel digesto non per deliberato proposito dei compilatori ma come risultato meccanico — verosimilmente inconscio e, a ogni modo, non apprezzato — del metodo seguito nei lavori di compilazione e, precisamente, dell' imperfetta elaborazione definitiva data ai singoli contributi parziali [1]. Anche il redattore dell' Indice non si è affatto proposto di conservare nei limiti del possibile l' ordine bluhmiano, del quale anzi non si preoccupa punto: se quest' ordine in buona parte c' è, ciò dipende unicamente dal fatto che c' era, e in misura più completa e più perfetta, in quei modelli che l' indiceuta ha elaborati e solo parzialmente sconvolti.

Del resto può dirsi oramai sicuro che la ripartizione delle opere fra le tre masse avvenne — salvo forse per qualcuna delle meno importanti — fin dagli inizi della compilazione: gli studi del Longo [2], proseguiti dal De Francisci [3], hanno infatti dimostrato che lo spoglio delle tre masse cominciò ab initio e procedette di conserva, sia pure con diversa rapidità. Ma

---

sia dal rilievo, dianzi ricordato, sul numero dei libri, sia dal fatto che lo spoglio del digesto secondo l' ordine dei libri e dei titoli non avrebbe lasciato nell' Indice alcuna traccia dell' ordine bluhmiano. Il Lenel (*ZSSt.*, 1913, 386) pensa che, a lavoro ultimato, un bibliotecario possa essere stato incaricato di redigere l' elenco dei libri che s' eran forniti alla commissione, e che questa poi cancellasse quelli che non eran serviti. L' ipotesi rispecchia forse criteri troppo moderni: comunque tale redazione presuppone sempre l' esistenza di elenchi anteriori, i quali è troppo verosimile che già prima fossero a disposizione dei commissari per servir loro di guida.

[1] Nei primi titoli, più elaborati, l' ordine bluhmiano è infatti meno palese: e forse il progetto primitivo fu di compilare il digesto sul tipo delle istituzioni, sopprimendo le *inscriptiones* e fondendo i testi: cfr. Riccobono, *BIDR.*, 8, 283 sg.; 9, 265 n. 1.

[2] *BIDR.*, 19, 145 sg. Già riteneva lo spoglio simultaneo, senza per altro darne la dimostrazione, il Bluhme, *l. cit.*, p. 270; diversamente l' Hugo (spoglio di una massa in ciascuno dei tre anni).

[3] *BIDR.*, 22, 155 sg.; 23, 39 sg.; 186 sg.

quali furono i criteri di assegnazione all'una o all'altra massa? e quali i criteri dell'ordinamento delle opere nel seno di ciascuna massa?

La prima è, delle due domande, quella che meno facilmente si presta ad una risposta esauriente. Se per le opere principali di ciascuna massa ricorrono quei criteri differenziali che gli storici delle nostre fonti hanno oramai ben chiarito [1], tali criteri vengono meno via via che scendiamo ai posti più avanzati. Da un lato, infatti, le innumerevoli monografie rappresentate dai *libri singulares*, specialmente di Paolo, raramente offrono un addentellato sicuro per ragion di materia colla massa a cui sono assegnate; e d'altra parte non è raro che opere di contenuto o di titolo analogo o identico siano distribuite in masse diverse. Così per esempio spettano per lo più alla massa Papinianea i *responsa* (cfr. Papiniano, Paolo, Scevola, Nerazio), ma spettano alla massa Sabiniana quelli di Marcello e d'Ulpiano, alla massa Edittale quelli di Modestino. Il *de manumissionibus* di Gaio è di massa Pap., quello di Modestino di massa Ed.; Sab. il *de censibus* d'Ulpiano, Ed. quello di Paolo; Sab. i digesti di Giuliano e di Alfeno, Ed. quelli di Celso e di Marcello; Sab. le *quaestiones* di Africano, Ed. quelle di Tertulliano, Pap. quelle di Papiniano, Paolo, Scevola. E ancora: sono Sab. le *regulae* di Nerazio, Ulpiano, Paolo, Marciano, Pomponio; Ed. quelle di Gaio, Modestino, Licinio Rufino; Sab. le *pandectae* d'Ulpiano, Ed. quelle di Modestino; Sab. il *de re militari* di Macro, Ed. le opere omonime di Arrio Menandro e di Tarrunteno Paterno [2]. E l'assenza, anche nell'Indice, di ogni regolarità di rapporti tra massa e massa attesta, in ultima analisi, nell'indiceuta quella medesima indifferenza che in questa materia dimostrano i compilatori [3].

---

[1] Cfr. per tutti BONFANTE, *op. cit.*, p. 611 sg.

[2] In alcuni casi la palese incongruenza delle assegnazioni di materia dipende dal fatto che, forse anche per ragioni di opportunità materiale, tutto il *corpus* d'un autore determinato è assegnato in blocco a un'unica massa: così p. es. Giuliano (Sab.); Giavoleno, Tertulliano, Modestino (Ed.); Labeone (App.).

[3] Il carattere veramente arbitrario dell'assegnazione di molte opere fu anzi uno dei punti di partenza del HOFMANN: cfr. KRÜGER, *ZSSt.*, 1901, 29. 40. Una certa influenza può aver avuto la tendenza di dare alle masse — almeno alle due prime — una mole analoga (cfr. BONFANTE, *op. cit.*, p. 613),

Se invece consideriamo la serie dei libri nell' interno di ciascuna massa, vi troviamo una ben maggiore regolarità. Anzitutto noi vi troviamo spesso spogliate successivamente, oppure simultaneamente, opere di contenuto analogo: così p. es. nella massa Sabiniana i commenti *ad Sabinum* (Bl. n. 1-3), la parte centrale di quelli *ad edictum* (4-9), le *institutiones* (21-27), i libri *de adulteriis* (28-31), le *regulae* (36-40; 42-46), i libri *de judiciis publicis* (52-56) e *de appellationibus* (64-67); nella massa Edittale i commenti *ad edictum* (95-122) o *ad Plautium* (123-130), i libri *ad legem Juliam et Papiam* (161-166); nella massa Papinianea i libri *quaestionum* e *responsorum* (180-193) e quelli *fideicommissorum* (194-204): e ciò dipende da ovvie ragioni sostanziali. Ma, di più, mentre le opere dei vari autori si trovano con ogni facilità frammiste, è notevole che, se si considera isolatamente ciascun autore in ciascuna massa, l' ordine di spoglio delle varie opere coincide *quasi perfettamente* coll' ordine decrescente di mole [1].

Se si tien conto che appunto questo è il criterio fondamentale assunto dall' indiceuta per la distribuzione delle opere dei singoli autori, si vede come anche da questo punto di vista

---

ma più specificamente dovettero influire i rapporti, a noi ignoti, in cui siffatte opere e gruppi d' opere si trovavano nella tradizione dell' insegnamento pregiustinianeo e nelle compilazioni relative.

[1] Per ciascun autore indico qui in nota l'ordine progressivo di spoglio nelle singole masse, designando le singole opere col numero progressivo che portano nell' *index:* il lettore potrà poi ricorrere all' *index* che riproduco in appendice. Contrassegno con un asterisco, per maggior chiarezza, i vari casi che rappresentano deviazioni dalla regola formulata nel testo quanto alla mole decrescente. Julianus S. 1, 3, 4, *2; Papinianus P. 1, 2, 3; S. 4, 5; Labeo A. 2, 1 (qui l' errore è dell' indiceuta); Neratius S. 1, 2; Javolenus E. *3, 1, 2; Pomponius S. 2, 8; E. *5, 1, 4; A. 3, 7; Marcellus E. 1, 2; Scaevola P. 2, 3; A. 1, 6; Gaius SE. 1, 3; S. 4, 6, 13; P. 5, 7, 8, 9, 10; Venuleius S. *5, 3, 4; A. 2, 6; Tertullianus E. 1, 2; Ulpianus S. 2, 4, 5, *10, *16, *14, *11, *18, *8, *17, *15, 6, *12, 7, 21; E. 13, 22, *3; P. *9, 19, 20, 23; Paulus (ometto naturalmente i μονόβιβλα) SE. 1, 4; S. 6, *18, *16, 8, 19, 20, *21; E. 5, 12, 22, 24, *7; P. 2, 3, *14, 11, 13, 15, 17; Callistratus E. 2, *3, 1; Marcianus S. 1, 2. 4, 5, *3, 6; Modestinus (ometto ancora i μονόβιβλα) E. *4, *3, *5, 1, 2, 6. Il fatto che le deviazioni figurano quasi esclusivamente in autori di gran voga, come Ulpiano, Paolo e Modestino, fa supporre che si sia rispettato un ordinamento tradizionale preesistente, o, talvolta, l' ordine in cui si susseguivano più opere riunite in unico volume.

l' Indice praticamente devia dall'ordine bluhmiano assai meno di quello che si potrebbe supporre: la vera deviazione fondamentale consiste nell'aver isolato i singoli autori e fuso insieme le masse. In verità ci si potrebbe anche domandare se questo isolamento degli autori sia proprio una novità dell' Indice o risalga invece parzialmente agli indici iniziali, in cui tutte le opere dello stesso autore e della stessa massa fossero già raggruppate. I pochi elementi a cui ci è dato ricorrere convergono tutti, a mio credere, in favore della prima ipotesi. Anzitutto le deviazioni, le lacune, gli errori dell' indiceuta si spiegano assai meglio supponendo che egli avesse da compiere sui suoi modelli un notevole lavorio d'elaborazione, e non che li avesse semplicemente da trascrivere, fondendoli in uno. Di più, se veramente, come tanti indizi dànno a credere, gli indici iniziali erano distinti per massa, è naturale supporre che già in ciascuno di essi esistesse quell' ordine che nelle singole masse si riscontra: tanto più che il carattere, complessivamente poco organico e spesso arbitrario, dell' ordinamento delle opere fa pensare che i compilatori — per risparmio di tempo o, forse più, per meglio evitare il pericolo di gravi omissioni — abbiano senz' altro seguito nello spoglio l' ordine segnato dall' elenco messo a loro disposizione all' inizio dei lavori.

8. — È tempo di riassumere. Le indagini analitiche istituite sulla struttura dell' Indice fiorentino permettono di arrivare a queste conclusioni:

1° l' *index* rispecchia l' ordine bluhmiano in tutti i casi in cui non fu necessariamente turbato dai due criteri speciali adottati dall'indiceuta, quelli cioè di raggruppare gli autori in serie cronologica e le rispettive opere per ordine di mole: le deviazioni dovute a questo secondo motivo sono peraltro rare, giacchè il criterio della mole è spesso decisivo anche per l'ordinamento di ciascuna massa bluhmiana;

2° la corrispondenza è perfetta sia per le opere d' una certa mole, salvo rarissime e spiegabili deviazioni, sia per i μονόβιβλα, salvo quelli di Paolo: essa si verifica riguardo alle opere di ciascuna massa, non nei rapporti tra masse diverse;

3° i più notevoli errori e le lacune dell'*index* e la presenza in esso di opere che non risultano utilizzate rivelano anch'essi, sia per la natura delle opere che per i loro accostamenti, il nesso intimo tra l' indice e il sistema bluhmiano;

4° tale costante coincidenza permette di controllare e rettificare le collocazioni del Bluhme nei casi in cui gli elementi desunti in modo esclusivo dalla serie dei frammenti non consentono se non risultati d' approssimazione ;

5° e la coincidenza non si spiega se non ammettendo che l' *index* fu bensì redatto dopo finiti i lavori della compilazione, ma che il suo autore si servì di elenchi di opere apprestati, all' inizio dei lavori, per le singole sottocommissioni, e nei quali le opere erano disposte in quell' ordine che, salvo sporadiche deviazioni, fu seguito nello spoglio.

A corredo e a controllo della dimostrazione giova riprodurre qui l'Indice fiorentino, conservando l'ordine degli autori e delle opere, ma distribuendo queste ultime su colonne distinte secondo le masse e a ciascun' opera apponendo la numerazione bluhmiana riveduta dal Krüger o — contrassegnata da asterisco — quella provvisoria da me rettificata [1].

		SAB.	ED.	PAP.	APP.
I. Ἰουλιανοῦ		1. digeston βιβ. ἐνενήκοντα 14			
		2. ad Minicium β. ἓξ 19			
		3. ad Urseium β. τέσσαρα 18			
		4. de ambiguitatibus βιβλίον ἓν 17 ? [2]			
II. Papinianu				1. quaestionon β. τριάκοντα ἑπτά 180	
				2. responson βιβ. δεκαεννέα 181	
				3. definition β. δύο 182	
		4. de adulteriis β. δύο 29			
		5. de adulteriis β. ἓν 30			
			6. ἀστυνομικὸς βιβλίον ἓν 110 [3]		

[1] In una prima colonna colloco le opere che non risultano escerpite, e quindi estranee alle tabelle del Bluhme.

[2] Così Krüger in base a D. 32, 62: Bluhme lo pone dopo i *libri ex Minicio*, verosimilmente supponendo — giacchè manca ogni elemento testuale — che questo μονόβιβλον venga come appendice ad altra opera dello stesso autore; e quest' ipotesi, o anche la collocazione immediatamente dopo i *digesta*, è forse da preferire.

[3] La collocazione di Bluhme e Krüger è determinata esclusivamente da analogia di materia coi commenti all' editto edilizio: l' unico frammento (D. 43, 10, 1) non dà, essendo il solo in quel titolo, nessun appiglio.

		Sab.	Ed.	Pap.	App.
III. Quintu Muciu Scaevola					1. ὅρων βιβ. ἕν 264
IV. Ἀλφηνοῦ		1. digeston β. τεσσαράκοντα 15			
V. Sabinu	1. iuris civilion βιβλία τρία				
VI. Προκούλου			1. ἐπιστολῶν βιβ. ὀκτώ 154–156		
VII. Λαβεῶνος					1. πιθανῶν β. ὀκτώ 268
					2. posteriorum βιβ. δέκα 265
VIII. Νερατίου		1. regularion β. δεκαπέντε 36			
		2. μεμβρανῶν β. ἑπτά 60			
				3. responson β. τρία 217	
IX. Iavolenu			1. ex Cassio β. δεκαπέντε 151		
			2. epistolon β. δεκατέσσαρα 152		
			3. ad Plautium β. πέντε 124–126–129		
X. Celsu			1. digeston β. τριακονταεννέα 133		
XI. Πομπωνίου			1. ad Q. Mucium lectionum β. τριακονταεννέα 153		
		2. ad Sabinum β. τριακονταπέντε 2			
					3. ἐπιστολῶν β. εἴκοσι 269
			4. variarum lectionum β. δεκαπέντε 155		
			5. ad Plautium β. ἑπτά 125–127–130		
				6. fideicommisson βιβ. πέντε 199–202	
					7. senatus consultum β. πέντε 270
		8. regularion β. ἕν 45			
				9. ἐγχειριδίου β. δύο 248	
XII. Βαλέντος				1. fideicommisson βιβ. ἑπτά 194–201	
XIII. Μαικιανοῦ				1. fideicommisson βιβ. δεκαέξ 196–200	
		2. publicon β. δεκατέσσαρα 56			
XIV. Μαυρικιανοῦ			1. ad leges β. ἕξ 165		
XV. Τερεντίου Κλήμεντος			1. ad leg. β. εἴκοσι 163		
XVI. Ἀφρικανοῦ		1. quaestionon β. ἐννέα 20			
XVII. Μαρκέλλου			1. digeston β. τριάκοντα ἕν 134		
			2. ad leges β. ἕξ 166		

		Sab.	Ed.	Pap.	App.
		3. responson β. ἕν 59			
XVIII. Κερβιδίου Σκαιβόλου					1. digeston β. τεσσαράκοντα 267
				2. quaestionon β. εἴκοσι 184	
				3. responson β. ἕξ 187-189-191-193	
		4. regularion β. τέσσαρα 38			
	5. de quaestione familiae β. ἕν				
					6. quaestionum publice tractatarum β. ἕν 271
XIX. Φλωρεντίνου		1. instituton β. δεκαδύο 21			
XX. Γαΐου		1. ad edictum provinciale β. λβ 7; 98-103-113-117-121			
			2. ad leges βιβ. δεκαπέντε 164		
		3. ad edictum urbicum τὰ μόνα εὑρεθέντα βιβλ. δέκα (1) 8-9; 99-104-105-106-114-118-122			
		4. aureon β. ἑπτά 24			
				5. δυοδεκαδέλτου β. ἕξ 247	
		6. instituton β. τέσσαρα 25			
				7. de verborum obligationibus β. γ * 245	
				8. de manumissionibus β. τρία * 246	
				9. fideicommisson βιβ. δύο 197	
				10. de casibus β. ἕν 215	
				11. regularion β. ἕν 224	
	12. dotalicion β. ἕν				
		13. ὑποθηκαρίας β. ἕν 58			
XXI. Βενουλείου				1. stipulationon β. δεκαεννέα 216	
					2. actionon β. δέκα 273
		3. de officio proconsulis β. τέσσαρα 91 ?			
		4. de poenis paganarum β. ἕν 92 (2)			
		5. publicon β. τρία 53			
					6. de interdictis β. ἕξ 274
XXII. Τερτυλλιανοῦ			1. quaestionon β. ὀκτώ 160		
			2. de castrensi peculio β. ἕν 172		

(1) A torto Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gaius*, p. 316, suppone trattarsi di dieci titoli: v. contra Krüger, *Gesch. der Quellen*², 202 n. 12.
(2) Quest' opera, intrusa nella serie, è di Claudio Saturnino: cfr. Krüger, *op. cit.*, p. 198 n. 57; 371 n. 8.

		SAB.	ED.	PAP.	APP.
XXIII. Ἰούστου			1. constitutionon βιβλ. εἴκοσι 177		
XXIV. Οὐλπιανοῦ		1. ad edictum β. ὀγδοήκοντα τρία 4; 95-100-111-115-119			
		2. ad Sabinum β. πεντήκοντα ἕν 1			
			3. ad leges β. εἴκοσι 161		
		4. disputationon βιβλ. δέκα 10			
		5. protribonalion βιβλ. δέκα 11			
		6. de officio proconsulis β. δέκα 47			
	7. πανδέκτου β. δέκα [85]				
		8. regularion β. ἑπτά 37			
				9. fideicommisson βιβλ. ἕξ 195-203	
		10. opinionon β. ἕξ 12			
		11. de adulteriis β. πέντε 28			
		12. de appellationibus β. τέσσαρα 64			
			13. de officio consulis β. τρία 135		
		14 instituton β. δύο 23			
		15 regularion β. ἕν 46			
		16 de censibus β. ἕξ [illegible]			
		17. responson β. δύο 41			
		τοῦ αὐτοῦ μονόβιβλα			
		18. de sponsalibus 32			
				19. de officio praefecti urbi * 257	
				20. de officio praefecti vigilum * 258	
		21. de officio curatoris reipublicae 88			
			22. de officio praetoris tutelaris [1] 142		
				23. de officio quaestoris 262	
XXV. Παύλου		1. ad edictum β. ὀγδοήκοντα 5; 96-101-112-116-120			
				2. quaestionon β. εἴκοσι ἕξ 183	
				3. responson β. εἴκοσι τρία 186-188-190-192	
		4. brebion β. εἴκοσι τρία 6; 97-102			
				5. ad Plautium β. δεκαοκτώ 123-128	
		6. ad Sabinum β. δεκαέξ 3			
			7. ad leges β. δέκα 162		
		8. regularion β. ἑπτά 43			

[1] I rapporti di questo μονόβιβλον col *l. sing. de excusationibus* restano dubbi: non è impossibile che si tratti della stessa opera sotto due titoli diversi e quindi con tradizione autonoma già presso i postclassici (cfr. infatti Vat. 145 e 222).

Sab.	Ed.	Pap.	App.
9. regularion β. ἓν 39			
			10. sententiōn ἤτοι factōn β. ἓξ 263
		11. sententiōn β. πέντε 205-207-209-211-213	
	12. ad Vitellium βιβλ. τέσσαρα 131		
		13. ad Neratium βιβλ. τέσσαρα 218	
		14. fideicommissōn β. τρία 198-204	
		15. decretōn βιβλ. τρία * 218 bis	
16. de adulteriis β. τρία 31			
		17. manualium β. τρία 220	
18. institutōn β. δύο 27			
19. de officio proconsulis β. δύο * 47 bis			
20. ad legem Iuliam β. δύο 50			
21. ad legem Aeliam Sentiam β. γ 70			
	22. de iure fisci β. δύο 132		
23. regularion β. ἓν 39			

Sab.	Ed.	Pap.	App.
	24 de censibus β. δύο 158		
	τοῦ αὐτοῦ μονόβιβλα.		
		25. de poenis paganorum 233	
26 de poenis militum 87			
		27. de poenis omnium legum 232	
		28. de usuris 227	
		29. de gradibus et adfinibus 254	
30. de iure codicillorum 75			
31. de excusationibus tutelarum 82			
		32. ad regulam Catonianam 234	
		33. ad SC. Orfitianum * 239	
		34. ad SC. Tertullianum * 240	
35. ad SC. Silanianum 48			
36. ad SC. Belleianum 79			
		37. ad SC. Libonianum seu Claudianum 230-231	

	Sab.	Ed.	Pap.	App.
			38. de officio praefecti vigilum 256	
			39. de officio praefecti urbi 259	
40. de officio praetoris tutelaris				
41. de extraordinariis criminibus				
42. ὑποθηκαρίας				
43. ad municipalem				
	44. de publicis iudiciis 54			
			45. de inofficioso testamento 236	
	46 de septemviralibus iudiciis [1] 76			
			47. de iure singulari 253	
	48. de secundis tabulis 74			
	49. ad orationem divi Severi 83			
	50. ad orationem divi Marci 81			
51. ad legem Velleam				
		52. ad legem Cinciam 169		
			53. ad legem Falcidiam 241	
			54. de tacito fideicommisso 237	
	55. de portionibus quae liberis damnatorum conceduntur 49			
			56. de iuris et facti ignorantia 252	
	57. de adulteriis 77			
			58. de instructo et instrumento 238	
	59. de appellationibus 67			
			60. de iure libellorum 250	
			61. de testamentis 235	
	62. de iure patronatus 35			
63. de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit				
64. de actionibus [2]				

[1] Gli editori del digesto correggono *centumviralibus*: ma l' alterazione o l' errore non è certo imputabile ai compilatori: cfr. Eisele in *ZSSt.*, 1914, 320. Forse era già guasto il titolo dell' esemplare che i compilatori usarono.

[2] È probabile assai la congettura del Lintelo de Geer, *l. c.*, p. 349, che quest' opera sia la stessa che sotto altro titolo i compilatori utilizzarono in D. 44, 1, 20 (*de conceptione formularum*, Sab. 51).

		Sab.	Ed.	Pap.	App.
				65. de concurrentibus actionibus 226	
		66. de intercessionibus feminarum 80			
	67. de donationibus inter virum et uxorem				
	68. de legibus				
		69. de senatus consultis 78			
	70. de legitimis hereditatibus				
		71. de libertatibus dandis 72			
XXVI. Triphoninu				1. disputationum βιβλ. εἴκοσι ἕν 219-221	
XXVII. Καλλιστράτου			1. de cognitionibus β. ἕξ 159		
			2. edicton monotorion β. ἕξ 175		
			3. de iure fisci β. τέσσαρα 157		
		4. instituton β. τρία 26			
				5. quaestionon β. δύο 185	
XXVIII. Μενάνδρου			1. militarion β. τέσσαρα 170		
XXIX. Μαρκια[illegible]		1. instituton β. [illegible]			
		2. regularion β. πέντε 40-42-44			
		3. de appellationibus β. δύο 66			
		4. publicon β. δύο 55			
		τοῦ	αὐτοῦ	μονόβιβλα	
		5. de delatoribus μονόβιβλον 63			
		6. ὑποθηκαρίας μονόβιβλον 57			
				7. ad SC. Turpillianum μονόβιβλον 229	
XXX. Γάλλου Ἀκύλα			1. responsa [* 178]		
XXXI. Μοδεστίνου			1. responson β. δεκαεννέα 145		
			2. πανδέκτου β. δεκαδύο 148		
			3. regularion β. δέκα 138		
			4. differention β. ἐννέα 136		
			5. excusationum β. ἕξ 141		
			6. de poenis β. τέσσαρα 173		
		τοῦ	αὐτοῦ	μονόβιβλα	
			7. de praescriptionibus 147		

		Sab.	Ed.	Pap.	App.
			8. de inofficioso testamento * 133 bis		
			9. de manumissionibus 137		
	10. de legatis et fideicommissis				
	11. de testamentis				
			12. de eurematicis * 145 bis		
			13. de enucleatis casibus 146		
			14. de differentia dotis * 150 bis		
			15. de ritu nuptiarum * 150 ter		
XXXII. Ταρρουντηνοῦ Πατέρνου			1. militarion β. τέσσαρα 171		
XXXIII. Μακροῦ		1. militarion βιβλ. δύο * 45 bis ?			
		2. publicon β. δύο 52			
		3. de officio praesidis β. δύο 61			
			4. εἰκοστῶν β. δύο 167		
		5. de appellationibus β. δύο 65			
XXXIV. Ἀρκαδίου		1. de testibus β. ἕν 62			
				2. de officio praefecti praetorio β. ἕν * 260	
				3. de muneribus civilibus β. ἕν * 261	
XXXV. Ῥουφίνου			1. regularion β. δεκαδύο 174-176		
XXXVI. Ἄνθου ἤτοι Φωρίου Ἀνθιανοῦ					1. μέρος edictu βιβλ. πέντε 275
XXXVII. Μαξίμου		1. ad legem Falcidiam 68			
XXXVIII. Ἑρμογενιανοῦ				1. ἐπιτομῶν β. ἕξ 206-208-210-212-214	

La codificazione giustinianea attraverso le fonti extragiuridiche (*)

1. — Nessuno forse ha finora avvertito l'assoluta trascuranza mostrata per le fonti non giuridiche da quanti si occupano della compilazione giustinianea: se qualcuno degli antichi trattatisti fornisce qualche scarso accenno (1), nei moderni il silenzio è quasi assoluto. Per non dire dei giuristi che si occupano della storia del *Corpus iuris*, per i quali il far ricorso esclusivamente a fonti giuridiche può sembrar naturale, il Diehl, nella sua opera capitale su Giustiniano e la civiltà bizantina al sesto secolo (2), mentre sfrutta largamente fonti di

---

(*) [Pubblicato in *Riv. ital. per le sc. giur.*, LX, 1918, p. 239-268].

(1) Cfr. in particolare STRUVIUS, *Hist. juris rom. justinianei* c. 3° (ediz. Jena 1718, v. 1° p. 261 sg.; INVERNIZI, *De rebus gestis Iustiniani Magni* p. 91 [Roma 1783], dove tutto si riduce a tre o quattro citazioni. Nulla si trova nella farraginosa *Vita Iustiniani atque Theodorae nec non Triboniani* di LUDEWIG (Halle 1731): il GIBBON, *Hist. of the decline and fall of the Roman empire*, cap. 44 (ediz. 1797, v. 8° p. 1 sg.) fonda le sue informazioni sulle costituzioni introduttive, nonchè sugli scrittori di storia del diritto romano allora più in voga.

(2) Ed. Parigi 1901. L'introduzione sulle fonti mi fu utile per la ricerca, la quale peraltro, dato lo scopo che si proponeva, ha dovuto estendersi anche a fonti posteriori e a quelle che col loro assoluto silenzio completano la documentazione nella sua parte negativa. Privo d'interesse è, per questo scopo, quanto dell'opera legislativa di Giustiniano scriv[ono] HOLMES, *The age of Justinian and Theodora*, 2, p. 721 sg. [e BURY, *A history of the later Roman empire*, 1, p. 265 sg. (" the legal works of Justinian ")]. Non ho potuto vedere nè la *Vie de Justinien* dell'ISAMBERT, nè la recente opera di KULAKOVSKI sull'impero bizantino.

ogni natura nell'illustrare, in altrettanti capitoli, i singoli lati dell'attività di quel principe, là dove tratta dell' opera legislativa [1] si limita a citare le costituzioni introduttive delle singole parti del *Corpus iuris.* In fondo, ciò si spiega, perchè quelle costituzioni ci forniscono notizie ufficiali, così minute e così esatte che da nessuna altra fonte potremmo sperarne migliori: per ciò poi che riguarda le fonti ed i metodi di composizione, l' esame critico della struttura dei testi permette di arrivare a risultati sempre più precisi e sicuri [2]. Ma ciò non toglie che sia interessante vedere se e quali notizie ci forniscano i cronisti e le altre fonti di carattere non giuridico, e come sia valutato da esse il fenomeno della compilazione.

In occasione dei miei studi sul Codice giustinianeo [3] ho dovuto raccogliere le notizie fornite in proposito dalle più svariate fonti non giuridiche: in seguito, facendo, anche per altri scopi, un assai largo spoglio di scrittori del basso impero e del primo medio evo, ho potuto completare la raccolta dei materiali anche rispetto alle altre parti della compilazione. Di queste ricerche credo non inutile presentare qui i risultati, trattandosi di materiali poco familiari agli studiosi delle fonti giuridiche, e interessanti sia per sè stessi che per le considerazioni generali a cui possono dar luogo.

2. — La prima constatazione, già fatta da me in ordine al codice e che di fronte alla compilazione nel suo complesso va assai più energicamente ribadita, è quella del silenzio assoluto che sull' opera legislativa di Giustiniano serbano i più degli scrittori a lui contemporanei o di poco posteriori, che pure si occupano *ex professo* degli avvenimenti occorsi durante il suo lungo regno e consacrano larghe trattazioni a fatti sotto ogni riguardo meno interessanti, e della scarsità, imprecisione ed esattezza delle notizie che pochi scrittori ci forniscono.

---

(1) C. 5, p. 247 sg.

(2) Si pensi, per il Digesto, ai risultati ottenuti dal Bluhme, confermati sotto vari aspetti del Mommsen, dal Krüger, dal Longo, da me e da altri, nonchè a quelli ottenuti per merito della *Palingenesia* del Lenel: per le Istituzioni, agli studi del Ferrini: per il Codice, nei rapporti colle sue fonti, v. i miei *Studi* citati appresso.

(3) *Studi sulle fonti del codice giustinianeo*, parte 2ª, *BIDR.* 29, p. 54 dell'estr. [= sopra, p. 237].

Le fonti bizantine sono, naturalmente, a questo proposito le più interessanti: e se ci facciamo a raccogliere i dati positivi forniti dalla letteratura bizantina dobbiamo risalire a quattro scrittori — Procopio, Lido, Malala e Marcellino — press'a poco contemporanei, e dei quali i due ultimi rappresentano le fonti a cui più o meno esattamente fanno capo quasi tutti i posteriori.

Procopio di Cesarea, il principale storico del regno di Giustiniano, nelle opere *de bello persico, de bello vandalico, de bello gothico*, non si occupa affatto, neppure indirettamente, dell'opera legislativa dell'imperatore [1]. In quel singolare libello, di controversa attendibilità [2], che è la cosiddetta *historia arcana*, in cui non c'è vizio che a Giustiniano non venga rinfacciato [3], troviamo l'aspra critica di una serie di singole disposizioni legislative [4] accanto all'accusa, più volte ripetuta, di rimutare continuamente le leggi senza ragione o a scopo di lucro [5]. Le critiche non sono risparmiate neanche al questore Triboniano [6],

---

[1] Non vi mancano notizie di interesse indiretto, come il noto capitolo (*De b. pers.* 1. 24: ed. DINDORF, in *Corp. scr. hist. byz.* I, p. 121 sg.; v. ora l'edizione di HAURY per Teubner) in cui si parla di Triboniano e della sua smodata avarizia, la quale peraltro (1, 25 p. 129) finì per rendersi tollerabile in grazia della sua erudizione. L'unico provvedimento legislativo che vi trovo ricordato è (*De b. vandal.* 1, 3; v. 1 p. 319) quello che dichiara sospesa la prescrizione trentennale per il periodo del dominio dei Vandali (forse la costituzione perduta a cui si allude in Nov. 36 pr.).

[2] Cfr. le indicazioni in KRUMBACHER, *Gesch. der byz. Litter.*[2], p. 232.

[3] Giustiniano sarebbe addirittura quello fra gli imperatori che più ha danneggiato lo stato: *Hist. arc.* c. 6 (v. 3 p. 45): καὶ γέγονε Ῥωμαίοις ξυμφορῶν αἴτιος, οἵας καὶ ὅσας ἐς τὸν ἅπαντα αἰῶνα οὐδεὶς που πρότερον ἀκοῇ ἔλαβεν.

[4] Sono così ricordate le disposizioni che concernono la repressione della pederastia (c. 11, p. 76), dove parrebbe alludersi non alle Nov. 77 e 141 ma ad una costituzione antecedente: cfr. ALEMANNI, cit. da DINDORF, *l. cit.* p. 409; quelle che istituiscono le nuove magistrature del *praefectus plebis* e del *quaesitor* (Nov. 3 e 80; c. 20, p. 116); quella che impone il giuramento ai magistrati (Nov. 8; c. 21, p. 120); quella che porta a 100 anni la prescrizione contro le chiese (Nov. 9; c. 28, p. 155); quella che regola la successione dei senatori morti senza figli maschi (Nov. 38; c. 29, p. 158): tutte, naturalmente, per dirne male.

[5] Cfr. c. 7, p. 51; c. 11, p. 71; c. 13, p. 85; c. 14, p. 89. Dall'accusa di emanare troppo frequentemente leggi nuove sente il bisogno di scagionarsi lo stesso Giustiniano (Nov. 60 *praef.*).

[6] c. 13, p. 84; c. 20, p. 117. Non è sicuro se il Costantino, secondo

ma non si fa cenno della compilazione nè della parte che egli vi prese. Troviamo invece un accenno sintetico, senza particolari tecnici ma con una valutazione d'insieme abbastanza felice, nel noto elogio di Giustiniano con cui si inizia l'altro scritto di Procopio *de aedificiis* [1]:

πρὸς δὲ καὶ τοὺς νόμους λαβὼν τῷ τε παμπληθεῖς οὐ δέον γεγονέναι σκοτεινοὺς ὄντας καὶ συγκεχυμένους διαφανῶς τῷ ἀπ' ἐναντίας ἀλλήλοις ἰέναι, καὶ τοῦ μὲν ὄχλου αὐτοὺς τῆς τερθρείας ἀποκαθάρας, τὸ δὲ ἐς ἀλλήλους διχοστατεῖν βεβαιότατα κρατυνάμενος διεσώσατο.

Certo non potremmo pretendere che un profano sappia valutare nella sua multiforme portata la compilazione di Giustiniano, soprattutto per ciò che riguarda le innovazioni positive da essa portate nei vari campi del diritto: lo storico, com'è naturale, dà risalto alla funzione più appariscente ed esteriore della riforma legislativa, quella di aver semplificato le fonti del diritto, appianando le difficoltà e conciliando le antinomie. Ma invano noi domanderemmo a Procopio come la compilazione si sia attuata, con quali fonti, in quante parti, con quali metodi tecnici.

Singolare è la posizione di Giovanni Lido. Nel *de magistratibus populi romani* l'autore, che era stato funzionario pubblico sotto Giustiniano [2], mostra una certa conoscenza delle fonti giuridiche. Egli cita a più riprese frammenti di giureconsulti che figurano nel digesto, sebbene con equivoci e con varianti che meriterebbero forse di essere sottoposte a nuovo esame [3], ma non dice affatto di desumerli da una compila-

---

successore di Triboniano, lodato come perito nel diritto (c. 21, p. 118: νόμων μὲν ὄντα οὐκ ἀμελέτητον), sia quello stesso a cui si allude nella costit. Δέδωκεν, § 9: in senso affermativo v. ALEMANNI, p. 446.

[1] *Ibid.* p. 171.

[2] Egli riproduce il πραγματικόν relativo (3, 29, p. 222 ed. BEKKER in *C. scr. hist. byz.*; v. anche l'ed. WÜNSCH (Teubner).

[3] A parte due citazioni generiche di Labeone nel *de mensibus*, e una di Tarrunteno Paterno ἐν πρώτῃ τακτικῶν (*de mag.* 1. 9 p. 128 B., 14 W.), Lido cita Paolo, 1 D. 1. 15 (*de mag.* 1. 50 p. 162 B., p. 53 W.); Ulpiano ἐν μονοβίβλῳ περὶ τῆς τοῦ κοιαίστωρος τάξεως (1 D. 1. 13 (1. 28 p. 142 B., p. 30 W.) e ἐν τοῖς προτριβουναλίοις (1. 48 p. 160 B., p. 19 W.); Pomponio, 2 § 34 D. 1. 2 (1. 48 p. 160 B., p. 51 W.) e Gaio ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ παρ' αὐτοῦ *ad legem XII tabularum* (1. 26 p. 141 B., p. 29 W.; 1. 34 p. 146 B., p. 34 W.), riferendone due passi che viceversa farebbero pensare piuttosto al noto frammento di Pomponio (2 § 22 sg. D. 1. 2) [: forse non avvertì la separazione tra il

zione legislativa avvenuta ai suoi tempi. Invece, ricordando per ben tre volte una costituzione d'Arcadio relativa al controllo dei *curiosi* sul *cursus publicus*, ha sempre cura di avvertire che essa era nel codice Teodosiano, ma non c'è più nel nuovo:

ὅτι δὲ οὕτως αὐτῆς δυνατὸν ἀκοῦσαι τῆς διατάξεως, ἐν μὲν τῷ πάλαι Θεοδοσιανῷ κειμένης, ἐν δὲ τῷ νεαρῷ παροφθείσης [1];

καὶ ἡ μὲν 'Αρκαδίου, ὡς ἔφην, διάταξις ἐν τῷ πάλαι Θεοδοσιανῷ κώδικι ἀνεγέγραπτο, οἱ δὲ τὸν νεαρὸν καταστησάμενοι παρεῖδον αὐτὴν ὡς περιττὴν αὐτοῖς εἶναι φανεῖσαν [2];

e altrove, ricordando un'altra costituzione, che non ci è dato identificare, relativa alle annotazioni che i ταχυγράφοι prendevano nei pubblici regesti, censura aspramente per averla soppressa:

νόμος δὲ ἦν (καὶ γὰρ οὐκ ἔστιν, παροφθεὶς ἐξ ἀβελτερίας ἢ τἀληθὲς εἰπεῖν κακοδαιμονίας) [3];

ma in realtà non ci dice neppure se questa revisione del Teodosiano sia avvenuta sotto il regno di Giustiniano [4]. In

---

fr. 2 di Pomponio e il precedente fr. 1 di Gaio?]. Sul tema cfr. specialmente Heffter, in *Rh. Mus. für Jurispr.*, 2, 1828, p. 117 sg. Alcune divergenze fra la lezione di Lido e quella del Digesto (particolarmente per 1 D. 1. 15 dove Lido ha *collegium* invece di *familia publica* che è nel digesto e non certo interpolato) fanno pensare a quelle varianti introdottesi di buon ora nei testi del digesto, su cui ha ultimamente richiamata l'attenzione il Peters: d'altra parte l'accenno agli istituti abrogati di cui parlava Ulpiano farebbe pensare a cognizione diretta degli originali: come, del resto, Lido mostra di conoscere il Teodosiano.

(1) 2. 11 p. 176 B., 66 W.; 3. 40 p. 234 B. = 3. 23 p. 111 W.

(2) 3. 24 p. 217 B. = 3. 10 p. 111 W. La corrispondenza segnata da Mommsen-Meyer con C. Th. 8, 5, 35 è più che dubbia, giacchè questa costituzione è di Valente, Graziano e Valentiniano (a. 378) e ha la sua corrispondenza per quanto parziale in C. J. 12, 50, 8 (Haenel ne dubita, ma la corrispondenza nell'ordine dei testi lo conferma). Io credo che si tratti veramente di una costituzione di Arcadio di contenuto analogo e realmente omessa, come è avvenuto p. es. in questo stesso titolo Th. 8. 5 per le cost. 56 e 62: non si tratta però della c. 56, come suppose Haenel, *Corpus legum etc.* p. 234, giacchè il contenuto non corrisponde; come pure non v'è ragione di credere che nel terzo passo Lido accenni a una costituzione diversa: anche qui a torto Haenel, *l. cit.*, pensa a C. Th. 6, 29, 8.

(3) 3. 20 p. 213 B., p. 107 W.; cfr. anche forse 2. 15 p. 180 B., p. 70 W.

(4) Lido accenna anche a Triboniano (πολυμαθέστατος: 3. 20 p. 214 B., p. 118 W.), ma solo di sfuggita: assai più a lungo si trattiene (3. 57 sg., p. 249 sg. B., p. 146 W.) su Giovanni di Cappadocia e il suo malgoverno.

un altro passo peraltro egli elogia Giustiniano per avere semplificato e chiarito le leggi:

οἵ τε νόμοι θορύβων καὶ πολυφόρτου συγχύσεως ἀπηλλάγησαν, καὶ προφανές ἐστι τὸ δίκαιον, καὶ μεταμέλει τοῖς φιλοδικαίοις τὸ πρὶν ἐναγρυπνῆσαι ταῖς φιλονεικίαις, μάχης οὐδεμιᾶς τὸ λοιπὸν διὰ τῆς τῶν νόμων καθαρότητος ὑπολιμπανομένης [1]: notizia anche questa, come quella di Procopio, di carattere troppo generale.

Più ampie e particolareggiate, ma per più versi difettose, sono le notizie contenute nella *Chronographia* di Giovanni Malala, vissuto a quel che pare tra il regno di Anastasio e quello di Giustino 2°, e quindi lui pure contemporaneo alla compilazione. Nel libro 18, consacrato al regno di Giustiniano, troviamo questi accenni:

ὁ δὲ αὐτὸς βασιλεὺς ἀνενέωσε τοὺς νόμους τοὺς ἐκ τῶν προλαβόντων βασιλέων θεσμοθέντας, καὶ ποιήσας νεαροὺς νόμους ἔπεμψε κατὰ πόλιν [2];

e continua ricordando, fra queste « nuove leggi », quella che vieta ai magistrati di fare acquisti nella provincia che amministrano [3], quella che regola la successione dei φυσικοὶ παῖδες (κατὰ τὸν 'Αναστασίου τοῦ βασιλέως νόμον) [4], quella che accorda all'erede la facoltà di παραιτεῖσθαι τὴν κληρονομίαν senza limiti di tempo [5], e una — probabilmente la c. 16 C. 4. 20 — in tema di testimonianza. E poco più oltre [6]:

ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ ἀνακωδίκευσις ἐγένετο τῶν παλαιῶν νόμων· καὶ προιήσας ἰδίους νόμους κατέπεμψεν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι πρὸς τὸ τοὺς δικαζομένους μὴ περιπίπτειν θλίψεσι καὶ ζημίαις, ἀλλὰ τα-

---

[1] 3. 1 p. 155 B., p 87 W. Altrove è ricordata la creazione, da parte di Giustiniano, di nuove magistrature (2. 29. p. 192 B., p. 84 W.; 3. 70 p. 265 B., p. 262 W.).

[2] Ed. DINDORF in *Corpus* cit., p. 437; MIGNE, *P. gr.* 97, 645.

[3] l. 1 C. 1. 53 (a. 528).

[4] Probabilmente allude alla l. 8 C. 5. 17 che completa quelle di Anastasio 6 *eod.* e di Giustino 7 *eod.*: o forse l'autore volle alludere alle leggi 13 e 15 C. 6. 58 (a. 531 sg.) in cui Giustiniano ricorda espressamente la cost. di Anastasio sulla successione dei figli emancipati, di cui una parte è la l. 5 C. 5. 70.

[5] Può dubitarsi se si alluda alla introduzione della cosiddetta *transmissio Justiniana* (19 C. 6. 30, a. 529) o alla riforma degli effetti dello *spatium deliberandi* (22 *eod.*, a. 531).

[6] D. p. 448; M. p. 657.

χεῖαν ἔχειν τὴν ἀπαλλαγήν· ὅπερ μονόβιβλον κατασκευάσας ἔπεμψεν ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν Βηρυτῷ.

Il punto saliente, ossia la compilazione e revisione delle antiche fonti, sfugge nella sua importanza al cronista, il quale dà molto maggior rilievo alle singole disposizioni nuove, delle quali parecchie sono richiamate anche in altri passi (¹): del *Corpus iuris* come tale egli non sa dare nè una precisa collocazione cronologica, e neppure l'indicazione delle parti che lo compongono. In realtà, Malala sembra pensare soltanto alla elaborazione delle costituzioni imperiali, ossia al Codice (²), e le due notizie press'a poco coincidenti devono andar riferite alle due successive edizioni: del Digesto e delle Istituzioni, comunque, non è fatta parola.

Informazioni migliori potremmo supporre di trovare nell'altro cronista dell'epoca, Marcellinus Comes, il quale, vivendo a Costantinopoli e, per di più, funzionario della corte imperiale, doveva essere perfettamente informato. Ma tutto si riduce a un accenno, scarno nel contenuto ed enigmatico per la data (³): *Post consulatum Lampadii et Orestis* [a. 531]. *His consulibus Codex Iustinianus orbi promulgatus est.*

Anche qui, delle tre parti della compilazione figura il solo Codice. La data non corrisponde nè alla prima edizione (529) nè alla seconda (534): e la storia del codice ci è troppo ben nota perchè si possa aderire all'opinione di quei vecchi eruditi (⁴) che sulla fede di questo passo ammettevano un'altra edizione intermedia, destinata a conglobare nel primo codice le

---

(¹) Sono la costituzione (42 C. 1. 3) che vieta ai vescovi o amministratori di opere pie di disporre per testamento dei beni acquistati dopo l'assunzione della carica (D. p. 430; M. p. 633); la repressione della pederastia (D. p. 436; M. p. 644); il divieto ai pagani di adire alle cariche (D. p. 449; M. p. 660); l'abolizione della scuola di filosofia e di diritto in Atene, e il divieto del giuoco dei dadi (D. p. 451; M. p. 664); altre costituzioni (Σάκραι) contro gli eretici (D. p. 458; M. p. 681); una legge sulle spese giudiziali, le *sportulae*, forse la Nov. 82 c. 7, o la costituzione perduta a cui si allude in § 24 I. 4, 6 (D. p. 470; M. p. 685); l'*Edictum de orthodoxa fide* (D. p. 478; M. p. 693) e quello contro i Monofisiti (D. p. 495; M. p. 716).

(²) Cfr. CONRAT, *Gesch. der Quellen und Liter. des röm. R. im Mittelalter*, p. 104: BIENER, *Zur Gesch. der Novellen*, p. 43, pensa che il secondo passo alluda alle 50 *decisiones*.

(³) *MGH.*, *AA.* XI. 103; MIGNE, *Patr. lat.* 51. 941.

(⁴) V. le citazioni in MIGNE, *P. gr.* 92. 869, nelle note al *Chron. Paschale.*

quinquaginta decisiones. L'ipotesi che Marcellino alluda a una pubblicazione autonoma di queste *decisiones* [1] potrebbe avere in suo favore la considerazione che precisamente, come ho potuto recentemente dimostrare [2], esse sono tutte anteriori al 531 e verosimilmente pubblicate in collezione autonoma nei primi mesi di quell'anno: ma come ammettere che il cronista, di fronte a tutta quanta la compilazione, non fermi la sua attenzione se non su quella piccola raccolta, rimasta come tale non più di tre anni in vigore? È certo che egli allude al Codice: come e perchè egli abbia potuto equivocare sulla data rimane, e rimarrà probabilmente per un pezzo, un enigma.

3. — Per gli altri non pochi scrittori bizantini del sesto secolo, la ricerca dà risultati assolutamente negativi. Tace affatto della compilazione Evagrio Scolastico, che nella sua storia ecclesiastica, occupandosi a lungo del regno di Giustiniano [3], non si limita a illustrare avvenimenti che interessino la storia della chiesa, come le eresie, la convocazione del concilio e simili, ma — attingendo spesso a Procopio — ricorda le guerre coi Persiani, coi Vandali e coi Goti, e le pestilenze, e le discordie delle fazioni, e l'avarizia di Giustiniano, oltre l'immancabile elogio di S. Sofia. E non manca neppure l'accenno ad una costituzione di Giustiniano [4], ma senza menomamente pensare a far sapere al lettore che essa si trovava in un codice, opera dello stesso imperatore.

Così Zaccaria Scolastico, che parimenti nella Storia ecclesiastica [5] a lui attribuita — a giudicare dalle moderne versioni di una elaborazione siriaca quasi contemporanea, giacchè l'originale greco è perduto — accennava particolarmente alle guerre del tempo: in un altro testo riferito dal Pitra [6] egli ci fornisce solo una interessante notizia intorno alla pubblicazione

---

(1) Per l'esistenza di questa raccolta autonoma v. i miei *Studi* cit., parte 2ª, p. 47 dell'estr. [= sopra, p. 229 sg.].

(2) *Ibid.* p. 48 sg. [= s., p. 230 sg.].

(3) *Hist. eccles.* 4, 9-41, in MIGNE, *P. gr.* 86, 2, 2717 sg.

(4) c. 14 (*l. cit.*, p. 2728), dove ricorda le sevizie dei Vandali ὧν καὶ Ἰουστίνου [errore non infrequente per Ἰουστινιανοῦ] διάταξις μνημονεύει: cfr. l. 1 § 2 sg. C. 1, 27.

(5) Cfr. la parziale versione latina in MAI, *Script. vet. nova coll.* 10, 1, 384: MIGNE, *P. gr.*, 85, 1145; e ora la versione tedesca di AHRENS e KRÜGER.

(6) *Anal. sacra et class.*, 3 p. VII.

del decreto emanato da Giustiniano contro i Manichei [1]. — Il silenzio degli scrittori appartenenti al medesimo periodo ma conservati solo frammentariamente, come Giovanni Antiocheno [2], Esichio di Mileto [3], Pietro Patrizio e Nonnoso, non deve a rigore impressionare perchè potrebbe essere casuale. E così pure si dovrebbe prescindere da quegli altri quasi contemporanei che nelle loro opere non si occupavano *ex professo* del periodo giustinianeo [4]. Peraltro, in alcuni almeno di questi casi, il silenzio è notevole.

Corippo, ad esempio, nel *De laudibus Iustini minoris*, ha frequenti occasioni di alludere a Giustiniano, l'immediato predecessore del principe da lui celebrato, e non manca per esempio di fare il solito elogio di S. Sofia [5], ma invano vi si cercherebbe un'allusione ai suoi meriti legislativi. Paolo Silenziario, altro contemporaneo, si diffonde pure nella descrizione del nuovo magnifico tempio [6], ma nella multiforme serie dei suoi epigrammi non troviamo, su Giustiniano legislatore, neppure un accenno [7]. Cirillo di Scitopoli nella vita di

---

(1) προκειμένης.... διατάξεως ἐν Κωνσταντίνου πόλει εἰς βιβλιοπρατεῖον: ad un libello diffuso contro di esso dai Manichei stessi, Zaccaria — che era allora σχολαστικὸς τῆς ἀγορᾶς τῆς μεγίστης τῶν ὑπάρχων καὶ συμπονῶν τῷ κόμητι τοῦ πατριμονίου — fu incaricato della replica, edita da Pitra, *ibid.* p. 66, rettificando la inesatta attribuzione fattane prima dal Mai.

(2) A Giustiniano alludono i framm. 217, 218, 218 *a* (*Fr. hist. gr.* 4. 621 5. 35).

(3) Fr. 64 (*Fr. hist. gr.* 4. 176): accenna a Triboniano ma non come compilatore del *Corpus iuris.*

(4) Sia che nell'esposizione storica si arrestino prima, come Zosimo ed Eustazio e, più tardi, Sincello, sia che comincino dopo, come Teofane di Bisanzio, Giovanni di Epifania, Teofilatto Simocatta. Il tardo Niceforo Gregora (Migne, *P. gr.* 148-149), pure svolgendo un diverso periodo storico, ha frequenti accenni a Giustiniano, ma non mai alle sue leggi.

(5) 4. 264: ed. Bekker, in *C. scr. hist. byz.* p. 205; *MGH., A.A.* 3. 2. 153: nessun accenno nell'altro poemetto (*Iohannidos libri VII*) sulla guerra d'Africa.

(6) Ed. Bekker, in *C. scr. hist. byz.*, p. 3: v. la versione di A. Veniero, *Paolo Silenziario; studio sulla letteratura bizantina del 6° secolo* (Catania 1916). Solo al v. 7 accenna, incidentalmente, al principe come νομοθέτης.

(7) L'epigramma in *Ant. Pal.* 9. 658 (ed. Didot, 2. 134; trad. Veniero, p. 115) loda Giustino II e Domnino per aver restaurato il palazzo di giustizia. In questo Domnino, che pare lodato anche come giurista (v. altro accenno in *Ant. Pal.* 9. 812), può forse ravvisarsi il maestro di Teodoro d'Er-

S. Saba [1] allude bensì ad una costituzione emanata da Giustiniano contro i Samariti [2], e in un altro interessante passo ci mostra l'imperatore affaccendato nel suo palazzo [3] con Triboniano questore per elargire dei privilegi al santo monaco espressamente venuto alla capitale, ma là dove passa in rassegna le varie glorie di quel monarca [4] accenna alla conquista dell'Africa e dell' Italia e all' energica repressione dell' eresia e nulla più. Agazia di Mirina nella sua storia [5] comincia la narrazione degli avvenimenti da un anno posteriore al periodo della compilazione, e perciò del silenzio su questa non possiamo fargli colpa: ma non si può tacere che degli altri principali avvenimenti non mancano accenni sia pure indiretti. Avvocato, se non anche insegnante di diritto [6], egli non ignorava certamente la compilazione, e in un punto, accennando alla vittoria di Giustiniano contro gli Tzani, ricorda che l'imperatore ne fa parola ἔν τινι τῶν οἰκείων νόμων, οὓς δὴ νεαροὺς ἐπονομάζομεν, con ma-

---

mupoli (cfr. Hb. 4. 585 Θεοδώρου) fiorito sotto Tiberio II: in tal caso è difficile ammettere che potesse citarlo già Taleleo (Hb. 1. 403) e occorre rinunziare a identificarlo — come fa Cuiacio — col destinatario della c. 7 C. 10. 3, che sarebbe uno degli antichi ἥρωες beritesi. C'è, del resto, un altro giureconsulto omonimo in Fenicia (Berito?) verso la metà del IV secolo, che figura spesso nelle lettere di Libanio.

(1) Edita in Cotelier, *Eccl. graecae monumenta*, 3, p. 220 sg.

(2) Cap. 71, *l. cit.* p. 342.

(3) Cap. 73, *l. cit.* p. 345: ἐπὶ τὴν καλουμένην Μαγναῦραν (probabile corruzione di *magna aula*): v. per altre indicazioni nelle fonti bizantine Du Cange, *Constantinopolis christiana*, l. 2 c. 5, p. 127 sg.; Migne, *P. gr.* 112, 356 n. 75.

(4) Cap. 74, *l. cit.* p. 348.

(5) Cfr. *Hist.* 5. 9: ed. Migne, *P. gr.* 88. 1556, e Niebuhr in *C. s. hist. byz.* p. 295; non manca il solito elogio di S. Sofia, con rinvio alla descrizione fattane da Paolo Silenziario.

(6) In *Ant. Pal.* 5. 292 (ed. Didot, 1. 115), Agazia si lagna con Paolo Silenziario di abitare lontano (πέραν τῆς πόλεως διάγοντος διὰ τὰ λύσιμα τῶν νόμων), e il Niebuhr mette in rapporto τὰ λύσιμα colla qualifica di λύται data nell' ordinamento giustinianeo agli studenti del 4° anno. Ma il riferimento è più che dubbio: pare anzi a me difficile che l' insegnamento ufficiale avesse luogo πέραν τῆς πόλεως (in Asia, oltre il Bosforo, come intende Jacobs, *Antol. gr.* XI. 68, o, come a me parrebbe più probabile, nel sobborgo — l'odierna Pera — al di là del Corno d' oro, aggregato da Giustiniano alla città (18 C. 1, 2: cfr. Ducange, *op. cit.*, l. 1 c. 5 p. 9; Oberhummer, in Pauly-Wissowa, 4, 968 sg.)): risulta invece (cfr. le fonti in Oberhummer, col. 971) che ivi si facevano le esecuzioni capitali, e può ben sup-

nifesto riferimento alla prefazione della novella 1 (¹); ma niente più: e dove, nella prefazione alla sua raccolta di epigrammi — una fra le principali fonti dell'*Antologia* di Cefala —, Agazia fa una lunga allusione a Giustiniano (²), egli ne elogia i meriti militari ma tace di quelli legislativi (³). Anche fra le svariatissime invocazioni ed acclamazioni rivolte, secondo l'uso, a Giustiniano dai padri raccolti al concilio di Costantinopoli del 536, non vien fatto di trovarne una che alluda alla nuova legislazione, dalla quale pure la Chiesa era particolarmente favorita (⁴).

Se — per scrupolo di ricerca — scorriamo i cronisti dei

---

porsi che vi avessero sede alcuni dei molti tribunali. Le scuole di diritto, a cui allude anche *Ant. Pal.* 9. 660 (ed. Didot, 1. 135), forse più verisimilmente si collocherebbero al *Capitolium* (cfr. 3 C. Th. 14, 9), nella *regio octava* (cfr. *Notilia urbis Cplit.* in *Not. dignit.*, ed. Seeck p. 236) al centro della città. Che τὰ λύσιμα non possano essere — dato il contesto — le ferie, già notava lo Jacobs, *l. cit.*

(¹) *Hist.* 5. 2; Migne *cit.*, p. 1541; Niebuhr, p. 281. Su questa impresa di Giustiniano v. anche Procopio, *de aedificiis* 3. 6 (ed. Dindorf, 3. 257).

(²) *Anthol. Palat.* 4. 3. 47 sg., ed Didot 1. 50. Ricordo qui altri epigrammi, per lo più anonimi, che contengono allusioni a Giustiniano: *Anthol. Pal.* 1. 8 (ed. cit. 1 p. 2) sulla chiesa dei SS. Pietro e Paolo; 1. 91 (1. 11) sull'incoronazione di Giustiniano e Teodora; 1. 97-98 (1. 11) su Giustiniano, *dux* al tempo di Giustino; 9. 804 (2. 158) su una colonna eretta da Giuliano *pr. praet.* in onore di Giustiniano (secondo la lezione Planudea); 9. 811 (2. 160), forse allusivo alla restaurazione del *consistorium;* 9. 820 (2. 161) su altro palazzo eretto da Giustiniano; 16. 62-63 (2. 538 sg.) su una statua di Giustiniano; *Append.* 1. 358 (3. 58), accenno a Giustiniano a proposito della chiesa di S. Sergio. In 16. 72 (2. 540) si accenna alla vittoria contro i Persiani, ma Giustiniano pare vada corretto in Giustino per ragioni metriche. Quanto alle altre fonti poetiche bizantine, è naturale che manchi ogni qualsiasi accenno in Romano Melode, giacchè è noto che mancano elementi intrinseci persino per chiarire se l'imperatore Anastasio, sotto cui risulta vissuto, sia il primo o il secondo di quel nome, sebbene la prima ipotesi si ritenga ora meglio fondata (cfr. Krumbacher, *Gesch. der byz. Litt.*², p. 663 sg.). È quindi dubbio anche se la rivoluzione a cui allude sia quella di Costantinopoli del 532 (cfr. da ultimo Montelatici, *St. della lett. bizantina*, p. 33).

(³) [Non ho potuto vedere la *Oratio in brumalia Iustiniani* del retore Coricio (ed. Förster, Breslau 1892), che risulta tenuta dopo il 532 (cfr. Kirsten, *Quaestiones choricianae*, in *Berl. phil. Abh.*, 7, 1894, n. 2, p. 19); dal fatto che, fra gli elementi per precisare la data, il K. non rileva alcun accenno alla compilazione, credo lecito argomentare che veramente non se ne facesse parola].

(⁴) V. gli atti nella *Collectio* del Mansi, 8, 1048 e *alibi.*

tempi posteriori che si occupano del regno di Giustiniano, di fronte a quelli che, con maggiore o minor precisione, trasmettono le notizie fornite dai pochi contemporanei, troviamo assolutamente muti i più sull' argomento della compilazione; sia che, trovando nalle loro fonti l'accenno, credano bene di ometterlo, per abbreviare, come di scarsa importanza; sia che, trovandovelo, non si diano la briga di completarlo, ricorrendo ad altre fonti storiche o alla letteratura giuridica, nella quale la memoria, anzi il culto, della legislazione giustinianea non venne mai meno, neppure quando, colla promulgazione dei Basilici, essa cessò di essere diritto vigente (¹).

Che nel secolo ottavo Germano patriarca di Costantinopoli, nel trattato *de haeresibus et synodis*, accenni, nel regno di Giustiniano, soltanto al concilio (²), può apparir naturale, dato il carattere dell'opera: ma Niceforo Callisto, pur scrivendo, al principio del decimoquarto secolo, una *Historia ecclesiastica*, si dilunga

---

(¹) A parte l'epigramma laudativo premesso al manoscritto fiorentino e verosimilmente coevo, se anche di carattere non ufficiale (su esso cfr. BUONAMICI, *I giureconsulti di Pisa* ecc., in *Studi per l'VIII cent. di Bologna*, 1888, p. 49), in quasi tutte le raccolte giuridiche bizantine non manca mai, com'è naturale, un accenno alla compilazione di Giustiniano. La costituzione di Leone introduttiva ai Basilici accenna partitamente al Digesto — che con espressione molto impropria riallaccia all'Editto adrianeo (ἅτε παρὰ Ἀδριανοῦ τοῦ πάλαι Ῥωμαίων ἄρξαντος συνελέγη λαβὼν, καὶ ταῦτα ἐν τεύχεσι ν'. διατάξας...) —, al Codice, alle Istituzioni, alle Novelle. V. anche, nella collezione di ZACHARIAE, la prefazione al *Prochiron auctum*, alla *Ecloga legum in epitome expositarum*, e alla *Synopsis Minor: e ibid.* N. 4-8 (ZACHARIAE 2, 170) con notizie esatte sul Digesto e più sul Codice: v. anche l'elogio di Giustiniano in *Nov. Leonis Coll.* 2. 1 pr. (ZACHARIAE, 3. 67). Anche Psello nella *Synopsis legum*, v. 8 sg., enumera le singole parti del *Corpus iuris.* [V. pure la *praefatio ad paraphrasin* edita dal C. Pal. gr. 19 (sec. XII-XIII) dal FERRINI, *Memorie Ist. Lomb.*, s. 3ª, XVII, 1884, p. 47 sgg.: tutta la compilazione pare ivi attribuita ai tre commissari per le Istituzioni, ma vi si ricordano i Digesti in 50 libri e il Codice in 12: l'avvertenza che di questi libri, 62 in tutto, i due ultimi si sono omessi come inutili, non è che un modo abbastanza inesatto per dire che nei Basilici tutta la compilazione è conglobata in soli 60 libri]. Quanto più ci si allontana, le notizie divengono più incerte o più errate, valga ad esempio lo scolio allo Ἑξάβιβλος di ARMENOPULO (l. 1. 4 *sch. yy*, ed. HEIMBACH p. 643) che pare attribuire a Giustiniano anche la compilazione dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano.

(²) Cap. 34: MIGNE, *P. gr.*, 98. 22.

a parlare [1], oltre alle questioni ecclesiastiche, delle guerre, delle fazioni, dell'avarizia di Giustiniano, di S. Sofia e degli altri edifici — che sono dichiarati il merito maggiore di quell'imperatore [2] —, mentre per ciò che concerne la legislazione sono ricordate soltanto le disposizioni emanate contro i Monofisiti [3]. E anche il più antico Niceforo, patriarca di Costantinopoli, morto nel 628, quando nell'*Antirrheticus adversus Constantinum Copronimum* [4] fa l'elogio di Giustiniano, non accenna se non alle gesta militari.

Se passiamo agli storici propriamente detti, troviamo che lo stesso Zonara, il quale pure tratta il periodo giustinianeo con una certa larghezza [5] attingendo a fonti eccellenti e ora perdute, non menziona affatto il *Corpus iuris*, mentre parla a lungo di tante altre cose, in particolare delle guerre e di S. Sofia. Lo stesso si dica per due altri scrittori, pur appartenenti al decimosecondo secolo, Michele Glica nella quarta parte dei suoi Annali [6] e Costantino Manasse nella sua cronaca in versi [7]: entrambi parlano di Giustiniano, ma non come legislatore. E lo stesso, nel secolo decimoquarto, di Efrem che, nei suoi *Caesares* o *Imperatorum et patriarcharum recensus* [8], nulla aggiunge alle notizie fornite dalla sua fonte usuale che è Zonara. Più tardi ancora, nel secolo decimoquinto, Duca nipote di Michele Duca, nel capo 2 della sua storia bizantina [9], accenna alla costruzione di S. Sofia e niente più: anche in quello scarno elenco di imperatori che è la *Annorum series* attribuita a Giorgio Codino Curopalata, Giustiniano figura esclusivamente come il fondatore del gran tempio [10], e lo stesso attributo

---

[1] Lib. 17 c. 3 sg.: Migne, *P. gr.* 147, 236 sg.

[2] C. 21, *l. cit.* p. 272: καλὰ μὴν δὴ καὶ καλῶν κάλλιστα ταῦτα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ εἴργασται.

[3] C. 8.

[4] Migne, *P. gr.* 100. 524.

[5] *Annales*, 14, 6-9: ed. Migne, *P. gr.*, 134. 1232 sg.; Büttner-Wobst in *C. scr. hist. byz.*, 3. 51.

[6] Migne, *P. gr.* 158, 497; Bekker in *C. scr. hist. byz.* p. 494.

[7] Migne, *P. gr.* 127, 337; Bekker in *C. scr. hist. byz.* p. 134 (v. 3119 sg.).

[8] V. 1121 sg. ed. Migne, *P. gr.* 143. 53; Bekker in *C. scr. hist. byz.* p. 54.

[9] Ed. Bekker in *C. scr. hist. byz.* p. 12.

[10] Migne, *P. gr.* 157. 637; Bekker in *C. scr. hist. byz.* p. 152: Ἰουστινιανὸς ὁ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας [κτίστης]. Lo stesso autore ha dedicato alla costruzione di S. Sofia un'operetta speciale.

quasi antonomastico è dato all'imperatore nei versi popolari di Emanuele Georgilla ([1]): per questo merito soltanto sopravvive il gran principe nella fantasia e nella riconoscenza popolare. Del resto, anche nelle compilazioni erudite di Fozio e di Suida ([2]), Giustiniano appare spesse volte citato ma delle sue leggi non è fatta menzione ([3]).

Alla stessa stregua delle bizantine vanno considerate le altre fonti orientali, siriache ed arabe, giacchè per il periodo giustinianeo fanno capo, più o meno direttamente, a fonti greche, e legittimerebbero così la speranza di trovare in esse accenni interessanti di cui si siano perduti gli originali. Ma sarebbe speranza infondata. Il *Chronicon Edessenum* della seconda metà del sesto secoto ricorda Giustiniano per aver fatto inserire nei dittici i quattro concilii ecumenici di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia ([4]): anche il *Chronicon miscellaneum* del

---

([1]) Ἱστορικὴ ἐξήγησις περὶ Βελισαρίου (ed. WAGNER, *Carm. graeca medii aevi*), v. 7 sg.: τοῦ ἄνακτος Ἰουστινιανοῦ μεγάγλου αὐτοκράτορος, μεγάλου βασιλέως — καὶ κτήτωρ τῆς ἁγίας Σοφιᾶς μεγάλης ἐκκλησίας.

([2]) V. gli indici rispettivamenre nelle edizioni di MIGNE, *P. gr.*, 101-104, e di BERNHARDY. Alla voce Ἰουστινιανός (1. 2. 1017), Suida accenna al solito alla costruzione di S. Sofia: di Triboniano (2. 2. 1204) loda l'ingegno, biasimandone fieramente l'empietà, l'avarizia e l'adalazione verso l'imperatore: v. anche, in senso analogo, Fozio, *l. cit.*, 103, 132. Il punto di partenza è Procopio: la notizia sull'analfabetismo di Giustiniano dipendeva da una errata lezione di Suida s. v. Ιουστῖνος (1. 2. 1019), che, di su Procopio, potè essere corretta riferendola a Giustino I. (Procopio, *Hist. arcana* c. 6: v. DINDORF 3. 44 e le note di ALEMANNI riferite ivi a p. 364 sg.).

([3]) Non si fa cenno della compilazione neppure nella famosa *Vita Justiniani* attribuita a Teofilo e a cui, sulla fede delle citazioni dell'ALEMANNI nelle note a Procopio, si dava gran peso, fino che alla scoperta del manoscritto fatta dal BRYCE nel 1883 nella biblioteca Barberini tenne dietro immediatamente la constatazione del suo carattere apocrifo, trattandosi della versione latina di un tardo testo illirico di un certo Bogomilo (slavizzazione di " Teofilo ", come il preteso " Upravda " lo è di Giustiniano. Il GIBBON, *Hist.* 7, 54 n. 2, prendendolo per gotico vi ravvisava la corrispondenza coll'inglese " Upright "). Cfr. BRYCE in *Engl. hist. rev.* 2. 1887, 657 sg.; *Arch. R. Soc. Rom. di St. patria*, 10, 1887, 137 sg.: VASSILIEV in *Vizanskjí Vremennik*, 1894, 469 sg. Il silenzio sulla compilazione in quest'opera, sorta in epoca in cui la fama di Giustiniano legislatore era da tempo assicurata, dipende solo dal fatto che essa non arriva fino agli anni relativi.

([4]) Ed. con versione di ASSEMANI, *Bibl. orientalis* 1. 415; GUIDI in *Corp. script. christ. or.*, *Scr. syri*, s. 3 v. 4, *Chronica minora*, p. 1ª, p. 10. Anteriore

724 ricorda solo i concilii [1], confondendo del resto Giustiniano con Giustino: il *Chronicon* dell'anno 846, che fa una confusione inversa, ricorda pure solo genericamente le benemerenze ecclesiastiche di Giustiniano [2]: e il *Chronicon Jacobi Edesseni* fa menzione dell'editto *de orthodoxa fide* [3]: della legislazione nessun cenno. Nulla si trova del pari in Giovanni da Efeso, che nella sua cronaca siriaca [4] risale fino all' anno 536, proprio poco dopo la compilazione: e, poichè Giovanni da Efeso è la fonte principale della cronaca attribuita a Dionigi di Tellmahrè per il periodo da Teodosio 2° a Giustino 2° (parte III) [5], è presumibile che anche in questa, tuttora inedita, non si trovi nessun accenno, come, naturalmente, nessuno se ne trova nella successiva parte IV edita dal Chabot. La medesima lacuna è da segnalare nella pur larga trattazione, attinta a fonti svariate, di Michele Siro, patriarca di Antiochia nel decimosecondo secolo [6], e in quella del *Chronicon syriacum* di Abulfaragi Bar Ebreo [7]: nel *Chronicon ecclesiasticum* [8] egli accenna solo a vicende ecclesiastiche: anche questo autore, come altri siri, confonde addirittura Giustiniano con Giustino.

Tabari, il primo autore mussulmano di una cronaca generale [9], dove passa in rapida rassegna i principali imperatori romani, non degna Giustiniano neppure di un accenno, saltando da Leone a Tiberio 2° [10]: Masudi, al 29° capitolo delle sue

---

alla compilazione (a. 515) è la cronaca di Giosuè Stilita che del *Chron. Edessenum* è la fonte principale (cfr. HALLIER in GEBHARDT e HARNACK, *Texte und Unters.*, 9 (1882)), e, del resto, si occupa quasi esclusivamente degli avvenimenti locali di Nisibi. V. l'ediz. di MARTIN, in *Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes*, 6, 1876.

[1] *C. script. christ. or.*, *Scr. syri*, s. 3, v. 4, *Chr. min.*, p. 2ª, p. 108, vers. di CHABOT.

[2] *Ibid.* p. 169, vers. di CHABOT.

[3] *Ibid.* p. 3ª, p. 244, vers. di BROOKS.

[4] Trad. tedesca di SCHÖNFELDER, Monaco 1862.

[5] Cfr. NAU, *Étude sur les parties inèdites de la chronique ecclèsiastique attribuée à Denys de T.*, in *Rev. de l'Orient Chrètien*, 2, 1897, p. 42.

[6] Trad. francese di LANGLOIS, p. 187 sg.

[7] Dinastia 8ª, p. 81-85 nell'edizione di BRUNS-KIRSCH, Lipsia 1789.

[8] Ed. ABBELOOS e LAMY, 1, p. 193 sg.

[9] La cronaca di quest' autore (morto nel 628), quasi completamente perduta nell'originale, si conserva in una versione persiana del 963, su cui è condotta la traduzione di ZOTENBERG, Parigi 1867-74.

[10] Parte 2ª c. 1 (tr. cit., vol. 2, p. 4).

Praterie d'oro [1]. riassumendo dai suoi grandi annali storici — ora perduti — la storia degli imperatori cristiani di Roma (Costantinopoli) da Costantino in poi, a proposito di Giustiniano ricorda soltanto che costruì molte chiese e protesse la religione cristiana [2]. Agapio di Menbidj, il primo cristiano autore di una storia in arabo [3], assai più diffuso per questo periodo, accenna alle guerre, alle eresie, persino alle eclissi avvenute in quel tempo [4], ma delle leggi non parla. E più tardi Petrus ibn Rahib, giacobita egiziano che scrisse alla metà del secolo decimoterzo, si limita a ricordare il numero degli anni di regno di Giustiniano e la celebrazione del quinto concilio ecumenico a Costantinopoli [5]. — Nulla ho potuto trovare nelle fonti storiche armene. Un accenno a Giustiniano v'ha nelle tavole cronologiche di Samuele d'Ani [6], il quale ricorda semplicemente la pace fatta con Cosroe e la costruziene di S. Sofia e di altri edifici ammirabili [7].

4. — Di fronte a questa vasta documentazione negativa sfigurano le poche notizie che intorno alla compilazione troviamo conservate in alcuni cronisti, quasi eco sempre più tenue e difettosa di quelle, poche anch'esse ed incerte, fornite da contemporanei.

Malala si può considerare come la fonte a cui generalmente attingono quelli fra i posteriori cronisti bizantini che fanno parola della compilazione. Fra questi, il più antico, e l'unico che, forse attingendo direttamente alle costituzioni introduttive, sappia darci — sia pure sempre del solo Codice —

---

[1] Trad. francese di Barbier de Meynard e Pavet de Courteille, Parigi 1861, v. 2, p. 311 sg.

[2] *L. cit.*, p. 331. Inesatta è l'attribuzione a Giustiniano dell'origine del rito melchita.

[3] Cfr. Brockelmann, *Die syrische und die christlich-arabische Litteratur*, in *Die Litteraturen des Ostens*, 7, 2, p. 69.

[4] Graffin e Nau, *Patrol. orientalis*, 8, p. 426 sg.

[5] *Corp. scr. chr. or., Scr. arabici*, s. 3, v. 54 (vers. Cheick).

[6] Traduz. in Brosset, *Collection d'historiens arméniens*, v. 2 p. 391. L'opera, del resto, è tarda, discendendo fino al 1358.

[7] *L. cit.*, p. 393. [— Quanto alle fonti ebraiche, la *Jewish Encyclopedie*, s. v. *Justinian* (7, 398), avverte che in esse l'imperatore è appena menzionato, e che le scarse notizie sono tutte desunte da fonti cristiane. Pare che i cronisti ebraici non mettano neppure in luce l'atteggiamento di energica ostilità assunto dall'imperatore verso la loro religione].

notizie più precise, è l'anonimo autore del cosiddetto *Chronicon Paschale*, redatto all'inizio del VII secolo:

(anno 529) Τούτῳ τῷ ἔτει ὁ Ἰουστινιανὸς κῶδιξ ἀνεπληρώθη καὶ ἐκελεύσθη αὐθεντεῖσθαι ἀπὸ τῆς πρὸ ις' καλανδῶν Ἀπριλίων τῆς ἐνεστώσης ζ' ἐπινεμήσεως [1],

e (anno 534) ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ὁ Ἰουστινιανὸς κῶδιξ ἀνενεώθη, προστεθεισῶν αὐτῷ καὶ τῶν μετ' αὐτὸ διατάξεων. Καὶ ἐκελεύσθη τῆς προτέρας ἐκδόσεως σχολαζούσης αὐθεντεῖσθαι ἀπὸ τῆς πρὸ δ' Καλανδῶν Ἰανουαρίων, ἰνδικτιῶνος ιγ' [2].

A parte qualche inesattezza delle date, sono per lo meno riferite esattamente la prima e la seconda pubblicazione del codice. La fredda notizia cronologica non aggiunge nessun apprezzamento sull'importanza del fatto: mancava, del resto, anche in Malala, che per questo periodo è la fonte normale del *Chronicon*.

Una traccia di valutazione troviamo invece, per quanto malamente svisata, in un altro autore poco posteriore ed assai meno noto, Giovanni di Nikiu, vescovo giacobita in Egitto nella seconda metà del VII secolo, autore di una cronaca di cui, perdutosi l'originale greco, si è conservata una versione etiopica, pubblicata con versione francese dallo Zotenberg [3]. Al cap. 92, dopo aver parlato di altri avvenimenti del periodo di Giustiniano, continua [4]:

« C'est lui qui prit tous les édits des empereurs ses pré-
« decesseurs, les mit dans un ordre convenable, les remit en
« vigueur, et les déposa dans les prétoires, dont l'origine re-
« monte aux anciens Romains qui ont laissé [cette institution]
« comme un monument pour la postérité ».

Il senso, chiaro nella prima parte colla solita allusione esclusiva al Codice, diventa oscuro nella seconda, dove è verosimile che l'autore intendesse alludere all'antichità non del-

---

[1] MIGNE, *Patr. gr.* 92. 869; DINDORF, nel *C. scr. hist. byz.* di Bonn, p. 619.

[2] MIGNE cit., p. 895; ediz. Bonn, p. 633. Altrove riporta nel testo la l. 6 C. 1. 1 (M. p. 839), ricordando che fu pubblicata in Costantinopoli e spedita a Roma, Gerusalemme, Antiochia, Alessandria, Tessalonica, Efeso, e che tutti i vescovi ne presero copia e la promulgarono nelle loro chiese; e (M., p. 901 sg.) l'*Edictum de orthodoxa fide*.

[3] In *Notices et extraits des manuscrits* etc., v. 24 p. 1ª (1883), p. 125 sg.

[4] *L. cit.*, p. 517.

l'istituzione di archivi in cui si depongono le leggi, bensì delle leggi stesse (Editti pretorii ?): certo l'autore — o più verosimilmente il traduttore etiopico — ha male inteso la fonte originale ([1]).

La derivazione pura e semplice da Malala, o direttamente o attraverso il *Chr. Paschale*, è evidente nei posteriori. Così nella *Chronographia* di Teofane Confessore († 817), dopo l'accenno alla costituzione 42 C. 1. 3 e ai provvedimenti contro la pederastia, si aggiunge ([2]): Ἀνενέωσεν δὲ ὁ βασιλεὺς πάντας τοὺς παλαιοὺς νόμους, ποιήσας μονόβιβλον καὶ καλέσας αὐτὸ Νεαρὰς Διατάξεις,

dilungandosi poi, come già Malala, ad accennare alla costituzione relativa ai magistrati provinciali.

Anche più succinto è il *Chronicon* di Giergio Amartolo († 867), che pure consacra a Giustiniano una trattazione abbastanza larga:

(c. 217) ([3]): οὗτος ἐποίησε καὶ τὰς Νεαρὰς Διατάξεις,

accennando poi anche lui in particolare alla costituzione περὶ ἐπισκόπων καὶ ξενοδόχων e, poco più oltre (c. 220) ([4]), alle διατάξεις contro gli ἀρρηνοφθόροι.

E così, quasi con identiche parole, alla fine del X secolo, Leone grammatico nella sua *Chronographia* ([5]):

οὗτος οὖν ἐποίησε καὶ τὰς νεαρὰς διατάξεις,

col solito accenno alla costituzione περὶ ἐπισκόπων e, poi ([6]), a quella contro i pederasti. Cedreno, alla fine dell'undecimo secolo, ripete l'accenno all'una e all'altra riforma, nonchè alla disposizione che riserva agli ortodossi le cariche pubbliche, aggiungendo come notizia generale:

τοὺς δὲ παλαιοὺς νόμους πάντας ἀνενέωσε ποιήσας μονόβιβλον ὃ καὶ Νεαρὰς Διατάξεις ἐκάλεσε ([7]).

([1]) La fonte esclusiva qui non può essere Malala, a cui pure l'autore attinge di preferenza per questo periodo: cfr. KRUMBACHER, *Gesch. der byz. Litter.*², p. 404.

([2]) MIGNE, *P. gr.* 108, 408; ediz. BEKKER in C. *scr. hist. byz.* 1. 270 sg.

([3]) MIGNE, *P. gr.* 110, 777.

([4]) *Ibid.* 797.

([5]) Ed. BEKKER nel *Corp. scr. hist. byz.*, p. 125.

([6]) *Ibid.*, p. 128.

([7]) MIGNE, *P. gr.* 121. 704; ed. BEKKER in *C. scr. hist. byz.* 1. 646.

Nel secolo decimoterzo, la *Chronographia* di Gioele non è che un sunto della cronaca di Giorgio Amartolo, da cui, nel brevissimo passo dedicato a Giustiniano, riproduce letteralmente l'accenno: ὃς ἐποίησε τὰς νεαρὰς διατάξεις (¹).

Si avverta fin d'ora che in questi più tardi scrittori è da supporsi che, parlando di νεαραὶ διατάξεις, essi pensino alla raccolta delle Novelle: mentre, risalendo alla loro fonte, è chiaro che la notizia andava riferita al Codice (νεαροὺς νόμους, Malala; νεαραὶ διατάξεις, Teofane e gli altri) (²).

La notizia degli *Annales* di Eutichio, patriarca di Alessandria nella prima metà del decimo secolo,

« scripsit autem Justinianus imperator epistolam magnam quae jura multa et leges contineret » (³),

sembrerebbe alludere distintamente, giusta la terminologia tecnica, al digesto (*jura*) e al codice (*leges*), ma il testo è una versione latina dall'arabo, e sull'esattezza della terminologia non è da fare affidamento, tanto più che si allude ad una raccolta unica. Nella anomina Σύνοψις χρονική edita dal Sathas (⁴), insieme a tante altre notizie sul regno di Giustiniano (⁵), non manca l'accenno alla costituzione sul testamento dei vescovi, ma l'unica espressione avente carattere generale (καὶ νόμους εὐσεβεστάτους ἐξέθετο) è piuttosto un elogio delle leggi nuove, di cui quella sui vescovi è citata come esempio, che non un accenno alla organica compilazione di tutte le leggi vigenti. Quanto alla enigmatica notizia contenuta nell'anonimo scritto *De Sancto Theodoro monacho hegumenoque Chorensi* (⁶), che parla

---

(¹) MIGNE, *P. gr.* 139. 265; ed. BEKKER in *C. scr. hist. byz.* (nel volume di Costantino Manasse), p. 44.

(²) Si ricordi che anche Taleleo e Isidoro chiamano talvolta νεαραὶ διατάξεις le costituzioni di Giustiniano posteriori alla prima edizione del codice ma inserite nella *repetita praelectio*: v. i miei *Studi* cit., p. 2ª, p. 56 dell'estr. [= sopra, p. 239].

(³) MIGNE, *P. gr.* 111. 1073.

(⁴) *Biblioth. graeca medii aevi*, 7.

(⁵) P. 94 sg.

(⁶) Edito da GÉDÉON e riferito, per il passo che qui interessa, dal BENESCHEWITZ in *ZSSt.*, 1903, 409: οὗτος ὁ πιστότατος βασιλεὺς Ἰουστινιανός, πρὸ τῆς αὐτοῦ αὐτοκρατορίας, ἔτι ζῶντος Ἰουστίνου τοῦ ἑαυτοῦ θείου, ἡνίκα καὶ οἱ παλαιοὶ νόμοι ἀπεκαινίσθησαν, καὶ ἡ νεαρὰ νομοθεσία ἐγράφη καὶ ἡνώθησαν πάντα ἐν μιᾷ βίβλῳ, ἐπικληθὲν τὸ βιβλίον ἡ νεαρὰ κέλευσις τῶν βασιλευόν-

di una codificazione avvenuta sotto Giustino, ho già avuto occasione di rilevare [1] per quali varie ragioni sia assolutamente inattendibile. Essa può essere considerata solo come un' altra attestazione relativa al codice Giustinianeo, indipendente dalle altre pervenute fino a noi: sia che l' autore — vissuto non prima della metà del secolo IX — l'abbia attinta a quell'altra vita più ristretta (μικρὰ βραχυλογία) che dice aver per le mani, o ad altra fonte storica a noi completamente ignota.

5. — Per ciò che riguarda le fonti occidentali, il compito è più semplice per la minore abbondanza del materiale che meriti di essere considerato [2]. Non accenna affatto alla codificazione di Giustiniano alcuno dei cronisti a lui contemporanei o di poco posteriori, quali Jordanes [3], che scrive verso il 551; Mario di Avenches [4], morto alla fine del VI secolo; Isidoro di Siviglia, il quale nelle sue *Origines* [5] ricorda, a proposito di Giustiniano, soltanto la cacciata dei Vandali dall'Africa, e nel *liber de viris illustribus* [6] accenna solo alle sue opere teologiche; Vittore Tonnennense, il quale pure nella sua *Chronica* [7] si diffonde parecchio sul regno di Giustiniano, particolarmente per quanto concerne le vicende ecclesiastiche.

Analogo silenzio troviamo, agli anni relativi nei cosiddetti *Fasti Vindobonenses posteriores* [8], i quali del resto non dànno quasi se non l' elenco dei consoli: all' anno 532 avvertono che si compie il sesto ciclo pasquale, e poco più oltre

---

των, τότε.... La qualifica di νεαρὰ κέλευσις corrisponde al νεαροὺς νόμους di Malala. [Νεαρὰ μονοθεσία è detto il codice anche nei frammenti della *Summa* di Stefano editi dal FERRINI, *Rend. Ist. lomb.*, 1896, p. 661; dove d'altra parte si parla di νεαραὶ διατάξεις alludendo alle Novelle].

(1) *Studi* cit., p. 2ª, p. 41 estr. [= sopra, p. 224].

(2) Per queste fonti, in quanto contengono notizie positive, indicazioni si trovano già in CONRAT, *Gesch. der Quellen und Literatur des röm. R. im MA.*, p. 96 sg.

(3) *Mon. Germ. Hist., Auct. antiquiss.*, 5. 1. 47.

(4) MIGNE, *P. lat.* 72. 793 sg.

(5) 5, 39-40 (MIGNE, *P. lat.* 92. 228). Sebbene morto nel 636, Isidoro sembra ignorare affatto la compilazione giustinianea.

(6) c. 31 (MIGNE, *P. lat.* 83. 1099). Tace pure il *Chronicon Isidori Junioris* in *MGH., AA.* 11. 475.

(7) MIGNE, *P. lat.* 68. 953 sg.; *MGH., AA.* 11. 107.

(8) *MGH.* 9, 332; FRICK, *Chronica minora* [ed. Teubner], 1, 418.

accennano alle gesta di Belisario in Italia [1]: così in Gregorio di Tours [2], così nella Cronaca di Fredegario, la quale di Giustiniano non sa narrarci che una sconcia novella [3]. Se quindi nei secoli successivi, fino al rifiorire degli studi giuridici, i quali determinano anche nelle fonti letterarie una più esatta conoscenza e più giusta valutazione dell'opera di Giustiniano, troviamo qualche accenno, ne andiamo debitori per buona parte al fatto che Marcellino, pur scrivendo a Costantinopoli, si era servito del latino per redigere la sua cronaca, sicchè agli occidentali fu possibile valersene.

Infatti Beda († 735), nel suo *Chronicon*, mentre da altri cronisti trae altre notizie su Giustiniano, da Marcellino trascrive la notizia relativa al Codice senza rettificarla [4]; e da Beda alla loro volta attingono, fra i cronisti dell'alto medioevo, l'anonimo autore del *Chronicon universale* dell'anno 741 [5], Frechulfus († 856) [6], Ado Viennensis († 874) [7], e più tardi, nella prima metà del XII secolo, Ordericus Vitalis nella sua *Historia ecclesiastica* [8].

Una qualche influenza ha però esercitato anche Malala, non direttamente ma attraverso la *Chronographia* di Teofane, a cui attinge nel IX secolo Anastasio Bibliotecario nella sua *Chronographia tripertita* [9]:

---

(1) L'*Excerptum Sangallense* (*MGH.*, *AA.* 9, 334; Frick, 1, 422) ricorda un'eclisse del 529: il *liber Chronecorum* (Frick, 1, 434) dà solo il nome di Giustiniano cogli anni di regno.

(2) *MGH.*, *Scr. rer. merov.* 1.

(3) *Chron.* 2, 72 (*MGH.*, *Scr. rer. merov.* 2, 85).

(4) *MGH.*, *AA.* 13, 307: *post consulatum Lampadii et Orestis*, *quo anno codex Justinianus orbi promulgatus est.* Nel *de temporibus* c. 22 (Migne, *P. lat.* 90. 229) a proposito del regno di Giustiniano si limita a ricordare che *huius sexto anno Dionysius paschales circulos inchoat.*

(5) Pertz, *Scriptores*, 13, p. 11: *quo anno* [532] *codex Justinianus orbi promulgatus est.*

(6) *Chronicon*, tom. 2, lib. 2, c. 22 (Migne, *P. lat.* 106. 1255): *tunc quidem codex legum, qui nuncupatur Justinianus, ab ipso principe institutus orbi promulgatus est.*

(7) *Chronicon* (Migne, *P. lat.* 123. 108): *quo anno* [*post. c. L. et O.*] *codex Justinianus orbi promulgatus est.*

(8) P. 1ª, l. 1°, c. 22 (Migne, *P. lat.* 158. 79): *tunc orbi codex Justinianus promulgatus est.*

(9) V. la edizione di Teofane di Bekker, v. 2, p. 94; Migne, *P. gr.* 108. 1254.

« Renovavit etiam contrarias leges, faciens singularem co-
« dicem et vocans eum Novellas Constitutiones [1] »,
riproducendo anche l'accenno alla costituzione sul testamento dei vescovi e a quella sui magistrati provinciali. E ad Anastasio attingono alla loro volta Landolfo († 1026) nella *Historia miscella* [2], trascrivendone letteralmente il brano; la *Collectio canonum* di Deusdedit († 1099) [3]; Ekkehardus nel *Chronicon universale* (sec. XI-XII) [4].

L'unico fra i cronisti più antichi che non si limiti a riprodurre le notizie di Marcellino e di Malala, ma attinga a fonti diverse, che gli permettono sia di precisare la struttura della compilazione nelle sue singole parti, sia di metterne in luce l'alto valore, è Paolo Diacono; il quale, mentre nella *Historia romana*, che arriva fino alla metà del regno di Giustiniano, non ha nessun accenno, si esprime invece con molta larghezza e precisione nel noto passo della *Historia Langobardorum*, 1, 25 [5]:

« Leges quoque Romanorum, quarum prolixitas nimia erat
« et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit. Nam omnes
« constitutiones principum, quae utiquè multis in voluminibus
« habebantur, intra XII libros coartavit, eodemque volumen co-
« dicem Iustinianum appellari praecepit. Rursumque singulorum
« magistratuum sive judicum leges, quae usque ad duo milia
« paene libros erant extensae, intra L librorum numerum rede-
« git eumque codicem digestorum sive pandectarum vocabulo
« nuncupavit. Quattuor etiam institutionum libros, in quibus bre-
« viter universarum legum textus comprehenditur, noviter com-
« posuit. Novas quoque leges quae ipse statuerat, in unum vo-
« lumen redactas, eodem codicem Novellam nuncupari sancivit ».

---

(1) Sull'interpretazione del passo v. CONRAT, *op. cit.*, p. 103: è assai verosimile che Anastasio pensi all'*Epitome Iuliani*, come già Teofane pensava alle Novelle, male interpretando la prima fonte. Nell'altra opera d'Anastasio, *Historia de vitis romanorum pontificum*, sono frequenti gli accenni agli imperatori e agli avvenimenti che li riguardano, ma dove si parla di Giustiniano non si accenna affatto alle leggi (MIGNE, *P. lat.* 128. 545 sg.).

(2) MURATORI, *Rer. ital. scr.* 1. 104.

(3) 3. 140 (ed. MARTINUCCI, Venezia 1869, p. 309). Altri capitoli sono estratti direttamente dal Codice o dalle Novelle.

(4) PERTZ, *Scriptores*, 6, 139.

(5) *MGH.*, *Scr. rer. langobard.*, p. 63.

A quale fonte precisamente attinga il cronista langobardo queste esatte notizie, non si è ancora potuto chiarire con sicurezza [1]: molto probabilmente non alla storia, ora perduta, di Secundus vescovo di Trento, ma alle fonti giuridiche, e in particolare, come il Mommsen ebbe a supporre, alle stesse costituzioni introduttive del Codice [2]. Quelli fra i posteriori che possono attingere all'*Historia langobardorum* si trovano, quindi, in condizione di fornire notizie migliori, se anche non seguono Paolo nella minuta enumerazione delle singole parti, almeno nell'apprezzare quello che è il merito della compilazione, l'aver armonizzato e semplificato le leggi. Così Reginone († 915) nel suo *Chronicon* [3]:

« Leges quoque Romanas, quarum prolixitas gravabat, mi« noravit et inutiles dissonantias mirabili brevitate correxit »; e, tre secoli più tardi, Sicardo vescovo di Cremona, che trascrive letteralmente l'intero passo di Paolo [4].

Altrove le varie fonti si intrecciano più o meno palesemente. Mariano Scoto († 1086), riportando il giudizio generale di Paolo, lo riferisce al Codice, come che fosse l'unico prodotto della compilazione [5]: il riferimento testuale fatto a Beda chiarisce la fonte dell' equivoco, e probabilmente la stessa confusione sta a base della notizia fornita da Ermanno di Reichenau († 1054) [6] e da Sigeberto nella *Chronica ad annum* 1111 [7].

---

[1] Cfr. Jacobi, *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus D.*, Halle 1872; Mommsen, in *N. Arch. f. ältere deutsche Geschichtskunde*, 3, 185; 5, 82 = *Ges. Schriften*, 2, 431; 3, 517.

[2] [Il Tamassia (*Un capitolo della storia longobarda di Paolo Diacono*, in *Arch. giur.* 43, 1889, p. 446 sg.) mette in rapporto il passo di Paolo con un passo di un commento alle Istituzioni edito dal Fitting, *Jur. Schriften des früheren Mittelalters*, p. 147; nel quale ravvisa l'influenza delle teorie scolastiche del VI secolo. Paolo avrebbe attinto a un analogo commento; delle fonti giustinianee egli avrebbe potuto aver conoscenza a Pavia. — Altri tentativi di spiegazione in Pantano, *Antol. giur.*, IV, 1].

[3] Pertz, *Scriptores*, 1, 548; Migne, *P. lat.* 132. 26. Accenna anche ad altre opere di Giustiniano.

[4] Muratori, *Rer. it. scr.*, 7, 566; Migne, *P. lat.* 213. 480.

[5] Pertz, *Scriptores*, 5. 538: (*Justinianus*).... *leges Romanorum multis libris nimis prolixa et inutili dissonantia inter XII libros coartavit in unum librum quem Codicem Justinianum nominari praecepit. Sanctus Beda sic.*

[6] *Ibid.* 5. 87: *Ipse (Justinianus) leges romanas infinitas abbreviatas collegit et leges quae Justinianae dicuntur composuit.*

[7] Pertz, *Scriptores*, 6. 316: Migne, *P. lat.* 160. 100: *Justinianus impe-*

Ivone da Chartres († 1116) nel suo *Decretum* trascrive, l'uno dietro l'altro, sia il passo di Paolo Diacono che quello di Anastasio (1). A reminiscenze vaghe delle fonti, e senza possibilità quindi di ricollegamenti specifici, sono dovute le notizie assai generiche del *Chronicon Altinate*, cha per questa parte sembra risalire al principio del X secolo (2), e del *Chronicon* di Bernoldo, alla fine dell' XI secolo (3).

Dei molti cronisti eccidentali dell'alto medioevo che, anche occupandosi del regno di Giustiniano, non parlano del *Corpus Iuris*, non è neppure il caso di far cenno, giacchè la documentazione negativa non avrebbe quell'interesse che può presentare per le fonti bizantine o per quelle, anche occidentali, ancora contemporanee o quasi alla compilazione. Come pure non interessa proseguire l'esame in quei secoli che succedono al rifiorire degli studi romanistici, giacchè, diffusa la conoscenza diretta delle fonti giustinianee, anche i cronisti possono attingere ad esse direttamente o attraverso le nuove opere giuridiche (4). Il che non toglie che, com'è naturale, in parecchi casi gli scrittori anche del XIII secolo — come il già citato Sicardo — si limitino a riprodurre le notizie tralaticie delle fonti extragiuridiche più antiche, e in particolare di Paolo Diacono. Le quali erano, dopo tutto, un'eccellente sintesi dell'opera legislativa giustinianea; quella stessa, in fondo, che fatta propria, in

---

rator libros legum Romanorum abbreviavit in uno volumine quod Justinianum vocatur.

(1) *Decretum*, p. 4ª, c. 171 e 172 (MIGNE, *P. lat.* 191. 304). Al c. 170 aveva trascritto il passo di Isidoro (*Origines* 5, 1, 7) sul codice Teodosiano.

(2) PERTZ, *Scriptores*, 14 p. 16: *tempore quo Justinianus romanum imperium feliciter regebat, in Italia Totilam Gotorum regem superavit legemque romanam instituit* (la citazione di Paolo D. come fonte, fatta dall'editore, è, per questo accenno, discutibile [: cfr. sulle fonti del *Chronicon* i due scritti del BESTA, in *Nuovo Arch. Ven.*, 15, 1908, p. 1 sgg., e in *Atti Ist. Ven.*, 74, 1915, 2, p. 1275 sgg.]. La stessa cronaca, elencando altrove (p. 63) fra gli altri imperatori anche Giustiniano, accenna solo alla erezione di S. Sofia. Assai generico è pure l'accenno contenuto in un glossario medievale riferito dal CONRAT in appendice alla *Epitome exactis regibus*, p. 194: *Justinianus melius et in integrum leges restituit.*

(3) PERTZ, *Scriptores*, 5. 413 (a. 544), dopo l'accenno alla costruzione di S. Sofia: *ipse leges quae Justinianae dicuntur composuit.*

(4) Cfr. p. es. il *Chronicon* di Burcardo e Corrado, della prima metà del 13 secolo (PERTZ, *Scriptores*, 23. 342).

modo per vero poco felice, da Brunetto Latini nel suo *Tesoro* [1], si ritrova condensata nella frase che a Giustiniano medesimo è posta in bocca da Dante [2]:

d'entro alle leggi trassi il troppo e il vano.

6. — Pago di aver messo sott'occhio agli studiosi delle leggi giustinianee questo singolare stato delle fonti extragiuridiche, non mi restano che alcune osservazioni di carattere generale.

E, in primo luogo, trovo interessante far notare quanto poco noi sapremmo della compilazione di Giustiniano, della sua struttura, dei suoi scopi e dei suoi pregi se — come per tanti altri fenomeni ci tocca di fare — fossimo ridotti a dover fare affidamento in modo esclusivo sulle fonti storiche dell'epoca e sulle loro derivazioni, ignorando completamente sia il *Corpus juris* che le fonti giuridiche posteriori [3]. Da Procopio, da Malala e da altri noi conosceremmo un certo numero di provvedimenti legislativi presi da Giustiniano, più che sufficienti a giustificare p. es. la qualifica generica di νομοθέτης datagli da Paolo Silenziario, che può darsi del resto a qualsiasi imperatore: ma non sono certo le leggi più importanti o più caratteristiche, nè tali da farci argomentare che per Giustiniano l'attività legislativa abbia avuto una particolare importanza: tanto più di fronte alle dichiarazioni di tante altre fonti che non nelle leggi ma nelle guerre o, soprattutto, nelle benemerenze ecclesiastiche o edilizie fanno consistere il maggior merito di quel regno. Sapremmo però anche che Giustiniano ha provveduto ad una codificazione (Procopio, Malala [ἀνακωδίκευσις], Marcellino) e, interpretando e conciliando le scarse notizie con una sagacia che — ove mancassero davvero i dati di controllo — non sarebbe facile avere, potremmo arrivare a qualche particolare più minuto. Così dalle parole di Lido si

---

[1] 2, 25: *abbreviò la legge del Codice e del Digesto, che in prima erano in tanta confusione che nulla persona ne potesse venire a capo.*

[2] *Paradiso*, VI, 12. La derivazione della frase da Brunetto e, in ultima analisi, da Paolo D. è rilevata da CHIAUDANO, *Giornale dantesco*, 1912, 102, in antitesi a quanti la ricollegano direttamente alle costituzioni introduttive.

[3] Poichè Paolo Diacono attinge, come s'è visto, alle fonti giuridiche, bisogna qui naturalmente prescindere anche da lui: e poichè — a parte

potrebbe argomentare che questa codificazione fu opera collettiva di una commissione, e che parte dei materiali preesistenti non vi furono accolti: da Procopio che lo scopo fu quello di semplificare le leggi e di conciliarne le antinomie: da Giovanni di Nikiu che si provvide ad un riordinamento delle materie. La notizia equivoca di Malala, fortunatamente precisata dal *Chronicon Paschale*, ci condurrebbe a constatare che questa codificazione ebbe due edizioni, rispettivamente nel 529 e 534: ma viceversa non sapremmo come cavarcela di fronte alla notizia di Marcellino, che fissa la data del 531, e a quella della *Vita S. Theodori* che la fa risalire al regno di Giustino.

In ogni modo noi resteremmo completamente all'oscuro sulle varie parti del *Corpus juris*: giacchè tutte quelle notizie cospirano a farci credere ad una compilazione unica la quale — secondo le notizie di Malala ripetuta dai posteriori — avrebbe costituito un μονόβιβλον. Che questa compilazione comprendesse, accanto a leggi nuove di Giustiniano, costituzioni degli imperatori preesistenti, ci è detto esplicitamente da Malala e da Giovanni di Nikiu, e risulta implicitamente da Lido: che vi fossero anche altri materiali non è detto da nessuno, e non si potrebbe certo argomentarlo dalla espressione usata nella versione di Eutichio. Si tratterrebbe, quindi, esclusivamente del Codice: sul Digesto e sulle Istituzioni non avremmo nessunissima notizia, e così la parte veramente più notevole del lavoro di compilazione ci sfuggirebbe completamente.

Difficoltà nuove, e forse insormontabili, risorgerebbero quanto alla designazione ufficiale della compilazione. Infatti, di fronte a Marcellino e al *Chronicon Paschale* che parlano di *Codex Iustinianus*, Ἰουστινιανὸς κῶδιξ, Malala parla di νεαροὶ νόμοι: la designazione, che potrebbe sembrare generica, acquista un carattere tecnico messa di fronte all'espressione di Agazia (οὓς δὴ νεαροὺς ἐπονομάζομεν), a quella della *Vita S. Theodori* (ἡ νεαρὰ κέλευσις) e soprattutto ai derivati di Malala (Teofane, Giorgio Amartolo, Leone, Cedreno, Gioele) che parlano di νεαραὶ διατάξεις come denominazione ufficiale. A noi che sappiamo come, accanto al codice, vi erano altre costituzioni che sono

---

Paolo — gli altri antichi cronisti occidentali si limitano a parafrasare più o meno bene le notizie di Malala e di Marcellino, non vale la pena di utilizzarli qui come materiale per questa ricostruzione ipotetica.

le *Novellae*, riesce facile mettere a posto le cose: Agazia, per esempio, come risulta dal confronto col testo citato, allude veramente alle Novelle, mentre Malala, usando l' espressione senza attribuirle un valore tecnico, pare alluda sempre al Codice. Ma, se noi fossimo ridotti a queste sole notizie, non avremmo modo di discernere le due raccolte distinte, e saremmo indotti a pensare che νεαραὶ διατάξεις fosse la designazione data — in antitesi ai codici di costituzioni preesistenti — al *Codex Iustinianus*. Come il lettore vede, un fenomeno così grandioso e complesso come la compilazione giustinianea sarebbe assai male rappresentato nel campo delle nostre cognizioni storiche, se da essa stessa non fossimo in grado di ricavare le più sicure e le più precise. E, siccome per tanti e tanti altri punti della storia del diritto siamo ridotti a lavorare esclusivamente su notizie estrinseche, l'ammaestramento tratto dal caso del *Corpus juris* non può davvero dirsi consolante, e si riduce in ultima analisi a una lezione di umiltà, che non è mai inutile.

In secondo luogo, il vedere quanto spesso tacciono affatto delle fonti giustinianee cronisti bizantini che indubbiamente ne avevano notizia come di leggi tuttora vigenti, mostra come convenga andare cauti nell'argomentare la conoscenza o meno di queste leggi in occidente dal silenzio dei più fra i cronisti dell' alto medio evo. Nella redazione delle cronache, per quei periodi a cui la scienza propria del cronista non arriva direttamente, l' imitazione delle fonti più antiche prese a modello è, necessariamente, assoluta: perciò, come il cronista riproduce dalla sua fonte la notizia relativa al *Corpus juris* anche se personalmente non ne ha affatto conoscenza, così, se anche lo conosce ma non lo trova ricordato nella fonte che ha per le mani, difficilmente prende l'iniziativa d'inserirne l'accenno: tanto più che altro è conoscerne l' esistenza come fonte giuridica, e altro conoscerne con precisione l' origine storica e poterlo collocare esattamente, in una cronaca, sotto le debite date [1]. Autorizza, piuttosto, ad argomentare la non conoscenza delle fonti giusti-

[1] [È caratteristico a questo riguardo l' esempio di Vincenzo di Beauvais. Vissuto in epoca (sec. XIII) in cui le fonti giustinianee sono largamente note, egli ne fa largo uso nel suo *Speculum doctrinale* (libri 7 sgg.). Viceversa, nello *Speculum historiale* (l. 20 c. 50), su Giustiniano si limita a

nianee il fatto di non vederle utilizzate, nel loro contenuto, nelle fonti e nei documenti di un dato periodo, o anche la mancanza dei termini relativi ad esse e alle loro singole parti (*Codex, Digesta, Pandectae, Instituta* ecc.) nei lessici e nei glossarii dell'epoca [1].

Il rilievo più generale e più notevole, in cui il lettore mi ha già a quest'ora prevenuto, è pur sempre quello della scarsa importanza che i contemporanei mostrano di attribuire all'opera legislativa di Giustiniano. Il fenomeno che gli scrittori del tempo si mostrino cattivi giudici della importanza rispettiva degli avvenimenti di cui furono spettatori non è raro e non può meravigliare: nel campo delle lettere e delle arti gli esempi se ne potrebbero facilmente moltiplicare. Ma qui, trattandosi di un avvenimento, quale la compilazione, la cui importanza intrinseca non poteva sfuggire ad alcuno, il silenzio sistematico o la scarsissima attenzione ad essa prestata sono certo in gran parte dovuti a quella specie di trascuranza — poco lusinghiera per gli studiosi del diritto — in cui il fenomeno giuridico è sempre tenuto dai più [2]. Si noti che a Giustiniano non era affatto mancata la piena coscienza dell'importanza dell'opera

---

riprodurre la notizia di Sigeberto relativa al solo Codice, senza pensare a completarla; come al l. 7 c. 36 ricorda, citando Isidoro, i tre codici pregiustinianei, senza aggiungervi quello di Giustiniano. E nello *Speculum naturale* (l. 32 c. 72), mentre la rubrica ha " tempora Iustiniani *legum compilatoris* ", il testo parla di tutt'altro].

[1] Su ciò Conrat, *op. cit.* p. 98. Il silenzio è particolarmente significativo quando di quei termini si trovano riferite altre accezioni: cfr. p. es. il glossario *(Vocabulista)* di Papias, s. v. *pandectes = omnia ferens et vetus et novum testamentum.* Sebbene anche qui il lessicografo spesso non faccia che riprodurre collezioni più antiche e quindi male autorizzi induzioni per l'età sua.

[2] Potrebbe essere interessante ripetere l'indagine anche per altre tra le principali opere legislative, e probabilmente si troverebbe che sempre una catastrofe naturale, un intrigo politico, una guerra atroce ed infeconda attirano l'interesse ed addirittura l'entusiasmo dello storico assai più che le trasformazioni sociali e giuridiche e le innovazioni più benefiche per la civiltà. Per ciò che concerne il diritto romano, trovo fatta menzione del codice di Teodosio II solo nella Cronaca di Prospero d'Aquitania *(MGH., AA.* 9. 660; Migne, *P. lat.* 51. 863) e in Isidoro, *Orig.* 5. 1 (Migne, *P. lat.* 82. 198): un accenno indiretto in Gregorio di Tours, *Hist.* 4. 46 (*MGH., Scr. rer. merov.*, 1, 118), e in Sidonio Apollinare (Migne, *P. lat.* 58. 472). Per le tracce dirette in fonti posteriori v. la esauriente documentazione di

sua: ognuno ricorda gli elogi che egli medesimo ne fa nelle costituzioni introduttive delle singole parti di essa [1]: ma gli scrittori dell'età sua sono ben lontani dal condividere questo entusiasmo. Le guerre vittoriose in Africa e in Italia, le controversie religiose e i provvedimenti emanati per porvi termine, le fazioni cittadine e persino i pettegolezzi di corte, e soprattutto il grandioso rinnovamento edilizio che culmina nella costruzione del tempio di Santa Sofia appaiono ad essi argomenti di ben maggiore interesse, su cui intrattenere la posterità con minuti particolari. Soltanto a distanza gli avvenimenti assumono le loro giuste proporzioni, e mentre la fama militare di Giustiniano, nonostante gli splendidi successi nelle tre parti del mondo, si rivela effimera nei suoi risultati, il nome di lui rimane perennemente legato all'opera legislativa: dal risorgere degli studi del diritto romano fino ai giorni nostri egli appare nella storia come il legislatore per antonomasia [2], e la sua

---

WRETSCH in appendice ai Prolegomeni del Codice Teodosiano di MOMMSEN e MEYER, l. l. CCCXIX sg. Quanto all'editto di Giuliano, v. le attestazioni storiche raccolte dal GIRARD, *Le date de l'édit de Julien*, in *NRH.*, 1910, p. 5 sg. (= *Mél. de dr. romain*, 1, p. 214 sg.). Un elogio generico ad Adriano legislatore — forse alludendo all'Editto? — trovo negli *Oracula sybillina* (XII, 174: p. 197, ed. GEFFKEN).

[1] Cfr. anche Nov. 7 *praef.*, dove Giustiniano riafferma il costante proposito di ἀνακαθᾶραι le leggi ἐπὶ τῆς ὅλης νομοθεσίας. Conoscendo il tipo della monetazione bizantina non farà meraviglia che nè dell'opera legislativa di Giustiniano nè delle altre sue benemerenze risulti eternata la memoria nelle leggende delle sue monete (cfr. FRIEDLÄNDER, *Die Münzen Justinians*, in *Z. f. gesch. RW.*, 12, 1844, 2 sg.; SABATIER, *Description générale des monnaies byzantines*, 1, p. 172 sg.). Nulla pure si trova — e anche questo è naturale — negli scarsi avanzi epigrafici.

[2] Nella sua reggia Giustiniano fece dipingere la vittoria di Belisario (PROCOP., *de aedif.* 1, 10; v. 3 p. 204): dieci secoli più tardi Raffaello pensava pure a Giustiniano per la Stanza della Segnatura, ma per raffigurarlo come legislatore. Già Lotario II († 1137) è lodato da Innocenzo II in una sua lettera come "*alterum Justinianum legislatorem et sicut alterum Constantinum*": oltre due secoli prima, l'epigrafe sepolcrale di Lamberto († 898) lo lodava come "*alter.... Constantinus, Theodosius alter*. Il confronto fra i due testi — su cui richiama la mia attenzione l'interessante memoria di A. VISCONTI, *Le condizioni del diritto ai tempi dei re d'Italia dopo la caduta dell'impero carolingio*, Milano, 1915, estratto dalle *Memorie del R. Ist. Lomb.*, v. 23 (s. 3 v. 14), p. 44-46 — mi pare istruttivo per mostrare come il rinascere dello studio del *Corpus juris* faccia attribuire a Giustiniano quel posto

gloria non è l'avere, con la conquista dell'Africa e dell' Italia, ritardato per pochi decennii il fatale andare della storia, bensì l'aver conservato alla nuova civiltà romano-germanica il più prezioso tesoro della sapienza latina.

---

che prima si dava a Teodosio II (se a lui allude l' epigrafe) come autore, attraverso il *Breviarium*, della principale compilazione di leggi romane che fosse nell' uso. L' accenno a Costantino è dovuto naturalmente al fatto del cristianesimo ed al nuovo indirizzo della legislazione. Lo stesso accostamento di Costantino a Giustiniano fa Federico I nella costituzione *de bonis clericorum deficientium* del 1165 (Pertz, *Leges*, 2, 158) e nell' *oratio* da lui diretta nel 1160 al *Concilium Papiense* (*ibid.*, p. 121).

Problemi di diritto pubblico romano (*)

I.

" Eius hac lege nihilum rogatum "

(Sulle clausole di autolimitazione nelle rogazioni legislative).

1. — Fra le varie clausole che sogliono figurare nella parte finale delle leggi romane o di singoli capitoli di esse, accanto a quelle che ne comminano la sanzione [1] o mirano a impedirne l'abrogazione [2] o la cassazione da parte del senato [3] o a salvaguardare i proponenti contro le sanzioni di leggi anteriori [4], una ricorre con una certa frequenza la quale, così com'è formulata, rappresenta un'autolimitazione alla portata della legge medesima, in quanto vi si dichiara che

---

(*) [Pubblicato, dopo la morte dell'A., nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, LXIV, 1920, pp. 147-180. La presente edizione, riveduta sul manoscritto e controllata sulle fonti, tiene anche conto di alcuni appunti che il ROTONDI aveva messi insieme per valersene nella correzione delle bozze].

[1] Uso l'espressione nel senso tradizionale. Per un diverso concetto romano di *sanctio* v. BAVIERA, *Scr. giuridici*, p. 214.

[2] Cfr. *Fragm. Tudertinum*, c. 4 (v. le mie *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, p. 498); Fest. s. v. *Satura*, p. 314 M., 458 T., [416 L.].

[3] Obbligando i senatori a giurarne l'osservanza (p. es. *lex Appuleia agraria* 100 a. C.: App., *b. civ.*, 1, 29, 131; *Leges cit.*, p. 331; v. anche BETTI, *St. stor. per l'ant. class.*, VIII, 1 sgg.; *lex latina tab. Bantinae : Leges*, p. 319; *lex Iulia agraria* 59 a. C.: Cic., *ad Att.* 2, 10, 2; *Leges*, p. 387) o vietando di parlarne (p. es. *lex Clodia de exilio Ciceronis* 58 a. C.: Cic., *de dom.*, 31, 83; *p. red. in sen.*, 4, 8; *Leges*, p. 386).

[4] Col cosiddetto " *caput tralaticium de impunitate* " (*si quid contra alias leges eius legis ergo factum sit :* Cic. *ad Att.* 4, 2; *Frgm. Tudert.*, *Lex de imp. Vespasiani*, nella *sanctio*).

in determinati campi la legge non ha applicazione. Nei testi epigrafici essa è rappresentata paradigmaticamente dalla sigla *e[ius] h[ac] l[ege] n[ihilum] r[ogatum]* (1).

In molti casi la clausola segue al richiamo o alla riproduzione testuale di norme preesistenti che si sarebbero potuto credere abrogate implicitamente, mentre devono restare in vigore: la funzione della clausola è quindi, in questi casi, semplicemente quella di precisare la vera portata della legge, e non genera perciò nessuna difficoltà.

Così, pei testi legislativi conservatici:

Lex agraria a. 111 a. C., l. 12-13: quei ager.... [quo magis is ag]er locus aedificium privatum siet, quove ma[gis censor, quicomque erit, eum agrum locum in censum referat.... quove magis is ager locus aliter u]tei est, siet, ex h. l. n. r.
l. 34: quod vadimonium eius rei c[ausa promissum erit, magistratus adpellati quominus eius r]ei causa decernant, eius h. l. n. r.
l. 36: [quod judicium judex recuperatores dati erunt, sei magistratus adpellati erunt, quoi eorum id e re publica] non esse videbitur, quo[minus impediat ve]l intercedat, e. h. l. n. r.
l. 87: quae vectigalia... [quominus publicano eam legem dicat... quo pl]us populo dare debeat solvatque, e. h. l. n. r.

l. 89: [quae vectigalia... qu]ominus ea lege sient pareantque quam legem Cn. Paperius cos. eis vendundeis [locandeis deixit], e. h. [l.] n. r.

Lex Antonia de Termessibus, a. 71 a. C.: c. 2, l. 29-30: et quominus ea quae in hoc capite scripta sunt (cioè il regime vigente per determinati rapporti) ita sint fiant, eius hac lege nihilum rogatur.

Tab. Heracl., a. 45 a. C., l. 50-52: quominus aed(iles).... vias publicas purgandas curent, eiusque rei potestatem habeant, ita utei legibus pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)⟨ve⟩ c(onsultis) oportet oportebit, eius h. l. n. r.
l. 65: quominus earum rerum causa eisque diebus plostra interdiu in urbe ducantur agantur, e. h. l. n. r.
l. 66-67: quo minus ea plostra..... esse liceat, e. h. l. n. r.
l. 75-76: ei quominus ieis loceis utantur fruantur ita, utei quoique eorum [ex l]e[ge loca]tionis ieis [sine dolo malo] utei fruei licebit, e. h. l. n. r.

(1) V. Probus, *litt. sing.*, 3, 2.

l. 80-81: ei quominus loceis publiceis.... apparendi caussa utantur, e. h. l. n. r.
l. 82: ei quominus eis loceis utantur, e. h. l. n. r.
l. 157-158: quo magis in municipio colonia praefectura h. l. censeatur, e. h. l. n. r.

Lex Quinctia, a. 9 a. C., in fine: quominus ex iis fontibus.... aquam sumere haurire.... liceat.... eius hac lege nihilum rogatur (e più volte in quanto precede).

Lex data Galliae Cisalpinae, a 49-42 a. C., c. 21 in fine: quominus.... judicium.... ex h. l. det joudicareique de ea re ibei curet, ex h. l. n. r.

Tab. Atestina, a. 49-42 a. C., l. 6: quominus..... iudex..... detur, quove minus.... judicium ita feiat.... ex h. l. n. r.

Lex data coloniae Genetivae Iuliae, a. 44 a. C., c. 95:...... quo magis...... reciperatores sortiantur reiciantur res judicetur, ex h. l. n. r.

Nella *lex Iulia iudiciaria* la proroga convenzionale della giurisdizione era autorizzata da clausola analoga:..... quominus inter privatos conveniat.... e. h. l. n. r. [1].

Sia che mirino a precisare i limiti entro cui va intesa ed applicata la legge, sia, in particolare, a salvaguardare espressamente diritti acquisiti [2], queste clausole non generano nessuna difficoltà. La difficoltà sorge di fronte ad altre clausole, le quali non precisano singoli rapporti o gruppi di rapporti a cui la legge non va riferita, ma dichiarano genericamente che vi sono campi che la legge *non tocca* e *non può toccare*. I trattatisti del diritto pubblico romano, quando non ne tacciono affatto, si limitano tutti a semplici cenni di carattere descrittivo [3], mentre, a mio avviso, un esame più profondo può risultare istruttivo.

---

[1] Cfr. D. 5, 1, 2, 1: v. GIRARD, *ZSSt.*, 1913, 334 n. 1. — Anche la clausola in *lex Acilia* l. 78, sebbene assai lacunosa, è da assegnare a questa categoria.

[2] Funzione analoga ha quindi la clausola della *lex Tarentina*, c. 4 e 5: si quis faciet (o facere volet) id ei (s. f. s.) facere liceto; giacchè il dichiarare che a un fatto la legge non si applica equivale al dichiararlo lecito come era prima.

[3] Cfr. KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.*, I, 429; HERZOG, *Gesch. und System*, I, 1109 sg. MOMMSEN, *Dr. publ.*, 6, 1, 382; KIPP, *Geschichte der Quellen*², p. 33; KRÜGER, *Gesch. der Quellen*², p. 24; ROTONDI, *Leges publicae*, p. 152; BOTSFORD, *The Roman assemblies*, p. 464.

2. — Gli scarsi accenni delle fonti vanno ripartiti, secondo me, in tre tipi:

a) *autolimitazione in rapporto a leggi preesistenti:*

Cic. *ad Att.* 3, 23, 3 (riferendo la *rogatio VIII tribunorum de Cicerone revocando*, a. 58 a. C.): si quid in hac rogatione scriptum est quod per leges plebisve scita promulgare abrogare derogare abrogare sine fraude sua non liceat non licuerit, quove qui promulgavit derogavit ob eam rem poenae multaeve sit, e. h. l. n. r.;

b) *autolimitazione in rapporto alle norme aventi carattere di « sacrosanctum »:*

Prob. *litt. sing.* 3, 13: si quid sacri sancti est quod non jure sit rogatum, eius hac lege nihil rogatur;
cfr. Cic. *pro Balbo* 14, 32: exceptum, inquit, est foedus, si quidem sacrosanctum est;

c) *autolimitazione generica in rapporto al « jus »:*

Cic. *pro Caecina* 33, 95 (riferendo la *lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda*, a. 81 a. C.): si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum:

Cic. *de domo* 40, 106 (alludendo alla *lex Clodia de exilio Ciceronis*, a. 58 a. C.): quid? non exceperas ut, si quod ius non esset rogari, ne esset rogatum? [1].

3. — La prima è la più chiara nel suo contenuto, ma è nel tempo stesso la più strana, e si può ben credere a Cicerone, sebbene parli in causa propria, che si tratta di un esempio unico (....... in lege nulla esse eiusmodi caput: Cic. *ad Att.* 3, 23, 4).

È infatti principio fondamentale del diritto pubblico romano che qualunque legge è sempre suscettibile di derogazione: principio — se dobbiamo credere a Livio [2] — formulato già esplicitamente nelle XII Tavole, in ciò assai più ragionevoli di altri legislatori che non vogliono ammettere siffatte possibilità. Di ciò i Romani non hanno mai dubitato: un dubbio potè sorgere soltanto — come espressione dell'antagonismo fra il punto di vista democratico e quello conservatore — se *qua-*

---

[1] Nel *fragm. Tudertinum*, C. I. L. I 1409 = XI 4632, c. 4: quod aliter rogatum [erit in hac rogatione..... eius h. l. n. r.], il significato è incerto; è anzi lecito dubitare dell'integrazione.

[2] 7. 12. 12: cfr. 9. 34. 7; 34. 6.

lunque deliberazione popolare possa considerarsi come avente valore legislativo, sicchè deva considerarsi come abrogazione o deroga a leggi preesistenti da essa non osservate [1].

Che le leggi non di rado contenessero clausole vietanti l'abrogazione è attestato [2], e non deve far meraviglia, giacchè ogni legislatore è geloso dell'opera propria; ma è fuor d'ogni discussione che la legge nuova, abrogando l'antica sia esplicitamente [3] sia implicitamente col regolare *ex novo* la stessa materia, abroga nel tempo stesso, necessariamente, qualunque clausola o sanzione penale da essa comminata a propria tutela [4]. Il « caput tralaticium de impunitate » [5] è quindi anch'esso, a rigore, superfluo in una legge che contiene l'espressa abrogazione dell'antica, ma può avere una funzione pratica non trascurabile in quanto tutela l'autore della *rogatio* che importi una semplice abrogazione indiretta, giacchè questa potrebbe essere tale da lasciar sopravvivere le sanzioni della legge anteriore [6]. Che se poi la rogazione nuova fosse respinta, allora il *rogator* resterebbe ineluttabilmente esposto alle sanzioni della legge antica rimasta in vigore: a lui, eventualmente condannato per tale titolo, non rimarrebbe che impugnare la costituzio-

---

(1) Cfr. sul tema le mie *Leges publicae*, p. 164.

(2) Cic. *ad. Att.* 3, 23, 2: neque enim ulla (lex) est quae non ipsa se saepiat difficultate abrogationis. Il divieto dell'abrogazione *per saturam* (Fest. s. v. *satura*, p. 314 M., 458 T., [415 L.]) ha contenuto vincolativo in quanto vieta una determinata forma di abrogazione: senonchè alla fine della repubblica, e già prima della *lex Caecilia Didia* (*Leges*, p. 335), la *rogatio per saturam* è illegale indipendentemente dal suo contenuto.

(3) Tale dovette essere la regola: cfr. p. es. per la *lex Iulia de adulteriis*, c. 1°, Coll. 4, 2, 2.

(4) Cic. *ad Att.*, l. cit.

(5) V. la redazione più completa nella *sanctio* della *lex de imperio Vespasiani*: si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes plebisve scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege rogatione plebisve scito s.ve c. facere oportebit, non fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto, neve quid ob eam rem populo dare debeto, neve cui de ea re actio neve judicatio esto, neve quis de ea re apud se agi sinito.

(6) Cfr. KARLOWA, *RRG.*, 1, 429; CUQ, in DAREMBERG, 3, 2, 1125, che però erra nel confondere tale clausola con quella *e. h. l. n. r.* A torto quindi si crede sempre superfluo il *caput tralaticium* (VON MAYR, *RRG.*, 1, 1, 93). Per la portata logica dei divieti d'abrogazione diretti non al legislatore come tale ma ai magistrati, v. EISELE, *Unverbindlicher Gesetzesinhalt*, in *Arch. f. civ. Praxis*, 69, p. 288 n. 13.

nalità della clausola proibitiva, con risultato dipendente, com'è naturale, più da elementi politici che da ragioni di diritto. Ma se il « caput tralaticium » è spesso utile e, comunque, non assurdo, assurda invece è una clausola sul tipo di quella della *rogatio VIII tribunorum*, perchè essa contraddice al contenuto stesso della rogazione, paralizzandola nella sua portata essenziale. Cicerone ben vede che una rogazione siffatta sarebbe stata inutile per lui, giacchè quella clausola alludeva manifestamente alla legge di Clodio, nella quale era stato incluso il tassativo divieto di fare davanti al popolo o al senato proposte in contrario (1).

L'esposizione fatta da Cicerone, e in particolare l'allusione a una diversa posizione giuridica in cui si sarebbero trovati gli otto tribuni colleghi di Clodio rispetto al collegio tribunizio dell'anno successivo, dà luogo a un problema di diritto pubblico di non agevole soluzione, di cui mi occuperò in appresso: ma sul punto che ora ci riguarda non sorge seria difficoltà, giacchè è ammesso come pacifico che anche i magistrati futuri, indubbiamente vincolati alla *lex Clodia* e passibili delle sue sanzioni, non avevano per questo minore libertà di ottenerne dai comizi la piena abrogazione.

4. — Il secondo tipo di clausola si riporta al problematico concetto di *sacrosanctum*. Qualunque opinione si creda d'accogliere in proposito (2), certo è che si tratta di un elemento di carattere religioso che si compenetra nella legge e le conferisce una particolare garanzia di efficacia o di durata: certo è anche che si tratta di un concetto arcaico, formatosi verosimilmente nell'epoca in cui non si può ancora parlare di un regolare meccanismo legislativo: delle tipiche *leges sacratae* è precisamente dubbio proprio il carattere tecnico di *leges* (3), e alle leggi dell'epoca storica quella qualifica non viene più applicata. Ma il tradizionalismo degli scrittori repubblicani, se oscilla nel

---

(1) Cic. *ad. Att.* 3, 15, 6: cfr. MOMMSEN, *Dr. public*, 6, 1, 361 n. 2.

(2) Cfr. HERZOG in *Flecheisen's Jhb.* 1876, p. 147 sgg.; ID., *Gesch. und Syst.*, I, 1110; VOIGT, *die XII Taf.*, I, 490 n. 12; WILLEMS, *Dr. publ.*, 7, p. 156; SOLTAU, *Die Gültigkeit der Plebisciten*, p. 96: BOTSFORD, *The Roman assemblies*, p. 264.

(3) Cfr. *Leges* cit., p. 192, e da ultimo PAIS, *Ricerche sulla storia e il diritto pubblico di Roma*, 1, 418 sg.

valutare i caratteri delle cosiddette *leges sacratae* e i presupposti del *sacrosanctum* [1], vi ravvisa pur sempre un elemento davanti a cui deve arrestarsi ogni attività sia dell'individuo sia dello stato stesso.

La riserva con richiamo al *sacrosanctum* la troviamo fatta, giusta l'esposizione di Cicerone, nella *lex Cornelia Gellia* del 72 a. C., che aveva delegata a Cn. Pompeo la facoltà di conferire la cittadinanza romana come premio di particolari benemerenze. Gli avversarii di Balbo impugnavano la validità della concessione a lui fatta in quanto sarebbe stata in opposizione al *foedus* stretto da Roma coi Gaditani, in cui sarebbe contenuto il divieto « ne quem populus romanus Gaditanum recipiat civitate » [2]: la concessione sarebbe stata possibile solo a patto che la civitas Gaditanorum « fundus facta esset » [3], ossia avesse dichiarato di sottomettersi alla legge romana. Cicerone contesta anzitutto che il trattato con Gades contenesse un divieto simile, quale esisteva invece in altri trattati [4]; ma se anche fosse esistito, la *lex Gellia Cornelia*, regolando esplicitamente *ex novo* quella materia, lo avrebbe abrogato: « lex id

---

[1] Il testo fondamentale è Cic., *pro Balbo* 14, 33: aut genere ipso aut obtestatione et consecratione legis aut poenae. Così l'edizione di Oxford: la lezione non è sicura ed ai diversi emendamenti si connettono le diverse soluzioni. HERZOG, *l. cit.*, legge " *aut* obtestatione legis *aut* consecratione poenae "; LANGE (*De sacros. pot. trib. natura*, p. 13) " *aut* obtestatione et consecratione legis *aut* genere ipso poenae ". Nelle *leges sacratae* tipiche pare che l'uno e l'altro elemento dell'antitesi, comunque formulata, ricorrano. Fest. s. v. *sacrosanctum*, p. 318 M., 466 T, [422 L.]. Sul valore classico del termine *sanctus* v. DELEHAYE in *Anal. boll.* 1909, 146 sg. (soprattutto in quanto riferito a persona); LINK, *De vocis " sanctus " usu pagano*, diss. Königsberg, 1910 (per il quale il riferimento originario sarebbe per le cose).

[2] Cic. *pro Balbo* 14, 32. Sui rapporti di Roma con Gades v. HÜBNER in PAULY-WISSOVA, 7, 454 sg.

[3] *Ibid.* 8, 19. Cfr. sull'oscura espressione Gell. 16, 13, 6; Fest. s. v. *fundus*, p. 69 M., 63 T., [79 L.]; SCHULTEN in DE RUGGIERO, *Diz. epigr.* 3, 347.

[4] Cic. *l. cit.*: " quaedam foedera exstant, ut Coenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, Japydum, nonnullorumque item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, ne quis eorum a nobis civis recipiatur ". Nè mancano casi in cui le comunità alleate si mostrano esitanti ad accettare la cittadinanza offerta, come nel 90 a C. Napoli ed Eraclea: cfr. Cic. *pro Balbo* 8, 21: DE SANCTIS, *St. dei Romani*, 3, 1, 328 n. 160. Già i Prenestini nel 216 a. C. ricusarono la cittadinanza (Liv. 23, 20, 2; cfr. 26, 24, 3: *ut socii esse quam cives mallent*).

Gellia Cornelia, quae definite potestatem Pompeio civitatem donandi dederat, sustulisset ». È qui che gli avversarii obbiettano che questa legge conteneva una riserva al sacrosanctum, che doveva applicarsi al foedus: « Exceptum — inquit — est foedus, si quid sacrosanctum est ». La replica di Cicerone si svolge su due punti ben distinti e di diverso valore, che mette conto di rilevare partitamente:

l. cit. 14, 33: Quid fuit in rogatione ea, quae de Pompeio a Gellio et a Lentulo consulibus lata est, in quo aliquid sacrosanctum exceptum videretur? Primum enim sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebesve sanxit; deinde sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso aut obtestatione et consecratione legis aut poenae, cum caput eius, qui contra fecerit, consecratur. Quid habes igitur dicere de Gaditano foedere eius modi? utrum capitis consecratione an obtestatione legis sacrosanctum esse confirmas? Nihil omnino umquam de isto foedere ad populum, nihil ad plebem latum esse, neque legem neque poenam consecratam esse dico. De quibus igitur etiamsi latum esset ne quem civem reciperemus, tamen id esset quod postea populus iussisset ratum, nec quicquam illis verbis « si quid sacrosanctum est » exceptum videretur, de iis cum populus Romanus nihil umquam iusserit, quicquam audes dicere sacrosanctum fuisse?

Cicerone contesta anzitutto che nel *foedus* vi fosse qualche cosa di *sacrosanctum*, in quanto non vi può essere nessuno degli elementi integratori di quel concetto: non c'è nè il giuramento nè la sanzione di carattere religioso, che anzi manca il presupposto comune di ciascuno di questi requisiti, e cioè la votazione popolare: « quod publica religione sanciri potuit, id abest: populum enim se nusquam obligavit » (15, 35); e ancora: « nullum populi nostri jussum Gaditanos habere, itaque nihil esse sacrosanctum quod lege exceptum videretur » (17, 38). In questa prima parte del ragionamento è chiaro che Cicerone dà al « sacrosanctum » un valore sinonimo a « lex sacrata »: solo una lex o un plebiscitum possono essere sacrosanti: non quindi un trattato che non sia stato sottoposto al voto comiziale [1]. Per gli avversarii invece la clausola « si quid sacro-

---

[1] La rigidità del punto di vista ciceroniano è già rilevata da Rubino, *Untersuchungen*, 1, 261 n. 2.

sancti est..... » doveva avere un valore più ampio, ricomprendendo in particolare i trattati internazionali, i quali, per supplire in certo modo alla mancanza di una garanzia strettamente giuridica contro un'arbitraria violazione, si considerano come trasformati in una obbligazione verso la divinità [1]. Non è — necessariamente — il giuramento del popolo, bensì una cerimonia specifica compiuta dai *fetiales* che conferisce al trattato questa garanzia di immutabilità: nè — si noti — si tratta, nel concetto romano, di affidare la sanzione del vincolo reciproco ad una divinità che rappresenti, per così dire, un'autorità superiore ad entrambi i popoli contraenti: nel sistema nazionalistico della religione romana, si tratta invece di un impegno sempre unilaterale che lo stato romano assume verso le *proprie* divinità, assoggettandosi alla loro vendetta se per il primo e senza giustificato motivo violerà l'obbligazione assunta [2].

Se quindi formalmente Cicerone poteva aver ragione di negare al *foedus Gaditanum* la qualifica tecnica di *sacrosanctum*, era manifestamente sofistica la conclusione che egli ne voleva trarre: il *foedus* è come tale sottratto alla possibilità di revoca unilaterale [3].

Anche più oltre va la seconda parte del ragionamento di Cicerone: essa pare voglia negare senz'altro qualunque efficacia alla riserva *si quid sacrosanctum* etc., in base alla considerazione che la nuova deliberazione del popolo annulla qualunque precedente che sia con essa in opposizione. L'attenuarsi del

---

[1] Cfr. sul tema Täubler, *Imperium romanum*, p. 1ª: *Die Staatsverträge*, p. 128 sg.

[2] V. in Livio, 1, 24, 4 sg., la formula pronunciata dal *pater patratus* dopo avere dato lettura del testo del *foedus*: " illis legibus populus romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum illo die, Diespiter, populum romanum sic ferito..... ". Ove manchi questa sanzione religiosa, il *foedus* resta inevitabilmente privo di ogni altra sanzione che vincoli lo stato romano ad osservarlo: cfr. anche De Ruggiero, *Diz. epigr.*, 3, 175, s. v. *foedus*; e sull'argomento Baviera, *Il diritto internazionale dei romani*, in *Arch. giur.*, 60–61.

[3] Questa maggiore stabilità del *foedus* in confronto della *lex* è vivamente sentita. V. anche i tardi *Scholia bernensia in Lucanum*, 2, 2 (ed. Usener, p. 48): " foedera legibus firmiora sunt, nam leges aliis legibus impugnantur ".

concetto di *sacrosanctum* e l'affermarsi della onnipotenza legislativa, come conseguenza delle nuove idee democratiche, spiega, se anche non giustifica, questo estremo risultato. Con ciò, si noti, la clausola, contenuta sia nel *foedus Gaditanum* che in altri, che esclude la concessione della cittadinanza a soci senza il consenso della rispettiva comunità, viene ad essere completamente esautorata dal momento che — come è noto — in via di regola soltanto la legge può conferire la cittadinanza romana (1).

Ciò prova che all'epoca di Cicerone il concetto di *sacrosanctum*, ormai semplice avanzo di un'epoca remota, ha limiti oscillanti, e che, d'altra parte, le nuove idee democratiche non trovano più in esso un limite praticamente insuperabile (2): ciò non toglie che formalmente la concezione ufficiale rimanga sempre la stessa, come lo prova l'inserzione della clausola anche in leggi recenti, com'era appunto quella di cui Cicerone parlava.

5. — Più interessante per la generalità del contenuto e per i principii da cui ripete la sua giustificazione è la clausola del terzo tipo, della quale Cicerone ci attesta l'esistenza nella *lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda* dell'a. 81 e nella *lex Clodia de exilio Ciceronis* del 58 (3).

Il tipo arcaico della clausola appare dalla forma *si quid ius non est rogarier*..... forma infinitiva, di oscura interpretazione (4), che all'età di Cicerone era già scomparsa dall'uso dei prosatori e che scompare poco dopo anche nei poeti, salvo sporadiche sopravvivenze anche nei più bassi tempi per ostentazione d'arcaismo o per opportunità metriche (5). Nei testi legis-

---

(1) V. le mie *Leges* cit., p. 85.

(2) Nel 49 a. C. una legge — in ratifica di analogo provvedimento di Cesare — concesse a tutti i Gaditani la cittadinanza: v. *Leges*, p. 415.

(3) A torto il Mommsen (*Dr. publ.*, 6, 1, 382 n. 2) la considera come una espressione ridotta della clausola del secondo tipo: il ragionamento di Cicerone nella *pro Caecina* ne mostra il valore diverso e più ampio.

(4) V., per cenni sommari con bibliografia, Stolz, nel *Handbuch der klass. Philol.* di I. Müller, 2², p. 380.

(5) Una preferenza particolare pare l'abbiano gli scrittori cristiani: v. p. es. Sedull., *Carm. Pasch.*, 2, 197; 3, 258. 288; Prudent., *C. Symm.*, 1, 123; *Perist.*, 3, 211; 7, 54; 10, 651; 11, 86 [; ma v. anche Baehrens, *Poët. lat. min.* 4, p. 108 (Sulp. Lupercus, n. 119, v. 18), 250 (Octavianus, n. 211, v. 128), 252 (*ibid.*, v. 194); 5, p. 108 (*Incerti Pasiphaes fab.*, v. 8)]. E per i prosatori Arnob., *Disput.*, 7, 43.

lativi questa forma appare soltanto — si noti — nei monumenti più antichi: così *testarier* in un passo delle XII Tavole riferito da Gellio [1]; *figier*, *gnoscier* nel *S. C. de Bacchanalibus* (l. 27) del 181 a. C.; *agier* nella formola dell'*actio fiduciae* secondo il riferimento di Cicerone [2]. Prettamente arcaico è pure il *sacrum non viderier* nel responso di P. M. Scevola (pont. Max. a. 131 a. C.) [3].

Questa clausola — la cui inserzione nelle rogazioni legislative pare fosse normale, se non addirittura di rigore [4], e a cui Cicerone dà un'importanza decisiva — implica il riconoscimento generico che vi siano dei campi in cui la legge comiziale non può legittimamente penetrare.

Quali siano queste materie sulle quali « non est ius rogari » non è certo facile determinare, anche perchè, secondo il solito, nei testi ciceroniani la dialettica dell'avvocato intorbida alquanto la retta visione; ma un significato positivo la clausola doveva averlo, se anche già al tempo di Cicerone quasi completamente smarrito.

Certo non può riferirsi ai divieti d'abrogazione contenuti in leggi anteriori: Cicerone è il primo a dichiarare che quei divieti non possono esser presi sul serio, e nella rogatio VIII tribunorum la clausola che lo impressionava era ben diversa da quella che ora esaminiamo.

Neppure credo si possa ammettere che questa clausola mirasse a salvaguardare i diritti acquisiti dai privati [5]; e neppure a impedire che la legge possa aver efficacia retroattiva, o che — viceversa — faccia datare i suoi effetti da un momento successivo alla sua entrata in vigore [6].

---

[1] Gell., *N. A.* 15, 13, 11 (fr. 8, 22 nella restituzione del testo decemvirale).

[2] Cic. *de off.* 3, 15, 61.

[3] Cic. *de dom.* 53, 137. V. anche in Cic., *de rep.*, 2, 34, *nectier*, dove pure è evidente il richiamo a una formula legislativa.

[4] Cic. *pro Caec.* 33: " ..... in omnibus legibus..... adscriberetur ".

[5] Così KIPP, *Gesch. der Quellen*³, p. 34 n. 17.

[6] La irretroattività è normale, ma può ben essere esclusa. Quanto alla seconda ipotesi, la ritiene impossibile BETTI, *Le origini giuridiche e lo svolgimento politico del conflitto fra Cesare e il Senato*, p. 6. Quanto alla scadenza del nuovo quinquiennio accordato a Cesare con la lex Pompeia Licinia del 55, si può ben aderire alla tesi sostenuta in particolare dal HIRSCHFELD (*Klio*, 4, p. 76; 5, p. 236 = *Kl. Schr.* p. 313, 324), ma in base ad elementi testuali, non per la pregiudiziale posta dal BETTI, di cui non vedo la giustificazione.

Giova invece esaminare più da vicino il pensiero di Cicerone. L'esposizione data nella *pro domo* è la meno utile per noi, perchè — anche a prescindere da ogni questione sulla sua attendibilità — il ragionamento dell'autore, in causa propria, è troppo passionale, e nelle critiche mosse alla costituzionalità della *lex Clodia* è difficile vedere se e fino a qual punto si possa dargli ragione. Cicerone non vuole ammettere che la *lex Clodia* sia stata *iure rogata* [1]: sia perchè, secondo lui, « per vim lata » [2], sia perchè il proponente Clodio sarebbe stato eletto illegalmente [3], sia — soprattutto — per la incostituzionalità del contenuto della rogazione. Questa era — per lui — un'enormità: era il tipo della proposta assurda, come se si fosse interrogata la plebe (17-44): Velitis jubeatis ut M. Tullius in civitate ne sit, bonaque eius ut mea sint? Ita enim re, etsi aliis verbis, tulit. Hoc plebiscitum est? haec lex, haec rogatio est?

Ammettere la legalità di questa rogazione di Clodio sarebbe stato come dare ogni cosa più sacra in balìa del capriccio del tribuno. Così, con riferimento particolare alla « *consecratio* » della sua casa, che è il punto specifico di cui l'oratore discute davanti ai pontefici:

(40, 106) Quae tua fuit consecratio? Tuleram, inquit, ut mihi liceret. Quid? non exceperas ut, si quid ius non esset rogari, ne esse rogatum? Ius igitur statuetis esse uniuscuiusque vestrum sedes, aras, focos, deos penatis subiectos esse libidini tribuniciae?

Il punto fondamentale di tutta l'impugnativa di Cicerone è però il carattere di *privilegium* che la *rogatio Clodia* avrebbe rivestito, urtando contro il noto divieto delle XII tavole. E qui veramente l'oratore aveva buon giuoco, perchè, sebbene Clodio avesse cercato di dare al suo disegno di legge un'apparenza in certo modo impersonale, ciò nonostante esso colpiva, in modo

---

(1) *Pro domo*, 19, 50.

(2) *Pro domo*, 20, 53.

(3) *Pro domo* 13-16. Cfr. *de prov. consul.* 19, 45; Plut., *Cic.*, 34; *Cato min.*, 40. L'obbiezione poteva incontrare scarsa fortuna, di fronte alla massima tradizionale per cui " magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus " (Varro, *de l. l.* 6, 30: [cfr. anche la celeberrima *l. Barbarius Philippus*, D. 1, 14, 3]).

assai trasparente ed univoco, la sola persona di Cicerone, e rientrava quindi nel concetto del *privilegium* vietato, accostandosi anzi — per quanto senza coincidervi — alla figura tipica di esso, la *rogatio de capite civis indemnati* [1].

6. — Notevole è per me in modo particolare il passo in cui Cicerone mostra di considerare inammissibile che per legge un cittadino sia privato della libertà e della cittadinanza, richiamandosi ad una massima tradizionale:

(29. 77) ut nemo civis romanus aut libertatem aut civitatem possit amittere, nisi ipse auctor factus sit,

di maniera che, se anche le trenta curie [2] deliberassero in questo senso, il loro voto non sarebbe legale.

Nella *pro domo* l'importanza specifica di questo rilievo è in certo modo affogata nell'irruenza delle critiche d'altra natura: e, di più, quand'anche l'incostituzionalità della *lex Clodia* volesse ricondursi specificamente a questo concetto, rimarrebbe il dubbio che in ultima analisi ritorni sempre l'obbiezione fondamentale, che cioè si tratti di una disposizione contro un cittadino singolo. Ma un rilievo perfettamente parallelo, e sviluppato con maggiore ampiezza e serenità e in modo autonomo, lo troviamo nella *pro Caecina*, là dove Cicerone si propone di impugnare — ai fini pratici della sua causa — la costituzionalità della *lex Cornelia de Volaterranis* dell'anno 81 a. C., nella parte in cui essa toglieva agli abitanti di Volterra la cittadinanza, riducendoli nella condizione dei *latini Ariminenses* [3].

Il punto di partenza è proprio la clausola contenuta nella legge:

(33, 95).... adscripsisse eundem Sullam in eandem legem: « si quid jus non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum »;

---

[1] V. sul concetto di *privilegium* in ultimo LEGRAS, in *NRH.*, 1908, 584; RAMADIER, *ibid.*, 1910, 599. Per quest'ultimo la *rogatio de capite civis* sarebbe anzi l'unica figura: in senso contrario, e a ragione, v. PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, 1, p. 389 sgg.; specialmente in base a Gellio, X, 20.

[2] All'età di Cicerone, a questo richiamo ai comizi curiati non può darsi un valore tecnico: esso è verosimilmente occasionato dal fatto che poco prima l'oratore aveva ricordato la famosa arrogazione di Clodio.

[3] Cfr. *Leges*, p. 352.

e di fronte ad essa Cicerone si domanda:

Quid est quod ius non sit? quod populus iubere aut vetare non possit? Ut ne longius abeam, declarat ista adscriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in omnibus legibus non adscriberetur.

E anche qui, con singolare parallelismo con la *pro domo*, si espone, come esempio tipico di rogazione assurda, quella che dichiarasse un libero schiavo:

(33, 96) Sed quaero abs te: putesne, si populus iusserit me tuum aut te meum servum esse, id iussum ratumque atque firmum futurum?

Da questo caso, di privazione della libertà, Cicerone argomenta al caso parallelo di privazione della cittadinanza, che nega risolutamente poter esser oggetto di una rogazione legislativa. Interessante è il passo in cui confuta le possibili obbiezioni:

(33, 98). Quaeri hoc solere me non praeterit..... quemadmodum, si civitas adimi non possit, in colonias latinas saepe nostri cives profecti sint. Aut sua voluntate, aut legis multa profecti sunt, quam multam, si sufferre voluissent, tum manere in civitate potuissent. (34) Quid? quem pater patratus dedidit, aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur, civis Romanus traditur, qui, cum est acceptus, est eorum, quibus est deditus: si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis. Si pater vendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. (99) Iam populus cum eum vendit, qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum vendit, hoc iudicat, cum ei, qui in servitute iusta fuerunt, censu liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicavisse. Quodsi maxime hisce rebus adimi libertas aut civitas potest, non intellegunt, qui hoc commemorant, si per has rationes maiores adimi posse voluerunt, alio modo noluisse? (100) Nam ut haec ex iure civili proferunt, sic adferant velim, quibus lege aut rogatione civitas aut libertas erepta sit.

Non si può negare che in questo ragionamento di Cicerone c'è qualche cosa di artificioso, e che non tutte le giustificazioni da lui date ai casi di perdita della cittadinanza appaiono egual-

mente fondate: ma è certo che tutti quei casi sono da riferire ad istituti consuetudinarii, a norme *iuris civilis* in senso stretto, con le quali la legislazione dei comizi non ha mai avuto nulla a vedere. L'antitesi tra questi due tipi di fonti del diritto è esplicita nella sfida che Cicerone rivolge agli avversarii: « nam ut haec *ex iure civili proferunt*, sic adferant velim, quibus *lege aut rogatione* civitas aut libertas erepta sit » [1].

Non entra nell'ambito della competenza legislativa il privare un cittadino o un gruppo di cittadini dello *status libertatis* o dello *status civitatis* [2]. È questa da ritenere veramente una regola di diritto costituzionale vigente al tempo di Cicerone o è semplicemente un tentativo sofistico dell'oratore? Il Mommsen [3] è in questo secondo senso: per lui l'onnipotenza legislativa è assoluta, e, quanto al caso specifico, egli invoca parecchi esempi. Di questi però alcuni sono fuori questione, e il Mommsen stesso sembra averli abbandonati [4], giacchè si tratta di esercizio dello *ius exsilii*, col quale il cittadino può sottrarsi ad una sanzione penale abbandonando di sua volontà la cittadinanza romana per acquistarne un'altra [5]. Resta il

---

[1] A me non pare che si possa ritenere col Costa, *Cicerone giur.*, 4, p. 16 n. 1, che da questo passo non risulti l'antitesi che già vi ravvisava l'Ehrlich: pure ammettendo che da altri passi di Cicerone (v. Costa, *ibid.*) risulta una compenetrazione dei due termini, con che l'antitesi rimane offuscata. L'intimo nesso posto in questi passi tra perdita della libertà e perdita della cittadinanza è un grave argomento a favore della tesi del Desserteaux (in *Mél. Gérardin*, p. 181 sgg.), che ancora al tempo di Cicerone cittadinanza e libertà formano due *status* inscindibili; un altro elemento assai grave (*ibid.*, p. 187 sg.) è l'impossibilità — assoluta in tutta l'epoca repubblicana — di conferire allo schiavo la libertà senza la cittadinanza.

[2] La perdita della cittadinanza a titolo di pena è ancora ignota all'età ciceroniana (Mommsen, *Dr. pénal*, 3, p. 287 sg.): in particolare l'*aquae et igni interdictio* non ha ancora quest'effetto (Desserteaux, *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*, p. 118). V. anche Mommsen, *Bürgerliches und peregrin. Freiheitschutz im röm. Staat*, in *Festgabe für Beseler*, p. 253 sgg. = *Jur. Schrift.*, 3, p. 1 sgg.: per lui questa subordinazione della perdita della cittadinanza al consenso del titolare sarebbe frutto di uno sviluppo. Niente di notevole offre la dissertazione di Péan, *De la perte de la liberté par le citoyen romain*, Paris 1895.

[3] *Dr. public*, 6, 1, 414 n. 1.

[4] Cfr. *Dr. public*, 6, 1, 156 con *Droit pénal*, 1, 78. 82; 3, 309.

[5] V. per l'età ciceroniana, in cui già comincia ad affacciarsi il punto di vista nuovo, Costa, *op. cit.*, II, p. 29.

caso della *lex Atilia* [1], con la quale nel 210 a. C. fu tolta ai Campani la *civitas sine suffragio*; qui peraltro è stato osservato [2] che Cicerone allude invece a casi in cui si perde del tutto la cittadinanza che prima si godeva nella sua pienezza: questi soli — e non quella figura intermedia, frutto di concessioni politiche [3], che è la *civitas sine suffragio* — rientrerebbero nell'orbita esclusiva del *ius civile* [4].

Qui — si noti — non c'è nessun elemento religioso che possa invocarsi contro l'efficacia della legge: in ciò consiste la diversità profonda tra questa clausola — come è riferita qui da Cicerone — e quella più completa con la menzione del «*sacrosanctum*»: e il ragionamento ciceroniano mostra che anche all'infuori del «*sacrosanctum*» vi erano rapporti che al senso giuridico romano ripugnava veder regolati dalla legge comiziale. Si capisce che, in materie di questo genere, i criteri sono necessariamente variabili, e che dipenderà soprattutto da elementi politici se un siffatto titolo di incostituzionalità possa farsi valere con successo. Se però dobbiamo prestar fede a Cicerone, risulterebbe che anche al suo tempo — in cui

---

[1] Cfr. *Leges*, p. 257, e ivi le critiche al testo della *rogatio* quale ci è riferito da Livio. Si noti che la sanzione è, quindi, determinata non dal popolo ma dal senato.

[2] Dessertealx, *op. cit.*, p. 194. Non trovo però che sia interessante il raffronto che il D. istituisce (*ibid.*, n. 4) tra la limitazione formulata da Cicerone e il noto aforisma del diritto pubblico inglese, per cui il Parlamento "non può cambiare un uomo in donna,,: giacchè questa non è che una formola paradossale per esprimere l'assoluta onnipotenza legislativa, mentre la formola ciceroniana implica un limite, incerto se si vuole, ma concreto.

[3] Si avverta anche che tale prescrizione non conservò a lungo i suoi effetti di diritto privato, bensì solo quelli di diritto pubblico, ossia la soppressione dell'autonomia cittadina (cfr. Mommsen, in *C. I. L.*, X, 365: De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3, 2, 346): punizione analoga, e con analogo procedimento, era stata inflitta (secondo Livio 26, 33) ai Satricani in virtù di una *lex Antistia* (cfr. *Leges*, p. 232).

[4] Non risulta invece che sia mai ripugnato ai Romani conceder la cittadinanza, sia direttamente per legge (v. l'elenco in *Leges*, p. 85 sgg.), sia delegandone la facoltà a magistrati, come con la *lex Appuleia de coloniis* del 100 a. C. (*Leges*, p. 332), la *lex Iulia de civitate* del 90 a. C. (*ibid.*, p. 338), a cui si riferisce la *lex (data)* di Gneo Pompeo Strabone dell'89 a. C. scoperta nel 1908 (*ibid.*, p. 490), la *lex Cornelia Gellia* del 72 a. C. (*ibid.*, p. 367).

pure la legislazione comiziale ha già raggiunto, e non da poco, il suo più completo sviluppo — la coscienza giuridica romana non ha ancora perduto il senso di questi limiti. Ancora vivo Silla, Cicerone era riuscito a far trionfare, davanti ai *decemviri*, questa stessa tesi dell' incostituzionalità della *lex Cornelia de Volaterranis*:

Pro Caecina 33, 97: Cum Arretinae mulieris libertatem defenderem et Cotta decemviris religionem iniecisset non posse nostrum sacramentum iustum iudicari, quod Arretinis ademta civitas esset, et ego vehementius contendissem civitatem adimi non posse, decemviri... sacramentum nostrum iustum iudicaverunt.

Pro domo 30, 79: Populus romanus Lucio Sulla dictatore ferente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit: ademit eisdem agros. De agris ratum est: fuit enim populi potestas: de civitate ne tamdiu quidem valuit quamdiu illa Sullani temporis arma valuerunt.

L' onnipotenza del dittatore non aveva potuto vincere la ripugnanza a vedere regolato da una legge un ordine di rapporti che è strettamente proprio del *ius civile*; e la clausola tradizionale di riserva, inserita anche dal dittatore nel testo della rogazione, aveva permesso ai decemviri di limitarne la portata a quel campo — rapporti patrimoniali — in cui il libero intervento dei comizi non trovava nessun ostacolo.

7. — Non si può negare che una clausola siffatta deva sembrare strana nella tecnica legislativa: il legislatore, se anche ha coscienza della sua « non onnipotenza », deve sapere quali ne sono i limiti, e aver cura di non oltrepassarli nel testo della rogazione, ma non farvi un richiamo così indeterminato: e d'altra parte, se questi limiti si sono di fatto violati, dovrebbe toccare ad altri organi, e precisamente al senato nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, di dichiarare la incostituzionalità della legge, senza bisogno che dalla legge stessa gliene fosse fatto in certo modo l'invito. Ma il formalismo romano, unito — io credo — allo scrupolo da parte del rogante di evitare ogni possibile responsabilità, vuole che nel testo stesso della *rogatio* sia formulata quella riserva [1].

---

[1] Cfr. la riserva parallela fatta dal pontefice quando " capit virginem Vestalem " (Gell., 1, 12, 14): " Sacerdotem Vestalem quae sacra faciat, *quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo romano Quiritium, uti quae optima lege fuit*, ita te, amata, capio ".

La *lex* romana è costituzionalmente perfetta in quanto si sia formata in modo conforme al *ius*, e ciò sia quanto all'adempimento delle prescrizioni formali, sia quanto all'oggetto su cui essa dispone. Come nella *praescriptio* deve esser dichiarata la legalità del procedimento (populum *iure rogavit* populusque *iure scivit*) [1], così nel testo la clausola « si quid *ius non est* rogarier eius h. l. n. r. » attesta che non si è inteso di oltrepassare il campo che, secondo la coscienza comune, è proprio dell'attività legislativa. I limiti sono variabili per loro natura, e lo sviluppo della costituzione democratica e della legislazione comiziale tende inesorabilmente a restringerli: ma la coscienza di essi non è ancora del tutto sparita al tempo di Cicerone, sebbene quella netta percezione che essa presuppone dei rapporti tra la legge e il *ius civile*, residuo di un'epoca arcaica, sia subito dopo venuta meno [2].

È questo, in sostanza, un altro aspetto del fenomeno, da me illustrato altra volta sotto un diverso punto di vista e con particolare riguardo al diritto privato, della posizione eccezionale e subordinata che occupa le *lex* nel sistema delle fonti del diritto dell'età repubblicana [3]. Il termine *ius*, in quanto designa il diritto nel suo complesso, ricomprende anche quello che la legge crea *ex novo*: anzi la legge stessa sente il bisogno di dichiarare che d'ora innanzi sarà *ius (ita ius esto)* [4] il regime positivo da essa introdotto: ma *ius (ius civile)* per eccellenza è quello che ha le sue radici primitive e storicamente irraggiungibili nel costume, il suo sviluppo nella prassi e nella

---

(1) Cfr. la " praescriptio " della *lex Quinctia* a. 745, l. 9: Cic. *de leg.* 2, 13, 31 " leges *non iure rogatas* tollere ".

(2) Ai giuristi dell'età imperiale non fa difficoltà ammettere che la legge modifichi il contenuto del tipico *ius civile* (cfr. Gai. 2, 110. 206; Ulp. 25, 12), ma anche in essi non manca qualche traccia della inferiorità della *lex*: v. per es. l. 11 pr. D. 24, 2.

(3) *Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato*, in *Filangieri*, 1910, p. 641 sgg. [= sopra, p. 1 sgg.]. A proposito della parte ivi consacrata alla dimostrazione che tutte le leggi di diritto privato furono plebisciti, devo al collega ed amico B. Donati, acuto illustratore delle dottrine vichiane, la notizia che lo stesso rilievo, con una documentazione per il suo tempo completa, era già stato fatto dal Vico (*De uno*, c. 173): nuova singolare anticipazione di vedute moderne.

(4) V. indicazioni in Voigt, *Die XII Tafeln*, I, 117 n. 9: Mitteis, *Röm. PrR.*, 1, 33.

dottrina dei *prudentes*, non influenzato, o solo in limitata misura, dall'intervento comiziale, che rappresenta nei casi singoli altrettanti strappi, giustificati da esigenze speciali [1].

8. — Risulta anche per questa via quanto poco sia conforme alle idee romane concepire la *lex* come riconoscimento di una norma che obbiettivamente preesiste [2]: essa è sempre, invece, da concepire formalmente come una innovazione di fronte al diritto preesistente. Una riprova — finora, per quanto io so, inavvertita — si ha nella forma stessa della votazione legislativa: « *uti rogas* » — « *antiquo* » o « *antiqua probo* » [3].

Il significato corrente del verbo *antiquare* = abrogare, far cadere in desuetudine, non è che una formazione tarda [4] che dissimula il valore originario: questo si riconnette alla derivazione etimologica, da *ante*, e si rivela nell'uso più antico e più tecnico, che è precisamente quello della risposta alla rogazione legislativa [5]. Qui il significato corrente non regge: il popolo che *antiquat* la legge non abroga nè fa cadere in desuetudine niente: esso si attiene all'antico, *antiqua probat* [6], come appunto suona la risposta in alcuni testi: esso cioè respinge l'innovazione che gli è stata proposta e mantiene immutato l'ordinamento giuridico preesistente. La definizione riprodotta da Festo [7] (antiquare est in morem pristinum reducere) appare quindi a chi ben la consideri quasi una « contaminatio » tra il significato originario e quello invalso nell'uso [8].

---

[1] Su ciò cfr. le mie *Osservazioni* citate, p. 24 sgg. estr. [= sopra, p. 31 sgg.].

[2] Così MANENTI in *Studi per Moriani*, I, p. 239 sgg.; *contra* COSTA, *St. delle fonti*, p. 19 n. 1.

[3] V. i testi in MOMMSEN, *Dr. public*, 6, 1, 463: v. anche KUBITSCHEK, in PAULY-WISSOWA, I, 2534, s. v. *antiquare*.

[4] V. gli esempi in *Thes. l. l.* 2, 176 (da Nonio Marcello, Carisio, Simmaco, Orosio, Ennodio, Cod. Th.).

[5] V. p. es. Nonio Marcello (p. 107, ed. LINDSAY), che alla spiegazione moderna " antiquari " = " obsolefieri et memoria tolli " fa seguire la citazione di Cic. *de off.* 2, 73, dove l'espressione è usata nel senso tecnico.

[6] La derivazione logica dell' " *antiquo* " dall' " *antiqua probo* " non è senza esempio: cfr. l'*utique* che risale a un *uti vis* o *uti oportet* (cfr. *utervis* = *uterque*): il verbo scompare dopo aver in certo modo impregnato di sè l'altra parola.

[7] S. v. *antiquare*, p. 26 M., 19 T., [24 L.].

[8] Non dissimile pare a me il presupposto logico della formula relativa alla votazione senatoria *per discessionem* : " qui hoc censetis illuc transite;

II.

Imperium e iurisdictio nei rapporti tra magistrati colleghi.

1. — Ripigliamo in esame il passo di Cicerone (*ad Atticum*, 3. 23) in cui egli — al 30 novembre 58 — considera il testo del progetto presentato in suo favore a fine ottobre da otto dei tribuni uscenti. La clausola che gli dà preoccupazioni è quella del *caput tertium*, la quale, con palese richiamo del divieto inserito da Clodio nella sua legge « ut vix aut omnino non posset nec per senatum nec per populum infirmari sua lex », stabiliva: « si quid in hac rogatione scriptum est, quod per leges plebisve scita — hoc est quod per legem Clodiam, commenta Cicerone — promulgare, abrogare, derogare, obrogare sine fraude sua non liceat non licuerit, quodve ei qui promulgavit abrogavit derogavit obrogavit, ob eam rem poenae multaeve sit, e. h. l. n. r. ».

Continua Cicerone: « Atque hoc in illis tribunis plebis non laedebat: *lege enim collegii sui non tenebantur* ». Ma era pericoloso, in quanto serviva « ut novi tribuni plebis, si essent timidiores, multo magis sibi eo capite utendum putarent. Neque id a Clodio praetermissum est: dixit enim in contione a. d. III. Nonas Nov. hoc capite designatis tribunis plebis praescriptum esse quid liceret ». E dal momento che una siffatta clausola è nuova, e, a rigore di logica costituzionale, assurda, si lagna che i tribuni, pure a lui favorevoli, « in abrogando tam cauti fuerint ut id metuerent, *soluti cum essent*, quod ne iis quidem, qui lege tenentur, est curandum ».

---

qui alia omnia, in hanc partem " (Fest. s. v. *qui hoc censetis* etc., p. 260 M., 348 T., [314 L.]: cfr. Plin. *Ep.* 8, 14. 19; Cic. *ad famil.* 8, 13, 2; 10, 12, 3; Caes. *de bell. gall.* 8, 53). A parte la ragione data da Festo (ominis causa, ne dicat " qui non censetis ") e l'opportunità pratica per il caso che si trovi sul tappeto più di una proposta (cfr. i dubbi infondati di Plin., *l. c.*: Mommsen, *Dr. public*, 7, 182 n. 5), la risposta " alia omnia (censeo) ", intesa come reiezione pura e semplice di una proposta, è in perfetta corrispondenza logica coll'*antiqua probo* del voto comiziale. E ciò spiega la dichiarazione di Paolo Diacono nell'epitome di Festo, " *antiquum* veteres pro *omnia* posuere ".

Fermando l'attenzione su questo ragionamento, ne risulta chiara una cosa: che, di fronte alla *lex Clodia*, diversa era la posizione dei tribuni del 58, ossia dei colleghi di Clodio, da quella dei tribuni dell'anno successivo. Ma in che cosa consista questa diversità non è facile precisare. Il testo non è sfuggito al Mommsen, il quale, riferendolo in una breve nota [1], si limita ad argomentare che « la clausola penale della legge non vincola i colleghi del proponente »: riconosce che mancano assolutamente altre notizie in proposito, ma crede che il passo non consenta altra spiegazione. A me non pare che questa spiegazione possa appagare: e credo che il testo vada messo in più stretto rapporto con altre norme che sporadicamente troviamo attestate, le quali tutte si riconducono al problema dei rapporti tra magistrati colleghi in ordine all'attuazione delle loro attribuzioni, l'*imperium* e la *iurisdictio* [2].

Una lettura spassionata dal passo ciceroniano dà l'impressione che i colleghi del tribuno proponente non soltanto siano esenti dalle sanzioni penali della legge, ma siano addirittura « non vincolati » dalla legge medesima (*lege..... non tenebantur; soluti cum essent*). E in verità, per quanto la cosa possa sembrar grave, la giustificazione a cui il Monmsen pensa sembra portare per necessità a questa conseguenza più larga. Noi ignoriamo quasi completamente se vi fossero delle regole costituzionali che determinassero, almeno in via di massima, in quali casi si avesse la cooperazione collegiale nell'*agere cum populo* (o *cum plebe*), e in quali si agisse invece da parte di un magistrato solo [3]; la cooperazione è certo il modo migliore per assicurarsi contro il pericolo della *intercessio*, con la quale il collega può ad ogni momento ostacolare il complicato movi-

---

[1] *Dr. public*, 1, 392 n. 2.

[2] Non trovo studiato il problema nei trattatisti del diritto pubblico romano nè in monografie speciali: neppure un cenno in quella, che pure tocca il tema tanto da vicino, di GUILLOT, *De la par minorve potestas*, Paris 1896.

[3] Cfr. MOMMSEN, *op. cit.*, 1, p. 49 sg. L'esame della nomenclatura delle *leges* mostra che la cooperazione era la regola per i comizi legislativi presieduti da consoli. I plebisciti al contrario portano regolarmente un nome solo: delle eccezioni (cfr. MOMMSEN, 1, p. 50 n. 1), eliminata la *lex Fufia Caninia* che è consolare (cfr. GATTI in *BIDR.*, 18, p. 115; e le mie *Leges*, p. 454) e la enigmatica *lex Mamilia Roscia* etc., che non è forse neppure una vera legge (*Leges*, p. 388), rimane la *lex Acilia Rubria* (v. MOMMSEN,

mento del processo legislativo. Avvenuta la *renuntiatio* del risultato complessivo della votazione, la legge entra, di regola, immediatamente in vigore, e nessun atto di magistrato può paralizzarne l'efficacia. Ma, nel concetto romano, la efficacia della legge ha la sua giustificazione, e al tempo stesso il suo limite, nell'accordo fra magistrato rogante e popolo votante: l'*uti rogas* delle tribù o delle centurie, in risposta al *velitis iubeatis* del proponente, crea il vincolo che obbliga e il magistrato che domanda e il popolo che risponde. Che la legge vincoli anche quelli che hanno dato voto contrario, anche quelli che non hanno partecipato all'assemblea, è non soltanto una esigenza pratica imprescindibile, ma anche una conseguenza logica del principio per cui la volontà del popolo o della plebe si concreta nel voto della maggioranza dei corpi elettorali [1]. Anche più naturale è che siano vincolati alla legge i magistrati proponenti [2], o quelli di grado minore o diverso, o quei cittadini che in appresso verranno assunti alle cariche: e ciò anche indipendentemente dal giuramento *in leges* che essi sono tenuti a prestare entro cinque giorni [3] e che giuridicamente serve solo a rafforzare un obbligo che indiscutibilmente preesiste. Ma il formalismo costituzionale romano può bene aver trovato difficoltà nel tenere vincolato alla nuova legge il magistrato collega del proponente, che non ha affatto cooperato

---

op. cit. 6, 1, 339 n. 1; *Leges*, p. 315) e la *lex de Termessibus* che risulta rogata da tutti i dieci tribuni del 71 a. C. (*Leges*, p. 368), ma di cui ignoriamo la denominazione ufficiale. La *rogatio VIII tribunorum* per Cicerone non arrivò a votazione: non possiamo quindi sapere se uno o più tribuni l'avrebbero effettivamente messa in votazione, e se di tutti avrebbe ufficialmente portato il nome.

[1] Che i plebisciti vincolino i patrizi, i quali — secondo l'opinione che io persisto a ritenere migliore — non possono partecipare alle assemblee presiedute dai tribuni, lo si è dovuto riconoscere con esplicite disposizioni legislative, in particolare con la *lex Hortensia*: v. *Leges*, p. 238.

[2] Secondo la tradizione accolta da Livio (7, 16: cfr. Plin., *N. H.*, 18, 3 (4), 17), già C. Licinio Stolone sarebbe stato cancellato dagli edili per violazione della sua legge. È poi evidente il carattere di sofisma nel ragionamento che Livio (8, 33-34) mette in bocca al censore Appio Claudio a proposito della *lex Aemilia de censura minuenda*.

[3] Cfr. Liv. 31, 50, 7; l. latina di Bantia, cap. 3; *tabula Heracleensis*, l. 24; *lex Salpensana*, c. 26. V. sul tema Mommsen, *Dr. public*, 2, 291 sg.: Maschke, *de magistr. roman. jurejurando*, Berlino 1884.

alla formazione di essa, non avendo fatto la rogazione nè, credo io, partecipato nè potuto partecipare al voto [1]. Questa conseguenza rigorosa pare a me s'imponga di fronte al passo ciceroniano, che è assai esplicito: tanto più se di fronte all'interpretazione più limitata del Mommsen si rifletta che la sanzione della *lex Clodia* contro i tentativi di abrogazione non avrebbe dovuto — Cicerone stesso lo nóta — esser presa sul serio neppure dai tribuni successivi: questi, ove non fossero stati tanto scrupolosi, avrebbero pur sempre potuto proporre l'abrogazione senza timore. Se una diversità di condizione giuridica vi era tra essi e i loro predecessori, doveva consistere in ciò, che per questi la *lex Clodia* non era per nulla affatto vincolativa.

Purtroppo le fonti non forniscono elementi positivi a conferma di questa ipotesi. Io non trovo, nella vasta serie delle leggi comiziali romane, casi in cui sia sorta questione sulla obbligatorietà della legge per il collega pari o maggiore del rogante, ossia di leggi consolari per il console che — contro l'uso normale — non abbia cooperato alla rogazione, o di leggi pretorie — che sono del resto rarissime — per gli altri pretori ed i consoli, o di plebisciti pei tribuni colleghi del proponente [2]. Il Mommsen ha supposto [3] che — per considerazioni

---

[1] [È chiaro che questa opinione non ha nulla a che fare con quella del Bourgeaud (*Le plébiscite dans l'antiquité*, p. 91: v. contro *Leges*, p. 9 n. 2), per cui la legge — in quanto accordo — non dovrebbe obbligare chi non la vota. Ma diverso è il caso di chi, pur essendo capace, non aveva diritto di esprimere il suo voto. — La verità sembra invece essere stata intravvista da P. Manuzio, nel *Comm. ad M. T. Ciceronem*, su *ad Att.* 3. 23 (ed. Francoforte 1580, p. 133 ss.), quando scriveva: " siquidem tribuni plebis, si quam quis ex collegio suo legem tulisset, ea lege soluti erant ", e più oltre: " nam sui collegii lege tribunorum plebis nemo tenetur ". Ma questa esatta visione del problema si avvicenda singolarmente, in lui, con l'opinione che la nuova *rogatio*, abrogando la legge, ne abroghi anche la *sanctio*, e che pertanto non vi sia un problema giuridico da risolvere].

[2] I casi in cui il magistrato propone l'*abrogatio* dell'*imperium* del console collega (caso unico e dubbio la *lex Octavia* dell'87 a. C.: *Leges*, p. 347) o della *potestas* dal tribuno collega (*lex Sempronia* a. 133; *rogatio Gabinia* a. 77; *lex Helvia* a. 44; *lex Titia* a. 43; *Leges*, pagg. 301, 372, 428, 435) hanno tutti un carattere rivoluzionario e non si potrebbero invocare: la *rogatio Gabinia* era anche incostituzionale per l'inosservanza delle formalità prescritte.

[3] *Dr. public*, 1, p. 329 n. 2.

analoghe a quelle che stanno a base del testo ciceroniano — deva ritenersi che il magistrato non può essere costretto a giurare l'osservanza della legge rogata dal collega. Anche in questo non credo di poter essere d'accordo con lui. L'esempio di Nerone, che dovrò ricordare più oltre, non può essere invocato, perchè altro è giurare negli *acta* del collega, altro è giurare *in leges*, sia pure proposte dal collega.

Téstualmente mi pare che un grave argomento in contrario debba desumersi dalla legge latina di Bantia. Questa — che è certo una legge comiziale, di contenuto incerto [1], ma verosimilmente un plebiscito — impone il giuramento di osservanza tanto ai magistrati in carica quanto ai successivi: c. 3: *Co(n)s(ul) pr(aetor) aid(ilis) tr(ibunus) pl(ebei) q(uaestor) IIIvir cap(italis) IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) quei* nunc est, is in diebus V proxumeis, quibus queique eorum sciet h(ance) l(egem) populum plebemve *jousisse, jouranto utei i(nfra) s(criptum) est. Item* dic(tator) co(n)s(ul) pr(aetor) mag(ister) eq(uitum) cens(or) aid(ilis) tr(ibunus) pl(ebei) q(uaestor) IIIvir cap(italis) IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) ioudex ex h(ace) l(ege) plebive scito factus.....

La prima parte è frutto di un'integrazione, ricalcata sulla seconda e pienamente plausibile: in ogni modo, ragioni di spazio escludono che ivi fosse formulata un'eccezione a favore di quel magistrato, console o pretore o tribuno, che come collega del rogante dovesse esser dispensato dal giuramento. Per parte mia non troverei strano che appunto con questo spediente straordinario della immediata coazione al giuramento si riuscisse, in qualche caso, a togliere ai magistrati quella assoluta libertà che il diritto costituzionale avrebbe loro consentito di fronte alle rogazioni del collega durante l'anno di carica.

Ammessa la spiegazione mia del passo ciceroniano, converrebbe per conseguenza supporre che il magistrato non potesse prender parte alla votazione nei comizi presieduti dal collega. Io non sono in grado di dare di ciò una dimostrazione perentoria, tanto più che la dimostrazione dovrebbe avere un carattere negativo: posso soltanto dire che, nel largo spoglio di fonti fatto per la redazione del mio volume sulle *Leges*, non ricordo

---

[1] Cfr. *Leges*, p. 319.

di aver trovato alcun passo da cui risulti una tale partecipazione. È superfluo osservare, del resto, che una tale esclusione è praticamente irrilevante: in occasione delle votazioni il magistrato — di regola — o coopera, formalmente o di fatto, col collega rogante, o lo ostacola con l'arma efficace dell'*intercessio*; il valore del voto individuale è nelle assemblee comiziali troppo scarso perchè un magistrato possa trovare un vivo interesse a votare, o perchè — per converso — sia da mettere in evidenza una particolare ragione di incompatibilità.

Nel campo delle rogazioni elettorali è fondamentale un testo di Gellio, desunto dal *de auspiciis* di Marco Messalla, il quale attingeva a sua volta al 13° commentario di Tuditano:

(13. 15. 7) praetor, etsi collega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest..... quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut minor a ⟨minor⟩e collega rogari iure non potest.

Il pretore non può presiedere le elezioni consolari e neppure quelle pretorie: la costanza di questa prassi ci è attestata da Cicerone, il quale in una lettera ad Attico censura aspramente l'opinione di chi riteneva « consularia comitia a praetore haberi posse » [1], e dal complicato spediente a cui si fece ricorso nel 43 a. C., quando, morti entrambi i consoli, e non volendosi ricorrere alla nomina dell'*interrex*, furono creati — nei comizi presieduti dal pretore urbano — due speciali magistrati con potestà consolare aventi l'unico compito di convocare le centurie per le elezioni dei consoli [2]. Qui il problema è affatto diverso dall'ipotesi dianzi esaminata: qui « rogare

---

(1) Cic. *ad Att.* 9, 9, 3: " Nos autem in libris habemus, non modo consules a praetore sed ne praetores quidem creari ius esse, idque factum esse nunquam: consules eo non esse ius, quod maius imperium a minore rogari non sit ius, praetores autem quod ita rogantur, uti collegae consulibus sint, quorum est maius imperium ". Nella seconda ipotesi l'impossibilità dipendeva quindi dai termini della *rogatio*.

(2) V. Dio Cass. 46, 45, 4 e sul testo le osservazioni di RUBINO, *Untersuchungen*, p. 102, e MOMMSEN, *Dr. public*, 1, 221 n. 5, 222; 3, 92 n. 3; 4, 380. Il passo non è scevro di difficoltà: in particolare non si comprende a che serva il rilievo che fossero assenti molti τὰς εὐπατρίδας ἀρχὰς ἐχόντων, dal momento che — morti i due consoli — nessun magistrato avrebbe potuto presiedere le elezioni più che non lo potesse il pretore urbano. Resta

(collegam) » ([1]) non vuol dire rivolgere al collega la domanda, ma interrogare il popolo sulla scelta del collega successore. Invece l'espressione tecnica che ricorre nel formulario tipico della rogazione legislativa è: *consul [praetor tribunus plebis] populum [plebem] iure rogavit* ([2]). La rogazione è diretta al popolo o alla plebe, in quanto di fronte ad essi il magistrato ha il *ius agendi*: di questo *populus iure rogatus* non può intendersi come facente parte il magistrato collega del rogante, in quanto l'assoluta parità collegiale rende, nei rapporti reciproci, inattuabile qualunque esplicazione di autorità.

2. — In quei campi che presentano un più immediato riferimento al diritto privato, le fonti stesse ci presentano svariate applicazioni di questo principio.

Così il magistrato non può esercitare il diritto di *coërcitio* di fronte a un collega superiore o pari:

l. 3 § 3 D. 4, 8, Ulpian. *l.* 13 *ad ed.*: 4 *eod.*, Paul. *l.* 13 *ad ed.*: Nam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi ([3]).

Ad uno scrupolo costituzionale analogo va riferito quanto Tacito ([4]) ci attesta di Nerone che, console nel 55, non permise che il collega Lucius Antistius Vetus giurasse *in sua acta*.

Parimenti non può il magistrato esercitare sul collega la *iurisdictio*.

Qui veramente troviamo nelle fonti classiche una diversità di trattamento fra giurisdizione contenziosa e volontaria: nel primo caso è ammesso, come « *ius receptum* », che il magistrato

---

sempre che il pretore, se non può *rogare* la nomina del console, non potrebbe neppure *rogare* la nomina di magistrati che abbiano la potestà di rogarla: ma il formalismo costituzionale non può essere spinto all'estremo.

([1]) Cfr. Liv. 24, 35, 2.

([2]) Cfr. la *praescriptio* della *lex Quinctia* e quella, integrata, del plebiscito *de Termessibus*: v. *Leges*, p. 368, 453.

([3]) I testi alludono all'impossibilità in cui si trova il pretore di costringere a pronunciare il lodo l'arbitro che sia divenuto magistrato: cfr. l. 58 D. 5, 1 (Paul. *l.* 13 *ad Sab.*) per l'analoga impossibilità nel caso del *iudex*. Il magistrato municipale può *dare tutorem* il collega (l. 19 § 1 D. 26, 5: Paul. *l.* 16 *ad Plaut.*): secondo DONELLO, *Opp.* 1, 448, perchè lo fa per autorizzazione del *praeses*; per FABER, *Jur. Pap. sc.*, 12, 4, 17, perchè la *datio tutoris* non è *iurisdictio*.

([4]) *Ann.* 13, 11. Diverso è il caso di Tiberio, che non avrebbe permesso in modo assoluto questo giuramento *in sua acta* (Suet., *Tiber.* 26, 67).

possa spontaneamente sottomettersi alla giurisdizione del collega [1]; nel secondo questa possibilità è esclusa [2].

Si pensa di giustificare questa disparità col rilievo che soltanto nella giurisdizione volontaria è imprescindibile la comparizione personale, la quale potrebbe apparire come una menomazione dell'*honor* del magistrato convenuto [3]; e si è anche osservato [4] che in questo campo tale maggior rigore offre minori inconvenienti per il fatto che il magistrato può procedere direttamente *apud se*, cosa che è invece naturalmente esclusa nel processo contenzioso [5].

Ma storicamente a me non par dubbio che qui come in altri casi il regime della giurisdizione volontaria rispecchi più tenacemente lo stato di cose primitivo: il *se subicere iurisdictioni alterius* è uno spediente di tipo recente, che ha come punto di partenza il concetto che l'indipendenza dalla giurisdizione del collega sia piuttosto una prerogativa, liberamente rinunciabile, anzichè una conseguenza naturale e necessaria del meccanismo della collegialità romana.

3. — L'ipotesi più esplicitamente documentata, e anche la più interessante per gli spedienti a cui ha dato luogo, riguarda la manomissione *vindicta*. Due testi di Paolo attestano che il magistrato non può manomettere il servo presso il collega di pari grado [6]:

---

(1) Cfr. l. 14 D. 2, 1, Ulp. *l.* 39 *ad ed.*: Est receptum, eoque iure utimur, ut, si quis maior vel aequalis subiciat se iurisdictioni alterius, possit ei et adversus eum ius dici.

(2) Qualche antico ha tentato di negare questa esclusione: così MERILLIUS, *Varia ex Cuiacio*, 1. 5: ma v. in contrario OSIUS AURELIUS, *Dispunct.* 5, in OTTO, *Thes.*, III, p. 706 sg.

(3) Così WLASSAK, *ZSSt.* 28, 1907, p. 53 n. 2.

(4) Cfr. già CUIACIO, *Opp.*, 7, 95.

(5) L. 10 D. 2, 1, Ulp. *l.* 3 *ad ed.*

(6) Per la determinazione dei magistrati presso i quali si può manomettere v. l. 4 C. 7, 1 (a torto ritenuta dal HERMANN geminazione della l. 1 C. 1, 39: v. BUCHHOLTZ in *Linde's Zeitschr.*, N. F., 14, 282); l. 7 C. 7, 10 (= C. Th. 4, 9, 1); l. 2 D. 1, 18; 15 § 5 D. 40, 2; 21 D. *eod.* (su cui v. BALÒG, in *Études juridiques offertes à P. F. Girard*, 2, 402); 51 § 7 D. 40, 5; *lex Salpensana*, c. 28; Paul. 2, 25, 4. È ovvio avvertire che non per tutti questi magistrati si verifica il presupposto della decisione di Paolo. Difficoltà sorge per la *manumissio apud legatum proconsulis:* negata da Marciano *l.* 1 *inst.* (l. 2 D. 1, 16), ammessa da Paolo *l.* 50 *ad ed.* (l. 17 D. 40, 2). [Fra i vecchi giuristi (cfr. ad es. QUINTADUEGNA, in MEERMANN, *Thes.*, II, 251) si usava

18 § 1 D. 40, 2, Paul. *l.* 16 *ad Plaut.*: Apud collegam suum praetor manumittere non potest.

14 pr. D. 40, 1, Paul. *ibid.*: Apud eum cui par imperium est manumittere non possumus.

La *manumissio vindicta* è formalmente una *legis actio*: è anzi il procedimento in cui più tenace persiste, nel meccanismo e nella stessa terminologia [1], la traccia della più antica forma di procedura; e precisamente a questo carattere di *legis actio* va ricondotto il rigido principio fermato da Paolo.

Il rigore di questa massima spiega due disposizioni eccezionali che troviamo nelle fonti. Anzitutto la facoltà concessa, già con Augusto, al principe di manomettere i servi propri senza formalità:

l. 14 § 1 D. 40, 1, Paul. *l.* 16 *ad Plaut.* Imperator cum servum manumittit non vindictam imponit, sed cum voluit fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti.

La concessione era necessaria per render possibile al principe di manomettere i suoi schiavi [2] con piena efficacia civile e *inter vivos*, in quanto la procedura normale della *manumissio vindicta* riusciva inapplicabile a lui, che da un lato non

---

distinguere tra la manomissione compiuta prima e quella compiuta dopo l'entrata del proconsole nella provincia: soltanto nel secondo momento essa sarebbe lecita]. Recentemente il Brassloff (*Wiener Studien*, 1913, p. 304) pensa a una reale divergenza di opinione fra i due giuristi: Marciano rispecchierebbe la tendenza di limitare la rappresentanza nell'esercizio della giurisdizione. In un testo immediatamente successivo (l. 3 D. 1, 16), Ulpiano (*l.* 26 *ad Sab.*) decide in senso egualmente negativo per il caso dell'adozione, per la ragione che *omnino.... non est apud eum legis actio* (motivazione più tassativa e tecnica di quella marcianea, *quia non habet iurisdictionem talem!* nei testi indicati è sempre all'avere o no la *legis actio* che si riconduce la competenza dei singoli magistrati in materia). E io propendo a credere che per i classici la soluzione negativa fosse pacifica: sia che nella l. 17 D. 40, 2 sia stato soppresso un *non* [che Cuiacio, *Opp.* 5, 682, vi restituiva sulla fede di alcuni manoscritti], sia che vi si sia inserito " eius ", mentre il testo originario avrebbe alluso al *legatus Augusti* (Mommsen, *Dr. public*, 1, 2!9 n. 2: cfr. Gai. 1, 100-102). L'alterazione — oltre allo scopo di agevolare la cerimonia della *manumissio* — è anche conforme al nuovo indirizzo, per cui il carattere " giurisdizionale " della manomissione non è più sentito.

(1) Cfr. l. 3 D. 1, 16; 1 D. 1, 20; 4 D. 1, 7; 1 C. 8, 47; Paul. 2, 25, 4; Ammian. Marc. 22, 7.

(2) Che si alluda semplicemente alla manomissione di servi propri risulta chiaro dalla *ratio legis*, se anche il testo si presta a un' interpretazione più larga.

ha un collega *maior* a cui rivolgersi ([1]) e dall'altro non può — come può sempre la suprema magistratura repubblicana — attendere la scadenza della carica. Quanto Paolo ci attesta per la manomissione non è anzi, assai probabilmente, che una applicazione singola di un principio generale — contenuto forse nella *lex Iulia iudiciorum privatorum* — relativo a tutte le applicazioni della giurisdizione volontaria ([2]). In tutti questi casi la dispensa dell'imperatore dai *sollemnia iuris* ([3]) non ha quindi, nelle sue origini, il carattere di un mero privilegio, ma risponde ad una esigenza pratica imprescindibile: essa non implica affatto quel concetto della superiorità del principe sulla legge che solo nel regime autocratico postcostantiniano comincia a trovare le sue manifestazioni ([4]).

La seconda deroga, di natura più generale, è la possibilità riconosciuta al magistrato di manomettere *apud se*. Essa, data come pacifica in due passi di Ulpiano (l. 1 § 2 D. 1, 10; 20

([1]) In provincia, l'*imperium proconsulare* del principe è *maius* rispetto a quello dei singoli governatori (l. 8 D. 1, 16; 4 D. 1, 18). In Roma questo *imperium* a rigore non si esplica, e il consolato è assunto dal principe solo sporadicamente, ma ciò nonostante la sua superiorità costituzionale di fronte ai singoli magistrati è *ab origine* indiscussa.

([2]) V. GIRARD, *ZSSt.*, 34, 1913, p. 312. Per l'adozione di Gaio e Lucio fatta da Augusto nel 17 a C., l'accenno di Svetonio (*Aug.* 62), " adoptavit domi ", alluderebbe, nota il GIRARD (*l. c.*, p. 314 in n.), all'assenza del magistrato: certo da Galba in poi le adozioni imperiali avvengono senza formalità (MOMMSEN, *Dr. public*, 5, 450; v. anche CASTELLI in *Rend. Ist. lomb.*, 1915, p. 548). — È probabile che, nella parte finale, la l. 14 § 1 abbia subito qualche guasto: cfr. WLASSAK, *ZSSt.* 28, 1907, p. 15 n. 1. [Sul principio che richiede per l'adozione la *plena legis actio* cfr. Gordiano, C. 8, 47, 1].

([3]) Cfr. l. 3 C. 6, 23.

([4]) Che la massima tradizionale " *princeps legibus solutus est* " avesse nell'età classica una portata tassativamente circoscritta, è pacificamente riconosciuto (sul tema v. da ultimo MESSINA-VITRANO, in *Studi per Brugi*, p. 325 sgg.). Anche quando, allo scorcio dell'età classica, si riconosce oramai nel principe la potestà legislativa, non se ne trae affatto la conseguenza che egli sia superiore alle leggi: cfr. Paul. 4, 5, 3; 5, 23, 3, e ancora, nel 419, l. 4 C. 1, 14; e Isid., *Sent.*, 3, 51, 1-2: *quod princeps legibus teneatur*. Il concetto della supremazia assoluta del principe, che si fa strada in fonti più tarde, giuridiche e non giuridiche (v. per es. Servio, *ad Aen.* XI. 206: " imperatores et virgines Vestae, *quia legibus non tenentur*, in civitate habent sepulchra ": per le vestali cfr. BRASSLOFF, *Zeitschr. f. vergl. RW.*, 22, 1908, p. 140), ha radici orientali: v. infatti già Dio Cass., 53, 28, 2, che intende la dispensa data ad Augusto come assoluta: per la concezione del potere imperiale in

§ 4 D. 40, 2), parrebbe una pratica introdottasi in epoca piuttosto recente, a giudicare da un testo di Giuliano che si appoggia, per ammetterla, sull'esempio del maestro Giavoleno e sul proprio: l. 5 D. 40, 2, Jul. *l.* 42 *dig.*: An apud se manumittere possit is qui consilium praebeat, saepe quaesitum est. Ego, qui meminissem Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumisisse, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et in consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi, et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi.

Il Girard ha anzi osservato [1] che la disposizione eccezionale adottata per Augusto si spiegherebbe appunto in quanto non era ancora riconosciuta la possibilità generale di *manumittere apud se*. Ma già il Wlassak aveva notato [2] — ed è singolare che al Girard sia sfuggito — che fin dallo scorcio della repubblica tale possibilità era riconosciuta; e ciò in base ad un passo di Cicerone (*ad Att.* 7, 2, 8), da cui risulterebbe che egli come magistrato manomise *vindicta* degli schiavi propri (me istos liberos..... addixisse). Veramente il passo ciceroniano è oscuro ed io sono alquanto perplesso sulla interpretazione datane dal Wlassak, trattandosi in sostanza di un paragone che Cicerone fa tra il caso suo rispetto allo schiavo Crisippo e quello a cui si riferisce la clausola riprodotta dell'editto di Druso: Cicerone vorrebbe impugnare la libertà data allo schiavo, ma non è forse assolutamente sicuro che la frase di Druso possa da Cicerone considerarsi come perfettamente appropriata al caso

---

Oriente v. i cenni, molto sommarii e generali, di Bréhier, in *Rev. hist.*, 95 (1907), p. 75. La Nov. 105 c. 2 § 4 afferma esplicitamente la superiorità dell'imperatore sulle leggi. La diversa concezione, orientale e occidentale, della posizione del principe di fronte ai sudditi merita forse ancora uno studio. Per me è assai sintomatico, per es., che Taleleo (in Hb. 4, 723, sch. 2 a l. 2 C. 7, 11) senta il bisogno di avvertire che i *servi principis* non sono, *in quel caso*, i sudditi! Si veda invece, in bocca a S. Gregorio Magno, la fiera antitesi tra l'imperatore romano e i re barbari (*Ep.* 11, 4, in *MGH.*, *Ep.*, 2, p. 263): hoc enim inter reges gentium et imperatorem Romanorum distat, quia reges gentium domini servorum sunt, imperator vero Romanorum dominus liberorum; cfr. anche 13, 34 (p. 397), e Gregorovius, *Gesch. Roms im MA.*, 2[4], 49.

[1] *ZSSt.*, 34, 1913, p. 312 n. 1.

[2] *ZSSt.*, 28, 1907, p. 43 sg.: con lui Costa, *Cic. giureconsulto*, I, p. 70.

suo. Ma, anche a parte questo passo, è certo che le difficoltà a cui allude Giuliano riguardano non la possibilità generale di manomettere *apud se* ma quelle speciali del caso, in cui era necessaria la *causae probatio* preventiva *ex lege Aelia Sentia*. Tanto più che la regola non è affatto speciale per la manomissione; la ritroviamo formulata, e senza tracce di dubbi, a proposito dell' emancipazione e dell' adozione, in frammenti di Paolo (l. 3 D. 1, 7; 2 D. 1, 14), di Ulpiano (l. 2 D. 1, 18) e di Modestino (l. 4 D. 1, 7); il quale ultimo col suo richiamo a Nerazio mostra che, per ciò che riguarda la regola generale, nè Giavoleno nè Giuliano hanno detto nulla di nuovo. E questa regola, applicabile a quel che pare ad ogni atto di volontaria giurisdizione, è la miglior riprova della tenacia con cui i classici tengono ferma la inammissibilità di ricorrere in casi simili alla giurisdizione del collega.

APPENDICE

Al tema della *manumissio apud collegam* si riconnette un'antinomia relativa alla manomissione di servi propri fatta dal console *minor XX annis*.

Ulpianus, *l.* 2 *de officio consulis.*

L. 1 § 2 D. 1, 10: Consules apud se servos suos manumittere posse nulla dubitatio est. Sed si evenerit, ut minor viginti annis consul sit, apud se manumittere non poterit, cum ipse sit, qui ex senatusconsulto consilii causam examinat: apud collegam vero causa probata potest. — Il passo è certo guasto: v. le varie proposte di emendazione in Noordkerk, *Observat. decas*, p. 3 sg. (citato in Wlassak, *ZSSt.* 28, 1907, p. 51), il quale propone " apud collegam vero causa probata ex senatusconsulto (manumittere) potest ".

L. 20 § 4 D. 40, 2. Consul apud se potest manumittere, etiamsi evenerit, ut minor annis viginti sit.

I due passi, estratti dal medesimo libro, sono con ogni verosimiglianza diverse elaborazioni di un unico originale (così Lenel, *Paling.*, Ulp. n. 2057): ma, se vi hanno posto mano i compilatori, dobbiamo imputare ad essi l' ampliamento nel primo, o la riduzione nel secondo, o diverse manipolazioni in entrambi?

Per conciliare il primo testo con quelli che negano la possibilità della *manumissio apud collegam*, si è pensato dai più ad inserire una virgola dopo *probatio*: davanti al collega avverrebbe solo la *causae probatio* richiesta dalla *lex Aelia Sentia*, mentre l'atto della manomissione si compirebbe davanti allo stesso minore. Così già la Glossa, Bartolo [, Duareno], Cuiacio (*Opp.*, 6, 296), Fabro (*Iur. pap. sc.*, 6, 7, 11); Gilberto Regio in Otto, *Thes.*, 5, 145 [; Ernstins, *ibid.*, 6, 851]; e tra i moderni Wlassak, *ZSSt.* cit.; Girard, *ZSSt.*, 34, 1913, p. 310 n. 2.

Lo spediente non mi pare del tutto soddisfacente. Anzitutto la procedura della manomissione è inscindibile, come appare dalla stessa l. 1 pr. - § 1 D. 1, 10 (su cui v. Wlassak, *l. c.*, p. 48), e solo attraverso le emendazioni proposte dal Wlassak stesso, ma senza sicure basi, si potrebbe supporre che un apposito senatoconsulto abbia in questa ipotesi consentito lo sdoppiamento (nel caso d'infermità sopraggiunta dopo l'*editio nominum* il provvedimento era meno illogico, perchè quivi si trattava ancora di un atto preparatorio: invece la *causae probatio* è cronologicamente simultanea alla manomissione). In secondo luogo, quella lezione ha contro di sè i Basilici (Hb. 1, 150: B. 6, 2, 1 § 2): Καὶ παρ' ἑαυτῷ ὁ ὕπατος ὁ μὴ ὢν ἐλάττων τῶν εἴκοσιν ἐνιαυτῶν ἴδιον δοῦλον ἐλευθεροῖ· εἰ δὲ ἐλάττων ἐστί, παρὰ τῷ συνυπάτῳ δύναται ἐλευθεροῦν μετὰ εὐλόγου αἰτίας: non, quindi, la sola *causae probatio*, ma tutta quanta la manomissione può, e deve, farsi *apud collegam*. Io credo che questo sia in realtà il vero punto di vista giustinianeo. La interpretazione tradizionale della l. 1 § 2 è ispirata alla necessità di conciliare due regole, quella che nega la *manumissio apud collegam* e quella che nega al console minore la facoltà di manomettere liberamente presso di sè. Se questa seconda regola appare anche ai bizantini imprescindibile, lo stesso non è forse a dire della prima. Il meccanismo della collegialità romana è per essi esaurito da un pezzo; il carattere giurisdizionale dell'attività del magistrato nella *manumissio* si è pur esso obliterato; e non ripugna più ammettere che un magistrato possa compiere presso l'altro di pari grado la cerimonia relativa. Si avverta infatti che i due testi (l. 14 pr. D. 40, 1; 18 § 1 D. 40, 2 [v. sopra, p. 397]) che negano la possibilità della *manumissio apud collegam* sono nei Basilici soppressi.

Se questi rilievi generali e qualche elemento formale — come la sconcordanza dei tempi e il guasto del passo — fanno sospettare della l. 1 § 2, non è a dire, d'altra parte, che la decisione della l. 20 § 4 soddisfi completamente dal punto di vista classico, giacchè pare difficile che il *minor XX annis* possa lui stesso presiedere il *consilium* a cui spetta decidere della *iusta causa manumissionis* richiesta dalla legge proprio in vista dell'immatura età del manomittente. Un'interpolazione è stata già supposta dal Buckland (*Roman law of slavery*, p. 455, dove viceversa trova normale la *manumissio apud collegam*): ed è possibile che l'interpolazione sia da mettere in rapporto col nuovo significato assunto nel diritto nuovo dalla l. 5 D. 40, 2 (Iulianus, *l. 42 dig.*) già ricordata. Giavoleno e Giuliano pensavano all'ipotesi del magistrato che manomette *apud se* servi propri minori di trent'anni, decidendo che può benissimo presieder lui stesso

il *consilium* che anche in questo caso la *lex Aelia Sentia* richiede (cfr. già Schulting, *ad h. l.*; Buhl, *Salvius Julianus*, 1, 221 n. 3; Wlassak, *l. c.*, p. 45 n. 1; Buckland, *op. cit.*, p. 454 n. 9); con Giustiniano bisogna necessariamente pensare alla ipotesi del console minore di vent'anni [1]. Ed è probabile, come il Wlassak ha supposto, che la l. 20 § 4 sia stata appunto dai compilatori alterata per metterla, dal loro punto di vista, in armonia con la legge di Giuliano collocata nella medesima sede: trattandosi di frammenti di masse diverse (Sab., Ed.), la correzione fu fatta probabilmente in occasione della revisione definitiva; ed è così naturale che non si siano ricordati che, a molta distanza, essi avevano già contemplata l'ipotesi, alterando la decisione classica ma in senso opposto. Si noti però che l'ipotesi del console minore di vent'anni è da considerare come affatto eccezionale: nell'impero infatti pare che l'età minima legale per il consolato sia di trentatre anni: anche ad ammettere, in base a Plin., *Ep.* 7, 16, e a l. 2 D. 4, 4, che le leggi matrimoniali di Augusto rimettano un anno per ogni figlio (cfr. Mommsen, *Dr. public*, 2, 191), ai vent'anni evidentemente non si può arrivare; e anche il privilegio, concesso con una certa frequenza (cfr. Mommsen, *l. c.*, p. 239), di anticipare di cinque anni, ci lascia ancora assai lontani da quel limite: solo per l'erede del trono troviamo, dal principio dell'impero, l'ammissione al consolato a vent'anni [2].

Può quindi apparire strano che il giureconsulto si preoccupi di una ipotesi così rara: tanto più se si pensa che normalmente si tratterà di *filiifamilias* (l'emancipazione legale in seguito all'elezione al consolato è giustinianea: l. 5 C. 12, 3), che non potrebbero avere servi propri fuori del peculio castrense, cosa pure — a quell'età — difficilmente possibile.

Non potrebbe essere che anche nel doppio testo di Ulpiano si alludesse alla *manumissio* del servo minore di trent'anni, e che solo i compilatori abbiano sostituito l'altra ipotesi, senza pensare alla sua poca praticità?

---

[1] [Interpolato per sopprimere la menzione dei trent'anni della *l. Aelia Sentia* è anche D. 26, 2, 32 § 2, dove sono stati sostituiti i 25 anni: cfr. Göschen, *Z. f. gesch. RW.*, 3, p. 287; Perozzi, *Il tutore impubere*, p. 8].

[2] [Cfr. Mommsen, *l. c.*, p. 238 n. 2. Anche prima dei vent'anni molti fra gli eredi del trono rivestirono il consolato: così Domiziano, nato in ottobre 51 e console dal marzo 71; Commodo, nato nel 161 e console il 177, il 179, il 181; e similmente M. Aurelio, Caracalla, Eliogabalo ed altri (cfr. Liebenam, *Fasti*, p. 103 sg.). Il caso più singolare è quello della nomina a console di Varroniano, figlio di Giuliano l'Apostata, quando era ancora infante (a. 364: cfr. Amm. Marcell., 25, 10, 11). — Per la generica ammissibilità di consoli inferiori ai vent'anni cfr. la costituzione di Costantino in C. Th. 4, 6, 1].

RECENSIONI

(*) **Digesta Iustiniani Augusti** — *recognoverunt et ediderunt* P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoia, *iuris antecessores*. Libri I-XXVIII. - Mediolani, formis Societatis Editricis Librariae, MCMVIII. - In 16°, pag. XI-696.

Quanti hanno seguito con interesse il rifiorire della dottrina romanistica italiana in questi ultimi decenni saluteranno con viva soddisfazione la nuova e poderosa affermazione che essa ha dato ora di sè colla nuova edizione delle Pandette di cui è testè uscito il primo volume. Nonostante le gravi e molteplici difficoltà di una nuova edizione dopo quella ormai classica del Mommsen, essa, frutto delle concordi fatiche dei più bei nomi che vanti la nostra scienza, è riuscita un'opera egregia, e veramente geniale per la novità e nobiltà degli intenti. In una succinta e limpida prefazione i compilatori espongono i criteri a cui si sono ispirati: per l'opera — tanto essenziale quanto pericolosa — della determinazione del testo, si sono valsi con oculata parsimonia delle fonti greche, specie i Basilici, ed hanno fatto tesoro dei migliori risultati delle moderne ricerche sulle interpolazioni. L'eccellenza del manoscritto fiorentino non toglie che vi siano mende da correggere e lacune da colmare, nè la sua indiscussa superiorità obbliga a seguirlo ciecamente, tanto più che la riproduzione fototipica che se ne va pubblicando ne rende ora sempre agevole il confronto diretto; perciò, di

(*) [Recensione pubblicata nel *Monitore dei Tribunali*, 1908, n. 46].

fronte alla mommseniana, la nuova edizione se ne è in certo modo maggiormente svincolata. Dal lato librario essa è un'ardita e — auguriamo — felicissima innovazione; al tradizionale *in quarto* si è sostituito un formato tascabile di tipo elzeviriano: carta e caratteri richiamano il noto Manuale d'Udienza che ebbe sì fortunato accoglimento. È pienamente giustificata la nobile speranza dei compilatori che le Pandette diventino così tra noi più famigliari: studenti, professionisti, magistrati, tutti gli studiosi di diritto ne trarranno sempre nuovo profitto. Il diritto romano ha cessato ovunque — coll'inizio di questo secolo — di essere legge vigente: ma il nostro diritto positivo ha in esso la sua base e ne conserva nelle linee fondamentali il carattere. In buona parte delle questioni di diritto civile, non appena ci si elevi al disopra della limitata esegesi del testo e si risalga ai principii informatori dell'istituto, ci si trova ricondotti al sistema romano e si attinge a quella miniera inesauribile che sono i Digesti, al contatto vivificatore di quella sapienza pratica e di quella logica giuridica che della giurisprudenza romana forma l'inarrivabile pregio. Come l'edizione del *Corpus iuris* del Mommsen è in certo modo il centro intorno a cui si svolse in quest'ultimo cinquantennio il grandioso movimento della dottrina giuridica tedesca, così la edizione italiana delle Pandette segna una vigorosa affermazione per il presente ed un bell'affidamento per il futuro della dottrina romanistica e civilistica italiana.

(*) P. Collinet. — **Études historiques sur le droit de Justinien.** — Tom. I: *Le caractère oriental de l'oeuvre législative et les destinées des institutions classiques en Occident.* - Paris, 1912.

In questo primo volume delle *Études* il chiaro romanista di Lilla si propone di illustrare il carattere orientale della legislazione giustinianea. Che questa non rappresenti il risultato

(*) [Rec. estratta dal *Filangieri*, XXXVII, 1913, pp. 550-553].

della evoluzione naturale del diritto classico, ma contenga in larga misura elementi eterogenei, e particolarmente ellenico-orientali, è cosa nota, e frequentemente richiamata sia in ricerche speciali che in esposizioni generali. Il C. si è proposto di lumeggiare questo fatto sotto i vari aspetti e con una scelta di esempi, che mettano in evidenza le varie maniere in cui quella influenza si è fatta sentire. In un capitolo introduttivo (p. 1-44) sono esposte le considerazioni d'ordine generale: insistendo specialmente sul fatto che la genuina evoluzione del diritto romano dobbiamo cercarla non in Oriente, ma in Occidente, e specialmente in Italia, dove però, per le tristi condizioni sociali e politiche, il diritto ha subìto un arresto di sviluppo, di cui è indice la scarsità della produzione sì legislativa che giurisprudenziale; ma, pur nella loro scarsità, le fonti occidentali del V e VI secolo, specialmente le *leges barbarorum* e i papiri ravennati — soprattutto per merito degli studiosi del diritto italiano, di cui il C. ripetutamente rileva le benemerenze (p. 37 n. 1, 264 n. 1) —, permettono di rilevare la tenace sopravvivenza di più d'una fra le tipiche istituzioni classiche. Mentre in Oriente la diversità delle tradizioni locali ha rapidamente fatto cadere in desuetudine le istituzioni classiche, o più spesso ne ha addirittura impedita la recezione: e la evoluzione dottrinale, avvenuta soprattutto per opera della scuola di Berito, ha impregnato di concetti ellenistici le schiette teorie giuridiche romane.

Distingue il C. questo carattere orientale della legislazione giustinianea secondo che si tratti di istituti che rappresentano l'accoglimento della pratica locale o di influenze, specie dottrinali, del diritto romano ellenizzato o finalmente della sostituzione di istituti nuovi a istituti classici o caduti in desuetudine o non mai accolti nelle provincie orientali dell'impero. Della copiosa rassegna di esempi, scelti fra gli istituti che le recenti ricerche hanno più esaurientemente illustrato, mi è forza limitarmi a dare l'elenco: vi sono per lo più accolti i risultati delle indagini speciali, ma la lucidità della sintesi e l'abbondanza delle osservazioni originali dà loro un notevole interesse, anche indipendentemente dalla tesi generale alla cui dimostrazione essi devono servire.

Al primo concetto si richiamano (pagg. 45-152) le riforme relative alle forme dell'adozione e dell'emancipazione (il pre-

cedente storico è la pratica accolta nel libro siro-romano); l'arra (accogliendo le conclusioni del Pappulias e del Partsch il C. insiste sul carattere bizantino della nuova funzione dell'arra nella vendita già perfetta); il deposito irregolare (aderendo al Segrè, crede l'istituto già noto a Papiniano e forse a Scevola (l. 28, D. 16, 3 ?), su cui furono forti le influenze greche); l'estensione del *beneficium divisionis* agli ἀλληλέγγυοι secondo la Nov. 99 (l'ἀλληλεγγύη non coincide colla correalità, a cui quindi la Nov. 99 è estranea: è un tipo d'obbligazione collettiva d'origine greca e come tale contemplata già in qualche testo classico: cfr. 11 pr. D. 45, 2); l'eguaglianza della dote e della donazione *propter nuptias* (la nov. 97, che riforma il regime della l. 9 C. 5, 14 — il cui § 1 sarebbe (C., p. 149 n. 2) un glossema pregiustinianeo —, si ispira, come attesta il libro siro-romano, alla pratica della parte europea dell'impero d'Oriente); la *litterarum obligatio* delle istituzioni (seguendo il Ferrari, opina che la cancellazione dell'*obl. litteris* dai testi del Digesto non escluda la esistenza di un contratto letterale speciale nelle Istituzioni, in cui ravvisa la combinazione del concetto greco dell'obbligazione letterale coll'istituto romano-provinciale della *querela non numeratae pecuniae*).

Al secondo concetto (pagg. 153-210): i patti e le stipulazioni costitutive di servitù (il far sorgere il diritto reale dall'accordo delle parti è concetto prettamente greco, che non attecchì mai in Italia; accetta quindi le interpolazioni rilevate dal Perozzi nelle l. 33 pr. e § 1 D. 8, 3 e 25 § 7 D. 7, 1 [1]; le *vindicationes utiles* nella risoluzione del diritto di proprietà (aderisce al Mancaleoni nel riconoscere l'origine bizantina del

---

[1] Questa parte è in intimo nesso con un articolo sulla *traditio servitutis* che il C. ha inserito nei *Mélanges Girard* (I, 185 e sgg.). La bontà di molti dei suoi rilievi non riesce a persuadermi a dar valore alla distinzione che egli pone fra la *traditio-usus* (la cosiddetta *quasi tr.*, che dopo i più recenti studi forse il C. non persisterebbe a ritenere di origine classica) e la *traditio-pactum*, ossia la costituzione di servitù mediante patto aggiunto alla *traditio*, come surrogato della classica *lex mancipationis*. Se in questo secondo procedimento si isola la *traditio*, si vede subito che non è la *tr. servitutis*, ma la *tr.* del fondo, a cui si aggiunge il *pactum* — sia o no seguito da *stipulatio* — che costituisce la servitù: non si ha quindi, mi pare, una *tr. servitutis-pactum* (C., p. 18 dell'estr.) ma una normale costituzione per patto, contestuale — il che qui non rileva — alla *traditio* del fondo.

concetto e la sua giustificazione dottrinale nello spunto dato dalla l. 30 C. 5, 20, che afferma nella moglie un dominio naturale sulla dote); *natura actionis* e *natura contractus* (riassume, accogliendola, la dimostrazione data dal Longo e da me; con soddisfazione vedo rilevata la particolare importanza dottrinale della formola della *n. contractus* e l'intimo nesso, da me illustrato, colla teoria bizantina dei patti: C., p. 197. Per la dimostrazione del carattere bizantino di queste formole non ha, a mio parere, che importanza secondaria il tentativo di collegarle colla filosofia di Plotino, tentativo, del resto, contenuto entro i limiti d'una semplice ipotesi); azioni generali (il carattere bizantino dei vari tipi d'azioni generali è ormai acquisito, dopo gli studi del Brugi e del Longo, il quale ha anche illustrato il nesso tra questa concezione e quella della *natura actionis*: qui pure il C. opina, senza indugiarsi in una dimostrazione, che le γενικαὶ ἀγωγαί si ricolleghino al concetto del γένος aristotelico, svolto da Porfirio e sviluppato anche dal neoplatonismo).

Nella III parte, ove i singoli esempi sono studiati nel loro distinto sviluppo orientale e occidentale (pagg. 211-305): la *mancipatio* (respinta l'ipotesi del Naber di una generale abolizione legislativa, ne mette in rilievo, di su i papiri di Ravenna e le carte di Piacenza, la tenace sopravvivenza in Italia, riconoscendo che, acquistata efficacia generale la tradizione, la *mancipatio* non resta che una vuota dichiarazione cristallizzata nella prassi notarile, mentre in Oriente essa non ebbe che rare applicazioni parziali): il *receptum argentariorum* (non è mai attecchito in Oriente, dove esistevano istituti corrispondenti (ἐγγύη, ὑπόσχεσις, ἀναδοχή: non l'ἀντιφώνησις = *constitutum*): il carattere formale dell'azione e il valore tecnico del classico *recipere* avrebbero indotto Giustiniano alla nota riforma); la *dotis dictio* (cancellandone il nome, Giustiniano ne ha spesso conservato nei testi le tipiche formole: essa non fu estinta dalla l. 4 C. Th. 3, 13, ma in Oriente non dovette essere applicata se non sporadicamente dai romani di razza ivi dimo-

---

Ma *traditio* della servitù non può chiamarsi che la cosiddetta *tr.-usus* giustinianea: perciò credo che solo a questa potessero pensare i compilatori quando nella l. 25 § 7 D. 7, 1 interpolarono *per traditionem* accanto a *vel stipulationem*: nè prova diversamente lo scolio di Cirillo addotto dal C. (p. 12, n. 2).

ranti, mentre in Occidente il Gaio Visigoto ne attesta l'esistenza ancora nel 506).

A dimostrare il carattere bizantino della compilazione, gli esempi sono felicemente scelti: tutt'al più sarebbe forse stata desiderabile l'indicazione, sia pure sommaria, di altre riforme riferibili ai singoli puuti di vista. Del resto, in tutte, si può dire, le recenti ricerche, si ravvisano elementi orientali nelle innovazioni giustinianee, come già nella legislazione di imperatori precedenti: così, per citare l'esempio più recente, nei notevoli studi del Taubenschlag sulla tutela delle donne nella legislazione posteriore a Costantino. Un caso in cui il carattere bizantino si risolve nella preferenza data all'istituto greco sul corrispondente romano è quello, pure recentemente rielaborato, dell'ipoteca: anche se, dubitando delle radicali conclusioni del Fehr, si voglia accettare il tentativo dell'Erman di ridurre in sostanza il problema a un'antitesi terminologica. A eleganti considerazioni si presterebbe per il C. la constatata prevalenza che l'ipoteca ha sul pegno nelle fonti giustinianee; ed assume un particolare rilievo il vedere il pegno comparire con frequenza speciale proprio in un editto giustinianeo diretto all'Italia (App. 8, cfr. Erman, *Mél. Girard*, l. 421).

Nel corso della dimostrazione, può talora sembrare che il C. ecceda nel dar rilievo agli elementi bizantini in confronto al substrato romano. La compilazione, egli dice (pag. 10), non è romana che per la lingua e per i materiali adoperati: ma lo spirito che l'informa è bizantino, come bizantini i giuristi che la elaborarono e bizantine le popolazioni a cui è destinata. Ma dal punto di vista dogmatico essa resta rempre un grandioso monumento di romanità; il C. stesso lo riconosce (pag. 9). Il fatto stesso d'aver usato materiali classici, nonostante le innumerevoli alterazioni, fece sì che la costruzione è rimasta, vorrei dire, più romana di quello che possa corrispondere all'ambiente in cui nacque e alla mentalità dei compilatori: nel Digesto, in particolare, è noto che vi è una larga parte di diritto quasi puramente storico. Se è vero che Giustiniano ha fatto larga parte ai nuovi istituti elaboratisi dalla pratica e alle teorie sviluppatesi nelle scuole orientali, non le ha però accolte senz'altro ed in blocco, ma non ha mancato di respingere teorie che, pur diffuse nelle scuole e applicate nella pratica, si rivelavano in troppo irriducibile contrasto con quei principii genuini

che egli credeva possisile e conveniente mantenere: di tale reazione contro fallaci teorie orientali io ebbi recentemente ad illustrare un caso veramente tipico [1]. È ben vero, da ultimo, che la legislazione giustinianea fu emanata quando Roma e l'Italia erano praticamente sottratte alla sovranità dell'imperatore; ma i costanti accenni a quella regione, e le frequenti enfatiche dichiarazioni al riguardo, se non hanno nessuna portata pratica, provano però come a Giustiniano e ai suoi compilatori stesse sempre fissa in mente la concezione universale dell'impero, e come essi intendessero fare opera legislativa per tutta la romanità, anche se di fatto solo una parte era a loro soggetta. E ancora, se le costruzioni dottrinali bizantine hanno un'impronta propria, non si può escludere che, in limitata misura, esse poterono avere riscontro — siano esse filiazioni o formazioni parallele — nelle più modeste scuole d'occidente: giacchè certo impressiona vedere per es. accolta nei frammenti d'Autun una teoria così tipicamente « bizantina » come quella dell'*universitas*.

Lavori di carattere sintetico come questo del C. giovano soprattutto a porre nella giusta luce i risultati delle svariate analisi parziali, mettendo in evidenza i rispettivi rapporti, e l'importanza che essi hanno non solo per la ricostruzione del diritto classico ma anche per la più esatta valutazione del diritto giustinianeo come tale: mentre d'altra parte lo studio di questo diritto, colla determinazione sempre più precisa del suo spirito e delle sue tendenze preferite, fornisce nuovi strumenti per determinare il modo ed i limiti in cui gli istituti classici vennero alterati. Nello studio delle interpolazioni, come è necessario tener presenti i vari criteri che guidano alla scoperta di esse, così è opportuno considerare i vari moventi specifici o generici che possono indurre i compilatori ad interpolare: alla classificazione, dirò così, gnoseologica, ora generalmente accettata, farebbe non inutile riscontro una classificazione che si potrebbe dire teleologica: a questa, la sistemazione data dal C. al suo lavoro potrebbe, opportunamente integrata, servire di base; essa servirebbe anche a sempre meglio distinguere i casi in cui non si fa che sanzionare uno stato di diritto già fissatosi

---

[1] *Dolus ex delicto e dolus ex contractu*, ecc. [in *Scritti*, II, p. 371 sgg.].

in antecedenza da quelli in cui invece la riforma è introdotta *ex novo*.

Chiuderò questo cenno sommario augurando imminente la pubblicazione del II volume che, promettendo di studiare il problema della natura dell'azione e degli altri mezzi procedurali e di occuparsi di nuovo e più largamente della *natura contractus* e dei problemi attinenti (cfr. p. 198 n. 1), rinnoverà, spero, anche a me l'occasione di tornare su quel tema.

Postille all'opera: "Leges publicae populi romani„ (*)

a p.* 12, nota, in fine [a proposito del *privilegium*]: Pais, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I (1915), 399 sg., dà peso al testo di Gellio X. 20, e dimostra che il *privilegium* può riferirsi ad altri casi che non siano quello del *caput civis*; tanto più che le XII tavole contenevano in proposito due norme distinte.

a p. 15, n. 4 [*lex data*]: v. anche Krüger, *Geschichte der Quellen*², p. 16 sg.

a p. 29, n. 1, l. 9 [bibliografia sulla origine dei comizi centuriati]: Francken, *Over de oorspronkelijke samenstelling en vroegste ontwickeling der c. centuriata*, in *Atti Accademia Amsterdam*, ser. 2ª, vol. 11 (1881).

ibid., n. 2 i. f.: Delbrück, in *Preuss. Jahrb.*, CXXXIX (1908), p. 86, pensa che il sistema delle cinque classi sia stato introdotto dai censori del 179 (arg. Liv. 40. 51. 9) solo fingendo di tornare a istituzioni antiche: v. contra Beloch, *Hist. Z.* CI (1908), 353; Neumann, in Pauly-Wissova, VI, 2824; Holzapfel, in *Bursians Jahresber.*, CLXVIII, p. 171. Secondo Rosenberg, *Zenturienverfassung* cit., il sistema di votazione basato sull'*exercitus* serviano daterebbe dagli inizi

(*) [Segnate in margine all'esemplare che il Rotondi teneva sotto mano, per servire ad una seconda edizione. Ho completato qualche citazione troppo sommaria e aggiunta fra parentesi quadra la menzione di alcuni scritti che, mentre furono pubblicati in vita dell' A., gli rimasero ignoti per le note conseguenze dello stato di guerra: ma, data la impossibilità di consultare le annate 1915-18 di molte riviste straniere tuttora mancanti nelle nostre biblioteche, non posso garantire che la bibliografia delle singole *leges* sia esattamente aggiornata a tutto il 1918. — V. A. R.].

del 4° secolo: prima di allora il *comitiatus maximus*, a cui si allude nelle XII tavole, s'identificherebbe coi c. tributi.

a p. 31, n. 2, l. 10: *leggi* Liv. 1, 43.

a p. 32, nota, in fine [sulla riforma dei c. centuriati]: Largo studio in De Sanctis, *St. dei Romani*, 3. 1. 338, 353 sg., e in Cavaignac, *La question de l'organisation centuriate du XV^e au XX^e siècle*, in *Séanc. et trav. de l'Acad.*, CLXXIX (1913), p. 331 sgg; cfr. lo stesso in *Journ. des Sav.*, 1911, p. 160 sgg.

a p. 36, n. 2, in fine [bibliografia sui c. tributi]: Hirschfeld, in *Kl. Schriften* (1913), p. 248 (*Zur Geschichte der röm. Tribus*).

a p. 45, n. 2, *leggi*: V. al cap. 5. § 18.

a p. 48, l. 13 i. f.: Diversamente Krüger, *Gesch. d. Quell.*², p. 8, secondo cui la competenza dei c. centuriati sarebbe uno stralcio da quella delle curie.

a p. 49, n. 2 i. f. [bibliografia sulle *leges regiae*], *aggiungi*: Krüger, *Gesch. d. Quell.*², p. 4 sg.; Pais, *A proposito dell'ius civile Papirianum*, in *Ricerche sulla storia e sul dir. pubbl. di Roma*, I, p. 241 sg.

a p. 50, n. 1, l. 10: *invece di* centurie *leggi* curie — *ibid.*, l. 11: per le fonti di questa notizia v. Huschke, *Servius Tullius*, p. 597.

a. p. 56, l. 10: v. Hirschfeld, in *Kl. Schriften*, p. 261 (*Zur Beseitigung der Comitia centuriata für die Beamtenwahlen*): egli crede che già al tempo di Cesare tutte le elezioni fossero fatte dai comizi tributi (Cic., *ad Att.* 4. 16. 8: *in campo Martio saepta tributis comitiis....*; cfr. Suet., *Caes.* 41).

a p. 67, l. 8: Anche ultimamente (*La lex Hortensia de plebiscitis*, in *Mem. Acc. Bologna*, VI, 1911-12, 78 sg.) il Costa riferisce l'*exaequatio* esclusivamente alle deliberazioni votate dal *populus* nelle assemblee tribute.

a p. 69, n. 1 [esaurimento del patriziato]: v. in Pais, *Ricerche sulla storia e sul dir. pubbl. di Roma*, II, p. 160 sg., l'elenco dei patrizi, dei nobili plebei, degli *homines novi* che figurano come magistrati fra il 172 e l'89; e a p. 278 sg. gli elenchi dei trionfi.

a. p. 74, l. 1, *leggi*: *l. Cassia tabellaria* 137 [*pleb.*] — *ibid.* l. 9, *leggi*: 2. Provocazione (1). *E nota*: (1) V. anche Pais, *Ricerche* etc., I, 299 sg., sul *maximus comitiatus* delle XII tavole e sul controverso passo di Polyb. 6. 14. 6, che dà

alle tribù la competenza *de capite civis*. [Mommsen crede che Polibio erri: Rosenberg lo crede esatto e ritiene che per le XII tav. il *c. maximus* fossero i c. curiati: Pais giustifica Polibio, in quanto alluderebbe ai comizi centuriati, imperniati ormai sulle tribù].

a p. 75, n. 1 i. f.: sulla *prorogatio imperii* e in particolare sull'attribuzione dell'*imperium* a privati, v. Betti, *Cause ed inizio della crisi della repubblica in Roma* (estr. *Filangieri*, 1914), p. 34 sg.

a p. 76, l. 8: *leggi* 62 [*pleb.*] - *ibid.*, l. 20: invece di [*pleb.*] leggi [*trib.*] *(lex Antonia de perm. prov)*.

a p. 77, nota, i. f. *(abrogatio imperi)*: v. un elenco di casi in Iul. Obseq. 130 (69).

a p. 78, l. 23, *leggi*: d) *censura* (1) *e in nota*: (1) Leuze, *Zur Geschichte der röm. Zensur*, Diss., Halle 1912.

a. p. 82, l. 16, *leggi*: l. Domitia de sacerdotiis 103 [*pleb.*]

a. p. 82, n. 1: v. da ultimo Pais, *Le relazioni fra i sacerdozi e le magistrature civili nella repubblica romana*, in *Ricerche* etc. I, 271, il quale combatte la tesi del Mommsen circa la netta divisione delle attribuzioni, rilevando vari incroci di competenza. La giurisdizione civile sarebbe spettata al pontefice massimo, per passare poi alla pretura. La separazione diviene completa con la *lex Domitia* (103), per poi tornare a confondersi con Augusto. Ai pontefici sarebbe pure spettata la competenza che fu poi degli edili (v. *ibid.* p. 423 sg., con l'esame delle disposizioni delle *leges regiae* in materia). V. anche Carter, *The reorganisation of the roman priesthoods at the beginning of the Republic*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, I, 1916 (sull'originaria potestà del re, scissa poi tra i vari sacerdozi).

a p. 86, l. 14: *invece di* 98 *leggi* 91.

a p. 91, l. 7, *leggi*: l. Clodia de rege Deiotaro et Brogitaro 38 [*pleb.*].

a. p. 93, n. 1, i f.: cfr. Abbott F. F.: *The colonizing policy of the Romans from 123 to 31 b. C.*, in *Classical philology*, X (1915), p. 365 sgg.

a p. 95, nota [bibliografia sulle leggi agrarie]: Dreyfus A., *Essai sur les lois agraires sous la république romaine*, Paris 1898; Schwarze K., *Beiträge zur Geschichte altröm. Agrarprobleme bis 367 v. Chr.*, Halle 1912.

a p. 98, n. 2 [bibliografia sulle leggi suntuarie]: Giraudias E., *Étude historique sur les lois sumptuaires*, Poitiers 1910.

a p. 105, n. 1 [bibliografia sulle leggi criminali]; Vallée, *Étude historique sur le droit criminel de Rome à l'époque royale* (Thèse), Caen 1897; Mommsen, *Die Geschichte der Todesstrafe im röm. Staat* (1896), in *Reden u. Aufsätze*, p. 437 sg.; Münzer, *Die Todesstrafe politischer Verbrechen in der späteren röm. Republik*, in *Hermes*, 1912, 161 sgg.; cfr. De Dominicis, in *Riv. pen.*, 1911, 2, p. 617 sgg.

a p. 105, l. 24, *leggi:* a) *de ambitu* (2): *e in nota:* (2) v. Husband, *Legislation against political clubs during the republic*, in *Classical Weekly*, X (1916).

a p. 106, l. 20, *leggi:* c) *de vi* (2); *e in nota:* (2) v. Coroi, *La violence en droit criminel romain*, Paris 1910 [, ma su di esso Berger, in *Gött. Gel. Anz.*, 1917, p. 336 sgg.].

ibid., l. 26, *leggi: de repetundis* (3); *e in nota:* (3) V., anche per le singole leggi, Kleinfeller, *Repetundarum crimen*, in Pauly-Wissowa, I A, 603 sgg.

ibid., n. 1 [bibl. sulle leggi *de maiestate*], *aggiungi:* Kuhn J., *Betrachtungen über Maiestät und Maiestätsbeleidigungen der röm. Kaiserzeit*, München 1901: Bisoukidès P., *Der Hochverrat: eine histor. und dogmat. Studie*, Berlin 1903.

a p. 108, l. 1, *nota:* Morelli C., *Del reato d'ingiurie secondo il d. romano*, Avellino 1902.

a p. 109, n. 3 [comizi elettorali nell' epoca imperiale]: Hirschfeld, *Kl. Schr.*, p. 261 sg., ritiene, contro Mommsen, che il conferimento della *tribunicia potestas* al principe avvenisse nei c. tributi.

a p. 110, l. 18 i. f., *nota: Contra* Betti, *Il carattere giuridico del principato di Augusto* (Città di Castello 1915), p. 24.

a p. 113, n. 1 [bibliografia sull' attività legislativa dei comizi in epoca imperiale]: Krüger, *Gesch. der Quellen²*, p. 89 sg.

a p. 114, l. 6: Cfr. Krüger, *Gesch. der Quellen²*, p. 25 sg.

a p. 119 [Cap. IV: La formazione della legge]: cfr. Krüger, *Gesch. der Quellen²*, p. 17 sg.

a p. 122, n. 3 i. f., *nota:* v. ora Rotondi, *Problemi di diritto pubblico rom.*, in *Riv. ital. sc. giur.*, LXIV, p. 147 sgg. [= sopra, p. 370 sgg.] — *ibid.*, l. 14, *nota:* L'espressione di Macrobio, *Saturn.*, 3. 17. 4 (*praetores aut tribuni, ut plerasque alias.....*) è esatta solo per i tribuni, non per i pretori.

a p. 125, n. 3 [*trinundinum*]: De Sanctis, *Storia dei Rom.*, III, 1, 347 e n. 225.

a p. 141, l. 14: v. Fraccaro P., *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Atti Acc. Torino*, XLIX (1913-14), p. 600 sgg.; De Sanctis, *op. e vol. cit.*, p. 365 sg.

a p. 142, n. 5 [*pontes*], *aggiungi*: cfr. Chaigne, *Autour du pont des suffrages*, in *Rev. pol. et littéraire (Rev. bleue)*, 1912, 2, p. 117 sgg.

a p. 143, l. 14, *nota*: cfr. De Marchi, *La sincerità del voto nei comizi romani*, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1912, 653 sgg.

a p. 149, l. 11 [leggi tribunizie con duplice denominazione]: V. anche Mommsen, *Staatsrecht*, 1, 50 n. 1, il quale cita pure la *lex Claudia* [*Flaminia*] (a torto, v. p. 249) e la *l. Mamilia Roscia et rell.*

a p. 151, n. 4, *leggi*: per la *lex Appuleia*, 654–100.

a p. 155, n 3, *aggiungi*: = *Gesch. d. Quell.*², p. 21.

a p. 161, l. 2: Le norme della *l. Aelia Sentia* obbligano esclusivamente i cittadini: soltanto il divieto di manomissione *in fraudem creditorum* fu esteso ai peregrini da un SC. sotto Adriano (Gai. I 47).

a p. 171, n. 3 i. f. [affissione delle leggi]: cfr. Iul. Obseq. 122 (60).

a p. 175, n. 1 i. f.: Copioso è l'elenco di P. Prateio (*Veteres populi romani leges quae post XII tabulas latae sunt, ordine alphabetico digestae*, in Otto, *Thesaurus*, V, 479 sg.), che cita raccolte precedenti di Zazius e Hotomanus.

a p. 189 i. f. [*l. Iunia de Tarquiniis exilio multandis*]: Su questo primo consolato (interpolato nei fasti in onore del cons. 317 a. Chr.?) v. Neumann, in *Strassburger Festschr. z. 46. Versamml.* etc. (1901), 309 sg.

a p. 190, l. 19 [*l. Valeria de provocatione*]: Sulle fonti di Plutarco nella bibliografia del Publicola v. Soltau, *Progr. Zabern* 1905.

a p. 192, l. 18 [*l. de dictatore creando?*]: sugli anni dittatorii cfr. Soltau, *Die Diktatorenjahre*, in *Philologus*, LXIX (1910), p. 551 sgg., il quale pensa che gli anni dittatorii siano stati introdotti al posto di anni consolari duplicati, per regolarizzare la cronologia: v. ivi la polemica con Leuze, il quale pensa invece, col Mommsen e col Matzat, ad anni intercalari veri e propri. Sull'istituto della dittatura v. anche Täubler, *Camillus und Sulla*, in *Klio*, XII (1912),

p. 222, e per la non improbabile derivazione etrusca Rosenberg *Der Staat der alten Italiker* (1913), p. 79 sgg., e Arangio-Ruiz, *Le genti e la città* (Messina 1914), p. 67 sgg.

a p. 193, l. 14 [*l. sacrata*]: Trinchi, *Sulle origini del tribunato in Roma*, Livorno 1903; Rosenberg, in *Hermes*, 1913, 359 sg.; Pais, in *Ricerche* etc., I, 418 sg. Il Pais crede che le cosiddette *ll. sacratae* in origine non fossero leggi, ma dichiarazioni che i plebei giuravano di rispettare e di far rispettare. Vere *leges sacratae* non si avrebbero che dal 401, o forse solo dopo l'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges* (almeno dal 339). V. anche *l. Publilia Voleronis de plebeiis magistratibus* (p. 197). [Sul valore delle espressioni *tribuni aediles iudices decemviri* cfr. ora Soltau, *Ztschr. Sav.-St.*, XXXVIII, p. 18 sg.; Cocchia E. di E., *Il tribunato della plebe* (1918), p. 65 sgg.].

a. p. 195, l. 5 [*rogatio Cassia agraria*]: V. Hartmann, *Das Latinerbündniss des Sp. Cassius*, in *Wiener Studien*, 1912, 265; Soltau, in *WSchr. f. kl. Philol.*, 1908, 577, che trova nella storia di Sp. Cassio tracce di quella di C. Gracco.

a p. 197, l. 2 [*l.* (?) *Pinaria Furia de mense intercalari*]: Pais, *Ricerche* etc., I, 181.

a p. 197, ll. 18-19 [*l. Publilia Voleronis de plebeis magistratibus*], *leggi:* ne aumentò il numero da due a quattro (Diod. e Zon., *l. cit.*) o cinque (Liv. 2, 58, 1-2, citando Pisone); *e in nota:* Soltau, in *Philologus*, 1912, 267, dubita che nella fonte a cui Diodoro attinge fossero realmente riferiti i nomi di quei tribuni.

a p. 198, l. 1, *aggiungi:* Niccolini, in *Ann. della Sc. norm. sup. di Pisa*, XI, 1896. — *ibid.*, l. 2 sgg., *leggi:* Hirschfeld, *Kleine Schriften*, p. 258 (*Die Wahl der Volkstribunen vor dem Publilischen Gesetz*). Egli ritiene che solo con le XII tav. i plebei siano stati ammessi alle curie, come (viceversa) i patrizi alle assemblee tribute, prima esclusivamente plebee; e che la *lex Publilia* non abbia fatto che regolarizzare lo stato di fatto, secondo cui già prima i tribuni erano eletti dalla plebe nei *concilia tributa*. Niese (*De annalibus roman. observ.*, Marburg 1886) riferisce con Diodoro a questa legge la creazione del tribunato; Schmidt (in *Hermes*, XXI (1886), p. 460) crede invece, con Livio, all'aumento di numero: Ed. Meyer (in *Hermes*, XXX (1895), p. 1 sgg.), dimostra

che i *trib. pl.* furono sempre in rapporto con le 4 tribù: ammette che al 471 risalga la più antica traccia negli annali, non escludendo che la istituzione sia anche più antica. [Sull'argomento cfr. anche Piganiol, *Essai sur les origines de Rome* (1917), p. 268; Cocchia E. di E., *Il tribunato della plebe* etc. (1918), p. 19 sgg.].

a p. 199, l. 24 [*l. Icilia de Aventino publicando*], *aggiungi*: Meyer, *l. c.*; Rosenberg, in *Hermes*, 1913, 374 n. 1.

a p. 200, l. 3 [*id. id.*]: Rosenberg, p. 373, crede che la legge occorresse per permettere ai plebei di risiedere fuori del pomerio, occupando l'Aventino che già prima ne era il centro religioso (tempio di Diana). Per le convenzioni, a cui Dionigi allude, relative all'acquisto di case per piani, v. Riccobono, *Dal dir. rom. classico al dir. moderno*, p. 358.

a p. 201, l. ult. [*leges XII tabul.*], *leggi*: Krüger, *Gesch. d. Quell.*², p. 9 sg. Per le due ultime tavole la tradizione è oscillante, riferendole per lo più a un secondo collegio decemvirale, o invece, secondo Diodoro, ai consoli Valerio e Orazio del 449: questa seconda è la tradizione accolta da Mommsen e da Niese.

a p. 203, l. 6 [bibl. sulle *leg. XII tab.*], *aggiungi*: Antonibon, *Studi sulla legislazione decemvirale*, Torino 1895; Goudy, *Jur. Review*, 1905; Woltzer negli *Atti Accad. Amsterdam*, 1906; Hirschfeld, *Zur Geschichte des Decemvirats*, in *Kl. Schriften*, p. 264; Hollatz, *De l'authenticité de la loi des XII tables*, Lausanne 1911; Baviera, *Lezioni di storia del dir. rom.*, I (Napoli 1913); Kooiman, *Fragmenta juris Quiritium* (1914), p. 7 sg.; e soprattutto, per uno sguardo riassuntivo, De Francisci, *Leggi delle XII tavole* (Milano 1913: estr. *Encicl. giur. ital.*). Cfr. anche Giorgi, *Il decemvirato e la costituzione serviana*, Milano 1912: contro la tesi fondamentale (che poggia su le dieci tribù e i dieci *tribuni militum*, da cui nel 414 si sarebbero svolti i dieci *trib. plebis*) v. Leuze, in *WSchr. f. kl. Philol.*, 1912, 1363; e Holzapfel, in *Bursian's Jahresberg.* CLXVIII, 201. Da ultimo v. Piganiol, *Essai* cit., p. 272 sgg.; e, meglio precisando la sua tesi e ribattendo le critiche, Pais, *Ricerche* cit., I, pp. 1-144 [; Soltau, *Der Dezemvirat in Sage und Geschichte*, in *Ztschr. Sav. - St.*, XXXVIII, p. 1 sgg.]. Per le supposte influenze greche v. lo stesso Pais, *Gli elementi greci nelle*

leggi delle XII tavole, in *Ricerche* cit., I, 145 sg., il quale ne trae argomento per la sua tesi, in quanto non potrebbero risalire che all'epoca posteriore all'incendio gallico, quando Roma entrò in rapporti con le città greche dell'Italia meridionale (*).

a p. 203, l. 15 [*l. Duilia de consulibus restituendis*]: Hartmann, in *Wiener Studien*, 1912, 265, opina che prima delle XII tavole il consolato non esistesse.

a p. 209, l. 12 [*l. de censoribus creandis*]: Soltau, *Die Dictatorenjahre*, in *Philologus*, 1910, fa datare la censura dal decemvirato. Leuze, *Zur Geschichte der röm. Zensur*, Halle 1912, sta per la data tradizionale, e assume che prima del 320 non fosse fissato un termine di durata.

a p. 213, l. 19 [*rog. Maecilia Metilia agraria*]: cfr. Occa in *Encicl. giurid. ital.*, voce *Mecilia et Metilia lex*.

a p. 217, l. 20 [*l. Licinia Sextia de aere alieno*]: Kooiman, *Frgm. juris Quiritium*, p. 305, mette in relazione questa legge con una primitiva intrasmissibilità dei debiti.

a p. 218, l. 3 [*l. Licinia Sextia de modo agrorum*]: Sul testo di Varrone v. anche Karlowa, in *Festschr. f. Bekker* (1899), p. 65 sg. - *ibid.*, l. 33: contro la possibilità dell'anticipazione, e contro il Niese, cfr. anche, oltre Soltau cit. (cui aderisce Holzapfel, in *Bursian's Jahresber.*, CLXVIII, 218, in base a Livio 10, 13, 14 [a. 298]). Barbagallo, in *Riv. ital. filol.*, 1912, 216; Cardinali, *Studi graccani* (Roma, 1913), p. 129 sgg.; Schwarze, *Beiträge zur Geschichte altröm. Agrarprobleme*, p. 72 sg.; e di nuovo Soltau, in *Neue Jahrb. f. klass. Alterth.*, XIII (1910), p. 70 sg.

a p. 220, l. 6 [*l. Licinia Sextia de consule plebeio*]: Beloch, in Gercke-Norden, *Einl. in die Altertumswiss.*, III, 160, opina che alla data della l. Licinia vada addirittura riferita la istituzione del consolato; con lui Arangio-Ruiz, *Le genti e la città* (Messina 1914), p. 68: forse (id. in *Riv. ital. filol.*, 1915, p. 165) la legge modificò la magistratura preesistente nel senso di lasciare cone magistrato unitario il *praetor*

(*) Da una nota marginale rileviamo che il R. si proponeva di riprendere più largamente in esame, per una nuova edizione delle *Leges*, la tradizione circa le leggi decemvirali e la letteratura relativa.

minor, raddoppiando invece il *pr. maximus* sulla nuova base della *par potestas* e della collegialità.

a p. 221, l. 32 [*l. Poetelia de ambitu*]: v. Husband R. W., *The law of Poetelius on corrupt practices at elections*, in *Class. journ.*, X (1914-15), p. 376.

a p. 222, l. 20 [*l. Manlia de vicesima manumissionum*]: La *vicesima* si riscontra anche nei papiri, relativamente a manomissioni romane: cfr. fra altri BGU. 326, II, 10 (εἰκοστή). Intorno al problema, su chi gravasse l'imposta, cfr. Wlassak, in *Ztschr. Sav. St.*, XXVIII (1907), p. 89.

a p. 231, l. 32 [*l. Poetelia Papiria de nexis*]: cfr. Marchi, *Storia e concetto dell'obbl. rom.*, I, p. 77 sg., 148; Kooiman, *Frgm. juris Quiritium*, p. 62 sg.

a. p. 235, l. penult. [*l. Valeria de provocatione*]: v. anche Basès, in Ἀθηνᾶ, 1905.

a p. 240, l. 30 [*l. Hortensia de plebiscitis*], *aggiungi*: Valetow, in *Versl. en Meded. v. der k. Acad. de Wetescabe Amsterdam*, 1891. - *ibid.*, l. 37: Costa, *La lex Hortensia de plebiscitis*, in *Mem. R. Accad. di Bologna*, VI (1911-12), p. 77; Costanzi, in *Riv. ital. filol.*, 1914, p. 256; cfr. A.D.V., in *Atene e Roma*, XVI (1913), p. 195.

a p. 241, l. ult. i. f. [*l. Aquilia de damno*], *aggiungi*: (relative a casi di *iniuria*? Huvelin, in *Mélanges Girard*, I, 567, n. 1).

a p. 242, l. 11 [sul capo 2° della *l. Aquilia*]: Kooiman, *Frgm. jur. Quiritium*, p. 140, vi scorge una mutazione del *ius Quiritium*, contro il volere dei pontefici (l'atto di cui al capo 2° era dal punto di vista del *ius civile* inattaccabile). - *ibid.*, l. 35: Da ultimo v. sull'argomento Rotondi, *Teorie postclassiche sull'a. leg. Aq.*, in *Ann. fac. giur. Perugia*, 1914, p. 107 sgg.; *Dalla lex Aquilia all'art. 1151 cod. civ.*, in *Riv. del dir. comm.*, 1916, p. 942 sgg. [= sopra, p. 411 sgg., 465 sgg.; Kniep, *Gai Inst. comm. III, §§ 88-225* (1917), p. 557 ss.].

a. p. 248, l. 14 [*l. Flaminia de agro piceno et gallico*]: cfr. De Sanctis, *St. dei Romani*, III, 1, p. 333 sg.

a p. 250, l. 2 [*l. Claudia (Flaminia) de senatoribus*]: cfr. De Sanctis, *St. dei Romani*, III, 1, p. 334.

a p. 258, l. 13: *invece di* **romano** *leggi* **campano**.

a p. 259, l. 28 [*l. Fabia de plagiariis*]: (l. 12 D. 40, 1). - *ibid.*, l. 31: cfr. su questa legge Huvelin, *Études sur le furtum*, I (1915), p. 105 sgg.

a p. 261, l. 31 [*l. Silia de legis actione*]: Secondo Kooiman, *Frgm. jur. Quiritium*, p. 266 sgg., la *legis actio per condictionem* si sarebbe introdotta in seguito all'estendersi del territorio romano, per eliminare le difficoltà della *in ius vocatio*: l'attore non è più tenuto a condurre il reo *in ius*, ma basta che gli notifichi (*condicere*) l'obbligo di comparire fra trenta giorni. [Sulla portata della l. Silia v. da ultimo Naber, *De formularum origine*, in *Tijdskrift voor Rechstgesch.*, 1918, e la letteratura ivi citata].

a p. 262, l. 3 [*l. Cincia de donis et muneribus*], *aggiungi*: Nov. 162 *praef.*

a p. 264, l. 12 [*l. Calpurnia de l. actione* e sua identificazione con la *l. Calpurnia de repetundis*]: in senso negativo, soprattutto per i rapporti con la *l. Aebutia*, Weiss, *Studien zu den römischen Rechtsquellen*, Leipzig 1914, p. 59; [da ultimo cfr. sulla questione Naber, *De formularum origine* cit.].

a p. 266, l. 26 [*l. de foedere cum Achaeis faciendo*]: cfr. Homo, in *Mélanges Cagnat* (1912), p. 31 sg.

a p. 268, l. 8 [*l. Valeria Fundania de l. Oppia sumptuaria abroganda*], *aggiungi*: Täufer J., *Zur Geschichte der Frauenemancipation im alten Rom*, Leipzig 1913. - *ibid.*, l. 17 [*ll. Porciae*]: Firmic. Matern., *Mathes.*, 1, 7, 33.

a p. 272, l. 18 [*l. [P]laetoria de circumscriptione adolescentium*]: (v. Lenel, *Ed. perp.*², § 341). - *ibid.*, l. 32: Debray, *Contribution à l'étude de la loi Plaetoria*, in *Mélanges Girard*, I, p. 265 sgg.

a p. 274, l. 5 [*l. de pace cum Antiocho*]: Holleaux M., *Recherches sur l'histoire des négociations d'Antiochos III avec les Romains*, in *Rev. des ét. anciennes*, 1913, 1 sgg.

a p. 275, l. 33 [*l. Atilia de tutore dando*]: in relazione a Liv. 40, 29, è da ritenere che l'editto in D. 3, 1, 3 avesse « aut de maioris partis *tribunorum* (*tutorum* Iust.) sententia », come già sostenne il Lenel, *Edictum*¹ 78, (nonostante la contraria opinione di Naber, *Mnemosyne*, XVII, p. 388, accolta da Lenel in *Edictum*² p. 78, n. 4).

a p. 283, l. 28 [*l. Voconia de mulierum hereditatibus*], *aggiungi*: Cic., *de rep.* 3, 10, 27. - a p. 284, l. 4: È inesatto il riferimento di Augustin., *de civ. Dei*, III, 21: « ne quis heredem feminan faciat nec unicam filiam ». - *ibid.*, l. 36: In un problema di diritto transitorio (dalla *l. Furia* alla *l. Voconia*)

si è pensato di trovare l'origine storica della regola catoniana (Cicala, in *Studi senesi*, 1915).

a p. 288, l. 18 [*l. Fannia cibaria*]: Sulla *oratio* di C. Titius, citata da Macrob., *Saturn.* II, 13, e sulle *litterae* e *tabulae* ivi menzionate (istruzioni scritte al giudice?), v. in vario senso Partsch, *Die Schriftformel im röm. Provinz.-Prozess*, p. 15; Kübler, *Ztschr. Sav. - St.*, XVI, p. 169; Huvelin, in *Mélanges Gérardin*, p. 334 in n.

a p. 289 l. 12 è notato come *punto da ristudiare* quello relativo alle leggi Elia e Fufia *de modo legum ferendarum* e alla notizia che del loro contenuto dànno gli *Scholia Bobiensia*, p. 319 Or.

a p. 291, l. ult. [*l. Atinia de usucapione*]: oltre le aggiunte a p. 506, cfr. Huvelin, *Furtum*, p. 255 sgg.

a p. 294, l. 25 [*l. theatralis de XIV ordinibus?*]: cfr. De Sanctis, *St. dei Rom.*, III, 1, 371.

a p. 297, l. 5 [*l. Gabinia tabellaria*]: Da Plutarco, *C. Gr.* 3, non può affatto argomentarsi che la votazione nei *concilia plebis* restasse orale: ne dubita De Marchi, *Rend. Ist. Lomb.*, 1911, p. 655 n. 1. Sul *suffragium* v. Rothstein, in *Festschr. f. Hirschfeld*, p. 30, che lo connette con *fragor (sub-fragium:* rumore di adesione alla proposta).

a p. 298, l. 5 [*l. Furia Atilia de C. Hostilio Mancino Numantinis dedendo*]: cfr. D. 50, 7, 18 (17).

a p. 299, l. 5 [*l. Sempronia agraria*]: cfr. Augustin., *de civ. Dei*, 3, 24: « volebant..... agros populo dividere quos nobilitas perperam possidebat ». — *ibid.*, l. ult.: cfr. sulla l. Sempronia agraria anche Betti, in *St. stor. ant. class.*, 1914, p. 311 sgg.

a p. 299, n. 1 [bibliografia sulla legislazione graccana], aggiungi, oltre gli *addenda* a p. 506: Cardinali, *Studi graccani*, in *Atti Univ. Genova*, X (1912) [e Roma, Loescher, 1913]; Fraccaro, in *St. stor. ant. class.*, 1912, p. 317 sgg., 1913, p. 42 sgg. (sugli oratori dell'età graccana e sulla parte da essi presa alle vicende politiche); id., *Studi sull' età dei Gracchi*, I (Città di Castello, 1913); Pöhlmann, *Aus Altertum und Gegenwart*, München 1911; Stern, *Intorno all' opera di Ti. Gracco* (in russo), Charkov 1913; Judeich, *Die Gesetze des C. Gracchus*, in *Histor. Ztschr.*, III, 1913, n. 3; Sage E. T., *Note on the tribunate of Ti. Gracchos*, in *Class. Journ.*, IX (1913-14), p. 44 sgg.; Pfeifer, *Agrargeschichtli-*

ches Beitrag zur Reform des Ti. Gracchus, Diss. München - Altenburg, 1914.

a p. 301, l. 33 [*l. Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*]: cfr. Iul. Obseq., *de prodigiis*, 130 (69).

a p. 305, l. ult. [*l. Aebutia (de formulis)*]; cfr. anche Landucci, in *Atti R. Ist. Veneto*, 1896-97, p. 1625 e sgg.: Bertolini, *Processo civile*, I, p. 212 sgg.: Patrono, in *Foro delle Puglie*, 1913, n. 10; [Leonhard, in Pauly-Wissowa, IX, 2494; Cocchia, *Tribunato della plebe*, p. 215 e sgg.]. Sul trapasso dal sistema delle *legis actiones* al formulare v. Huvelin, *L'arbitrium liti aestimandae et l'évolution de la formule*, in *Mél. Gérardin*, p. 319 sgg., secondo il quale la *l. Aebutia* rese possibile di ricorrere subito a quella procedura estimatoria a cui prima si ricorreva solo dopo aver ottenuta la sentenza ' ex sacramento '; Arangio-Ruiz, *Le formule con demonstratio e la loro origine*, negli *Studi economico-giuridici* della Facoltà di Cagliari, IV, 1912, 2, p. 75 sgg., che riconnette l'origine delle formule alla *l. a. per iudicis arbitrive postulationem*, applicata ai giudizi divisori ed ai negozi di buona fede; Kooiman, *Fragmenta iuris Quiritium*, p. 230, il quale crede, contro Girard, che anche prima della *lex Aebutia* concorressero *legis actiones* e *iudicia legitima*, *fictiones* ed *exceptiones*. [Da ultimo Naber, *De origine formularum*, in *Tijdskrift voor Rechtsgeschiedenis*, 1919, ritiene istituito il procedimento formulare, relativamente ai debiti di *certa pecunia* e di *certa res*, dalle leggi Silia e Calpurnia, e, confutando le argomentazioni del Girard circa la data della *l. Aebutia*, assume che « nihil obstat, quominus aliquanto ante annum a. Chr. 200 legis actiones abrogari coeperint »].

a p. 306, l. 27 [*plebiscitum de trib. pl. reficiendis*]: cfr. Betti, in *St. stor. per l'ant. class.*, VI, 340.

a p. 307, l. 21 [*l. Sempronia agraria*]: Sulla opposizione, proveniente non solo della classe senatoria ma anche dagli *equites*, cfr. da ultimo Caspari, in *Klio*, 1913, p. 192.

a p. 308, l. 18 [*rog. Sempronia iudiciaria*]: Hardy E. G., in *Journ. of philol.*, XXXII (1912), p. 63.

a p. 309, l. 33 [*l. Sempronia de capite civis romani*], *aggiungi*: Firmic. Matern., *Mathes.*, 1, 7, 33. - a p. 310, l. 6: cfr. Greenidge, *The lex Sempronia and the banishment of Cicero*, in *Class. Review*, VI (1892), p. 414.

a p. 314, l. 16 [*l. Sempronia iudiciaria*]: Hardy E. G., in *Journ. of philol.*, XXXII (1912), p. 96; e la larga bibliografia presso Guenoux, *Ét. jurid. offertes à P. F. Girard* (1913), I, p. 85 sg., il quale ultimo conferma il riferimento ai soli *equites equo publico* e l'applicazione della legge anche ai giudizi civili.

a p. 319, l. 6 [*l. Thoria agraria*], oltre gli *addenda* a p. 506, cfr. Thompson F. C., *The agrarian legislation of Sp. Thorius*, in *Class. review*, XXVII (1913), p. 23; Hardy E. G., in *Journ. of philol.*, XXXII (1912), p. 63; Caspari, in *Klio*, XIII (1913), p. 84 sg.

a p. 325, l. 28 [*l. Servilia iudiciaria*]: cfr. Hardy E. G., in *Journ. of. philol.*, XXXII (1912), p. 96.

a p. 326, l. 34 [*l. Marcia de fenore*]: Klingmüller, *Ztschr. Sav. - St.*, XXXIII (1912), p. 75, e con lui Kooiman, *Frgm. jur. Quir.*, p. 307, la credono anteriore alla *l. Genucia*.

a p. 327, l. 26 [*l. Norbana de auri Tolosani quaestione*]: Sui testi relativi all'*aurum tolosanum* (5 milioni di libbre d'oro secondo Giustino, XXXII, 30, 10: va emendato Orosio cit.) v. Bloch, in *Revue des ét. anciennes*, XV (1913), p. 278 sg.

a p. 329, l. 22 [*l. Domitia de sacerdotiis*]: Pais, *Ricerche sulla storia e sul dir. pubbl. di Roma*, I, p. 537.

a p. 330, l. 3 [*l. Appuleia de maiestate minuta*]: Robinson, *Marius, Saturninus und Glaucia: Beitr. zur Geschichte der Jahre 106-100 v. Chr.*, in *Jäner histor. Arbeiten* (Bonn 1912).

a p. 331, l. 16 [*l. Atinia de trib. pl. in senatum legendis*]: cfr. pure Garofalo, *Sul plebiscitum Atinium*, Catania 1896.

a p. 311, l. ult.: Sulle leggi di Appuleio in quest'anno (654-100) v. anche Betti, in *St. stor. per l'ant. class.*, VII (1914), p. 1 sgg.

a p. 332, l. 12 [*l. Appuleia de coloniis in Siciliam Achaiam Macedoniam deducendis*]: Robinson, *Marius, Saturninus u. Glaucia*, p. 68, crede doversi correggere 3 in 300; *contra* Pais, *Ricerche*, II, p. 243 n. 1. - *ibid.*, l. 17; Betti, *St. stor.* cit., VII, p. 4, ritiene col De Ruggiero che la *l. agraria* e la *l. de coloniis deducendis* si riducano ad una sola.

a p. 335, l. 22 [*l. Caecilia Didia de modo legum promulgandarum*]: sulla *l. satura* v. anche Pais, *Dalle guerre puniche* etc., I, p. 253 sg.

a p. 335 sgg.: Sulle singole *leges Liviae* cfr. Lanzani, in *Riv.*

ital. di filol., 1912, p. 272 sgg.; v. pure Seymour, *The policy of L. Drusus the younger*, in *Engl. hist. rev.*, XXIX (1914), p. 417 sgg.: Hardy, *Two questions as to L. Drusus*, in *Class. review*, XXVII (1913), p. 261 sgg.

a p. 336, l. 18 [*rog.* (?) *Livia de civitate sociis danda*]: Sul giuramento degli italici v. ora Hirschfeld, *Kl. Schriften*, p. 288, e per casi analoghi i testi da lui citati: Polyb. 7, 9; CIGr. II 2555; *Eph. epigr.* 5, 154; *Mon. Ancyr.* c. 25; App. *b. civ.* II, 124 [il controverso ὅρκος Φιλίππου è emendato in ὅρκος φιλίας].

a p. 337, l. 19 [*l. Livia iudiciaria*]: cfr. Hardy E. G., *The judiciary law of L. Drusus*, in *Class. review*, XXVI (1912), p. 218 sg.

a p. 338, l. 29 [*l. Minicia de liberis*]: cfr. Kniep. *ad Gai Instit. comm. I* (1911), p. 152.

a p. 339, l. 14 [*l. Iulia de civitate latinis* (*et sociis*) *danda*]: v. in particolare Pais, *Dalle guerre puniche* etc., I, p. 204. - *ibid.*, l. 19: cfr. Lukianov, in *Journ. de l'instr. publ. de St. Pétersbourg*, 1912.

a p. 340, l. 10 [*l. Varia de maiestate*]: v. Pais, *Dalle guerre puniche* etc., I, p. 91 sg.: sulla data [a. 91 o 90?] p. 97; sulla natura del *iudicium* p. 160.

a p. 341, l. 2 [*l. Plautia Papiria de civitate sociis danda*]: *invece di* M. Papirius Silvanus *leggi* M. Plautius Silvanus. - *ibid.*, l. 11: Secondo Kubitschek, *Imperium romanum tributim descriptum*, p. 4, si sarebbero iscritti i soci rimasti fedeli in 15 tribù, quelli ribellatisi in 8: la espressione usata da Appiano (δεκατεύειν) non impone necessariamente di ammettere una divisione in dieci tribù (Zumpt, *Studia Romana*, p. 371; Lanzani, *Mario e Silla*, p. 18 sg.).

a p. 342, l. 27 [*l. Plautia iudiciaria*]: cfr. Lanzani, *Mario e Silla*, p. 187 sg.

a p. 343, l. 35 [*l. Cornelia Pompeia de com. centuriatis* e *de trib. potest.*]: Per questa interpretazione v. anche Betti, in *St. stor. per l'ant. class.*, VII, p. 24 sg. La riforma dei comizi sarebbe consistita nel tornare, per i centuriati, al sistema anteriore al 415-339: cfr. Bruns-Pernice-Lenel, in Holtzendorff-Kohler, *Encykl.*[5], I, 106; Betti, p. 31.

a p. 344, l. 34 [*l. Cornelia de exilio Marianorum*]: *le parole* a torto *vanno cancellate*. - *ibid.*, l. ult.: nega l'esistenza di

una legge Herzog. *Gesch. und System*, I, 502; cfr. Betti in *St. stor. per l'ant. class.*, VII, p. 21.

a p. 346, l. 14 [*l. Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis*]: cfr. Kubitschek, *Imper. rom. tributim descr.*, p. 3.

a p. 347 sgg.: Su tutto il periodo 87-82 a. C. v. Lanzani, *Mario e Silla: storia della democrazia romana negli anni 87-82 a. C.*, Catania 1915.

a p. 349, n. 1 [bibl. della legislaz. sillana], *aggiungi*: Ferrini, *Leges Corneliae*, in *Dig. ital.*; Betti, *La restaurazione sullana e il suo esito* (1915).

a p. 356, l. 19 [*l. Cornelia de confirmandis testamentis* etc.]: Sertorio, *L'ius postliminii*, p. 123 sgg.

a p. 358, l. ult. [*l. Cornelia de sicariis et veneficis*]: cfr. Hitzig, in *Schweiz. Ztschr. f. Strafrecht*, IX (1896).

a p. 359, l. 34 [*l. Cornelia de iniuriis*]: Girard, in *Mél. Gerardin*, p. 279, pensa che da questa legge derivi l'assenza di un editto sull'ingiuria corporale, in quanto l'azione privata sarebbe caduta in desuetudine: v. *contra* Arangio-Ruiz, *Le formule con demonstratio* cit., p. 33 estr.

a p. 361, l. 25 [*l. Cornelia de ambitu?*]: cfr. Husband R. W., *Lex C. de a.*, in *Class. Journ.* X (1914-15), p. 377.

a p. 363, l. 2 [*l. Cornelia de sponsu*]: [cfr. Kniep, *Gai Inst. comm. III, §§ 88-225*, p. 193 ss.].

a p. 371, l. 1, *invece di*: ratifica popolare *che* non doveva potersi ostacolare o ritardare con intercessione *leggi*: ratifica popolare, *il cui eventuale rifiuto (così va inteso il testo)* non doveva potersi ostacolare o ritardare con intercessione.

a p. 371, l. 20 [*l. Cornelia de iurisdictione*]: La legge fu abolita dalla *l. Iulia iudiciaria*: così Krüger, *Gesch. der Quellen*², p. 34 n. 7.

a p. 372, l. 16 [*l. Gabinia de bello piratico*]: Su A. Gabinio v. pure Stocchi G., *Aulo Gabinio e i suoi processi*, Torino 1892.

a p. 374, l. 2 [*l. Gabinia de versura Romae provincialibus non facienda*]: Costa, *Cicerone giureconsulto*, I, p. 164.

a p. 374, l. 28 [*l. Roscia theatralis*]: Ps. Quint., *Declam.* 302.

a p. 376, l. 2 [*l. Manilia de imperio Cn. Pompeii*]: vedi Tenney Frank, *The background of the lex Manilia*, in *Class. philol.*, IX (1914), p. 191 sgg.

a p. 382, l. 31 [*rog. Servilia agraria*]: oltre le aggiunte a p. 507, cfr. Haenicke, *Zu Ciceros Rede de l. agr.*, Progr. Stettin

1883; e Hardy E. G., *The policy of the Rullan proposal of 63 b. C.*, in *Journ. of philol.*, XXXII (1913), p. 228, il quale pone la *rogatio* in rapporto coi progetti agrari di Cesare, che sarebbero stati destinati a completa attuazione durante la sua dittatura.

a p. 391, l. 3 [*l. Iulia de pecuniis repetundis*]: cfr. Girard, *Ztschr. Sav. - St.*, XXXIV (1913), p. 301 n. 1; e sulle minuziose disposizioni della legge anche D. 1, 16, 10 § 1 e D. 50, 5, 3 (divieto ai senatori di possedere navi).

a p. 394, l. 3 [*l. Clodia de provinciis consularibus*]: [cfr. Hardy E. G., in *Class. review*, XXXI (1917), p. 12].

a p. 401, l. 21 [*rogationes de revocando Cicerone*], *aggiungi*: e che Cicerone, *l. c.*, censura in quanto, ove fosse stata riprodotta nella rogazione dei tribuni dell'anno seguente, avrebbe paralizzato la rogazione stessa.

a p. 404, l. 33 [*l. Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris*]: v. anche lo stesso Hirschfeld in *Klio*, V, 1905, p. 76 sgg., e la ristampa in *Kl. Schriften*, p. 324 sgg.: *contra* Holzapfel, *Klio*, 1905, p. 187 sg. - a p. 405, l. 10: cfr. anche Betti, *Origine e svolgimento del conflitto fra Cesare e il Senato* (Città di Castello 1915), p. 3 sgg., e la larga bibl. ivi cit.; il B. segue sostanzialmente Hirschfeld, e pone la scadenza dell'*imperium* al 1° marzo 50, in quanto il nuovo quinquennio deve decorrere dalla votazione della legge (argomentazione che non persuade).

a p. 406, l. 21 [*l. Pompeia de parricidio*]: sulla *poena cullei* cfr. Voigt, *XII Tafeln*, I, p. 255; Hitzig, v. *Culleus* in Pauly-Wissowa, *Real. - Enc.*, IV, 1747. - *ibid.*, l. 34: v. anche Dosith., *lib. test.* § 16.

a p. 407, l. 27 [*l. Licinia de ambitu?*]: *invece di* **698** *leggi* **699**.

a p. 409, l. ult. [*pleb. de imperio Cn. Pompeio et M. Crasso prorogando*]: Secondo Betti, *Origine e svolgimento* etc., p. 16, si tratterebbe solo di un senatoconsulto.

a p. 411, l. 23 [*l. Pompeia de iure magistratuum*]: Secondo Betti, *Origine e svolgimento*, p. 18, sarebbe stata votata, come la successiva, poco prima dell'agosto.

a p. 411, l. 28 [*l. Pompeia de provinciis*]: sul senatoconsulto del 701-53 v. Betti, *Origine e svolgimento*, p. 11, 19 sg. - *ibid.*, l. 31, *ad v.* provinciale, *adde*: ne consegue la necessità di una nuova *lex curiata* per riprendere l'*imperium* perduto (cfr. Caes., *de b. civ.*, 1, 6, 6; Cic., *ad Att.* 8, 8, 5).

a p. 412, l. 30 [*pleb. de petitione Caesaris*]: Betti, *Origine e svolgimento*, p. 31.

a p. 420, l. 26 [*l. Iulia de modo credendi* etc.]: cfr. Girard, *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIV (1913), p. 302 n. 1.

a p. 422, l. 13 [*l. Iulia iudiciaria*]: così Zumpt, *Criminalrecht*, II, 2, 482; Kübler, in Pauly-Wissowa, *Real.-Encl.*, VI, 292; *contra* Mommsen, *Strafrecht*, p. 308 n. 2; Girard, *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIV (1913), p. 304 in n. Il plurale *leges* usato da Cicerone (*l. c.*) è probabilmente enfatico: cfr. gli altri esempi citati da Girard. p. 303 n. 2.

a p. 425, l. 10 [*tabula Heracleensis*]: oltre i citati a p. 507, cfr. Pais, *Dalle guerre puniche* etc., che critica le ipotesi del Legras e del De Sanctis, e lo stesso in *St. stor. per l'ant. class.*, 1912, p. 43; e di nuovo De Sanctis in *Atti R. Accad. Torino*, 1913, p. 275 sg.; Muttelsee, *Untersuch. über die lex Iulia municipalis*, Diss. Greifswald 1913; Hardy E. G., *The table of Heraclaea and the lex J. mun.*, in *Journ. of Roman stud.*, IV (1914); Mitteis, in *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIII (1912), p. 259 sg., che tien ferma la data del 45 av. Cr. e riconosce alla legge il carattere di *lex satura*; Besnier M., in *Revue des études anc.*. 1912, p. 40 [; Gradenwitz, *Die Gemeindeordnung der Tafel von Heraclea*, in *S.-B. Heidelberger Akad.*, 1916; Hardy E. G., *On the lex J. mun.*, in *Journ. of philol.*, XXXV (1915), p. 69 [; Elmore J., *Ciceronian and Heraclean professiones*, in *Class. quarterly*, 12, 1918, fasc. 1].

a p. 431, l. 6 [*l. Iulia de civitate Siculis danda*]: o la latinità?

a p. 434, l. 2 [*l. Antonia agraria*]: cfr. Sternkopf, *Lex A. a.*, in *Hermes*, 1912, p. 146, il quale ritiene trattarsi, anzichè di plebiscito, di una legge consolare.

a p. 434, n. 1: Sulle leggi votate nel periodo dal 709-45 al 710-44 cfr. Pais, in *St. stor. ant. class.*, V (1912), p. 129.

a p. 435, l. 8: *invece di* condannati *leggi* congiurati.

a p. 435, l. penult. [fra la *lex de templo Isidis* etc. e la *lex Rubria*]: *Lex Gallia de duoviris consulibus faciendis creandis?* - 711-43: Dio Cass. 46, 45. - Dopo la morte dei consoli Porzio e Pansa, il pretore Q. Gallio si sarebbe fatto autorizzare per legge a far eleggere dai comizi tributi, sotto la sua presidenza, un collegio di *duoviri proconsulari potestate*, con la sola funzione di provvedere all'elezione dei

consoli. Cfr. Mommsen, *Staatsrecht* I³, p. 18; II³, p. 663 sg.; Liebenam, in Pauly-Wissowa, *Real.-Enc.*, V, 1803 [; Rotondi, *RISG.*, LXIV, 1920, p. 171 n. 2 = sopra, p. 394 n. 2].

a p. 438, l. 23 [*l. Falcidia de legatis*]: v. anche Kniep, *ad Gai Inst. comm. II §§ 97 sqq.* (1913), p. 368.

a p. 439, l. 6 [*pleb. de trib. potestate Octaviani*]: v. anche Betti, *Carattere giuridico del principato di Augusto* (1915), p. 22 sg.

a p. 440, l. 6 [*l. Iulia de tutela*]: cfr. anche Zocco-Rosa, *La questione dell'unicità o duplicità della lex Iulia et Titia de tutore dando*, Catania 1914.

a p. 442, l. 5 [*l.* (?) *de Octaviani dictatura*]: Sulla natura giuridica del principato augusteo v. da ultimo Betti, *Sulla fondazione del principato*, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1915, p. 464 sg. (con larga bibliografia); id., *Il carattere giuridico del principato di Augusto*, cit. [Sulle leggi Giulie in generale Fitzler-Seeck, in Pauly-Wissowa, X, 366 sgg.].

a p. 443, l. 35 [*l. Iulia de ambitu*]: cfr. Girard, *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIV (1913), p. 304 n. 3.

a p. 446, l. 28 [*l. Iulia de adulteriis coërcendis*]: Il soldato condannato, diventando *infamis*, è sciolto dal *sacramentum*. – *ibid.*, l. 11: Esmein, in *Mél. d'hist. du droit et de critique*. – a p. 447, l. 2: Girard, *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIV (1913), p. 306 n. 3; Lotmar, in *Mél. Girard* (1912), II, p. 119 sgg. [; Visscher D., *La condictio ex lege et la lex Iulia de adulteris*, in *Jurid. review*, XXVIII (1916), n. 1].

a p. 448 sgg. [*ll. Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*]: in genere cfr. Girard, in *Ztschr. Sav.-St.*, XXXIV (1913), spec. p. 329 sgg., 356 sgg. – a p. 449, l. 7: per la più precisa determinazione delle date (737-17 *l. iud. publ.*, 737 o 738 *l. iud. priv.*) cfr. Girard, p. 344-356; [Leonhard, in Pauly-Wissowa, IX, 2495]. – *ibid.*, l. 31: A queste leggi pare riferibile la facoltà data al *princeps* di manomettere senza forme (D. 40, 1, 14, 1), che probabilmente è un'applicazione della generale esenzione dalle norme comuni per gli atti di giurisdizione volontaria, inattuabili per il *princeps* che non ha colleghi *maiores* (cfr. Girard, p. 310 sg. [e Rotondi, *RISG.* cit., p. 174 sg. - sopra, p. 397 sg.]). – a p. 450, l. 9: Diversamente da ultimo Girard, p. 342 sg., in base soprattutto alla citazione di un'unica *lex iud. priv.* in fr. Vat. 197-198: Gaio riferirebbe al gruppo delle due

leggi la norma contenuta in una sola di esse. Sulle *leges Iuliae* cfr., degli antichi, Temmink, *Ad frgm. quaedam legis Iuliae de iudiciis*, in Oelrich, *Thesaurus novus* etc., II, 2, 67.

a p. 450, l. 18 [*ll. Iuliae de vi publica et privata*]: per la tesi dell'unicità della legge v. Girard, *Ztschr. Sav. - St.*, XXXIV (1913), p. 324, argomentando da Coll. 9, 2, 1, che per tutta la materia fa un unico rinvio.

a p. 451, l. 19: contro l'ipotesi della identificazione delle leggi *de vi* con quelle *iudiciorum* (ipotesi avanzata, prima che dal Mommsen, da Heffter, *Gai Inst. comm. IV*, p. 25) cfr. Hitzig, in *Schweiz. Ztschr. f. Straf.*, 1900, p. 202; Girard, *l. c.*, p. 323 n. 1.

a p. 453, l. 25 [*l. Iulia maiestatis*]: Per i dubbi circa l'attribuzione a Cesare o ad Augusto cfr. Girard, *Ztschr. Sav. - St.*, XXXIV (1913), p. 322 in n. - *ibid.*, l. 35, *adde*: Ciaceri, *Processi politici e relazioni internazionali* (Roma 1918), p. 249 sg.

a p. 454, l. 19 [*l. Iulia de residuis*]: contro Mommsen v. Ferrini, *Dir. pen. rom.*, in *Encicl. del dir. pen.*, I, p. 414 n. 2; e Girard, *Ztschr. Sav. - St.*, XXXIV (1913), p. 322 in n.

a p. 455, l. 7 [*l. Fufia Caninia de manumissionibus*]: V. un tardo accenno alla legge, con falsa giustificazione, nel *Corpus iuris* di Jesubocht, 5, 13, 1 (Sachau, *Syr. - röm. Rsbücher*, III, p. 177, e note a p. 324. - Sulle manumissioni *in fraudem legis* cfr. Rotondi, *Gli atti in frode alla legge* (Torino 1912), p. 84 sgg. - *ibid.*, l. 10: sui rapporti cronologici v. anche Buckland, *The Roman law of slavery*, p. 546; Kniep, *ad Gai Inst. comm. I* (1911), p. 121.

a p. 455, l. 14 [*l. Aelia Sentia de manumissionibus*]: v. anche *C. gloss. latin.* 3 (*Dosith. lib. tertius* § 3). - a p. 456, l. 7, *ad. v. peregrini, adde*: (Gai. I 47). - *ibid.*, l. 10, *post parenth., adde*: purchè sia uno solo (D. 28, 5, 43). - *ibid.*, l. 13: Verosimilmente a questa legge si riferisce l'efficacia reale dei divieti (testamentarii o contrattuali) di manomissione (Pernice, *Labeo*, III, p. 108). Assai dubbio è il riferimento della norma (Gai. IV 160) che commina la servitù a chi contro il divieto legale *in urbe Roma domicilium habet*: negano il riferimento alla *l. Aelia Sentia* (contro Goudsmit, Huschke ed altri) Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, II, p. 251; Polenaar e Krüger, *ad Gai., h. l.*; Desserteaux,

Études sur la formation hist. de la capitis deminutio, I, p. 106 sg. La facoltà attribuita al principe di manomettere senza forme (D. 40, 1, 14, 1: *ex lege Augusti*) è probabilmente meglio riferibile alle leggi giudiziarie (v. la postilla a p. 449, l. 31). - *ibid.*, l. 28, *adde:* Buckland, *The Roman law of slavery*, p. 537; Kniep, *Gai inst. comm. I* (1911), p. 125.

a p. 457, l. 31 [*l. Iulia de vicesima hereditatum*]: V. anche, per i limiti di esenzione, la larga bibliografia di Balòg, *Ueber das Alter der Ediktskommentare des Gaius*, p. 129 sg.

a p. 458, l. 13 [*l. Papia Poppaea nuptialis*]: cfr., per il problema generale, Sécretan, *La population et les moeurs: la dépopulation de l'empire romain, lois romaines* etc., Paris 1913. - a p. 462, l. 6: Osterberg, *La legislazione matrimoniale dell'imperatore Augusto* (in svedese), Stockholm 1905; Radin, *De lege Papia*, in *Class. Journ.*, IX (1913-14), p. 401; Id., *The lex Papia again, ibid.*, X (1914-15), p. 272; Husband, *A furthen note on the Papian law, ibid.*, p. 272; Castelli, *Il concubinato e la legislaz. augustea*, in *Bull. ist. dir. rom.*, XXVII (1914), p. 55 sgg., dove si dimostra come nelle leggi di Augusto il concubinato non fosse affatto regolato.

a p. 463, l. 8 [*l. Iunia (Norbana) de manumissionibus*], *adde:* Nov. 78 *praef.* - *ibid.*, l. 20: la data accolta dal Girard è già in Mommsen, *Dr. public*, VI, 2, p. 248, ed è accettata anche da Roby, *Roman private law*, I, p. 38. - a p. 464, l. 11, *adde:* Buckland, *The Roman law of slavery*, p. 533 sg.; Kniep, *Gai Inst. comm. I*, p. 136. - *ibid.*, l. 16: v. la copiosa bibliografia in Balòg, *Skizzen* etc., in *Études d'hist. jur. offertes à P. F. Girard*, II, p. 471 sg.: *ibid.*, p. 490, per il rapporto fra Ulp. *Reg.* 3. 3 e 7. 4, ove crede erroneo il riferimento alla *l. Aelia Sentia*.

a p. 464, l. ult. [*l. Visellia de libertinis*]: cfr. Garidas, sch. 5 in Heimbach, *Basil.*, V, 905 (ὁ νόμος..... ὑπὸ Βεσελλίου ἐκτεθεὶς ὑπάτου).

a p. 468, l. 10 [*l. Claudia de tutela*]: Sui rapporti di questa legge con la prassi orientale cfr. Taubenschlag, *Vormundschaftrechtliche Studien* (1912), p. 75 sg. (in ispecie su C. 5, 20, 3); v. anche Kniep, *Gai Inst. comm. I*, p. 252.

a p. 469, l. 28 [*l. de imperio Vespasiani*]: per Betti, *Caratt. giur. del principato*, p. 34, 48, sarebbe una *lex satura*. -

a p. 470, l. 2: cfr. Betti cit., p. 33 (plebiscito?) - *ibid.*, l. 12: su parecchi dei problemi attinenti v. Balòg, *Ueber das Alter der Ediktskommentare des Gaius*, p. 148 sg.: cfr. anche Schulz O., *Das Wesen des röm. Kaisertums in den ersten zwei Jahrhunderten*, Paderborn 1916.

a p. 471, l. 2 [*lex* (?) *Cocceia de nuptiis*]: cfr. Piganiol, in *Mél. Cagnat*. (1912).

a p. 473, l. 28 [*l. Publilia de sponsu*]: La legge presuppone un pagamento *per aes et libram*: cfr. Eisele, *Beiträge zur römischen Rsgesch.*, p. 25; Mitteis, *Röm. Privatrecht*, I, p. 275. Secondo Koschaker, in *Ztschr. Sav.-St.*, XXXVII (1916), p. 361 n. 1, e in base a considerazioni di diritto comparato, la innovazione della *l. Publilia* sarebbe nell'aver fissato il termine di sei mesi: il regresso dello *sponsor* sarebbe originario.

a p. 477, l. 7 [*l. Furia de sponsu*]: [cfr. da ultimo Kniep, *Gai Inst. comm. III*, §§ *88-225*, p. 184 sgg., che la data intorno al 571-180].

a p. 477, ll. 34-35 [*l. Cicereia de sponsu*]: *invece di*: tre decenni dopo la 2ª guerra punica *leggi*: nel 173 av. Cr. [: d'accordo con Levy è Kniep, op. cit., p. 185 sg.]. - *ibid.*, l. ult.: Secondo Levy, *Sponsio*, p. 78 sg., la funzione di questa legge sarebbe stata di permettere di determinare se lo *sponsor* interviene come debitore principale o come garante: ciò in relazione alla sua dottrina su l'origine e la natura della *sponsio*.

a p. 479, l. 10 [*l. Rutilia de tribunis militum*]: v. Pais, *Dalle guerre puniche* etc., I, p. 84.

a p. 479, l. 23 [*l. de civitate Cn. Publicii Menandri*]: v. Sertorio, *L'ius postliminii*, p. 162 sgg.

a p. 479, l. 30 [*l. Crepereia de summa sponsionis*]: Secondo Eisele, *Abhandlungen*, p. 85 n. 23, avrebbe stabilito il *sacramentum quingenarium* per ogni causa ereditaria: *contra* Naber, in *Mél. Girard*, II, p. 317.

a p. 480, l. 8 [*l. Publicia de aleatoribus*]: La lezione *Publicia* (non *Publilia*) è confermata dall'indice bizantino edito in PSI. I 55 e illustrato da De Francisci, *Rend. Ist. Lomb.*, 1912, p. 209 sgg. (lin. 28).

a p. 480, l. 13 [*pleb. de repetundis* ?]: cfr. la citazione *ex mandatis* in D. 1, 16, 6, 3.

a p. 480, l. 34 [*l. Hostilia de actione furti*]: è arbitraria altresì la datazione al 584-170 (Landucci, *Atti R. Ist. Ven.*, 1896-97, p. 1631). – a p. 481, l. 2: cfr. Taubenschlag, *Vormundschaftrechtliche Studien*, p. 55 n. 24; e ampiamente Huvelin, *Études sur le furtum*, I, p. 117.

a p. 487, l. 4 [*ll. (Furiae) Campanis datae*]: Sui rapporti fra Capua e Roma v. Weyer G. H., *Die staatsrechtlichen Beziehungen Capuas zu Rom*, Bonn 1913; De Sanctis, *St. dei Rom.*, III, 2, p. 342 sgg.

a p. 489, l. 13 [*ll. Rupiliae*]: per la *dicarum scriptio* v. bibliografia in Pétrau-Gay, *Évol. hist. des exceptiones et des praescriptiones* (Paris 1916), p. 134 sg. [e da ultimo Naber, *De formularum origine*, in *Tijdskrift voor Rechtsgesch.*, 1918, p. 11 sgg. estr.].

a p. 490, l. 12 [*l. Osca tabulae Bantinae*]: v. anche, per singoli raffronti tra la procedura locale e la romana, Weiss, *Studien zu den röm. RsQuellen*, p. 51 sg.

a p. 491, l. 14 [*l. (Pompeia) de civitate equitibus Hispanis danda*]: cfr. da ultimo Pais, *Dalle guerre puniche* etc., I, p. 169.

a p. 496, l. 6 [*l. de Gallia cisalpina*]: v. Besnier M., *Une nouvelle théorie sur la date de la soidisant lex Rubria de G. c.*, in *Rev. épigraphique*, II (1914); Hardy E. G., *The table of Velejà or the Lex Rubria*, in *Engl. hist. Rev.*, XXXI (1916) [; Gradenwitz, *Versuch einer Dekomposition des rubrischen Fragments*, in *S.-B. Heidelberger Akad.*, 1915, 9. Abh.].

a p. 502, l. 12 [*frgm. hispaniensia*]: 3° Forse il testo epigrafico edito dapprima da Cagnat, in *C.-R. de l'Acad. des Inscript.*, 1904, p. 77 (cfr. Mitteis, *Ztschr. Sav.-St.*, XXV, 1904, p. 378), e poi, in modo più completo, da Steiner, in *Sitz.-Ber. Heidelberger Akad.*, 1916, n. 2 (cfr. il commento in *Ztschr. Sav. - St.*, XXXVII, 1916, p. 324): pare si tratti di una *lex municipalis* (di Italica ?), interessante per le norme circa i termini di comparizione in un *iudicium publicum*.

a p. 503, l. 14 [*privilegia veteranorum*]: v. Hatkin, in *Musée Belge*, 1913, n. 4.

NOTIZIE DI STUDII INEDITI

Le molteplici ricerche iniziate da Giovanni Rotondi nei varii campi del diritto romano e civile, delle quali già pubblicai un elenco, preparato dall'Autore medesimo, in *BIDR*. 30, p. XVI, hanno posto i miei collaboratori e me di fronte a difficoltà non facilmente superabili.

A parte la scrittura, oscura per sè stessa e resa più ardua dall'uso frequente di abbreviazioni d'ogni natura, ma pur divenuta a me ed ai colleghi perfettamente intelligibile in seguito alla lunga esperienza, rimaneva pur sempre oltremodo pericoloso (per quanto suggestivo) lo sforzo di porre un ordine in appunti che soltanto nella direzione del pensiero dell' Autore trovavano i loro punti di riferimento: erano, come s'intende, appunti presi per servire a Lui solo, e contengono quindi, il più delle volte, puri e semplici dati testuali, o riassunti di scritti moderni. Il perchè fossero raggruppati quei testi e non altri, escerpiti quegli scritti e non altri, rimane assai spesso un mistero, che non potrebbe essere rivelato se non da una eventualità assai rara a verificarsi: che cioè all'uno o all'altro di noi si affacciasse, indipendentemente da ogni suggestione esteriore, quella stessa ipotesi che pel Rotondi rappresentava la base ed il fulcro delle varie ricerche. Avremmo perciò rinunciato a far parola dei materiali che la famiglia Rotondi ha voluto porre a nostra disposizione, se non ci avesse qua e là soccorso l'abitudine del compianto Amico di stendere schemi, più o meno larghi e circostanziati, degli studii che aveva in preparazione: schemi indubbiamente provvisorii, e che pertanto sono ben lontani dall'esprimere in forma definitiva il suo pensiero, ma che tuttavia rappresentano ottimi punti di riferimento

pei varii appunti che vi sono allegati, e che certo saranno agli studiosi punti di partenza per indagini più complete.

Un diverso e più grave pericolo sembrerebbe incombere a primo aspetto. Nel cassetto di ogni scrittore, accanto alle cartelle contenenti i materiali pei lavori in corso di preparazione, sono quelle contenenti schemi ed appunti di studii intrapresi una volta e poi definitivamente abbandonati, o perchè la ricerca non condusse a risultati positivi o perchè in un secondo momento il tema stesso perdette per l'autore il suo interesse. Considerare alla stessa stregua gli uni e gli altri materiali, significherebbe ricostruir falsamente il pensiero dello studioso, specie quando — come nel caso del Rotondi — si possa escludere in modo assoluto che una od altra ricerca sia stata abbandonata per rallentamento di attività scientifica. Ma da questo pericolo ci ha salvati l'Autore stesso, presso il quale abbiamo trovato un elenco, preciso e completo, degli studii effettivamente in preparazione; elenco che è certamente assai poco anteriore alla morte di Lui, perchè non vi troviamo segnati nè i *Problemi di diritto pubblico romano* (cfr. sopra, p. 370 sgg.), che già erano stati trasmessi da qualche mese alla redazione di una Rivista, nè la *Possessio quae animo retinetur* (III, p. 94 sgg.), il cui manoscritto era completo benchè solo in parte consegnato al « Bullettino dell'Istituto di diritto romano », nè — infine — la *Letteratura civilistica francese e italiana*, della quale il Bonfante ed io trovammo per la prima volta il manoscritto visitando la stanza deserta di Gorla Minore, mentre conoscevamo soltanto l'impegno assunto dal Rotondi di redigerla per il « Trattato di diritto civile » dell'Athenaeum. Se in questo elenco debba vedersi il segno di una previsione della dipartita imminente, o se, pur essendosi fatto un programma di lavoro tale da riempire la vita più longeva, Rotondi non abbia mai allontanato da sè il pensiero della morte, e sempre vi si sia tenuto pronto, non so dire. Oggi, come editore ch'io sono, debbo vedere in quell'elenco soprattutto una guida, preziosa quanto altra mai, all'opera mia e dei colleghi.

Nell'elenco non è compreso un fascicoletto di appunti sulle *Controversie tra le scuole Sabiniana e Proculeiana*. La parte maggiore di questi appunti si rivela già per la scrittura come appartenente ai primi anni dell'attività scientifica del Rotondi; e del resto il giovane scrittore venne qua e là notando, nel

riassumere brevemente le singole controversie e la letteratura relativa, varie date, che vanno tutte dal gennaio all'agosto 1906. Ciò non toglie che a questa ricerca, intrapresa da studente, Egli abbia talvolta ripensato negli anni più maturi: in talune aggiunte sono citati gli *Scritti giuridici* del Baviera (1909), in altre gli studi del Berger *In tema di derelizione* (1915) e l'adesione del Betti (1915) alla nota dottrina del Sanio e dello Schanz, respinta dal nostro; ma non in tutte le parti i ritocchi sono stati operati, e per es.: si considera ancora come classico l'*agere praescriptis verbis*, mentre da studii editi e inediti si rileva nettamente, per gli ultimi anni, l'adesione del Rotondi alla tesi radicale di Perozzi, Beseler, De Francisci. La mancanza di questo tema nell'elenco ricordato corrobora la conclusione a cui conduce la lettura degli appunti, che cioè la ricerca sia stata abbandonata dall'Autore come disperata: e infatti nulla vi è in questi appunti, pur così scrupolosamente minuziosi, che accenni ad una nuova soluzione del vieto problema nè ad un deciso orientamento verso l'una o l'altra fra le ipotesi correnti. A tale abbandono io sarei portato a dare valore esemplare, e direi quasi apotropaico: non c'è nessuno di noi che, più o meno seriamente e insistentemente, non abbia sognato, negli anni giovanili, di trovar la chiave dell'enigma; ma tutti, prima o poi, ci siamo svegliati col vivo rimpianto del tempo perduto, e con la persuasione che « le jeu ne vaut pas la chandelle ».

Ben diversa opinione mi sembra sia da accogliere per altro studio, anch'esso tralasciato, su *La legislazione repubblicana nell'età imperiale*: anzi non si può nemmeno parlare, in proposito, di un deciso abbandono. Mentre infatti i pochi appunti superstiti sono anteriori di parecchi anni alla morte del Rotondi, e risalgono probabilmente all'epoca della preparazione delle *Leges publicae* (pubblicate nel 1912), cioè — in sostanza — agli anni dal 1908 al 1910, un appunto di scrittura assai più recente, che leggiamo sulla copertina, accenna alla opportunità di riprendere l'indagine nell'occasione di una 2ª edizione della stessa opera; e poichè l'idea di questa 2ª edizione, come già si è detto (p. 441 n. *), non fu mai abbandonata dall'Autore, possiamo ritenere che anche la nuova indagine vi avrebbe trovato posto, probabilmente in forma di appendice. Si trattava, come è facile vedere, di seguire nell'epoca imperiale la sorte delle sin-

gole leggi repubblicane: sia dal punto di vista della conoscenza diretta o indiretta che, specie nell'epoca diarchica, ne avessero le persone colte, e i giureconsulti specialmente; sia dal punto di vista del vigore che dette leggi conservassero, o (come di regola) immediatamente, o (come per certi casi par probabile) mediatamente, attraverso fonti di diritto più tardive, e attraverso l'Editto in particolare; sia, infine, dal punto di vista della interpretazione evolutiva che le diverse leggi subirono e di cui fanno fede i commentarii della giurisprudenza. Ma all'attuazione di questo programma gli appunti conservati non dànno nessun valido aiuto: a parte un breve e vecchio schema, che una postilla marginale dell'età più matura dichiara « senza valore », rimangono solo pochi riassunti dalla dottrina, specialmente sul noto problema della pubblicazione e conservazione delle leggi. Dobbiamo dunque limitarci a segnalare il tema agli studiosi [1].

Escluse le due indagini ora ricordate, esclusi anche quei materiali residui sulle fonti del codice Giustinianeo, sui quali ho riferito in appendice agli *Studii* già editi dal Rotondi (cfr. p. 265 sgg.), le ricerche inedite pertinenti alla materia del presente volume intendevano alla composizione di due opere, entrambe a larga base: l'una avrebbe avuto per titolo *I precedenti scolastici delle riforme di Giustiniano*, l'altra *Ricerche sulla*

---

[1] Sia detto qui, una volta per tutte, che, mentre tratteniamo presso di noi gli appunti dei quali diamo ragione in queste rapide note, i miei amici ed io siamo sempre pronti ad esibirli agli studiosi che li richieggano: sia perchè le gravi difficoltà della nostra impresa possono talvolta averci condotto a falsare, nonostante ogni nostra diligenza, il pensiero del povero Amico; sia perchè, a chi fosse già per suo conto penetrato in taluna fra le indagini cui il Rotondi attendeva, tanti appunti ed accenni, che a noi sembrino eventualmente troppo vaghi o altrimenti trascurabili, potranno invece apparire significantissimi.

Colgo l'occasione per avvertire che quello schedario della *Bibliografia sistematica del diritto romano* dal 1900 in poi, al quale già accennai in *BIDR.*, 30, p. XVI, si trova ora presso di me; e che, mentre mi adopero a tenerlo al corrente, me ne considero, anzichè proprietario, depositario, nell'interesse dei compagni di lavoro di ogni paese, ai quali nei limiti del possibile m'impegno a fornire le indicazioni che eventualmente mi richiederanno; dal canto loro, essi mi faranno cosa assai grata se cercheranno di facilitarmi il còmpito, inviandomi copia delle loro pubblicazioni meno accessibili o almeno indicazioni bibliograficamente precise.

struttura del Digesto. Forse come appendice alla prima opera, ma forse anche come opera autonoma, avrebbe il Rotondi pubblicato lo studio, anch'esso necessariamente alquanto largo, su *Le Opiniones di Ulpiano e le Sententiae di Paolo*; alla seconda opera si sarebbe collegata, invece, o forse ne avrebbe costituito un capitolo, l'indagine sui *Paralleli patristici alla composizione del Digesto.*

1. Precedenti scolastici delle riforme di Giustiniano.

Rimane su questo tema un sommario abbastanza circostanziato, e accanto ad esso tutta una serie di appunti che vi si coordinano perfettamente. E del resto il punto di vista dell'Autore è già noto agli studiosi per gli accenni frequenti contenuti nelle opere edite. Nel 1912, criticando lo studio del Peters sul *predigesto*, Rotondi osservava che il problema veramente arduo, nella valutazione dell' opera compiuta dai compilatori giustinianei in rapporto al breve tempo impiegatovi, nasce dall'enorme numero delle interpolazioni, e più dalla considerazione di quei « multa et maxima, quae propter utilitatem rerum transformata sunt »; ma soggiungeva che « il lavoro (dei compilatori) sarebbe stato singolarmente agevolato se avessero trovato già eseguita nei testi una parte non trascurabile di quelle alterazioni che essi hanno poi riprodotto », e che « in questi ultimi anni le ricerche hanno cominciato ad avviarsi su questo campo delle interpolazioni pregiustinianee »; anzi, indicava sommariamente anche taluni criterii che possono servire a distinguere queste interpolazioni pregiustinianee da quelle operate dai compilatori. La cura di distinguere fra le une e le altre, e di segnalare i casi nei quali i ritocchi del testo, pur essendo dovuti ai giustinianei, esprimono la loro adesione, o eventualmente opposizione, a dottrine diffuse nelle scuole giuridiche bizantine, fu quindi innanzi una delle caratteristiche più salienti degli scritti dell'A.: basti qui ricordare, come documenti insigni di questa tendenza, i due studii sulla *exceptio veluti pacti ex compromisso* [1] e sul *dolus ex delicto e dolus ex*

---

[1] Sopra, p. 284 sgg.

contractu [1]; e infine, per una nuova e rapida visione generale del problema, la bella e dotta recensione al vol. I delle *Études* del Collinet [2].

Lo schema e gli appunti che abbiamo sott'occhio tendevano ad un largo esame del problema: ma non tanto dal punto di vista formale dell'essere stata operata la manipolazione del testo prima di Giustiniano o dai suoi commissarii, quanto dal punto di vista sostanziale della origine delle varie regole e dottrine che nella compilazione travestono il pensiero classico. Giova seguir quello schema passo a passo, modificandolo solo per quel tanto che occorra a dargli forma discorsiva, e raccogliendo nelle note le varie osservazioni che l'Autore aveva segnate in singoli appunti.

E in primo luogo occorrerà distinguere con Lui fra le modificazioni del diritto e le correzioni introdotte nei testi.

Quanto alle prime, tutto lo svolgimento delle ricerche romanistiche nell'ultimo trentennio porta a ritenerle numerosissime, e certo ancor più numerose di quanto si potrebbe ritenere elencando i soli risultati positivi universalmente accettati.

Ed è già penetrata nella coscienza degli studiosi la persuasione che la capitolazione del diritto classico di fronte alle nuove tendenze, imperniate sulle consuetudini provinciali e sul cristianesimo, dati non da Giustiniano ma da Costantino, dopo la lotta senza quartiere combattuta contro di esse dalla cancelleria dioclezianea e largamente nota anche a noi attraverso la mole dei rescritti, specie *ex Hermogeniano*, conservati nel codice Giustinianeo.

Le vaste riforme che dovettero operarsi non possono riportarsi se non a due ordini di fonti: la legislazione e la scuola. Ma non può ritenersi probabile l'esistenza di numerose e notevoli innovazioni legislative oltre quelle ricordate nelle nostre fonti: e infatti i compilatori dei codici Teodosiano e Giustinianeo avrebbero tradito il loro mandato se avessero trascurato costituzioni apportatrici di nuove regole ancora praticate nell'epoca delle rispettive compilazioni [3]. Con ciò non si vuol dire che

---

[1] II, p. 371 sgg.

[2] Sopra, p. 401 sgg.

[3] L'osservazione va ribadita in ispecie (è sempre R. che parla) contro la persistenza di alcuni scrittori nel riferire ogni riforma alla legislazione,

nessuna riforma possa esservi stata oltre quelle che sono note a tutti i romanisti: non può escludersi, ad es., che il trapasso del regime della *longi temporis praescriptio* da mera eccezione a modo d'acquisto della proprietà, con conseguente legittimazione attiva alla *rei vindicatio*, abbia trovato la sua sanzione in una legge a noi ignota, ed anche può ammettersi col De Francisci [1] che la progressiva assimilazione della *cura minorum* alla tutela abbia trovato addentellati in qualche costituzione non pervenutaci, ma la struttura del codice Giustinianeo è per sè stessa tale da escludere l'esistenza di una larga e metodica produzione legislativa che, seguendo le nuove tendenze e i bisogni del tempo, abbia progressivamente rovesciati tutti i valori classici per sostituirvene dei nuovi.

Tanto meno possiamo contare su notizie dirette circa le riforme operate dalla dottrina. Ma le ricerche più recenti hanno ormai completamente sfatata la leggenda secondo la quale gli studii giuridici sarebbero caduti, dall'età dei Severi a quella di Giustiniano, in un letargo dal quale la bacchetta magica dell'imperatore bizantino li avrebbe risuscitati. La scuola di Berito, già celebre nel 230 d. C., resta fino a Giustiniano ed oltre l'*alma mater* della giurisprudenza: fondata da Augusto come colonia romana, la città conserva a lungo il carattere

---

e nell'escludere in conseguenza ogni efficacia delle scuole. La posizione più recisa è, in proposito, quella del Riccobono; il quale, dopo aver sostenuto (*ZSSt*. 35, 1914, p. 295 n. 1) che la legislazione di Giustiniano produsse " un vero cataclisma giuridico ", ammette che " i commissari di regola si limitarono ad adattare le opere dei giuristi e le costituzioni imperiali alle consuetudini ed agli usi vigenti nelle province orientali dell'impero. " Nel più recente volume *Dal dir. rom. classico al dir. moderno*, si afferma fin dalle prime pagine (p. 7 n. 1) che le principali interpolazioni sono determinate dalle correnti d'idee affermatesi da Costantino in poi nella *legislazione* imperiale; e l'affermazione si ripete più volte, ad es: per giustificare l'interpolazione di Paul. 2, 13, 7 (p. 181 sg., 267) e per spiegare il nuovo regime delle spese nel diritto giustinianeo (p. 270). Ora noi conosciamo, attraverso il codice Teodosiano e il Giustinianeo, tutta l'evoluzione del diritto pubblico da Costantino a Giustiniano, mentre allo studioso del diritto privato si presentano soltanto alcune poche riforme autoritative su punti singoli: è possibile che i compilatori giustinianei, principalmente intesi per l'appunto alla codificazione del diritto privato, abbiano sistematicamente soppresse le leggi fondamentali?

[1] *Saggi romanistici*, I, p. 5 sg.

romano, e sembra accertato che vi si insegnasse in latino [1]: e se la mancanza di una letteratura giuridica autonoma, unita alla preponderanza che ancora nell' età di Teodosio e in quella di Giustiniano era riconosciuta ai giureconsulti classici, può far legittimamente ritenere che i maestri di quella scuola non brillassero per una imponente originalità di vedute, certo è però che la coltura giuridica e non giuridica era in essi profonda: sarebbe impossibile concepire come altrimenti avrebbe potuto uscire da quella scuola la miglior parte dei compilatori giustinianei, e come avrebbero potuto le nuove compilazioni arricchirsi immediatamente di parafrasi e indici e commenti, veramente preziosi per la viva luce che gettano sopra le nuove tendenze scientifiche e pratiche che appaiono talvolta appena adombrate nei Digesti e nel Codice. In ogni parte dell'impero altre scuole prosperano: così in Atene, Alessandria, Cesarea, Costantinopoli per l'Oriente [2], in Roma e in Autun per l' Occidente. L' importanza di questi focolari di cultura è dimostrata anche dagli scambii di idee e di dottrine che si svolgono fra gli uni e gli altri, e anche dall'una all' altra parte dell' impero: basti accennare alle simmetriche elaborazioni del manuale gaiano, alla dottrina dell'*universitas*, alle molte correnti di pensiero che scorrono parallele nelle fonti romano-elleniche di Oriente e nelle compilazioni postclassiche del tipo delle *Sententiae* paoline.

Nè deve trarre in inganno la legge delle citazioni, dalla quale taluno potrebbe essere tentato d' indurre che la cultura giuridica tendesse nel sec. V a circoscriversi nell'ambito della produzione scientifica dei cinque giuristi più fortunati. Qualunque sia stata la portata pratica e l'applicazione di questa legge (sui quali punti siamo assai più all' oscuro di quanto sembri), la compilazione giustinianea dei Digesti non sarebbe concepibile come improvvisa rifioritura di studii già da un secolo pretermessi; e d' altronde gli stessi scolii sinaitici dimostrano, pur nella modestia del loro contenuto, come la scuola conoscesse più opere di quante ne elenchi la legge di Teodosio. E del resto la stessa legislazione giustinianea è assai più a contatto con le dispute delle scuole postclassiche di quanto

---

[1] Cfr. SCHEMMEL, *Neue Jahrb. f. d. kl. Alt.*, 23, 1908, p. 446.
[2] V. sulle sorti di queste scuole SCHEMMEL, *l. c.*
[3] Cfr. MÜLLER, *Philologus*, 69, p. 292 sg.

a prima vista non sembri. Non è infatti da ritenere che le costituzioni allusive ad anteriori *dubitationes* [1], anche quando esplicitamente alludono ai *veteres*, all'*antiquitas* e similmente, si riferiscano sempre alla giurisprudenza classica; ma anzi vi sono varii casi in cui è presumibile ch'esse riguardino piuttosto controversie insorte nella scuola, in base a nuove interpretazioni di testi antichi o di costituzioni imperiali. Varii esempii di ciò furono dati dal Longo e dal De Francisci, nel corso delle loro ricerche sui rapporti fra la legislazione giustinianea e la compilazione delle Pandette [2]; altre non poche potrebbero aggiungersene, quando si sottoponessero tutti i testi a un esame minuzioso [3].

---

(1) Eccone l'elenco completo: C. 1, 3, 51 § 1; 1, 14, 12 § 1; 2, 3, 29. 30; 2, 7, 29; 2, 18, 24 pr.; 2, 40, 5 § 1; 2, 41, 2; 2, 46, 3; 2, 55, 4 § 5. 7; c. 5 pr. *h. t.*; 3, 1, 13 §§ 3-4; c. 14 pr. *h. t.*; 3, 22, 6; 3, 28, 30 pr.; c. 32, 33 § 1, 34, 35 § 1, 36 § 1, 37 pr. § 1*e* *h. t.*; 3, 31, 12 § 1; 3, 33, 12 pr. 13 pr. 14 pr. 15 pr. 16 pr. 17 pr.; 3, 34, 14 pr.; 4, 1, 12 § 6; 4, 2, 13 pr.; 4, 5, 10 pr. 11 pr.; 4, 11, 1 pr.; 4, 18, 2 § 1; 4, 20, 20; 4, 21, 17 § 1; c. 21 pr. *h. t.*; 4, 27, 2 pr.; 4, 28, 7 pr.; 4, 29, 22 pr. 23 pr. 24 pr.; 4, 30, 14 pr.; 4, 32, 26 § 2; 4, 34, 12; 4, 37, 6. 7; 4, 38, 15 pr.; 4, 54, 9 pr.; 4, 66, 3 pr.; 5, 3, 20 §§ 1. 2; 5, 4, 24. 25 pr. 26 pr. 28 pr.; 5, 11, 7 pr. § 1; 5, 14, 11 pr.; 5, 17, 12; 5, 27, 9 pr.; c. 12 *h. t.*; 5, 37, 28 § 4; 5, 51, 13 pr.; 5, 59, 5 pr.; 5, 70, 6 pr., 7 §§ 1*a*. 2. 3; 6, 2, 20 pr. 21 pr. 22 §§ 1. 1*d*. 3*a*; 6, 4, 3 pr. 4 §§ 4. 26; 6, 20, 19 pr. 20 pr. 21 pr.; 6, 21, 18; 6, 22, 9 pr. 10; 6, 23, 24; c. 30, 31 pr. *h. t.*; 6, 24, 14 pr.; 6, 25, 7 § 1; c. 8 pr., 10 *h. t.*; 6, 26, 10 pr. 11 pr.; 6, 27, 4 pr. 5 pr.; 6, 28, 4 pr.; 6, 29, 3 pr. 4 pr.; 6, 30, 20 pr. 21 § 1; 6, 31, 6 pr.; 6, 35, 12 pr.; 6, 37, 23 pr. 24 pr. 25 pr.; 6, 38, 4 pr. 5 pr.; 6, 40, 2 pr. 3 § 2; 6, 41, 1; 6, 42, 30. 31 pr. 32 pr.; 6. 43, 3 pr.; 6, 46, 6 pr. § 1; c. 7 *h. t.*; 6, 49, 7 § 1*c*; 6, 50, 19; 6, 51, 1 §§ 1, 2*a*. 5, 9; 6, 5, 7, 5 pr. 6 pr.; 6, 58, 12 pr. 13 pr. 14 § 4; 6, 61, 6 pr. 8 pr.; 7, 2, 15 pr.; 7, 4, 14 pr. 16 pr. 17 pr. § 1; 7, 6, 1 § 1*a*; 7, 7, 1 pr. §§ 1. 1*b*; c. 2 § 1 *h. t.*; 7, 15, 1 pr.; 7, 17, 1 pr. 2 pr.; 7, 25, 1; 7, 31, 1 § 2; 7, 32, 12 pr.; 7, 33, 12 pr.; 7, 39, 8 pr.; 7, 40, 1 pr. 3 pr.; 7, 45, 14; 7, 47, 1 pr.; 7, 54, 3 § 3; 7, 62, 38. 39 pr.; 7, 63, 5 pr.; 7, 71, 8 pr.; 7, 72, 10 pr.; 8, 4, 11 pr.; 8, 10, 13. 14; 8, 17, 12 § 1; 8, 21, 2 pr.; 8, 25, 11 § 1; 8, 33, 3, pr.; 8, 37, 12. 13. 14. 15 pr.; 8, 39, 4 pr.; 8, 40, 27 pr.; 8, 41, 8 pr.; 8, 47, 10 pr. 11; 8, 48, 6; 8, 53, 33 pr. 34 §§ 3*a*. 4*a*; 8, 56, 4; 11, 43, 21.

(2) Così per C. 2, 3, 29 (De Francisci, *BIDR.*, 29, 187); 2, 46, 3 (Id., *BIDR.*, 23, 186); 6, 58, 12 pr. (Id., *BIDR.*, 27, 5); 6, 61, 8 pr. (Id., *BIDR.*, 23, 40); 7, 17, 2 pr. (Id., *BIDR.*, 23, 187); 8, 10, 13 (Id., *ibid.*, 188); 8, 40, 27 pr. (Longo, *BIDR.*, 19, 146). E tuttavia nella seconda delle costituzioni citate si parla di " sanction(es) vel veteris iuris vel nostr(ae) ".

(3) Ciò è chiarissimo per quelle costituzioni che esplicitamente alludono a questioni sollevate nella prassi contemporanea, cfr. C. 2, 3, 30 (*a Caesa-*

L'apporto della scuola alla compilazione va ricercato per due diverse vie: anzitutto, com'è naturale, nelle nuove tendenze dogmatiche; in secondo luogo, nello sforzo di adattamento che si dovette compiere per adeguare il diritto romano alle consuetudini locali.

Quanto alla derivazione dei nuovi dogmi, fu già osservato da più parti [1] che la presunzione corrente, secondo la quale tutto ciò che è nuovo appartiene ai compilatori, dev'essere esattamente rovesciata. E infatti il tempo accordato ai compilatori per le varie compilazioni, e per quella dei Digesti specialmente, mentre può essere ritenuto sufficiente all'opera di spoglio e di coordinamento dei materiali, risulterebbe affatto inadeguato se si fosse dovuto per la prima volta attendere a costruire la fitta rete delle nuove dottrine fondamentali. Le nuove ricerche tendono infatti a rilevare sempre meglio la contrapposizione profonda che è fra lo spirito dei giuristi classici e quello dei bizantini: inteso il primo all'analisi delicata dei presupposti di fatto ed alla loro adeguazione alle forme dei negozii giuridici e del processo; aspirante invece il secondo alla costruzione di tutto un corpo di principii fondamentali, di distinzioni, di definizioni, onde la risoluzione delle singole controversie possa essere ricavata per via di deduzione. Fra le innovazioni pratiche e le dottrinali, queste ultime hanno senza dubbio la prevalenza come motivo di corruzione dei testi; e non è pensabile che la

---

riensi advocatione interrogati...); 2, 7, 29 (a richiesta degli *Illyriciani advocati*); 5, 17, 12 (*ex consultatione ex civitate Constantinorum*); 6, 42, 32 pr. (*quaestionem ex facto emergentem resecantes...*); 6, 58, 13 pr. (questioni insorte nell'applicazione della *lex Anastasiana*); 8, 4, 11 pr. (ancora l'*Illyriciana advocatio*). Ma anche altrove: così le due costituzioni in C. 7, 33, 12 pr. (*tres emergebant veteribus ambiguitates.....*) e 7, 39, 8 pr. (*hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant*) riguardano l'istituto recenziore della *longi temporis praescriptio*; e la C. 7, 40, 1 pr. (*tantae moles altercationum in omnibus iudiciis exortae sunt*) riguarda controversie probabilmente tardive circa l'*exceptio italici contractus*. La non esatta rispondenza al pensiero classico delle soluzioni che C. 7, 7, 2 attribuisce ai *veteres* fu già rilevata altrove (*Scritti*, III, p. 74 n. 1): e non è escluso che il *magnum certamen*, sorto a detta di Giustiniano nella *vetustas*, sia un problema di scuola. S'intende che questi citati sono soltanto degli esempii.

[1] Cfr. ad es.: MITTEIS, *ZSSt.*, 34, 1913, p. 414; ROTONDI, *Annali Univ. Perugia*, 29, 1914, p. 107 sgg. = *Scritti*, II, p. 411 sgg.

fine elaborazione delle nuove idee si sia tutta svolta nei famosi cinque anni del 429 al 434.

Un esempio tipico, a questo riguardo, è dato dalla sopravvalutazione del concetto di φύσις, che, derivato dalla filosofia greca e svolto a conseguenze molteplici nella letteratura teologica, s'introduce anche, e per tutte strade, nel campo del diritto. Accanto alle dottrine della *natura actionis* e della *natura contractus*, sulle quali non giova insistere qui [1], le scuole recano, o portano almeno al suo massimo sviluppo, la distinzione fra *ius civile* e *ius naturale*, la quale viene a sostituirsi a quella, fondamentale pei classici e dopo la *constitutio antoniniana* obliterata, fra *ius civile* e *ius gentium*: la nuova tendenza dottrinale è qui d'altronde rafforzata dalla viva coscienza della iniquità delle schiavitù, la quale impedisce di riconnettere il *ius gentium*, come facevano i classici, alla *naturalis ratio*.

Ma molte e molte altre dottrine che la scienza moderna riconosce come proprie della compilazione debbono farsi risalire piuttosto alle scuole che a Giustiniano. La creazione di un concetto giuridico di *persona* o *caput*, connesso anche questo col valore dogmatico di πρόσωπον nelle dispute teologiche (Schlossmann), e le conseguenti dichiarazioni che οἱ οἰκέται.... ἀπρόσωποι (εἰσιν) (Theoph. ad Inst. 2. 14 § 2) o che « nullum caput ha(bent) » (I. 1. 16 § 4); la creazione di un vastissimo concetto di *servitus*, con la conseguente distinzione fra le servitù prediali e le personali [2]; le riforme concettuali in materia di possesso, e soprattutto la concezione del possesso come diritto, con le conseguenti applicazioni in tema di conservazione e di perdita [3]; la massima valorizzazione della distinzione fra *aes in rem* e *in personam*, e l'applicazione di una terminologia

---

(1) Cfr. lo studio sulla *Natura contractus* in *Scritti*, II, p. 159 sgg.

(2) Tipicamente scolastica sembra, in questa materia, la digressione *nam et* etc. in D. 34, 1, 14 § 3, già espunta come insiticia dallo SCIALOJA, *RISG.* 5, p. 38 sgg.: in genere, è piuttosto nello stile della scuola che in quello degli autori di una compilazione legislativa il riavvicinare al caso in esame altri casi analoghi, rilevandone le (reali o presunte) analogie di struttura.

(3) Cfr. su ciò *Scritti*, III, p. 204 sgg., ed ivi specialmente il rilievo della connessione fra le dottrine bizantine e quelle svolte nella *Interpretatio* al Paolo visigotico.

analoga in tema di *pacta de non petendo* [1], di mora [2] e simili; la trasformazione della dottrina della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, se — come oggi sembra probabile — il nuovo concetto della *culpa* come negligenza o imprudenza si sovrappone a un sistema tutto imperniato sopra il dolo da una parte, la mera imputabilità (*custodia*) dall'altra parte; il concetto della successione a titolo particolare; lo sviluppo di istituti che cercano faticosamente un appoggio nel diritto classico mediante un *quasi* o un *veluti* (metodo questo che ha potuto anche essere, qua e là, portato ad applicazioni nuove nella compilazione legislativa, ma che nell'insieme tradisce il cauto procedimento della dottrina); la categoria delle *aa. mixtae*, e quella — ultimamente messa in luce dal Berger [3], degli *interdicta mixta*; lo stesso *agere praescriptis verbis*, dalla cui menzione presso Eudossio e Patricio si volle trarre affrettatamente un argomento per considerarlo come un istituto classico; infine il contrapposto fra azioni generali e speciali, e la sua applicazione alla distinzione fra *hereditatis petitio* e *rei vendicatio*, e la costruzione delle due grandi azioni γενικαί, da delitto (ἰμφάκτουμ γενικὴ εἰς τὸ ἀζήμιον) e da contratto (*praescriptis verbis*); — sono tutti frutti maturati nelle scuole, che i compilatori hanno dovuto trovare già sovrapposti al pensiero classico e con esso combinati in ben preparata miscela. Caratteristica di molte fra queste dottrine è di apparire nei Digesti e nel Codice solo sporadicamente, tanto che alcune sono rimaste completamente fuori dal sistema pandettistico dei moderni: la loro vera importanza nel diritto giustinianeo, così com'era applicato e valutato dai contemporanei, si rivela soltanto attraverso le fonti più propriamente bizantine, e specialmente attraverso l'apparato degli scolii ai Basilici. Il che non può certamente trovare la sua spiegazione nell'ammettere che gli scoliasti abbiano immediatamente svolto e inquadrati nel sistema pensamenti occasionali ed immaturi dei compilatori; ma si spiega invece perfettamente quando si veda rappresentato da quei greci il mondo scientifico dal quale

---

(1) Cfr. lo studio sul *Pactum de non petendo* (II, p. 307 sgg.) e lo scritto successivo del SEGRÈ, del quale nell'edizione dell'ALBERTARIO sono ricordate le conclusioni.

(2) SIBER, *ZSSt.*, 29, 1908, p. 47 sgg.

(3) *ZSSt.*, 36, 1915, p. 198 sgg.

gl' incaricati della compilazione hanno tratti, più o meno consapevolmente, quegli spunti vari.

Non meno degna di attenta disamina è la posizione della dottrina postclassica in confronto alle varie influenze orientali. Che il diritto locale delle provincie ellenizzate (ὁ τῆς χώρας νόμος) sopravviva anche dopo la *constitutio antoniniana*, e che nella lotta imperniata fra il *Reichsrecht* e il *Volksrecht* questo ultimo abbia ottenuto in definitivo la prevalenza, è ormai per cento esempii sicuri un risultato acquisito alla scienza; ma è da osservare che sono anche qui assai rari i casi in cui la ricezione del diritto locale risulti da norme legislative apposite, mentre il più delle volte la deduciamo soltanto da testi interpolati del *Corpus iuris*. Ora, non è concepibile che in questi casi la ricezione sia stata operata la prima volta dai commissarii e che l'insegnamento e l'applicazione del diritto classico siano rimasti fino a Giustiniano inalterati: quando la dottrina e la giurisprudenza reagiscono contro la prassi, questa finisce per cedere: quando non c'è reazione, bisogna che in definitiva dottrina e giurisprudenza cedano — una posizione di reciproca ignoranza non è concepibile se non come uno stadio eminentemente transitorio.

Fra le molte innovazioni che s'introducono per questa via, non poche portano impresso lo stigma della scuola: soprattutto perchè, mentre esercitano una profonda influenza sul diritto materiale, si svolgono piuttosto come canoni d' interpretazione di norme di indiscusso vigore anzichè come posizione di principii nuovi. Così, ad es:, la dottrina delle presunzioni, la cui estraneità al pensiero classico fu dimostrata dal Ferrini, è tale da far sospettare piuttosto un'origine scolastica che legislativa; ed anche l'accostamento della fideiussione alla correalità, svoltasi — come il Bonfante ha sostenuto — attraverso l'istituto ellenistico dell' ἀλληλεγγύη, dovette presentarsi ai compilatori giustinianei come un risultato già conseguito. E nello stesso ordine di idee può spiegarsi l'ossequio sempre più largo alla effettiva volontà delle parti nei negozi giuridici: quando ad es: si confronti il principio classico « tamen coactus volui » (D. 4, 2, 51 § 5) col fr. Dosith. 7 (« unde si per vim coactus verbi gratia ab aliquo populo vel a singulis hominibus manumiserit, non veniet servus ad libertatem, *quia non intelligitur voluisse qui coactus est*), si ha l'impressione di trovarsi di fronte a tutta una nuova concezione dei rapporti fra volontà e dichia-

razione, e non certo per effetto di riforme legislative. Nello stesso ordine di idee, è ben difficile ammettere che la dottrina dell'*animus novandi*, e — se si aderisca alla tesi elegantemente sostenuta dal Partsch — quella dell'*animus aliena negotia gerendi*, siano creazioni proprie dei compilatori giustinianei: certo la rigida concezione classica doveva ripugnare alla mentalità ellenistica, e soltanto in seguito a lunghe esperienze dottrinali il punto di vista ha potuto modificarsi. Allo stesso movimento si riporta, forse, nel diritto delle persone, la costruzione di una dottrina generale dell'*infamia* sopra gli scarsi presupposti edittali; e, più ancora, il decadimento della *patria potestas*, che non è pensabile sia rimasta fino a Giustiniano nel suo classico rigore. E lo stesso si dica, nel campo dei diritti reali, rispetto alle modificazioni nel regime dell'*a. aquae pluviae arcendae*: già si è pensato [1] a consuetudini locali, e soprattutto ai bisogni idraulici dell'Oriente; ma la inadeguatezza delle disposizioni classiche ha dovuto apparir manifesta fin da quando l'applicazione del diritto romano divenne generale.

E del resto la grande attività delle scuole non potrebbe essere meglio dimostrata che dal vederne talvolta respinte le dottrine nella compilazione. Un esempio sicuro è quello di cui si discorre nel citato studio *Dolus ex delicto e dolus ex contractu*; ma che vi siano altri casi, oggi forse introvabili, risulta dalla notissima dichiarazione della c. *Omnem* (§ 7) riguardo alle scuole di Alessandria e di Cesarea: « quia audivimus..... quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere ».

Tuttavia è certo che il movimento dottrinale, per largo che sia stato, dovette trovar dei limiti. Non bisogna mai dimenticare che si tratta di opera di interpreti: interpreti che sono probabilmente assai più legati al diritto vigente, o almeno alla lettera dei testi legislativi e edittali, di quel che non fossero i grandi giureconsulti dell'età classica. Che in queste condizioni essi abbiano potuto procedere a interpretazioni più o meno sforzate, come suole avvenire in ogni tempo e in confronto di qualsiasi testo legislativo, si può e si deve ammettere: ma non è concepibile che le regole ricevute siano mai state

---

(1) BONFANTE, *Istit.*⁶, p. 298.

battute in pieno. Un caso tipico è quello che si è esaminato nello studio sulla *exceptio veluti pacti ex compromisso*: mentre le scuole occidentali, dalle quali esce la *Consultatio* (9, 17), lasciano intatto il diritto classico, le scuole orientali riescono ad attrarre l'obbligo assunto delle parti di sottostare alla decisione dell' arbitro sotto il concetto del *pactum*, e a tutelarlo quindi per via di eccezione; a concedere l'azione poteva invece arrivare soltanto il legislatore (C. 2, 55, 5 pr.).

Se nei termini esposti si presenta agli indagatori moderni il problema del contributo di pensiero e di regole portato alla compilazione dalle scuole postclassiche, diversamente dev'essere valutato il problema delle modificazioni introdotte nei singoli testi classici. È infatti, caso per caso, altrettanto concepibile l' ipotesi che una glossa introdotta nel testo da studiosi postclassici sia passata nel Digesto, o inavvertitamente o per adesione dei commissarii al punto di vista del glossatore, quanto l' ipotesi che, pur seguendo un ordine d' idee già decisamente affermatosi nella scuola, i compilatori lo abbiano intruso per primi nel testo originale. Ma a ritenere che in un gran numero di casi si sia verificata la prima ipotesi portano, oltre la considerazione generale già fatta circa l' enorme congerie delle probabili interpolazioni, anche altri argomenti. E anzitutto il rilievo degli scarsi scrupoli di esattezza proprii degli antichi *librarii*: è sintomatico, a questo riguardo, che, ogni qual volta i manoscritti da noi posseduti di un testo antico risalgono ad archetipi diversi, la restituzione dell' originale incontra difficoltà gravissime. E del resto la letteratura giuridica offre un caso veramente tipico nei passi delle Istituzioni gaiane assunti nei Digesti o nelle Istituzioni imperiali: le numerosissime diversificazioni formali dell'un testo in confronto all'altro, che si sogliono indicare col nome di interpolazioni voluttuarie, non possono in nessun modo riconnettersi all'attività dei compilatori, oppressi da ben più gravi cure, ma debbono invece derivare da divergenze, talvolta non lievi, fra i manoscritti (¹) (²). Ma molto

---

(¹) [Nel riprodurre il più fedelmente che per me si possa il pensiero del ROTONDI, debbo evitare di correggerlo secondo i risultati che credo di aver raggiunti, circa le varie edizioni del manuale gaiano, in *BIDR.*, 30, p. 210 sgg.].

(²) Nello stesso ordine di idee va rilevato il fatto che, dei 43 passi delle *Sententiae* che si ritrovano nel Paolo visigotico e nei Digesti, 8 soltanto sono

più importanti dovettero essere, in testi giuridici destinati all'insegnamento e alla pratica, le modificazioni introdottesi per via di glosse, o addirittura le epitomi, parafrasi, antologie, rimaste sotto il nome dell'autore dell'opera originale o di taluno fra gli scrittori messi a contribuzione. Quel poco della letteratura classica che ci è pervenuto indipendentemente dalla compilazione giustinianea, e gli scarsi resti della letteratura postclassica, sono eminentemente istruttivi. Certo è glossato in più punti il testo di Gaio, quantunque si debbano riconoscere negli studii più recenti non poche esagerazioni in proposito: le *Sententiae* di Paolo sono, come già fu visto e come verrà ribadito in seguito, una compilazione tardiva; postclassiche sono senza dubbio, nella loro forma attuale, le *Regulae* di Ulpiano (Mommsen) e le *Opiniones* dello stesso autore (v. oltre); e non mancano ragioni di dubitar fortemente della genuinità di molti passi dei frammenti Vaticani, e perfino di testi pervenutici in frammenti minimi, come i brani delle *disputationes* di Ulpiano e il *frgm. de formula Fabiana*. Ma intorno ai larghi commentarii scolastici (per es.: alle opere *ad Sabinum*, dove è già stata più volte osservata una particolare frequenza di corruzioni) un apparato di glosse doveva formarsi assai più facilmente che intorno ad antolologie di testi di uno o di diversi autori.

Tuttavia fra l'atteggiamento che tennero di fronte ai testi antichi i commissarii giustinianei, ai quali era fatto lecito, ed anzi tassativamente ordinato, di modificarli in armonia con le nuove esigenze, e l'atteggiamento che nei secoli precedenti dovette esser proprio dei maestri postclassici, la differenza è profonda: quei maestri dovettero in qualche modo rispettare il testo. È quindi necessario fissar limiti, e stabilire a quali fra gli innumerevoli tipi di interpolazioni si possa con maggiore probabilità riconoscere origine scolastica.

Quelle che più tipicamente possono designarsi come glosse postclassiche sono le aggiunte meramente formali: ad esempio, la traduzione greca di termini più o meno tecnici, che doveva apparir necessaria a un gran numero di lettori nonostante l'insistenza nel proclamare il latino come lingua ufficiale; e così

---

esattamente identici, mentre sono ben pochi (non più di 3 o 4) quelli in cui le varianti sono di tal natura da far pensare a volontarie interpolazioni, siano poi giustinianee o anteriori.

pure tutti quei casi in cui l'esame di una fattispecie determinata sembra svolgersi attraverso digressioni su questioni più o meno analoghe, e nei quali la corruzione è spesso rivelata dalla incongruenza fra le ipotesi supposte affini, o dalla inversione dei nomi delle parti. Una più efficace attività può essere stata esercitata dalle scuole nel senso di precisare termini e fissare limiti che i classici avevano lasciati all'apprezzamento dei giudici delle singole fattispecie: così è probabile che spetti a loro la determinazione dell'età dei 7 anni come termine dell' *infantia*, e ancora più probabile che a loro risalga la determinazione dei numerosissimi casi di responsabilità *in id quod pervenit*, applicando o restringendo volta a volta i confini posti dai classici. E per converso non sarebbe azzardato l'attribuire a loro quel *modicum tempus*, che appare qua e là nei Digesti ad attenuare la rigidità del requisito classico dell'*unitas actus*. Ed anche è probabile che risalgano alle scuole quelle interpolazioni che, mentre si presentano come meramente esplicative, rovesciano tuttavia il senso del testo: così, in tema di *a. legis Aquiliae*, i passi dov'è trasformata la nozione della litiscrescenza, anticipandosi l'*infitiatio* al momento dell'*editio actionis* [1]; e così pure molta parte del lavorio di estensione degli schemi processuali classici mediante azioni utili e *in factum*. Quanto alla cancellazione di parti desuete o superflue, essa è propria di ogni attività scolastica; e che la giurisprudenza postclassica vi abbia proceduto assai largamente risulta in modo indubitabile dalle epitomi che possediamo. Pel *liber singularis regularum* di Ulpiano, infatti, se anche ci si ferma al punto di vista molto conservativo del Mommsen, risulta che il manoscritto pervenutoci contiene un riassunto posteriore al 320, dal quale sarebbe stata espunta metodicamente ogni regola di diritto non più vigente; e lo stesso risulta, salva la difettosa esecuzione del proposito, nei rapporti fra Gaio e la sua epitome visigotica. Uno studio completo delle *Sententiae* di Paolo da questo punto di vista potrebbe forse dar luogo a conclusioni assai interessanti.

Tutto ciò si è detto in via di semplice esemplificazione: è infatti assai più facile lo stabilire i criterii che escludano l'o-

---

[1] Cfr. *Annali Univ. Perugia*, 29, 128 sgg. = *Scritti*, II, 428 sgg.

rigine pregiustinianea di una interpolazione, anzichè il fissare i metodi per riportare al tempo anteriore a Giustiniano le singole corruzioni. L'origine scolastica può escludersi soltanto nei casi in cui l'interpolazione sia decisamente innovativa, rovesci cioè o falsifichi, senza nessun appoggio in costituzioni anteriori, la regola pratica affermata nel testo, e soprattutto poi quando le manipolazioni dei testi corrispondano al chiaro dettato di costituzioni innovative giustinianee.

In qual modo l'apparato di glosse formatosi intorno a ciascun testo classico sia spesso passato nella compilazione, non è difficile indagare. Forse s' insiste troppo, in questa materia, nel rilevare la frequenza con cui le glosse possano essere passate nel testo per erronea trascrizione degli amanuensi. Ciò ha potuto avvenire, anzi è avvenuto certamente, più volte, e in ispecie per le glosse brevi e interlineari: ma che l' inavvertenza dei copisti abbia potuto portar nel testo la massa delle più vaste glosse marginali è assai difficile ammettere, quando si pensi alla pratica che quegli antichi dovevano avere dello sceverare l'uno dalle altre. E del resto non bisogna dimenticare che la venerazione pei testi antichi suol portare con sè la conseguenza della conservazione tenace della lettera, anche quando si debbano fare sforzi acrobatici d' interpretazione per darle un senso nuovo e diverso da quello in cui fu scritta: ciò può spiegare come siano passati nel *Corpus iuris*, senza essere toccati nè dalla scuola nè dagli stessi compilatori, testi che rispecchiano il più puro regolamento classico.

È invece molto probabile che, servendosi di testi già glossati, i compilatori abbiano volontariamente trasportate le glosse nel testo. Ciò era ad essi fatto lecito della larga facoltà di adattare i testi che avevano ricevuta dall'imperatore: e soddisfaceva appieno alle esigenze del loro ufficio, facendo evitare la più lunga fatica che sarebbe stata necessaria se avessero voluto considerare il testo in sè e per sè ,e quindi adattarlo con parole di loro conio. Non altrimenti procedevano i compilatori medioevali, quando si trovavano di fronte a testi glossati: non solo la glossa s'incorpora col testo, ma prevale sopra di esso. Solo supponendo che i compilatori abbiano proceduto a questa maniera può spiegarsi il carattere di tante interpolazioni: porre dubbii senza darne subito la soluzione, contraddirsi di frase in frase non è nello stile dei redattori di un' opera

legislativa, e molte e molte volte l'ammissione di interpolazioni che saltano agli occhi lascia in noi qualche residuo d'incertezza per non essere l'aggiunta così recisa e tagliente come ce l'aspetteremmo dai commissarii giustinianei: quando invece si ammetta ch'essi abbiano proceduto ad una larga ricezione dell'apparato di glosse, senza trovar tempo di limare il dettato che ne risultava, ciò che appariva singolare si spiega senza fatica, e nello stesso tempo si concilia il rispetto che i precedenti copisti dovettero avere dei testi classici con la rapidità dell'opera di compilazione legislativa.

Non pochi fra gli istituti che la scienza moderna considera o tende a considerare come proprii del diritto giustinianeo dovrebbero essere ripresi in esame tenendo presenti i criterii qui accennati. A parte quelli di cui si è già fatto parola in via di esemplificazione, ed altri su cui la dottrina è già arrivata a risultati abbastanza sicuri, dovrebbero essere rivolte nuove e speciali indagini alla equiparazione della *tutela impuberum* e della *cura minorum*, dopo che le larghe ricerche del Solazzi e gli appnnti dell'Albertario hanno messo in luce corruzioni subite anche da testi pregiustinianei [1]: dovrebb'essere studiato in relazione alle dottrine scolastiche più generali il noto problema dell'*animus aliena negotia gerendi*, fulcro dell'istituto della *negotiorum gestio* e oggetto di opposte ipotesi del Partsch e del Riccobono; e così pure la progressiva valorizzazione della distinzione fra cose mobili e immobili in confronto a quella fra *res mancipi* e *nec mancipi*, l'abolizione della efficacia estintiva della *litis contestatio*, l'introduzione dei limiti e della obbligatoria differenza d'età per l'adozione, la cessazione del divieto di matrimonio pei militari, etc. E, discendendo ai particolari, occorrerebbe stabilire se derivi da interpolazione pregiustinianea il testo di D. 42, 4, 6 pr., che, mentre risulta non esser classico, è rite-

---

[1] Secondo il Lenel (*ZSSt.* 35, 1914, p. 189), i possessori di manoscritti o compilatori di raccolte possono aver aggiunto la parola *cura* o *curator* e testi che accennavano solo alla *tutela* o al *tutor*; ma ciò non potrebbe implicare innovazioni di sostanza, perchè (cfr. p. 137, n. 1) è da escludere che gli scritti dei giureconsulti siano stati oggetto, prima di Giustiniano, d'interpolazioni " beliebigen Inhalts ". " Beliebigen Inhalts " sarebbe un po' troppo davvero; ma dalle osservazioni precedenti si rileva come il criterio del Lenel sia in realtà troppo conservativo.

nuto dal Solazzi non rispondente neppure a una dottrina voluta dal legislatore bizantino [1]; occorrerebbe vedere se sia pregiustinianea quella corruzione di D. 23, 3, 9 § 1, che, affermata già dal Faber, parve discutibile al Brini [2] a causa del troppo poco radicale *benignius est*..... [3], e sottoporre ad analogo esame tutte le corruzioni simili; occorrerebbe stabilire fin dove risalga la equiparazione delle *filiae* ai *filii familias*, posta in D. 45, 1, 141 § 2. Quanto alla dottrina delle *variae causarum figurae*, e alla costruzione delle due categorie delle *obligationes quasi ex contractu* e *quasi ex delicto*, la dottrina è già da un pezzo indirizzata verso il riconoscimento di larghi rimaneggiamenti postclassici [4].

Un altro compito che s'impone agli studiosi è quello di prendere in esame la struttura di quelle opere, fondamentali o monografiche, che le più recenti ricerche mettono in luce come veri semenzai d'interpolazioni. Uno studio recente dell'Ebrard tende a dimostrare che i varii μονόβιβλα *ad formulam hypotechariam*, e in ispecie quello di Marciano, siano stati oggetto di larghe e sistematiche elaborazioni postclassiche, e la stessa dottrina ha svolto per l'opera di Modestino παραίτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας [5]; sospetti analoghi furono più volte avanzati, e negli ultimi tempi si sono andati precisando, circa le *Sententiae* di Paolo, le *Opiniones* e le *Regulae* di Ulpiano; ma i *libri iuris epitomarum* di Ermogeniano, le *Pandectae* di Ulpiano e di Modestino, le *Differentiae* di quest'ultimo offrirebbero materia ad altrettali ricerche, dalle quali potrebbe finalmente venir piena luce sull'attività delle scuole postclassiche, e — per conseguenza — sul mistero in cui tuttora si avvolge la compilazione del Digesto.

---

(1) SOLAZZI, in *Studi per Chironi*, III, p. 87: egli pensa ad una " sbadata amputazione di commissarii ". V. in diverso senso VASSALLI, *BIDR*. 27, 234.

(2) *Mem. Acad. Sc. Ist. Bologna*, ser. 1, t. 1, 1906-07, p. 9 sg.

(3) L'origine giustinianea è difesa — probabilmente a torto — da VASSALLI, *l. c.*, p. 205, n. 1.

(4) Cfr. in ispecie ARANGIO-RUIZ, *Le genti e la città*, p. 43 sgg.

(5) EBRARD, *Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam und die Hypothekarezeption*, Leipzig 1917.

2. I Libri opinionum di Ulpiano e le Sententiae di Paolo.

Fra le opere particolarmente sospette di larghi rinanneggiamenti postclassici, sono in prima linea le due a cui il Nostro dedicava questa nuova indagine. Della quale non è possibile ricostruire compiutamente i risultati particolari, mancando uno schema del tipo di quello sviluppato nelle pagine precedenti: ma per fortuna il Rotondi ha in qualche parte segnata la tesi centrale, ed ha preparato in ogni modo, specie per le *Opiniones*, materiali preziosi che potranno servire a nuovi studiosi del problema.

Il problema suscitato dai non pochi luoghi dei Digesti estratti dai *sex libri opinionum* (Lenel, Ulp., nn. 2296-2359) è noto a tutti gli studiosi. Già Iacopo Gotofredo [1], movendo dalla singolare costruzione di D. 50, 17, 61 (« domum suam reficere cuique licet, dum non officiat invito alteri, in quo ius non habet »), si rendeva conto delle caratteristiche di decadenza che contraddistinguono nella forma e nella sostanza tutti i frammenti pervenutici, e concludeva « libros opinionum non esse veteris illius Ulpiani, qui sub Caracalla scripsit, verum posterioris alicuius longe scriptoris Costantiniani aevi..... ». Conclusione indubbiamente paradossale, che spiega la ripugnanza della dottrina moderna in confronto alla deduzione del vecchio e dottissimo romanista [2]: ma originata da un così squisito senso di stile, che la questione si è nuovamente imposta all'attenzione della più recente critica delle fonti. Anche uno studioso severo e di tendenze conservatrici come lo Jörs ha dovuto riconoscere nell' opera caratteristiche che escludono ch' essa abbia potuto essere pubblicata così da Ulpiano, soprattutto per l'ordine delle materie, che, partendo dalle funzioni del pretore e del *praeses provinciae*, segue poi all'ingrosso lo schema dell'Editto, ma arrestandosi circa ad un terzo (*de his quae cuiusque in bonis sunt*). La spiegazione su cui lo scrittore si ferma, che cioè l' opera

---

(1) *In tit. pandect. de div. reg. iuris antiqui comm.*, coll. III, reg. 61 (= *Opera iurid. min.*, Lugd. Batav. 1728, col. 898).

(2) Cfr. KAEMMERER, *Observationes iuris civilis* (1823), p. 173 sgg., e gli altri citati da JOERS, in PAULY-WISSOWA, V, 1450 sg.

sia stata lasciata da Ulpiano allo stato di abbozzo e messa insieme nella forma attuale dai suoi discepoli, sembra a prima vista suffragare, in quanto darebbe qualche ragione anche dei non pochi difetti formali e della mancanza delle consuete citazioni dalla letteratura giuridica e dalle costituzioni; ma, come osservava il Rotondi, non dà invece nessuna giustificazione del perchè del primo terzo dell'editto siamo state tralasciate rubriche fondamentalissime, come quelle *de iurisdictione*, *de in ius vocando*, *de postulando*. *de vadimoniis*, *de iudiciis*, a ciascuna delle quali sono dedicati nel commentario edittale di Ulpiano interi libri. Più audacemente il Lenel (¹) aveva osservato: « mirum est, quantum hi libri distent dicendi genere a ceteris Ulpiani libris: posterioris aetatis auctorem has opiniones ex Ulpiani libris excerpisse credideris ». Ciò posto, non è da stupire se un critico ardito come il Beseler ha elevato l'appartenenza dei singoli passi alle *Opiniones* a motivo di dubbio sistematico circa la genuinità, e insieme di ritegno a sospettare interpolazioni giustinianee.

Le ricerche del Rotondi riuscivano a risultati non molto dissimili da questi del Lenel e del Beseler; e infatti una scheda porta quella che avrebbe potuto essere, a suo avviso, l'intestazione di una nuova edizione dei frammenti: *Opinionum ex corpore Ulpiani libri VI | saeculo quarto — ut videtur nobis — (in Oriente?) confecti*. Un'antologia, dunque, di passi ulpianei, messa insieme intorno all'epoca cui il Gotofredo ascriveva il suo secondo Ulpiano: dubbio soltanto, oltre il nome dell'antore, il luogo della compilazione, ma probabilmente orientale.

Per quali vie il Rotondi avrebbe data la dimostrazione del suo asserto — dimostrazione che doveva essere nella sua mente già piena ed intera, com'egli soleva darle — non sappiamo che in parte. Quelli che sono a nostra disposizione sono soltanto materiali greggi di costruzione, che possono suddividersi in tre parti: α) un *index plenus* dei passi dei Digesti estratti dalle *Opiniones*; β) una revisione dei passi stessi, nell'ordine della *Palingenesia*, dal punto di vista degli indizi formali e sostanziali di rimaneggiamento o di tardività; γ) appunti varii.

(¹) *Palingenesia*, II, p. 1001 n. 2. L'ipotesi è ritenuta non improbabile dal FITTING, *Alter u. Folge*², p. 115.

a) E anzitutto riuscirà prezioso, per chi voglia riprendere in esame il problema, l' *index plenus*. Esso fu trascritto di sulle schede del Rotondi e minuziosamente controllato, e dove occorreva ritoccato, dal mio allievo sig. PAOLO MARTUCCELLI; della cui opera io assumo, pei controlli che ho fatti a mia volta, tutta intera la responsabilità. Sotto ogni voce, i passi sono segnati nell' ordine dei Digesti: quando una voce ritorna più volte nello stesso frammento o paragrafo, il numero è indicato, dopo quelli che individuano il testo, con un esponente.

A

a 1. 18. 6. 6, 9; 2. 14. 52. 1, 2; 4. 2. 23. 2; 4. 3. 38; 5. 1. 81; 37. 14. 2; 37. 15. 1. 3; 47. 11. 2; 48. 23. 2^{2}; 49. 15. 21. 1; 50. 4. 3. 6; 50. 4. 4 pr.; 50. 5. 1 pr., 3; 50. 5. 2. 1, 5, 8; 50. 6. 1 pr.; 50. 7. 2 pr.; 50. 8. 2. 4; 50. 8. 3 pr.; 50. 10. 1. 1; 50 13. 2.

ab 3. 6. 8; 4. 2. 23. 3^{2}; 4. 4. 44; 4. 6. 40. 1; 5. 1. 81; 5. 2. 27 pr.; 10. 4. 18; 46. 8. 21; 49. 15. 21 pr.; 50. 4. 3 pr., 12, 13; 50. 4. 4 pr.; 50. 5. 2. 1; 50. 8. 2. 10; 50. 10. 1 pr.

absens 1. 7. 25. 1; 50. 8. 2. 2.

absolvo 50. 5. 1. 1.

abstineo 10. 1. 8 pr.

ac 50. 4. 3. 2.

acceptilatio 4. 3. 38.

accipio 3. 5. 44. 1; 3. 6. 8^{2}; 4. 4. 40 pr.; 12. 1. 26; 50. 4. 4. 1; 50. 8. 2. 2, 3.

accusatio 4. 6. 40 pr.; 5. 2. 27 pr., 3; 5. 2. 29. 2.

actio 2. 15. 9. 3; 3. 5. 44 pr., 2; 4. 3. 33; 4. 3. 38; 8. 5. 15^{2}; 9. 2. 50; 12. 1. 26; 13. 7. 27; 26. 9. 2; 27. 9. 10; 48. 23. 2; 50. 8. 2. 9.

actor 3. 3. 74.

actus 3. 5. 44. 1; 49. 1. 12.

ad 1. 18. 6. 2, 3, 4, 5, 6; 2. 14. 52. 3; 2. 15. 9. 3; 3. 5. 44 pr.; 4. 2. 23. 1; 4. 4. 40 pr., 1; 5. 2. 27. 3; 5. 4. 6 pr; 6. 1. 54; 9. 2. 50; 10. 1. 8. 1; 10. 2. 50; 10. 4. 18; 26. 9. 2; 37. 15. 1. 2; 50. 2. 1; 50. 4. 3. 2^{2}, 9; 50. 4. 4. 1^{2}; 50. 5. 1. 2^{2}; 50. 5. 2 $pr.^{2}$, 3, 8; 50. 6. 1. 2; 50. 8. 2. 3, 4; 50. 10. 2 pr.

adeo 4. 2. 23 pr.

adficio 1. 18. 6. 2; 37. 15. 1. 2.

adfirmo 5. 2. 27. 1.

adgnosco 50. 4. 3. 6.

adhibeo 50. 8. 2. 5.

adimo 4. 6. 40. 1; 8. 4. 13. 1.

adiuvo 1. 18. 6. 3.

administratio 50. 8. 2. 2.

administro 2. 15. 9 pr.; 3. 5. 44. 1; 4. 4. 40. 1; 26. 9. 2.

admitto 2. 14. 52. 3.

adoptivus 5. 2. 29. 3; 50. 5. 2. 2.

adopto 1. 5. 27; 1. 7. 25. 1; 5. 2. 29. 3.

adquiro 4. 4. 44.

adrogo 1. 7. 25. 1.

adsisto 6. 1. 54.

adsum 5. 2. 29 pr.

adsumptio 50. 1. 6 pr.

adulescens 27. 9. 10.

adventus 1. 18. 6. 5.

adversarius 2. 15. 9. 3; 4. 2. 23. 1, 3; 4. 3. 33; 5. 2. 27. 3; 50. 5. 1. 1.

adversus 1. 7. 25 pr.; 1. 18. 7; 2. 14. 52 pr.; 2. 15. 9 pr.; 8. 5. 15; 13. 7. 27.

adversus (agg.) 50. 13. 3.

advocatio 2. 1. 17; 6. 1. 54.

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

T

U

V

Così com'è, l'indice potrà rendere non pochi servigi a chi voglia studiare il linguaggio delle *Opiniones*. Ma questo studio è, appunto, da fare: il Rotondi riuscì soltanto ad appuntare qualcuna delle linee direttive secondo le quali le indagini dovrebbero esser condotte. Così egli segnò, delle voci più caratteristiche, la frequenza nel vocabolario delle costituzioni giustinianee, e, dove gli fu possibile, anche nel *Vocabularium iurisprudentiae romanae*, e negli estratti ulpianei in particolare: riassumere qui queste poche statistiche non sarebbe opportuno, ma giova rilevare ch' esse danno l'impressione che il linguaggio delle *Opiniones* sia egualmente lontano e da quello di Ulpiano e da quello proprio dei giustinianei. L'indice avrebbe anche dovuto servire, nelle intenzioni dell'A., a un confronto col linguaggio dell'epoca cui per altre circostanze le *Opiniones* sembrano da ascrivere, sia attraverso il *Thesaurus linguae latinae*, sia mediante spogli diretti degli scrittori latini del IV° secolo; nella qual direzione, purtroppo, tutto è ancora da fare.

β) Allo studio stilistico delle *Opiniones* serve anche, per lo meno in gran parte, quella revisione del materiale superstite, secondo l'ordine della *Palingenesia*, che il Rotondi si proponeva. Naturalmente, il foglio che ho potuto trascrivere non conteneva che cenni da sviluppare, e forse (benchè si tratti già di un secondo schema sostituito ad un primo più scarno) le osservazioni si sarebbero venute accrescendo anche di numero: pubblico in ogni modo lo schema così come l'ho trovato, solo aggiungendovi qualche citazione di scritti, pubblicati in parte dopo la morte del Rotondi, in parte sfuggiti alla sua attenzione.

Libro I. — D. 1, 18, 6 (L. **2296**). § 2: *potentiores* (cfr. sulla espressione Mitteis, *Mél. Girard*, II, p. 225 sgg., il quale però, p. 235, ritiene genuino il passo nostro); — § 4 e D. 37, 14, 2 (*l. gem.*?): *licita negotiatione* (o *neg. lic.*) *prohiberi*? 1. 2: *liberti homines*: — § 7: *eventus mortalitatis* [cfr. ora Albertario,

Annali Fac. Giur. Perugia, s. 4.ª, 1, p. 73 n. 1, per altri casi in cui *mortalitas* = *mors* sembra sospetto]; *imputari* (Beseler, *Beiträge*, III, p. 111); — § 9: l'ablativo assoluto *reprehensa exactorum illicita avaritia*. — Tutto il passo è costituito di massime staccate, in forma il più delle volte imperativa, ed a ritornello (..... *praeses provinciae provideat*....., *praeses provinciae revocet*..., *praeses provinciae providebit*..... *praeses provinciae provideat*).

D. 2. 1. 17 (L. **2297**): *maxime cum — habuerat*, itp. Di Marzo, *Bonae fidei contractus*, p. 4 n. 1.

D. 47. 9. 10 (L. **2298**): *exsecrandam praedam*? (per l'uso tardivo del verbo *exsecrari*, e per l'interpolazione di D. 4. 7. 4 § 1, cfr. Seckel *apd.* Heumann, *h. v.*

D. 50. 13. 2 (L. **2299**): *inciviliter*? Beseler, *Beitr.* 2, 24, appunta il passo, oltre che per l'appartenenza ai *libri opinionum*, per la forma in generale.

D. 2. 14. 52 (L. **2300**), § 2: *pignori nexi* itp. (Lenel) per *fiduciarii*; *ideoque*? — § 3: *certa quantitas*? *tale desiderium*?

D. 2. 15. 9 (L. **2301**), § 2: *non tam paciscitur quam decipitur*; — § 3: *id de quo cogitatum non docetur* è veramente tipico come glossa: Mommsen emenda, ma a torto.

D. 11. 8. 5 (L. **2302**), § 1:..... *pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum sit*: cfr. Beseler, *Beitr.* 1, 99 (s. v. *quatenus*).

D. 12, 6, 31 (L. **2303**): *plus quam her. portio efficit*? *indebiti promissi habet condictionem*? (sarebbe una *condictio incerti*: per casi analoghi, tutti gravemente sospetti, cfr. Pernice, *Labeo*, III, p. 205 n. 4. 238 sgg.; Girard, *Man.*⁵, p. 616 n. 2).

D. 26, 1, 8 (L. **2304**): [cfr. ora Solazzi, *L'età del tutore*, in *RISG*, 1920, p. 34 estr.].

D. 26, 9, 2 (L. **2305**): il passo è stato oggetto di critiche in ogni sua parte: per quanto riguarda la spettanza della *rei vindicatio utilis*, cfr. Eisele, *ZSSt*, 13, 1892, p. 127; Mancaleoni, *Studi sassaresi*, I, p. 6 estr.; [Pringsheim, *Kauf mit fremdem Geld*, p. 125; Beseler, *Beiträge*, 4, p. 80;] da altri punti di vista Solazzi, *BIDR*, 22, p. 65.

D. 37, 15, 1 (L. **2306**), § 1: *secundum naturam*; — *pro modo delicti e pro modo eius* ripetuto in pr. e § 2. Anche questo passo si presenta come costituito di più massime staccate, quantunque la stretta connessione delle materie avrebbe dovuto portare a tutt'altra forma di trattazione.

D. 46, 8, 21 (L. **2307**): *libello principi dato? necesse est, ut iuri manifesto pareatur?* La forma del testo è tutta assai contorta.

Libro II. — D. 50, 2, 1 (L. **2308**): *transmigrare* (ἅπαξ λεγόμενον?); *muneribus congruentibus fungi?*; la correlazione con questa frase richiederebbe precedentemente *in patrium solum revocari*, anzichè *revocare*.

D. 50, 3, 2 (L. **2309**): distinzione fra coloro *qui dignitates principis iudicio consecuti sunt* e coloro *qui tantum municipalibus honoribus functi sunt*.

D. 50, 1, 6 (L. **2310**) pr.: *nec mendacio - deponitur* gloss. (Lenel); ma anche la frase successiva *neque recusando - potest* è inutile ripetizione di quanto è detto nel primo periodo. — § 2: *apud alteros?*

D. 50, 4, 3 (L. **2311**), § 1: *quamvis - sunt??* — § 4: *intercedere.... ius non habet??* — § 5: *utilitatibus quatenus potest aufert*; — § 6: *competentia munera*; *propter filios* gloss. (Lenel): *ideo.... quod.... subibunt*; — § 9: *in reatu criminis alicuius?*

D. 50, 5, 1 (L. **2312**), § 1: *necesse habent* (Beseler, *Beitr.*, II, p. 116 sgg.); *exemplo decretorum principalium*; *inquietavit*.

D. 49, 1, 12 (L. **ibid.**): *nullo actu ex lege habito? tantum vocibus popularium postulatum?*

D. 50, 5, 1 §§ 2-3 (L. **2313**).

D. 50, 10, 1 (L. **2314**), § 1: *in alio item munere constitutus*.

D. 50, 7, 2 (L. **2315**).

D. 50, 7, 3 (L. **2316**): la forma è appuntata da Beseler, *Beitr.*, II, p. 24; — pel *legativum* Seckel (apd. Heumann, *h. v.*) cita anche D. 50, 4, 18 § 12, che è però di Arcadio Carisio.

Libro III. — D. 49, 18, 2 (L. **2317**), § 1: *onera sollemnia?*

D. 50, 4, 4 (L. **2318**), § 1: ......*an idoneus sit aliquis ad ea, quae creatus fuerit*; — § 2: *inopes.... ipsa non habendi necessitate*; l'uno e l'altro paragrafo sono nella forma assai sforzati e ineleganti.

D. 50, 5, 2 (L. **2319**), pr.: *de minoribus.... ad numerum sive honores creandi!!!* (Mo. *creandis*!); forse *vocandis?*); — § 1: *numerus liberorum aut septuaginta annorum*; — § 3: *susceptis... muneribus non liberat* (invece di *a susceptis...*); — § 5: *in po-*

testate patri suo; — § 7: forma imperativa; — § 8: *sive in civitatis* rell.: gloss.? Tutto il passo è una serie di massime staccate.

D. 50, 6, 1 (L. **2320**) pr.: *sint.... operarentur.*

D. 50, 9, 1 (L. **2321**): *possessores* = proprietarii?

D. 50, 8, 2 (L. **2322**) pr.: *posterioris* **locationis**.... *praeteritarum* **conductionum**; — § 2: *sua causa*? — § 4: Albertario, *Contributi alla critica del Digesto*, p. 41 (*sin autem, datum* anzichè *data [pecunia]*, *licet* ind., *compensari* col dativo); — § 5: Beseler, *Beitr.*, II, 216 (*indemnitas*). — Si noti di nuovo la forma imperativa dei §§ 1, 2, 3, 6.

D. 50, 8, 3 (L. **2323**): *fideiussor, fideiussoris, fideiusserint* etc. (Lenel); *in bonae fidei contractu* (itp. Di Marzo, *B. f. c.*, p. 10); — § 1: *nisi proprie* rell. (*verbis obligationis* = *verbis instrumenti*?).

D. 50, 10, 2 (L. **2324**), § 2: forma imperativa.

D. 1, 18, 7 (L. **2325**): *competenti remedio* (Gradenwitz, *ZSSt.* 7, 1886, p. 65), o da espungere *et adversus - ferat*? cfr. Paul. 1, 1, 29.

D. 50, 27, 61 (L. **2326**):..... *dum non officiat invito alteri, in quo ius non habet!* È il punto di partenza dei dubbii di Gotofredo.

Libro IV. — D. 2, 14, 53 (L. **2327**): cfr. Scialoja (*).

D. 3, 3, 74 (L. **2328**).

D. 47, 11, 2 (L. **2329**): *coetus illicitos temptari*? v. la dottrina (Waltzing, Liebenam).

D. 3, 5, 44 (L. **2330**), § 2: *quia aequum est - placuit* itp. Riccobono, *Dal dir. rom. class.* etc., p. 258 sg. (sospetti analoghi in Betti, *Atti Acc. Scienze Torino*, LI, 1915-16, p. 1043 in n.); e per altra interpolazione con *versari* in D. 11, 6, 2 § 1 Rabel, *Grundzüge*, p. 481).

D. 3, 6, 8 (L. **2331**): Beseler, *Beitr.* II, p. 23 (forma); pel brano *secundum-dicerentur* cfr. già Fabro, *Rat.*, 1, 436 (De Medio, *BIDR.* 13, 219): *extortum est* è genuino per Albertario, *ZSSt.* 32, 1911, p. 309.

D. 4, 3, 33 (L. **2332**): *litem movere*? *a. in factum cum sua indemnitate* (cfr. Beseler, *Beitr.* II, p. 113; Lenel, *Ed.*[2], p. 107).

Libro V. — D. 4, 2, 23 (L. **2333**) pr.: *adire aliquem potestate praeditum*? *sed - opponere* itp. Gradenwitz, *ZSSt.* 7, 1886,

(*) Confesso di non riuscire a completare questa citazione. - V. A. R.

p. 73; — § 1: *potens adversarius*, cfr. ad n. 2296: — §§ 2-3: *inciviliter* (itp.? Seckel apd. Heumann, *h. v.*); cfr. in § 3 anche *incivile* e *civiliter*; — § 2: *competens iudex*, itp. Gradenwitz, *l. c.*

Sui §§ 1-3 v. anche Biondi, *Studi sulle aa. arbitrariae*, I, p. 74, e Albertario, *La poss. civ. e la poss. nat.*, in *Filangieri*, 1912, p. 29 sg. estr., il quale rileva fra l'altro la forma imperativa che anche qui riappare].

D. 47, 13, 1 (L. **2334**): *et delictum coërcet? eiusmodi?*

D. 50, 13, 3 (L. **2335**): *incivile?* costruzione contorta; forma imperativa.

D. 4, 3, 38 (L. **2336**): [itp. *maior - autem* Biondi, *Studi* cit., I, p. 102].

D. 4, 4, 40 (L. **2337**) pr.: *novo contractu ad initium alterius petitionis redegerat?* — § 1: l'ablativo assoluto *usuris...... reputatis et..... compensatis*.

D. 4, 4, 44 (L. **2338**): *eiusmodi; quod adquirere emolumentum; circumventi, decepti* etc. senza soggetto; la correlazione *amiserunt.... omiserint.... obligaverunt*; e in genere un singolare disordine sintattico [: altri rilievi in Solazzi, *BIDR.*, 25, p. 303 n. 2].

D. 27, 9, 9 (L. **2339**): *quatenus tam callidum commentum etiam in exemplum coërcere debeat?*

D. 1, 5, 27 (L. **2340**).

D. 1, 7, 25 (L. **2341**) pr.: *quasi..... quasi.....*; *movere controversiam* (espressione che non è però, per sè sola, indizio d'interpolazione: Albertario, *ZSSt.* 35, 1914, p. 307) [: v. una critica del testo in Riccobono, *ZSSt.* 34, 1913, 228].

D. 48, 23, 2 (L. **2342**): *maluerit* senza congiunzione (*si ins. edd.*; *nisi ins. Bonfante*); il duplice *restitutus*, con significati alquanto diversi: *actionibus.... subiectus?* (unico testo citato per questa locuzione da Seckel, v. *subicere*; per altri passi sospetti con lo stesso verbo cfr. *ibid.*).

D. 49, 15, 21 (L. **2343**) pr.: cfr. Pampaloni, *BIDR.*, 17, p. 134, il quale ritiene interpolato *sub titulo naturalis filii* (per *s. t. mancipii*) e *pignoris* (per *mancipii*), ed espunge inoltre le frasi *ignorantia - et* e *ex quo - optaverat*: si direbbe tuttavia che il testo fosse anteriore ai due rescritti di Diocleziano in C. 8, 50, 13 e 17, che ammettono — se genuini — la manomissione tacita. Cfr. anche qui *ideoque*; — § 1: *in civilibus dissensionibus*.

D. 4, 6, 40 (L. **2344**), § 1: *suae causae restituendum est?*

D. 12, 1, 26 (L. **2345**): cfr. Solazzi, *BIDR.*, 22, p. 43 sg., 45 n. 1; *Min. età*, 40 sg. (specialmente interessante è il rilievo che il passo è redatto alla lesta, senza rilevare che l'azione è utile e senza accennare alla limitazione al caso che l'incapace non possa stipulare da sè): cfr. anche la locuzione *exemplo eo quo*. [Per una sottile critica formale di tutto il testo cfr. ora Beseler, *Beitr.* IV, p. 89].

D. 4, 7, 11 (L. **2346**): *nachklassisch umgesetzt* Beseler, *Beitr.* II, p. 155.

D. 5, 1, 81 (L. **2347**): contenuto assai dubbio, specie per la subsunzione sotto il nome di *iudex* di colui *qui iurisdictioni praest*, del *iudex datus*, dell'*arbiter ex compromisso*: per la non classicità della frase *vel ex aliqua lege confirmatus est* v. Fabro, *Rat.* 2, 1, 97 (De Medio, *BIDR.*, 13, 221).

Libro VI. — D. 5, 2, 27 (L. **2348**) pr.: *fides ab herede transactioni praestatur* (contorsione): — § 2: *de inofficioso testamento.... dicere*? — § 3: *vel alium scriptum heredem* è quanto meno una glossa malamente opposta al testo che precisava essere stato istituito il fratello del *de cuius* (*patruus* del querelante); *necesse habere* (testo trascurato da Beseler, *Beitr.* II, 116 sgg.). — Anche qui la successione dei varii paragrafi è tutto un seguito di massime isolate.

D. 5, 2, 29 (L. **2349**) pr.: *si suspecta collusio sit legatariis* (contorsione); — § 1: ancora *de inofficioso testamento.... dicere*; — § 3: sul contenuto postclassico cfr. Bonfante, *Istit.*[6], 146 n. 2.

D. 5, 4, 6 (L. **2350**): *sumptus..... iusti*?

D. 6, 1, 54 (L. **2351**): tutta la frase da *nec propterea* alla fine è contorta, inelegante, brutta.

D. 27, 9, 10 (L. **2352**): cfr. pei varii sospetti Eisele, *Arch. f. d. civil. Pr.*, 79, p. 370; Alibrandi, *Opere*, I, p. 585; Albertario, in *Scritti Chironi*, II, p. 8 estr.

D. 8, 4, 13 (L. **2353**) pr.: *quamvis..... potest*; *mari quod natura omnibus patet*? *bona fides contractus*: *per stipulationis vel venditionis legem* (mentre in precedenza si parla della sola vendita): v. Perozzi, *RISG.*, 23, p. 942; — § 1: *solacium* (frequentemente insiticio: Seckel apd. Heumann, *h. v.*); per la vasta corruzione di questo paragrafo cfr. Eisele, *Beiträge*, p. 225; Perozzi, *l. c.*, Kalb, *Juristenlatein*[2], p. 71; Schulz, *ZSSt.* 33, 1912, p. 107.

D. 8. 5. 15 (L. **2354**): *necesse habuit* (anche questo luogo è trascurato da Beseler, *Beitr.* II, p. 116 sgg.); per gli adattamenti alla minore età delle regole poste per la impubertà cfr. Krüger, *ad h. l.*

D. 9. 2. 50 (L. **2355**): *praeter - pertinet* itp.? Perozzi, *Istit.* I, p. 66 n. 1; *actioni subicitur*, cfr. ad n. 2342: *damni dati nomine actioni subicitur* invece di *actione legis Aquiliae tenetur* o sim.

D. 10. 1. 8 (L. **2356**) pr.: *ideoque*; — § 1: cfr. Beseler, *Beiträge* III, p. 67 (s. v. *dirimere*).

D. 10. 2. 50 (L. **2357**): *si - ductus* itp. Eisele, *ZSSt.* 18, 1897, p. 18.

D. 10. 4. 18 (L. **2358**): il brutto ablativo assoluto *solutione chirographo inani facto et pignoribus liberatis*; questa accezione della parola *inanis* si ritrova (cfr. Seckel, *h. v.*), oltre che in C. 8. 42. 19 (Diocl.), anche in D. 47. 2. 27 pr. (Ulp.): ma sarà genuina?

D. 13. 7. 27 (L. **2359**): cfr. Beseler, *Beitr.* I, p. 24; II, p. 129: *prae manu*? (unico esempio in Seckel, v. *prae*).

— In quanto precede non sono stati rilevati quei piccoli errori, che possono considerarsi come alterazioni della Fiorentina: ma la frequenza con la quale i testi estratti dalle *Opiniones* hanno bisogno di emendazioni svariate fa pensare, in analogia al noto criterio d'interpolazione dello Scialoja, a probabili cattive condizioni del manoscritto che i compilatori escerpirono.

z) Degli appunti varii riguardanti le *Opiniones*, il cui numero — se si escludono quelli che riassumono precedenti dottrinarii (v. p. 453 sg.) — è assai limitato, taluni si fermano alla posizione di problemi. Così, ad es., per quanto riguarda la predilezione che le scuole postclassiche di Oriente avrebbero avuto, secondo si asserisce frequentemente, per Ulpiano, e cui farebbe antitesi la preferenza delle scuole occidentali per Paolo; e così soprattutto per l'affannoso problema che viene suscitato dalla incompletezza dell'opera, se, badando all'ordine delle materie dei libri IV-VI, si ritiene che vi si seguisse il sistema edittale, interrompendo — come pare — alla rubrica *ad exhibendum*.

Altre volte sono constatazioni di fatto, interessanti certo

in sè stesse, ma non tali da indicare nettamente la soluzione del problema generale.

Insistentemente troviamo rilevato dal R. l'uso piuttosto largo che delle *Opiniones* fu fatto nella compilazione dei Digesti. Infatti dai sei libri derivano 64 frammenti, circa 11 pel libro, e fra essi più d'uno è di notevole ampiezza (cfr. ad es.: D. 1, 18, 6; 50, 4, 3; 50, 5, 2; 50, 8, 2); nella *Palingenesia* del Lenel, le *Opiniones* occupano complessivamente 12 colonne, cioè, sopra circa 2400 in cui è riportato il materiale dei Digesti, qualcosa come $^1/_{200}$. Notevolmente inferiore è il contributo di altre opere minori di Ulpiano stesso, ad es.: dei 10 libri *de omnibus tribunalibus* (9 colonne in *Paling.*), dei 7 libri *regularum* (poco più di 2 colonne), dei commentarii anche diffusi a leggi speciali.

L'importanza che i compilatori dànno alle *Opiniones* risalta anche meglio se si osserva la composizione del libro 50 dei Digesti, dove, pei titoli 1-10 e 13, cioè per tutte le materie di diritto pubblico, gli estratti dai *libri opinionum* rappresentano il nucleo intorno al quale si aggruppano gli sparsi frammenti di altre opere. Nel titolo I, la ricchezza dei materiali è tale da far quasi scomparire il breve fr. 6 (*l. 2 opin.*); ma il titolo II s'inizia con un passo dello stesso libro, dei due frammenti che compongono il titolo III uno è delle *Opiniones*, del IV i due estratti dalle *Opiniones* (fr. 3 e 4) sono la parte più considerevole, e così nel V i fr. 1 e 2; e la stessa posizione prevalente si esprime, dando il tono a tutta la trattazione, nei titoli IV (fr. 1), VII (fr. 2 e 3), VIII (fr. 2 e 3), IX (fr. 1), X (fr. 1 e 2), XIII (fr. 2 e 3). Nessun'altra opera vi è sfruttata con altrettanta frequenza: anche i libri ulpianei *de officio proconsulis*, certo largamente escerpiti in questa parte, sono affatto tralasciati nei titoli V, VIII e IX, il che dimostra che non furono essi la base di operazione dei compilatori.

La preferenza dei compilatori si spiega, se si pensa alla singolare rilevanza che nelle *Opiniones* — e in esse soltanto — è data al diritto pubblico, e al diritto municipale specialmente. Il confronto con le opere di altri giuristi, perseguito dal R. sulla scorta della *Palingenesia*, lo porta a risultati impressionanti: nei testi di Africano, di Alfeno, di Florentino, di Gaio, di Giavoleno, di Marciano, di Pomponio non si fa mai parola di diritto municipale: ed anche nei commentarii *ad edictum*,

come in quello di Paolo, i passi che si possono raccogliere sotto la rubrica *ad municipalem* sono pochissimi, e (com'è giusto) relativi tutti al processo. Non dissimilmente accade nelle opere di Ulpiano medesimo: mentre delle *Opiniones* il libro 1° discorre esclusivamente *de officio praetoris et praesidis*, e il 2° e il 3° contengono un lungo commento *ad municipalem*, nel vasto commentario *ad edictum* i frammenti del libro I che si possono riportare sotto questa stessa rubrica sono soltanto tre (D. 50, 1, 25; 50, 8, 8; 27, 8, 6); nè ciò dipende da scarso sfruttamento da parte dei giustinianei, perchè gli altri squarci dello stesso libro dimostrano come Ulpiano passasse rapidamente all'analisi di altre clausole dell'albo. Lo stesso si dica delle *disputationes*, anch'esse redatte secondo il sistema edittale: del libro I, ci rimane qualche frammento (Lenel, nn. 26-31) *ad municipalem*, ma i rimanenti riguardano già le clausole *de pactis* e *de cognitoribus et procuratoribus*. E pertanto la struttura delle *Opiniones* non si può spiegare supponendo che, avendo intrapreso un commento *ad edictum*, Ulpiano abbia svolto i varii argomenti in proporzioni un po' diverse da quelle seguite nel commentario più vasto: la sproporzione sarebbe veramente mostruosa, se 3 libri delle *opiniones* dovessero corrispondere a un mezzo libro *ad edictum*, e per converso gli altri tre libri delle prime alla seconda metà del libro I ed ai libri 2-18 del grande commentario. E d'altronde in nessun'altra opera di carattere generale Ulpiano ci si mostra così tenero del diritto pubblico: non nei sette libri *regularum* (D. 2, 1, 1 riguarda il processo), non nei libri *ad Sabinum*, non nei *responsa*: soltanto opere monografiche gli sono dedicate (ad es. *de officio consulis*, *de o. curatoris reipublicae*, *de o. proconsulis* [di quest'opera i libri 4-5 *ad municipalem*], etc.).

Nello studio delle *Opiniones*, era venuto fatto al Rotondi di prendere in considerazione anche l'analogo problema presentato dal *liber singularis regularum*: ascritto anch'esso, nella sua redazione attuale, al IV secolo d. Cr. (Mommsen: *post* 320). L'ipotesi normalmente accolta a spiegazione di ciò, essere cioè i *tituli ex corpori Ulpiani*, quali ci sono pervenuti nel manoscritto vaticano, nient'altro che un'epitome dell'originale ulpianeo, gli sembrava poco salda, per essere la misura del manoscritto (pure indubbiamente incompleto) troppo poco infe-

riore alla misura normale di un *liber*. Onde la domanda che il R. si faceva, se Ulpiano abbia veramente scritto delle *Regulae*: alla qual domanda, peraltro, gli appunti che abbiamo sott'occhio non dànno risposta [1].

Se nei riguardi delle *Opiniones* è possibile cogliere con qualche approssimazione almeno le linee secondo le quali si sarebbe svolta la dimostrazione del R., gli appunti superstiti rimangono assai più misteriosi quanto alle *Sententiae* di Paolo. Ed è veramente una constatazione non lieta: perchè, dopo gli innumerevoli sospetti che singoli testi di questa opera (o raccolta) hanno suscitati, dopo l'attacco, complessivo ma senza sviluppo, mosso contro le *Sententiae* dal Beseler, mentre una giustificata scepsi trattiene gli studiosi dal considerarle come espressione di pensiero classico, non ancora si è trovato chi ci offra una nuova certezza [2].

Attraverso gli appunti, un solo dato possiamo ritener certo; ed è la piena adesione del R. all'affermazione beseleriana, essere le *Sententiae* non un'opera genuina di Paolo, bensì una crestomazia paulina di epoca tarda [3]. Ma di quali argomenti il nostro A. volesse confortare quella affermazione, resta indecifrabile: la dimostrazione linguistica, che avrebbe dovuto esser data da un indice delle sentenze e dal suo confronto col linguaggio delle opere genuinamente pauline, è rimasto allo stato di mera intenzione.

In queste condizioni, trascrivere i dati raccolti negli appunti superstiti sarebbe altrettanto inutile quanto facile. Vi si trova, in ispecie, un confronto minuzioso fra le redazioni dei luoghi delle *Sententiae* riferiti in compilazioni diverse (la *lex Rom. Wisigothorum* da una parte, dall'altra la *Collatio* o la *Consultatio* o i fr. Vat. o i Digesti). Il confronto, che porta a rilevare, specie nella redazione giustinianea, numerose varianti,

---

[1] V. ora sul problema il mio studio in *BIDR.*, 30, p. 178 sgg., e ultimamente quello di ALBERTARIO, *Tituli ex corpore Ulpiani*, estr. da *BIDR.* 32: Non è questo il luogo opportuno per mettere in confronto le conclusioni del collega di Parma con le mie.

[2] Sopra questa esigenza cfr. da ultimi WLASSAK, *Der Judikationsbefehl der röm. Prozesse* (1921), p. 178 n. 26; SOLAZZI, *Arch. giur.*, s. 4ª, II, p. 198, 208. Per la storia della questione cfr. BERGER, in PAULY-WISSOWA, *Real-Enc.*, X, 734 s.

[3] Cfr. BESELER, *Beitr.* II, 99; III, 7; ed ora IV, 336 s.

suscita nel nostro A. qualche osservazione che val la pena di riferire, quantunque esca fuori dal tema speciale: di fronte a D. 4, 1, 2, che di *Sent.* 1, 7, 2 riproduce soltanto un brevissimo inciso, facendone un'appendice al testo ulpianeo precedente, R. ammonisce « in guardia contro i sospetti! »; e, di fronte agli innumerevoli esempii di divergenze consistenti nella arbitraria sostituzione di congiuntivi a indicativi o viceversa, ammonisce ancora: « in guardia contro i sospetti per sconcordanza! ». Partendo da uno studioso che nessuno vorrà accusare di cieca fede nella lettera giustinianea, i due ammonimenti sono degni della maggiore meditazione: soprattutto si è fatto troppo comune, in questi ultimi anni, il vezzo di scartare come interpolati quei frammenti brevi dei Digesti nei quali viene comechessia limitata o completata la dichiarazione dei più ampii frammenti fra cui s'incastrano — mentre, a parte i casi singolari che anche in questa materia si avvertono, la circostanza indicata dovrebbe piuttosto valere come presunzione (*iuris tantum*) di genuinità.

Meno chiari mi riescono due rilievi, contenuti nello stesso gruppo di appunti e relativi proprio al tema in esame. L'uno è a proposito di D. 4, 4, 24 pr., che porta l'epigrafe *l.* 1 *sent.* ed utilizza infatti, per più ampii svolgimenti, il solo inciso finale di *Sent.* 1, 9, 2 *(nisi minor sua sponte negotiis eius intervenerit)*. Dopo aver notata la circostanza, e segnata l'interpolazione che il Faber riconosce nella l. 24 pr., R. si è domandato (e che se lo sia domandato in un secondo momento, risulta dal trattarsi di una nota marginale a matita): « forse è la chiave? ». Ma quale precisamente sia la chiave e di quale serratura, non mi è venuto fatto di stabilire: offro dunque a più fortunati cervelli questo seme che non ha trovato nel mio un terreno fecondo [1]. L'altro rilievo è diretto a mettere in luce come nei

---

[1] Si potrebbe esser tentati di far leva sulla circostanza che, come è generalmente ammesso da CUIACIO in poi (cfr. LENEL, *Paling.*, I, 985 n. 3; KRUEGER, *ad. h. l.*), soltanto al pr. della l. 24 (o forse al solo primo periodo di esso) non ripugna l'*inscriptio*, mentre dal § 1 in poi il testo appartiene al l. XI *ad ed.* di Paolo medesimo. Di fronte alle gravi divergenze che anche le prime parole presentano dal testo visigoto, verrebbe fatto di pensare che *tutto il passo* appartenesse ai libri *ad ed.* Ma allora come si spiegherebbe l'*inscriptio*? Bisognerebbe supporre che i giustinianei, partiti dal proposito

fr. Vat., che pur contengono varii estratti dalle *Sententiae*, non ve ne sia nessuno che trovi corrispondenza nel Paolo Visigoto: « strana mancanza », osserva il R., che rileva a questo proposito in margine l'anteriorità della raccolta vaticana rispetto alla *lex Romana Wisigothorum*; con che non risulta che egli stesso abbia trovata una soluzione al problema.

Un'altra pagina contiene un minuzioso raffronto fra i libri *iuris epitomarum* di Ermogeniano e le *Sententiae*: è noto, infatti, che i singoli libri delle due opere sono alternati nell'ordine delle opere di massa papinianea (Bluhme-Krüger, nn. 205-214), e che conseguentemente gli estratti, non numerosissimi, che i Digesti conservano dell'una e dell'altra opera, sono il più delle volte accoppiati o comunque alternati. Che il fondamento di questo procedere dei compilatori sia nell'affinità che le due opere presentano, specie nel sistema e nello stile, fu già visto dal Krüger [1]; ed è nato certamente da considerazioni analoghe l'interesse del Nostro od una diligente lettura dei frammenti dell'uno e dell'altro scritto che i Digesti mettono insieme. A quali conclusioni la ricerca lo avrebbe condotto, non saprei dire: i dati di fatto sono i seguenti:

a) normalmente, i passi delle *Sententiae* che seguono o precedono quelli delle *Epitomae* mancano nel Paolo visigotico (così D. 5, 1, 54; 35, 2, 39; 40, 9, 28; 50, 4, 16; 50, 5, 10. 12; 42, 1, 54; 2, 15, 15; 26, 7, 49; 46, 8, 7; 4, 4, 34. 36; 42, 1, 45. 47; 50, 16, 223; 24, 1, 59; 27, 1, 40): fanno eccezione D. 1, 5, 14 e 17, 1, 24;

b) anche più normalmente, fra i luoghi delle *Sententiae* e quelli delle *Epitomae* manca ogni connessione sostanziale: talvolta, anzi, il passo intruso rompe una connessione che altrimenti si stabilirebbe tra il frammento che precede e quello che segue; ad es., vi è una certa connessione fra D. 1, 5, 12 (Paul. 19 *resp.*) e 14 (4 *sent.*), mentre il fr. 13 (1 *epit.*) è del

---

di escerpire il brano delle *Sententiae* e, avendone già trascritta l'*inscriptio*, si fossero poi accorti che il brano del l. XI *ad ed.* faceva meglio al caso loro; o immaginare, con molto maggiore impiego di fantasia, che il ms. delle *Sententiae* da loro escerpito recasse in margine l'indicazione della fonte da cui le varie massime erano stralciate. Nelle quali supposizioni non mi sentirei di insistere senza disporre di ben più numerosi e precisi indizi.

[1] *Gesch. der Quellen*², p. 255.

tutto estraneo. Ma più singolare è che degli argomenti discussi nei passi intrusi di Ermogeniano non si trova mai traccia in quanto altro ci è pervenuto delle *Sententiae*, sia nell'appendice alla *lex Wisigothorum* sia in altre raccolte;

c) fa eccezione a questa regola lo stretto rapporto, non solo di materia ma anche di forma, che è fra D. 17, 1, 23 (Herm. 2), 24 (Paul. 2), 25 (Herm. 2) e il passo delle *Sent.* 2, 15, 1:

l. 23 (H.) Sane si *valetudinis* adversae vel capitalium *inimicitiarum* l. 24 (P.) seu ob *inanes rei actiones* l. 25 (H.) seu ob aliam iustam causam excusationes alleget, audiendus est.	*Sent.*: Ob subitam *valetudinem*, ob necessariam peregrinationem, ob *inimicitiam* et *inanes rei actiones* integra adhuc causa mandati negotio renuntiari potest.

A proposito di questo confronto, il Rotondi si domandava se le *Epitomae* siano servite di base alla compilazione delle *Sententiae*, o se il Paolo Visigoto sia interpolato secondo Ermogeniano: quale risposta egli avrebbe data a tale domanda, e quali ulteriori ragionamenti avrebbero potuto suffragare l'una o l'altra ipotesi, non so vedere.

Tralascio riassunti dalla letteratura recente, che non offrirebbero al lettore nessuno spunto di particolare interesse; e chiudo questi cenni, necessariamente slegati ed incerti, rilevando l'asserzione che « per le *Sententiae* non utilizzate da Triboniano può provarsi che Paolo discorreva degli stessi argomenti altrove ». Purtroppo, proprio di questa asserzione, della quale non può sfuggire il valore, mancano negli appunti le prove: nè offre sufficiente conforto l'accenno che il Beseler ha fatto recentemente (*Beitr.* IV, 337) a un paio di coincidenze fra il Paolo Visigoto ed altre opere pauline. « Wer weiter sucht, wird mehr finden », conclude Beseler; è, in altra forma, lo stesso augurio che i romanisti si fanno da parecchi anni in qua, che venga cioè seriamente ed ampiamente esaminato il problema dell'età e della struttura delle *Sententiae*.

3. Ricerche varie sulla struttura del digesto.

Il tema di queste *Ricerche* era già stato posto assai nettamente dal R. in una pagina, forse non troppo nota agli studiosi, dei suoi mirabili *Studii sulle fonti del codice Giustinianeo* [1]. Ivi aveva affacciata la supposizione che il lavoro delle tre note sottocommissioni fosse stato preceduto dalla redazione di uno schema preventivo dei titoli in cui tutta la materia dei digesti si sarebbe distribuita; ed aveva osservato che solo in questa maniera può spiegarsi il fenomeno per cui i frammenti di ciascuna massa sono disseminati anche nei titoli fondamentalmente imperniati su masse diverse, e ciò anche quando la distinzione fra le masse è puramente formale, come per quel gruppo dei libri *ad edictum* che fa parte della massa sabiniana. E in fine si era domandato: « Una nuova e più minuta indagine sulla struttura dei singoli titoli, messi in rapporto colle sedi in cui si trovavano le corrispondenti trattazioni classiche, potrebbe approdare a risultati *rimunerativi?* ».

Ma le ricerche che avrebbero dovuto rispondere a questo interrogativo furono — a quanto pare — appena iniziate. Trovo lo schema di varii libri classici: di Ulpiano 1 *ad Sabinum*, 26-27 *ad edictum*, Paul. 28 *ad ed.*, Gai. 9 *ad ed. prov.*, con la distinzione fra i passi collocati *in sede materiae* e quelli collocati altrove. Le proporzioni sono impressionanti, specie pel libro *ad Sabinum*, che ha fornito 8 frammenti alla sede corrispondente (*de testamentis:* D. XXVIII-XXIX, 2) e 11 a sedi svariatissime. Tuttavia osservava il R. come di tale dispersione sia causa, almeno parziale, la grande eterogeneità del contenuto di certe opere classiche: in quel primo libro sui testamenti Ulpiano trovava modo di ricordare le norme generali sull'adozione (D. 1, 7, 9), la facoltà del sordo di manomettere (D. 40, 9, 1), la condizione giuridica dell'ermafrodito (D. 1, 5, 10), le regole sugli acquisti del *servus communis* (D. 41, 1, 17), e persino di definire la compravendita (D. 18, 1, 2)! Trovo, corrispondentemente, gli schemi di varii titoli dei Digesti, sia che abbiano a base la massa sabiniana *pura* (D. 47, 2) o la massa edittale

---

[1] V. sopra, p. 189 s. e note relative.

pura (D. 2, 14), sia che si fondino su quella parte dei libri *ad edictum* che fu compresa nella massa sabiniana (D. XIV-XV). Dovunque il titolo abbia una mediocre ampiezza, le tre masse vi ritornano tutte regolarmente.

Meno facile (proprio perchè si comincerébbe ad entrare nella segreta sfera dell'argomentazione dell'A.) è l'intendere il rapporto fra gli schemi indicati e la ricerca, condotta accuratissimamente, delle citazioni giulianee, nel senso di distinguere i casi in cui la citazione sia fatta nel luogo che sistematicamente corrisponde all' originale e quelli in cui sia trasportata in sede diversa [1]. E più difficile ancora è lo stabilire in quale relazione siano con le altre ricerche quelle intorno agli errori nel citare il numero d' ordine dei libri classici, e la relativa tabella di confronto delle grafie esatte ed errate.

L'esame della struttura dei Digesti aveva portato il Nostro ad analizzare anche quella dei *Fragmenta Vaticana*. Negli appunti relativi non so discernere che varii tentativi di aggruppamento dei frammenti: secondo gli autori, secondo l' ampiezza, secondo l' appartenenza alle varie masse bluhmiane. Accanto a questi tentativi trovo, e con qualche insistenza, il rilievo di un dubbio circa l'attuale ordinamento dei *quaterniones*: del 6° in modo speciale. Ma non intendo se con ciò egli volesse aderire alla vecchia opinione di Angelo Mai, che attribuiva i fogli 5-8 (frr. 32-37) ad un settimo quaternione, e respingere quella del Mommsen, che li considererebbe invece come la parte centrale del quaderno VI (da innestarsi cioè tra i frr. 17 e 18): l'ordine storico delle costituzioni, che in questa parte sembra osservato scrupolosamente, conforterebbe appunto l' opinione del Mai, ma l'adozione di questa non sarebbe una sorpresa per la generalità dei romanisti, i quali anche nelle edizioni mommseniane trovano conservato l' ordine che il Mai aveva dato ai frammenti. Piuttosto sarebbe interessante lo spostamento che il Mommsen suggeriva (anche qui, senza attuarlo), e che il Rotondi sembra approvare, relativamente ai frr. 317-341, da collocarsi non più in fine ma in principio: e infatti, spostando a questo modo il titolo *de cognitoribus et procuratoribus*, gli

---

[1] I materiali erano già stati raccolti ad altro scopo da DE FRANCISCI, *Rend. Ist. Lomb.*, 44, 1911, p. 187 s.

argomenti trascelti si seguirebbero press' a poco nell' ordine corrispondente alla loro collocazione nel sistema dell' Editto e in quello dei Digesti: rimarrebbe tuttavia inspiegata la collocazione del titolo *de usu fructu* dopo quello *de empto et vendito*.

Lo scritto in cui sarebbero stati raccolti i risultati delle ricerche indicate avrebbe dovuto portare anche un'appendice sui *Paralleli patristici alla struttura del Digesto*. La prima idea di un' indagine in questa direzione dovette essere suggerita al R. dalle osservazioni del Peters (¹) sulle catene esegetiche; ma la lunga pratica ch' egli si era fatta attraverso i larghi spogli della patristica gli avrebbe consentito di estendere alla struttura dei Digesti quell' indagine che il Peters aveva sfiorata solo per trovare un parallelo all' apparato degli scolii dei Basilici.

Delle catene esegetiche vere e proprie trovo prese in esame quelle di Procopio Gazeo, *Comm. in Cantic. Canticorum* (Migne, 87, 2, p. 2545 ss.) e di Niceforo, *Catena patrum* (ed. Lipsia 1768): nell'una e nell' altra, alla citazione di ciascun versetto biblico seguono estratti da varii scrittori, in misura assai limitata presso Procopio, assai largamente invece presso Niceforo, dove ad es. il primo versetto della Genesi è seguito da 4 estratti di Teodoreto, 3 di Basilio, 3 del Crisostomo, 2 di Severo di Gabala, 1 di Severo d' Antiochia, 3 di Acacio di Cesarea, 2 di Diodoro, 1 di Gennadio, 2 di un anonimo: gli autori messi a contribuzione nella vasta compilazione sono ben 45. In ogni modo, se le catene dimostrano la caratteristica attitudine dei bizantini a compilazioni letterarie di gran lena, non sono esse il modello da cui si possa trarre qualche lume circa la struttura dei Digesti, essendo ogni problema sistematico eliminato dalla necessaria fedeltà all'ordine del testo commentato. Occorre invece esaminare quelle compilazioni che presentano in comune coi Digesti le caratteristiche fondamentali:

a) di essere condotte sopra più serie di opere (nel Digesto, le tre masse bluhmiane);

b) di ripresentare in ogni suddivisione estratti da ciascuna delle serie escerpite.

Da questo punto di vista, R. trovava un buon termine di

(¹) A p. 5 sg. del noto studio sul *predigesto*, ampiamente discusso dal R. nello scritto ripubblicato a p. 87 sg.

confronto nella *Historia tripertita* di Cassiodoro (Migne, 69, p. 879 ss.), la quale è condotta sopra le opere di Sozomeno, Socrate e Teodoreto, e in ogni capitolo riporta brani di ciascuna, ordinati a seconda della diversa estensione ed importanza del contributo di ciascun autore al capitolo stesso. Tre gruppi di testi stanno a base anche della compilazione di Antioco Palestinense, πανδέκτης τῆς ἁγίας γραφῆς, compiuta intorno al 620: osservava però il R. che nè la vecchia edizione del Du Duc (Ducaeus). Parigi 1624, nè la più recente in Migne (*Patr. graeca*, 89, p. 1421 ss.) consentono un più minuto esame del metodo di compilazione.

E infine il Nostro si proponeva di indagare la struttura dell' opera di Prospero d' Aquitania, *Sententiarum ex operibus S. Augustini delibatarum l. unus* (Migne, 51, p. 427 ss.), e della più vasta compilazione di Eugippo, *Thesaurus ex S. Augustini operibus* (Migne, 61, p. 561 ss.; v. anche *C. Script. eccles. lat.*, IX, nn. 1-2). Dei 352 capi di quest'ultima il R. aveva trascritto, certo per farsene una base di operazioni, tutte le *inscriptiones*, e in qualche foglietto aggiunto aveva segnato per ciascun'opera l' ordine in cui risulta escerpita, ordine che soltanto di rado coincide con quello dell'opera originale: coincide, anzi, fra le opere largamente citate, solo per la lunga polemica agostiniana *contra Faustum Manichaeum*, la quale sembrerebbe pertanto aver costituito la base della compilazione.

Qui debbo fermarmi: più che ricavare dagli appunti risultati che non potevano dare, se ne è potuto trarre qualche indicazione per le ricerche che altri vorrà compiere in questo campo della storia delle fonti, che fu il prediletto dell' indimenticabile nostro studioso.

Indice dei richiami al diritto nei testi extragiuridici latini dei secoli IV-VII d. C.

Le pagine che seguono rappresentano qualche parte dei risultati della più lunga e paziente fatica del compianto Rotondi. Ma soltanto qualche parte: poichè lo spoglio ch'egli veniva facendo non si limitava ai testi latini, ma doveva comprendere anche i testi greci e gli orientali, in modo da escerpire ogni rilievo giuridico contenuto nella vasta letteratura dal IV al VII secolo d. Cr. La scelta del periodo storico basta a spiegare ai romanisti il fine della ricerca: si trattava di discernere attraverso le fonti non giuridiche le fasi di quell'oscuro sviluppo dottrinale e pratico del quale conosciamo quasi sempre, attraverso il *Corpus iuris* e le fonti bizantine, i soli punti d'arrivo, senza la possibilità di ricostruire un ponte di passaggio che colleghi alle nuove dottrine quelle della giurisprudenza classica.

Purtroppo, l'immane ricerca, iniziata dal Rotondi nel 1915 e proseguita fino agli ultimi giorni di sua vita, non potè essere condotta a termine se non per le fonti latine: lo spoglio delle greche è condotto innanzi all'incirca per una metà, quello delle orientali è appena iniziato. È tuttavia da sperare che il vasto disegno non rimanga interrotto, e che giovani forze riprendano la ricerca dal punto alla quale il Rotondi la lasciò: sarà allora possibile pubblicare per esteso tutti i testi giuridicamente rilevanti, corredandoli di quegli indici che consentano agli studiosi di avvalersene nelle loro ricerche.

Gli editori di questa raccolta hanno lungamente discusso se convenisse pubblicare per intero i testi raccolti nello spoglio dei materiali latini. Le difficoltà tecniche non sarebbero state molto gravi: anzi sarebbe bastato aggiungere alle fatiche cui eravamo in ogni caso preparati quella, non gravissima, della correzione di altre bozze di stampa. Tuttavia è parso che, mentre da una parte i soli materiali latini, separati dai greci ed orientali coevi, avrebbero offerto soltanto in parte quel sussidio che l'Autore si riprometteva di dare agli studii nostri, d'altra parte la mole di questi *Scritti giuridici* avrebbe dovuto accrescersi di un nuovo e grosso volume, con un aumento di spese al quale il modesto bilancio della nostra impresa non avrebbe potuto sopperire.

Una soluzione di natura provvisoria, ma tale da offrire agli studiosi qualche buon sussidio, ci fu suggerito dagli stessi appunti del Rotondi.

Per le sole fonti latine, infatti, questi aveva preso a riassumere il risultato dei suoi spogli in un vasto indice, distribuito per materie e recante sotto ciascuna voce le citazioni dei testi relativi. Così come il R. lo ha lasciato, l'indice non era certo destinato alla pubblicazione, e infatti le singole citazioni si limitano ai nomi degli autori o delle raccolte, aggiungendovisi al più l'indicazione del volume o (più frequentemente) quella del numero dato dal R. stesso ai varii foglietti dei suoi estratti da quel dato autore o raccolta. E nemmeno sappiamo se l'A. considerasse quell'indice già completo e perfetto, o come un primo abbozzo da elaborare successivamente: ad ogni modo, i primi assaggi mi persuasero che il grado di precisione nel riportare gli estratti sotto le voci corrispondenti dell'indice era assai diseguale: altissimo, ad es., per Festo e per S. Ambrogio e per gli *Scriptores historiae Augustae*, assai meno elevato per gli estratti numerosissimi dalla *Patrologia latina* del Migne.

Poichè, in ogni modo, le esigenze del momento non consentivano di pubblicare se non quell'Indice, ogni mio sforzo è stato diretto a renderlo il più perfetto che per me si potesse, sia nella completezza assoluta dello sfruttamento degli estratti rotondiani, sia nella esattezza e perspicuità delle citazioni dei singoli testi.

Quella che, nei limiti di tempo impostimi dalle circostanze, non ho potuto nemmeno tentare, è la revisione degli spogli, nel senso di controllare se l'una o l'altra allusione giuridica fosse eventualmente sfuggita al Rotondi. Peraltro, quella esattezza meticolosa e quella squisita sensibilità di ricercatore, che erano fra le doti maggiori dell'indimenticabile studioso nostro, rappresenteranno per tutti la maggiore delle garanzie.

Esigenza imprescindibile fu invece quella di collazionare ciascuno degli estratti rotondiani con le edizioni da Lui escerpite: non tanto allo scopo di correggere eventuali sviste (occasioni simili se ne sono presentate con rarità estrema), quanto per integrare le citazioni stesse, che spesso erano state fatte indicando le sole pagine delle edizioni anzichè le singole opere e le loro partizioni in libri, titoli, paragrafi. In questa fase preparatoria del lavoro, mi fu prezioso l'aiuto del collega De Francisci, il quale si assunse la revisione di tutti gli estratti dalla *Patrologia latina*, nonchè dai santi Ambrogio, Agostino e Gerolamo, che il Rotondi aveva raccolti da altre e più antiche edizioni: per gli estratti dai *Monumenta Germaniae historica*, dalle edizioni teubneriane e da altre varie, la revisione fu fatta da me.

Controllati così i testi, occorreva dare all'Indice una sua veste definitiva, riportandovi citazioni complete al posto di quelle sommarie segnatevi dal Rotondi, ed integrandolo dove occorresse di quelle voci e citazioni che il compianto studioso aveva almeno momentaneamente tralasciate. Lavoro assai più facile a descrivere che a tradurre in atto: e forse io non avrei trovato in me tutta la pazienza necessaria a condurlo in porto, se non avessi trovato un aiuto validissimo nel mio discepolo Mario Lauria, che per più mesi mi ha coadiuvato con costanza ed intelligenza degne dell'altissimo esempio che gli appunti del Rotondi ci offrivano.

Che il risultato delle nostre fatiche rappresenti l'acme della perfezione,

nè il mio discepolo nè io oseremmo affermare. Più volte ci siamo domandato se non convenisse riprendere in attento esame la struttura stessa dell'indice: diviso com'esso è per materie, presenta il difetto inseparabile da tale disposizione, cioè qualche sforzo nella inclusione di questa o quella voce sotto l'una o l'altra rubrica: si pensi, p. es., alle varie possibili collocazioni della voce *pignus*, alle voci che sono sostanzialmente comuni al processo civile e al criminale, a quelle che potrebbero trovar posto indifferentemente sotto le rubriche della storia delle fonti o sotto quelle del diritto pubblico. Ma alla suggestione di rifondere tutto l'indice in unica serie alfabetica ho creduto di resistere per una ragione fondamentale: che cioè la divisione per materia, per imperfetta che sia, metterà sotto gli occhi dello studioso non solo i luoghi relativi all'istituto che di volta in volta lo interessa, ma anche quelli riguardanti istituti più o meno affini, e in ispecie le degenerazioni pratiche e dottrinali di cui la letteratura dell'epoca in esame è tanto ricca, e che sfuggirebbero inevitabilmente alle ricerche condotte sopra un vastissimo indice alfabetico generale. Forse un simile indice generale si sarebbe potuto aggiungere in fine, come prontuario di quello sistematico che pubblichiamo; ma col solito risultato di un ulteriore ampliamento della mole degli *Scritti*.

Anche sarebbe stato opportuno rivedere le citazioni di talune opere sopra edizioni migliori o più recenti o più accessibili di quelle escerpite dal Rotondi: ad es., tutte le citazioni dei padri della Chiesa avrebbero dovuto essere riportate ai volumi e alle colonne della *Patrologia*, anche dove al Nostro era riuscita più agevole la lettura di altre edizioni; e in ispecie per S. Agostino, escerpito secondo quella irreperibile edizione Gaume, che casualmente si trova — e nemmeno completa — nel Collegio di Gorla Minore. Ma per ciò fare saremmo andati incontro al pericolo di un ritardo nella pubblicazione; e forse gli studiosi non avranno a soffrire della imperfezione che ho rilevato, poichè la citazione completa delle singole opere e delle loro partizioni, che in casi simili ci siamo imposta, consentirà loro di servirsi indifferentemente di qualsiasi edizione.

Circa il modo di citare i singoli testi, non credo dovere spendere molte parole. Per gli autori più noti, come Ammiano Marcellino e gli *Scriptores hist. Augustae*, ho ritenuto più che sufficiente l'indicazione dei libri e delle loro partizioni; ed egualmente è sembrato che per le opere comprese in raccolte che sono alla portata di tutti, come la *Patrologia* del Migne (M.) e i *Monumenta Germaniae historiae (MGH.)*, fosse di regola sufficiente l'indicazione della raccolta medesima, secondo le sue partizioni e pagine. La citazione doppia, secondo le partizioni intrinseche dell'opera e quelle estrinseche dell'edizione, è stata adottata soltanto in casi particolari: soprattutto per sceverare, dall'enorme congerie dei materiali raccolti in M. o in *MGH.*, scrittori degni di particolare attenzione, come Isidoro, Cassiodoro, Gregorio Magno, o per facilitare le ricerche degli studiosi in opere meno accessibili. Oso sperare che siano così risparmiate a quanti vorranno servirsi dell'Indice le difficoltà che noi stessi abbiamo incontrate.

Premetto all'Indice l'elenco delle opere escerpite, comprendendovi — come il R. aveva fatto — anche quelle il cui spoglio diede risul-

tati negativi: in quest'ultima ipotesi, il titolo dell'opera è preceduto da asterisco.

Adnotationes super Lucanum, ed. ENDT: Lipsiae, Teubner, 1909.

Sti. AMBROSII *Opera omnia*, ed. P. A. BALLERINI: Mediolani, 1875-1883.

AMMIANI MARCELLINI quae supersunt, edd. WAGNER-ERFURDT: Lipsiae, Weidmann, 1808.

Sti. AUGUSTINI *Opera omnia*, ed. GAUME, Parisiis 1742 (¹).

Aulularia sive *Querolus*, Theodosiani aevi comoedia, ed. PEIPER. Lipsiae, Teubner, 1875.

Biblia sacra (Vulgata Sti. Hieronymi) (²).

CASSII FELICIS *de medicina*, ed. ROSE: Lipsiae, Teubner, 1879.

CHALCIDII *in Platonis Timaeum commentarius* (in MÜLLACH, *Frgm. philosophorum graecorum*, II, p. 181 sgg.).

COMMODIANI *Carmen apologeticum*, ed. LUDWIG, Lipsiae, Teubner, 1878.

(Incerti auctoris) *de Constantino magno..... libellus*, ed. HEYDENREICH, *ibid.* 1879.

DONATI *in Terentium Commentarii*, ed. WESSNER. Lipsiae, Teubner, 1902-1905.

Epitome de Caesaribus, cfr. *Origo gentis rom.*

(Sexti Pompeii) FESTI *de verborum significatione, cum Pauli epitome*, ed. LINDSAY. Lipsiae, Teubner, 1913.

(Iulii) FIRMICI MATERNI *Matheseos* libri VIII, edd. KROLL-SKUTSCH: Lipsiae, Teubner, 1897.

* *Fragmenta poetarum Romanorum*, ed. BAEHRENS (escerpiti per gli autori posteriori al III sec.): Lipsiae, Teubner, 1886.

(Fabii) PLANCIADIS FULGENTII V. C. *Opera*
(F. Claudii) GORDIANI FULGENTII V. C. *de aetatibus mundi et hominis*
Sti. FULGENTII episcopi *super Thebaidem*
} ed. HELM: Lipsiae, 1898.

Sti. HIERONYMI *Opera omnia*, ed. D. VALLARSI, Veronae 1738-1742.

Historia Apollonii regis Tyrii, ed. RIESE. Lipsiae, Teubner, 1893.

Itinerarium Alexandri (in MAI, *Classici auctores*, VII).

IULIUS OBSEQUENS, *de prodigiis*, ed. Didot, Parisiis 1822-23.

* IULIUS VALERIUS (in MAI, *l. c.*).

KEIL, *Grammatici latini*: Lipsiae, Teubner, 1870 ss.

Liber de viris illustribus urbis romae, cfr. *Origo gentis rom.*

Liber diurnus Romanorum pontificum, ed. SICKEL, Vindobonae 1889.

MACROBII *Opera*, ed. EYSSENHARDT. Lipsiae, Teubner, 1868.

MANSI, *Collectio conciliorum amplissima*, voll. VIII-IX.

MARCELLI *de medicamentis*, ed. HELMREICH: Lipsiae, Teubner, 1889.

(¹) Dell'edizione GAUME, nè il Rotondi nè il De Francisci nè io potemmo trovare il vol. II, contenente i primi 10 libri *de civitate dei*: piuttosto che servirmi per quei libri della edizione parziale usata dal Nostro, ho preferito riportare tutte le citazioni del *de civitate* al MIGNE (vol. 41).

(²) Citata secondo i notissimi sottotitoli.

Martiani Capellae *de nuptiis Philologiae et Mercurii* libri IX; * *Scholia in Caesaris Germanici Aratea*, ed. Eyssenhardt: Lipsiae, Teubner, 1866.

* *Metrologicorum scripta*, ed. Hultsch (II, *Metr. latini*, Lipsiae 1886).

Migne, *Patrologia latina*, voll. 1-84 (eccettuati i volumi 14-17 [Ambrosius], 22-29 [Hieronymus], 32-47 [Augustinus]) (¹) e inoltre estratti da Beda, *de temporibus* (M. 90), dall'anonimo *de linguis gentium* (M. 101), da Alcuino, *libri de divinis officiis (ibid.)*, da S. Benedetto, *Concordia Regularum* (M. 103), da Agobardo, *Lib. de dispens. ecclesiastic. rerum* (M. 104), da Rubano Mauro, *lib. de computo* (M. 107) ed *Epistolae* (M. 110), dalla *Collectio canonum* di S. Abbone Floriacense (M. 139). - Parisiis 1844-1855.

Monumenta Germaniae historica (MGH.):

Auctores antiquissimi: vol. II (Eutropius), ed. Droysen; vol. III, p. 2 (Corippus), ed. Partsch; vol. IV (Venantius Fortunatus), edd. Leo, Krusch; vol. V, p. 1 (Jordanes), ed. Mommsen; p. 2 (Ausonius), ed. Schenkl; voll. IX, XI, XIII *(Chronica minora saecc. IV-VII)*, ed. Mommsen; vol. X (Claudianus), ed. Birt; vol. XII (Cassiodorus), ed. Mommsen.

Scriptores rerum Merovingiarum (edd. Arndt, Bonnet, Krusch): vol. I; del vol. II Fredegarius (escluse le continuazioni).

Gesta pontificum Romanorum, vol. I, ed. Mommsen.

Epistolae, vol. I-II *(Epistolae ex Registro b. Gregorii papae)*, edd. Ewald, Hartmann; vol. III *(Epistolae aevi Merovingici et Carolingici*, I).

Leges; sectio III: *Concilia*; vol. I *(Concilia aevi Merovingici)*, ed. Maassen.

Nonii Marcelli *libri de compendiosa doctrina*, ed. Lindsay: Lipsiae, Teubner, 1903.

Notitia dignitatum, ed. Seeck, 1876.

Origo gentis romanae, ed. Pichlmayr (l'edizione contiene anche il *lib. de vir. illustr.*, Aur. Victoris *lib. de Caes.*, l'*Epit de Caes.*): Lipsiae, Teubner, 1911.

(¹) *Notabiliora*: voll. 1, 2 (Tertulliano); 4 (S. Cipriano); 5, p. 349 ss. (Arnobio); 6, p. 111 ss. (Lattanzio); 18, p. 141 ss. (Simmaco); 19, p. 817 ss. (Ausonio); 49, 50 (Giov. Cassiano); 54-56 (S. Leone Magno); 58, p. 435 ss. (Sidonio Apollinare); 63, p. 547 ss. - 64 (Boezio); 69, p. 501 ss. - 70 (Cassiodoro, salva l'opera [p. 501-878] che si ritrova in *MGH.*); 75-77 (S. Gregorio Magno, salve anche qui le opere che si ritrovano in *MGH.*); 82-83 (S. Isidoro). Le sole opere di S. Isidoro sono citate nell'Indice col nome dell'autore e con l'indicazione dell'opera, aggiungendosi fra parentesi l'indicazione del volume e della colonna della *Patrologia*. — S. Agostino, S. Ambrogio e S. Gerolamo sono citati secondo il Migne solo per quelle opere (la più parte spurie) che mancano rispettivamente nelle edizioni Gaume, Ballerini e Vallardi; il primo anche pel *De civitate dei* (v. nota prec.).

Panegyrici latini, ed. BAEHRENS: Lipsiae, Teubner, 1911.
DELAGONII SALONINI *Ars veterinaria*, ed. IHM: Lipsiae, Teubner, 1892.
* PETERS, *Historicorum Romanorum fragmenta*: Lipsiae, Teubner, 1883.
* PETRONIUS episcopus, *Sermones* (*Revue bénédectine*, XV, 1897, p. 3 ss.).
PLACIDII *Glossae* (in GOETZ, *Corpus glossarum latinarum*, vol. V).
PLINII SECUNDI *quae fertur una cum* GARGILII MARTIALIS *Medicina*, ed. ROSE: Lipsiae, Teubner, 1875.
Poetae latini minores, ed. BAEHRENS: Lipsiae, Teubner, 1879-1884.
POMPONII MELAE *de situ orbis*, ed. VOSS; ed. altera, Franekerae 1700.
(Pomponii) PORPHIRIONIS *Commentarii in Q. Horatium Flaccum*, ed. MEYER: Lipsiae, Teubner, 1874.
PSEUDO-ACRONIS *Scholia in Horatium*, ed. KELLER: Lipsiae, Teubner, 1902-904.
Rhetores latini minores, ed. HALM: Lipsiae 1863.
* RUFI FESTI AVIENI *Aratea*, ed. BREYSIG: Lipsiae, Teubner, 1882.
RUINART, *Acta primorum Martyrum*, Amsteladami 1713.
Scholia in Lucanum, ed. USENER. Pars I: *Scholia Bernensia*: Lipsiae, Teubner, 1869.
Scholia Terentiana, ed. SCHLEE: Lipsiae, Teubner, 1893.
Scholia Vergiliana (in MAI, *Classici auctores*, VII).
Scriptores historiae Augustae, ed. PETER: Lipsiae, Teubner, 1865.
SERVII grammatici *in Vergilium*, edd. THILO-HAGEN: Lipsiae, Teubner, 1881-1902 (in vol. III, p. 2ª: PHILARGYRII *Expl. in Bucol.*; Anonymi *Brevis expos. Georgic.*; PROBI qui dicitur *in Bucol. et Georg. comm.*; *Scholia Veronensia*).
(C. Iulii) SOLINI *Polyhistor*, ed. MOMMSEN: Berol., Weidmann, 1895.
(Flavii) VEGETII RENATI *Epitome rei militaris*, ed. LANG: Lipsiae, Teubner, 1885.
* [VERECUNDUS] *de resurrectione mortuorum* (apd. CYPRIANUM, ed. HARTEL, 3, 3, 308 ss.).
* *Vitae Vergilianae*, ed. DIEHL: Bonn, 1911.

I. Il diritto in generale: efficacia e applicazione della legge.

ius e iustitia: Aug. *Enarr. in Psalm.* 145, 15 (12. 488); M. 9. 860; 73. 27.
iustitia et liberalitas: Ambr. *de off. ministr.* 1, 28, 130 (4. 60).
ius et bonum: Aug. *de civ. dei* 2, 18 (M. 41. 62).
iustus: Isid. *Etym.* 10, 125 (M. 82. 380).
rerum humanarum divinarumque scientia: Aug. c. *Academ.* 1, 6, 16 (1. 30).
iniustitia: M. 59. 506.
iure fori — iure poli: Aug. *Serm.* 355, 5 (21. 353).

fas: Isid. *Etym.* 5, 2, 2 (M. 82. 198).
rite: Isid. *Etym.* 5, 24, 22 (M. 82. 205).
ius naturale, civile, gentium: Isid. *Etym.* 5, 4-6 (M. 82. 199).
ius naturae: Ambr. *de excess. fr. Satyri* 2, 50 (5. 60); Hier. *Epist.* 108, 6 (1. 694).
ius naturale: M. 1. 631; 2. 83, 905; 5. 723, 798; 6. 135; *Rhet. lat. min.* p. 269, 280, 390.
lex naturae: Ambr. *Hexaem.* 5, 21, 68 (1. 143); *de Abrah.* 2, 5, 18 (1. 412).
lex naturalis: Ambr. *de fuga saec.* 3, 15 (1. 544); Cassiod. *Var.* 1, 37, 2 (p. 35).
ius gentium: *Aulul.* 1.
leges civiles: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 3, 18 (3. 80).
ius civile: M. 6. 454, 663; 64. 899, 1059, 1095.
negotia civilia: Ambr. *Epist.* 17, 4 (5. 366).
incivile: Greg. *Epist.* 1, 63 (1. 84).
civiliter (in antitesi a *philosophice*): Donat. *in Adelph.* 3, 3, 64 (2. 91).
ius Quiritium: Hier. *præf. ad Paulin.* (2. 105); Isid. *Etym.* 5, 9, 1 (M. 82. 200).
legitimus: Hier. *Comm. in Epist. ad Gal.* 2, 4 (7. 447).
politia: Ambr. *Hexaem.* 5, 16, 52 (1. 135).
origine del diritto dalla proprietà: Serv. *ad Aen.* 4, 58 (1. 473).
contratto sociale? Aug. *Conf.* 3, 8, 15 (25. 56).
lex: Isid. *Etym.* 2, 10; 5, 3, 4; 5, 10; 5, 19-21 (M. 82. 130, 199, 200, 202 s.); *Diff.* 1, 339 (M. 83. 339); M. 8. 15; 64. 909, 1094; 70. 29.
sanctae leges: Macrob. *Saturn.* 3, 3, 6.
aequitas: Eugraph. *in Heautontim.* 4, 5, 48 (apd. Donat. 3, 198); M. 1. 288; 5. 1224; 59. 505; 64. 1094, 1128.
lex ed *aequitas*: Ambr. *de interp. Job et David* 2, 8, 30 (2. 37); Greg. *Epist.* 6, 33 (1. 411).
naturalis aequitas: Ambr. *Hexaem.* 1, 2, 6 (1. 4).
aequitas dictat: Amm. Marc. 22, 6, 5.
ritus e *mos*: Serv. *ad Aen.* 12, 836 (2. 644).
mores, consuetudo: Fest. p. 146-147; Isid. *Etym.* 2, 10; 5, 3, 3 (M. 82. 130, 199); *Diff.* 1, 339 (M. 83. 45); Macrob. *Saturn.* 1, 16, 9; M. 58. 667; 64. 1094; 67. 933; *Rhet. lat. min.* p. 280, 390.
receptus mos: Fest. p. 364-66.

Leg., s. 3, 1, p. 140); M. 20. 351; 49. 1257; 56. 860; 57. 669; 63. 55; 80. 608.
leges patriae: Cassiod. *Var.* 11, 11, 82 (p. 337); Venant. Fortun. 1, 157.
leges romanae: Ambr. *in Epist. ad Rom.* 1, 35 (3. 392); M. 11. 1095.
elogio dei romani per il diritto: Aug. *Serm.* 30, 7 (24. 470).
universalità del diritto romano: Aug. *Enarr. in Psalm.* 39, 13 (8. 197).
universalità dell'impero romano: Cassiod. *Var.* 1, 27, 1 (p. 29); M. 31. 812; *Poët. lat. min.* 5. 6.
genti soggette a Roma: *Adnot. s. Lucan.* 2, 645.
soggezione alle leggi romane: Ambr. *Epist.* 40, 21 (5. 494).
impero romano: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 2, 37 (3. 48).
Roma patria del diritto: Claudianus p. 225.
le leggi di Roma: Jordanes p. 2.
potenza di Roma: Jordanes p. 1; *Macch.* 1, 8, 1 ss.
rex legibus solutus: Ambr. *Apol. David alt.* 4, 8 (2. 123); Serv. *ad Aen.* 11, 206 (2. 499).
fundus fieri: Fest. p. 79.
il *princeps* è soggetto alle leggi: Ambr. *Epist.* 21, 9 (5. 409); Isid. *Sent.* 3, 51 (83. 723).
il *princeps* è soggetto alla giurisdizione ordinaria: Cassiod. *Var.* 10, 4, 4 (p. 300).
distinzione fra l'imperatore di Roma e gli altri re: Greg. *Epist.* 11, 4 (2. 263). 13, 34 (2. 397).
libertà sotto le leggi: Ambr. *Epist.* 37, 32 (5. 477).
osservanza della legge: *Poët. lat. min.* 5. 139.
il giudice è soggetto alla legge: Aug. *de vera relig.* 31, 58 (4. 365); *Enarr. in Psalm.* 57, 15 (9. 43).
impossibilità pel magistrato di deviare dal *ius publicum*: M. 11. 1272.
ambito della legge: *Rhet. lat. min.* p. 296.
la legge vale per il futuro: M. 49. 760.
efficacia della legge nello spazio: Ambr. *in Ps. 118*, 20 (2. 748).
restrizione della legge ai *cives urbani*: Macrob. *Saturn.* 3, 17, 6.
precetti giuridici: *Exod.* 21, 28.
iuris praecepta: Ambr. *de off. ministr.* 1, 22, 131 s. (4. 60); Aug. *c. Faust. man.* 32, 1 (29. 164).
leggi proibitive: *Rhet. lat. min.* p. 298.
leggi permissive e imperative: Donat. *in Adelph.* 4 5, 18 (2. 131).

certezza del diritto: Cassiod. *Var.* 3, 17, 1 (p. 88).
nullità degli atti *contra legem*: Greg. *Epist.* 9, 197 (2. 185).
voluntas legis: *Rhet. lat. min.* p. 107.
analogia: Keil I. 116, 384; IV. 47, 435; Mart. Cap. 3, 289 s.
interpretazione analogica: Aug. *de music.* 1, 12, 23 (1. 351); Mart. Cap. 3, 289 s.
fraus legi: Cassiod. *Var.* 2, 27, 1 (p. 61); *Rhet. lat. min.* p. 337.
circumscribi leges: M. 7. 96; 11. 286; *Rhet. lat. min.* p. 397.
circumscribi iura: M. 6. 1069.
circumvenire legibus: Aug. *Epist.* 153, 25 (40. 826).
leges illudere: Hier. *Epist.* 125, 16 (1. 943).
in iniuriam constitutionum: *Conc. Carthag.* 1, 9 (M. 84. 183).
rumpere signatum legibus: Eugraph. *in Adelph.* 1, 2, 6 (apd. Donat. 3. 299).
promulgazione: Ambr. *in Epist. ad Rom.* 5, 99 (3. 432); Fest. p. 251; Placid. *Gloss.* p. 38.
abrogazione, deroga: Fest. p. 11; *Rhet. lat. min.* p. 293.
rogare: N. Marc. p. 612.
antiquare: Fest. p. 24; N. Marc. p. 107; Placid. *Gloss.* p. 6.
derogare: Fest. p. 61.
exrogare: Fest. p. 72.
obrogare: Fest. p. 203.
q. n. is. r. = *quod non iure sit rogatum*: Keil IV. 327.
s. q. sse. = *si quid sacri sancti est*: Keil IV. 328.
riforma delle leggi: M. 1. 287, 572.
dispensa: Ambr. *Epist.* 60. 9 (5. 551).
lex communis e *ius singulare*: M. 70. 683.
privilegio personale: Cassiod. *Var.* 2, 30, 1 (p. 63); Isid. *Etym.* 5, 18, 1 (M. 82. 202); Keil VI. 21; Placid. *Gloss.* p. 39.
ius commune e *ius privatum*: Ambr. *de off. ministr.* 1, 28, 132 (4. 60).
ius publicum e *ius privatum*: Aug. *c. Faust. man.* 30, 4 (29. 155); Claudianus p. 68; Greg. *Epist.* 3, 61 (1. 220); Isid. *Etym.* 5, 8 (M. 82. 200); M. 11. 1270; *Rhet. lat. min.* p. 108, 169.
socialis e *privatus*: Aug. *de Genesi ad litt.* 11, 15, 20 (5. 531).
privus = *singulus*: Fest. p. 252; N. Marc. p. 51.
privatus: Placid. *Gloss.* p. 94.
leges publicae: Ambr. *de off. ministr.* 3, 11, 73 (4. 166); *Epist. conc. Rom. ad Gratian.* (apd. Ambr. 5. 238); *Epist. conc.*

Aquilei. a. 381, 5, 2 (*ibid.* 5. 336); Hier. *Epist.* 57, 3 (1. 307); M. 6. 718; 7. 97, 138; 11. 1076; 59. 46, 101, 151.
computo del tempo: Macrob. *Saturn.* 1, 3, 2.

II. Diritto delle persone e della famiglia.

A) *Persone fisiche e giuridiche: la servitù ed altre cause modificatrici della capacità.*

persona: Cassiod. *Var.* 6, 8, 2 (p. 181).
durata della vita: *Eccles.* 18, 8; *Isai.* 89, 10; Serv. *ad Aen.* 4, 653 (1. 576).
momentum mortis: Aug. *de civ. dei* 13, 9 (M. 41. 382 s.)
nome romano: Keil II. 57.
universitas: Ambr. *de Abrah.* 2, 7, 39 (1. 422); Aug. *de doctr. christ.* 8, 25, 46 (5. 440); *Conf.* 7, 6, 10 (25. 150); *de trin.* 12, 14 (30. 485); *quaest. in Deuter.* 40, 2 (6. 515); *Coll. Avell.* 15, 5 (*CSEL.* 35. 61); 54, 3 (*ibid.* p. 120); 55, 1 (p. 123); M. 1. 631; 6. 817; 10. 561; 49. 435; 50. 30, 59; 51. 168; 53. 85; 54. 359, 379, 1064; 67. 624; 74. 1233.
corpus: *Adnot. in Lucan.* 7, 294; Ambr. *in Psalm. 118*, 14, 41 (2. 659).
corpus christianorum: M. 7. 269; 8. 108.
populus: Aug. *de civ. dei* 2, 21, 2 (M. 41. 67).
civitas: Aug. *de civ. dei* 22, 6, 2 (M. 41. 759).
corporazioni: M. 18. 369.
istituzioni alimentari: *Epit. de Caesar.* 12, 4; *SHA.*, *Hadr.* 7, 8; *Pertin.* 9, 3.
rappresentanza delle persone giuridiche: M. 11. 1270.
status: Aug. *de civ. dei* 20, 11 (M. 41. 676 s.); M. 52. 337 s.
capitis diminutio: Ambr. *de Tobia* 10, 36 (1. 773); Fest. p. 61; M. 19. 898; 64. 1074.
postliminium: Fest. p. 245; Hier. *Praef. ad Paulin.* (2. 105); Isid. *Etym.* 5, 6, 1 (M. 82. 199); M. 11. 267; 21. 603; 59. 1070; 64. 1111 ss.; 67. 296 s.; Placid. *Gloss.* p. 94; *Poët. lat. min.* 5. 12.
libertà: Isid. *Etym.* 9, 4, 47 ss. (M. 82. 353); M. 5. 973; 6. 455, 519; *MGH.*, *Script. rer. Meroving.*, 1. 629.
ingenuus: Isid. *Etym.* 9, 4, 46 (M. 82. 352); M. 53. 104.

ius anuli: Macrob. *Saturn.* 7, 13. 12; M. 52. 200.
servitus: *Coll. Avell.* 94, 11 (*CSEL.* 35. 360); Keil I. 71, *Suppl.* 276.
servi: Ambr. *Epist.* 37, 17 (5. 473); Aug. *Categ.* X, 11 (M. 32. 1440); Isid. *Etym.* 5, 6, 1 (M. 82. 199); 5, 27, 32 (*ibid.* 213); *Diff.* 1. 525 (M. 83. 63); *Jerem.* 34, 8. 11; Mart. Cap. 4, 376; M. 49. 1265; 64. 1104; 77. 56.
servus furcifer: Donat. *in Andr.* 3, 5, 12; Isid. *Etym.* 10, 109 (M. 82. 378).
mancipia: Donat. *in Adelph.* 2, 1. 27.
i servi sono liberi per natura: Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 390); Macrob. *Saturn.* 1, 11, 6 ss.
verna: N. Marc. p. 62.
regime degli schiavi: *Levit.* 25, 44 ss.
statuliber: Fest. p. 414.
servo pubblico: Greg. *Epist.* 9, 144 (2. 141).
servo di più domini? Firm. Mat. 7, 5; M. 6. 455.
servo fuggitivo: Aug. *Enarr. in Ps.* 138, 10 (12. 314).
servo eletto magistrato: M. 51. 549.
schiavi ammessi nell'esercito: Eutrop. p. 54; Macr. *Saturn.* 1, 11, 30 ss.
incapacità del servo a certi culti: M. 3. 315.
vendita del servo: Hier. *Epist.* 98, 21 (1. 605).
vendita del libero: *Isai.* 50, 1; M. 73. 357.
autovendita: Aug. *Serm.* 103, 3 (M. 39. 1944); M. 52. 186; *Conc. inc. loc. p. a. 614*, c. 14 (*MGH.*, *leg.*, s. 3, 1, p. 195).
SC. Claudiano: M. 1. 1301.
schiavo venduto per 12 aurei: *MGH.*, *Script. rer. Meroving.* 1. 122.
servus vicarius: Greg. *Epist.* 9, 192 (2. 181): M. 77. 217.
servus servi: Ambr. *Epist.* 2, 23 (5. 329).
servus communis: Firm. Mat. 7, 5.
uccisione dello schiavo: M. 53. 76; *SHA.*, *Hadr.* 18, 7.
divieto di alienazione in certe ipotesi: *SHA.*, *Hadr.* 18, 8.
pene inflitte a schiavi: Aug. *Serm.* 161, 9 (19. 380).
ergastulum: M. 57. 939.
abolizione dell'ergastolo per servi e liberi: *SHA.*, *Hadr.* 18, 9.
divieto agli ebrei di aver servi cristiani: *Conc. Aurelian. a. 538*, c. 14 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 78); *id. a. 541*, cc. 30. 31 (*ibid.* p. 94); *Conc. Matisc.*, c. 16 (*ibid.* p. 159); *Conc. Clip-*

piac., c. 13 (*ibid.* p. 190); Greg. *Epist.* 2, 6 (1. 105). 3, 37 (1. 195). 4, 21 (1. 256). 7, 21 (1. 464). 9, 104 (2. 111). 9, 213 (2. 199 s.). 9, 215 (2. 203); M. 8. 77.

liberazione di servi cristiani: Greg. *Epist.* 6, 29 (1. 408).

liberazione di servi ebrei: *Jerem.* 34, 9.

liberazione di servo ebreo dopo 7 anni: *Deuter.* 15, 12. 16-17.

peculio: Fest. p. 290-291; Isid. *Etym.* 5, 25, 5 (M. 82. 207); M. 21. 846; 52. 235; 71. 1143, 1146; Philarg. *Expl. in Buc.* 1, 32 (apd. Serv. 3. 2. 21); Placid. *Gloss.* p. 130; Serv. *ad Buc.* 1, 32 (3. 1. 9).

concessione del peculio: Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 391).

institor: *Ezech.* 27, 13. 17. 20; *Prov.* 21, 14; Hier. *Epist.* 125, 16. (1. 943); M. 53. 990; 76. 568; PsAcro *in Hor. Epod.* 17, 20.

exercitor: PsAcro *in Hor. Epod.* 17, 20.

noxae deditio: M. 64. 1112; *Or. gent. Rom.* 6, 4.

causa liberalis: M. 52. 647; *SHA., M. Aur.* 9, 7 ss.

adsertor libertatis: Donat. *in Adelph.* 2, 1, 40 (2. 43); Fest. p. 460; Keil III. 365; M. 2. 273; *Rhet lat. min.* p. 95; *Sch. in Lucan.* 3, 56; *Sch. Terent.* p. 152.

manumissio: Ambr. *Epist.* 37, 18 (5. 473); Amm. Marc. 22, 7, 2; Aug. *Enarr. in Psalm.* 99, 7 (10. 509); id. *Epist. ad Gal. expos.*, 64 (17. 148); *Aulul.* 2, 4; Claudianus p. 173; *Conc. Arvern.* 2, 7 (M. 84. 296); Fest. p. 148-49; Firm. Mat. 6, 13, 3; Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 390 ss.); *Epit. de Caesar.* 5, 9; *Epit. de viris illustr.* 36, 1; Isid. *Etym.* 9, 4, 48 ss. (M. 82. 353); *Lib. pontif.* p. 75; M. 2. 96, 478; 6. 455; 19. 898; 52. 359; 53. 212; 64. 1060, 1128; 66. 972; 72. 436; 76. 630; 80. 159, 406; *MGH., A.A.*, 5, 2, 126; *Rhet. lat. min.* p. 399; *Sch. Terent.* p. 96.

manumissio censu: M. 64. 1060.

manumissio vindicta: Keil III. 365; M. 64. 1060.

manumissio testamento: *Rel. Symm.*, c. 13 (apd. Ambr., 5. 374); *Conc. Matisc.*, c. 7 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 167); Isid. *Etym.* 9, 4, 52 (M. 82. 353); M. 58. 753; 64. 1060; 65. 972 s.; 67. 1139; 71. 1146.

manumissio in ecclesia: Aug. *Serm.* 356, 7 (21. 360); *Conc. Arvern.* 2, 7 (M. 84. 296); *Conc. Aurelian. a. 549*, c. 7 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 102 s.); *Conc. Matisc.*, c. 7 (*ibid.* p. 167); *Lib. diurn.* p. 29; M. 67. 202, 207; 69. 894.

manumissio per epistolam: *Conc. Matisc.*, c. 7 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 167); Greg. *Epist.* 1, 53 (1. 78).

manumissio servi communis: Aug. *Serm.* 356, 3 (21. 358).
manumissione per benemerenza: Macrob. *Saturn.* 1, 11, 60.
manumissione di servi del convento: M. 66. 972; 103. 791.
ingenuum facere: [Ambr.] *Epist.* 2, 13 (M. 17. 746).
emanceps: Isid. *App. XXIV l. gloss.*, n. 612 (M. 83. 1348).
ius manumissionis: Aug. *Epist. ad Gal. expos.* 64 (17. 148).
lex Fufia Caninia: *SHA.*, *Tac.* 10, 7.
iusta causa per la manumissione: Donat. *in Adelph.* 5, 9, 4 (2. 180).
liberazione dei servi col giubileo: Hier. *Comm. in Isai.* 16, 58 (4. 690).
vindicare (in libertatem): N. Marc. p. 676.
tabulae manumissionis: M. 67. 1049.
tabulae servorum: Aug. *Epist.* 185, 15 (40. 452): *Conf.* 9, 9, 19 (25. 213).
chartula libertatis: M. 71. 1148; 80. 159.
latini: Isid. *Etym.* 9, 4, 36. 51 (M. 82. 352-53).
latini coloniarii: M. 64. 1074.
latini iuniani: M. 53. 212.
dediticii: Amm. Marc. 20, 8, 13; Isid. *Etym.* 9, 4, 49 s. (M. 82. 353); *Lib. diff.* n. 516 (M. 83. 1346); M. 54. 377.
hostis = peregrinus: Fest. p. 91; Macr. *Saturn.* 1, 16, 2.
ius hospitii: M. 57. 306.
mulieres peregrinae: Donat. *in Phorm.* 2, 3, 68.
libertini: Macrob. *Saturn.* 1, 6, 14.
liberti: *Sch. Terent.* p. 105.
liberti (calvi): N. Marc. p. 848.
liberti della chiesa: *Coll. can. Isid.* 3, 39 (M. 84. 62).
matrimonio con la liberta: M. 8. 971.
diritto di patronato: Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 391).
patroni e *clientes*: M. 48. 207.
revocatio ingrati: *Conc. Hispal.* 2, 8 (M. 84. 597); Donat. *in Andr.* 1, 1, 13; Eugr. *ibid.* (apd. Donat. 3. 9); *Conc. Aurelian. a.* 549, c. 7 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 102).
'*patronus si clienti.....*': Serv. *ad Aen.* 6, 609 (2. 85).
coloni: Greg. *Epist.* 1, 42 (1. 65). 4, 21 (1. 256). 9, 203 (2. 191); Isid. *Etym.* 9, 4, 36 (M. 82. 352); M. 21. 582; 53. 103; 56. 697; 58. 240, 549; 65. 971.
servitus glebatica: M. 58. 753.
successione nel colonato: Greg. *Epist.* 1, 42 (1. 65).

manumissione testamentaria di coloni: M. 65. 974.
matrimonio dei coloni: Greg. *Epist.* 9, 128 (2. 128).
addictus: Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771); Mart. Cap. 5, 446; *Rhet. lat. min.* p. 398.
deditio a potenti: M. 53. 56.
auctoratio: PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 7, 58-59.
auctoramentum: Pacat. *Paneg. Theod.* 43 (*Paneg. lat.* 311).
exsul: Ambr. *de Jacob et v. b.* 2, 4, 18 (1. 593).
hospitium: Ambr. *in Psalm.* 40, n. 23 (2. 322).
captivus: Isid. *Etym.* 10, 54 (M. 82. 375).
redemptio di meretrici dai *lenones*: *SHA.*, *Heliog.* 25, 5.
redemptio captivi: Ambr. *de Tobia* 3, 9 (1. 762); *de off. ministr.* 2, 15, 70 (4. 121); Aug. *Serm.* 134, 3 (19.150); 344,4 (21.257); Id., *Revue bénédictine*, 1891, 418; Greg. *Epist.* 4,17 (1. 250). 7, 13 (1.456). 9, 52 (2.77); M. 6. 679; 11. 285; 49. 150; 50. 1230; 53. 130; 54. 348.
restitutio di un *absens*: Cassiod. *Var.* 3, 18, 2 (p. 88).
infamia: Ambr. *de Tobia* 11. 38 (1. 775); Aug. *Serm.* 14, 4 (22. 218); M. 1. 654; 69. 891; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 6, 86.
infamia e *ignominia*: Isid. *Etym.* 5, 27, 25. 26 (M. 82. 213); Mart. Cap. 5, 446; N. Marc. p. 35; PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 6, 62.
infamia degli *scaenici*: Aug. *de civ. dei* 2, 13; 2, 14, 2 (M. 41. 57 s., 59).
requisiti per il sacerdozio e incapacità relative: *Conc. Aurelian.* 2, 29 (M. 84. 284); *Conc. Arvern.* 2, 6 (*ibid.* 296); Greg. *Epist.* 4, 26 (1. 261); Isid. *de eccl. dogm.* 72 (M. 83. 1241); M. 8. 975; 20. 473 s., 625; 54. 611, 612; 56. 446, 693, 694, 697; 58. 13, 997; 59. 49, 50, 144; 67. 143, 236, 244, 304, 308.

B) *Famiglia romana.*

familia: Fest. p. 76; Isid. *Etym.* 9, 5, 12 (M. 82. 355).
patria potestas: Ambr. *Hexaem.* 5, 18, 58 (1. 139).
pater familias: Aug. *de civ. dei* 19, 16 (M. 41. 644); Isid. *Etym.* 9, 5, 7 (M. 82. 354); Keil I. 107; M. 6. 455.
pater patrimus: Fest. p. 266.
ius vitae et necis: M. 6. 458.

incapacità del *filius familias*: M. 6. 539.

adoptio: Ambr. *in Epist. ad Gal.* 4, 44 (3. 774); *de incarn. dom.* 9, 87 (4.897); *Epist.* 75, 5 (5. 625); *in Euang. sec. Luc.* 5, 117 (3. 155); Aug. *de cons. Euang.* 2, 1, 2 (13. 402); *Serm. dom. in monte* 1, 23, 78 (14. 212); *in Joh. Euang.* 42, 5 (15. 463); *Serm.* 139, 1 (19. 193); *Epist.* 140, 10 (40. 14); *Retract.* 1, 22, 3 (41. 496); *Epist.* 19, 12 (M. 33. 1141); Donat. *in Adelph.* 1, 2, 46 (2, 31); Fest. p. 140; *Hist. Apollonii* 27; Isid. *Etym.* 9, 5, 20 (M. 82. 355); *Lib. gloss.*, n. 30 (M. 83. 1333); Jordanes p. 14; M. 13, *passim*; 19. 877; 31. 948; 48. 123, 938, 50. 714, 715; 51, 162 *et passim*; 53. 219; 64. 1074; 65. 644; *Paneg. Maxim. et Const.* 3 (*Paneg. lat.* 150); *SHA.*, *Aurel.* 13, 5 ss.

adoptio (in senso traslato): M. 49. 789, 857, 859, 862; 50. 52, 104, 269.

adoptio plena: Aug. *c. Gaud.* 2, 10 (33. 342).

adozione volgare? M. 74. 229.

adfiliatio: Isid. *lib. gloss.* n. 26 (M. 83. 1333).

litterae adoptionis: *SHA.*, *Hadr.* 4, 6.

adozione di Agrippa: Hier. *in Euseb.* (8. 629).

adozione di Tiberio: Aur. Vict. 2, 1.

adozione di Traiano: Aur. Vict. 13, 1; Eutrop. p. 138.

adozione di Adriano: *SHA.*, *Hadr.* 4, 10; Aur. Vict. 13, 13.

adozione di Antonino Pio: *SHA.*, *Hadr.* 24, 1; *ibid.*, *Ant.* 4, 4; Aur. Vict. 14, 11; *Epit. de Caes.* 15, 2; T., *MGH.*, *A.A.* 5, 2, 117.

adozione di Marco Aurelio: *SHA.*, *M. Aur.* 1, 10; 5, 5; Aur. Vict. 16, 1.

adozione di Ottavio: Eutrop. p. 114; Iul. Obs. 128 (67).

adozione di Elio Vero: *SHA.*, *Ver.* 3, 6.

adrogatio = προσκαρπισμός: Keil IV. 576.

arrogazione di Aureliano: *SHA.*, *Aur.*, 12, 4.

adozione e successione: Firm. Mat. 3, 10, 2; 6, 31, 78.

adozione con patto successorio: Aug. *de hered.* 87 (27. 249).

adoptaticius: Fest. p. 26.

υἱοθεσία: Hier. *Comm. in Epist. ad Ephes.*, 1, 1 (7. 561); Keil IV. 576.

in manu mancipioque: Serv. *ad Aen.* 11, 476 (2. 536).

manus: Ambr. *Epist.* 6, 17 (5. 348); Aug. *Enarr. in Psalm.* 122, 6 (12. 51); Isid. *Diff.* 1, 373 (M. 83. 48); *App. XXIII l. diff.*, n. 153 (M. 83. 1327).

manum del suocero: N. Marc. p. 709.
conventio in manum: M. 64. 1070, 1079; Aur. Vict. 5, 5; M. 5. 1040.
coëmptio: Serv. *ad Aen.* 4, 103 (1. 482); 7, 424 (2. 158); 11, 581 (2. 547); *ad Georg.* 1, 31 (3. 139); Anon. *Brevis expos. Georg.* 1, 31 (apd. Serv. 3. 2. 209).
remancipatio: Fest. p. 342.
confarreatio: Serv. *ad Aen.* 4, 339 (1. 524): 4, 374 (1. 530); *ad Georg.* 1, 31 (3. 139); Isid. *lib. gloss.* n. 459 (M. 83. 1345); M. 64. 1087.
diffarreatio: Fest. p. 65; Isid. *App. XXIV, l. gloss.*, n. 551 (M. 83. 1347).
usus: Serv. *ad Georg.* 1, 31 (3. 139).
trinoctium: Macrob. *Saturn.* 1, 3, 9.
emancipatio: Aug. *Serm.* 45, 2 (17. 541); Fest. p. 67; *SHA., Did. Iul.* 8, 9.
emancipatio dei figli di ecclesiastici: *Conc. Carthag.* 3, 14 (M. 84. 191); M. 2. 114; 64. 1175: 67. 194.
ἀποκήρυξις: M. 6. 457.
abdicatio: Aug. *Princ. rhet.* 7 (M. 32. 1444); Ambr. *Hexaem.* 5, 18, 58 (1. 139); *ibid.* 6, 4, 22 (1. 164); M. 51. 707; N. Marc. p. 723; *Rhet. lat. min.* p. 85 s.
liberazione dalla *patria potestas*: Cassiod. *Var.* 6, 1, 2 (p. 175).

C) *Filiazione e parentela*.

figli legittimi: Ambr. *Hexaem.* 6, 4, 22 (1. 164): Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 391); M. 48. 490; *Rhet. lat. min.* p. 336.
figli naturali e spurii: M. 56. 507.
figli spurii: Isid. *Etym.* 9, 5, 24 (M. 82. 356); M. 1. 605; Placid. *Gloss.* p. 34.
nothus: Fest. p. 182; Isid. *Etym.* 9, 5, 23 (M. 82. 356); Placid. *Gloss.* p. 34; Serv. *ad Aen.* 7, 283 (2. 149).
vulgo quaesiti: Aug. *de doctr. christ.* 3, 12, 20 (5. 19).
figli di concubine: Aug. *Serm.* 288, 5 (M. 39. 2291); Isid. *Etym.* 9, 5, 19 (M. 82. 355).
liberi: Isid. *Etym.* 9, 5, 17-18 (M. 82. 355).
legittimazione: Cassiod. *Var.* 7, 40, 2 ss. (p. 222).
natalium professio: *SHA., M. Aur.* 9, 7; Serv. *ad Georg.* 2, 502 (3. 267).

alimenti: M. 63. 297.
abbandono della prole: M. 1. 325; 53. 952; 56. 451; 67. 57.
expositio: Firm. Mat. 7, 2.
vendita della prole: Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771); Greg. *Epist.* 5, 38 (1. 324).
pegno della prole: Ambr. *de excidio* 1, 29, 9 (6. 38).
parto: Ambr. *Hexaem.* 4, 4, 14 (1. 88).
gestazione: Ambr. *Epist.* 44, 4 (5. 506).
agnati: Isid. *Etym.* 9, 6, 1 (M. 82. 357).
gentiles: Fest. p. 83; M. 64. 1100, 1101.
decreto della *gens Manlia*: Fest. p. 112, 135.
cognati: Isid. *Etym.* 9, 6, 2 (M. 82. 357); *Diff.* 1, 110 (M. 83. 22).
parens: Fest. p. 247.
pater: } Keil *Suppl.* 238.
mater: }
frater: N. Marc. p. 51; Keil *Suppl.* 238.
soror: N. Marc. p. 73; Keil *Suppl.* 238.
nepos e *neptis*: Serv. *ad Aen.* 12. 519 (2. 620); Keil I. 90.
parentela; linee: Aug. *de fide ver.* 4 (26. 6); M. 11. 298.
parentela: 7 gradi: Isid. *Etym.*, *App.* 13 *ad* 9, 6 (M. 82. 750).
stemmata cognationum: Isid. *Etym.* 9, 6. 28 (M. 82. 360).
affini: Aug. *de fide ver.* 4 (26. 6); Fest. p. 10; Isid. *Diff.* 1, 110 (M. 83. 22).
necessarii: Fest. p. 158-9.
necessitas: N. Marc. p. 561.
propinquitas: N. Marc. p. 894.

D) *Matrimonio e divorzio.*

ius connubii: Isid. *Etym.* 5, 6, 1 (M. 82. 200); 9, 7, 21 (*ibid.* 366); M. 60. 2281; 64. 1076 s.; Serv. *ad Aen.* 1, 73 (1. 41).
sponsali: Ambr. *de Abrah.* 1, 9, 91 (1. 402); *in Psalm.* 118, 1, 16 (2. 445); Gordian. p. 171; Greg. *Epist.* 6, 12 (1. 391); 7, 20 (1. 463); Mart. Cap. 2. 267; M. 5. 10, 40; 8. 969; 18. 310, 336; 57. 825; N. Marc. p. 706.
sponsali a 5 anni: M. 73. 625.
despondere: Donat. *in Adelph.* 4. 7, 17 (2. 146).
sponsus: Isid. *Etym.* 9, 7, 1 (M. 82. 364).

testimoni agli sponsali: Ambr. *de lapsu virg. consecr.* 5, 20 (4. 390).
sponsales tabulae: Hier. *Epist.* 54, 15 (1. 292).
arrha sponsalicia: Greg. *Epist.* 1, 69 (1. 89); Isid. *Etym.* 9, 7, 5-6 (M. 82. 364); M. 8. 969; 57. 643; 73. 625; *MGH., Scr. rer. Merov.* 1, 180 s.; 2, 86.
matrimonio: Ambr. *in Psalm. 118*, 1, 16 (2. 445); *de virgin.* 1, 10, 57 (4. 208); *de lapsu virg. cons.* 5, 20 (4. 390): Isid. *Etym.* 5, 24, 26 (M. 82. 206); 9, 7, 19 (*ibid.* 366); M. 1. 283, 303, 1293; N. Marc. p. 852.
endogamia: *Num.* 36, 6.
nubere: Isid. *App.* 27, *l. diff.*, n. 153 (M. 83. 1327); N. Marc. p. 208.
aetas nubilis: Aug. *Conf.* 6, 13, 23 (25. 135).
matrimonio a tempo: Amm. Marc. 14, 4, 4; Pomp. Mela *de situ orbis* 2, 2, 4.
tabulae nuptiales: Firm. Mat. 7, 12, 1; M. 1. 12, 92; 58. 243, 556.
atto scritto: Aug. *Serm.* 268, 4 (20. 402): *Tob.* 7, 16.
'*liberorum procreandorum causa*': Aug. *Serm.* 9, 18 (17. 257); *Serm.* 51, 22 (18. 123); *Serm.* 278, 9 (20. 466); *de mor. Manich.* 2, 65 (27. 590); *de nupt. et concup.* 1, 5 (34. 196); *Serm.* 292, 3 (M. 39. 2298).
matrimonio della figlia: Donat. *in Andr.* 4, 4, 2 (1. 217).
consenso della sposa: M. 53. 822.
scelta dello sposo? Aug. *Epist.* 254 (41. 382).
forme del matrimonio: M. 6. 310.
giorni atti al matrimonio: Macrob. *Saturn.* 1, 15, 21 ss.
leggi matrimoniali: M. 1. 286 ss.; 2. 297; 4. 823; 69. 893.
loro abrogazione: M. 8. 76; 69. 893 ss.
uxor: Isid. *Etym.* 9, 7, 12-13 (M. 82. 365).
'*uxor legis onus*'? *Poët. lat. min.* 4. 90.
uxor legibus? Firm. Mat. 5, 3, 25.
contubernio: Isid. *Etym.* 9, 7, 23 (M. 82. 366); M. 8. 969; 53. 76.
matrimonio e concubinato: Aug. *Serm.* 224, 3 (20. 169); Cassiod. *Var.* 9, 18, 7 (p. 284); M. 51. 573; 54. 1204; 58. 621; 67. 288.
pelex: Fest. p. 248; *Sch. in Lucan.* 3, 23.
impedimenti matrimoniali: Cassiod. *Var.* 6, 8, 3 (p. 182); M. 63. 97; 72. 765; 80. 362.
matrimonio fra parenti: Ambr. *Epist.* 60, 3. 8 (5. 550, 551); Aug.

divorzio per farsi frate: Greg. *Epist.* 11, 30 (2. 301).
istigazione al divorzio? Cassiod. *Var.* 9, 18, 4 (p. 283).
manumissio = ripudio: Firm. Mat. 6, 13, 3.
repudium: Isid. *Etym.* 9, 7, 24 (M. 82. 366).
libello di ripudio: *Deuter.* 24, 1; *Isai.* 50, 1; M. 64, 1076.
indissolubilità del matrimonio: M. 8. 969.

E) *Condizione della donna. Dote e donazione nuziale.*

incapacità della donna: M. 5. 1277.
rescissione del negozio della moglie: Cassiod. *Var.* 2, 11 (p. 52).
divieto del vino alle donne: Aug. *quaest.* 115 (M. 35. 2350; Macrob. *Saturn.* 7, 1, 2; M. 1. 302: 5. 921.
matrona, materfamilias: Isid. *Etym.* 9, 7, 13 (M. 82. 365); *Diff.* 1, 373 (M. 83. 48); Fest. p. 112, 142; M. 64. 1070, 1128; N. Marc. p. 709; Serv. *ad Aen.* 11. 476, 581 (2. 536, 547).
mulier e *virgo*: Serv. *ad Aen.* 11, 685 (2. 557).
vidua: *Conc. Matisc.*, c. 12 (*MGH. Leg.* s. 3, 1, p. 169); Fest. p. 112; Isid. *Etym.* 9, 7, 16 (M. 82. 366); Macrob. *Saturn.* 1, 15, 17.
lutto: Ambr. *de excessu fr. Satyri* 2, 7 (5. 49).
ius liberorum: Amm. Marc. 14, 6, 20; Isid. *Etym.* 5, 24, 13 (M. 82. 204); M. 6. 202.
privilegi delle matrone: Fest. p. 142.
dote: Amm. Marc. 14, 4, 4; Aug. *de Gen. ad litt.* 11, 41, 57 (5. 562); *Enarr. in Psalm.* 55, 17 (8. 560); *de Symb.* 4, 13 (27. 107); *Serm.* 23, 3 (M. 39. 1790); Donat. *in Adelph.* 3, 5, 52 (2. 278); Fest. p. 60; Gordian. p. 171; *Macch.* 2, 1, 14; Macrob. *Saturn.* 1, 11, 40; Mart. Cap. 2, 217; M. 64. 1079, 1158; 80, 362; N. Marc. p. 76; Serv. *ad Aen.* 4, 103 (1. 482); *ad Georg.* 1, 31 (3. 1. 139).
dote alla figlia di Scipione: Amm. Marc. 14, 6, 11.
dotis dictio: Mart. Cap. 9, 898.
dote e oneri: Ambr. *de Abrah.* 2, 5, 18 (1. 412); *de virgin.* 1, 7, 33 (4. 201).
dote data dal marito: *Sch. Terent.* p. 124.
lucro della dote: M. 6. 578.
dote della moglie e della figlia: *Num.* 30. 40 ss.
retentio dotis: M. 64. 1075 s.

tabulae dotales: Aug. *Serm.* 23, 3 (M. 39. 1790); Isid. *de eccl. off.* 2, 20, 10 (M. 83. 812).
actio rei uxoriae: M. 64. 1157.
r. u. = *rei uxoriae*: Keil IV. 299.
iudicium de moribus: *Sch. Veron. in Bucol.* 8, 29 (apd. Serv. 3, 2, 402); *Sch. Vergil.* (Mai, *Class. auct.* 7, 257).
donazione tra coniugi? Aug. *Enarr. in Psalm.* 55, 27 (8. 560).
donatio sponsalicia: M. 58. 566.

F) *Età: tutela e cura.*

varie età: Ambr. *Epist.* 44, 13 (5. 509); Isid. *Etym.* 11, 2 (M. 82. 415).
pueritia: *Conc. Matisc.* c. 12 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 109); Isid. *Etym.* 11, 2, 3 (M. 82. 415); *Diff.* 1, 460 (M. 83. 57).
pupilli: Isid. *Etym.* 11, 1, 37 (M. 82. 402); 11, 2, 3 (*ibid.* 415).
loro incapacità: M. 8. 1174.
pubertà: Ambr. *de Abrah.* 2, 11, 78 (1. 444); Fest. p. 297; Macrob. *Saturn.* 7, 7, 6; Isid. *Etym.* 11, 2, 13 (M. 82. 416); *Diff.* 1, 460 (M. 83. 57); M. 2. 716; *Rhet. lat. min.* p. 294.
capacità del pubere: M. 2. 905.
aetas legitima: Aug. *Serm.* 355, 6 (21. 353).
anni legitimi: Aug. *Serm.* 355, 1 (21. 350); *ibid.* 6 (21. 353); 356, 3 (21. 357).
minores: Ambr. *in Psalm. 118*, v. 18, n. 17 (2. 712); *ibid.* v. 20, n. 47 (2. 755); Keil II. 387.
violazione dei loro diritti: Ambr. *de obitu Theodos.* 11 (5. 126).
tutela: Firm. Mat. 3, 2, 9; Isid. *Etym.* 10, 264 (M. 82. 395); M. 58. 480; PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 1, 103.
tutela testamentaria? *SHA., Heliog.* 32, 3.
tutela dativa? *SHA., Hadr.* 22, 1; M. 6. 680.
tutela; abusi: Cassiod. *Var.* 1, 7, 3 (p. 17): 1, 8, 2-3 (p. 17-18).
tutela mulierum: M. 64. 1074, 1118.
tutela minorum: M. 21. 1120; 56. 538, 857; 59. 149; 64. 1075.
tutela libertorum: *SHA., M. Aur.* 11, 8.
tutela a 25 anni: Hier. *Comm. in Epist. ad Gal.* 2, 4 (7. 447).
praetor tutelaris: *SHA., M. Aur.* 10, 11.
‘ *vis ac potestas* ’: M. 6. 261.
tutores e *actores*: *Epist. ad Gal.* 4, 1.

curatores e *tutores*: *Conc. Carthag.* 1, 8 (M. 84. 182); M. 8. 1174.
curatores e *actores*: Ambr. *in Epist. ad Gal.* 4, 42 (3. 773).
curator: Firm. Mat. 4, 9, 3; Isid. *Etym.* 10, 53 (M. 82. 373); M. 21. 1120.
curator pupilli: Fest. p. 42; M. 67. 171.
curator feminae: M. 18. 371 s.
curator e *lex Laetoria*: *SHA.*, *M. Aur.* 10, 12.
restitutio in integrum del minorenne: Cassiod. *Var.* 4, 56, 1 ss. (p. 129-30).
tutore: consenso al matrimonio: M. 73. 618.
tutor auctor: Keil IV. 288.
auctoritas tutoris: M. 64. 1118.
actio tutelae: *Rhet. lat. min.* p. 98.
excusatio del clero: *Conc. Aurel. a. 541*, c. 9 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 90).
excusatio della famiglia imperiale: *SHA.*, *Gordian.* 32, 4.
venia aetatis: Cassiod. *Var.* 7, 41, 1 ss. (p. 222).
pupilli e prodighi: M. 53. 119.
prodighi: Isid. *Etym.* 10, 216 (M. 82. 390).
furiosi: M. 3. 1000.
curator furiosi: PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 1, 103.

III. Diritti reali.

A) *Le cose e le loro distinzioni.*

res: Isid. *Etym.* 5, 25, 2 ss. (M. 82. 206 s.).
bona: Fest. p. 27; Isid. *Etym.* 5, 25, 4 (M. 82. 207).
substantia: Aug. *de trinit.* 5, 3 (30. 334); *ibid.* 7, 7 (30. 378); M. 48. 147; 49. 226.
sors (= patrimonio): Fest. p. 380.
pecunia (= patrimonio): Aug. *de disc. Christ.* 6 (27. 114).
fundus (= patrimonio): *Sch. Terent.* p. 96.
res quae specie aestimantur: Ambr. *de Jacob et v. b.* 1, 8, 34 (1. 583).
cose fungibili: Mart. Cap. 3, 297.
genus: Mart. Cap. 4, 344.

res quae utuntur, quae fruuntur, quae utuntur et fruuntur: Aug. *de doctr. christ.* 1, 3 (4. 419).
locus religiosus sacer sanctus: Fest. p. 348-50; Isid. *Diff.* 1, 341 (M. 83. 36); *ibid.* 493 (p. 59); Macrob. *Saturn.* 3, 3, 5.
locus religiosus: Ambr. *de Abrah.* 1, 9, 80 (1. 399); *de Elia et ieiun.* 7, 26 (1. 769).
religiosus: Fest. 348-50; *Rhet. lat. min.* p. 104.
loca sacra sancta: Isid. *Etym.* 15, 4, 1 (M. 82. 543).
sanctum: Fest. p. 420.
sanctus: Hier. *Comm. in Epist. ad Titum* (7. 703).
res publicae e *sacrae*: Ambr. *Epist.* 20, 19 (5. 406).
consecratio: Greg. *Epist.* 9, 180 (2. 174). 9, 233 (2. 228). 13, 18 (2. 385); *Lib. diurn.* p. 10; M. 5. 1260.
sepulchrum: Isid. *Etym.* 15, 11, 1 (M. 82. 551); PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 8, 13.
suggrundaria: Planciad. Fulgent. p. 113 s.
vendita di sepolcri? Hier. *praef. in Hebr. qu. in Gen.* (3. 340)
commercium: Isid. *Etym.* 5, 25, 35 (M. 82. 209).
luoghi pubblici e privati: *Rhet. lat. min.* p. 104.
ager occupaticius: Fest. p. 193.
res communes: Aug. *Enarr. II in Psalm.* 103, 11 (11. 129); M. 60. 243. 244.
possessio communis: Isid. *Etym.* 5, 4, 1 (M. 82. 199).
litus, saline; Cassiod. *Var.* 6, 7, 7-8 (p. 180).
sinus maris: Ambr. *Hexaem.* 3, 3, 13 (1. 48).
actio = spiaggia? Placid. *Gloss.* p. 4.
abuso di acque pubbliche: Cassiod. *Var.* 3, 31 (p. 95).
aquae fugitivae: Placid. *Gloss.* p. 22.
concessione di luogo pubblico: Cassiod. *Var.* 7, 44 (p. 224).
concessione di usar materiali: Cassiod. *Var.* 3, 31, 3 (p. 95); 3, 49 (p. 104); 4, 24, 2 (p. 125).
fiumi e torrenti: Fest. p. 482-84; M. 63. 1355.
ripae: M. 63. 1355.
res corporales e *incorporales*: Keil I. 533; M. 64. 1092 s.; 65. 504.
incorporalia: Isid. *Etym.* 1, 7, 4 (M. 82. 82).
res mancipi: Keil III. 224; M. 64. 1994 s.
mancipium: Isid. *Etym.* 9, 4, 45 (M. 82. 352); Macrob. *Saturn.* 3, 7, 4.

animali domestici: Pelagon. Salon. *Ars veterin.*, *praef.* 1.
fundus: Isid. *Etym.* 15, 13, 4 (M. 82. 553).
praedium: Isid. *Etym.* 15, 13, 5 (M. 82. 553).
saltus: Fest. p. 392-94.
mobili, immobili, semoventi: Greg. *Epist.* 2, 15 (1. 114).

B) *Proprietà e modi di acquistarla:*

rei vindicatio: condominio e rapporti di vicinanza.

proprietà e possesso: Aug. *in Joh. Euang.* 6, 25 (14. 482); Greg. *Epist.* 9, 98 (2. 107) *et passim*; M. 58. 37; 64. 1102; Paulin. Pell. *Eucharist.*, v. 573 ss. (*CSEL.* 16, 1).
dominium: Isid. *App. 23 l. diff.*, n. 151 (M. 83. 1327).
proprietà a tempo?: Ambr. *Epist.* 82, 8. 9 (5. 645).
agri censui censendo (oggetto di proprietà quiritaria): Fest. p. 50.
ager alluvius: Isid. *Etym.* 15, 13, 10 (M. 82. 554).
ager compascuus: Isid. *Etym.* 15, 13, 9 (M. 82. 554); M. 64. 1085.
ager arcifinius: Isid. *Etym.* 15, 13, 11 (M. 82. 554).
ager peregrinus: Fest. p. 284.
limites: Aug. *de civ. dei* 21, 4, 2 (M. 41. 713); Isid. *Etym.* 15, 14, 4 (M. 82. 555); M. 2. 51.
ambitus: Isid. *Etym.* 15, 16, 12 (M. 82. 558).
centuria: Isid. *Etym.* 15, 14, 7 (M. 82. 555).
centuriatus ager: Fest. p. 45.
loca subseciva: Isid. *Etym.* 15, 13, 15 (M. 82. 554); M. 63. 1355.
silva et pascua publica Augustinorum: M. 63. 1355.
fondi pubblici: M. 63. 114, 115.
possessio tributaria: Ambr. *Epist.* 82, 7 (5. 644).
regime dell'anno giubilare: *Levit.* 25, 14 ss.
esenzione dal tributo: *Lib. diurn.* p. 126.
diritto d'autore: M. 20. 126.
diritto al nome: M. 5. 1032 s.
occupatio: Isid. *Etym.* 5, 6, 1 (M. 82. 200); N. Marc. p. 564.
alveus derelictus, insula in flumine nata: M. 63. 1355.
praeda: *MGH.*, *A. A.*, 5, 2, 126; *Num.* 31, 53; Paulin. Pell. *Eucharist.*, v. 288 (*CSEL.* 16, 1).
tesoro: Cassiod. *Var.* 6, 8, 6 (p. 182); Chalcid. (*Frgm. philos. graec.*, 2, 216); Firm. Mat. 4, 14, 6; Matth. 13, 44; M. 6. 243;

13. 995; 74. 1256; *MGH., Script. rer. meroving.* 1, 851; *Poët. lat. min.* 5. 100; *SHA., Hadr.* 18, 6; *Alex. Sev.* 46, 2.
oro trovato in tombe: Cassiod. *Var.* 4, 34 (p. 129).
εὕρετρα: Aug. *Serm.* 178, 8 (19. 516); *Serm.* 249, 2 (20. 283); Hier. *Reg. S. Pachomii* 132 (2. 71); *Levit.* 6, 2; M. 66. 982.
ius naufragii: *Rhet. lat. min.* p. 91.
frutti: Ambr. *de Tobia* 6, 24 (1. 768); M. 63. 74.
frutti: *accessio*: Greg. *Epist.* 4, 6 (1. 238).
frutti e spese: Ambr. *Epist.* 82, 4 (5. 644).
alienazione: Ambr. *de Abrah.* 1, 9, 80 (1. 399); M. 64. 1094 s.
mancipatio: Isid. *Etym.* 5, 25, 31 (M. 82. 208); M. 59. 893; PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 2, 159. 162.
ius mancipii nexique: Fest. p. 426-28.
libripens: Keil *Suppl.* 121.
nexus: M. 64. 1095.
antistare: Placid. *Gloss.* p. 5; Planciad. Fulgent. p. 119.
raudusculum: Fest. p. 322, 338.
dicis causa: M. 5. 959.
danaro pesato: *Glossa Vall. ad Isid. Etym.* 16, 25.
in iure cessio: Isid. *Etym.* 5, 25, 32 (M. 82. 208); M. 64. 1095.
traditio: M. 63. 1095, 1262; Greg. *Epist.* 2, 10 (1. 109). 3, 18 (1. 176). *App.* 1 (2. 437 s.).
traditio corporum: Aug. *Locut.* 1, 126 (6. 20).
traditio brevi manu: Greg. *Epist.* 9, 98 (2. 107).
constitutum? Greg. *Epist.* 11, 15 (2. 277).
usus fructus retentio: Greg. *Epist.* 2, 9 (1. 107). 2, 15 (1. 114). *App.* 1 (2. 438); Isid. *Etym.* 5, 24, 27 (M. 82. 206).
inducere in fundum: Aug. *Serm. dei in monte* 1, 16, 50 (14. 177).
introductio fundi: Aug. *de alterc. eccl. et. synag.*, lin. 6 ss. (M. 42. 1131).
transcribere: Isid. *App.* 23 *lib. diff.*, n. 121 (M. 83. 1325).
transcriptio: Claudianus p. 60.
strumento di acquisto: Aug. *Serm.* 356, 15 (21. 366); Cassiod. *Var.* 3, 45, 1 (p. 101); *Jer.* 32, 9, 44; *Lib. diurn.* p. 25 s.
sollemnitas nei trapassi: Cassiod. *Var.* 3, 45, 1 (p. 101).
tituli praediorum: Aug. *Enarr. I in Psalm.* 58, 1 (9. 56); *in Epist. Joh. ad Parth.* 7, 11 (16. 544); M. 52. 608.
affixio titulorum: Cassiod. *Var.* 9, 18, 2 (p. 283); Greg. *Epist.* 1, 39a (1. 54). 5, 38 (1. 225). 5, 57a (1. 364).

allegatio gestis: Greg. *Epist.* 2, 9 (1. 107). 2, 15 (1. 114). 9, 58 (2. 81). *App.* 1 (2. 438).
'*nemo plus iuris.....*': M. 6. 200.
divieti di alienazione: M. 71. 1145 s.
inalienabilità di *res litigiosae*: M. 59. 146.
alienazione di fondi di curiali: Cassiod. *Var.* 7, 47 (p. 226-27); 9, 2, 3 (p. 268).
alienazione di cose della chiesa: *Coll. can. Isid.* 3, 38 (M. 84. 61); *Conc. Ancyrit.* 15 (M. 84. 107); *Conc. Agath.* 22 (*ibid.* 266); *Conc. Epaon.* 3 (*ibid.* 287); *Conc. Epaon.* c. 12, 17 (*MGH., Leg.* s. 3, 1, p. 22-23); *Conc. Aurelian. a. 538*, c. 13 (*ibid.* p. 77); Greg. *Epist.* 7, 13 (1. 456); *Lib. diurn.* p. 74 s.; M. 5. 166; 58. 27; 59. 145; 62. 54, 75, 77; *Synod. a. 502*, §§ 5 ss. (apd Cassiod. *Var.* p. 445 ss.).
alienazione di vasi sacri per *redemptio captivorum*: *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 306.
alienazione di un oratorio: M. 69. 415.
alienazione di servi: Ambr. *de excessu fr. Satyri* 2, 16 (5. 51).
acquisti degli ecclesiastici: M. 56. 873.
appalti di *res sacrae*? M. 1. 345, 574.
ager desertus: M. 18. 336; 58. 27.
restituzione di beni a cristiani: M. 8. 43, 108.
acquisto di fondi incolti: *SHA., Aur.* 48, 2.
usucapio: Amm. Marc. 30, 4, 18; Isid. *Etym.* 5, 9, 1 (M. 82. 200); 5, 25, 30 (p. 208); Macrob. *Saturn.* 1, 3, 9; M. 64. 1080 s.; Porphir. *in Hor. Epist.* 2, 2, 159. 175.
bustum: *Aulul.* p. 4; Planciad. Fulgent. p. 113 s.; PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 2, 159. 162.
ambitus aedium: Fest. p. 5, 15; M. 64. 1082.
vestibulum: Macrob. *Saturn.* 6, 8, 16.
usus e *mancipium*: M. 5. 854.
diritto dell'autore invocato dall'avente causa: M. 2. 51.
longi temporis praescriptio: *Conc. Epaon.*, c. 18 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 23); *Conc. Aurel. a. 538*, c. 13 (*ib.* p. 77); *id. a 541*, cc. 18. 35 (*ib.* p. 91, 94).
prescrizione trentennale: Aug. *Serm.* 6, 6 (23. 65); Cassiod. *Var.* 1, 18, 2 (p. 24); 2, 27, 1 (p. 61); 3, 31, 3 (p. 95); 5, 37, 3 (p. 163); *Conc. Tolet.* 4, 3-4 (M. 84. 376); M. 18. 255; 52. 591; 54. 739; 56. 545; 58. 945; 59. 57; 72. 1121.
prescrizione di 40 anni: Greg. *Epist.* 7, 36 (1. 485).

res repetere: Aug. *Brevic. collat. cum Donat.* 3, 11 (33. 58); *c. Iulian.* 3, 18 (37. 77).
rei vindicatio: Aug. *c. Faust. manich.* 22, 31 (29. 35); M. 5. 813; 78. 255, 259.
vindiciae: Fest. p. 516-18; M. 5. 1032 s.
condominio: Aug. *de civ. dei* 15, 5 (M. 41. 441); *Paneg. lat.* p. 106.
paries communis: M. 64. 1078 s.
ager compascuus: Isid. *Etym.* 15, 13, 9 (M. 82. 554).
servus communis: Firm. Mat. 7, 5.
actio furti fra condomini: *Rhet. lat. min.* p. 315.
divisione: Aug. *Serm.* 356, 3 (21. 358).
azioni divisorie: Ambr. *de poenit.* 5, 19, 230 (4. 745).
actio communi dividundo: Isid. *Etym.* 5, 25, 10 (M. 82. 207).
adfines = vicini: Fest. p. 10.
rapporti di vicinanza: M. 52. 752; 63. 1355.
agere in suo - in alieno: M. 2. 51.
mensores: M. 63. 1357.
fissitores (arbitri della divisione): N. Marc. p. 17.
actio finium regundorum: Greg. *Epist.* 7, 36 (1. 485). 9, 146 (2. 142); Isid. *Etym.* 5, 25, 11 (M. 82. 207); M. 64. 108, 1116 s.
cautio damni infecti: M. 64. 1078 s.
actio aquae pluviae arcendae: M. 6. 116; 63. 1355; 64. 1080, 1112.
leggi edilizie: Amm. Marc. 27, 9, 10.
divieto di demolizioni: *SHA.*, *Hadr.* 18, 2.

C) *Possesso.*

possidere: Isid. *Etym.* 5, 25, 1 (M. 82. 206); M. 75. 891; 77. 60, 88.
habere possidere: Keil VII. 524.
possessio: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 5, 61 (3. 140); Aug. *Serm.* 344, 4 (21. 258). 358, 2 (21. 374). 362, 14 (21. 428); Fest. p. 260, 277; Isid. *Etym.* 5. 25, 3 (M. 82. 206 s.); 15, 13, 3 (*ib.* 563); M. 2. 29; 49. 167, 173, 1213; 63. 1355.
possessio iure, non corpore: Aug. *Serm.* 356, 4 (21. 358).
possessio communis: Isid. *Etym.* 5, 4, 1 (M. 82. 199).

possesso e usufrutto: M. 53. 180.

iura possessionis: Ambr. *Epist.* 82, 7 (5. 644); M. 20. 244.

possessor legitimus: Aug. *de bono coniug.* 16 (26. 265).

possessor e *colonus*: Aug. *Enarr. in Psalm.* 148, 11 (13. 58); M. 75. 1065.

possessor e κληρονόμος: Luc. 10, 25; Matth. 5, 4; 19, 29.

possestrix: N. Marc. p. 220.

momentum: Cassiod. *Var.* 4, 44, 2 (p. 134); 8, 28, 3 (p. 258); Greg. *Epist.* 9, 41. 42 (2. 69 s.); Isid. *Etym.* 5, 25, 25 (M. 82. 209).

possessio lucrativa: M. 70. 874.

nec vi nec clam nec precario: Donat. *in Eun.* 2, 3, 28 (1. 340).

possesso e furto: M. 5. 753.

furto possidere: Philarg. *Expl. in Buc.* 3, 16 (apd. Serv. 3. 2. 52).

possessio civilis e *naturalis*: Aug. *Serm.* 22, 2 (22. 308).

'*civiliter*': Donat. *in Eun.* 4, 6, 30 (1. 432); Pelagon. Salon. *Ars veterin.* 267.

possessio naturaliter: M. 13. 52.

possessio pro indiviso; Aug. *Serm.* 356, 3 (21. 358).

possesso dell'*infans*: Aug. *de Trin.* 14, 19 (31. 27).

mala fides superveniens: Aug. *de fide et oper.* 10 (26. 51).

libertatem possidere: Ambr. *in Psalm.* *43*, n. 85 (2. 375).

animus dominantis: Aug. *Epist.* 126. 7 (39. 441).

causa possessoria: Ambr. *de obitu Valent.* 37 (5. 105); Aug. *Serm.* 358, 2 (21. 374); *de alterc. eccl. et synag.*, l. 6 ss. (M. 42. 1131).

interdicta: Donat. *in Hecyr.* 4, 1, 48 (2. 292); Isid. *Etym.* 5, 5, 33 (M. 82. 209); M. 19. 898.

uti possidetis: Fest. p. 60.

invasio: Ambr. *in Psalm.* *118*, v. 18, n. 17 (2. 712); *ibid.* n. 47 (2. 755); Aug. *de quant. anim.* 29, 57 (1. 303); *Enarr. in Psalm.* 51, 14 (8. 476); *Serm.* 17, 4 (17. 318); *de bon. coniug.* 16 (26. 265); Cassiod. *Var.* 8, 28, 3 (p. 258); 9, 18, 1 (p. 288); Greg. *Epist.* 1, 39 a (1. 53). 5, 38 (1. 325). 9, 39 (2. 68). 9, 83 (2. 98). 12, 10 (2. 357). 13, 46 (2. 409); M. 49. 640; Venant. Fortun. 1 p. 20.

deiectio: M. 18. 387 (sul tema di questa voce e delle sgg. cfr. *dir. penale*).

vi hominibus armatis: M. 6. 568.

vim vi repellere: Isid. *Etym.* 5, 4, 2 (M. 82. 199).

restituzione del possesso allo spogliato: *Lib. diurn.* p. 135; M. 3. 1003.

D) *Iura in re aliena.*

servitù: M. 52. 707.
actus: Placid. *Gloss.* p. 6.
via: Isid. *Etym.* 15, 16, 5 (M. 82. 557).
via publica e *privata*: Fest. p. 508.
diritto delle acque: Firm. Mat. 4, 9, 3.
lumina: Aug. *Serm.* 4, 7 (18. 97).
servitus stillicidii: M. 6. 116; 64. 1082.
circumluvium (ius praedii): Fest. p. 56.
usufrutto: Ambr. *Epist.* 82, 9 (5. 644); Aug. *de civ. dei* 11, 25 (M. 41. 339); *Serm.* 355, 5 (21. 353); Isid. *Etym.* 5, 25, 29 (M. 82. 208); M. 53. 180; 64. 1086.
usus et abusus: Donat. *in Andr. prol.* 5 (1. 42).
uti frui: Isid. *Diff.* 1, 225 (M. 83. 33).
divieto di costituire usufrutto su fondi ecclesiastici: *Syn. a. 502*, § 14 (apd. Cassiod. *Var.* p. 449).
habitare: N. Marc. p. 498.
garanzie reali: Ambr. *de Tobia* 6, 24 (1. 768).
fiducia: Ambr. *de Tobia* 12, 40 (1. 776); Isid. *Etym.* 5, 25, 23 (M. 82. 208); M. 64. 1115 s.
pignus: Ambr. *de Elia et ieiun.* 9, 31 (1. 697); Aug. *de civ. dei* 21, 15 (M. 41. 779); Cassiod. *Var.* 4, 10, 3 (p. 119); Hier. *Comm. in Epist. ad Ephes.* 1, 1 (7. 560); Isid. *Etym.* 5, 25, 22 (M. 82, 208); *Diff.* 1, 456 (M. 83. 56); Macrob. *Saturn.* 1, 6, 29; M. 65. 644; 73. 366; 76. 687; Placid. *Gloss.* p. 39.
oggetti impignorabili: *Rhet. lat. min.* p. 385.
rinuncia al pegno: Hier. *Comm. in Ezechiel.* 6, 18 (5. 207).
pignus = *sponsio*: Philarg. *Expl. in Buc.* 3, 31 (apd. Serv. 3. 2. 55).
ipoteca: Ambr. *de Tobia* 12, 40 (1. 776); Isid. *Etym.* 5, 25, 24 (M. 82. 208).
anticresi: Aug. *Serm.* 356, 14 (21. 365).
enfiteusi: Ambr. *Epist.* 82, 7 (5. 644).
superficie: solario: Greg. *Epist.* 8, 32 (2. 34). 9, 164 (2. 163).

IV. Le obbligazioni.

A) *Le obbligazioni e i contratti in genere: la colpa.*

obligatio: Ambr. *de Tobia* 10, 36 (1. 773); Donat. *in Adelph.* 2, 4, 13 (2. 63).
obligationes = στραγγαλίας: Hier. *Comm. in Isai.* 16, 18 (4. 692).
obligatus: Placid. *Gloss.* p. 88; Porphir. *in Hor. Od.* 2, 7, 17.
debitum: Ambr. *de Tob.* 4, 13 ss. (1. 764).
obligatio e *causa obligationis*: M. 59. 105.
obligatio naturalis: M. 66. 108.
reus o *damnatus*: Macrob. *Saturn.* 3, 2, 6; N. Marc. p. 738.
pluralità di debitori: M. 53. 190.
'*quum navis ex Asia venerit*': M. 70. 1247.
responsabilità familiare presso i Persiani: Amm. Marc. 23, 6, 81.
'*obnectere*': Fest. p. 206.
'*nectere*': Fest. p. 160.
negotium: Aug. *de musica* 6, 14, 48 (1. 513); Isid. *Etym.* 18, 15, 3 (M. 82. 650).
natura negotii: Ambr. *in Psalm. 118*, v. 20, n. 47 (2. 752).
negotia inter vivos: M. 64. 1103.
nexum: Fest. p. 160.
contrahere: Aug. *Enchir. ad Laur. de fide* etc., 31 (26. 175).
contractus: Ambr. *de off. ministr.* 3, 10, 66 (4. 163); M. 1. 693; 49. 1013; Placid. *Gloss.* p. 13.
contractus bonae fidei: M. 18. 199; 56. 526.
la dichiarazione di volontà vincola: cfr. i testi cit. da De Francisci, Συνάλλαγμα, II, 503 n. 3.
'*uti lingua nuncupassit*': Fest. p. 176.
mediator: M. 52. 627.
συνάλλαγμα (equivoco sul senso): Hier. *Comm. in Isai.* 16, 58 (4. 689).
symbolum = *contractus*: M. 52. 372; 57. 854.
conventio: Ambr. *de Tobia* 12, 42 (1. 777); Greg. *Epist.* 9, 23 (2. 56).
fides: Aug. *de mend.* 41 (26. 466); *Epist.* 82, 22 (39. 112).
contratto illecito: *Syn. a. 502*, § 16 (apd. Cassiod. *Var.* p. 450).
irretrattabilità del consenso: M. 11. 1359.

promessa al pubblico: *Rhet. lat. min.* p. 95, 389.
'*quod factum est....*': M. 5. 1155.
interposizione di persona: Greg. *Epist.* 13. 11. 12 (2. 377. 379); *App.* 1 (2. 438).
praestare = *facere exhibere*: N. Marc. p. 590.
culpa: M. 9. 973; 18. 378; 51. 238; 52. 606; 54. 159. 1097; 65. 390; Pelagon. Salon. *Ars veterin.* 210; *Rhet. lat. min.* p. 191.
culpa levissima: Serv. *ad Aen.* 1, 8 (1. 15).
noxa = *culpa*: Serv. *ad Aen.* 1, 41 (1. 29); Macrob. *Saturn.* 4, 5, 5.
imprudenza, imperizia: M. 63. 1357.
culpa contrahitur: Aug. *de gest. Pelag.* 11 (34. 56); M. 5. 1220, 1277.
culpa carere: M. 61. 970.
'*optimus paterfamilias*': *Epit. de Caes.* 15, 5.
custodia (responsabilità per furto?): M. 5. 1204; 6. 269; 58. 119.
cause che escludono la responsabilità: *Rhet. lat. min.* p. 287.
opera = *culpa*: Donat. *in Hecyr.* 2, 1, 31 (2. 232); Serv. *ad Aen.* 6, 624 (2. 38) *(exitus-voluntas)*.
caso fortuito: Serv. *ad Aen.* 4, 653 (1. 576).
danno emergente e lucro cessante: M. 49. 360.

B) *I singoli contratti.*

creditum: Fest. p. 422; Isid. *Etym.* 5, 25, 14 (M. 82. 207).
aes alienum: *Gloss. Verg.* A, 290 (apd. Serv. 3. 2. 461).
mutuo: Aug. *de civ. dei* 22, 20, 2 (M. 41. 783); *Locut.* 5, 39 (6. 91); Isid. *Etym.* 5, 25, 18 (M. 82. 207); *Diff.* 1, 363 (M. 83. 47); *App. XXIII l. diff.*, n. 140 (M. 83. 1326); Keil IV. 200; M. 58. 528; 64. 1073; 73. 358, 366; *MGH.*, *A.A.*, 9, 47; N. Marc. p. 706. 760; *Paneg. lat.* p. 158; Placid. *Gloss.* p. 118; *Reges* 4, 5; *Rhet. lat. min.* p. 90.
restituzione del mutuo: M. 1. 694.
mutuo, *infitiatio*: Ambr. *de off. ministr.* 1, 31, 162 (4. 69); Serv. *ad Aen.* 8, 263 (2. 232).
mutuo a *filii familias*: Eugr. *in Phorm.* 2, 1, 65 (apd. Donat. 3. 230).
prestito gratuito: Ambr. *Epist.* 19, 4 (5. 388).
pecunia traiecticia: Aug. *Serm.* 86, 11 (18. 424).
cambio di moneta: Aug. *Serm.* 389, 4 (22. 64).
scribere e *rescribere* (nel mutuo): Donat. *in Phorm.* 5, 8, 29

(2. 477 s.); Eugr. *in Phorm. ibid.* (apd. Donat. 3. 254); Porphir. *ad Hor. Sat.* 2, 3, 69; PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 3, 74.

pecunia: Isid. *Etym.* 16, 18, 4 (M. 82. 584).

usurae: Ambr. *de Elia et ieiun.* 9, 31 (1. 697); *de Tob.* 7, 25 (1. 768); 12, 40 (1. 776); 42 (1. 777); *de sacram.* 1, 2, 5 (4. 459); *Epist.* 19, 4 (5. 388); Aug. *Locut.* 5, 39 (6. 91). 5, 42 (6. 92); *Serm.* 39, 5 (24. 64); *Epist.* 153, 25 (40. 226); *Conc. Nicen.* (M. 84. 97); *Conc. Carthag.* 1, 13 (*ib.* 184); *ibid.* 3, 16 (*ib.* 191); *Conc. Arelat.* 2, 14 (*ib.* 243); *Conc. Eliberit.* 19 (*ib.* 304); *Conc. Aurelian. a.* 538, c. 30 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 82); *Deuter.* 23, 19. 20; *Ezech.* 18, 8; *Levit.* 25, 36; Luc. 19, 23; Greg. *Epist.* 9, 108 (2. 114); M. 5. 166; 6. 299, 699; 9. 307; 20. 625; 52. 331, 484, 526; 54. 613; 56. 398, 715; 57. 496; 60. 839; 61. 221; 67. 146, 151, 279; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 2, 9. 14.

usurae di danaro o altro: Hier. *Comm. in Ezech.* 6, 18 (5. 210).

usurae centesimae: Ambr. *de Tob.* 12, 40 (1. 776); *de Jacob et v. beata* 2, 5, 23 (1. 595); M. 58. 528.

usurae: limiti pei senatori: *SHA., Alex. Sev.* 26, 3.

riduzione delle usure: *SHA., Alex. Sev.* 26, 2.

hemiolia: M. 67. 151.

fenus: Ambr. *de Elia et ieiun.* 9, 31 (1. 697); *de Tobia* 12,40 (1. 776); *de sacr.* 1, 2, 5 (4. 459); Aug. *Enarr. in Psalm.* 54, 14 (8. 526); *Quaest.* 102 (M. 35. 2303); Fest. p. 76, 83; Firm. Mat. 2, 30, 9; 3, 11, 16; M. 19. 939; 54. 181; 61. 296; N. Marc. p. 76, 706; Placid. *Gloss.* p. 69.

feneratores: Firm. Mat. 3, 7, 3; 8, 19, 7; Hier. *Comm. in Isai.* 16, 58 (4. 689); Isid. *Etym.* 10, 97 (M. 82. 377); M. 58. 501.

versura: Ambr. *de poenit.* 2, 9, 80 (4. 560).

trapezitae: Donat. *in Phorm.* 5, 2, 15 (2. 473); Hier. *Comm. in Epist. ad Ephes.* 3 (7. 637); Matth. 25, 27; M. 49. 511.

argentarii: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 6, 86.

mensarii: Fest. p. 112.

anatocismo: Ambr. *de Tobia* 6, 23 (1. 767); *ibid.* 12, 42 (1. 777).

novae tabulae: Aug. *Princ. rhetor.* 8 (M. 32. 1446); Hier. *Comm. in Isai.* 16, 58 (4. 689).

deposito: Aug. *Enarr. II in Psalm.* 31, 6 (7. 443); *ibid.* 51, 14 (8. 476); *ibid.* 57, 2 (9. 26); *Serm.* 178, 7 (19. 515); *ibid.* 249, 2 (20. 283); *ibid.* 308, 5 (21. 96); Isid. *Etym.* 5, 25, 19

(M. 82. 207); *Levit.* 6, 2; M. 19. 630; 49. 265; 50. 667; 58. 74; 59. 255; *Rhet lat. min.* p. 96.
deposito, restituzione (legge imperiale ?): Ruinart p. 372.
deposito, *infitiatio*: Ambr. *de excessu fr. Satyri* 1, 3 (5. 23); M. 60. 194; PsAcro *in Hor. Carm.* 4, 5, 20.
infitiari in genere: Fest. p. 100 (v. anche *procedura*).
depositum = *commendatum*: Aug. *de gestis Pelagii* 35 (34. 79); N. Marc. p. 429.
sequester: *Adn. in Lucan.* 10, 472; Aug. *Serm.* 43, 6 (M. 39. 1832); Fest. p. 456; Isid. *Etym.* 10, 260 (M. 82. 395); Serv. *ad Aen.* 11, 133 (2. 492).
sequester = *interpres*: *Deuter.* 5, 5.
rapporto fra mutuo e deposito: Aug. *Princ. rhetor.* 8 (M. 32. 1446); *Rhet. lat. min.* p. 147, 375.
deposito e commodato: Isid. *Etym.* 5, 4, 2 (M. 82. 199).
commodato: Isid. *Etym.* 5, 25, 16 (M. 82. 207); *Diff.* 1, 363 (M. 83. 47); *App. XXIII l. diff.*, n. 140 (*ib.* 1326); M. 49. 1142; 56. 868; *Paneg. lat.* p. 158.
commodato e mutuo: *Ezech.* 18, 8; Keil VII. 124; N. Marc. p. 422.
precario: Isid. *Etym.* 5, 25, 17 (M. 82. 207).
permuta: Aug. *Serm.* 80, 5 (18. 373); Serv. *ad Buc.* 4, 38 (3. 1. 50).
turpis causa: Aug. *Epist.* 153, 25 (40. 226).
negotiorum gestio: M. 64. 1158.
recipere: N. Marc. p. 612.
receptum nautarum: M. 2. 469.
pacta: Ambr. *de off. ministr.* 3, 10, 66 (4. 163); Fest. p. 296; Greg. *Epist.* 9. 66 (2. 87); Isid. *Etym.* 5, 24, 18-19 (M. 82. 205); M. 49. 1061; 52. 372; *Rhet. lat. min.* p. 290, 390.
pacta = συνθήκη: Hier. *de vir. illustr.* 11 (2. 849).
pacta conventa: Aug. *de doctr. christ.* 2, 22, 34 (4. 484); M. 8. 30.
pacta et conventa: Eugr. *in Adelph.* 5, 3, 1 (apd. Donat. 3. 323); Fest. p. 510.
transactio: Ambr. *de off. minist.* 3, 10, 66 (4. 163); Greg. *Epist.* 8, 12 (2. 15); M. 5. 1245.
legibus pacisci? Donat. *in Eun.* 5, 8, 56 (1. 495).
commutatio: M. 57. 731.
emptio-venditio: Ambr. *de Tobia* 7, 26 (1. 770); *de off. ministr.* 3, 10, 66 (2. 163); Aug. *Serm.* 20, 3 (22. 280); Cassiod. *Var.* 4, 5, 2 (p. 47); Isid. *Etym.* 5, 24, 23 (M. 82. 205); M. 49.

189; 50. 812; 53. 103; 56. 1201; 57. 478; 66. 802; 67. 1099; 68. 389, 402; *Rhet. lat. min.* p. 96.

emptio iure celebrata: Hier. *Comm. in. Jer.* 6, 32 (4. 1082).

emptio di servi: Ambr. *de virgin.* 1, 10, 57 (4. 208); *in Epist. ad Gal.* 4, 46 (3. 775); M. 73. 358.

emptio possessionum: Hier. *Comm. in Ezechiel.* 2, 7 (5. 69).

compra-vendita di vino: M. 48. 758.

mercatum: Isid. *Etym.* 15, 2, 45 (M. 82. 541).

pretium: Isid. *Etym.* 5, 25, 34 (M. 82. 209); N. Marc. p. 581.

iustum pretium: Paulin. Pell. *Eucharist.*, vv. 577 s. (*CSEL.* 16, 1).

garanzia dell'*optimum ius*: Greg. *Epist.*, *App.* 1 (2. 438).

vizi occulti: M. 6. 602, 608; PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 3, 286.

redhibitio: Fest. p. 334-35.

servo recettizio (redibito): Fest. p. 356; N. Marc. p. 76.

auctio: Ambr. *de Tobia* 5, 19 (1. 766). 6, 24 (1. 768). 11. 38 (1. 774); M. 61. 296; Plànciad. Fulgent. p. 119.

emptio sub corona (senza responsabilità): Fest. p. 400-401.

sectio del tesoro imperiale: Eutrop. p. 144.

praecones e *coactores*: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 6, 86.

legge di M. Aurelio *de mensariis et auctionibus*: *SHA.*, *M. Aur.* 9, 9.

locatio conductio: Aug. *Serm.* 356, 15 (21. 366); Isid. *Etym.* 5, 25, 12-13 (M. 82. 207); M. 18. 243; 52. 139; N. Marc. p. 420, 537.

locatio conductio (*operis, fundi*): N. Marc. p. 537.

locatio conductio di *notarii* e *librarii*: Hier. *Epist.* 61, 4 (1. 350).

locatio conductio per 30 anni: Greg. *Epist.* 9, 96 (2. 106).

inquilini: Aug. *Enarr. in Psalm.* 38, 21 (8. 177); Isid. *Etym.* 9, 4, 37 (M. 82. 352).

sarta tecta: *Reges* 4, 12, 5.

ruta caesa: M. 64. 1174.

responsabilità della *familia coloni*: Greg. *Epist.* 1, 42 (1. 65).

actio oneris aversi: M. 2. 469.

portorium (per trasporto di merci): Fest. p. 53.

lex Rhodia: Isid. *Etym.* 5, 17, 1 (M. 82. 202).

salario: Greg. *Epist.* 9, 43 (2. 70); Macrob. *Saturn.* 1, 12, 7; M. 64. 187.

merces operarii: M. 11. 1059.

merces al medico (*honor*): Aug. *Enarr. in Psalm.* 50, 7 (8. 442); *Epist.* 153, 23 (40. 224).

merces al retore: Aug. *Epist.* 259, 4 (41. 391).
tariffa di barbiere: M. 49. 1301 s.
auctoratio: Isid. *App. XXIV, lib. gloss.*, n. 162 (M. 83. 1337).
redemptor: Fest. p. 332; PsAcro *in Hor. Carm.* 3, 1, 35.
mandato: Isid. *Etym.* 5, 24, 20 (M. 82. 205); M. 11. 1272. 1391 s.; 18. 356, 371; 48. 111; 52. 516; 64. 1155, 1158.
ratifica: Greg. *Epist.* 9, 23 (2. 56 s.).
divieto ai chierici di essere procuratori per altri: *Conc. Chalced.* 3 (M. 84. 167); *Conc. Carthag.* 3, 15 (*ib.* 191).
società: Ambr. *in Psalm.* 37, n. 34 (2. 268); M. 64. 1158.
frode nella società: Aug. *de nupt. et concup.* 1, 5 (34. 195).
donazione: Aug. *in Joh. Euang.* 6, 25 (14. 481); *Epist.* 83 (39. 121); Cassiod. *Var.* 8, 25, 2. 3 (p. 256); Greg. *Epist.* 1, 53 (1. 72). 2, 9 (1. 107). 2, 15 (1. 114). 9, 58 (2. 81). 9. 98 (2. 107); Isid. *Etym.* 5, 24, 25-28 (M. 82. 206); M. 18. 372; 32. 53, 203; 65. 971; 67. 1099; 68. 399, 400, 402; Porphir. *ad Hor. Sat.* 2, 5, 108.
munus: M. 75. 889.
munus e *donum*: Isid. *Diff.* 1, 360 (M. 83. 47).
incapacità dei monaci a ricevere donazioni: Ambr. *Epist.* 18, 15 (5. 380).
donazione universale: M. 74. 1262 s.
donazione imperfetta: Cassiod. *Var.* 9, 18. 8 (p. 284).
donazione con riserva di usufrutto: M. 66. 840.
prova scritta della donazione: Greg. *Epist.* 13, 5 (2. 370).
suffragium: M. 63. 114 s.
donatio mortis causa? *Tob.* 8, 24.
votum: Macrob. *Saturn.* 3, 2, 6.
polliceri = *promittere*: Isid. *Diff.* 1, 439 (M. 83. 54); *App. XXIII l. diff.*, n. 1 (*ib.* 1319); Keil *Suppl.* 276; M. 74. 234.
spondere: Fest. p. 440, 462; PsAcro *ad Hor. Art. poët.* 423.
stipula: Ambr. *in Epist. ad Cor. I*, 4, 34 (3. 563); *in Ps. 118*, v. 13 n. 2 (2. 629).
stipes: Fest. p. 379, 412.
stipulator: Isid. *Etym.* 10, 258 (M. 82. 394); Placid. *Gloss.* p. 41.
ἐπερωτᾶσθαι (come passivo): Keil II. 387.
adstipulator: Aug. *Epist.* 75, 6 (39. 57); Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 162 (M. 83. 1327); Placid. *Gloss.* p. 5.
adstipulatio, restipulatio, constipulatio: Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 162 (M. 83. 1327).

stipulatio interposita: Greg. *Epist.* 9, 98 (2. 108). *App.* 1 (2. 438); M. 80. 323, 401.
cum stipulatione subnixa: M. 74. 1263; 80. 457.
stipulatio mortis causa: Fest. p. 152.
condicere sponsionem: *Exod.* 8, 12.
promissor: Isid. *Etym.* 10, 258 (M. 82. 394); M. 68. 731.
proculiunt = promittunt: Fest. p. 298.
reus stipulandi e *promittendi*: Fest. p. 337.
chirographum: Ambr. *de Joseph patr.* 4, 19 (1. 625); *de Tobia* 3, 9 (1. 763); *ibid.* 6. 24 (1. 768); *ibid.* 8, 29 (1. 771); *ibid.* 12, 40 (1. 776); *Apol. proph. David* 8, 42 (2. 90); *in Psalm. 48*, n. 13 (2. 407); *in Psalm. 118*, s. 15 n. 26 (2. 670); *de off. ministr.* 1, 31, 168 (4. 71); *de virgin.* 19, 127 (4. 308); *de sacr.* 1, 2, 5 (4. 459); Aug. *Enarr. in Psalm.* 94, 4 (10. 414); *ibid.* 109, 1 (11. 281); *ibid.* 144, 17 (12. 464); *Epist.* 185, 15 (40. 452); *ibid.* 190, 23 (41. 33); Cassiod. *Var.* 12, 20, 3 (p. 377); Donat. *in Phorm.* 5, 8, 29 (2. 478); M. 8. 777; 11. 1007; 21. 598; 48. 204, 210; 50. 766; 52. 372, 465 s., 538, 546, 704; 54. 300, 348 *et passim*; 57. 496; 60. 286; 63. 247; 64. 910; 66. 9; 76. 479; Porphir. *ad Hor. Epist.* 2, 1, 105; *Tob.* 4, 21-22.
chirographum = stipulatio: M. 14. 222.
cautio: Amm. Marc. 28, 4, 25; Aug. *Serm.* 177, 11 (18. 509); Coripp. p. 389; Luc. 16, 5; Porphir. *ad. Hor. Epist.* 2, 1, 105.
pactum vel cautio: Greg. *Epist.* 9, 236 (2. 332).
cautio = nomen: Hier. *Comm. in Isai.* 16, 58 (4. 689 s.).
syngrapha: Ambr. *de Abrah.* 2, 8, 47 (1. 426); *de Tobia* 8, 29 (1. 771). 12, 40 (1. 776); *de off. ministr.* 1, 31, 168 (4. 71); *de poenit.* 2, 9, 80 (4. 560); Amm. Marc. 18, 5, 2; Coripp. p. 136; M. 18. 241, 258; 19. 939; Placid. *Gloss.* p. 150; *SHA., Hadr.* 7, 6.
obligatio scripta: M. 54. 670.
contratto letterale: M. 19. 939.
expensilatio: *Paneg. lat.* p. 124.
transcribere: Aug. *c. II Jul. respons.* 1, 65 (36. 225); 2, 208 (36. 458); M. 5. 787.
manus = scrittura: Aug. *c. Faust. manich.* 14, 3 (28. 384).
instrumenta: Ambr. *de Tobia* 7, 26 (1. 769); *in Epist. ad Gal.* 4, 46 (3. 775); Isid. *Etym.* 5, 24 (M. 82. 203); *Lib. pontif.* p. 75; *MGH., A.A.*, 9. 47.

prova scritta: Ambr. *de sacr.* 1, 2, 5 (4. 459); Mart. Cap. 5, 499; M. 1. 695.
falsificazione di cifre: Macrob. *Saturn.* 2, 4, 24.
chartae publicae: Aug. *Serm.* 19, 8 (22. 269).

C) *Il delitto e le obbligazioni da delitto.*

delictum: Ambr. *Apol. proph. David* 8, 45 (2. 91); Aug. *Quaest. in Levit.* 20, 3 (6. 361); Hier. *Comm. in Epist. ad Eph.* 1, 1, 2 (7. 571).
delictum e *peccatum*: Aug. *Quaest. in Levit.* 20, 2 ss. (6. 360 ss.); Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 79 (M. 83. 1323); Keil III. 510, VII. 519; M. 70. 120; 76. 1043.
delictum e *scelus*: M. 75. 979.
noxa: Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 154 (M. 83. 1327); Keil VII. 524; Macrob. *Saturn.* 3, 20, 2; N. Marc. p. 705.
noxia: Fest. p. 180-81; Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 154 (M. 83. 1327); N. Marc. p. 705.
sarcito = damnum solvito: Fest. p. 430-31.
furto: Ambr. *de off. ministr.* 3, 4, 21 (4. 151); Aug. *Serm.* 8, 11 (17. 229); *Reg. ad serv. Dei* 8 (26. 579); *Epist.* 87, 3 (39. 133); *Princ. rhetor.* 9 (M. 32. 1446); *Aulul.* p. 45; *Conc. Aurelian. a.* 538, c. 9 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 76); Donat. *in Eun.* 4, 7, 39 (1. 445 s.); Isid. *Etym.* 5, 26, 19 (M. 82. 210); *de confl. vit. et virt.* 59 (M. 83. 1141); M. 9. 860; 19. 630; 53. 828; 58. 74; N. Marc. p. 483, 727; Serv. *ad Aen.* 2, 18 (1. 218).
furto, prova: PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 10, 10.
fur: Isid. *Diff.* 1, 340 (M. 83. 45); N. Marc. p. 71.
fur nocturnus: Hier. *Expos. libri Job* 24 (3. 941).
fures e *caupones*: Ambr. *in Psalm.* 118, s. 18, n. 17 (2. 712).
effractores: M. 53. 149.
obbligo alla restituzione: Ambr. *de off. ministr.* 3, 4, 21 (4. 151); Aug. *Epist.* 153, 25 (40. 226).
obbligo alla restituzione senza aggiunte: Greg. *Epist.* 11, 56 a, 3 (2. 334).
pena del furto nel monastero: M. 50. 298.
'*duplionem*': Fest. p. 58.
pena del furto, forca: *MGH., Script. rer. Meroving.*, 1, 254.

pena del furto, deportazione: *SHA., Alex. Sev.* 15, 4.

actio furti in quadruplum: Aug. *de mir. sacr. Script.*, p. 83 (M. 35. 2278); *MGH., Script. rer. Meroving.*, 1, 415; *Rhet. lat. min.* p. 91, 377.

quaestio per il furto: Macrob. *Saturn.* 1, 6, 30; 5, 19, 20; M. 76. 1055.

rapina: Aug. *Serm.* 8, 11 (17. 230); M. 53. 149; 61. 407.

latro e *fur*: Isid. *Diff.* 1, 340 (M. 83. 45); M. 101. 1195.

latro = mercenario? Serv. *ad Aen.* 12, 7 (2. 575).

pervasio: Isid. *Etym.* 5, 26, 20 (M. 82. 20).

res rapere e *res reddere*: Serv. *ad Aen.* 10, 14 (2. 384).

damnum: Isid. *Etym.* 5, 27, 5 (M. 82. 211); *Diff.* 1, 169 (M. 83. 28); *App. XXIII l. diff.*, n. 150 (*ib.* 1327).

'*causam mortis praestare*': *Rhet. lat. min.* p. 89.

lasciar morire gli animali pignorati: Philarg. *Expl. in Buc.* 8, 6 (apd. Serv. 3. 2. 143).

uccisione casuale: *Rhet. lat. min.* p. 94.

percosse al discepolo: *Rhet. lat. min.* p. 396.

pauperies: Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 91 (M. 83. 1324).

rupitiae: Fest. p. 321.

iniuria: Isid. *Etym.* 5, 26, 10 (M. 82. 209); M. 58. 467; N. Marc. p. 694; Pelagon. Salon. *Ars veterin.* 181.

actio iniuriarum: Donat. *in Phorm.* 5, 8, 90 (2. 480); M. 2. 309; 5. 1071, 1239; *Rhet. lat. min.* p. 276; *SHA., Avid. Cass.* 9, 4.

giudice corrotto: M. 61. 340.

giudice iniquo: Hier. *Comm. in Abacuc* 1, 1 (6. 593).

dolus: Aug. *Enarr. in Psalm.* 119, 4 (11. 550); *in Joh. Euang.* 7, 18 (15. 18); *Serm.* 4, 23 (17. 187); Fest. p. 60; *Gloss. Vergil.* C. 68 (apd. Serv. 3. 2. 482); Isid. *Etym.* 5, 26, 7 (M. 82. 209); *Diff.* 1, 143 (M. 83. 25); M. 48. 141; 50. 376; 58. 74; 64. 899; 70. 237.

actio doli: Ambr. *de off. ministr.* 3, 10, 66 (4. 163).

vis: Amm. Marc. 18, 5, 2.

clam, dolo, vi: M. 6. 372.

fraus: Aug. *Enarr. in Psalm.* 139, 12 (12. 346); *ibid.* 143, 5 (12. 428); *Gloss. Vergil.* C. 68 (apd. Serv. 3. 2. 482); Isid. *Diff.* 1, 143 (M. 83. 25); *de confl. vit. et virt.* 59 (*ib.* 1141); M. 1. 663; 48, 141, 975; 52. 472.

D) *Garanzie delle obbligazioni.*

vindex: Fest. p. 516; M. 5. 938; 64. 1062.
manceps: Fest. p. 115, 137; M. 1. 332, 571, 604; 4. 404.
vades: Ambr. *de off. ministr.* 3, 12, 80 (4. 168); *de obitu Valent.* 25 (5. 101); *de virgin.* 1, 10, 57 (4. 208); M. 19. 901; N. Marc. p. 778; Porphir. *ad Hor. Sat.* 1, 1, 11.
praedes: Ambr. *de virgin.* 1, 10, 57 (4. 208); Fest. p. 249; M. 19. 901.
compraedes: Fest. p. 35.
sponsores: *Adnot. sup. Lucan.* 10, 472; Ambr. *de Tobia* 5, 19 (1. 766); *ibid.* 11, 38 (1. 774); *de off. ministr.* 3, 12, 80 (4. 168); Hier. *Comm in Epist. ad Philem.* 1 (7. 755); Keil IV. 212, 291; M. 1. 1221; 2. 597; 68. 731.
sponsio: Donat. *in Eun.* 5, 8, 30 (1. 488); Hier. *Comm. in Epist. ad Philem.* 1 (7. 759); Isid. *Etym.* 5, 24, 30 (M. 82. 206); M. 19. 939; *Prov.* 6, 1; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 4, 14.
sponsio = pegno: Macrob. *Saturn.* 16, 29; Philarg. *Expl. in Buc.* 3, 31 (apd. Serv. 3. 2. 55).
consponsores: Fest. p. 51; Isid. *App. XXIV*, *l. gloss.*, n. 473 (M. 83. 1345).
consposos: Fest. p. 36.
satisdator: M. 73. 779.
adpromissor: Fest. p. 14.
fideiussores: Ambr. *de Tob.* 7, 27 (1. 770). 10, 36 (1. 773). 23, 89 (1. 796); *de virg.* 2, 4, 32 (4. 219); Aug. *Serm.* 64 (M. 40. 1349); *Epist.* 250 (41. 387); Cassiod. *Var.* 8, 31, 9 (p. 260); *Eccles.* 29, 19 *et passim*; Firm. Mat. 3, 11, 5; Macrob. *Saturn.* 5, 19, 20; *MGH., Script. rer. Meroving.*, 1. 240. 330.
fideiussio: Cassiod. *Var.* 2, 13, 1 (p. 53); Firm. Mat. 3, 11, 16; Greg. *Epist.* 9, 144 (2. 144); M. 53. 234, 824; 74. 334.
fideiussio e *mutui datio pro aliis*: Aug. *Enarr. III in Psalm.* 36, 6 (8. 108).
fidedictionis chirographum: M. 73. 682.
ἐγγύα: *Epist. ad Hebr.* 7, 22; M. 19. 873, 875.
constituo, spondeo: PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 3, 217.
giuramento: Ambr. *de off. ministr.* 3, 12, 77 (4. 167); Aug. *Serm.* 308, 5 (21. 96); *Epist.* 46 (38. 457). 47, 2 (38. 462). 126, 5 (39.

440). 126, 13 (39. 446); *Epist. ad Hebr.* 6, 16; Firm. Mat. 2, 3, 9; M. 1. 693; 21. 591; 32. 54; 51. 353; 54. 154, 613; 63. 114 s.; 70. 872; *Rhet. lat. min.* p. 404, 405.
giuramento dei *pontifices*: Serv. *ad Aen.* 9, 298 (2. 337).
giuramento dei *flamines*: Fest. p. 92.
chartula iuramenti: M. 69. 121.
arrha: Eugr. *in Heautontimor.* 4, 5, 42 ss. (apd. Donat. 3. 197); Isid. *Etym.* 5, 25, 20. 21 (M. 82. 208); 9, 7, 5. 6 (*ib.* 364); M. 2. 229.
arrha e pegno: Hier. *Comm. in Epist. ad Ephes.* 1, 1 (7. 560).
stipulazione penale con fideiussori: Cassiod. *Var.* 8, 31, 9 (p. 260-61).
multa fiscale: M. 74. 1263; 80. 457.

E) *Estinzione delle obbligazioni.*

liberatio: Ambr. *de Joseph patr.* 4. 19 (1. 625).
pagamento: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* (3. 233); M. 52. 536; Serv. *ad Aen.* 1, 136 (1. 59).
pagamento ad incapaci: M. 64. 1118.
dilazione al pagamento: Ambr. *de Tobia* 21, 81 (1. 795); Aug. *Epist.* 168, 1 (41. 422); M. 58. 530.
pagamento per altri: Aug. *Epist.* 168, 1 (41. 422).
datio in solutum? Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 7, 157 (3. 233).
ricevuta: Aug. *de cura ger.* 13 (26. 614); Greg. *Epist.* 7, 35 (1. 484); M. 69. 417 s.; 74. 225.
restituzione del chirografo: Greg. *Epist.* 9, 40 (2. 68).
remissione: Ambr. *Apol. proph. David* 8, 42 (2. 90); *Apol. David altera* 12, 72 (2. 152); *de off. ministr.* 1, 31, 168 (4. 71); Aug. *Serm.* 386, 1 (22. 50); M. 48. 794; 52. 670.
remissione delle usure: M. 74. 223.
remissione di debiti fiscali: M. 51. 904.
riduzione dei debiti: Luc. 16, 5.
'*novae tabulae*': Aur. Vict. 35, 7; *Rhet. lat. min.* p. 147.
concordato dei creditori: Greg. *Epist.* 4, 23 (1. 278).
rinnovazione del debito: Ambr. *de Tobia* 6, 24 (1. 768).
novatio: M. 18. 382; PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 6, 36.
acceptilatio: *Epist. ad Rom.* 4, 6; M. 1. 347; *Paneg. lat.* p. 124.
compensatio: M. 2. 308; 48. 779; 63. 115.

V. Diritto successorio.

successio: Amm. Marc. 23, 6, 8; Hier. *Comm. in Matth.* 3, 22 (7. 177 bis); *Num.* 27, 8 ss.
successio et heres: *SHA.*, *Gord.* 17, 4.
eredità: Aug. *Enarr. in Psalm.* 139, 7 (12. 341); *Serm.* 1, 2 (17. 155); Donat. *in Phorm.* 2, 3, 46 (2, 450); *Ezech.* 46, 16; Isid. *Etym.* 5, 25, 1 (M. 82. 206); *lex Reccesv. in Conc. Tolet.* 8 (M. 84. 434); M. 6. 218, 820; 18. 127, 148; 57. 468; 58. 755; 64. 1102; 72. 855; 85. 568.
heres: Fest. p. 88; Hier. *ad Jovin.* 1, 47 (2. 315); Isid. *Etym.* 9, 5, 1 (M. 82. 353); *Epist. ad Gal.* 4, 1.
κληρονόμος: Serv. *ad Aen.* 10, 14 (2. 384); = *possessor*, cfr. III, *C.*
hereditare: Aug. *Enarr. in Psalm.* *118* (11. 496).
legitima hereditas: Donat. *in Hecyr.* 1, 2, 97 (2. 222); Isid. *Etym.* 5, 9, 1 (M. 82. 200); M. 63. 294.
legitima successio: Ambr. *de Abrah.* 1, 8, 65 (1. 392).
successor et heres: Coripp. p. 124.
heres et dispensator: Ambr. *de excessu fr. Satyri* 1, 60 (5. 40).
'*momentum mortis*': Aug. *de civ. dei* 13, 9 (M. 41. 382 s.).
hereditaria mors: M. 74. 1103.
hereditaria iura: Ambr. *de off. ministr.* 2, 7, 33 (4. 111).
ius hereditarium: Fulgent. episc. p. 182.
odia hereditaria: Serv. *ad Aen.* 4, 624 (1. 573).
trasmissione ereditaria: Aug. *de doctr. christ.* 2, 21, 32 (4. 482).
causa successionis: Greg. *Epist.* 8, 12 (2. 15).
hereditas sine sacris: Fest. p. 370.
asse: *Poët. lat. min.* 5, 74.
erede *in sex uncias*: Greg. *Epist.* 1, 42 (1. 68).
heres pro portione e *pro universitate*: Ambr. *in Psalm.* *118*, s. 14, n. 41 (2. 658).
consorzio: M. 56. 508; 58. 530.
coheredes: Ambr. *in Psalm.* *118*, s. 14, n. 41 (2. 659); *Aulul.* p. 4, 49.
particulones = coeredi: N. Marc. p. 29.
actio familiae erciscundae: Isid. *Etym.* 5, 25, 9 (M. 82. 207); M. 56. 508.

in Joh. Euang. 6, 25 (14. 481); *Serm.* 8, 11 (17. 229); *ibid.* 47, 22 (18. 68); 355, 1 (21. 350); *c. mend. ad Cons.* 18 (26. 487); *c. Faust. manich.* 4, 1 (28. 25); Isid. *Etym.* 5, 24, 2-12 (M. 82. 203 s.); M. 6. 475, 514; 13. 1071; 68. 743; 72. 434, 649; Placid. *Gloss.* p. 157.

casi (alcuni spurii): M. 50. 546; 67. 1039; 71. 1143 s.; 80. 388 s., 569; 65. 969 s.; 67. 206 ss.

testamentum Grunnii: Hier. *Comm. in Isai.* 12 (4. 493).

elogium: Planciad. Fulgent. p. 125.

testamentum = brith = pactum: *Acta Apost.* 7, 8; *Epist. ad Hebr.* 7, 22; *Macch.* 1, 1, 12; Hier. *Comm. in Malach.* 2 (6. 957); *Comm. in Epist. ad Galat.* 2, 3 (7. 439).

brith = foedus: *Judic.* 9, 46.

preferenza del successore testamentario: Hier. *ad Jovin.* 1, 47 (2. 315).

testamento dei vescovi: *Conc. Agath.* 33 (M. 84. 268).

specie di testamento: M. 1. 1275.

testamentum in procinctu: Fest. p. 67, 96, 294; *Schol. Vergil.* (Mai, *Class. auct.* 7, 306 s.).

testamentum internecivum: Fest. p. 101.

tabulae testamenti: M. 1. 1275.

forme del testamento: M. 8. 76 s.

nuncupatio testamenti: Isid. *Etym.* 5, 24, 12 (M. 82. 204).

7 testi: M. 80. 409.

signatores testamenti: Isid. *Etym.* 5, 23, 2 (M. 82. 203).

allegatio gestis: M. 80. 410, 571.

testamentum publicum - domesticum (traslato): Ambr. *Epist.* 63, 109 (5. 583).

revoca del testamento: *SHA.*, *Pert.* 7, 2.

cancellature nel testamento: M. 71. 1148; 72. 437; 80. 409.

valore dei testamenti: Ambr. *de obitu Theod.* 5 (5. 124); *de excidio* 1, 46, 1 (6. 82). 2, 1, 2-3 (6. 84-85).

testamentum irritum: Ambr. *de obitu Theod.* 5 (5. 124).

testamentum procitum (= nullo): Fest. p. 252.

impugnativa del testamento: M. 52. 753 s.; Paulin. Pell. *Eucharist.*, v. 248 ss. (*CSEL.* 16, 1); *Rhet. lat. min.* p. 405.

codicillo: *Aulul.* p. 49, 52; *Hist. Apollonii* 19; Isid. *Etym.* 5, 24, 14 (M. 82. 204); M. 18. 181.

clausola codicillare: M. 71. 1143; 80. 388, 569.

istituzione di erede: Amm. Marc. 21, 15, 5; Greg. *Epist.* 9, 8 (2. 46). 9, 74 (2. 92). 9, 164 (2. 163); M. 53. 219; 74. 229.

'*Titi heres esto*': Serv. *ad Aen.* 4, 674 (1. 579 s.).
istituzione dei discendenti in parti diseguali: M. 53. 952.
istituzione del vescovo? *Conc. Agath.* 51 (M. 84. 271).
istituzione di un re: Ambr. *de excidio* 1, 46, 1 (6. 82).
istituzione del popolo romano: PsAcro *ad Hor. Carm.* 1, 1, 12; 2, 18, 5-6; M. 69. 1224.
istituzione del popolo romano (Attalo): Eutrop. p. 78; Porphir. *ad Hor. Od.* 1, 1, 12; PsAcro *ad Hor. Carm.* 1, 1, 12; Serv. *ad Aen.* 1, 697 (1. 195).
istituzione del popolo romano (Acca Larenzia): Macrob. *Saturn.* 1, 10, 13 ss.
istituzione del popolo romano (Tolemeo): *Sch. in Lucan.* 3, 164.
istituzione del popolo romano (Nicomede): Jordanes p. 28.
istituzione del principe (abusi): *SHA., Hadr.* 18, 5; *Ant. P.* 8, 5; *M. Aur.* 7, 1; *Comm.* 5, 14; *Pert.* 7, 3.
istituzione di Dei: Aug. *de civ. dei* 6, 10 (M. 41. 191).
'*instituere heredem imperii*': Philarg. *Expl. in Buc.* 9, 47 (apd. Serv. 3. 2. 173).
designazione dell'erede: Ambr. *de excidio* 1, 74, 7 (6. 75).
disposizioni *in incertam personam*: *Hist. Apollonii* 26.
condicio viduitatis: *Rhet. lat. min.* p. 99.
modus: M. 58. 753; 65. 973; Greg. *Epist.* 9, 164 (2. 163); Porphir. *in Hor. Sat.* 2, 3, 84.
sostituzione: M. 64. 1078, 1116, 1117; *Rhet. lat. min.* p. 292.
sostituzione pupillare: *Rhet. lat. min.* p. 278, 294.
multa fiscale nel testamento: M. 72. 434.
everriator (chi deve provvedere ai funerali): Fest. p. 68.
esecutore testamentario: *Conc. Carthag.* 4, 18 (M. 84. 201); M. 56. 881; 80. 389, 410.
vicesima hereditatum: *SHA., M. Aur.* 11, 8; *Heliog.* 12, 2.
testamento di un servo: M. 59. 147.
testamento di una vestale: M. 69. 894.
testamento reciproco? Amm. Marc. 28, 4, 26; Hier. *Epist.* 54, 15 (1. 292).
testamento congiuntivo: M. 71. 1143.
successione *iure naturae*: M. 8. 14.
eredità intestata: [Ambr.] *Epist.* 2, 13 (6. 745); Greg. *Epist.* 4, 36 (1. 272). 9, 112 (2. 117). 11, 15 (2. 276); Hier. *vita S. Paul.* 16 (2. 12); Isid. *Etym.* 5, 25, 7 (M. 82. 207); *Jos.* 5, 7.

intestatus: N. Marc. p. 507.
heres suus et legitimus: Ambr. *in Psalm. 48*, n. 17 (2. 408).
'*populus hereditarius*' = Ebrei: *Deuter.* 4, 20.
heredes necessarii: M. 30. 271.
successione sottratta agli eredi legittimi: *SHA.*, *Carin.* 20, 4; 21, 1.
eredità paterna: M. 50. 293.
eredità della madre: M. 50. 977; 72. 57.
eredità dei parenti: M. 32. 53; 67. 206.
diritti del primogenito: *Deuter.* 21, 17.
successione dei non legittimi: M. 54. 693.
successione del suocero: M. 58. 600.
successione fra madre e figlio: *SHA.*, *M. Aur.* 11, 8.
successione della chiesa: M. 8. 265.
devoluzione dei beni dei martiri: M. 8. 43, 263.
eredità vacante: M. 18. 393.
vacantia: Cassiod. *Var.* 6, 3, 3 (p. 176).
exheredatio: Ambr. *Hexaem.* 5, 18, 58 (1. 139); Aug. *Serm.* 355, 4 (21. 351); *ibid.* 355, 5 (21. 353); M. 6. 515, 611; 65. 974; 67. 1139; 72. 436; 77. 272; 80. 389; *MGH.*, *Script. rer. Meroving.* 1, 313; *SHA.*, *Carin.* 20, 4; 21, 1.
causa Curiana: M. 64. 1117.
hereditatem petere: M. 18. 355; Placid. *Gloss.* p. 109.
hereditas cedit: Ambr. *de Noe* 10, 35 (1. 317).
cretio: Ambr. *Epist.* 75, 6 (5. 625); *Adnot. s. Lucan.* 3, 164; Isid. *Etym.* 5, 9, 1 (M. 82. 200); 5, 24, 15. 16 (*ib.* 205); N. Marc. p. 399.
aditio: Ambr. *in Psalm. 118*, s. 14, n. 41 (2. 658); *de off. ministr.* 1, 49, 244 (4. 94). 3, 11, 70 (4. 165).
rinuncia all'eredità: Aug. *c. Iulian.* 3, 42 (37. 35); *Serm. in Judaeos* 3 (M. 42. 1118); Greg. *Epist.* 6, 1 (1. 381). 6, 33 (1. 411).
debiti ereditarii: Ambr. *de Hebr. synag.* 7 (5. 169); Aug. *c. Iulian.* 1, 26 (35. 112). 6, 21 (37. 496).
responsabilità dell'erede: Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771); Cassiod. *Var.* 4, 10, 2 (p. 119); Coripp. p. 136; M. 49. 259, 637, 651.
hereditas damnosa: M. 32. 54.
collatio: M. 1. 1275.
bonorum possessio: Isid. *Etym.* 5, 25, 6 (M. 82. 207); M. 18. 356, 370; PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 3, 217.

bonorum possessio secundum tabulas: M. 64. 1074, 1122.
eredità e legato: Ambr. *de Abrah.* 2, 11, 89 (1. 450).
testamento e legati di Antonino Pio: *SHA., Ant. P.* 12, 8.
legatum: Ambr. *de off. ministr.* 3, 11, 73 (4. 166); *de obitu Theod.* 5 (5. 124); Amm. Marc. 21, 15, 5; Greg. *Epist.* 9, 8 (2. 46); Mart. Cap. 5, 462; M. 64. 1072 s., 1077, 1100; 65. 971; 67. 1142; *Rhet. lat. min.* p. 99.
legatio = *legatum*: M. 64. 1072.
legatum poenae causa: *SHA., Ant. P.* 8, 5.
legatum di due once: Greg. *Epist.* 9, 89 (2. 102).
legatum di sei once: M. 77. 272.
legato di usufrutto: M. 64. 1071 ss., 1077.
legato a schiavi: *Ezech.* 46, 17.
legato a sacerdoti pagani: M. 18. 392.
legato a testimoni del testamento: M. 18. 393.
legato: incapacità dei monaci: *Rel. Symm. apd. Ambr.* 15 (5. 380).
legatum optionis: M. 58. 755; *Rhet. lat. min.* p. 99.
legatum argenti: M. 64. 1072, 1138.
legatum penoris: Serv. *ad Aen.* 1, 703 (1. 197).
liberatio legata: M. 58. 754.
penus: M. 64. 1073; N. Marc. p. 72.
supellectilis: M. 5. 836.
testamento damnare: Prob. apd. Serv. 3. 2. 324.
'*damnas*': Keil I. 126.
'*filiabus*' (da testamenti): Keil I. 54, 129; V. 46.
fedecommesso: Ambr. *de obitu Theod.* 5 (5. 124); Amm. Marc. 21, 15, 5; Hier. *Epist.* 52, 6 (1. 260 s.); Isid. *Etym.* 5, 24 17 (M. 82. 205); Keil V. 43; M. 5. 1180; 18. 181; 19. 939.
fedecommesso tacito: *Aulul.* p. 4.
donatio mortis causa e testamento: Aug. *c. epist. Parmen.* 1. 19 (31. 140).

VI. Processo civile.

iurisdictio: Amm. Marc. 22, 7, 2; M. 21. 529.
revoca della giurisdizione a un pretore: *SHA., M. Aur.* 12, 4.
iurisdictio dell' imperatore: Amm. Marc. 31, 14, 6; *Paneg. lat.* p. 247; *SHA., Alex. Sev.* 15, 6.

iurisdictio: decisione *in consilio*: *SHA*., *Hadr*. 18, 1; 22, 11.
iurisdictio del *praefectus praetorio*: Cassiod. *Var*. 6, 3, 3 (p. 176).
iurisdictio del *praefectus urbi*: Cassiod. *Var*. 6, 4, 5 (p. 177); Ruinart p. 22; *SHA*., *Tac*. 19, 2.
iurisdictio del senato: *SHA*., *M. Aur*. 10, 9 (v. anche *diritto pubblico*).
iurisdictio del *vicarius urbis*: Cassiod. *Var*. 7, 15, 2 (p. 138).
iurisdictio delegata: Aug. *c. Academ*. 12, 5 (1. 19); Ruinart p. 83, 201.
iuridicina = *praetura*: M. 2. 1040.
riforma di M. Aurelio? Aur. Vict. 16, 11.
δίκη: Donat. *in Phorm*. 2, 2, 15 (2. 430).
causa: Isid. *Etym*. 18, 15, 2 (M. 82. 650).
iudicii forma: M. 5. 1160.
iurgium: Isid. *Etym*. 18, 15, 4 (M. 82. 650); N. Marc. p. 695; Planciad. Fulgent. p. 99.
iurgatio: Fest. p. 92.
lis: Isid. *Etym*. 18, 15, 4 (M. 82. 650).
res = *lis*: Porphir. *ad Hor. Sat*. 1, 9. 41.
causa pecuniaria: Ambr. *in Euang. sec. Luc*. 10, 94 (3. 324); *de off. ministr*. 3, 9, 59 (4. 161); Greg. *Epist*. 3, 6. 7 (1. 164, 166).
causa civiliter plantata: Cassiod. *Var*. 5, 12, 3 (p. 150).
causa capitis: Ambr. *de off. ministr*. 3, 9, 59 (4. 162).
norme processuali: M. 20. 189, 500.
foro: Isid. *Etym*. 18, 15, 1 (M. 82. 650); PsAcro *in Hor. Epod*. 2, 7.
incompetenza: *Rhet. lat. min*. p. 98.
orare = *agere*: Fest. p. 218.
lege agere: Amm. Marc. 22, 7, 9; Aug. *de alterc. eccl. et synag*., l. 6 ss. (M. 42. 1131); Donat. *in Phorm*. 5, 8, 91 (2. 480) *SHA*., *Aurel*. 13, 7.
manus conserere: Aug. *Epist*. 75, 7 (39. 57); Hier. *Epist*. 42 (1. 187); *Comm. in Epist. ad Ephes. proleg*. (7. 538); M. 6. 116.
'*si paret*': Fest. p. 162.
formula: Ambr. *de off. ministr*. 3, 10, 66 (4. 163); Aug. *de quant. anim*. 29, 57 (1. 303); Donat. *in Adelph*. 5, 9, 4 (2. 180); *in Phorm*., *praef*. 1 (2. 345); M. 5. 1228; 61. 999.
tria verba: Fest. p. 262.
'*L. Octavius iudex esto*': Keil IV. 409.

forenses formulae: Aug. *ad Donat. post collat.* 39 (33. 134).
taxatio: Fest. p. 490.
procedura formulare: *Rhet. lat. min.* p. 276.
iure ordinario litigare: M. 63. 1355.
nome dell'azione: M. 18. 372.
bona fides: Aug. *c. Academ.* 2, 5, 12 (1. 49).
bonae fidei iudicium: M. 64. 1157 s.
ex bono et aequo: *Rhet. lat. min.* p. 106, 336.
iudex: Ambr. *in Psalm. 118*, s. 20, n. 36 (2. 751); Isid. *Etym.* 9, 4, 14 (M. 82. 350); M. 11. 1095.
iudex aut praetor: Keil I. 415.
iudices privatarum litium: Firm. Mat. 4, 14, 6.
iudex publicus: Ambr. *in Epist. ad Cor.* 6, 56 (1. 579); *de obitu Valent.* 37 (5. 105).
iudex editicius: Serv. *ad Buc.* 3, 50 (3. 1. 36).
iudex subsortitus (= surrogato): Serv. *ad Georg.* 3, 71 (3. 1. 282).
iudex subditus (= surrogato): Fest. p. 462.
giudici in causa propria: Greg. *Epist.* 1, 16a (1. 20).
giudici venali: Aug. *de civ. dei* 3, 2 (M. 41. 80); *SHA., Comm.* 14, 7.
giudici cavalieri: Porphir. *ad Hor. Sat.* 1, 4, 123.
funzione del *iudex*: M. 6. 350, 680.
arbiter: Ambr. *in Epist. ad Cor.* 6, 56 (3. 579); Keil *Suppl.* 215.
stipendio di *consiliarii*: *SHA., Pesc. Nig.* 7, 6.
cause centumvirali: Fest. p. 47, 56; Hier. *Epist.* 50, 2 (1. 237); *Rhet. lat. min.* p. 399.
conventus provinciale: *Acta Apost.* 19, 38; Ambr. *Hexaem.* 5, 10, 29 (1. 123); Ruinart p. 74.
episcopalis audientia e giurisdizione ecclesiastica: Ambr. *Epist. conc. rom.* (5. 237); *Epist.* 82, 2 (5. 643); Aug. *Enarr. II in Psalm.* 25, 13 (7. 330); *Serm.* 355, 1. 3 (21. 350 s.); *ibid.* 19, 8 (22. 269); *Epist.* 43, 3 ss. (38. 424 ss.); Cassiod. *Var.* 8, 24, 4 (p. 255); *Conc. Chalced.* 9 (M. 84. 168); *C. Chartag.* 3, 9 (*ibid.* 190); *C. Chartag.* 5, 1 (*ibid.* 209); *Conc. Matisc.* cc. 9. 10 (*MGH., Leg.* s. 3, 1 p. 168-69); Greg. *Epist.* 11, 24 (2. 285); *Lib. pontif.* p. 50. 75; M. 10. 557; 69. 112; 72. 747; Priscillianus (*CSEL.* 18. 129).
quaestio in un monastero: M. 74. 69.
iudicium ecclesiasticum: M. 20. 789; 54. 1206; 59. 155.
deroga alla procedura normale: M. 11. 1356.

reciperatio (coi *peregrini*): Fest. p. 343.
compromesso? Ambr. *Epist.* 21, 1 (5. 407); Greg. *Epist.* 9, 91 (2. 104).
restitutio in integrum: Isid. *Etym.* 5, 25, 36 (M. 82. 209); M. 18. 388 (altri testi *alibi*, per le singole ipotesi).
tabulae < *solventur* > = *subsellia*: Porphir. *ad Hor. Sat.* 2, 1, 86.
dies fasti: Ambr. *in Epist. ad Cor.* 4, 39 (3. 567); *ibid.* 6, 56 (3. 579); Isid. *Diff.* 1, 249-250 (M. 83. 36); *de nat. rer.* 1, 4 (*ib.* 965); *Rhet. lat min.* p. 104.
dies nefasti: Fest. p. 162-63; *Rhet. lat. min.* p. 104.
dies atri: N. Marc. p. 103.
dies comperendini, stati: Macrob. *Saturn.* 1, 16, 3 ss.
dies fissus: Serv. *ad Aen.* 6, 37 (2. 11).
intercalatio: Amm. Marc. 26, 1, 12.
iustitium: Planciad. Fulgent. p. 121; *Sch. in Lucan.* 2, 18.
sospensione della giurisdizione nei tre giorni *quibus mundus patet*: Fest. p. 144-46.
suprema tempestas: Isid. *Etym.* 5, 30, 16 (M. 82. 217); *App. XXIV, l. gloss.*, n. 1530 (M. 83. 1373); Macrob. *Saturn.* 1, 3, 14.
ferie: Isid. *Etym.* 5, 30, 12 (M. 82. 216); 6, 19, 82 (*ib.* 260); Macrob. *Saturn.* 1, 10, 4. 23; M. 3. 236.
nundinae: Fest. p. 176-77; Macrob. *Saturn.* 1, 16, 34.
riposo festivo: *Conc. Matisc.*, c. 1 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 165); M. 57. 720.
riforma del calendario giudiziario: *SHA.*, *M. Aur.* 10, 10.
citazione: M. 54. 955; 61. 407; 63. 65.
citazione *per notarium*? Ambr. *Epist.* 21 (5. 407).
ἔγκλησις = *in ius vocatio*: Hier. *Lex. graec. nom. hebraic.* (3. 683).
'*pedem struit*': Fest. p. 233.
in iure: Donat. *in Adelph.* 2, 2, 24 (2. 51).
denuntiatio: Donat. *in Adelph.* 4, 3, 6 (2. 302); M. 5. 1086; 49. 374.
libelli contestatorii (διαμαρτυρία?): M. 54. 731.
andamento della lite: M. 52. 245, 591 s.; 58. 480.
ordine (ruolo?) delle cause: Serv. *ad Aen.* 6, 431 (2. 66).
litem movere: Aug. *Enarr. in Psalm.* 24, 2, 16 (8. 35).
causam movere: Greg. *Epist.* 9, 76 (2. 94).
causam commovere: M. 56. 867.
idem promovere: Fest. p. 301.

movere (usato intransitivamente): M. 56. 859.
'*calvitur*': Keil I. 58; N. Marc. p. 10.
antestari: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 9, 76.
sponsione provocare: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 1, 11.
intendere: M. 5. 988.
intentio: Mart. Cap. 5, 445.
litis contestatio: Fest. p. 50.
efficacia estintiva della *l. c.*: Ambr. *de Tobia* 10, 36 (1. 773).
divieto di agire *bis de eadem re*: Donat. *in Phorm.* 2, 3, 1 (2. 435); Eugr. *in Phorm. ibid.* (apd. Donat. 3. 233); *Rhet. lat. min.* p. 340, 392.
lite prepostera: *causa cadere*: Ambr. *de excidio* 2, 1, 2 (6. 84); M. 8. 71.
lite cadere: Fest. p. 103.
causa cadere: *Rhet. lat. min.* p. 276.
plus petitio loco: *Rhet. lat. min.* p. 98.
recesso: M. 5. 174; 13. 22.
persona dei litiganti: Donat. *in Phorm.* 1, 2, 78 (2. 384): *in Eun. prol.* 10-11 (1. 273 s.); M. 11. 1270, 1365.
actor: Firm. Mat. 3, 10; Isid. *Etym.* 9, 3, 8 (M. 82. 342); 9, 4, 34 (*ibid.* 351); 18, 15, 1 (*ibid.* 650); M. 18. 328.
reus: Fest. p. 336; Isid. *Etym.* 10, 238 (M. 82. 392); 18. 15, 7 (*ib.* 650); Keil *Suppl.* 288.
determinazione della persona del *petitor*: Aug. *Brev. collat. cum Donat.*, 3, 2 (33. 47); *ad Donat. post collat.* 43 (33. 138).
incapacità a stare in giudizio: Ambr. *in Psalm. 118*, s. 8, n. 19 (2. 547); *de off. ministr.* 1, 36, 185 (4. 76).
incapacità dei Cristiani a stare in giudizio: M. 7. 214.
incapacità degli Ebrei a stare in giudizio: *Conc. Paris.*, c. 17 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 190).
exceptor: Firm. Mat. 4, 14, 10; M. 61. 419.
cognitor: Aug. *Epist.* 141, 1 (20. 76 s.): Fest. p. 49; Greg. *Epist.* 6, 11 (1. 390); Isid. *Diff.* 1, 123 (M. 83. 23); M. 48. 75.
procurator: Fest. p. 49; Isid. *Etym.* 9, 3, 8 (M. 82. 342); 9, 4, 35 (*ibid.* 352); *Diff.* 1, 123 (M. 83. 23); M. 18. 371.
actores: Firm. Mat. 3, 10; M. 73. 630; *Rhet. lat. min.* p. 417.
avvocati: Ambr. *Epist.* 82, 2 (5. 643); Aug. *c. Academ.* 1, 2, 5 (1. 19); *Epist.* 82, 13 (39. 104). 153, 25 (40. 225); *Conc. Milerit.* 16 (M. 84. 232); Firm. Mat. 4, 9, 3; M. 18. 371; Planciad. Fulgent. p. 99.

rabula: N. Marc. p. 84.
causidici: Hier. *de vir. illustr.* 58 (2. 897); Isid. *Sent.* 3, 56, 1 (M. 83. 728); M. 20. 243; 63. 87; Planciad. Fulgent. p. 99.
patronus: Keil *Suppl.* 288.
una causa difficile: Ambr. *Epist.* 82, 4 (5. 644).
coicere causam: N. Marc. p. 409.
agere causam: Isid. *App. XXIII l. diff.*, n. 244 (M. 83. 1332); Keil *Suppl.* 288.
dicere causam: Keil *Suppl.* 288.
incapacità degli ecclesiastici ad *agere causas*: *Conc. Carthag.* 1, 6 (M. 84. 182); *Conc. Chalced.*, 3 (*ib.* 166); *Conc. Matiscon.*, c. 8 (*MGH.*, *Leg.*, s. 3, 1, p. 157).
redemptores litium: M. 58. 537.
morte dell'attore e del reo: M. 18. 382.
status dies: Fest. p. 414-16.
vadimonio: Ambr. *de virgin.* 2, 4, 31 (4. 219); Aug. *de civ. dei* 6, 10 (M. 41. 191); Isid. *App. XXIV*, *l. gloss.*, n. 1588-89 (M. 83. 1375); M. 19. 878; 60. 228; Porphir. *in Hor. Serm.* 1, 1, 11; PsAcro, *in Hor. ibid.*
sistere: Luc. 2, 22.
vadare: Isid. *App. XXIV*, *l. gloss.*, n. 1587 (M. 83. 1375); Planciad. Fulgent. p. 126.
vades: Fest. p. 100, 519; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 1, 11.
translatio iudicii: *Rhet. lat. min.* p. 276.
rinvio: Ambr. *Epist.* 82, 2 (5. 643); Aug. *Brev. collat. cum. Donat.* 1, 9; 2, 16 (33. 37, 43); *Epist.* 115 (39. 356); Fest. p. 354-55; M. 11. 1352 s.; 13. 19, 428; 18. 381; 58. 460; Placid. *Gloss.* p. 57.
'*ilicet*': Donat. *in Phorm.* 1, 4, 30 (2. 404).
prove: M. 6. 513; *Rhet. lat. min.* p. 405.
fascicolo del processo: M. 18. 308.
copia di atti (*notaria*); M. 11. 1266.
editio gestorum: M. 11. 1356.
gesta collationis (a. 411): M. 11. 1228.
gesta in iure: M. 8. 722, 727 s.; 32. 38, 41, 46, 47.
testes: Isid. *Etym.* 5, 23, 1-2 (M. 82. 203); 10, 265 (*ib.* 395); 18, 15, 6 (*id.* 650); *Sent.* 3, 55 (M. 83. 727); *Conc. Carthag.* 7, 4 (M. 84. 228); M. 67. 223; *Rhet. lat. min.* p. 406.
condiciones testium: Isid. *Etym.* 5, 24, 29 (M. 82. 206).
capacità a far da testimone: *Syn. a. 501*, § 19 (apd. Cassiod. *Var.* p. 428); Greg. *Epist.* 13, 50 (2. 418).

intestatus (= *intestabilis*) : N. Marc. p. 507.
sacramentum; Fest. p. 446-48; Isid. *Etym.* 5, 24, 31 (M. 82. 206); M. 5. 1032 s.; 52. 295.
interrogatorio : M. 8. 728.
infitiatio: Ambr. *de poenit.* 7 (M. 17. 979); Firm. Mat. 3, 11, 13; 5, 6, 9; 6, 17, 4; Isid. *Etym.* 5, 26, 21 (M. 82. 210); M. 53. 767; 58. 561; 61. 236.
infitiator: Isid. *Etym.* 10, 150 (M. 82. 383); *App. XXII ad S. Script., Lev.* 3 (M. 83. 1307); N. Marc. p. 189.
confessione : Aug. *Princ. rhetor.* 8 (M. 32. 1446).
praescriptio: Aug. *c. Academ.* 2, 12, 28 (1. 62). 3, 3, 5 (1. 69); Keil I. 235; *Suppl.* 174, 177.
praescriptio = *exceptio*: Aug. *c. Academ.* 2, 5, 11 (1. 48); M. 11. 1400; 18. 371, 382; *Rhet. lat. min.* p. 277.
praescriptio de tempore, de persona: Aug. *Brev. coll. cum Donat.* 1, 10 (33. 37).
una lite : Placid. *Gloss.* p. 140 s.
condanna (pena ?) pecuniaria : Fest. p. 23, 220, 279.
litem dare (= dar vittoria a.....): *Adnot. s. Lucan.* 8, 333; *Sch. Bern. in Luc.* 8, 332.
interlocutio M. 62. 231.
iudicium (= sentenza): *Prov.* 26, 10.
sententiae forma: M. 48. 239.
sentenza illegale : Greg. *Epist.* 13, 50 (2. 416).
irrevocàbilità della sentenza : Aug. *de mirab. sacr. Script.* p. 115 (M. 35. 2352).
revoca della sentenza : Aug. *de alterc. eccl. et synag.*, l. 6 ss. (M. 42. 1131).
rescissione dei giudicati : *SHA., Comm.* 6, 10.
appello : Cassiod. *Var.* 1, 5, 2 (p. 16). 9, 18, 11 (p. 284); *Coll. Avell.* 13, 13 (*CSEL.* 35. 58); 47, 11 (*ib.* 111); M. 11. 934; 54. 731.
appello al tribuno : *Rhet. lat. min.* p. 96.
appello al vescovo : M. 69. 894.
'*salva appellatione*' : M. 11. 1400.
reparatio temporum: M. 18. 388.
iudicatus: Placid. *Gloss.* p. 79.
esecuzione personale : Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771); *ibid.* 11, 38 (1. 774); Aug. *Epist.* 268, 1 (41. 422); M. 1. 287.
manus iniectio: Aug. *c. Academ.* 1, 1, 1 (1. 15); Macrob. *Saturn.* 3, 7, 4; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 9, 76.

addicere: Fest. p. 12.
servitù per debiti: *Esdr.* 2, 5, 5; *Isai.* 50, 1; Matth. 18, 25.
figli carcerati per debiti del padre: Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771); Greg. *Epist.* 3, 55 (1. 215).
divieto dell'esecuzione personale: Greg. *Epist.* 1, 42 (1. 65).
esecuzione patrimoniale: Greg. *Epist.* 9, 40 (2. 67); M. 1. 287.
proscribo: Keil I. 235.
hasta: Ambr. *de Tobia* 8, 29 (1. 771).
sector: *Adnot. s. Lucan.* 1, 178; Isid. *App. XXIV, l. gloss.*, n. 1457 (M. 83. 1371); N. Marc. p. 649; *Sch. bern. in Lucan.* 1, 180.
decoctores: *SHA., Hadr.* 18, 9.
esecuzione sul defunto: Ambr. *de Tobia* 10, 36 (1. 773).
spese: M. 8. 1365.
responsabilità per frutti e spese: Ambr. *Epist.* 82, 4 (5. 644).
condanna a ricostruire? Ambr. *Serm. de Hebr. synag.* 1 (5. 167).

VII. Diritto e processo penale.

crimina: Aug. *in Joh. Euang.* 41, 10 (15. 455); *c. Faust. manich.* 22, 47 (29. 48); Isid. *Etym.* 5, 26, 1 (M. 82. 209).
crimina publica: Firm. Mat. 4, 24, 8.
facinus: Isid. *Etym.* 5, 26, 2 (M. 82. 209).
flagitium: Isid. *Etym.* 5, 26, 3 (M. 82. 209).
ius gladii: Aug. *Epist.* 204, 3 (41. 148); M. 3. 31; Ruinart p. 83, 516.
animadversio: Isid. *Etym.* 5, 27, 37 (M. 82. 214).
pena: Isid. *Etym.* 5, 27 (M. 82. 211 s.).
vindicta: Donat. *in Adelph.* 2, 1, 9 (2. 38).
varie pene: Amm. Marc. 14, 5, 3.
pena capitale: Hier. *Epist.* 1, 7 (1. 4 s.); M. 58. 503; *Poët. lat. min.* 5. 6.
supplicia: Isid. *Etym.* 5, 27, 3 (M. 82. 211).
patibulum: Isid. *Etym.* 5, 27, 34 (M. 82. 214).
forca: M. 74. 153.
crux: Isid. *Etym.* 5, 27, 33 (M. 82, 213); M. 69. 893; Serv. *in Georg.* 1, 498 (3. 1. 215).
'*arbor infelix*': Macrob. *Saturn.* 3, 30, 2.

verbera: Fest. p. 266.
responsabilità del preposto all'esecuzione: Hier. *Epist.* 1, 10 (1. 6).
talio: *Exod.* 21, 24 = *Levit.* 24, 20; Fest. p. 496; Isid. *Etym.* 5, 27, 24 (M. 82. 213); M. 49. 767.
exsilium: Isid. *Etym.* 5, 27, 28 (M. 82. 213).
deportatio: Isid. *Etym.* 5, 27, 29 (M. 82. 213); *Diff.* 1. 200 (M. 83. 30 s.); M. 64. 1074.
relegatio: Fest. p. 348; Isid. *Etym.* 5, 27, 29 (M. 82. 213); *Diff.* 1, 200 (M. 83. 30 s.).
aquae et igni interdictio: *Ep. de vir. illustr.* 73, 6-7; Fest. p. 3; Isid. *Etym.* 5, 27, 38 (M. 82. 214); M. 6. 310.
publicatio bonorum: *SHA., Ant. P.* 7, 2-3.
carcere: *Coll. Avell.* 2, 10 (*CSEL.* 35, 9). 2, 58 (*ibid.* p. 22); M. 12. 952; 54. 267; 57. 939; 58. 460.
tipi di prigionia: Aug. *in Joh. Euang.* 49, 9 (16. 35).
divieto di interrogare i servi contro i padroni: *SHA., Tac.* 9, 4.
tortura a servi: *SHA., Hadr.* 18, 11.
piaculum: Isid. *Etym.* 5, 26, 27 (M. 82. 211).
consecratio: Fest. p. 424; Macrob. *Saturn.* 3, 7, 5.
pena pecuniaria: M. 80. 345; Serv. *ad Aen.* 1, 136 (1. 59).
pena pecuniaria proporzionata alle condizioni: M. 58. 237.
pena pecuniaria per gli *humiles*: M. 6. 529.
pena di 25 assi: Fest. p. 508.
maxima multa: Fest. p. 129, 220.
exauctoratio dei soldati condannati: Amm. Marc. 24, 3, 2.
pene trasmissibili: Aug. *Serm.* 135, 1 (18. 153); M. 62. 75.
concessioni a figli di proscritti: *SHA., Hadr.* 18, 3.
diritto greco: scelta della pena: Eugr. *in Andr.* 3, 5, 15 (apd. Donat. 3. 55).
processo: lettura di verbali: Ruinart p. 396.
libertà provvisoria: Ambr. *de obitu Valentin.* 18 (5. 98).
audizione della causa: *SHA., M. Aur.* 24, 2.
voti dei giudici: *Poët. lat. min.* p. 97.
procedura criminale dei *X(V)viri?*: M. 58. 459.
quaestiones: Serv. *ad Aeneid.* 6, 432 (2. 66).
accusa: Amm. Marc. 16, 5, 12; Donat. *in Adelph.*, prol. 4 (2. 10); M. 1. 562; 3. 1003; 8. 975, 985.
necessità dell'accusa: Ambr. *Epist.* 5, 2 (5. 336).
capacità all'accusa: *Coll. Avell.* 1, 13 (*CSEL.* 35, 4); *Conc.*

Carthag. 7, 2 (M. 84. 217); Greg. *Epist.* 13, 50 (2. 415 ss.); M. 56. 877; 63. 191; 67. 222; *Syn. a. 501*. § 19 (apd. Cassiod. *Var.* p. 428).
accusa di vescovi: M. 13. 19, 21.
accusa ingiusta: M. 18. 196.
divieto di condannare l'assente: M. 3. 847; 8. 988, 1355.
divieto di condannare senza difesa: *Coll. Avell.* 1, 13 (*CSEL.* 35. 4); M. 6. 547.
diritto di difesa: *Acta Apost.* 25, 16.
delatori: M. 3. 1499; 7. 138; 63. 623; Ruinart p. 188.
delatori e *quadruplatores*: Fest. p. 308-10; *SHA., Ant. P.* 2, 3; *Aur.* 39, 3.
delatori, impunità e premii: Cassiod. *Var.* 2, 35-36 (p. 66).
delatori, carica data per premio: Amm. Marc. 27, 3, 2.
mathematici (per occultare i delitti): Aug. *in Joh. Euang.* 10, 5 (15. 58).
giudizio di Ceciliano: Aug. *Serm.* 19, 8 (22. 269); *Epist.* 141, 10 (40. 83); *Retract.* 2, 34 (41. 546).
competenza criminale: Amm. Marc. 16, 8, 5; *SHA., M. Aur.* 24, 1 ss.
privilegio dei senatori nei giudizii: *SHA., Hadr.* 8, 8. 9; *Sept. Sev.* 7, 5.

elemento soggettivo del reato: Ambr. *Hexaem.* 1, 8, 31 (1. 22).
reato tentato: Venant. Fortun. 1. 45.
legittima difesa: Aug. *Epist.* 46, *q.* 12 (38. 459).
crimini infamanti: M. 3. 999 s.
reus capularis? Planciad. Fulgent. p. 118.
rei manifesti: M. 7. 138.
complici: M. 59. 44.
tortura: Aug. *Epist.* 19, 7 (M. 33. 1138); M. 53. 73.
tortura dei servi: M. 12. 199; *Rhet. lat. min.* p. 336.
sentenza (tabella): M. 3. 1504; Ruinart p. 75, 77, 127, 184, 189, 264, 362.
divieto di eseguire la sentenza sulle pregnanti: Ruinart p. 86.
obbligo di differire l'esecuzione capitale: *Vita S. Ambr. graeca*, 30 (Ambr. 6. 923); Aug. *de omn. virtut.* 14 (24. 514); M. 21. 525; 69. 1146.
diritto di asilo: Aug. *de civ. dei* 1, 2; 1, 6 (M. 41. 15 s., 19); *Epist.* 151, 11 (40. 203); *Conc. Aurelian. a. 511*, c. 1 (*MGH.*,

Leg. s. 3, 1, p. 2); *Conc. Matiscon.*, c. 8 (*ibid.*, p. 168); *Num.* 35, 11.
diritto di asilo presso il *flamen*: Serv. *ad Aen.* 3, 607 (1. 443).
amnistia: M. 54. 271, 291; *SHA., Aurel.* 39, 4.
grazia: Amm. Marc. 30, 8, 3; Aug. *Enarr. in Psalm.* 50, 8 (8. 444); *de mirab. sacr. script., q.* 115 (M. 35. 2352); Cassiod. *Var.* 3, 46, 4 (p. 102). 11, 40 (p. 353); Hier. *ad Jovin.* 2, 22 (2. 375); *ad Orig. homil. X* (5. 970); *Comm. in Epist. ad Gal.* 2, 3 (7. 1. 443); M. 8. 43, 262.
diminuzione di pena: *SHA., M. Aur.*, 24, 1.
provocatio: disposizioni delle 12 tavole: M. 53. 158.

varii reati: *Rhet. lat. min.* p. 35.
omicidio: Isid. *Etym.* 5, 26, 16 (M. 82. 210); M. 49. 348, 564; *Num.* 35, 16 ss.
omicidio: pena, decapitazione: Aug. *Epist.* 19, 7 (M. 33. 1138); M. 74. 152.
omicidio: pena, forca: M. 74. 153.
omicidio: pene canoniche: M. 56. 754; 67. 156.
publicus homicida: Hier. *Expos. l. Job*, 24 (3. 941).
omicidio commesso da servi: Cassiod. *Var.* 1, 30, 2 (p. 30).
omicidio involontario, pena di Numa: Serv. *ad Buc.* 4. 43 (3. 1. 50).
internecivi iudicium: Isid. *Etym.* 5, 26, 18 (M. 82. 210).
sicarius: Isid. *Etym.* 10, 252 (M. 82. 394); M. 53. 149.
veneficio: Amm. Marc. 28, 4, 25; *Rhet. lat. min.* p. 331.
suicidio, pena pontificale: Serv. *ad Aen.* 12, 603 (2. 626).
parricidio: Fest. p. 247; Isid. *Etym.* 5, 26, 17 (M. 82. 210); 5, 27, 36 (*ib.* 214); 10, 226 (*ib.* 391); *Diff.* 1, 462 (M. 83. 57); M. 101. 1195; *Rhet. lat. min.* p. 276; Keil II. 177.
poena parricidii: M. 2. 1117; 6. 388.
culleus: Isid. *Etym.* 5, 27, 36 (M. 82. 214); *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 829; Planciad. Fulgent. p. 125; Ruinart p. 328.
lesioni al padre: Cassiod. *Var.* 2, 14, 5 (p. 54).
plagio: M. 2. 308.
furto (plagio): Hier. *Comm. in Michaeam* 2, prol. (6. 479).
falsitas: Isid. *Etym.* 5, 26, 9 (M. 82. 209); *Synon.* 2, 54 (M. 83. 857); M. 4. 214; Conc. Aurel. a. 538 c. 9 (*MGH., Leg.* s. 3, 1, p. 76); *SHA., Alex. Sev.*, 28, 3.
crimen falsi: Ambr. *de off. ministr.* 3, 11, 75 (4. 166); Amm. Marc. 15, 5, 12; M. 4. 214; 21. 556; 57. 712.

' *furtiva moneta* ' (= falsa): Hier. *vita S. Paul.* 5 (2. 5); *SHA., Tac.* 9, 3.
falso monetario: M. 49. 517, 519.
sottrazione di documenti, pena capitale: Hier. *Epist.* 61, 4 (1. 350).
distruzione del testamento, pena: Aug. *contra litt. Petil.* 2, 20 (32. 11); M. 73. 888.
expilata hereditas: Isid. *App. XXIV. l. gloss.*, n. 667 (M. 83. 1349).
calunnia: Isid. *Etym.* 5, 26, 8 (M. 82. 209); Keil I. 58; VII. 267; M. 3. 1000; *SHA., Sept. Sev.* 4, 3.
maiestas: Amm. Marc. 16, 8, 4; Aug. *c. Iulian.* 3, 199 (37. 142); Greg. *Epist.* 13, 50 (2. 415); Isid. *Etym.* 5, 26, 26 (M. 82. 210); 10, 238 (*ibid.* 392); M. 5. 1070; 58. 458, 460; 63. 623; 64. 899, 1207; *SHA., Hadr.* 18, 3.
coniuratio e *conspiratio*: M. 56. 545.
persecuzione dei cristiani: M. 1. 295.
pene contro i cristiani: M. 4. 403; 6. 587.
cristiani condannati dal Senato: Hier. *de vir. illustr.* 42 (2. 883).
pene contro gli eretici: Aug. *Enarr. in Psalm.* 57, 15 (9. 43); *in Joh. Euang.* 6, 25 (14. 482); *c. Epist. Parmen.* 1, 19 (31. 140); *c. Cresc. donat.* 3, 51 (32. 425); *Epist.* 185, 26 (40. 462); M. 53. 616; 54. 621, 622, 679; 56. 499, 547, 551; 58. 237.
violazione di sepolcro: *Conç. Tolet.* 4, 46 (M. 84. 378); M. 64. 893; *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 784; *Rhet. lat. min.* p. 91.
adulterio: Ambr. *de Abrah.* 1, 4, 25 (1. 377); *in Epist. ad Rom.* 1, 35 (3. 392); *de lapsu virg. consecr.* 5, 20 (4. 390); Amm. Marc. 16, 8, 5; 28, 1, 16; Aug. *de fid. et oper.* 33 (26. 79); *de coni. adult.* 2, 15 (26. 414); Cassiod. *Var.* 5, 33, 1 (p. 161); 9, 18, 5 (p. 284); Isid. *Etym.* 5, 26, 13 (M. 82. 210); *Diff.* 1, 502 (M. 83. 59); *de. eccles. off.* 2, 20, 12 (*ibid.* 813); M. 2. 1117; 6. 719; 9. 687, 860; 12. 1007; 20. 499; 53. 132; 64. 1221; N. Marc. p. 731; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 2, 46; 1, 2, 131. 133; *SHA., Sept. Sev.* 2, 2.
adulterio, pena: Hier. *Epist.* 87, 3 (1. 458); M. 5. 1044; 49. 294.
adulterio, pena (annegamento): *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 534.
adulterio, arresto: Hier. *Epist.* 1, 3 (1. 3).
incesto: *Conc. Turon.*, c. 22 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 132); Firm. Mat. 3, 6, 30; Isid. *Etym.* 5, 26, 25 (M. 82. 211); *Diff.* 1, 502 (M. 83. 59); M. 18. 355; N. Marc. p. 739; *Rhet. lat. min.* p. 247.

incesto, pena (*culleus*): *MGH.*, *Script. rer. Meroving.* 1. 829; Placid. *Gloss.* p. 10.
ratto: Amm. Marc. 16, 5, 12; Isid. *Etym.* 5, 26, 15 (M. 82. 210); M. 58. 549.
stupro: Ambr. *de Abrah.* 1, 4, 25 (1. 377); *de instit. virg.* 6, 41 (4. 327); Hier. *Epist.* 87, 3 (1. 458); Isid. *Etym.* 5, 26, 14 (M. 82. 210); *Diff.* 1, 502 (M. 83. 59); M. 2. 1117; 49. 294; 73. 779; N. Marc. p. 731.
stupro, obbligo di sposare: M. 80. 388.
stupro, obbligo agli alimenti: M. 73. 779.
legge di Gioviano contro lo stupro di monache: M. 69. 1071.
scortatores, pena: M. 53. 150.
interrogare indovini: *SHA.*, *Sept. Sev.* 4, 3.
malum carmen: Aug. *de civ. Dei* 2, 9; 2, 12; 2, 14 (M. 41. 54, 57, 58); M. 5. 1070.
carmen maledicum: Aug. *de civ. Dei* 8, 19 (M. 41. 243); Porph. *ad Hor. Sat.* 2, 1, 81.
arti magiche: Amm. Marc. 26, 3. 4; 29, 1, 29; M. 73. 607.
sacrilegio: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 10, 94 (3. 324); Isid. *Etym.* 5, 26, 12 (M. 82. 210); 10, 252 (*ib.* 394); M. 5. 1228; 11. 276; Mart. Cap. 5, 452; Greg. *Epist.* 9, 89 (2. 102); Placid. *Gloss.* p. 145; *Rhet. lat. min.* p. 91, 377.
sacrilegio, pena: M. 6. 273.
ingiuria atroce: Cassiod. *Var.* 1, 31, 2 (p. 31).
ingiuria a senatori: Cassiod. *Var.* 1, 32, 2 (p. 32).
ingiuria al giudice: Aug. *c. Epist. Parmen.* 1, 18 (31. 139).
abigeato: M. 57. 455.
castrazione: Aug. *de mirab. sacr. script.*, *q.* 115 (M. 35. 2349); Hier. *in Euseb. Chron.*, a. 85 (8. 685); Marcell. *de medicam.* 32, 62. 63.
ambitus: Aug. *de civ. dei* 3, 2 (M. 41. 80); Fest. p. 5, 15; Isid. *Etym.* 5, 26, 22 (M. 82. 210); M. 54. 660; 58. 450; Venant. Fortun. 1. 20.
peculatus: Aug. *in Joh. Euang.* 50, 10 (15. 54); Fest. p. 233, 270; Isid. *Etym.* 5, 26, 23 (M. 82. 210); 10, 222 (*ibid.* 390); M. 53. 149; *SHA.*, *Aurel.* 39, 5.
repetundae: Hier. *Praef. in Hebr. quaest. in Gen.* (3. 301); *Comm. in Isai.* 1, 2 (4. 36); Isid. *Etym.* 5, 26, 24 (M. 82. 211); M. 66. 1207; *SHA.*, *Ant. P.* 10, 7; *Aurel.* 39, 5.
ricatto: Amm. Marc. 28, 4, 25.

stellionatus: Isid. *App. XXIV, l. gloss.*, n. 1498 (M. 83. 1373).
vis: Isid. *Etym.* 5, 26, 4. 6 (M. 82. 209).
incettatori: Ambr. *de off. ministr.* 3, 6, 41 (4. 157); M. 8. 968; 60. 840.
divieto di riunione e pene relative: M. 56. 553.
favoreggiamento: M. 56. 637.
reati militari: Veget. 3, 10.

VIII. Storia delle fonti.

dottrina giuridica dei romani: Ambr. *in Epist. ad Gal.* 2, 16 (3. 757).
derivazione del diritto romano dai greci: Ambr. *in Epist. ad Rom.* 17, 121 (3. 446).
fonti (in genere): Isid. *Etym.* 2, 10 (M. 82. 130); 5, 9-21 (*ibid.* 200 ss.); M. 64. 509.

A) *Leggi regie, repubblicane e imperiali.*

costituzione di Romolo: *Epit. de vir. ill.* 2, 10, 12.
leggi di Numa: *Epit. de vir. ill.* 3, 2; Fest. p. 204; Isid. *Etym.* 5, 1, 3 (M. 82. 197).
costituzione di Tarquinio Prisco: *Epit. de vir. ill.* 6, 6, 7.
libri pontificales: PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 1, 18.
annales maximi: Serv. *ad Aen.* 1, 373 (1. 126).
fasti: M. 61. 581.
ius Papirianum: Macrob. *Saturn.* 3, 11, 5.
foedus latinum (testo): Fest. p. 166.
XII tavole: Aug. *de civ. dei* 2, 9; 2, 16; 8, 19 (M. 41. 54, 60, 243); *quaest. in Exod.* 84 (6. 264); Cassiod. *Var.* 9, 19, 2 (p. 285); *Epit. de vir. ill.* 21, 1; Isid. *Etym.* 5, 1, 3-4 (M. 82. 197); Macrob. *Saturn.* 1, 3, 9; 1, 3, 14; 3, 17, 8; M. 4. 213; 5. 1071; 6. 663; 18. 897; 31. 776; 58. 595; *MGH., AA.* 9. 397; PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 1, 18; *Rhet. lat. min.* p. 124; Serv. *ad Aen.* 6, 609 (2. 85).
XII tavole, fonti greche: Serv. *ad Aen.* 7. 695 (2. 183).
XII tavole, accenni testuali: Fest. p. 67, 68, 166, 372, 414-16, 426-28, 474, 508, 514; Keil VII. 15; M. 64. 1080.
leges agrariae: Keil II. 75.

legge che vieta di seppellire in città: Serv. *ad Aen.* 11, 206 (2. 499).
legge sul *Macellum*? Fest. p. 112.
legge *Penni et peregrini*? Fest. p. 362.
rogatio Clodia de Catone Cyprum mittendo: *Adnot. s. Lucan.* 3. 164; *Sch. in Lucan.* 3, 164.
rogatio Clodia de Cicerone: M. 69. 1225.
rogatio Marcia (dissuasa da C. Gracco): Keil I. 208.
rogatio Sextia agraria: Iul. Obs. 106 (45).
acta Caesaris: M. 64. 910.
leggi di Augusto: *Epit. de Caes.* 1, 18; Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 624); Veget. 1, 8-9.
leggi di Augusto, giudiziarie: Macrob. *Saturn.* 1, 10, 4.
leggi di Augusto, matrimoniali: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 3, 18 (3. 80); M. 1. 286 s.; PsAcro *in Hor. Carm. saec.* 20; Serv. *ad Aen.* 4, 33 (1. 467).
leggi di Augusto: *Papia Poppaea*: Isid. *Etym.* 5, 15, 1 (M. 82. 201); Mart. Cap. 2, 217; M. 1. 286; 6. 202; *MGH., AA.* 5, 2, 220.
leggi di Augusto: *Papia*?: Keil III. 522.
lex: *Adnot. s. Lucan.* 1, 176; *Sch. in Lucan.* 6, 795.
lex vel rogatio: Fest. p. 326, 356; *Rhet. lat. min.* p. 106, 318.
leges consulares: Isid. *Etym.* 5, 15, 1 (M. 82. 201).
leggi pretorie, tribunizie, consolari: Macrob. *Saturn.* 3, 17, 4.
senatoconsulto preventivo alla legge: Macrob. *Saturn.* 3, 17, 7.
nundinae: Isid. *Etym.* 5, 33, 14 (M. 82. 220); Macrob. *Saturn.* 1, 16, 34. 35.
leges tabellariae: PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 2, 99.
dissuasio legis: Fest. p. 356 (e *passim*); Iul. Obs. 87 (26).
obnuntiatio: Donat. *in Adelph.* 4, 2, 8 (2. 113).
in licium vocare: Fest. p. 100.
pontes suffragii: Fest. p. 452.
sanctio: Fest. p. 420; Placid. *Gloss.* p. 43.
collocazione delle leggi nell'erario: Serv. *ad Aen.* 8, 322 (2. 246).
tabulae legum: Iul. Obs. 122 (60).
tabulae legum (*roboreae vel aeneae*): Porphir. *ad Hor. Art. poët.* 399; PsAcro *in Hor. A. p.* 399; Serv. *ad Aen.* 6, 622 (2. 88).
plebiscitum: *Adnot. S. Lucan.* 1, 176; Fest. p. 372; Isid. *Etym.* 5, 11 (M. 82. 200); *Sch. in Lucan.* 1, 176.
plebiscitum de senatus sententia: Macrob. *Saturn.* 1, 12, 35.

scitum populi et plebis: Fest. p. 442–44.
leges. foedera: *Sch. in Lucan.* 1, 226; 2, 2.
lex data: Ruinart, p. 395.
lex data Macedoniae: Eutrop. p. 70.
lex satura: Fest. p. 416; Isid. *Etym.* 5, 16, 1 (M. 82. 202); Keil I. 486.
progetti di compilazione di Pompeo e Cesare: Isid. *Etym.* 5, 1, 5 (M. 82. 197).
leggi di Dracone: Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 462).
leggi di Minosse: Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 274).
leggi di Creta: Isid. *Etym.* 14, 6, 16 (M. 82. 515).

B) *Senatoconsulti.*

senatoconsulti: *Adnot. s. Lucan.* 1. 176; *Aulul.* 58; Hier. *Comm. in Isai.* 2, 3 (4. 50); Isid. *Etym.* 5, 12 (M. 82. 201); 9, 4, 9 (M. 82. 349); Mart. Cap. 1, 40; M. 64. 1096; *Paneg. lat.* p. 268.
senatus decretum: *Adnot. s. Lucan.* 1, 176; Fest. p. 454.
varii senatoconsulti: *SHA., Gord.* 11, 2 ss.; 32, 4; *Max. et Balb.* 13, 1.
SC. de Bacchanalibus: Aug. *de civ. dei* 6, 9, 1 (M. 41. 187); M. 1. 299; 12. 998.
SC. contro Commodo: *SHA., Comm.* 18, 3.
SC. per l'ispezione dei dei libri sibillini: *SHA., Aurel.* 18, 7.
SC. Tiberiano: M. 58. 460.
SC. de matrimoniis: PsAcro *in Hor. Carm. saec.* 17.
SC. de legibus matronalibus: *SHA., Heliog.* 4, 4.
SC. contro i cristiani? Hier. *Comm. in Zach.* 2, 8 (6. 841); *MGH., AA.*, 9. 411.
SC. ultimum: *Adnot. s. Lucan.* 1, 488; *Epit. de vir. ill.* 73, 10; *Sch. in Lucan.* 1, 488; Veget. 3, 1.
SC. tacito (segreto): *SHA., Gord.* 12, 2.
orationes in senatu: *Coll. Avell.* 23 (*CSEL.* 35. 69 sg.); M. 69. 1032; *SHA., Macr.* 6, 2; *Prob.* 11, 2.
relatio ad senatum: M. 1. 290.
rescriptum senatus: M. 63. 386.
scribendo adesse senatusconsulto: *SHA., Heliog.* 12, 3.
verbali '*ex actis senatus*': *SHA., Alex. Sev.* 6, 1; 56, 2.

forma senatus consulti: *SHA., Max. et Balb.* 13, 1.
SC. scritto *in libris elephantinis*: *SHA., Tac.* 8, 1.
pubblicazione dei senatoconsulti: Mart. Cap. 1, 96.

C) *Editti.*

ius civile - ius praetorium: M. 71. 1143.
ius praetorium: M. 9. 283; Placid. *Gloss.* p. 27.
consuetudo quae proponitur a praetoribus: *Rhet. lat. min.* p. 280.
edicta: Ambr. *Hexaem.* 5, 10, 29 (1. 123); Donat. *in Hecyr.* 4, 1, 48 (2. 292); M. 64. 1094.
edicere: Donat. *in Eun.* 3, 5, 30 (1. 394).
edictum praetoris: Macrob. *Saturn.* 7, 5, 5.
edictum M. Antonii de sumptibus: Macrob. *Saturn.* 3, 17, 14.
edictum praefecti praetorio: Aug. *Gesta procons.* (M. 43. 790) *(epistulae)*; id. *apd.* Cumont, *Rev. d'hist. et litt. rel.* 8, 1903, p. 438; Greg. *Epist.* 11, 7 (2. 267); M. 48. 378 ss.; 56. 492.
edictum praefecti urbi: M. 48. 378 ss.; 56. 500.
edictum vicarii: Ambr. *Paulini vita* 9 (6. 889).
edictum Iuliani: Aug. *de mirab. S. Script.*, *q.* 115 (M. 35. 2349); Aur. Vict. 19, 1-2; *Epit. de Caes.* 19, 1; Hier. *in Euseb. Chron.*, *a. 133* (8. 709).
edictum Constantini ad Sylvestrum p. (donazione costantiniana): M. 8. 567.
edictum Honorii ad populum: *Coll. Avell.* 24 (*CSEL.* 35, 70 sg.).
affissione dell'editto: Cassiod. *Var.* 9, 19 (p. 285).
pubblicazione dell'editto: M. 7. 214.
edicta e *orationes*: *SHA., Carac.* 4, 10.
editto edilizio, nuova clausola: Macrob. *Saturn.* 2, 6, 1.
editti sull'immunità dei conventi: Aug. *Quaest.* 127 (M. 35. 2381).
lettera di un console a Tolemeo: *Macch.* 1, 15, 16.
lettere di legati romani ai Giudei: *Macch.* 2, 11, 34.

D) *Costituzioni e lettere imperiali.*

leges regum: Aug. *in Joh. Euang.* 6, 25 (14. 482).
'*sacra forma*': Ambr. *Epist.* 82, 1 (5. 643).
dogma regis: *Esther* 1, 13.
forma imperialis: Aug. *Serm.* 20, 5 (22. 283).
forma rescripti: Ambr. *in Psalm.* *118*, s. 20, n. 39 (2. 752).

epistola imperiale '*ex scriniis praefecturae urbanae*': *SHA.*, *Aurel.* 9, 1.
rescritto: Ambr. *in Psalm. 118*, s. 20, n. 39 (2. 752).
rescritto in seguito a giudizio ecclesiastico: Hier. *c. Rufin.* 3, 18 (2. 547).
rescritto *ex senatus consulto*: *SHA.*, *Aurel.* 41, 3 ss.
beneficium rescripti: Aug. *in Joh. Euang.*. 7, 11 (15. 12).
constitutio: *Conc. Carthag.* 1, 9 (M. 84. 183); M. 6. 586.
διάταξις? Isid. *App. XXIV, l. gloss.*, n. 539 (M. 83. 1367).
pragmatica: Aug. *Brev. collat. cum Donat.* 3, 2 (33. 47).
rescritti e *preces*: Aug. *c. litt. Petil.* 2, 224 (32. 123 s.); M. 11. 1369.
exemplar relationis: Ambr. *Paulini vita* 26 (6. 895).
leges e *preces*: *Not. dign.*, *Or.* 12. 34, *Occid.* 10. 147.
preces all'imperatore: Aug. *in Joh. Euang.* 7, 11 (15. 12).
correzione di rescritti: Ambr. *Serm. de Hebr. Synag.* 28 (5. 176).
rescritti subrepti: M. 64. 559.
obreptiones rescriptorum: Ambr. *Epist.* 82, 4 (5. 644).
abrogazione di rescritti: *SHA.*, *Macr.* 13, 1.
conferma di privilegi imperiali: Aur. Vict. 10, 2; *Epit. de Caes.* 10, 8.
collaborazione del *consilium*: *SHA.*, *Alex. Sev.* 15, 6; 16, 1; 31, 1.
mandata: Ambr. *Paulini vita* 8 (6. 888).
constitutionarii: M. 4. 862.
semestria: Isid. *App. XXIV, l. gloss.*, n. 1460 (M. 83. 1371).
epistole greche: *Not. dign.*, *Occid.* 19. 44.
il papa divulga le costituzioni imperiali: Greg. *Epist.* 3, 61 (1. 222).
il papa chiede la modificazione di leggi: Greg. *Epist.* 3, 61 (1. 220).
pubblicazione delle costituzioni: M. 7. 270.
lettere imperiali: Aug. *Epist.* 201 (41. 141); *apd. August.*, M. 43. 677 ss.; *ibid.* 45. 1726.
constitutiones: M. 50. 611; 59. 693.
leggi contro gli eretici: Hier. *Comm. in Isai.* 17, 60 (4. 725); M. 20. 77; 48. 378 ss.
leggi di Claudio: Aur. Vict. 4, 2.
leggi di Claudio: espulsione degli Ebrei: *Acta Apost.* 18, 2.
leggi di Vespasiano: Aur. Vict. 9, 5.
leggi di Traiano: *Epit. de Caes.* 13, 9; Veget. 1, 8.

Aug. *c. Cresc. donat.* 3, 82 (32. 450); M. 69. 918, 934, 952, 957, 1003.
decreto di Costanzo: *apd. August.*, M. 45. 1750.
epistola di Costanzo: M. 13. 557; 48. 378 ss.; 56. 499; 69. 976 ss.
leggi di Giuliano: Amm. Marc. 22, 10, 7; 25, 4, 20; M. 69. 1034 ss.
leggi di Giuliano sui monaci: Greg. *Epist.* 3, 64 (1. 225).
editti di Valentiniano e Valente: M. 69. 1074, 1118.
epistola di Valentiniano e Valente: *apd. August.*, M. 43. 805.
epistolae di Valentiniano, Valente e Graziano: *apd. August.*, M. 43. 806; *Coll. Avell.* 6a, 11 (*CSEL.* 35. 49 ss.).
Teodosio I come legislatore: Hier. *Epist.* 58, 8 (1. 325).
leggi di Teodosio: M. 18. 181; 58. 472.
leggi di Teodosio contro gli eretici: Aug. *Epist.* 185, 25 (40. 461); M. 11. 1203.
rescritto di Teodosio: M. 13. 107.
epistola di Teodosio: M. 54. 875, 877.
epistola di Graziano: Ambr. *Epist.* 1 (5. 319); M. 13. 583; 62. 433.
epistola di Valentiniano: M. 13. 575, 593: 54. 857.
costituzioni di Teodosio e Valentiniano: Ambr. *de obitu Theod.* 5 (5. 124); Mansi 9. 446; M. 48. 378 ss.; 72. 730.
costituzioni dei medesimi (riferimenti): M. 67. 617.
epistola di Graziano e Valentiniano: *Coll. Avell.* 13 (*CSEL.* 35. 54 ss.).
leggi di Graziano, Valentiniano e Teodosio: Ambr. *Epist.* 17, 4 (5. 366).
costituzioni di Graziano, Valentiniano e Teodosio: M. 69. 1146.
epistola di Teodosio e Valente: M. 45. 1751.
epistola di Teodosio e Arcadio: *apd. August.* M. 43. 806.
due rescritti di Valentiniano, Teodosio e Arcadio: Ambr. *Gesta conc. Aquilei. a. 381* (5. 280).
epistola di Valentiniano, Teodosio e Arcadio: *Coll. Avell.* 2a (*CSEL.* 35. 45); 3 (*ibid.* p. 46).
rescritto di Onorio: M. 67. 265.
epistolae di Onorio e Teodosio (e di Onorio solo): *Coll. Avell.* 15, 18, 20-22, 25a, 28, 31, 33, 35, 37, 38 (*CSEL.* 35. 60 ss.); *apd. August.* M. 43. 814, 815, 816, 841; 45. 1726; M. 56. 490, 493.

leggi di Onorio e Teodosio: M. 11. 1260, 1367; 48. 378 ss.; *MGH., Epist.* 3, 1, 13.

epistolae di Arcadio e Onorio: *apd. August.*, M. 43. 807.

epistolae di Arcadio, Onorio e Teodosio: *apd. August.*, M. 43. 813.

costituzioni di Valentiniano e Marciano: M. 56. 547.

epistolae di Valentiniano e Marciano: M. 54. 899; 56. 527; 84. 173, 174.

costituzione di Marciano: M. 56. 549, 551.

epistolae di Marciano: M. 54. 870, 1017.

edictum di Marciano: M. 84. 176.

edictum di Glicerio: M. 56. 896.

epistolae di Galla Placidia, Licinia ed Eudossia: M. 56. 859, 861, 863.

costituzione di Zenone: M. 48. 1023.

epistolae di Anastasio: *Coll. Avell.* 107, 109, 111, 113, 125, 138 (*CSEL.* 35. 499, 501, 503, 506, 537, 544); M. 63. 369, 373, 381, 383, 385, 409.

leggi di Teodorico: M. 58. 472.

epistolae di Giustino: *Coll. Avell.* 141, 143, 160, 181, 192, 193, 199, 212, 232, 241 (*CSEL.* 35. 586, 587, 610, 636, 649, 650, 658, 670, 701, 740); M. 63. 426, 427, 448, 466, 480, 486, 499, 501, 521, 526; 67. 337.

costituzioni di Giustiniano: Mansi 8. 1150; 9. 178.

decreti di Giustiniano: M. 69. 30.

rescritti di Giustiniano: M. 65. 45.

epistolae di Giustiniano: *Coll. Avell.* 84, 7 ss. (*CSEL.* 35. 322 ss.); 89 (*ibid.*, p. 338 ss.); 91, 6-7 (*ibid.*, p. 344); 91, 8 ss. (*ibid.*, p. 344 ss.); 147, 162, 187, 188, 191, 196, 200, 235, 243 (*ibid.* 592, 614, 644, 645, 648, 655, 659, 715, 743); M. 63. 430, 450, 485, 496, 507, 508, 510; 66. 14, 35, 41; 69. 119, 274.

E) *Giurisprudenza.*

iuridicus: Isid. *Etym.* 10, 125 (M. 82. 380); *App. XXIV, l. gloss.*, n. 907 (M. 83. 1355).

iuris periti: Aug. *in Joh. Euang.* 7, 10-11 (15. 12); *Serm.* 47, 22 (18. 68); Commod. *Carm. apolog.* v. 582, 588; Keil I. 54; V. 43, 46; M. 64. 1094.

iurisconsulti: Amm. Marc. 30, 4, 12; Aug. *de duob. anim.* c.

Manich. 5 (28. 52); Hier. *ad Jovin.* 1, 36 (2. 294); Keil I. 82; M. 20. 149; PsAcro *in Hor. Carm.* 1, 34, 3).
iuris conditores (bisticcio): *Aulul.* p. 22.
iuris civilis scientia: M. 18. 422.
ius civile seu pontifices: Ambr. *in Epist. ad Cor. I*, 4, 39 (3. 567).
iuris scriptores: N. Marc. p. 894.
scriptores forenses: Ambr. *Hexaem.* 3, 3, 13 (1. 48).
legum inventores: Firm. Mat. 3, 12, 1.
maestri del *ius civile*: *Paneg. lat.* p. 260.
Titinius in 'iurisperita': *Schol. Vergil.* (Mai. *Class. auct.* 7. 279).
responsa: Isid. *Etym.* 5, 14, 1 (M. 82. 201).
disputationes: M. 6. 587.
institutiones civiles: M. 6. 116.
'diversae scholae auctores': Keil IV, 291.
'proculcianus' (da *Proculeius*); *Rhet. lat. min.* p. 5.
proculianus: Aug. *Enarr. in Psalm.* 99, 4 (13. 68).
Manilius: M. 18. 422: *Paneg. lat.* p. 260.
Q. Mucius: Macrob. *Saturn.* 1, 3, 9; M. 18. 422; *Paneg. lat.* p. 260; PsAcro *in Hor. Epist.* 2, 2, 87.
S. Sulpicius: Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 609); Macrob. *Saturn.* 3, 3, 8; M. 18. 422; *Paneg. lat.* p. 260; Porphir. *ad Hor. Sat.* 1, 3, 130: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 3, 130.
Galba iurisconsultus: PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 2, 46.
Trebatius: Amm. Marc. 30, 4, 12; M. 5. 1261; Porphir. *ad Hor. Sat.* 2, 1, 81; PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 1, 9.
Cascellius: Amm. Marc. 30, 4, 12; Macrob. *Saturn.* 2, 6, 1.
Alfenus: Amm. Marc. 30, 4, 12; Porphir. *ad Hor. Sat.* 1, 3, 130; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 3, 130.
Aelius Gallus ad ius civile: Macrob. *Saturn.* 6, 8, 16.
Antistius Labeo: Fest. p. 298, 368, 476; N. Marc. p. 73; Porphir. *ad Hor. Sat.* 1, 3, 82; PsAcro *in Hor. Serm.* 1, 3, 82.
Ateius Capito: Macrob. *Saturn.* 3, 10, 3; 7, 13, 11.
Cassius Longinus: M. 63. 1355.
Neratius: *SHA.*, *Hadr.* 4, 8; 18, 1.
Iulianus: M. 31. 313. 1100; *MGH.*, *AA.*, 13. 288; *SHA.*, *Hadr.* 18, 1; *Did. Iul.* 1, 1.
Salvius? *SHA.*, *Ant. P.* 12, 1.
revoca dei decreti di Salvio Giuliano: *SHA.*, *Sept. Sev.* 17, 5.
Celsus: *SHA.*, *Hadr.* 18, 1.
Iavolenus: *SHA.*, *Ant. P.* 12, 1.

studio della giurisprudenza: M. 8. 84.
censure ai giuristi: Amm. Marc. 30, 4, 9.

F) *Le compilazioni e la legislazione bizantina.*

Codice Teodosiano: M. 51. 863; *MGH., AA.*, 9. 560, 661.
legis Theodosianae libri: *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 180.
testi del C. Teod. riferiti: M. 56. 681 ss.; 63. 19; *Conc. Turon.* c. 21, 22 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 129, 132).
C. Gregoriano: costituzioni di Antonino: Aug. *de con. adult.* 2, 7 (26. 404).
Ermogeniano: Aug. *de haeres.* 41 (27. 227); M. 19. 547.
C. Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano: Isid. *Etym.* 5, 1, 7 (M. 82. 198).
editto di Odoacre e Teodorico: *Exc. Odoacr. et Theod.* 60 (apd. Amm. Marc.).
lex Romana per i romani in Gallia: M. 72. 1119.
editti vandalici: M. 58. 203, 213.
Giustiniano: Jordanes p. 363; M. 51. 940 ss.; 68. 953.
sua avarizia: *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 555.
libro di Giustiniano contro Origene: M. 19. 138; Mansi 9. 488 ss.
confessio fidei di Giustiniano: Mansi 9. 537.
contentio de fide con Agapito: *Lib. pontif.* p. 142.
C. Iustinianus: M. 67. 561; *MGH., AA.*, 13. 307.
costituzioni di Giustiniano: M. 51. 941.
riferimento di costituzioni di Giustiniano: M. 69. 1032, 1040, 1045.
digerere: M. 49. 201 ss.; 58. 624.
'*pandecte*': Keil I. 190, 207; M. 70. 1116, 1129.
serie di leggi del *C. iuris*: Greg. *Epist.* 13, 50 (2. 414 ss.).
sigle: M. 70. 1140.
'*interpolare*': N. Marc. p. 49.
interpolazioni in Origene: Hier. *Epist.* 84, 10 (1. 531); M. 20. 188; 21. 556 s.; 53. 592, 600.
divieto delle abbreviazioni: Isid. *Etym.* 1, 23, 2 (M. 82. 99).
falsificazioni di codici: Ambr. *de spir. sanct.* 2, 5, 46 (4. 803).
accordo fra Giustiniano e Recaredo: Greg. *Epist.* 9. 229 (2. 225).
legge di Maurizio sui monaci: Greg. *Epist.* 3, 64 (1. 225).

G) *Cultura giuridica e generale, libri, scuole, etc.*

insegnamento pubblico: Aug. *Conf.* 5, 13, 23 (25. 110).
stipendio: *Paneg. lat.* p. 124.
vacanze: Aug. *Conf.* 9, 2, 2 (25. 198).
divieto d'insegnare fatto da Giuliano ai Cristiani: Aug. *Conf.* 8, 5, 10 (25. 178); M. 51. 580; 69. 1040.
biblioteche: *Esdra* 1, 6, 1; Greg. *Epist.* 8, 28 (2. 29); Isid. *Etym.* 6, 3-6 (M. 82. 236 s.); *App. XXIV, l. gloss.*, n. 222 (M. 83. 1339); M. 32. 49; 56. 1147; *SHA.*, *Prob.* 2, 1.
biblioteca di Sereno Sammonico (62000 volumi): *SHA.*, *Gord.* 18, 2.
biblioteca di Alessandria: Amm. Marc. 22, 16, 13.
biblioteche: collocazione dei libri: *SHA.*, *Prob.* 2, 1.
Berito: M. 69. 1116; 72. 900.
conservazione delle deche di Livio: Ambr. *Acta S. Seb.* 12, 42 (M. 17. 1139); M. 18. 227; 58. 635.
analfabeti: Aug. *Serm.* 303, 2 (M. 39. 2325); M. 48. 880 ss.; 50. 291; 66. 62; 69. 112.
analfabeti (Teodosio 2°): *Exc. de Odoacre et Theod.* 79.
sottoscrizione per altri: Aug. *Enarr. II in Psalm.* 36, 20 (8. 97); *Coll. Avell.* 83, 309 (*CSEL* 35. 318); Mansi 8. 1014 *et passim.*
sottoscrizioni latine, greche, siriache: Mansi 8. 960 ss., 1135, 1142 ss.
impara a scrivere a 8 anni: *MGH.*, *Script. rer. Meroving.* 1. 692.
mole dei libri: Aug. *de ord.* 1, 33 (1. 169); *de trinit.* 10, 19 (30. 449); *de bapt. (c. Donat.)* 3, 28 (31. 310); Hier. *Comm. in Isai.*, 4 pr. (4. 135); 16, 58 (4. 689); *Comm. in Ezechiel.* 4 prol. (5. 122); *praef. ad Paralipom.* (10. 433); M. 49. 111; 75. 513.
libri, titoli, capitoli: *Vita S. Isidori* (M. 82. 54); M. 48. 1051, 1075.
citazione di libri: Mansi 9. 525 ss.; M. 48. 218, 226, 836, 888, 924, 927, 1075; 54. 1173 ss.; 56. 588; 69. 213 sg.; *SHA.*, *Prob.* 12, 1.
codex e *liber*: Isid. *Etym.* 6, 13, 1 (M. 82. 241); M. 73. 757; 74. 187; 75. 513.
libri planati pomice et rescripti (*MGH.*, *Script. rer. Meroving.* 1. 237.

lettera: M. 49. 173, 248; 50. 513.
scheda: Hier. *Epist.* 59, 5 (1. 329); Isid. *Etym.* 6, 14, 8 (M. 82. 242); Keil I. 105.
gesta ecclesiastica: Aug. *Epist.* 213 (41. 193 s.).
notae e *gesta*: Aug. *Brevic. collat. c. Donat.* 2, 3 (33. 45).
effemeridi di Aureliano: *SHA., Aurel.* 1, 6.
materiale scrittorio: *Jer.* 36, 18; *Ezech.* 9, 2; Ruinart p. 267.
papiro e pergamena: Hier. *Epist.* 7, 2 (1. 18).
greco e latino: M. 49. 261.
corruzione del latino: Isid. *Etym.* 9, 1, 6 (M. 82. 327).
Costantino scrive in latino: M. 8. 79.
latino e greco nel concilio di Nicea: M. 8. 53.
segni critici (obelo, asterisco etc.): Isid. *Etym.* 1, 21 (M. 82. 96); Keil VII. 533 ss.
monaco che ignora il greco: Hier. *Epist.* 57, 2 (1. 306).
S. Gregorio ignora il greco: Greg. *Epist.* 11, 55 (2. 330).
uno che sa il latino e il franco: Hier. *Vita Hilarii* 22 (2. 25).
latino che fa fortuna in oriente: Hier. *Praef. ad Paulin.* (2. 105).
requisiti del *sermo pontificis*: M. 59. 439.
Alessandro Severo sa meglio il greco che il latino: *SHA., Alex. Sev.* 3, 4; 27, 5.
le molte lingue parlate da Zenobia: *SHA., XXX tyr., Zen.* 20; *Aurel.* 27, 6.
S. Gerolamo conosce l'arabo: Aug. *Epist.* 18 (M. 33. 1121).

H) *Per la ricerca delle interpolazioni* (*note sparse*).

cessasse facere: M. 53. 69.
constitutus = ὤν: Ambr. *Hexaem.* 6, 8, 45 (1. 175); *in Psalm.* 43, n. 83 (2. 374); *Paul. vita* 4 (6. 887); Aug. *Epist.* 58, 1 (39. 7); M. 4. 244, 276; 48. 800 *et passim*; 49. 259; 54. 1134 *et passim*; 62. 351 *et p.*
contentiosus: Aug. *de cons. Euang.* 3, 13, 50 (14. 60); *de opere mon.* 39 (26. 566); *de bapt.* (*c. Donat.*) 5, 22 (31. 365); *c. Cresc. donat.* 1, 9, 10 (32. 308 s.) *et alibi*; *ad Donat. p. collat.* 48 (33. 141) *et alibi*; *Epist. ad Corinth.* 1, 11. 16; M. 18. 73; 21. 594; 48. 924; 64. 1019; 68. 423.
contentiosius: Aug. *Epist.* 238, 4 (41. 327); Cass. *Var.* 3, 51, 3 (p. 105); Hier. *Epist.* 36, 12 (1. 167); 84, 3 (1. 574) *et passim.*

contentiosissimus: Aug. *ad Donat. p. collat.* 48 (33. 141) *et alibi.*
crimine carere: M. 6. 719; 53. 68.
debita exigere: Aug. *Serm.* 386, 1 (22. 50).
debitorem exigere: Aug. *Serm.* 158, 2 (19, 348).
de hac lege migrari: M. 48. 521.
delicto: M. 50. 1210.
exigor: N. Marc. p. 152.
huiusmodi ed *eiusmodi*: *apd. Augustinum promiscua.*
ideoque...: M. 49. 103 *et passim*; 50. 61 *e. p.*; 51, 69 *e. p.*
igitur: Ambr. *de parad.* 6, 30 (1. 212); *de bono mortis* 7, 16 (1. 515); *apol. David II*, 3, 7 (2. 122); *in Euang. sec. Luc.* 7, 187 (3. 243) *et pass.*; Aug. *passim* (e. g. *apd.* Gaume vol. 23. 244; 24. 23, 220, 475; 24 *bis.* 64, 66, 251, 265, 297, 337, 492, 515, etc.); Aur. Victor, *passim*; *Ep. de vir. ill.*, *passim*; F. Gordian. *passim*. M. 4. 790 ss.; 19. 584 *et passim*; 20. 75 *et p.*; 21. 395 *e. p.*; 30. 74 *e. p.*; 49. 471 *e. p.*; 50. 197 *e. p.*; 51. 259 *e. p.*; 53. 40 *e. p.*; 54. 1205 *e. p.*; 56. 754 *e. p.*; 57. 224 *e. p.*; 58. 795 *e. p.*; 59. 122; 61. 161 *e. p.*; 62. 84 *e. p.*; 63. 208 *e. p.*; 64. 12 *e. p.*; 65. 35 *e. p.*; 67. 76 *e. p.*; 68. 480 *e. p.*; 69. 173 *e. p.*; 75 *passim*; *Or. gent. rom.*, *passim*.
indemnis: M. 18. 139.
indemnitas: Cass. *Var.* 11, 35, 3 (p. 349).
impotens = *valde potens*: N. Marc. p. 187.
.... *itaque*...: Ambr. *de Isac*: 2, 3 (1. 459); Aug. *passim* (*praes. vol.* 5); Chalcid. (Müllach, *Fragm. phil. gr.* 181 ss.) *passim*; *Itin. Alexandri* et Iul. Valerius (Mai, *Class. auct.* 7), *passim*; M. 18. 54 *et passim*; 20. 739 *e. p.*; 30. 196 *e. p.*; 31. 763 *e. p.*; 49. 182 *e. p.*; 53. 642 *e. p.*; 54. 541 *e. p.*; 57. 245 *e. p.*; 58. 21 *e. p.*; 59. 114; 61. 162 *e. p.*; 62. 21 *e. p.*; 63 *passim*; 65. 98 *e. p.*; 66. 371 *e. p.*; 67. 13 *e. p.*; 68. 476 *e. p.*; 69 *passim*.
movere negotia: Macch. 1, 10, 35.
per quod evidenter ostenditur: M. 49. 574.
quasi: Aug. *Epist.* 3, 1 (38. 257).

IX. Diritto pubblico.

A) *Comizii.*

comitia: M. 5. 914; 19. 942; Placid. *Gloss.* p. 11.
plebs e *populus*: Isid. *Diff.* 1, 445 (M. 83. 55); 472 (*ib.* 58).
'*quiritare*': N. Marc. p. 31.
contio: Fest. p. 34, 58, 100; *SHA., Alex. Sev.* 25, 11.
conventus: Fest. p. 36.
curiae: Ambr. *in Epist. ad Timoth. II.* 4, 33 (3. 950); Fest. p. 42; N. Marc. p. 79.
comitia decuriata (sic): Keil III. 414.
maximus curio: Fest. p. 113.
centuriata comitia: Fest. p. 45; Keil III. 414; M. 18. 422; *Paneg. lat.* p. 259, 273.
quinque classes: Keil I. 75; M. 5. 914; Serv. *ad Aen.* 7. 716 (2. 187).
centuriae seniorum: PsAcro *in Hor. A. p.* 341.
classis iunioris: Fest. p. 290.
centuriatim: N. Marc. p. 26.
infra classem: Fest. p. 100.
accensi: N. Marc. p. 82, 836.
Ramnes Tities Luceres: PsAcro *in Hor. A. p.* 342; Serv. *ad Aen.* 5, 560 (1. 634).
suffragia: PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 6, 62; *in Art. poët.* 343.
sex suffragia: Fest. p. 452.
'*calare*': Serv. *ad Aen.* 8, 654 (2. 294).
iusti dies: Fest. p. 92.
saepta: Serv. *ad Buc.* 1, 33 (3. 1. 10).
centuria praerogativa: Fest. p. 290.
centuria ni quis scivit: Fest. p. 184.
sexagenarii de ponte: N. Marc. p. 842.
comitiales dies: Fest. p. 34; Macrob. *Saturn.* 1, 16, 3 ss.; M. 13. 675 s.
morbus sonticus: Fest. p. 372.
comitialis morbus: Aug. *de beata vita* 16 (1. 124).
prohibere comitia: Fest. p. 268.
avocare populum: *Ep. de vir. ill.* 73, 2.

tribù: Isid. *Etym.* 9, 4, 7 (M. 82. 349).
tribù e curie: Aug. *Enarr. in Psalm.* 121, 7 (12. 33).
comizii tributi: *Paneg. lat.* p. 373.
tribù erarie: *Ep. de vir. ill.* 50, 3.
tribù urbane e rustiche: *Ep. de vir. ill.* 57, 3.
tribunus (allusivo alle tre tribù): Keil *Suppl.* 215.
comizii per le elezioni imperiali: *SHA., Tac.* 7, 2.
comizii per le elezioni dei magistrati: *Schol. bern. in Lucan.* 1, 180.
contiones tenute dal *princeps*: *SHA., Alex. Sev.* 3, 4.
centurie per le elezioni: Jordanes p. 24.

B) *Senato.*

senatus: Isid. *Etym.* 9, 4, 8 (M. 82. 349); Keil II. 256; *Macch.* 1, 8, 15; Placid. *Gloss.* p. 40; Serv. *ad Aen.* 1, 426 (1. 140).
senatores: Aug. *Enarr. in Psalm.* 121, 6 (12. 191); Fest. p. 454; Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 417); Macrob. *Saturn.* 7, 3, 8.
senatores adlecti: Fest. p. 6.
conscripti: Fest. p. 36, 304; Isid. *Etym.* 9, 4, 11 (M. 82. 349).
senatores praeteriti: Fest. p. 290.
lectio censoria: Hier. *c. Rufin.* 2, 11 (2. 502); *Comm. in Matth.* 2, 14 (7. 102).
lectio di A. Claudio: *Ep. de vir. ill.* 34, 1.
varie dignità dei senatori: Isid. *Etym.* 9, 4, 12 (M. 82. 349).
remotus a senatu: M. 1. 304.
clamide senatoria: Ambr. *de dign. sacerd.* 3 (M. 17. 570).
facoltà del senato: *SHA., Prob.* 13, 1.
auctoritas patrum: *Ep. de vir. ill.* 33, 10.
diritto di convocare il senato: *Sch. bern. in Lucan.* 3, 104.
luogo ove può sedere il senato: Serv. *ad Aen.* 7, 153 (2. 136).
procedura della seduta, *SHA., Prob.* 11, 2 ss.; *Max. et Balb.* 2, 1; *XXX tyr., Piso* 3.
'*senatus legitimus*': M. 13. 675 s.; *SHA., Hadr.* 8, 6; *Pert.* 9, 9.
ammissione di una donna in senato: *SHA., Heliog.* 4, 2.
ammissione di fanciulli in senato: Macrob. *Saturn.* 1, 6, 25.
numero legale: Fest. p. 174.
sententiae: *Rhet. lat. min.* p. 318.
votazione: Fest. p. 314; *SHA., Aurel.* 20, 2.
senatores pedarii: Fest. p. 232.

C) *Magistrati e loro ufficii.*

magistratus: Aug. *Enarr. in Psalm.* 102, 6 (11. 67); Placid. *Gloss.* p. 114.
magistratus cum imperio e *cum potestate*: Fest. p. 43.
potestas: *Schol. Veron. in Aen.* 10, 18 (apd. Serv. 3. 2. 443).
magistratus maior: Fest. p. 121.
maiora e *minora auspicia*: Fest. p. 148.
annalità: *Macch.*, 1, 1. 16.
abrogatio imperii: Amm. Marc. 15, 5, 13; 21, 6, 9; Fest. p. 416; Iul. Obseq. 130 (69); *SHA., Did. Iul.* 8, 6.
magistratus abacti: Fest. p. 21.
cessazione dalla carica: M. 18. 356.
cessazione '*ut qui optima lege*': Fest. p. 204, 216.
lex curiata: Fest. p. 480.
carriera civile: Amm. Marc. 21, 16, 3.
varie magistrature: Amm. Marc. 27, 7, 5; M. 63. 385; PsAcro *in Hor. Carm.* 1, 1, 8.
titoli delle cariche: Isid. *Etym.* 9, 3 (M. 78. 342).
consules: N. Marc. p. 35; Firm. Mat. 1, pr., 8; Isid. *Etym.* 9, 3, 6-7 (M. 82. 342); M. 13. 680; 63. 702; *Paneg. lat.* p. 244, 259, 261; *Poët. lat. min.* 4. 348.
consules: entrata in carica: Aug. *Serm.* 15, 1 (24. 392); Claudianus p. 173.
consularis: Ambr. *Paul. vita* 5 (6. 887).
consul suffectus e *ordinarius*: M. 13. 675.
console eunuco: *MGH., AA.*. 9. 464.
console infante: Amm. Marc. 25, 10, 11.
consolato di Teodorico: M. 69. 1292.
ammissione di barbari al consolato: Amm. Marc. 21, 10, 8.
elezione consolare: M. 19. 938, 942; 51. 928.
praetores: Isid. *Etym.* 9, 3, 27 (M. 82. 345); 9, 4, 16 (*ibid.* 350); Macrob. *Saturn.* 1, 17, 28 s.; M. 63. 738; N. Marc. p. 35; Placid. *Gloss.* p. 136.
maximus praetor: Fest. p. 152.
fasces praeturae: Ambr. *Epist.* 1, 3 (M. 17. 737).
censores: Isid. *Etym.* 9, 4, 13 (M. 82. 350); *Diff.* 1, 109 (M. 83. 22); Placid. *Gloss.* p. 154.
nota censoria: Aug. *de civ. dei* 2, 13; 2, 29, 2; 5, 18, 2 (M. 41.

57 s., 78, 164).
dittatura : Isid. *Etym.* 9, 3, 11 (M. 82. 343).
abbigliamento del dittatore : *SHA., Hadr.* 3, 5.
dittatura e impero : Eutrop. p. 18.
plebeius magistratus : Fest. p. 258.
tribunus plebis : *Epit. de vir. illustr.* 18, 5 ; Isid. *Etym.* 9, 3, 29 (M. 82. 345) ; 9, 4, 18 (*ibid.* 350) ; Macrob. *Saturn.* 1, 3, 8.
aedilis : Hier. *Epist.* 125, 16 (1. 943) ; Fest. p. 12.
aediles curules : *Adnot. s. Lucan.* 3, 107.
aediles plebeii : Fest. p. 260.
quaestor : Isid. *Etym.* 10, 232 (M. 82. 391) ; Placid. *Gloss.* p. 140.
vir praetorius } : Keil VII. 101.
vir quaestorius }
nomine di magistrati : Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 4, 29 (3. 106).
lex annaria : Fest. p. 25.
venia legis annaliae : *SHA., Comm.* 2, 4.
cursus honorum : Firm. Mat. 2, 29, 10.
traffico delle cariche : *SHA., Alex. Sev.* 49, 1.
legatus : Mart. Cap. 5, 456 : *Rhet. lat. min.* p. 93.
poteri delegati : Cassiod. *Var.* 1, 44, 3 (p. 39).
delega : Keil V. 13.
formulae delle singole cariche : Cassiod. *Var.*, libri 6-7.
intercessio : M. 5. 1070 ; 64. 899.
insegne dei magistrati : Macrob. *Saturn.* 1, 6, 7.
sella curulis : Isid. *Etym.* 20, 11, 11 (M. 82. 723) ; *Diff.* 1, 108 (M. 83. 22).
fasces : Firm. Mat., 1, pr., 2 ; *Poët. lat. min.* 4. 57.
onori : *Macch.* 1, 8, 14 ; *Poët. lat. min.* 5. 214.
officia saecularia : M. 13. 18.
lictores : Keil *Suppl.* 215 ; N. Marc. p. 73 ; *Reges* 1, 19-20.
apparitores : M. 6. 338.
viatores : Fest. p. 508-9.
scribae magistratus : PsAcro *in Hor. Serm.* 2, 5, 56.
tabularium : Serv. *ad Georg.* 2, 502 (3. 1. 267).
tablinum (archivio del magistrato) : Fest. p. 490.
tabellarii : Fest. p. 490-92.
toga pura e *picta* : *Adnot s. Lucan.* 7, 17.
codices publici : Aug. *Epist.* 35, 3 (38. 381).
il magistrato scaduto porta seco gli atti : *Gesta proc. apd. August.* (M. 43. 781).
gesta proconsularia : *apd. August.*, M. 43. 780 ss.

D) *Amministrazione locale in Italia: cittadinanza.*

unità amministrative: M. 1. 574.
municeps: Fest. p. 117, 126; Isid. *Etym.* 9, 4, 21 (M. 82. 350); *Diff.* 1, 371 (M. 83. 48); Keil *Suppl.* 242; Placid. *Gloss.* p. 32.
municipium: Aug. *de cons. Euang.* 3, 25, 71 (14. 90); Fest. p. 155; Isid. *Etym.* 15, 2, 10 (M. 82. 537).
municipatus: Aug. *c. II. Iul. respons.* 1, 53 (36. 212); Hier. *Epist.* 14, 3, cfr. 16, 2 (1. 30, 43).
gesta municipalia: Aug. *Epist.* 76, 2 (39. 76); *ib.* 113 (39. 353); M. 67. 204; 69. 415.
i Sabini *cives sine suffragio*: Serv. *ad Aen.* 7, 709 (2. 185).
Cerites: PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 6, 62.
revoca della cittadinanza: *SHA., Sept. Sev.* 9, 5.
πολίτευμα: M. 2, 355.
civitas: Ambr. *in Epist. ad Ephes.* 2, 18 (3. 801); Aug. *de civ. dei* 1, 15, 2 (M. 41. 29); Isid. *Etym.* 15, 2, 8 (M. 82. 537); Macrob. *de s. Scip.* 1, 8, 13.
cittadinanza romana: *Acta apost.* 22, 25. 28.
cittadinanza duplice: M. 19. 872, 878.
cittadinanza dell'orbe romano: Coripp. p. 105.
prisci latini: Fest. p. 253, 276.
iuridici: per l'Italia: *SHA., M. Aur.* 11, 6.
praefecturae: Fest. p. 262.
colonia: Aug. *de cons. Euang.* 3, 25, 71 (14. 90): Isid. *Etym.* 15, 2, 9 (M. 82. 537); Serv. *ad Aen.* 1, 12 (1. 17).
adscripti coloniae: Fest. p. 13.
vici: Fest. p. 502.
patrocinia: Fest. p. 262.
forctes et sanates: Fest. p. 426-28, 474.
decuriones: N. Marc. p. 836.
decemprimi: Firm. Mat. 3, 3, 1.
curie: Ambr. *ad Epist. ad Timoth.* 2, 4, 33 (3. 950); Planciad. Fulg. p. 8.
privilegio curiale: *Rel. Symm. apd. Ambr.* 14 (5. 380).
curiali: Amm. Marc. 22, 9, 8; 25, 4, 21; Isid. *Diff.* 1, 108 (M. 83. 22); M. 8. 259; 20. 478, 492; 53. 33; 67. 244; 69. 91.
curiali: obbligo di residenza: Cassiod. *Var.* 8, 31, 9 (p. 260-61).
formula tuitionis: Cassiod. *Var.* 7, 39, 2 (p. 221).
vacatio muneris: M. 6. 241.

E) *Amministrazione provinciale.*

provinciae: Isid. *Etym.* 14, 5, 19 (M. 82. 512); *Not. dign.*, *Occid.* 17. 247; *SHA.*, *M. Aur.* 12, 9.
magistrati provinciali: M. 21. 1117.
praesides: Isid. *Etym.* 9, 3, 28 (M. 82. 345); 9, 4, 15 (*ib.* 350); Placid. *Gloss.* p. 94.
praesides e *adsessores*: *Poët. lat. min.* 4. 293.
praesides: loro trattamento: *SHA.*, *Alex. Sev.* 42, 4.
proconsul: Firm. Mat. 1, pr., 8; Hier. *de vir. illustr.* 17 (2. 857); Isid. *Etym.* 9, 3, 8 (M. 82. 342); Keil V. 12; M. 53. 143; Paulin. Pell. *Eucharist.*, v. 35 (*CSEL.* 16, 1); *Poët. lat. min.*, 4. 348.
iudex provinciae: Hier. *Epist.* 125, 15 (1. 942); *Comm. in Jerem.* 9, 28 (5. 329).
rector provinciae: sua giurisdizione: Cassiod. *Var.* 6, 21, 3 (p. 194); M. 6. 338.
visita del *consularis* alle città: Hier. *Epist.* 1, 3 (1. 3).
concessioni a città orientali: *SHA.*, *Carac.* 1, 7.
trattamento fatto ai Palmireni: *SHA.*, *Aurel.* 26, 9.
immunità concessa a popoli vinti: Ambr. *in Epist. ad Timoth. II*, 4, 33 (3. 950).
Britannia romana: M. 69. 339.

F) *Classi sociali.*

censo equestre; PsAcro *in Hor. Epist.* 1, 1, 58; *in Art. poët.* 383.
anello: Isid. *Etym.* 19, 32, 3 (M. 82. 701).
publicani: Donat. *in Phorm.* 1, 2, 100 (2. 389).
obblighi dei senatori stranieri: *SHA.*, *M. Aur.* 11, 8.
personae potentes: M. 53. 464.
potentiores: M. 64. 1117.
patricii: Fest. p. 277, 288-89; Isid. *Etym.* 9, 3, 25 (M. 82. 345).
nobilitas: Ambr. *Exhort. virgin.* 12, 82 (4. 374); M. 55. 162.
clientes: Isid. *Etym.* 10, 53 (M. 82. 373).

G) *Regno e impero.*

βασιλεύς: M. 75. 874.
rex e *tyrannus*: Serv. *ad Aen.* 7, 266 (2. 147).
monarchia: Hier. *in Euseb. Chron.* (8. 625).

assunzione al trono: *Paneg. lat.* p. 102.
elezione imperiale per senatoconsulto: Hier. *in Euseb. Chron.*, a. 194 (8. 731).
elezione imperiale ad opera dei soldati: Aur. Vict. 37, 5.
caduta dell'impero d'Occidente: Jordanes p. 120.

H) *Magistrature imperiali* (cfr. anche *sub* C).

magistrature imperiali: M. 57. 791; 58. 516; *MGH., AA.*, 5. 2. 3; *Paneg. lat.* p. 261, 268.
dignitates (elenco): *Not. dign.*, *Or.* 1. 1, *Occid.* 1. 103.
officia palatina: Ambr. *Epist.* 20, 7 (5. 400).
officia civilia: Veget. 1, 28.
praefectus praetorio: Cassiod. *Var.*, praef. 6 (p. 3); 6, 3, 3 (p. 176); Hier. *c. Rufin.* 2, 23 (2. 516).
promozione di un *magister officii* a *pr. praetorio*: Ambr. *Epist.* 52, 1 (5. 534).
consilium del *praefectus praetorio*: Ambr. *Paulini vita* 5 (6. 887).
fasces praefecturae: Ambr. *Epist.* 1, 3 (M. 17. 737).
praefecti: Isid. *Etym.* 9, 3, 26 (M. 82. 345).
praefectus urbi: Ambr. *de off. ministr.* 3, 7, 46 (4. 158); Cassiod. *Var.* 1, 31, 2 (p. 31); 1, 32, 2 (p. 32); 6, 3, 3 (p. 176); Keil V. 12; *SHA.*, *Heliog.* 15, 7; *Alex. Sev.* 33, 11.
praefectus urbi, suoi onori: Cassiod. *Var.* 6, 6, 5 (p. 179).
vicarius praefecti: Ambr. *in Epist. ad Coloss.* 2, 21 (3. 866); Keil V. 13; Paulin. Pell., *Eucharist.*, v. 24 (*CSEL.* 16, 1).
auditorium praefecturae: Ambr. *de excessu fr. Satyri* 1, 49 (5. 37).
praefectura e *consulatus*: Ambr. *exhort. virg.* 12, 82 (4. 374).
comes: *Hist. Apollonii* 51; *MGH., AA.*, 5. 2. 3.
comes sacrarum largitionum: Cassiod. *Var.* 6, 7, 5 ss. (p. 180 s.).
comes largitionum Italiae: Aug. *Conf.* 6, 10, 16 (25. 129).
quaestor sacri palatii: Cassiod. *Var.* 10, 6, 5 (p. 302); Coripp. p. 118.
sue insegne: *Not. dign.*, *Or.* 12. 34.
comes rerum privatarum: Cassiod. *Var.* 6, 8, 1-2 (p. 181).
comes Orientis: Ruinart p. 516.
magister admissionum: *SHA.*, *Aurel.* 12, 4.
magistri memoriae: *Not. dign.*, *Or.* 19. 44, *Occid.* 17. 161.
magistri epistolarum: M. 58. 675; *Not. Dign.*, *Or.* 19. 44, *Occid.* 17. 161.

magistri libellorum: *Not. dign.*, *Or.* 19. 44, *Occid.* 17. 161.
magistri epistolarum graecarum: *Not. dign.*, *Or.* 19. 44.
magistri scriniorum: *Not. dign.*, *Or.* 19. 43, *Occid.* 17. 161.
procurator rerum privatarum: *SHA.*, *Sept. Sev.* 12, 4.
curatores urbis: *SHA.*, *Alex. Sev.* 33, 1.
adsessores: Aug. *in Joh. Euang.* 7, 10 (15. 12); M. 7. 231; *SHA.*, *Pesc. Nig.* 7, 3.
participes et adsessores: Ruinart p. 371.
agentes in rebus: Aur. Vict. 39, 44; Hier. *Comm. in Abdiam* 1, 18 (6. 379).
tribunus litoris? Aug. *Epist.* 115 (39. 355).
praefectus vigilum: Keil V. 13.
praefectus annonae: M. 63. 738.
tabellio: M. 73. 368.
notarius: Ruinart p. 122.
chartarius publicus: M. 67. 1039.
interpreti: *Not. dign.*, *Or.* 11. 33, *Occid.* 9. 145.
domestici, praetores ac palatini: M. 65. 916.
abrogatio potestatis: Amm. Marc. 15, 5, 13.

I) *Amministrazione finanziaria, moneta, cursus.*

amministrazione pubblica e privata: Firm. Mat. 4, 14, 6.
adsiduus: Fest. p. 8; Isid. *Etym.* 10, 17 (M. 82. 369); Keil I. 75; Placid. *Gloss.* p. 45.
locuples: Fest. p. 106; N. Marc. p. 61.
proletarius: Fest. p. 253; N. Marc. p. 93, 228.
capite census: Isid. *App. XXIV*, *l. gloss.*, nn. 329-330 (M. 83. 1341); Placid. *Gloss.* p. 45.
pecuniosus: N. Marc. p. 61.
tributo: Aug. *Enarr. in Psalm.* 54, 14 (8. 526); Fest. p. 500; Hier. *Epist.* 54, 15 (1. 291); *Comm. in Matth.* 3, 22 (7. 177); Isid. *Etym.* 16, 18, 7 (M. 82. 584); M. 1. 246, 574; 8. 70; 18. 336, 374; 31. 919; 53. 99 s.; 65. 936; Philarg. *Expl. in Bucol.* 8, 6 (apd. Serv. 3. 2. 143); Planciad. Fulg. p. 5.
vectigal: Fest. p. 508; Isid. *Etym* 16, 18, 8 (M. 82. 585); Macrob. *Saturn.* 1, 12, 7; M. 69. 893.
stipendium: Isid. *Etym.* 16, 18, 8 (M. 82. 585).
ager scripturarius: Fest. p. 444.
locatio censoria: Fest. p. 516.

naviculares: M. 11. 399.
fiscalis raeda: Venant. Fortun. 1. 334.
cursus publicus: M. 8. 1364; 61. 408.
evectio publica: Aug. *Conf.* 5, 13, 23 (25. 110); *Gesta procons. apd. August.* (M. 43. 786); Cassiod. *Var.* 6, 3, 3 (p. 176); M. 49. 297; Venant. Fortun. 2. 3.
tessere per viaggi gratuiti: Hier. *Epist.* 107, 1 (1.791); *vita Hilarii*, 22 (2. 24).
velocità nella trasmissione delle lettere imperiali: *Coll. Avell.* II. 199, 212, 232 (*CSEL.* 35. 659, 671, 703); M. 20. 1014; 56. 896. 898; 63. 466, 507, 526; 67. 337.

K) *Milizia*: *guerre e trattati internazionali.*

militia: Serv. *ad Aen.* 2, 157 (1. 246); 8, 1 (2. 199).
militia saecularis: Aug. *Conf.* 9, 8, 17 (25. 210).
ius militare: Isid. *Etym.* 5, 7 (M. 82. 200).
cingulum militiae: M. 13. 1158.
gerarchia militare: Hier. *c. Joann. Hierosolim.* 19 (2. 424).
centuriones: N. Marc. p. 836.
cariche militari: Veget. 2, 7. 9.
carriera militare: Amm. Marc. 21, 16, 3.
iudices militares: M. 7. 231.
servizio militare: Veget. 1, 27.
obbligo al servizio militare: Isid. *Etym.* 9, 3, 37 (M. 82. 346); M. 20. 161.
servizio militare dei monaci: Hier. *Chron.*, a. 379 (8. 816); Jordanes p. 40; M. 51. 583; *MGH., AA.*, 9. 459; *MGH.*, *Scr. rer. Meroving.* 1. 52.
infrequens: Fest. p. 100; Placid. *Gloss.* p. 77.
giuramento militare: Veget. 2, 5.
aes pararium: Fest. p. 247.
stipendia militiae: Ambr. *in Euang. sec. Luc.* 2, 71 (3. 64); Aug. *Epist.* 189, 4 (41. 16); *ib.* 194, 21 (41. 60).
premio ai militari: Amm. Marc. 24, 4, 24.
schiavi arruolati: Fest. p. 511; Isid. *Etym.* 9, 3, 38 (M. 82. 346).
degradazione: Hier. *c. Joann. Hierosol.* 19 (2. 424).
mutilazione volontaria: Amm. Marc. 15, 12, 3.
nota militaris: Aug. *de bapt.* (*c. Donat.*) 1, 5 (31. 240).
emeriti: Hier. *quaest. Hebr. in libr. Paral.* (3. 853).

trionfo: Hier. *Epist.* 66, 7 (1. 398); Isid. *Etym.* 18, 2, 3 (M. 82. 641).
aere diruti (milites): N. Marc. p. 853.
optiones: N. Marc. p. 94.
milites limitanei: M. 62. 1185.
peso dato da portare ai soldati: Veget. 1, 19.
marce: Veget. 1, 9.
hostes: N. Marc. p. 6.
fetiales: Fest. p. 81; M. 5. 916; 6. 662; N. Marc. p. 850.
iura fetialia: *Ep. de vir. ill.* 5, 4; Serv. *ad Aen.* 7, 695 (2. 183); 9, 52 (2. 313).
dichiarazione di guerra: Amm. Marc. 25, 9, 11.
inviolabilità degli ambasciatori: M. 58. 934; 67. 254; *MGH., Script. rer. Meroving.* 1. 312.
clarigatio: Serv. *ad Aen.* 9, 52 (2. 313).
proeliares dies: Fest. p. 253; Macrob. *Saturn.* 1, 16, 3 ss.
induciae bellicae: Ambr. *de Tobia* 6, 20 (1. 766).

X. Religione.

A) *Sacerdozii e culti pagani.*

pontifices minores: *SHA., Macr.* 7, 2.
flamen: Fest. p. 137; Isid. *Etym.* 7, 12, 18 (M. 82. 292); 10, 97 (p. 377); Serv. *ad Aen.* 2, 57 (1. 225); 4, 374 (1. 530); 8, 552 (2. 277).
flamen perpetuus: Aug. *c. Cresc. donat.* 3, 33 (32. 408); M. 8. 730.
rex sacrificulus: Fest. p. 422.
Vestales: *Rel. Symmachi apd. Ambr.* 11 (5. 373). 14 (5. 374); *Conc. Turon.*, c. 21 (*MGH., Leg.*, s. 3, 1, p. 129); M. 18. 355; *MGH., AA.*, 5. 2. 164; Serv. *ad Aen.* 11, 206 (2. 499).
loro privilegi: Hier. *ad Jovin.* 1, 41 (2. 307).
XVviri: Serv. *ad Aen.* 3, 332 (1. 401).
q. r. c. f.: Fest. p. 310.
q. st. d. f.: Fest. p. 310.
regifugium: Fest. p. 346.
privilegi dei sacerdoti pagani: Ambr. *de obitu Valent.* 19 (5. 99); *Rel. Symmachi apd. Ambr.* 14 (5. 374).
supplicationes: Isid. *Etym.* 6, 19, 82 (M. 82. 260).

auspicia: Serv. *ad Aen.* 2, 178 (1. 250).
lustrum: Isid. *Etym.* 5, 37, 2 (M. 82. 222); *de nat. rer.* 6, 6 (M. 83. 974).
templa: Serv. *ad Aen.* 1, 446 (1. 145).
iura templorum: M. 11. 366.
lex aedis: Fest. p. 204.
clavus annalis: Fest. p. 49.
feste celebrate solo a Roma: M. 59. 113.
feriae: Serv. *ad Aen.* 1, 532 (1. 183); *ad Georg.* 1, 168 (3. 1. 193).
culto delle *Kalendae Januariae*: Ambr. *Serm.* 7, 3 (M. 17. 618).
culto pubblico e privato: Serv. *ad Aen.* 12, 836 (2. 644).
publica sacra: Fest. p. 284-85.
religio publica: M. 6. 179.
lares: Hier. *Comm. in Isai.* 14, 57 (4. 672).
divinizzazione dei defunti? Serv. *ad Aen.* 5, 47 (1. 595).
leggi sui sepolcri: *SHA.*, *M. Aur.* 13, 4.
sacrosanctum: Fest. p. 422.
riposo festivo: M. 8. 74.
designazione pagana dei giorni della settimana: Aug. *Enarr. in Psalm.* 93, 3 (10. 369).

B) *Cristiani ed Ebrei.*

leggi di Augusto per gli Ebrei: Hier. *Comm. in Epist. ad Gal.* 3, 6 (7. 530); M. 68. 606.
trattamento fatto ad Ebrei e Cristiani: *SHA.*, *Alex. Sev.* 22, 4.
incapacità degli Ebrei: Aug. *de alterc. Eccl. et Synag.*, l. 6 ss. (M. 42. 1133).
un ebreo nominato *difensor civitatis*: M. 20. 733.
distruzione di sinagoghe: M. 20. 737.
pianto sulle rovine del tempio: Hier. *Comm. in Sophon.* 1 (6. 692).
Cristiani: M. 1. 280.
Giuliano esclude i cristiani dall'amministrazione delle provincie e della giustizia: M. 21. 502.
chiesa e stato: Ambr. *Epist.* 20, 19 (5. 404).
non immunità della chiesa: Ambr. *Serm. c. Auxent.* 33 (5. 153).
monaci stipendiati dal fisco: *CSEL.* 39. 146.
rapporti fra vescovi e magistrati: M. 8. 77.

XI. Varietà.